

La questione
Mediterraneo

Tradizione, cambiamenti, prospettive

a cura di
Giuseppe Bottaro



Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche
Dottorato di ricerca in Scienze politiche

La questione Mediterraneo

Tradizione, cambiamenti, prospettive

a cura di
Giuseppe Bottaro

Questa edizione digitale dell'opera è rilasciata con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY-NC-ND, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



ISBN 979-12-80899-02-6

DOI 10.13129/979-12-80899-02-6

© L'autore per il testo, 2023

© Messina University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Messina University Press

Piazza Pugliatti, 1 - 98121 Messina

Sito web: <https://messinaup.unime.it/>

Prima edizione: aprile 2023

Questo volume è stato sottoposto a un processo di revisione esterno sotto la responsabilità del Comitato editoriale e del Consiglio direttivo della casa editrice. Le opere pubblicate vengono approvate dal Consiglio direttivo sulla base della valutazione del Comitato editoriale e devono essere conformi al Codice etico della casa editrice.

Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://messinaup-pubblicazioni.unime.it/index.php/mup>

Comitato scientifico:

Giuseppe Bottaro, Salvatore Bottari, Mario Pio Calogero, Luigi Chiara, Elena Di Blasi, Franco Maria Di Sciallo, Lidia Lo Schiavo, Michele Messina, Giovanni Moschella, Daniela Novarese, Maria Felicia Schepis, Angela Villani.

Comitato organizzatore:

Gianmarco Berenato, Giuseppe Campagna, Nancy De Leo, Elena Girasella, Giulia Iapichino, Domenico Mazza, Maria Teresa Pacilè, Jacopo Sciglio, Raffaele Albanese, Adriana Cancellieri, Andrea Cannizzo, Marco Carone, Eugenio Enea, Dario Fiocco, Eduardo Roberto Orozco Martinez, Francesca Pollicino, Rocco Scicchitano.

INDICE

GIUSEPPE BOTTARO, Introduzione	13
FRANCESCO BENIGNO, Mediterraneo: storia di un'idea	17
CAP. I – IL MEDITERRANEO MODERNO E CONTEMPORANEO: POLITICHE E SOCIETÀ	43
GIUSEPPE CAMPAGNA, Il trionfo dell'effimero: “fedeltà” e “genealogia” tra apoteosi municipale e lotta politica nella Sicilia moderna	45
HUGUES CIFONELLI, La tutela dei beni giacenti degli stranieri morti senza eredi o <i>ab intestato</i> nel Granducato di Toscana all'epoca degli Asburgo Lorena (1737-1799)	67
DONATELLA SHÜRZEL, Direttrici mediterranee, rive da cui partire e a cui tornare tra diciannovesimo e ventesimo secolo: il porto di Pola	85
JUAN DE LARA VAZQUEZ, Le relazioni internazionali tra la Spagna e l'Italia fascista per il dominio del Mediterraneo occidentale: un ventennio di incontri e scontri	105
MARCO CARONE, Sicilia 1943: l'applicazione dell' <i>indirect rule</i> di fronte alla “complessità” dell'isola agli albori dell'occupazione alleata	119
CAP. II – PROCESSI COSTITUZIONALI, LIBERTÀ E SICUREZZA NEL MEDITERRANEO	143
DARIO FIOCCO, Tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore sulle politiche d'immigrazione: il processo normativo italiano	145
FILOMENA PISCONTI, I soccorsi in mare dei migranti nel Mediterraneo tra tendenze di criminalizzazione ed esigenze di giustificazione	167
ELENA GIRASELLA, Sovranità sul mare (<i>nostrum</i>) tra diritto di essere salvati, obblighi di salvataggio e divieto di <i>refoulement</i>	185

RICCARDO ARIETTI, Il progetto di Costituzione libica come crocevia obbligato nel cammino verso la stabilità del Paese: limiti derivanti dal conflitto civile e profili d'interesse	205
GIANMARCO BERENATO, Il divieto di respingimenti collettivi in mare e gli accordi tra Italia e Libia	227
VERONICA ROMANO, Dagli indesiderabili ai loro soccorritori: vecchi e nuovi nemici pubblici nella politica dei porti chiusi	255
ROCCO SCICCHITANO, Libertà di circolazione tra i Paesi dell'area del Mediterraneo, tra normative nazionali ed europee	275
EMILY GIOVAZZINO, Come la pandemia da COVID-19 sia stata sfruttata dai governi dell'area MENA per attaccare i diritti umani, compromettendo la libertà e la sicurezza dei cittadini	295
CAP. III – AMBIENTE MEDITERRANEO: IMPATTI E DINAMICHE SOCIALI, GIURIDICHE ED ECONOMICHE	315
RAFFAELE ALBANESE, Sfida ecologica, <i>climate change, governance</i> . Il ruolo dell'Unione per il Mediterraneo nel contrasto alla crisi ambientale	317
CAMILLA FAGGIONI, La <i>Maritime Labour Convention</i> . Uno strumento giuridico essenziale per il Mar Mediterraneo	341
EDUARDO OROZCO MARTINEZ, La regolazione <i>Antitrust</i> dello “Stagno” digitale Mediterraneo	365
FRANCESCA POLLICINO, L'evoluzione della competenza UE nel settore dell'istruzione superiore da strumento di integrazione a strumento di politica estera: quale impatto sui Paesi del vicinato meridionale?	381
CAP. IV – GEO-FILOSOFIA DEL MEDITERRANEO	403
RENATA GRAVINA, Geofilosofia del Mediterraneo e “fine della storia” nell'idea di Impero Latino di Aleksandr Kojève	405

MARIA TERESA PACILÈ, Inventare una nuova immagine per il Mediterraneo. La sfida etico-politica della traduzione	425
EMANUELA GIORGIANNI, Il Mediterraneo e la complessità: Edgar Morin. Per pensare il Mediterraneo e “mediterraneizzare” il pensiero	443
FILIPPO GIORGIANNI, <i>Shurhuq</i> , ovvero il vento di mezzogiorno: per una geo-filosofia meridiana	455
PIERLUCA TURNONE, La “questione Mediterraneo” in prospettiva educativa: persona, scepsti, <i>paideia</i> per una pedagogia meridionale	477
 CAP. V – VECCHI E NUOVI ATTORI GLOBALI NELL’AREA MEDITERRANEA	 499
GIAN PIO GARRAMONE, L’asse Turco-Balcanico	501
EMANUELE DI MURO, Il Mediterraneo negli aspetti geopolitici e militari della questione coloniale italiana	509
MAURO PRIMAVERA, Tra l’Oceano e il Golfo. Ascesa e declino del Mediterraneo nel pensiero e nella geopolitica baathista	521
ANDREA CANNIZZO, Samuel P. Huntington a dieci anni dalla «Primavera araba». La Turchia di Recep Tayyip Erdoğan e la «civiltà islamica»	543
ANDREA VOLPE, Le tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale e il ruolo decisivo degli Stati Uniti	561
 CAP. VI – VOCAZIONE E PROGETTI SUL MEDITERRANEO: ALCUNI PROFILI STORICI	 579
SERENA MINNITI, La dottrina nazional-imperialista dell’Ani, dall’inizio del secolo XX alla guerra di Libia. Un progetto di espansionismo mediterraneo tra spiritualità e realismo	581

FEDERICA ROMANO, Decadenza e rinascita del Mediterraneo: la soluzione del mercato comune europeo negli studi di Giuseppe Frisella Vella	607
GIULIA IAPICHINO, Politiche sociali e promozione dei diritti: la vocazione mediterranea di Tullia Romagnoli Carettoni	629
GIULIA IACOVELLI, Dal “mal di Levante” alla “primavera pugliese”: i primi 25 anni de “Il pensiero meridiano”	653
JACOPO SCIGLIO, Il fondo europeo di sviluppo regionale nei paesi del Mediterraneo. Il caso dell’Italia (1975-1984)	671
 CAP. VII – ARTE, RELIGIONE, MITO E SIMBOLO NELLO SCENARIO POLITICO MEDITERRANEO	 691
PAOLO PIZZIMENTO, Il Mediterraneo e la Sicilia, il mito e la poesia: la visione di Dante	693
AURELIO D’AMORE, Topografie liminali – Itinerari mediterranei tra separazione e integrazione nel cinema di Pietro Marcello	723
GABRIELLA PALERMO, Il potere delle narrazioni: la ragione umanitaria nelle rappresentazioni del Mediterraneo Nero	733
FRANCESCO MONTI, Nuovi attori religiosi sulla rotta del Mediterraneo. Le chiese pentecostali nigeriane e la loro diffusione in Europa	751
 CAP. VIII – MEDITERRANEO TRA CRISI E COOPERAZIONE	 777
CHRISTIAN CARNEVALE, La guerra d’Etiopia come crisi mediterranea. L’attacco all’egemonia britannica nel Mare Nostrum	779
ANTONELLO FOLLIERO, Francia e Italia, Paneuropa ed Antieuropa. Introduzione a due differenti visioni d’Europa nel periodo interbellico delle “sorelle latine” del Mediterraneo	811

DOMENICO MAZZA, Il Mediterraneo tra crisi e cooperazione. Andreotti ministro degli Esteri (1983-1989)	835
NANCY DE LEO, La “politica araba” della CEE e l’accordo di cooperazione con la Tunisia (1972-1976)	847
FRANCESCO D’AMARIO, La politica europea di vicinato nel Mediterraneo, tra neocolonialismo e promozione dei diritti umani	865
GIUSEPPE ASARO, Sviluppi recenti sul rinnovato partenariato meridionale dell’UE: verso un rilancio della politica mediterranea di vicinato?	885
ALESSANDRO SEBBIO, I recenti tentativi per l’istituzione di una zona economica esclusiva turca nel Mar Mediterraneo	907
 CAP. IX – INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, ASSIMILAZIONE E MULTICULTURALISMO	 929
BARBARA VINCIGUERRA, Venti d’Oriente nel Mediterraneo: il porto di Trieste e il gusto per l’esotico tra Otto e Novecento	931
FLAVIANA ASTONE, <i>The construction of Sicilian Cultural Identity, reflecting on the historical and political characteristics of the Mediterranean</i>	953
STEFANO CRISAFULLI, Immigrazione a Milazzo tra integrazione ed emarginazione	983
MATILDE ZUBANI, <i>Identity Discourses in EU-Turkey Relations</i>	1015
CLAUDIA CALIPARI, Verso il riconoscimento di una identità mediterranea plurale ed i suoi limiti	1039
MARKUS KRIENKE, Sinossi	1061

GIUSEPPE BOTTARO

Introduzione

Il presente volume raccoglie gli Atti della *Student Conference* del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze politiche dell'Università di Messina dal titolo «La questione Mediterraneo. Tradizioni, cambiamenti, prospettive». Non è un caso che le dottorande e i dottorandi in Scienze politiche nell'organizzare la loro prima Conferenza, con il pieno supporto del Comitato scientifico del Dottorato e con il costante contributo dell'Amministrazione universitaria, abbiano pensato quale tematica da indagare e approfondire proprio il Mediterraneo, con la sua storia, le sue civiltà, i traffici commerciali, i periodi fecondi di pace e i tribolati e ricorrenti conflitti, ma soprattutto con la costante presenza di una ricchissima mescolanza culturale. In epoca contemporanea, ad esempio, i grandi interpreti dell'anima siciliana moderna da Verga a Pirandello, da Quasimodo a Tomasi di Lampedusa, da Sciascia a Camilleri hanno dato un contributo determinante all'identità della cultura mediterranea anche se, paradossalmente, la tanta ricchezza intellettuale, artistica, architettonica e

ambientale non è bastata per mettere l'isola al centro dello sviluppo sociale, politico ed economico dell'Europa.

In realtà, sul Mediterraneo, sulla sua storia, sui miti e le leggende, sulle potenzialità economiche di questo importantissimo mare dal punto di vista storico, sull'intensità dei traffici commerciali dall'età antica fino a nostri giorni, sugli aspetti ambientali, sociali, geografici, strategico-militari, sono stati organizzati innumerevoli convegni e seminari, così come sulle continue migrazioni che nel corso dei secoli si sono susseguite da una sponda all'altra e sulle tragedie che si sono consumate, purtroppo, anche in tempi recenti.

Allo stesso modo, già a partire dall'inizio del Novecento, sono fioriti rilevanti studi sulle grandi civiltà e sulle importanti correnti artistiche e culturali che sono nate e si sono sviluppate attorno a queste sponde meravigliose, ricerche che hanno approfondito il propagarsi del pensiero filosofico dei greci e della forza del diritto con i romani, così come la rapida diffusione della religione cristiana che fin dalle origini, con Pietro e Paolo, ha attraversato il *Mare nostrum* arrivando molto velocemente anche a Messina e giungendo, infine, a conquistare spiritualmente e culturalmente Roma e l'Europa.

Tutto ciò è certamente vero, ma i reali protagonisti di queste tre giornate, i dottorandi della nostra Università e quelli provenienti da numerose Università italiane, sono riusciti nel corso della Conferenza ad assicurare un'efficace varietà delle tematiche, bene accompagnata da una consapevole metodologia nell'argomentazione

scientifico. Vivacità nei temi, varietà di esposizioni, approccio originale ma, allo stesso tempo, rigore scientifico e costanza nello studio e nella ricerca, tutte componenti essenziali delle quali l'istituzione universitaria ha forte bisogno, soprattutto in un periodo estremamente difficile come l'attuale per la vita di ciascuno di noi.

La congruità dei temi affrontati in molti dei contributi di seguito raccolti si evince, anche, scorrendo i titoli delle varie sessioni nelle quali si è articolata la Conferenza: Il Mediterraneo moderno e contemporaneo: politiche e società; Processi costituzionali, libertà e sicurezza nel Mediterraneo; Ambiente mediterraneo: impatti e dinamiche sociali, giuridiche ed economiche; Geofilosofia del Mediterraneo; Vecchi e nuovi attori globali nell'area mediterranea; Vocazione e progetti sul Mediterraneo: alcuni profili storici; Arte, religione, mito e simbolo nello scenario politico Mediterraneo; Mediterraneo tra crisi e cooperazione; Integrazione, inclusione, assimilazione e multiculturalismo.

Nella parte iniziale del terzo millennio il mondo sta rapidamente cambiando e la Sicilia, ricca del suo patrimonio artistico e culturale, che si alimenta alle radici multietniche e multirazziali, e della posizione strategica al centro del Mediterraneo, dovrà contribuire in maniera determinante, anche con altre iniziative come questa, a rendere il nostro paese un naturale punto di snodo del sistema di scambi culturali, socio-politici, economici e commerciali dei tre Continenti che si affacciano sul *Mare nostrum*: l'Europa, l'Africa e l'Asia.

Concludendo questo breve saluto, lascio introdurre la *Questione Mediterraneo* a un personaggio che non è nato su queste sponde ma forse proprio per questo motivo meglio di altri è riuscito ad interpretarne, in pochissime parole, la vera natura: parlo del filosofo e poeta statunitense Ralph Waldo Emerson, il quale sbarcò in Sicilia all'inizio del 1833, visitando Siracusa, Catania, L'Etna, Taormina e Messina, proprio all'inizio del suo *Grand Tour* in Italia e in Europa. A giudizio di Emerson, infatti, «il viaggio nel Mediterraneo, in Sicilia e in Italia non rappresenta soltanto un ritorno necessario, anche per un americano, alle origini dell'Europa e della sua civiltà, ma un vero e proprio ritorno al posto dove si è fatta la storia».

In ultimo vorrei ringraziare Francesco Benigno, ordinario di Storia moderna presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e amico di Messina e della sua Università, che ha acconsentito a voler introdurre il tema della Conferenza da par suo con la *lectio magistralis* dal titolo «Mediterraneo: storia di un'idea» e Markus J. Krienke, ordinario di filosofia all'Università di Lugano, per aver chiosato le tre intense giornate di lavoro in maniera efficace e puntuale.

FRANCESCO BENIGNO

Mediterraneo: storia di un'idea

Cosa vogliamo dire quando diciamo Mediterraneo? E cioè: cosa intendiamo quando parliamo di famiglia mediterranea, di dieta mediterranea, di senso dell'onore mediterraneo, di clientelismo mediterraneo? Il fatto è che con questa parola – Mediterraneo – non si intende solo un mare, e neppure soltanto uno spazio popolato, ma qualcosa di più.

Si cercherà in queste pagine di indagare questo qualcosa di più e non si può, per cominciare, omettere la tradizione che gli da senso: una tradizione antica e composita, a dire il vero, al cui inizio sta il Grand Tour, il viaggio di conoscenza compiuto dalle élite europee, un viaggio che includeva anche l'Italia, la Grecia, la Spagna. Ma poi soprattutto l'idea di Mediterraneo nasce con la cultura di massa e con una delle sue più interessanti manifestazioni: le riviste di viaggio. Che si diffondono a partire dagli inizi del XIX secolo e trovano un proprio pubblico di curiosi. Si va alla ricerca del diverso da noi,

dell'esotico e una parte di questo esotico è un esotico vicino, il Mediterraneo appunto.

Questa nuova attitudine si mescola al tradizionale motivo del rapporto tra clima e carattere dei popoli. Un'idea antica, che viene fissata da Montesquieu, per cui i popoli del nord sono diversi per ragioni climatiche da quelli del sud. Indole diverse e perciò, anche governi diversi. Poi però l'antropologia illuministica incontra la novità del viaggio e soprattutto l'oriente inizia a popolare l'immaginario. Sono, come si sa, i temi introdotti nella cultura francese da Victor Hugo, e che fanno della pubblicazione di *Les Orientales* per certi aspetti uno spartiacque. Prima di quella data, il 1829, i viaggiatori cercavano nel Mediterraneo soprattutto o solo le vestigia della cultura classica. Chateaubriand, che parte nel 1806 da Parigi per Gerusalemme, ha occhi unicamente per le rovine classiche: per lui l'immagine della Grecia è quella di reliquie quasi-sacre abbandonate: greggi di capre e montoni che passano su un capo (magari capo Sunion) tra le colonne di templi in rovina. Un mondo in decadenza, insomma, quello dei turchi, tiranni dei greci e schiavi del Gran Signore.

Descrizioni altrettanto letterarie avevano offerto del resto i viaggiatori francesi (e tedeschi) della plebe di Napoli, i lazzaroni, facchini d'occasione che vivono per strada, dormono nelle grotte e mangiano, quando possono, gli spaghetti con le mani. Ebbene, i greci non sono trattati meglio da Chateaubriand: incapaci di parlare

il greco antico risultano indegni del loro passato; immemori, sono in fondo degli ospiti alieni in un paese desolato e abbruttito.

Ora invece con Victor Hugo, che è anche lui un lettore, nel senso che descrive posti che non ha mai visitato, l'oriente mediterraneo si riempie di colori, musica emozioni, variazioni tra violenza e voluttà, libertà e schiavitù. Sono i colori vividi della pittura orientalista, cui la spedizione di Bonaparte in Egitto aveva dato il via, insieme naturalmente al recupero dell'egittomania, che conosce una nuova fortuna, amplificata dall'agiografia massonica. È anche la cultura della restaurazione, impregnata di filo-ellenismo, che piange Lord Byron, andato a morire a Missolongi per la libertà greca, la patria degli altri. È, soprattutto, l'alta cultura che fissa definitivamente gli stereotipi che già circolavano sul Mediterraneo, ripetuti ora da viaggiatori e scrittori. Nasce lo charme mediterraneo.

Ma sono i tedeschi a tematizzare per primi, nelle parole di Goethe, «un'armonia di cielo, di mare e di terra» e con Winckelmann a porre il tema del rapporto tra natura e popolo da cui scaturisce la mitologia. Ed è ancora la cultura tedesca, prima e dopo Nietzsche, ad individuare nella Grecia il luogo di rielaborazione della eredità indoeuropea, dalla cultura primordiale (Urzeit) in una nuova forma culturale.

Soprattutto, è nella cultura tedesca, già a partire dalla restaurazione, che vengono fondati non solo le basi della geografia come disciplina scientifica ma anche taluni dei presupposti concettuali che

consentono di pensare il Mediterraneo come unità ambientale. Karl Ritter, questo «genio della geografia», aveva elaborato nel suo libro *Erdkunde* (1822) il concetto di *naturtypus*, proclamando che le regioni del nord Africa appartengono alla regione mediterranea; ed è lui che identifica per la prima volta il *Mittermeergebiet*, la regione mediterranea, come un'unità dotata di un certo livello di uniformità.

Il più famoso libro di storia sul Mediterraneo *La Méditerranée* di Fernand Braudel ne dipende fortemente. La descrizione offerta da Braudel di una storia del rapporto uomo-ambiente segnata da mutamenti lenti, distesi su una *longue durée* intessuta di cicli e di ripetizioni, ha lungamente stimolato non solo l'idea di economia-mondo ma anche il dibattito con altre discipline sociali. E, più recentemente, il paradigma braudeliano di un Mediterraneo inteso soprattutto come crocevia di scambi, si è prestato bene a interpretare il desiderio di sfuggire a schemi troppo rigidi nella concettualizzazione del rapporto centro-periferia, specie a seguito delle suggestioni di un'epoca segnata dall'irrompere della tematica della globalizzazione.

Non è perciò strano che sia ancora rileggendo Braudel che è venuto in mente a uno storico dell'antichità classica di Oxford, Nicholas Purcell, di verificare la possibilità di descrivere in modo unitario il Mediterraneo di epoca antica e medievale (fino all'anno mille). Ne è derivato, scritto a quattro mani con il medievista Peregrine Horden e pubblicato nel 2000, un affresco magniloquente intitolato, con una citazione da Platone (che in verità non amava il mare) *The*

Corrupting Sea. Ora, il Mediterraneo quale fonte di contaminazione viene esaminato da Horden e Purcell attraverso un complesso e concettoso schema interpretativo come un ecosistema che produce un elevato grado di rischi e di insicurezza. Da qui sorge una logica produttiva che si mette in moto per far fronte a quei rischi, e si ha poi la nascita di micro-regioni ad estrema frammentazione topografica determinate dalla tettonica dell'area. Da qui, infine, un sistema di comunicazione e di scambi, essenzialmente marittimo, che ne deriva quasi come output obbligato. E' stato giustamente notato che questo Mediterraneo creatore di scambi, contrasti e contatti (*medium* che resiste all'omogeneità, all'ordine, al controllo sociale), questo Mediterraneo pensato come un *kulturraum* privo di centro (e che trova la sua parola magica nella *connectivity*, la connettività tra popoli società e culture) si attaglia bene a un *mood* postmoderno che tende a rigettare gerarchie convenzionali, il prevalere di un "alto" che ordina il basso, di un "prima" che spiega il "poi".

In questo senso è importante anche il lavoro del grande studioso delle comunità ebraiche nel mondo arabo medievale Shlomo Goitein. Coetaneo di Fernand Braudel (era nato due anni prima di questi, nel 1900 e morto come lui nel 1985) professore di studi islamici a Gerusalemme e poi a Princeton, Goitein è autore di un'opera monumentale dal titolo *A Mediterranean society*. Si tratta di uno studio di grande importanza sulle società mercantili ebraiche del mondo musulmano nei secoli tra il X e il XIII, reso possibile dal ritrovamento e

dallo spoglio della corrispondenza conservata nella *ghenizah*, un locale-magazzino che funzionava da archivio attiguo alla sinagoga del Cairo. Per quanto non paragonabile all'influenza di Braudel – è notevole, tra l'altro, che i due studiosi abbiano lavorato in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro – l'opera di Goitein rischia di lasciare un'impronta duratura negli studi sul Mediterraneo. Essa, infatti, incrocia l'attenzione crescente per le minoranze etniche, religiose e linguistiche, per la loro capacità di muoversi dentro e fuori i confini imposti dagli stati e dalle osservanze di fede. Ne fa testo, ad esempio, l'evoluzione della storiografia sulla Sicilia medievale, che punta decisamente in questa direzione, pur potendo contare su un'opera esemplare di scuola braudeliana quale quella di Henry Bresc.

Si tratta di una prospettiva che, ben lungi dal limitarsi al Mediterraneo antico o medievale, si espande verso il Mediterraneo della prima epoca moderna, quasi fosse una cartina al tornasole di una profonda revisione storiografica; gli storici paiono meno sicuri dei loro giudizi, al punto che taluni tratti considerati in passato come retrogradi (come, ad esempio, la capacità di resistenza della famiglia sul piano economico e su quello sociale) vengono rivalutati. Si tratta allora di studiare le identità collettive delle popolazioni delle epoche pre-nazionalistiche. E qui il Mediterraneo ha molto da dire: si afferma una prospettiva che guarda positivamente al meticciato, alla «creolizzazione» e alla «polifonia delle culture», e che conduce

evidentemente ad una diversa valutazione dell'esperienza storica degli imperi, quelli asburgico e zarista, certo, ma segnatamente quello ottomano. Più in generale, anche per l'Otto-Novecento l'attenzione storiografica sembra ora concentrarsi sulle migrazioni, gli scambi, le comunità di mercanti e di operatori economici sparse nei porti mediterranei, tutto quel passato che la nazionalizzazione ha teso ad annullare ed a rimuovere.

Epperò, mentre gli storici elaboravano i loro discorsi, il Mediterraneo viveva anche in altri discorsi. All'idea di Mediterraneo ha dato un enorme contributo la Seconda guerra mondiale, un periodo di scoperta forzata o riscoperta del mare mediterraneo da parte dei combattenti. Da questa esperienza collettiva bellica, di cui il film *Mediterraneo* di Gabriele Salvatores ha offerto un'immagine gustosa, sono venuti diari, memorie (*Dolce Egeo, amara guerra*, per citare il titolo di una di esse) e anche vocazioni. Si tratta a volte di ex militari che tornano nei luoghi dove hanno combattuto, a volte di oriundi dei paesi mediterranei attratti dalla ricerca delle proprie radici, a volte ancora di uomini e donne desiderosi di partecipare allo sviluppo di un'area usufruendo dei finanziamenti statunitensi previsti dal piano Marshall. Tra essi spiccano un gruppo di antropologi che svolgono le proprie ricerche sul campo prediligendo appartati villaggi contadini in Anatolia o sulla Sierra o sperdute comunità pastorali nascoste sulle montagne dei Balcani.

Si creano le basi di un'antropologia del Mediterraneo, il tentativo

preciso di gettare le basi dell'identificazione di una cultura mediterranea rintracciabile nella concezione dell'onore maschile e femminile (*as precedence* e *as virtue*) e quindi nell'investimento sessuale della reputazione, in certi sistemi simbolici come quello corna-occhio-fattura, in una certa concezione tradizionale, o ritenuta tale, della famiglia, in una propensione per l'uso delle reti parentali (raccomandazione e *patronage*) nei rapporti con la burocrazia statale.

Dunque, nello stesso periodo in cui il Mediterraneo diviene un luogo di attrazione del turismo di massa (di cui è emblema la nascita del *Club Méditerranée* con le sue capanne polinesiane) gli antropologi orfani delle isole Trobriand, inventano le basi di un discorso dalle potenziali enormi capacità espansive. Nello stesso tempo in cui si inizia a registrare quella fatale oscillazione del turista che cerca il mondo che abbiamo perduto (penso alla fascinazione per il pubblico inglese dei romanzi di un Lawrence Durrell) ma che proprio nel momento in cui lo trova, è condannato a guastarlo, gli antropologi rintracciano, o credono di rintracciare, nel Mediterraneo le vestigia di una cultura che, in più modi, resiste alla modernizzazione conservando i suoi presunti antichi codici.

A cinquant'anni di distanza dalla prima conferenza di antropologia mediterranea e malgrado le valanghe di critiche serrate, permane dunque ancora oggi la tendenza a rintracciare e a porre in evidenza (presunti) tratti culturali comuni alla gente del Mediterraneo. Si nota, certo, un più frequente uso delle virgolette e si riconosce

apertamente come all'origine di questa branca minore dell'antropologia delle «società calde» vi sia stato non solo il celebrato interesse per la processualità storica della scuola di Edward Evans-Pritchard, ma anche gli interessi accademici di una generazione che, avendo difficoltà a frequentare i «nativi» in un mondo in tendenziale decolonizzazione, avevano preso a rintracciarli in relativamente più comode località mediterranee.

Si affermava insomma il «mediterraneismo» inteso come la dottrina per la quale le culture del Mediterraneo hanno o hanno avuto caratteristiche comuni al punto da potersi estrapolare l'importanza di certe pratiche sociali e il loro significato da una società mediterranea a un'altra, per quanto lontane nel tempo e nello spazio. Col tempo, tuttavia, questo paradigma ha mostrato la corda. Già nel 1989 l'antropologo João de Pina Cabral aveva posto la domanda faticosa: ma «sono davvero gli andalusi più simili ai tunisini che ai *gallegos*?» Negli anni ottanta, su questa scia, le tesi mediterraneiste sono state una a una smantellate: si è fatto notare come la costante competizione tra maschi sia più frequente nei pub della periferia londinese che nei caffè andalusi; che le donne andaluse o sarde dei paesi dell'interno, che parlano liberamente e possiedono un grado elevato di autonomia, non somigliano per nulla alle donne tunisine ; che la Francia, per quanto abbia un'estesa costa mediterranea, non è stata mai presa in considerazione come terreno di ricerca «mediterraneo»; che, viceversa l'estrapolazione di determinati tratti culturali, se

portata avanti conseguentemente, comporterebbe l'inclusione nel Mediterraneo di tutto il continente indiano, e così via.

Pure, malgrado il vero e proprio fuoco di sbarramento prodotto dall'antropologia più avvertita, non è scomparsa la tendenza a ricercare ciò che oggi, in modo certo più raffinato, viene chiamato «un campo di somiglianze». Quel gruppo di valori ritenuti quintessenziali di una cultura mediterranea vengono in sostanza riproposti, in modo certo più sfumato, come “concetti custodi” (una definizione presa in prestito da Arjun Appadurai), quelli cioè che definiscono le domande fondamentali su un'area.

Da queste ricerche antropologiche sono venute molte generalizzazioni improprie ma anche alcune lezioni importanti. Si pensi a tutte quelle ricerche che hanno imposto all'attenzione la manipolazione dei contesti da parte dei soggetti. Categorie come quelle di network, clientelismo, *patronage*, fazione hanno conosciuto un'enorme espansione spesso utilizzate in funzione anti-strutturalista (in antropologia) e anti-istituzionalista (in storia).

Si prenda ad esempio il notissimo concetto di *patronage* che, creato dall'antropologia mediterranea, ha circolato e si è diffuso in varie scienze sociali e in storia. Come ha recentemente osservato Henk Driessen, gli antropologi non hanno inventato il clientelismo, lo hanno incontrato nelle regioni mediterranee, poi lo hanno descritto e tipizzato: ma al dunque, di fronte alla domanda cruciale: «come si può essere clienti di un altro uomo?» solo una riposta

fortemente viziata da etnocentrismo può attribuire questa dimensione, propria (potenzialmente) di ogni rapporto sociale, solo o prevalentemente a un contesto, conferendogli, per così dire, «un passaporto»; forme di patronage sono state individuate infatti molto più a nord del suo domicilio preferito, quello mediterraneo, e molto più ad est, fino al Giappone. Senza dimenticare poi quanto il *patronage*, diversamente inteso, sia ampiamente diffuso nel mondo accademico, anche in quello anglosassone, e cioè nel mondo proprio dell'osservatore e non solo in quello degli osservati.

Qualcosa di simile si può dire per la famiglia “mediterranea”, motore immobile di un numero incalcolabile di nequizie e, allo stesso tempo capro espiatorio fondamentale di tutte le “mancanze” registrate nello sviluppo dell'area. All'esaltazione di una famiglia nord-occidentale nucleare e neolocale ha corrisposto – nella impostazione di Laslett e del Cambridge Group for the History of Population and Social Structure – la definizione di una generica famiglia mediterranea allargata e patrilocale. Poi, di fronte all'evidenza che nella Spagna e nell'Italia del sud la famiglia era storicamente nucleare e neolocale si è cominciato a rivalutare la famiglia contadina appoderata, condannando la famiglia meridionale perché troppo nucleare e non cooperativa. Anche sul piano delle attribuzioni valoriali il tentativo di spiegare il mancato sviluppo attraverso una connessione con la famiglia ha portato ad esiti discutibili e contraddittori: a parte le condanne generali di “familismo amorale” (Edward

Banfield) la letteratura scientifica antropologica e sociologica ha oscillato, attribuendo alla gente mediterranea strutture comportamentali arcaiche (e perciò impregnate di valori premoderni e avversi allo sviluppo) o, alternativamente, strutture valoriali individualistiche (e perciò non socialmente utili e dunque ugualmente avverse allo sviluppo).

Secondo Paul Ginsborg sarebbe “familista” l’Europa mediterranea: un insieme variegato e composito formato in buona sostanza dall’area dei cosiddetti *Pigs* (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna) più i paesi mediorientali di tradizione islamica, descritti – questi ultimi – come comunità endogamiche, use al frequente matrimonio tra cugini primi e alla coabitazione delle coppie sposate coi genitori del maschio: tratti familiari che, uniti alla strutturazione clanica, avrebbe condizionato in senso negativo la crescita della società civile. In buona sostanza, l’accostamento di regioni così diverse funziona solo in negativo: esse tutte sarebbero segnate da una debole *civiness* a causa di strutture familiari troppo forti; sorta di controprova del successo del *core* nordeuropeo dello sviluppo economico (e insieme morale).

Ha pienamente ragione, perciò, Michael Herzfeld quando scrive che la comparazione non dovrebbe essere indirizzata a «comparare culture reificate all’interno di una regione mediterranea ugualmente reificata, ma nel comparare i processi di reificazione che producono sia le costruzioni locali che quelle antropologiche». In altre parole,

la persistenza del Mediterraneo come topos nell'immaginario comune e in quello degli studiosi degli inizi del XXI secolo è esso stesso un fenomeno culturale di notevole interesse, che va spiegato.

Una delle ragioni di questa persistenza sta nella circolarità tra produzione scientifica, creazione letteraria e artistica (e più in generale dei media) e infine auto-percezione della gente comune. Un *topos* si afferma non perché sia vero ma perché è utile, perché risponde a certi bisogni. Nel suo affermarsi, poi, esso produce uno straordinario «effetto di realtà» che risalendo dai discorsi della strada alla comunicazione pubblica raggiunge la comunità scientifica nella forma di una profezia che si autoavvera. Non solo il mondo antropologico (e più in generale delle scienze sociali) è permeabile al mondo che descrive ma le categorie che crea, i costrutti che propone per semplificare la realtà sono potenti agenti di classificazione sociale, che producono effetti “reali” nella misura in cui incontrano bisogni soggettivi pronti a servirsene.

Si prenda ad esempio il famoso volume di Edward Said, *Orientalism*, del 1978. Attraverso Said la cultura europea impara a destrutturare uno stereotipo, in questo caso l'Oriente. Il punto di partenza di Said, che oggi suona a noi assai familiare, ma molto meno lo era quando fu pubblicato, è che «l'Oriente non sia un'entità naturale data, qualcosa che semplicemente c'è» Proprio come l'Occidente l'Oriente è un'idea che ha una storia e una tradizione di pensiero, immagini e linguaggio che gli hanno dato realtà e presenza per

l'Occidente. Un'idea dotata di intrinseca coerenza «nonostante e prescindendo da ogni corrispondenza o mancanza di corrispondenza con l'oriente reale». Soprattutto l'analisi di Said, condotta su basi foucaultiane e in parte neogramsciane, invita a cogliere come in certi contesti si abbia una polarizzazione degli stereotipi: ciò che è occidentale diviene allora più occidentale e ciò che è orientale ancora più orientale. Anti-essenzialista, scettico di tutte le etichette categoriche, Said invita a pensare come ogni epoca e ogni società, allo stesso tempo in cui crea e talvolta inventa le proprie identità, crei e ricrei continuamente i propri altri e i propri altrove.

Michael Herzfeld usa il termine *mediterraneism* nello stesso senso di Said: «entrambi i termini suggeriscono la reificazione di una zona di differenza culturale attraverso la rappresentazione ideologicamente motivata dell'*otherness*». Più di Said, Herzfeld opera però una rottura fondamentale rispetto all'oggettivismo scienziata modernistico che pone l'interprete su un piano epistemologicamente ma anche socialmente e culturalmente *altro* rispetto all'attore sociale. Questo gli consente di mettere in gioco i discorsi degli antropologi confrontandoli con quelli proposti dalla gente comune e con la retorica, di impianto soprattutto nazionalistico, che permea la sfera pubblica.

Il risultato è una critica devastante dell'essenzialismo e del *survivalism* presenti in una certa antropologia mediterranea. Sbertuciato il codice mediterraneo dell'onore di un Anton Blok o la

credenza di Galt di vedere nel malocchio studiato a Pantelleria una credenza mediterranea, Herzfeld denuncia quei tipici ragionamenti circolari per i quali, una volta reificata un'area culturale, la usano per generare evidenza ulteriore sulla sua esistenza.

Il problema non è se una regione culturale mediterranea esista o meno, ma cosa vogliamo dire noi (storici o antropologi) o cosa voglia dire la gente quando la usa; quali propositi analitici o descrittivi o identitari trascina con sé un discorso che fa riferimento al Mediterraneo. E ciò naturalmente in comparazione con altri costrutti identitari. L'analisi del tradizionale detto greco che, riferito agli italiani, dice *mia fatsa mia ratsa*, una faccia una razza, porta con sé ad esempio un'ambivalenza. Detto al tempo della dominazione italiana creava un canale di comunicazione con gli occupanti. Detto dopo si riferisce soprattutto ad una differenza identitaria comune rispetto al nord, alla Germania. A un certo modo (magari diverso e più praticabile) di essere europei.

Un punto molto importante quello della identità e della alterità, che sono state stressate nell'area mediterranea dal problema dei migranti. In molte opinioni pubbliche, dunque, si sono costruite figure dell'alterità che si muovono nel Mediterraneo e le immagini dei film di Daniele Vicari e Gianni Amelio o quelle quotidiane dei barconi a Lampedusa in Italia sono a tutti note. Ma non solo in Italia. In Grecia, ad esempio, la categoria generale dello straniero è progressivamente slittata verso l'accezione di clandestino, a sua volta

identificato con l'immigrato albanese che impersona lo stereotipo del criminale pericoloso, malgrado le statistiche criminali non avvalorino questi giudizi. E qualcosa del genere accade in Spagna con gli immigrati marocchini o in Italia con quelli romeni. Entrare in Europa sembra aver significato per questi tre paesi di antica – e nel caso dell'Italia enorme – emigrazione un rovesciamento di ruoli e la pronta adozione di atteggiamenti para-razzisti che pure erano stati un tempo sofferti dalla propria gente emigrata; si delinea un clima per il quale la gente “non ne vuole sapere” degli immigranti clandestini, e li considera – per dirla con Alessandro Dal Lago – non-persone.

In conclusione, il Mediterraneo non è un'espressione geografica, non indica solo una regione, e meno ancora il mare da cui prende il nome. È invece un'idea evocativa, espressa simbolicamente, che apre a significati contraddittori. È, anche, un campo discorsivo in cui s'intrecciano speranze e illusioni, passioni e interessi, passato e futuro. È, infine, un'arena di studi, o meglio un terreno che unifica parzialmente un insieme di ricerche scientifiche disciplinarmente distinte: geografiche, antropologiche, storiche, economiche e delle relazioni internazionali. Esso appartiene, per così dire, a una famiglia di concetti geo-storici divenuti anche geopolitici, concetti anfibi, che vivono per strada come nelle aule universitarie, nei discorsi dei politici altrettanto che nei laboratori di ricerca. Si tratta di termini propri della geografia simbolica e dell'immaginario collettivo, che si

propongono di definire uno spazio, ritagliandolo, ma che concretamente finiscono soprattutto per evocare immagini, sensazioni, valori: concetti come Medio Oriente, Levante, *Mitteleuropa* o, in Italia, Meridione e – più recentemente – Padania. Tra essi il Mediterraneo si distingue per una sua collocazione mista: non fa parte dei termini che designano nettamente lo spazio dell'alterità rispetto all'Europa ma al contempo esso non viene considerato un luogo pienamente europeo. Nella mitografia sul Mediterraneo, com'è a tutti noto, vi è infatti l'idea della filiazione dell'Europa dal bacino mediterraneo, che ne sarebbe stato la culla; ma questa nozione del Mediterraneo come territorio padre/madre dell'Europa si accompagna ad una persistente tradizione esotizzante che vuole che in quelle contrade si esprima appieno l'istinto dionisiaco, il naturale arcaico vitalismo che la civilizzazione reprimerebbe nelle società più evolute. Com'è stato notato da Amalia Signorelli: «Contiguo, anzi cerniera tra altri due potenti poli simbolici, l'Oriente e l'Occidente, il Mediterraneo è sempre così pronto a sfumare i propri confini in quelli dell'uno o dell'altro, che talvolta sembra sul punto di venirne risucchiato, di diventare parte dell'una o dell'altra costruzione simbolica. E invece rimane pur sempre Mediterraneo, non tutto Oriente né tutto Occidente».

Né completamente esotico né completamente familiare al «cuore» dell'Occidente, il Mediterraneo si ritrova così in bilico tra un qui e un altrove, tra un noi e un «loro», tra una genealogia

dell'intimità e una geografia dell'alterità. Questo suo situarsi «a metà strada» tra la civiltà e la barbarie, tra il progresso e l'arretratezza, tra lo sviluppo e il sottosviluppo dipende ovviamente da una gerarchia dei valori implicita e naturalizzata che definisce a priori cosa è bene, lecito e bello, chi sono i superiori e chi gli inferiori. E tuttavia, anche qui, il Mediterraneo non sta unicamente dal lato «sbagliato» del mondo, non è solo degrado e corruzione, criminalità e povertà. Vi è un codice estetico risaliente, radicato nella tradizione classicista e nel *Grand tour*, che attribuisce al Mediterraneo una superiorità naturale (nel sole, nel clima, nel paesaggio) unita ad un'insuperabile eccellenza artistica (sia pure passata). Nella Parigi della prima metà del XIX secolo, in coincidenza con la “scoperta” dell'Oriente, i passanti potevano ammirare su grandi tele chiamate *panoramas* quelle scene di Atene e di Gerusalemme che avevano imparato ad amare attraverso Chateaubriand; giusto prima che l'invenzione dei *dioramas* permettesse di ricreare la lucentezza dei cangianti panorami marini abbagliati dal sole. A questo codice estetico fatto di racconti di viaggio, e poi, sempre più, di immagini, si è aggiunto, in tempi più recenti, il rimpianto per «il mondo che abbiamo perduto», per una realtà che è stata la nostra e che non è più tale, un mondo fatto di rapporti più aperti, di un'esistenza più lenta e più semplice, meno segnata dal logorio della vita moderna. Così il Mediterraneo ha aggiunto al suo fascino di naturale complemento vitalistico della razionalità occidentale un tocco di struggente nostalgia

per come eravamo, e non siamo più e un nucleo di speranza per come potremmo essere.

Il Mediterraneo diventa così il luogo della riappropriazione e della conciliazione, e il suo bagaglio mitico vitalistico e romantico viene riletto, in chiave postmoderna, come la proposizione di un nuovo modo di essere. Di più, il Mediterraneo viene visto come il luogo a partire dal quale esercitare uno sguardo critico sulla modernità: Questa riscoperta di un «orgoglio mediterraneo» contrapposto a una *hybris* nordoccidentale e che si ripromette di capovolgere di segno i binomi polarizzati che definivano tradizionalmente la subalternità mediterranea (moderno/ arretrato; sviluppato/in via di sviluppo; razionale/arcaico; individualista/famiglia etc.) ha esercitato molto fascino in Italia su una pattuglia di studiosi cresciuti nella sezione critica della tradizione meridionalista (Franco Cassano, Mario Alcaro, e in parte Piero Bevilacqua) che influenzati da Serge Latouche hanno intravisto nel «mediterraneismo» un nuovo orizzonte. Ai loro occhi il «mediterraneismo» sembra possedere una virtù che il vecchio meridionalismo (logorato dal fallimento delle politiche “di sviluppo” e di intervento straordinario degli anni Ottanta e in ultimo dalla propaganda di ispirazione leghista) sembra aver irrimediabilmente perduto: la capacità di evocare immagini positive e, mediante esse, di proporre una prospettiva di riscatto. La «questione meridionale» viene così riscritta come «questione mediterranea»: e tuttavia il Mediterraneo riletto come «nuovo sud», non va inteso come un

sud da giudicare tradizionalmente alla luce della modernità, un sud a cui manca sempre qualcosa per conformarsi agli standard settentrionali, ma invece un sud da cui promana un punto di vista critico sulla modernità. Il Meridione reinterpretato come Mediterraneo diventa allora non più luogo degradato, regno del non ancora moderno, ma una terra di esperimenti e di potenzialità, terra dell'ospitalità e dell'amicizia»

Niente, del resto racconta meglio questa storia di invenzioni e di reinvenzioni della cosiddetta cucina mediterranea. Rispetto all'idea tradizionale di una divisione storica tra popoli mangiatori di carne, alti e forti, nordici e popoli mangiatori di grano piccoli e bassi poveri e sudici, il capovolgimento è netto. Vi è una cucina diversa, che è più salutare. Oggi poi è anche più ecologica. Ed essa si accompagna ad un gusto diverso per la tradizione

Un discorso sulla cucina mediterranea, infatti, non può poi prescindere da un discorso sulla «dieta mediterranea». Ideata dal nutrizionista americano Ancel Benjamin Keys sulla base di un famoso studio su sette diversi stili nutritivi nel mondo (1980) si è diffusa spontaneamente come complemento di quella aureola impalpabile che è stata chiamata la «grazia mediterranea». Keys, che era venuto in Italia come combattente, si era poi trasferito a Pioppi, in Salento, vicino Pollica.

Essa si basa come tutti sanno su maggior consumo di proteine vegetali rispetto a quelle animali, riduzione dei grassi saturi, elevata

introduzione di fibre, riduzione drastica del consumo di carne e di zuccheri, insaccati, burro e formaggi. Nel 2010 l'UNESCO ha inserito la dieta mediterranea tra i beni immateriali dell'umanità

La base della dieta, poi, lungi dall'essere un prodotto a denominazione di origine controllata, è la stessa della cosiddetta cucina mediterranea frutto di innesti, prestiti, transazioni: le arance, i limoni e il riso sono stati portati dal lontano oriente dagli arabi; le melanzane vengono dall'India; le pesche dalla Cina, attraverso la Persia; la canna da zucchero dalla Cina in Egitto, da dove arriva nella Sicilia musulmana; in quanto a pomodori, fichi d'india, fagioli, peperoncino e granoturco, si sa, vengono dall'America. Più in generale è il gioco di similarità e differenze insito nella politica delle identità che rende la labilità dell'identità mediterranea così interessante, e ancor più, se vi aggiungiamo una riflessione su come tanto gli interpreti quanto gli attori sociali costruiscano entrambi prodotti culturali fatti di similarità e di differenze. Come ha scritto Predrag Matvejevic: «il Mediterraneo e il discorso sul Mediterraneo sono inseparabili fra loro».

Guardare al Mediterraneo da tanti diversi punti di vista permette di capire come questo concetto sia stato negli ultimi decenni al centro di alcune delle svolte di pensiero più significative del modo di guardare alla società umana, e che si è cercato qui di sottolineare. Su tutto si sono affermati la compenetrazione, l'osmosi e soprattutto il mutamento.

Bibliografia essenziale

Questo costituisce una sintesi di alcuni saggi che ho scritto sul tema: *Il Mediterraneo dopo Braudel*, in Pietro Barcellona e Fabio Ciaramelli, a cura di, *La frontiera mediterranea. Tradizioni culturali e sviluppo locale*, Dedalo, Bari 2006, pp. 35-48; *Il Mediterraneo*, in *XXI secolo*, in T. Gregory, a cura di, *Il mondo e la storia*, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma 2009 (ma 2010), pp. 233-42 che sono stati rifusi nel capitolo Mediterraneo di *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Viella, Roma 2013: Più recentemente poi ho scritto *Mediterraneo: la costruzione di un'idea*, in M. Lazar, M. Salvati e L. Sciolla, a cura di *Europa. Culture e società*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2018, pp. 7-13.

Il libro citato di Peregrine Horden e Nicholas Purcell è *The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History* Blackwell, Oxford e Malden (Mass.) 2000: I sei volumi di Shlomo Don Goitein sono apparsi tra il 1967 e il 1993 per i tipi della California University Press col titolo *A Mediterranean Society: the Jewish communities of the Arab World as portrayed in the documents of the Cairo Geniza*.

Il riferimento a Henry Bresc va ovviamente al libro *Un monde méditerranéen: économie et société en Sicilie 1300-1450*, Roma 1986. Le posizioni diverse al saggio di A. Nef e V. Prigent, *Per una nuova storia dell'alto medioevo siciliano*, in «Storica», XII, 2006, nn.35-36, pp. 9-63. Più in generale vedi il libro di David Abulafia, *Il grande mare. Storia del Mediterraneo*, Mondadori Milano 2013 (ed.

or. 2011); ma Abulafia aveva già curato *The Mediterranean in History*, Thames & Hudson, London 2003. Vedi pure A. Molho, *Comunità e identità nel mondo mediterraneo*, in M. Aymard e F. Barca, a cura di, *Conflitti, migrazioni e diritti dell'uomo. Il Mezzogiorno laboratorio di un'identità mediterranea*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2002, pp.29-44.

A fondamento dell'antropologia del mediterraneo stanno le due raccolte di studi: J. A. Pitt Rivers, *Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology of the Mediterranean*, Mouton, Paris e Le Haye 1963 e J. G. Peristiany, *Honour and Shame: the Values of Mediterranean Society*, Weidenfeld e Nicolson, London 1965. Ma v. anche J. Davies, *People of the Mediterranean: an Essay in Comparative Social Anthropology*, Routledge e Kegan, London 1977; B. Kaiser, a cura di, *Les sociétés rurales de la Méditerranée*, Edisud, Aix- en -Provence 1986. Per una rassegna cfr. D. Gilmore, *Anthropology of the Mediterranean Area*, in «Annual Review of Anthropology», 11, 1982, pp.175-205.

Il saggio di João de Pina Cabral cui si fa riferimento è *The Mediterranean as a category of cultural comparison: a critical view*, in «Current Anthropology», 30, 3, 1989, pp. 399-406. Ma vedi anche J. R. Llobera, *Fieldwork in Southwestern Europe. Anthropological Panacea or Epistemological Straitjacket?* In «Critique of Anthropology», vol.VI, n.2, summer 1986, pp. 25-33.

Per le tesi di Henk Driessen, vedi *Le divisioni all'interno dell'antropologia mediterranea*, in D. Albera, A. Blok, C. Bomberger, *Antropologia del Mediterraneo* (ed or. *L'anthropologie de la Méditerranéen*, Maisonneuve et Larose/Maison méditerranéenne des Sciences de l'homme, Aix-en Provence 2001), a cura di A. Miranda, Guerini, Milano 2007, pp. 80-91.

Sulla famiglia rimando ai miei articoli *Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni*, in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», n. 6, 1989, pp. 29-61; *The Southern Family. A Comment on Paolo Macry*, in «Journal of Modern Italian Studies», 2, 1997, fasc.2, pp.215-17; e *Dal familismo amorale al familismo immorale. Famiglie italiane e società civile*, in «Italianieuropei. Bimestrale del riformismo italiano», 3, 2010, pp.156-63. Ma vedi adesso in generale l'introduzione, scritta assieme a Igor Mineo, *Discutere il canone nazionale*, del volume da noi curato *L'Italia come storia: primato, decadenza eccezione*, Viella, Roma 2020.

Il libro famoso di Edward Said, *Orientalism* (Routledge and Kegan Paul, London 1978) è stato tradotto in italiano per la prima volta come *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente* da Bollati Boringhieri, Torino 1991.

Per la critica di Michael Herzfeld alle tesi «mediterraneiste» vedi *The Horns of the Mediterraneanist Dilemma*, in «American Ethnologist», vol. 11, 1984, fasc. 3, pp. 439-54. Ma più in generale di Herzfeld vedi *Anthropology through the Looking-Glass. Critical*

Ethnography in the Margins of Europe, CUP, Cambridge 1987. Cfr. anche *Le rifrazioni etnografiche ed epistemologiche dell'identità mediterranea*, in D. Albera et. al. *Antropologia del Mediterraneo* cit.

Il riferimento ad Alessandro Dal Lago è al libro *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 2001.

La citazione di Amalia Signorelli è tratta dalla Postfazione a D. Albera et al., *Antropologia del Mediterraneo*, cit. p 330

Per le posizioni di Franco Cassano cfr. *Il Mediterraneo contro tutti i fondamentalismi*, in P. Barcellona e F. Ciaramelli, a cura di, *La frontiera mediterranea. Tradizioni culturali e sviluppo locale*, Dedalo, Bari 2006, pp. 39-61; per quelle di Mario Alcaro vedi *Sull'identità meridionale. Frme di una cultura mediterranea*, Bollati Boringhieri, Torino 1999. Ma vedi anche S. Latouche, *La sfida di Minerva*, Bollati Boringhieri, Torino 2000.

Sulla dieta mediterranea cfr. almeno E. Moro, *La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita*, Il Mulino, Bologna 2014.

Il riferimento a Predrag Matveievic è ovviamente a *Mediterranski brevijar* (1987) tradotto da Garzanti, Milano 1991, come *Mediterraneo: un nuovo breviario*.

CAPITOLO I

IL MEDITERRANEO MODERNO
E CONTEMPORANEO: POLITICHE E SOCIETÀ

GIUSEPPE CAMPAGNA

***Il trionfo dell'effimero: “fedeltà” e “genealogia”
tra apoteosi municipale e lotta politica nella Sicilia moderna***

La storia della Sicilia nella prima età moderna è segnata dalla contesa tra Palermo e Messina per il ruolo di capitale¹. I ceti dirigenti delle due città lottavano senza esclusione di colpi e la polemica si

¹ Su queste tematiche, tra gli altri, cfr. G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'ALESSANDRO, G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino 1989, pp. 263-289; F. BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in «Società e Storia», 47 (1990), pp. 27-63; ID., *Messina e il duca d'Osuna: un conflitto politico nella Sicilia del Seicento*, in D. Ligresti (a cura di), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, CUECM, Catania 1990, pp. 173-207; M. AYMARD, *Palermo e Messina*, in M. Ganci, R. Romano (a cura di), *Governare il mondo. L'impero spagnolo dal XV al XIX secolo*, Società Siciliana di Storia Patria, Palermo 1991, pp. 143-164; F. MARTINO, *Messana Nobilis Siciliae Caput. Istituzioni municipali e gestione del potere in un emporio del Mediterraneo*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1994, pp. 115-131; S. BOTTARI, *Post res perditas. Messina 1678-1713*, Edas, Messina 2005, pp. 42-46; L.A. RIBOT GARCÍA, *La rivolta antispagnola di Messina. Cause e antecedenti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011 (I ed. spagnola 1982), pp. 9-137; R. CANCELILA, *Palermo e Messina: residenza viceregia e questione dei Tribunali nel dibattito seicentesco*, in Ead. (a cura di), *Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità, relazioni, immagini (secc. XVI-XVIII)*, Mediteranea, Palermo 2020, pp. 123-150.

giocava su più piani, tra i quali, appare interessante l'utilizzazione a fini politici del sacro.

Il culto dei santi patroni, in particolare, assumeva le caratteristiche di una vera e propria «religione civica». Con tale concetto, André Vauchez ha definito quel complesso di «fenomeni religiosi, sia culturali, devozionali o istituzionali nei quali l'autorità politica o amministrativa locale giocava un ruolo determinante sia nella promozione che nella gestione del sacro»².

Diveniva, pertanto, importante il tempo della festa in cui la città tentava di affermare nelle cerimonie religiose la gloria municipale ed esprimeva in un linguaggio simbolico «vere e proprie dichiarazioni politiche d'intenti»³. La fonte principale di tali riti è costituita dai vari resoconti a stampa, i cosiddetti *Ragguagli*, prodotti per conto dei Senati cittadini.

L'esaltazione palermitana della martire Ninfa nel 1593 e dell'anacoreta Rosalia nel 1625, ma più compiutamente dal 1649, ha il suo parallelo messinese nelle celebrazioni dei presunti martiri benedettini Placido e compagni, nel 1589, e della Madonna della

² A. VAUCHEZ, *Patronage des saints et religion civique dans l'Italie communale a la fin du Moyen Âge*, in V. Moleta (a cura di), *Patronage and public in the Trecento*. "Proceedings of the St. Lambrecht Symposium" (Abtei St. Lambrecht, Styria, 16-19 luglio 1984), Leo S. Olschki, Firenze 1986, p. 59-80, poi anche in ID., *Patrocínio dei santi e religione civica nell'Italia comunale*, in ID., *Laici nel medioevo: pratiche ed esperienze religiose*, Saggiatore, Milano 1989, pp. 187-206.

³ F. BENIGNO, *Leggere il cerimoniale nella Sicilia spagnola*, in «Mediterranea-Ricerche Storiche», 12 (2008), pp. 133-148: 147.

Lettera dai primi decenni del Seicento⁴. Per comprendere come la

⁴ Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del secolo successivo i centri urbani siciliani incentivarono indagini agiografiche volte a stimolare la nascita, il rinnovamento o la reinvenzione di culti legati a figure di santità, soprattutto locali, per legittimarsi e “nobilitarsi” agli occhi della monarchia spagnola e delle città rivali di cui furono esempio, in particolare, le opere di Ottavio Gaetani. Sul tema, cfr. O. GAETANI, *De die natali S. Nymphae Virginis ac martyris Panhormitanae*, Apud Ioannem Antonium de Franciscis, Palermo 1610; ID., *Idea operis de vitis siculorum sanctorum*, Apud Erasmum Simeonem, Palermo 1617; ID., *Vitae sanctorum siculorum*, Apud Cirillos, Palermo 1657; ID., *Isagoge ad historiam sacram siculam*, Apud Vincentium Toscanum, Palermo 1708. Su Gaetani, cfr. M. STELLADORO, *Le carte preparatorie alle Vitae Sanctorum Siculorum di Ottavio Gaetani*, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», 64 (1990), pp. 253-269; EAD., *Ancora sulle carte preparatorie alle «Vitae Sanctorum Siculorum» di Ottavio Gaetani: il cod. 3QqC36 della Biblioteca Comunale di Palermo*, in *Codices Manuscripti. 25*, Brüder Hollinek, Vienna 1998, pp. 35-40; EAD., *Le Vitae Sanctorum Siculorum di Ottavio Gaetani: i manoscritti conservati a Palermo e a Roma*, Accademia Angelica-Costantiniana di Lettere Arti e Scienze, Roma 2006. Sull'agiografia e il culto dei santi in Sicilia, cfr. S. CABIBBO, *Il Paradiso del Magnifico Regno. Agiografi, santi e culti nella Sicilia spagnola*, Viella, Roma 1996; EAD., *Locale, nazionale, sovranazionale. Qualche riflessione sulle raccolte agiografiche di età moderna*, in S. Boesch Gajano, R. Michetti (a cura di), *Europa sacra. Raccolte agiografiche e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età moderna*, Carocci, Roma 2002, pp. 397-402; G. FIUME (a cura di), *Il santo patrono e la città. San Benedetto il Moro: culti, devozioni, strategie di età moderna*, Marsilio, Venezia 2000; S. CABIBBO, *Catene di invenzioni. Cittadine sante a Palermo fra XVI e XVII secolo*, in G. Fiume (a cura di), *Il santo patrono e la città*, cit., pp. 199-216; EAD., *Santa Rosalia tra cielo e terra. Storia, rituali, linguaggi di un culto barocco*, Sellerio, Palermo 2004; EAD., *L'agiografia nel meridione degli Austrias*, in T. Calìò, M. Duranti, R. Michetti (a cura di), *Italia Sacra: le raccolte di vite dei santi e l'invenzione delle regioni (secc. XV-XVIII)*, “Atti del Convegno di studi” (Foligno, 19-21 giugno 2008), Viella, Roma 2014, pp. 127-150; L. SCALISI, *Un mito conteso. Il culto di Sant'Agata tra Catania e Palermo nel Seicento*, in F. Benigno, N. Bazzano (a cura di), *Uso e reinvenzione dell'antico nella politica di Età Moderna (secoli XVI-XIX)*, Piero Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2006, pp. 139-159; D. NOVARESE, *L'iconologia dell'appartenenza. Soggetti profani e immagini sacre nei diplomi di laurea degli studenti siciliani del Seicento*, in P. Castelli, R. Greci (a cura di), *Santi patroni e università in*

polemica tra le due città fosse viva anche in questo campo basti citare quanto affermava l'erudito di parte peloritana Giuseppe Buonfiglio Costanzo sulle celebrazioni palermitane per l'arrivo della reliquia del capo di santa Ninfa. Il sacro resto era definito «una delle infinite teste de' Martiri che sono in Roma» e le celebrazioni in suo onore solo un vano tentativo di emulare le feste peloritane del 1589 in onore dei santi Placido e compagni⁵.

Europa, Clueb, Bologna 2013, pp. 189-197; V. D'ALESSANDRO, *Devozione e culto dei santi a Palermo fra medioevo ed età moderna*, in M. Stuiber, M. Spadaccini (a cura di), *Bausteine zur deutschen und italienischen Geschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Horst Enzensberger*, University of Bamberg Press, Bamberg 2014, pp. 49-72; S. CABIBBO, *Santi antichi nella Sicilia moderna*, in B. Dompnier, S. Nanni (a cura di), *La mémoire des saints originels entre XVI^e et XVIII^e siècle*, École Française de Rome, Roma 2019, pp. 319-334. Sull'uso politico dei culti civici in Sicilia, mi si permetta di rinviare anche a G. CAMPAGNA, *Ad decus et gloriam civitatis. Religione civica e lotta municipale nella Sicilia moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2022.

⁵ Sulla polemica dell'autore messinese, cfr. G. BUONFIGLIO COSTANZO, *Prima parte dell'Historia Siciliana*, Appresso Bonifacio Ciera, Venezia 1604, p. 665. Sulle vicende della traslazione e i festeggiamenti palermitani, tra gli altri, cfr. M.L. MADONNA, *Due apparati a Palermo tra '500 e '600. Il "Trionfo sacro" di S. Ninfa e il catafalco di Margherita d'Austria*, in M. Fagiolo, M.L. Madonna (a cura di), *Barocco romano e barocco italiano. Il teatro, l'effimero, l'allegoria*, Gangemi, Roma-Reggio Calabria 1985, pp. 293-315; G. FIUME, *Rosalia, la peste e il trionfo*, in F. Roiter (a cura di), *Palermo e santa Rosalia*, Marsilio, Venezia 1999, pp. 11-29; S. CABIBBO, *Catene d'«invenzioni»*, cit., pp. 199-216; EAD., *Santa Rosalia tra cielo e terra Storia*, cit.; M.S. DI FEDE, *La festa barocca a Palermo: città, architetture, istituzioni*, in «Espacio, Tiempo y Forma», 18-19 (2005-2006), pp. 49-75; V. D'ALESSANDRO, *Devozione e culto dei santi a Palermo fra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 49-72; R. CANCELILA, *Palcoscenici del Mondo nella Palermo barocca. L'universalismo della Monarchia spagnola*, Palermo University Press, Palermo 2018; R.F. MARGIOTTA, *Una galassia seminata di stelle. Il festino di Santa Rosalia in una cronaca del 1693*, Palermo University Press, Palermo 2018; N. BAZZANO, *Palermo fastosissima*.

Gli apparati effimeri eretti per queste celebrazioni costituivano un potente veicolo propagandistico e i Senati delle due città rivali, in stretto rapporto di collaborazione con i maggiori esponenti della cultura artistica e letteraria, gareggiavano nella creazione di carri e archi trionfali. Per quest'ultimo apparato, i prototipi venivano rintracciati nell'architettura romana classica. Fu, infatti, il trionfo d'età imperiale a costituire il modello maggiormente seguito. Si tratta di un tema che ebbe straordinario sviluppo nella Roma del primo Rinascimento e si protraeva nel tempo⁶.

Cerimonie cittadine in età spagnola, Palermo University Press, Palermo 2016, pp. 71-76.

⁶ Un punto nodale del *revival* del trionfo antico è individuabile nelle celebrazioni per la vittoria di Tunisi del 1535. Su queste tematiche, cfr. G. DE ANGELIS D'OSSAT, *Gli archi trionfali ideati dal Peruzzi per la venuta a Roma di Carlo V*, in «Capitolium», 18 (1943), pp. 287-294; M. FAGIOLO, M.L. MADONNA, *Il teatro del sole. La rifondazione di Palermo nel Cinquecento e l'idea della città barocca*, Officina Edizioni, Roma 1981; ID., EAD., *Il revival del trionfo classico. Da Alessandro VI alla sfilata dei Rioni*, in M. Fagiolo (a cura di), *La festa a Roma dal Rinascimento al 1870*, U. Allemandi, Torino 1997, pp. 34-41; M.L. MADONNA, *L'ingresso di Carlo V a Roma*, in *ivi*, pp. 63-68; M.A. VISCEGLIA, *Cerimoniali romani: il ritorno e la trasfigurazione dei trionfi antichi*, in L. Fiorani, A. Prosperi (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, XVI, Roma, città del papa*, Einaudi, Torino 2000, pp. 111-170; EAD., *Il viaggio cerimoniale di Carlo V in Italia dopo Tunisi*, in J. Martínez Millán (a cura di), *Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558)*, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2001, vol. II, pp. 133-172; EAD., *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma 2002, pp. 53-117; M.S. DI FEDE, *La festa barocca a Palermo: città, architetture, istituzioni*, *cit.*, pp. 49-75; S. GATTO, *Grandiose feste nella città di Messina tra il XVI e il XVIII sec.*, *cit.*, pp. 103-124; V. MÍNGUEZ, P. GONZÁLEZ TORNEL, J. CHIVA, I. RODRÍGUEZ MOYA, *La fiesta barroca. Los Reinos de Nápoles y Sicilia (1535-1713). Triunfos barrocos: volumen tercero*, Universitat Jaume I-Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Biblioteca

Analizzerò due delle tematiche principali veicolate dagli apparati effimeri messinesi e palermitani: la fedeltà e l'ascendenza genealogica. I ceti dirigenti locali cercarono di presentare agli occhi della monarchia spagnola le loro città come città fedeli. Ciò traspare, per Messina, nelle feste per il primo anniversario del ritrovamento delle presunte reliquie di san Placido e compagni nel 1589. L'evento forniva, infatti, alle magistrature messinesi la possibilità di esaltare le aspirazioni cittadine. L'itinerario processionale delle casse reliquiari diveniva, così, il palcoscenico sul quale dieci grandiosi archi trionfali glorificavano la città, attraverso le figure dei santi "martiri", e veicolavano il messaggio politico della sua aspirazione alla preminenza nel regno. Risulta particolarmente interessante, nel percorso che si sta seguendo la realizzazione di una *machina* pirotecnica a forma di guglia (fig. 1), alta cento palmi, alla cui base erano affrescate sei scene, per lo più riprese dalla mitologia classica e collegate alla figura di Placido. Il globo situato alla sommità, una volta arso, rivelava una statua di Messina «coronata, quale con le proprie mani tenendo aperto il petto insieme co'l cuore, mostrò in quello impresse le gloriose insegne de' suoi carissimi padroni, et signori Placido in Cielo, e Filippo Secondo d'Austria in terra»⁷.

Centrale della Regione Siciliana «Alberto Bombace», Castello de la Plana-Palermo 2014; V. MÍNGUEZ, P. GONZÁLEZ TORNEL, J. CHIVA, I. RODRÍDUEZ MOYA, O.J. ROJEWSKI, *La fiesta renacentista. El imperio de Carlos V (1500-1558). Triunfos barrocos: volumen sexto*, Universitat Jaume I, Castello de la Plana 2020.

⁷ FILIPPO GOTHO, *Breve raguaglio dell'invention e festa de' gloriosi martiri Placido e compagni*, Fausto Bufalini, Messina 1591, pp. 47-55.




Figura 1 – *Machina* pirotecnica per le celebrazioni di san Placido (F. Gotho, *Breve raguaglio*, p. 50)

Tutta la ritualità della festa si costruiva sull'esaltazione delle prerogative della città sensibilmente arricchite dal rinvenimento dei resti dei "martiri". Le Reliquie svolgevano, in maniera propagandistica, il ruolo di garanti delle glorie cittadine.

Il medesimo tema è facilmente rintracciabile nelle festività della Lettera della Madonna, un culto dal carattere mitico, che legava la conversione della città al Cristianesimo alla predicazione di Paolo e alla personale benedizione della Vergine⁸. Negli apparati effimeri del 1657⁹, i quadri presenti, rispettivamente, nell'arco del Consolato

⁸ Sulla tradizione della Lettera della Madonna ai messinesi, cfr. G. LIPARI, *La Madonna della Lettera nella cultura messinese*, in G. Molonia (a cura di), *Arte, Storia e Tradizione nella devozione alla Madonna della Lettera*, "Atti del Convegno" (Messina, 26 maggio 1993), Litografia Spignolo, Messina, 1995, pp. 69-79; M.L. TOBAR, *Prospetto delle controversie spagnole sulla lettera della Madonna ai messinesi*, in «Atti dell'Accademia dei Pericolanti», Anno Accademico CCLXIX (1995), pp. 436-486; M.P. FANTINI, *La lettera della Madonna ai messinesi: apocrifa, vera o verisimile? Il dibattito tra il 1562 e il 1632*, in M. Sangalli (a cura di), *Per il Cinquecento religioso in Italia. Clero, cultura, società*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 2003, vol. I, pp. 523-555; P. PRETO, *Una lunga storia di falsi e falsari*, in «Mediterranea-Ricerche Storiche», 6 (2006), pp. 11-38: 17-19; G.G. MELLUSI, *Dalla Lettera della Madonna alla Madonna della Lettera. Nascita e fortune di una celebre credenza messinese*, in «Archivio Storico Messinese», 93 (2012), pp. 237-261; M.C. CALABRESE, *Reliques de famille, reliques de la ville. La lettre de la Vierge de Messine*, in A. Burkardt, J. Grévy (a cura di), *Reliques politiques*, PUR, Rennes, 2020, pp. 47-55; P. PRETO, *Falsi e falsari dal mondo antico a oggi*, a cura di W. Panciera, A. Savio, Viella, Roma 2020, pp. 97-98.

⁹ Ne abbiamo notizia tramite le relazioni elaborate da Placido Reina, sotto lo pseudonimo di Offuscato, e dal domenicano vicentino fra' Alberto Guazzi, cfr. A. GUAZZI, *Entusiasmi d'affetto. Per il Trionfo della Nobile, et Esemplare Città di Messina, nella Solennità della Sacra Lettera di Maria dell'anno M.DC.LVII*, Per Giacomo Mattei, Messina 1657; OFFUSCATO [P. REINA], *Relazione della solenne festa per la Sagra Lettera scritta dalla Vergine Madre d'Iddio a*

della Seta (fig. 2) e in quello del Peculio frumentario (fig. 3) rappresentavano il luogotenente generale del Regno, Martin de Redin.




Figura 2 – Arco del Consoli della seta per le feste della Madonna della Lettera del 1657 (A. Guazzi, *Entusiasmi d'affetto*, tav II)

Messinesi celebrata à 3. di Giugno l'anno 1657 nella Città di Messina, Per gli Eredi di Pietro Brea, Messina 1657. Su queste celebrazioni, soprattutto dal punto di vista della storia dell'architettura, cfr. F. CIARAMITARO, Messina, 3 giugno 1657: gli apparati festivi realizzati in onore della Madonna della Sacra Lettera, in «Lexicon», 1 (2005), pp. 20-30.



Figura 3 – Arco del Peculio frumentari per le feste della Madonna della Lettera del 1657 (A. Guazzi, *Entusiasmi d'affetto*, tav. VI)

Nel primo, il vicario del sovrano era inginocchiato davanti alla Vergine che gli raccomandava Messina, mentre nel secondo, accompagnato dalla Giustizia e della Prudenza «che sono le sue due virtù

principali, per governar santamente i popoli»¹⁰, riceveva l'omaggio della città. Il comune denominatore era facilmente rintracciabile nella fedeltà verso la patrona celeste e la monarchia iberica, entrambe garanti delle sorti di Messina¹¹.

Di segno simile furono i festeggiamenti del giugno 1659¹². Gli apparati della cattedrale costituivano un percorso che accompagnava il fedele dall'ingresso del tempio all'effigie della patrona, posta al centro della navata, dove era allestita una *machina* incentrata sul solito tema del parallelismo tra *fidelitas* a Maria e *fidelidad* alla Corona. Risaltavano quattro statue che «con interpretazioni morali ci figurano la Prudenza, la Giustizia, la Temperanza e la Fortezza, appellate le quattro virtù cardinali, sopra cui stà appoggiato il governo politico di questa Nobile et Essemplare Città, la quale mercé l'immutabile protezione della Vergine per qualunque sinistro avvenimento non sarà mai per crollare»¹³. Più sopra, altre due sculture reggevano lo scudo cittadino e rappresentavano la pietà verso la Vergine e la fedeltà «all'Austriaca Corona, le cui Arme spiegate nell'Aquila

¹⁰ OFFUSCATO [P. REINA], *Relazione della solenne festa per la Sagra Lettera*, cit., p. 48.

¹¹ A. GUAZZI, *Entusiasmi d'affetto*, cit., pp. 17-44; OFFUSCATO [P. REINA], *Relazione della solenne festa per la Sagra Lettera*, cit., pp. 27-57.

¹² Descritti dal gesuita D. ARGANANZIO, *Pompe festive celebrate dalla nobile ed essemplare città di Messina nell'anno MDCLIX per la solennità della Sagraatissima Lettera scritta dalla suprema Imperatrice degli Angeli Maria*, per gli Eredi di Pietro Brea, Messina 1659.

¹³ Ivi, pp. 6-18.

Reale, e locate sù l'eminente fastigio di tutta l'Opera mostrano d'aplaudere alle glorie di questa sua Fedelissima Vassalla»¹⁴.

Per la rivale Palermo il tema della fedeltà si legava a stretto filo con quella della felicità. Nell'apparato della cattedrale per il festino di santa Rosalia del 1686 la capitale, ormai certa del suo ruolo dopo la capitolazione della ribelle rivale nel 1678, veniva presentata come una città magnifica e ordinata (fig. 4). Essa, infatti: «siede [...], al modello della Celeste Gerusalemme in sito quadro, e piano. Una Croce di quattro strade, à misura disposte, la dividono in quattro regioni di uniforme magnificenza»¹⁵. Chiaro il riferimento ai Quattro Canti, l'Ottangolo del Sole, in cui le statue dei sovrani spagnoli e delle protettrici della città lanciavano il tema della devozione al patronato celeste e a quello terrestre artefici della felicità palermitana. L'uso delle raffigurazioni dei sovrani veniva d'altronde ripreso negli apparati della navata della maggior chiesa che ospitavano le statue dei più importanti re di Sicilia, da Ruggero II, il fondatore della monarchia nell'isola, fino a Carlo II, seguite dalle raffigurazioni antropomorfe della Sicilia e della Felicità¹⁶. Il messaggio propagandistico è chiaro: la felice magnificenza di Palermo, e dunque della Sicilia

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ M. LO GIUDICE, *Palermo magnifico nel trionfo dell'anno M.D.C.LXXXVI, rinnovando le feste dell'invenzione della Gloriosa Cittadina S. Rosalia*, T. Rummolo, Palermo 1686, p. 31.

¹⁶ Cfr. Ivi, pp. 31-32; M.S. DI FEDE, *La festa barocca a Palermo: città, architetture, istituzioni*, in «Espacio, Tiempo y Forma», 18-19 (2005-2006), pp. 49-75: 65-68; N. BAZZANO, *Palermo fastosissima*, cit., pp. 46-51.

stessa di cui era capitale, veniva garantita dalla fedeltà alla monarchia spagnola che, tramite la figura del primo re di Sicilia, veniva posta in diretta continuità con la prima corona normanna.



Figura 4 – Apparato dell’altare maggiore della cattedrale per il Festino di Santa Rosalia del 1686 (M. Del Giudice, Palermo magnifico)

Non va dimenticato come gli anni '80 del Seicento fossero segnati dalla politica di restaurazione regia a seguito della rivolta messinese del 1674-'78, attuata con forza dal viceré Benavides anche a livello culturale¹⁷.

Tale circostanza trovava pronta ricezione in una Palermo fiera del suo ruolo di *Caput Regni* con la realizzazione del Teatro dei Re nella strada Colonna e nella galleria dei viceré all'interno del Palazzo reale¹⁸.

¹⁷ Sulla Rivolta di Messina del 1674-78, cfr. U. DALLA VECCHIA, *Cause economiche e sociali dell'insurrezione messinese del 1674-1678*, Muglia, Messina 1907; E. LALOY, *La révolte de Messina, l'expédition de Sicile et la politique française en Italie (1674-1678) avec des chapitres sur les origines de la révolte (1648-1674) et sur le sort des exilés (1678-1702)*, Librairie C. Klincksieck, Parigi 1929-1931, vol. I, 1929, p. 89; L.A. RIBOT GARCÍA, *La rivolta antispagnola di Messina*, cit.; M. PETROCCHI, *La rivoluzione cittadina messinese nel 1674*, Le Monnier, Firenze 1954; i saggi in S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento*. "Atti del Convegno Storico Internazionale (Messina 10-12 ottobre 1975)", Pellegrini, Cosenza 1979; G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, cit., p. 330; F. BENIGNO, *Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso Messina (1674-1678)*, in «Storica», 13 (1999), pp. 7-56; S. DI BELLA, *Caino barocco. Rivoluzione, colpo di stato, repressione. Messina 1672-1678. Documenti inediti*, Pellegrini, Messina 2005; S. BOTTARI, *Post res perditas*, cit.; ID., *Tra Merli e Malvizzi: cultura, religione e politica a Messina alla vigilia della rivolta del 1674-1678*, in C. Polto (a cura di), *Echi dalla Sicilia. Scritti per Amelia Ioli Gigante*, Pàtron Editore, Bologna 2015, pp. 83-90; S. BARBAGALLO, *La guerra di Messina 1674-1678. "Chi protegge li ribelli d'altri principi, invita i propri a' ribellarsi"*, Guida Editori, Napoli 2017; F. BENIGNO, *Rivoluzioni. Tra storia e storiografia*, Officina Libraria, Roma 2021, pp. 73-80.

¹⁸ Su queste realizzazioni, cfr. M. VESCO, *Un regno, due capitali. Opere pubbliche, politica DELL'IMMAGINE e costruzione simbolica a Palermo e Messina (secc. XVI-XVII)*, in R. Cancila (a cura di), *Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità, relazioni, immagini (secc. XVI-XVIII)*, Mediterranea, Palermo 2020, pp. 339-368.

Al pari del tema della fedeltà le due città sfruttarono quello della rilevanza delle ascendenze dei patroni. Si tratta, naturalmente di ricostruzioni fittizie che possono essere ascritte in quelle che la storiografia ha definito come «genealogie incredibili»¹⁹. L'intento politico di queste elaborazioni emerge poderosamente per parte peloritana nell'*inventio* e nelle celebrazioni di Placido e compagni. La dedica del *Breve raguaglio* di Gotho (fig. 5), all'infante Filippo affermava, infatti, che «Placido, Eutichio, Vittorino e Flavia fratelli e sorella sono dell'istesso, et antichissimo sangue Anitio, d'onde tiene origine la Serenissima Casa d'Austria»²⁰. La città faceva leva sulla presunta ascendenza della casa regnante iberica per ottenerne benefici e protezione.

Durante i festeggiamenti del 1589, infatti, il legame tra l'antica *gens* romana, a cui sarebbero appartenuti Placido e la famiglia reale, veniva enfatizzata nell'apparato che adornava la facciata della cattedrale peloritana. La maggior chiesa cittadina veniva, infatti, abbellita a spese del Senato con le storie della Messina cristiana, dalla conversione propiziata dalla predicazione paolina, all'ambasceria alla

¹⁹ R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 2009.

²⁰ FILIPPO GOTHO, *Breve raguaglio dell'invention e festa de' gloriosi martiri Placido e compagni*, cit., *epistola dedicataria*. Il testo prosegue: «Quando è pur certo, che gli antecessori di V.A. i quali dall'acquisto dell'Austria procrearono da se il cognome d'Austria (come Scipione dall'acquisto dell'Africa l'Africano) discendono per legittima successione dalli Fregepani, e questi da gli Anitij paterni maggiori di San Placido». Sui processi di creazione di genealogie fantastiche e sul legame creato tra Anici, San Benedetto e gli *Austrias*, cfr. R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili*, cit., pp. 229-232.

Vergine, ponendo l'accento sui privilegi della città, simboleggiati dai sovrani che li avevano concessi. Accanto al portale maggiore si ergevano, infatti, le raffigurazioni di Arcadio, del conte Ruggero, di Carlo V e di Filippo II (fig. 6). Gli ultimi tre legati al santo benedettino: il normanno per aver scacciato i "saraceni" che lo avrebbero martirizzato e i due sovrani asburgici in quanto discendenti «de' Frangipani, e questi da gli Anicijj»²¹.




Figura 5 – Antipiorta del *Breve Raguglio* di F. Gotho

²¹ FILIPPO GOTHO, *Breve raguglio dell'invention e festa de' gloriosi martiri Placido e compagni*, cit., pp. 95-103.




Figura 6 – Apparato della cattedrale per le celebrazioni di san Placido del 1589 (F. Gotho, *Breve raguaglio*, p. 96)

Allo stesso modo il lavoro agiografico seguito al rinvenimento nel 1624, in una Palermo funestata dalla peste, delle presunte reliquie di santa Rosalia, fornisce la dimensione dell'importanza a livello politico delle genealogie dei patroni. Le indagini sull'ascendenza dell'anacoreta del Monte Pellegrino conducevano gli agiografi palermitani a rintracciarne il padre in Sinibaldo dei conti dei Marsi, signore nel 1140 della Quisquina e delle Rose. Questi, imparentato con i re Normanni, sarebbe appartenuto a una famiglia legata alla

stirpe reale di Carlo Magno. Fu quest'ultimo punto a essere enfatizzato in maniera forte, relegando in secondo piano la parentela normanna, per soddisfare le aspettative politiche filofrancesi dei massimi promotori del culto, in particolare il cardinale Giannettino Doria e lo stesso pontefice Urbano VIII²². A questa prima fase del culto subentrava, dopo il fallimento delle rivolte antispagnole del 1647-'48, un secondo periodo segnato dalla gesuitizzazione e spagnolizzazione del culto di Rosalia, in cui la parentela con i Carolingi non veniva più declinata in senso antifrancese²³. Ancora una volta i

²² Su queste vicende, cfr. V. PETRARCA, *Di Santa Rosalia Vergine Palermitana*, Sellerio, Palermo 1988; S. CABIBBO, *Catene di invenzioni*, cit., pp. 199-216; S. CABIBBO, *Santa Rosalia tra cielo e terra*, cit., pp. 185-209; V. PETRARCA, *Genesis di una tradizione urbana. Il culto di S. Rosalia a Palermo, in età spagnola*, Fondazione Ignazio Buttitta, Palermo 2008; L. SCALISI, *Corpi malati, corpi devoti, corpi sacri. Epidemie e profilassi medica e conflitti sociali tra Cinque e Seicento*, in Ead., P. Travagliante (a cura di), *Relazioni, contesti e pratiche della narrazione*, Algra, Viagrande 2019, pp. 57-74; EAD., *In attesa dei miracoli, il riparo dei corpi. Pratiche di protezione materiali e simboliche in tempo di peste*, in Ead. (a cura di), *Libera nos. Epidemie e conflitti sociali in Sicilia (secc. XVI-XXI)*, pp. 15-32; R.C. GIORDANO, *Libera nos a malo. Storie di devozioni cittadine*, in *ivi*, pp. 69-88. Sul cardinale Giannettino Doria, cfr. F. D'AVENIA, *Lealtà alla prova: "Casa", Monarchia, Chiesa. La carriera politica del cardinale Giannettino Doria (1573-1642)*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2015), pp. 45-72; ID., *Giannettino Doria: Cardinale della Corona spagnola (1573-1642)*, Viella, Roma 2021.

²³ Su questi eventi, cfr. S. CABIBBO, *Santa Rosalia tra cielo e terra*, cit., pp. 216-224. Sulla rivolta palermitana del 1647-'48, cfr. A. SICILIANO, *Sulla rivolta di Palermo del 1647*, in «Archivio Storico Siciliano», 4-5 (1938-39), pp. 183-303; H. KOENIGSBERGER, *The revolt of Palermo in 1647*, in «The Cambridge Historical Journal», 8 (1946), pp. 129-144; D. PALERMO, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, Mediterranea, Palermo 2009; F. BENIGNO, «*Fora gabelle e malo governo*». *Riflessioni sulla rivolta di Palermo del 1647-48*, in A. Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e rivoluzioni nel mezzogiorno d'Italia*

legami alle genealogie incredibili trovavano spazio negli apparati effimeri del festino in onore della patrona di Palermo. Nel 1653, ad esempio, tra le varie decorazioni elaborate per abbellire la cattedrale cittadina vi era una grande tela, posta sul portale maggiore, che rappresentava l'albero genealogico di Rosalia (fig. 7) che fuoriusciva dalle viscere di Carlo Magno²⁴. L'esaltazione dell'ascendenza carolingia della patrona viene, ormai sfruttata, a fini apologetici legati alla glorificazione cittadina. Negli anni seguenti, sarà, addirittura proposta una connessione con la casa reale spagnola attraverso l'omonimia tra il nome del fondatore del Sacro Romano Impero, Carlo V e Carlo II. Durante il festino del 1689, infatti, questi tre sovrani avranno un ruolo rilevante negli apparati allegorici trovando posto sul portale maggiore interno della cattedrale. Alla sommità di un albero, alla cui radice era posto l'imperatore franco, veniva

1547-1799, Piero Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2010, pp. 191-228; D. PALERMO, *Sicilia in rivolta*, in A. GIUFFRIDA, F. D'AVENIA, D. PALERMO, *La Sicilia del '600. Nuove linee di ricerca*, Mediterranea, Palermo 2012, pp. 115-168; F. BENIGNO, *Rivoluzioni*, cit., pp. 73-80.

²⁴ Cfr. G.M. FORTUNIO, *Gli ossequij festivi di Palermo e le Pompe fatte a XIII. XIV. e XV. Luglio M.D.C.LIII. per la sua cittadina Santa Rosalia liberatrice della peste occorrendo l'annual sollemnità dell'Invenzione del Sacro Corpo di detta Santa. Descritte dall'Aggirato Academico Racceso, e pubblicate da Nicolò Delfino*, Bua, Palermo 1653. Pure, cfr. V. MÍNGUEZ, P. GONZÁLEZ TORNEL, J. CHIVA, I. RODRÍGUEZ MOYA, *La fiesta barroca*, cit., pp. 114-115. Sulla raffigurazione dell'albero genealogico di santa Rosalia, cfr. G. CASCINI, *Di S. Rosalia Vergine Palermitana libri tre nelli quali si spiegano l'Invenzione delle Sacre Reliquie, la Vita solitaria, e gli Honori di lei. Con Aggiunta di tre Digressioni storiche, del Monte Pellegrino, ove visse e morì; di suo Parentado, ch'ebbe discendenza dall'Imperadore Carlo Magno; e d'alcuni componimenti in sua lode*, Appresso i Cirilli, Palermo 1651, tav. XVIII.

raffigurata una ghirlanda floreale con l'effigie di Rosalia, ai cui fianchi stavano i due monarchi iberici (fig. 8).




Figura 7 – Albero genealogico di santa Rosalia (G. Cascini, *Di santa Rosalia*, tav. XVIII)



Figura 8 – Apparato della cattedrale per il Festino di santa Rosalia del 1689 (G. Spinelli, *Eco festiva de Monti*, Antiporta)

Dal portale prendevano le mosse gli abbellimenti del cornicione della navata, elaborati da Paolo Amato. La maggior chiesa palermitana era stata, infatti, ornata da una complessa struttura di colonne salomoniche, decorata con i geni dei quattro fiumi di Palermo con al

centro la pianta topografica di Gerusalemme. Il tema della genealogia trovava anche altro spazio poiché, oltre alle rappresentazioni di alcuni monti e delle imprese e virtù della protettrice, spiccavano, alternandosi, gli stemmi dei Sinibaldi e del Senato palermitano²⁵.

In conclusione, i temi della fedeltà e della genealogia risultano funzionali all'apoteosi civica di due città, Messina e Palermo, impegnate in una forte competizione per la primazia in Sicilia. Una rivalità che si giocava nei più disparati campi tra cui, appunto, quello dell'identità sacra aveva un ruolo non certamente secondario. Così i culti civici dei patroni locali e le celebrazioni in loro onore venivano sfruttati ai fini di una propaganda politica in cui le due tematiche esaminate concorrevano a nobilitare e glorificare la città tanto agli occhi della monarchia spagnola quanto dei centri rivali.

²⁵ G. SPINELLI, *Eco festiva de Monti, che fan risonare per il mondo Le Glorie, e i Trionfi della gloriosa patrona S. Rosalia vergine palermitana. Per la solennità dell'Inventione di Lei rinovate l'Anno 1689*, Giuseppe La Barbera, Palermo 1690. Pure, cfr. V. MÍNGUEZ, P. GONZÁLEZ TORNEL, J. CHIVA, I. RODRÍDUEZ MOYA, *La fiesta barroca*, cit., pp. 120-121.

HUGUES CIFONELLI

***La tutela dei beni giacenti degli stranieri morti senza eredi
o ab intestato nel Granducato di Toscana all'epoca
degli Asburgo Lorena (1737-1799)¹***

All'inizio della reggenza lorenese, la tutela della giacenza dei beni degli stranieri non è affatto nuova, come testimoniano alcuni inventari di patrimoni giacenti negli atti civili del tribunale di Livorno, che risalgono all'epoca di Cosimo III e di Giangastone. Alla fine della dinastia medicea, tuttavia, sono spesso i ministri stranieri a Firenze o i consoli stranieri a Livorno a registrare gli inventari dei beni lasciati dai loro connazionali. Con l'arrivo dei Lorena, a partire dell'estate 1737, la prerogativa della tutela dei beni giacenti da parte della giurisdizione del Granduca tornò sul palcoscenico della politica interna toscana, e diventò un elemento della più ampia politica di ripristino del potere sovrano. La svolta decisiva si ebbe nel 1740,

¹ Ringrazio il Dott. Gregorio Castelli per le sue correzioni e i suoi consigli redazionali.

poco prima della guerra di successione austriaca, quando Francesco Stefano affidò a Pompeo Neri la redazione di un'accurata descrizione della legislazione vigente nel Granducato sul controllo dei beni degli stranieri, e lo incaricò di delineare le prospettive di riforma. Come spesso nel Settecento, gli episodi bellici contribuiscono a ridefinire lo status degli stranieri e la normativa a loro afferente. Il memoriale presentato al Granduca il 23 aprile 1740 non sfociò in concreti cambiamenti né in nuove leggi. Nonostante questo, con la fine della guerra di successione austriaca, i beni giacenti beneficiarono di una raddoppiata attenzione da parte delle autorità granducali.

La questione dell'amministrazione dei beni giacenti degli stranieri che morivano nel Granducato all'epoca degli Asburgo Lorena è stata finora poco indagata dalla storiografia sugli stranieri nella Toscana moderna. Secondo gli stati di antico regime, la procedura di tutela dei beni giacenti (*res iacens*) si avalla esplicitamente del cosiddetto «droit d'aubaine» ossia «diritto di albinaggio» che riconosceva ad un signore il potere di impadronirsi dei beni di uno straniero morto nel suo Stato. Le origini di questo diritto rimangono ignote. Secondo gli storici del diritto della fine dell'Ottocento, risalirebbe all'epoca feudale e deriverebbe dal diritto germanico², ma questa affermazione che insiste

² P. GUERRA, *Il diritto d'albinaggio e la filosofia del secolo XVIII: saggio di uno studio di diritto internazionale privato e di legislazione comparata*, B. Seeber, Firenze, 1900; L. VOLPICELLA, *Del Diritto di albinaggio, libro uno di*

su una netta distinzione tra diritto romano e diritto germanico è oggi contestata³. Peter Sahlins nel suo libro *Unnaturally french. Foreign citizens in the old regime and after* afferma che questo diritto viene esercitato con maggior intransigenza dal potere monarchico tra la fine del Medioevo e il Cinquecento, nel plurisecolare sforzo politico di accentramento e potenziamento della monarchia francese⁴. La legge rimaneva in determinate circostanze prevaricativa ma, soprattutto, contribuì a definire «una cittadinanza assoluta»: a differenza dei sudditi, che potevano trasmettere ai loro eredi senza vincoli, la condizione dello straniero si definiva dall'impossibilità di approfittare delle risorse giuridiche o di specifiche agevolazioni riconosciute ai sudditi per trasmettere o ricevere beni⁵. Tuttavia, sarebbe fuorviante restringere l'analisi del *diritto di albinaggio* solamente a una legislazione prevaricativa.

Luigi Volpicella. 3a edizione, Stamp. del Fibreno, Napoli, 1848; L. CAPUANO, *Dell'albinaggio: memoria letta alla Reale Accademia di Scienze, Morali e Politiche dal socio ordinario Luigi Capuano*, Tipografia e Stereotipia della regia Università, Napoli, 1887

³ S. CERUTTI, *Etrangers. Etude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien régime*, Bayard, Paris, 2012.

⁴ P. SAHLINS, *Unnaturally French: Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Cornell University Press, London, 2004; J. F. DUBOST – P. SAHLINS, *Et si on faisait payer les étrangers ? : Louis XIV, les immigrés et quelques autres*, Flammarion, Paris, 1999; P. SAHLINS, *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque modern Réponse à Simona Cerutti*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 2 (2008), pp. 385-398.

⁵ I vincoli e limitazioni che impone il diritto di albinaggio porta l'autore a definirlo come un «antiprivilegio» cfr. P. SAHLINS, *Unnaturally French: Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Cornell University Press, London, 2004, p. 31

Nell'Italia moderna, infatti, il diritto di albinaggio assume una connotazione ben diversa. Come ha accennato Simona Cerutti nella sua monografia *Etrangers. Etude d'une condition d'incertitude*⁶—che tratta del Piemonte nel XVIII secolo e più specificamente della capitale sabauda – l'albinaggio in epoca tardomoderna ricopre altri obiettivi. Per Simona Cerutti l'attuazione del diritto d'*Ubena* mirava a garantire il buono svolgimento delle successioni. Seppure, l'eredità giacente (*hereditas iacens*) è distinta dei beni senza proprietari (*res nullius*) o dei beni abbandonati (*res derelictae*), i beni di un defunto straniero rimanevano molto vulnerabili⁷. Nell'antico regime europeo, la famiglia è la pietra angolare dell'edificio sociale. Essa si definiva attorno all'autorità del *pater familias* e della salvaguardia del patrimonio ricevuto dagli avi e trasmesso ai discendenti⁸. Il momento cruciale della successione è un momento di crisi⁹. Questa crisi si esprimeva con forza per gli stranieri che non erano sempre in grado di avvalersi di una rete relazionale o familiare *in loco*¹⁰.

⁶ S. CERUTTI, *Etrangers. Etude d'une condition d'incertitude*, cit.

⁷ A. BUONO, « The King Heir. Claiming Vacant Estate Succession in Europe and in the Spanish World (13th-18th Centuries) », *L'atelier Du Centre de Recherches Historiques* 22, n° 22 (2020), <https://doi.org/10.4000/acrh.10917>.

⁸ A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Giappichelli, Torino 1994 pp.19-20; A. BUONO, « The King Heir. Claiming Vacant Estate Succession in Europe and in the Spanish World (13th-18th Centuries) », cit., p.3.

⁹ A. BUONO, « The King Heir. Claiming Vacant Estate Succession in Europe and in the Spanish World (13th-18th Centuries) », cit. p.3.

¹⁰ Simona Cerutti insiste sull'analogia tra la situazione di estraneità e il "miserabile" che non ha la capacità di fruttare le risorse relazionali e giuridiche della

Inoltre, in un'economia di antico regime, basata sul credito¹¹, la corretta trasmissione delle eredità straniera provvedeva ad assicurare la riscossione e il pagamento dei crediti. Insomma, come tutore dei beni degli stranieri morti *ab intestato* o senza eredi ai loro fianchi, lo Stato provava a soddisfare una richiesta sociale ed economica: supplire alle povertà giuridica e relazionale inerenti alla situazione dello straniero per assicurare l'integrità della catena di successione fra il defunto e l'erede (persino quando gli eredi non esistono) e così il buon proseguimento delle operazioni economiche (credito). In ultima analisi si potrebbe dire che la tutela preservava la fiducia¹² fra gli agenti economici e la stabilità politica.

Nel Granducato di Toscana, dove la legge di albinaggio non è mai stata proclamata né in epoca comunale né sotto il dominio della precedente dinastia dei Medici, esisteva una procedura amministrativa di tutela dei beni giacenti simile a quella vigente in Piemonte o in altri stati italiani¹³.

società in cui vive. Cfr. Simona Cerutti, *Étrangers: étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime* Montrouge, Bayard, 2012.

¹¹ R. AGO, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Donzelli Editore, Roma 1998), pp.121-128.

¹² Il tema della fiducia è stato approdato da Sebouh David Aslanian per le reti commerciali armene di Nor Djulfa e da Francesca Trivellato per le reti commerciali sefardite di Livorno. S. D. ASLANIAN, *Social Capital, 'Trust' and the Role of Networks in Julfan Trade: Informal and Semi-Formal Institutions at Work*», in *Journal of Global History* 1, n° 3 (novembre 2006): pp.383-402, <https://doi.org/10.1017/S1740022806003056>. F. TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, Yale university press, New Haven London 2009.

¹³ Sulla procedura di tutela a Milano nell'età moderna Cfr. Germano Maifreda,

Questo articolo presenta la procedura amministrativa e le motivazioni politiche della tutela dei beni giacenti degli stranieri, residenti o di passaggio nel Granducato toscano all'epoca asburgolorenese.

Tra i ventisette affari reperibili di stranieri che lasciarono beni giacenti nel Settecento, ventiquattro affari riguardano il periodo lorenese (ventitré affari, contando solo gli anni 1740-1790). La maggioranza degli stranieri morti era costituita da uomini residenti a Livorno, provenienti dal ceto mercantile. Le circostanze nelle quali il Fisco raccoglieva queste eredità riflettevano tutti i casi possibili di morte: dalla morte naturale al suicidio. Le cure del Fisco tenevano anche in considerazione le morti segnate dalla follia, poiché essa è paragonabile ad una morte sociale che anticipa la morte biologica («ce déjà-là de la mort»¹⁴). Nonostante la diversità dei casi, lo stato granducale riuscì a stabilire e perfezionare un'unica procedura. Gli ordini comunicati il 2 agosto 1757 dall'Auditore fiscale Brichieri

« I beni dello straniero: albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà del Ducato di Milano (1535-1796) », *Società e storia*, n° 129 (2010): pp.1-42, <https://doi.org/10.3280/SS2010-129003>; nella reggenza algerina alla fine dell'impero ottomano e agli inizi del dominio coloniale francese Cfr. Isabelle Grangaud, « Où s'arrête La Famille ? Successions, Droits d'appartenance et Bayt al-Mâl à Alger à l'époque Ottomane », *L'atelier Du Centre de Recherches Historiques* 22, n° 22 (2020), <https://doi.org/10.4000/acrh.11287> ; nella Spagna medievale e moderna Cfr. Thomas Glesener, « La Cruzada et l'administration Des Biens Vacants En Espagne (Xve – Xviiiè Siècles) », *L'atelier Du Centre de Recherches Historiques* 22, n° 22 (2020).

¹⁴ M. FOUCAULT, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Collection Tel, Gallimard, Paris 1998.

Colombi per provvedere alla protezione dell'eredità del negoziante Du Cange presentano la procedura tipo. Questo negoziante olandese domiciliato a Firenze non aveva testato, e non aveva eredi. Appena conosciuto il decesso, i ministri del Magistrato Supremo si recarono nella casa mortuaria, e si impadronirono frettolosamente del patrimonio per soffocare qualsiasi tentativo di accaparramento abusivo. I beni giacenti furono sequestrati e inventariati in modo da garantire l'esatto valore della successione. La dichiarazione dei beni come «giacenti» non significava che questi erano proprietà del Fisco toscano, ma che erano messi al riparo di qualsiasi pretesa, in attesa che fossero devoluti «a chi di ragione»¹⁵.

La dichiarazione di giacenza dei beni era la prima tappa di una procedura che mirava a conoscere con esattezza l'identità degli eredi legittimi. È precisamente quello che avviene anche per Luigi Verdet – un negoziante savoiaro anche lui residente da anni a Firenze – che nel marzo 1749, dopo sfortunati investimenti finanziari a Parigi, fu afflitto dei primi segni di «demenza malinconica». Il Fisco toscano decise di mettere subito al riparo il suo patrimonio (effetti personali, merci e crediti) in attesa del suo miglioramento. Provvide persino a sistemarlo in una casa in campagna, ma dopo poco tempo morì. L'erario regio, che aveva sequestrato i beni e ne aveva fatto l'inventario, dovette quindi cimentarsi nel ritrovare i parenti che avrebbero potuto dichiararsi interessati alla successione. Non passò

¹⁵Archivio di Stato di Firenze (ASFi), *Cam. e aud. fiscale*, F.2769.

molto tempo prima che si manifestassero persone della famiglia del defunto. Per tutto il tempo della procedura, il Fisco toscano dovette determinare la validità delle affermazioni dei parenti che si confrontarono per l'eredità, mentre nello stesso tempo provvedeva a proteggere il patrimonio del defunto. Infatti, siccome l'affare andava per le lunghe, una parte del patrimonio del morto minacciava di scemare: ad esempio, parte delle merci putrescibili si guastò, e alcuni crediti dovettero essere ribaditi, con frequenza regolare, ai debitori, perché non andassero persi¹⁶. Un caso simile avvenne anche nel 1752, quando morì Giorgio Van den Helwen, altro negoziante olandese stabilito prima a Livorno, e poi trasferitosi a Firenze. I beni giacenti furono subito posti sotto la tutela del Fisco toscano, che decise di avviare ricerche sui successori legittimi. Risultò la presenza di un potenziale successore a Vienna¹⁷.

Si potrebbe così allungare la lista degli esempi. Basta solo accennare che la procedura, condotta con celerità dagli esecutori del Fisco, seguiva sempre tappe formali simili. Si provvedeva non solo al sequestro del patrimonio di uno straniero morto, ma anche al

¹⁶ I problemi di conservazione materiale si ritrovano in molti affari e soprattutto dai negozianti che possedevano o affittavano magazzini strapieni di merci. Spesso le autorità monitoravano lo stato di conservazione delle merci e vendevano all'asta i prodotti che minacciavano di marcire a causa dell'umidità o di essere mangiati dai parassiti. Ad esempio, nell'affare di Elisabetta Larù (cfr. più in basso) il tribunale di Livorno riuscì a vendere le botti di birra e il formaggio olandese che la vedova conservava nella locanda, ma altri effetti personali, come i materassi riempiti di stoppa, furono mangiati dai topi.

¹⁷ ASFiCam. e aud. fiscale, F.2750

mantenimento del valore del patrimonio e alla ricerca degli eredi legittimi. Capitava però che il Fisco non riuscisse a rintracciare gli eredi, o perché questi non esistevano, o perché non si erano manifestati. I beni sequestrati erano allora riconosciuti come «vacanti». Una volta appurata l'impossibilità di procedere con la successione legittima, i beni erano considerati proprietà del Fisco granducale, e venduti all'incanto a vantaggio dell'erario regio. Dopo la morte di Don Pietro Fuentes, sacerdote spagnolo, ad aprile 1774, la proprietà dei suoi beni fu dichiarata vacante. Tra gli effetti ritrovati in suo possesso ci furono somme di denaro e scritture varie. La fortuna del defunto, che il Fisco riscosse, ammontava alla non disprezzabile somma di 2443 lire¹⁸. A volte, però, la riscossione si rivelava del tutto deludente per il Fisco, che doveva in certi casi pagare i debiti del defunto. Nel giugno 1775, quando muore senza eredi Luigi Karangon, ricco mezzano francese (all'inizio dell'affare la sua origine esatta non è conosciuta tanto che viene presentato come Ginevrino), e il suo cospicuo patrimonio viene dichiarato vacante, il Fisco fece l'amara scoperta dei parecchi debiti contratti dal morto negli ultimi anni di vita per sostenere un tenore di vita ben al di sopra delle sue capacità finanziarie¹⁹.

La procedura normale di tutela dei beni fin qui evocata non seguiva però sempre un procedimento scevro di contestazioni da

¹⁸Archivio di Stato di Livorno (ASLi), *Gov. e aud. vic.*, F.1294.

¹⁹ASLi, *Gov. e aud. vic.*, F.2348.

parte di poteri concorrenti. Di fatto, i casi più documentati sono quelli di eredità che hanno suscitato contestazioni e reazioni con lunghe controversie giurisdizionali tra le autorità granducali e i consoli delle nazioni straniere.

Le pretese della reggenza lorenese e i metodi impiegati suscitavano a volte l'irrequietezza nei negozianti stranieri. Scoppiavano ogni tanto violenti conflitti giurisdizionali, come ad esempio fra la *British Factory* e la reggenza. Il 4 novembre 1748, si suicidò Enrico Crowe, che lavorava nella casa di commercio del negoziante Giuseppe Pinford. Il ventenne inglese morì senza testamento né parenti presenti. In teoria, quindi, la tutela del patrimonio giacente spettava allo Stato toscano, ma i beni di Crowe divennero presto una posta in gioco nel conflitto che opponeva la reggenza lorenese al console nella nazione inglese Godworthy. Infatti, quando i ministri del tribunale arrivarono davanti alla camera che il giovane defunto affittava da Pintford, trovarono i sigilli del console inglese. Il governatore civile di Livorno Carlo Ginori decise di non rompere i sigilli e di riferire tutta la vicenda alla reggenza, ma, nel frattempo, il console trasferì nella casa consolare gli effetti del defunto. La reggenza chiese invano la loro immediata restituzione, e il governatore non esitò a qualificare i metodi del console come un «attentato»²⁰ contro la giurisdizione del Granduca. Il trasporto dei beni nello spazio soggetto ad immunità della casa

²⁰ ASFi, *Cons. di Reggenza*, F.646.

consolare impedì qualsiasi possibilità di ristabilire la tutela delle autorità livornesi su quell'eredità. Questa sconfitta del potere toscano fu però ricca di insegnamenti. La reggenza, rimproverando l'atteggiamento del Governatore²¹, si propose da allora in poi una più severa intransigenza. Come scrisse Tornaquinci al Consiglio di reggenza: «la regola migliore crederei che fosse il parlar poco, lo scrivere meno e l'operare con più prontezza risoluzione e fermezza particolarmente quando abbiamo la ragione dalla nostra parte»²².

Appena dieci anni più tardi, quando morì a fine febbraio 1756 Elisabetta Larù, il governo vide di nuovo le sue prerogative giurisdizionali messe in discussione dal console di Olanda Bower. La defunta era la vedova di Federico Süydervelt, con il quale gestiva un albergo a Livorno. Appena conosciuta la notizia del decesso, siccome non aveva eredi né aveva testato, il console olandese trasportò nella casa consolare i beni più preziosi della defunta perché fossero inventariati. Questa volta i ministri del tribunale di Livorno sorpresero il console olandese proprio al momento del trasporto degli effetti della vedova, e riuscirono a mettere le mani sui beni ancora presenti nella casa mortuaria²³. Il governo e il console si

²¹ Non a caso la Reggenza evoca l'«incertezza» del governatore Ginori per sdebitarsi a poco conto di questo clamoroso insuccesso. In realtà, Carlo Ginori ha solo attuato gli ordini e le istruzioni che non accennano mai la questione della tutela dei beni giacenti.

²² ASFi, *Cons. di Reggenza*, F.57.

²³ ASFi, *Cam. e aud. fiscale*, FF.2768-2770: quando arrivarono, interpellarono i

ritrovarono ciascuno con una parte del patrimonio e una parte dell'inventario. Nonostante la mancanza di istruzioni chiare da parte della reggenza, il governatore aveva appreso la lezione del 1748. Il conflitto tra il console di Olanda e il Governo non verteva solo sul controllo fisico dei beni, ma anche su altri due punti. Il Governatore considerava la tutela dei beni della vedova da parte del console inaccettabile, poiché era definita come giurisdizione esclusiva del Granduca. Per giunta, questa prerogativa del principe riguardava tutti gli stranieri, anche i negozianti, e in questo caso Elisabetta Larù non era la moglie di un negoziante, ma di un locandiere. La posizione del console sottintendeva che egli fosse un rappresentante non solo degli interessi commerciali dei negozianti olandesi residenti o di passaggio nella città—il che era accettato dalle autorità granducali—ma addirittura il rappresentante di una nazione definita come «corpo politico», che includeva tutti gli Olandesi, ben oltre i limiti del ristretto gruppo dei mercanti. L'esistenza di un «corpo» nazionale, che non ebbe mai i favori dei Medici, era del tutto intollerabile per i Lorena. Il secondo punto sul quale si contrapposero il console e la reggenza fu il riconoscimento degli eredi legittimi. Infatti, la cognata di Elisabetta, Modesta Sofia Florin nata Suÿdervelt (dall'Olanda, dove risiedeva) pretese di essere

facchini stipendiati dal console Bower che facevano la spola tra la casa consolare e l'appartamento mortuario. Una lettera del governatore ci precisa che, quando sono fermati sulla soglia della casa, stavano per intraprendere il loro ultimo viaggio di trasloco.

l'erede legittima. Secondo il *ius commune* non poteva diventare l'erede universale, siccome non vi è successione tra affini. Dopo mesi di logoramento, un *motu proprio* dell'estate 1756 ordinò l'apertura di un processo per dare un esito accettabile alla controversia. L'auditore di Livorno rese una sentenza favorevole alla reggenza. Il console d'Olanda decise qualche mese più tardi di restituire nel febbraio 1756 gli oggetti sequestrati nella casa consolare.

I conflitti giurisdizionali tra i consoli delle nazioni e Stato granducale che iniziarono negli anni '40 del XVIII secolo, e anche tutti quelli che comparirono nella seconda metà del secolo, riflettevano una doppia evoluzione del problema.

Vi troviamo, da una parte, il tentativo di costruzione di un discorso politico che ribadiva i casi antecedenti per legittimare le modalità di azione e le pretese giurisdizionali degli amministratori granducali mentre la procedura si perfezionava provando a rimediare alla mancanza di uniformità nell'operato. In effetti, persino sotto il regno riformatore di Pietro Leopoldo l'atteggiamento delle istituzioni locali procedeva con alcune differenze formali, e spesso gli amministratori locali non erano ugualmente avvisati circa la procedura da seguire. Se il Governo di Livorno sembrava acquistare –anche grazie alla presenza delle nazioni straniere e ai ricorrenti conflitti giurisdizionali –una «tecnicità» sempre migliore tra l'inizio e la fine del primo periodo lorenese, non è questo il caso

delle località del centro del Granducato, nelle quali procedure simili succedevano di rado. Nei margini, cioè nelle località minori, sia quelle sotto la giurisdizione delle magistrature senesi (*stato nuovo*) sia quelle sotto il controllo diretto delle magistrature fiorentine (*stato vecchio*), l'efficienza dell'azione dello stato poteva essere indebolita dall'inesperienza degli amministratori locali. Siccome per la tutela dei beni bisognava provvedere al più presto con il pronto intervento dei vicari o dei podestà, senza aspettare la conferma da parte dei vertici della gerarchia, molto spesso la riuscita dell'operato dipendeva dalla capacità di oltrepassare le istruzioni ricevute al momento del loro ingresso in carica, capacità non scontata. Questa scarsa reattività risultava del tutto problematica quando i ministri locali si confrontavano con ministri o consoli esteri. Spesso queste trascuratezze sfociavano in controversie e in critiche alla negligenza degli agenti locali. Nella seconda metà del secolo emerse la necessità di istruire circa il corretto *modus operandi* tutti gli amministratori locali incaricati della tutela dei beni giacenti.

Così, nel 1776, Pietro Leopoldo ebbe cura di garantire un'uniformità minima della prassi grazie ad una circolare indirizzata a tutti i giurisdicenti, nella quale definiva esplicitamente i passaggi della procedura, dalla giacenza alla vacanza, affinché tutti fossero avvisati.

D'altra parte, questi conflitti rivelavano la dimensione politica di tali affari, ossia la posta in gioco della preservazione, e perfino

dell'incremento del potere sovrano. Dal punto di vista della tutela dei beni giacenti, il primo periodo lorenese può essere percepito come una lunga, difficile, a volte caotica e, alla fine, solo parzialmente vittoriosa lotta dello Stato granducale per fare rispettare le proprie prerogative giurisdizionali. Dopo il decennio di conflitti accesi tra la fine degli anni '40 e la fine degli anni '50 del XVIII secolo, la reggenza prima e poi il Granduca proseguirono la paziente politica di erosione delle pretese dei consoli contestando sistematicamente le molte infrazioni, commesse sia dal console inglese, soprattutto, ma anche da quelli francese e olandese. Dopo la brillante vittoria che concluse l'affare Larù, bisogna aspettare il 1778 per imbattersi in un altro importante precedente giuridico: l'inventario e il sequestro dei beni giacenti del console svedese Rinaldo Vye²⁴. La vicenda scatenò l'irrequietezza dei consoli stranieri, che temevano che le autorità toscane intendessero indebolire o addirittura cancellare il privilegio, sino ad allora religiosamente rispettato, d'immunità delle case consolari, fatto che avrebbe consentito la violazione delle corrispondenze consolari. Questa fu una nuova ferita inferta a quelle pretese espresse sinora, con tanta determinazione ed arroganza, dai consoli stranieri a Livorno; e permise negli anni '80 di registrare un'altra vittoria nei confronti della nazione francese, con l'inventario di Giovanni

²⁴ASLi, *Gov. civile e militare*, F.968.

Battista Laurent²⁵. Anche se tra l'inizio della reggenza e la fine del regno di Pietro Leopoldo sono state registrate conquiste significative, queste vittorie non devono però nascondere la realtà del bilancio complessivo. Sia per il console Rinladye che per il negoziante francese sopracitato, le autorità toscane vincono quando il defunto è isolato: di fatto, Rinaldo Vye era un console poco influente a Livorno. Oppure, esse hanno la meglio quando il morto era membro di comunità che stavano perdendo in importanza economica sulla piazza di Livorno alla fine del secolo; è appunto il caso della nazione francese, che conta parecchie case commerciali, ma di piccola dimensione. Al contrario, le difficoltà con la nazione inglese persistono fino alla fine del periodo in esame, e lo stato toscano non riuscì sconfiggere l'accanita e monolitica opposizione degli inglesi che non tollerarono mai l'ingerenza «straniera» negli affari dei membri della *British Factory*²⁶.

In conclusione, gli esempi presentati in questo articolo ci invitano a pensare diversamente la questione del diritto di albinaggio in Italia. La legge di albinaggio come veniva attuata in Francia nel XVII-XVIII secolo non presenta esempi equivalenti nella penisola, dove la sua applicazione risulta nettamente ridotta, poiché non fu né uno strumento di prevaricazione fiscale né un modo per delineare il suddito toscano in opposizione agli stranieri. Nel Granducato, la

²⁵ASLi, *Gov. civile e militare*, F.971.

²⁶ASFi, *Seg. di Stato*, F.861.

parola «albinaggio» non viene nemmeno scritta o evocata dagli amministratori. Esiste quindi in Toscana unaprocedura di tutela dei beni giacenti indipendentemente dalla legge sull'albinaggio.

Oltre alle motivazioni fiscali, come assicurare la riscossione delle eredità vacanti per beneficio dell'erario regio, l'accurata attenzione dello Stato granducale per i beni giacenti palesa motivazioni politiche ed economiche. Nel contesto di crisi strutturale dell'emporio livornese a partire degli anni '30 del Settecento, il nuovo Granduca e il suo consiglio di reggenza vollero affermarsi come protettori efficienti degli interessi economici dei numerosissimi stranieri che morivano a Livorno come nel resto della Toscana. Col garantirne la corretta trasmissione dei beni ai loro eredi legittimi o testamentari, lo stato assicurava un ambiente legale ed economico affidabile, indispensabile per chi voleva sistemarsi nel Granducato. Provvedere al «buon governo» delle eredità straniere permetteva anche di rimettere le mani sulle prerogative giurisdizionali fino ad allora indebitamente esercitate dai consoli delle nazioni mercantili. La lotta per imporre il monopolio della giurisdizione granducale, se non ha permesso al Granduca di essere riconosciuto unanimemente come l'unico potere legittimo, ha contribuito a contenere le pretese invadenti dei consoli e dei ministri esteri, e così a ripristinare la potenza e la sovranità del Granducato.

DONATELLA SHÜRZEL

***Diretrici mediterranee, rive da cui partire e a cui tornare
tra diciannovesimo e ventesimo secolo: il porto di Pola***

Le vie di percorrenza del Mediterraneo che giungono fino all'Alto Adriatico particolarmente tra fine Ottocento e Novecento hanno scoperto la variegata e accattivante realtà dell'Istria e dei suoi maggiori centri di propulsione rivelatisi, in modo inatteso in quest'ottica, ricchi di spunti ed attività di ogni genere. L'Adriatico orientale è in realtà una delle zone più complesse del Mediterraneo, confine tra modelli di civiltà, frontiera tra stati e religioni, argomento di ricerca da indagare ancora a fondo. Area storico-geografica di particolari dimensioni linguistiche e di identificazione, che per secoli si sono sedimentate, confrontate e infine contrapposte sulle sue rive, dove, in conseguenza delle particolari vicende, le convivenze e le divisioni tra popolazioni, le differenti culture a fasi alterne distanti e coincidenti scompongono l'idea dei confini¹.

¹ E. IVETIC, *Un confine nel Mediterraneo. L'Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900)*, Viella, Roma 2014.

Scrive Alessandro Vanoli nella Prefazione di *Occhi mediterranei* di Christophe Palomar, Rosanna Turcinovich, e Dario Fertilio:

C'è un'idea di Mediterraneo che stiamo perdendo; dopo secoli di letteratura, pittura e sapienza, dopo secoli di gesti quotidiani, sembra che in questa idea di comunità mediterranea appaia sempre più debole facendoci dimenticare il luogo da cui proveniamo².

Siamo tutti figli di uno stesso mare grande e il filo sottile del suo orizzonte ci unisce. In questo mare grande molte sono le parti differenti e comuni, gli angoli più distanti e pure così simili, frequentemente, tra loro. In questo grande mare Mediterraneo, si colloca anche l'alto Adriatico, cui si giunge attraverso varie vie.

Spicca in questo mare la città di Pola, porto militare di Vienna dove nel 1856 fu inaugurato l'Arsenale che dette inizio allo sviluppo moderno della città e dell'Istria meridionale. E così la città semplicemente «base navale» diventò la più importante dell'Impero austriaco, divenendo come cantiere uno dei maggiori sulla costa austriaca, secondo solo a Trieste, con un tessuto industriale molto forte (costituito oltre che dalla cantieristica navale, da industrie manifatturiere, alimentari, edili e metallurgiche) e dove trovavano realizzazione espressioni politiche, economiche e culturali che spaziavano in ogni ambito. Vennero edificate grandi caserme e un modernissimo ospedale per l'epoca che è ancora attualmente funzionante.

² C. PALOMAR, R. TURCINOVICH, D. FERTILIO, *Occhi mediterranei*, Pendragon, Bologna 2019, p.8.

Venne realizzato un importante acquedotto e bonificate molte aree, a lungo nel tempo passato malariche. Evidente era perciò, come scrive Egidio Ivetic il «progetto scientifico» in una città moderna pronta a recepire le esigenze di un impero mitteleuropeo e adriatico³.

Veniva certamente offerto molto lavoro, particolarmente tra i maestri d'arte, non solo ai polesi, ma anche a quanti giungevano da altri luoghi dell'impero. Così anche in tempi successivi, una volta riunita tutta l'Istria all'Italia, molti lavoratori, i cosiddetti “regnicoli”, provenivano dal resto della penisola.



Figura 1 – Pola nel 1904

Dopo il 1876 venne ultimata la costruzione della ferrovia che collegava Vienna-Trieste-Pola e le Isole di Brioni e contribuì allo sviluppo turistico tanto che i membri della famiglia Asburgo, con Francesco Giuseppe erano frequenti ospiti di Pola.

³ E. IVETIC, *Istria nel tempo*, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Trieste 2006, p. 464.

Effettivamente negli anni '60 dell'Ottocento iniziò una frenetica attività edile che oltre a dare alla città un porto, un arsenale, un teatro, un ospedale, diverse caserme e un'infinità di fortezze e batterie militari, ma anche scuole, strade, piazze, abitazioni popolari e signorili eccetera, diede all'Arena ambienti urbani, parchi e viali circostanti degni della sua immagine e soprattutto degni dell'immagine dell'Impero.

Nel 1875 il podestà Angelo Demartini decise di far recintare l'anfiteatro per proteggerlo dalle frequenti irruzioni dei ladri. Voleva insomma impedire l'asporto di pietre dal monumento, ma anche il pascolo di greggi che, nonostante i frequenti divieti municipali, restavano pratiche diffuse e difficili da scoraggiare. Il recinto venne costruito intercalando muri, colonne e inferriate. Successivamente, nel 1891, venne costruita la scalinata settentrionale, sotto la sovrintendenza dell'architetto Natale Tommasi.

Ma la zona sud era ancora occupata da orti, giardini e frutteti, come testimoniano le piante cittadine del 1885, e le fotografie di Alois Beer e dei fotografi anonimi degli editori Stengel & Co. e Römmel & Jonas di Dresda, nonché le cartoline illustrate della medesima epoca. La situazione rimase tale fino all'inizio del XX secolo, allorché le autorità locali decisero di circondare l'Arena di parchi, giardini pubblici, viali, aiuole, statue, fontane e monumenti immortalati nelle fotografie e nelle cartoline dell'epoca.

Una delle caratteristiche salienti dell'assetto urbanistico di Pola del periodo austro-ungarico è data dai parchi pubblici⁴. Non si hanno informazioni certe, per ora, che ne esistessero anche in precedenza, ma è noto che i giardini e i viali alberati che oggi conosciamo vennero realizzati a cavallo tra i due secoli e rappresentavano una novità nel paesaggio urbano. I parchi sono testimoni di un nuovo modello di vita, fino ad allora estraneo alla popolazione locale, un modello di vita borghese, amante dell'ordine costituito. Il primo parco allestito in città e in Istria è quello che si trovava nel rione di San Policarpo, oggi parco della Marina, realizzato nel 1863, ma il più esteso in superficie è il parco di Monte Zaro, che risale al 1871.



Figura 2 – Viale di San Policarpo

⁴ L. BACARINI, S. COSMA (a cura di), *Le radici di Pola a Gorizia*, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2011, pp. 26-27.

Le aree verdi che circondano l’Arena, benché vicine se non addirittura comunicanti, hanno avuto origini diverse. Il parco più vecchio che oggi è chiamato Carolina fu anche l’unico interamente privato. Infatti, venne costruito negli anni ‘80 dell’Ottocento sul terreno del ricco commerciante e benefattore polese Domenico Fanganel. Nel 1890 fu la volta di un parco davanti all’Arena per volere del Consiglio cittadino intitolato all’arciduchessa Maria Valeria, figlia minore dell’imperatore Francesco Giuseppe I, in occasione del suo matrimonio. Ultimato all’inizio del 1894, era stato coltivato a piante sempreverdi quali lauri, viburni, bossi, ligustri potati in tantissime forme originali, piante della flora mediterranea, nonché esotica. Il parco fu un silenzioso testimone dei secoli, dei governi, dei tempi che cambiano.

La città veniva continuamente abbellita e nel 1894 venne costruita nel “Valeria” una fontana centrale rotonda circondata da una rigogliosa vegetazione. Tre anni dopo (nel 1897) al centro della fontana venne eretta una statua di bronzo del dio romano Amore con in mano un tridente e nell’altra una conchiglia dalla quale zampillava l’acqua. Poi venne la statua dell’imperatrice Elisabetta (Sissi), consorte dell’imperatore Francesco Giuseppe I, inaugurata nell’ottobre del 1904, sei anni dopo il suo assassinio a Ginevra.

Con l’avvento dell’Italia cambiarono ovviamente anche le espressioni di omaggio e di pubblico ossequio. La statua della Lupa Capitolina venne inaugurata il 21 aprile del 1940 su un piedistallo di pietra

realizzato dall'architetto polese Enrico Trolis sul quale compare l'epigrafe: «ROMA MADRE A POLA FEDELE». Gli esuli se la portarono via nel 1947 e oggi è esposta in Piazza Giuliani e Dalmati a Roma, non a caso nel cuore del Quartiere Giuliano-Dalmata.

Tornando all'evoluzione urbanistica, a nord della città nascevano i nuovi rioni suburbani della Stazione di Siana, a sud Veruda, quindi San Policarpo, rione già ben sviluppato ed esteso sul versante orientale; a Stoia venne costruito l'abitato operaio delle Baracche, ove abitavano molti dipendenti dell'Arsenale che offriva lavoro ad un'ampia percentuale della popolazione tra operai e maestri. Ma per arrivare al famoso Bosco Siana, tanto citato anche nei testi letterari, particolarmente da Nelida Milani e Anna Maria Mori in *Bora*⁵, dal centro storico si doveva camminare almeno mezz'ora e altrettanto prima di arrivare ai Bagni di marina (dove c'era una nota scuola di nuoto). Urgeva, dunque, un collegamento migliore di quello degli Omnibus, introdotti nel 1895, dimostratisi lenti e tecnicamente difettosi, nonché delle carrozze trainate dai cavalli. Fu così che – come raccontano le cronache del tempo⁶ – il Ministero delle ferrovie decise di migliorare il trasporto urbano commissionando nel 1897 all'ingegner Rudolf Urbanitzki di Linz la stesura di un progetto di massima, decisamente innovativo, per l'introduzione del tram a cavalli o elettrico a Pola. La scelta cadde sul tram elettrico, essendo

⁵ A. M. MORI, N. MILANI, *Bora*, Frassinelli, Torino 1999.

⁶ Tra i giornali l'«Eco dell'Arena di Pola».

già stata pianificata in contemporanea la costruzione della prima centrale elettrica pubblica. L'imperiale regio governo di Trieste eseguì la revisione del progetto esecutivo, il Comune di Pola bandì il concorso per la sottoscrizione di obbligazioni e i lavori preliminari di stesura del tracciato furono eseguiti dall'impresa edile Jakob Ludwig Münz.

Certamente ricostruire la storia del tram austroungarico e italiano di Pola rappresenta un'intrigante operazione di recupero del passato cittadino⁷.

Il grande mezzo di locomozione aveva iniziato a compiere i suoi viaggi quando Pola era il principale porto militare della defunta monarchia e moderno centro industriale europeo in espansione sociale, urbana e demografica. Perciò, mentre veniva inaugurata la prima centrale elettrica polese il 29 gennaio 1904 in via Vergerio,

⁷ Efficace la mostra allestita a Pola all'interno del tristemente noto rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, in Zerostrasse "Il tram elettrico di Pola (1904-1934)", in pieno centro città, per ricordare il centocinquantesimo anniversario della solenne inaugurazione del tram elettrico e allo stesso tempo anche la ricorrenza degli 85 anni dell'ultima corsa. Attraverso una pittoresca passeggiata per gli androni e gli spazi centrali del vecchio rifugio, risultava curioso immergersi negli spazi arricchiti da tante immagini, da simulazioni di capolinea e tabelle con orari di transito, in una visione resa completa dal suono remoto dello scorrere su rotaie, di carrozze e cavalli delle epoche che furono. Sono stati forniti, inoltre, tanti curiosi dettagli dalle notizie che allora erano state pubblicate da "Il Giornaleto" relative alla rete tranviaria: il fulmine che l'aveva colpita, lo scontro con una carrozza, qualche investimento deleterio, un uomo che era caduto dal tram in corsa, o un cavallo spaventato che si era dato alla fuga, inseguito dal padrone per le vie del centro città e tanti altri piccoli guai e amenità.

contemporaneamente fu costruita la prima rimessa del tram con il suo deposito per la sistemazione delle carrozze tramviarie. Il tram fece la sua prima corsa per le vie di Pola già il 15 febbraio 1904 e la cerimonia d'inaugurazione iniziò solennemente il 23 marzo 1904 alle 9 del mattino davanti al Casinò Marina (oggi Casa del difensore), all'incrocio tra via dell'Arsenale e Via Flaccio, alla presenza di una moltitudine di cittadini. L'Orchestra cittadina di fiati a ogni fermata suonò sonoramente marcette, polke, valzer e mazurche, contribuendo al clima di festa che si respirava a ogni sosta del tram grazie, anche, alla decorazione delle carrozze con bandiere, festoni e stemmi della Città. In definitiva a Pola, il servizio di trasporto urbano regolare entrò in funzione immediatamente il giorno dopo, il 24 marzo 1904, con l'introduzione di due linee del tram: la prima collegava i Bagni di Marina con la riva polese e la stazione ferroviaria, la seconda andava dal Casinò Marina fino all'Arena. Così, in barba agli schivi viaggiatori odierni, il primo giorno di entrata in funzione del tram furono venduti seimilacinquecento biglietti, mentre negli altri due giorni ancora undicimila. Nei primi quattro mesi di servizio, per entrambe le linee i tram percorsero 126.000 chilometri.

Una terza linea del tram fu introdotta il 16 agosto 1909. Viaggiava dalla città sino al Bosco di Siana e dal 1911 il tragitto fu prolungato fino alla chiesa della Madonna della Grazie. Purtroppo, l'ultima corsa del glorioso tram risale al 15 giugno 1934.

Dunque, a Pola, quella moderna e attuale, che ancor oggi vediamo, risulta evidente la precisa scelta asburgica di attribuirle il ruolo di arsenale della marina e porto militare, che fece sì che tra prima e dopo il 1856 si potesse osservare una vera e propria cesura nella “rifondazione” della città millenaria⁸. L’evento davvero epocale fu, al termine dell’avventura napoleonica e in seguito ai moti e alle agitazioni del 1848-’49, il passaggio di Venezia all’Italia nel 1866. In questo arco di tempo, però, l’impero asburgico aveva deciso di spostare il proprio arsenale e porto militare in un luogo più sicuro, individuato proprio in Pola, sulla sponda opposta dell’Adriatico, in un golfo ritenuto inattaccabile. La realizzazione dell’Arsenale prese il via nel 1853 parallelamente ad altre valorizzazioni del porto e dei suoi stabilimenti. Il tutto fu inaugurato, come già ricordato, nel 1856, «con l’augusta presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe I»⁹. Così, nella seconda metà dell’Ottocento, Pola divenne un grande città, come denota la crescita demografica. I 18.000 abitanti della prima metà dell’Ottocento erano divenuti 41.000 a fine secolo. Questo incremento della popolazione portò alla quasi totale scomparsa dell’antico e caratterizzante idioma della regione, l’Istrioto, soppiantato dal dialetto istroveneto, analogo al triestino¹⁰.

⁸ D. SCHÜRZEL, M.G. CHIAPPORI, *Al tempo dei caffè*, Centro di Documentazione Multimediale, Trieste 2010, pp. 150-151.

⁹ R. SPAZZALI, *Pola città perduta*, Edizioni Ares, Milano 2022, p 14.

¹⁰ L’istrioto originario si è mantenuto sino ai nostri giorni solamente in cinque località dell’Istria: Valle, Dignano, Gallesano, Fasana e Rovigno, la più grande e importante, dove l’antico idioma è divenuto lingua da mantenere e preservare.



Figura 3 – Porto militare tra il 1890 e il 1900

La città dopo più di tre secoli era finalmente tornata a una nuova fioritura che si può ritenere quasi pianificata a tavolino, con le migliori soluzioni che l'urbanistica di allora potesse offrire, aggiungendo alla città antica una nuova, ortogonale, la fascia marittima, dal porto fino all'insenatura di Veruda, il tutto finalizzato anche alle esigenze della città fortezza. Pola assunse tutti i connotati della città, non solo militare, ma pure borghese, dove convivevano una classe operaia orientata politicamente al socialismo, con l'ideologia imperiale degli ufficiali, con i nascenti nazionalismi italiano e croato, con una piccola e media borghesia. Divenne importante centro industriale e, con le isole Brioni meta di riferimento turistico e luogo di villeggiatura della Casa d'Asburgo. Ed essendo anche sede della migliore élite culturale, diventò centro di un positivismo scientifico che

si versava in studi idrografici, astronomici, meteorologici, medici, ma anche filosofici, storici e letterari.

Nell'immaginario della marina austriaca, Pola doveva rappresentare la porta verso il mondo e dunque divenne una città davvero moderna con i primi cinema, i teatri, i bagni pubblici, le pubblicità e i giornali in più lingue, i grandi ospedali, moltissimi ristoranti e Caffè. Nacquero molteplici società sportive, prevalentemente rivolte a sport marini (Società canottieri, ad esempio) o alla ginnastica, o al pattinaggio, che supportarono la vita sociale cittadina per molto tempo, sino allo scoppio del Secondo conflitto mondiale¹¹.

Furono fervidissime le attività dei teatri, sia di prosa che, particolarmente, di musica, (Filodrammatica, il Politeama Ciscutti) e, d'estate, le splendide stagioni all'Arena, che ha vissuto dal periodo asburgico in poi tempi fortunati come spazio frequentatissimo e di grande spicco per la musica di tutti i tempi, per cui venivano organizzate persino da Trieste o altre località sia dell'Istria che del Quarnero, che del resto d'Italia, le corse dei traghetti o dei mezzi di trasporto. Ma all'Arena, che ovviamente poteva essere utilizzata solo d'estate, si accostava il Politeama Ciscutti. Ivi si svolgevano rappresentazioni teatrali, programmi musicali, proiezioni cinematografiche, balli ed eventi di beneficenza, manifestazioni del circo, addirittura spettacoli di boxe, lotta e scherma. Il teatro iniziò la propria attività con la stagione operistica con opere di Giuseppe Verdi. Non

¹¹ L. VIVODA, *In Istria prima dell'Esodo*, Istria Europa, Imperia, 2013, p.14.

avendo un *ensemble* stabile, fino al 1918 spesso ospitò gruppi teatrali italiani e tedeschi, la maggior parte provenienti da Lubiana, e attori da Zagabria. Di particolare rilievo è come nel periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale, il programma culturale era funzionale alla propaganda irredentista italiana e molti spettacoli drammatici e operistici provenivano da vari centri italiani.

Ogni momento di incontro e di organizzazione, di “attese”, avveniva nei Caffè, nel senso storico del termine, in cui tutti i cittadini e le signore gradevolmente si incontravano. Questi locali divennero luoghi di riunione e di riferimento di moltissimi intellettuali e non. Ivi, come da tradizione, si ritrovavano e scambiavano opinioni, producendo un evidente *humus* non solo mondano, ma soprattutto culturale. Tale attivismo e fermento provocato dalla nuova vita del porto fece sì che persino James Joyce, avesse vissuto per un certo periodo a Pola, perché qui era giunto da Trieste ad insegnare l’inglese presso il “Berlitz” allora operante in città (segno di estremo progresso in quest’epoca) e per collaborare ai lavori di una rivista culturale. Il grande artista irlandese era un assiduo frequentatore di Caffè e nel capoluogo dell’Istria sostava molto spesso in quello che oggi porta il suo nome, *Caffè Joyce*, accanto all’Arco dei Sergi, all’inizio del Corso e di fronte a quello che oggi è un ristorante, ma fino alla fine del Secondo conflitto mondiale era il *Caffè Italia*. Da quel crocevia nevralgico della città poteva osservare ogni via vai, incontrare altri personaggi di cultura e giornalisti, allievi, sbirciando

l'imbocco dell'importante strada che porta allo splendido edificio *liberty* del mercato, luogo di incontro, ancor oggi adibito al medesimo uso, sempre molto frequentato.

Se si vuole seguire ora l'impulso che Pola ricevette in questo periodo pure dal punto di vista dell'impianto urbanistico strettamente collegato alla vita pubblica sociale ed economica, basta seguire come si sviluppava il percorso del centro città. Introdotti sempre dall'Arco dei Sergi, percorrendo il Corso si giungeva e ancor oggi si giunge, in Piazza Foro, ove si aprivano gli eleganti battenti del *Caffè Diana*. Non mancavano sicuramente tanti e tali locali in cui si festeggiavano importanti eventi da parte della cittadinanza e dei rappresentanti delle istituzioni nelle importanti "Corsie": il *Caffè degli Specchi*, omonimo del famoso triestino, guarda caso, in Corsia Francesco Giuseppe (sulla Riva grande). Il *Caffè Europa* addirittura fu inaugurato qualche mese dopo una breve ma significativa visita dello stesso imperatore, nel gennaio del 1887; per il buongusto e il servizio ineccepibile era degno di raccomandazione e frequentemente affollato da giornalisti che lavoravano per molte testate italiane, tra cui la prestigiosa «Gazzetta di Venezia», e per le diverse testate estere, a Pola rappresentate. Il *Caffè Europa* era situato nel bell'edificio della Casa Quadri, in Piazzale Kandler. Non potevano passare inosservati, inoltre, il *Caffè Miramar* e il *Caffè dell'Hotel Central*, ma soprattutto il *Caffè dell'Hotel Riviera*, accanto all'Arena e con splendida vista sul golfo, dove avevano luogo

concerti e incontri di un bel mondo borghese e cittadino ampiamente rappresentato. Per concludere in bellezza, pur se di molti altri ancora splendidi locali era dotata l'antica *Pietas Julia*, va ricordato il *Kasino Marina* con il suo elegantissimo e sfavillante *Kaffeesaal* in cui convergeva tutto il bel mondo polese, le alte rappresentanze della Marina imperiale, i rappresentanti delle istituzioni, ma nondimeno gli studenti del Ginnasio tedesco per rinomate feste da ballo, ricevimenti o occasioni ufficiali di rilievo e rappresentanza.



Figura 4 – Il Gran Hotel Riviera

Tanti di questi eventi erano seguiti con grande attenzione allora da colti viaggiatori, cronisti e fotografi, di cui si possono rinvenire bellissime immagini nelle cartoline postali di fine Ottocento e inizio Novecento e particolarmente nelle descrizioni esplicative abbinata ad esse, di grande efficacia e fascino come quella di un giovane cronista:

Intorno ai remoti, vecchi e nuovi monumenti, ai piedi delle facciate grinzose e fresche, sul finire del diciannovesimo secolo e agli inizi del ventesimo, accanto ai numerosi studiosi di storia, archeologia e scrittori di viaggi, per la città si muovono con eleganza, sotto gli sguardi curiosi degli osservatori, i documentaristi forse più diretti di un'era nuova. Di proposito e anche per caso, ma sempre con una notevole attenzione per l'obiettivo osservato, questi maestri fotografi, noti ed ignoti, lasceranno in eredità alle generazioni future il volto di una città sui cui contorni colorati e facsimili, coperti della patina del passato e dalla nostalgia della trascorsa giovinezza, tremula quel sorriso enigmatico di gioia e di nostalgia per la città amata¹².

È evidente che moltissime a Pola furono le attività commerciali e di imprenditoria, favorite dall'attività del porto, ma particolarmente intensa pure nel periodo del Regno d'Italia fu l'attività delle scuole militari. Difatti, oltre che essere dotata di moderne infrastrutture, di servizi civili, di importanti ospedali, di scuole di ogni ordine e grado o di centri di studi scientifici, di riviste culturali e giornali di lunga tradizione, in città furono effettuati importanti provvedimenti

¹² D. NACINOVICH (a cura di), *Pola sulle vecchie cartoline illustrate*, C.A.S.H., Pola 2003, p. 27.

per sostenere l'attività dei cantieri (sebbene la costruzione vera e propria delle navi fosse per lo più passata ad altri come quello di Fiume), ma soprattutto si accentuò il suo ruolo militare, con particolare attenzione alle scuole e ai centri di addestramento. Essendo a tutti gli effetti una città militare, con tutti i vantaggi economici che questo comportava, venne istituito nel 1924 il Corpo dei Reali Equipaggi di Marina (CREM)¹³, che insieme a quelli di La Spezia e Venezia rappresentava uno dei maggiori centri di addestramento, fu aperta la scuola nautica della Guardia di Finanza, la base sommergibilistica, realizzata la sede per gli idrovolanti e un reparto per la formazione con gli aerosiluranti. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, essendo stata dichiarata "Zona di guerra", con la scusa di mettere al sicuro i civili, Pola si svuotò di buona parte degli abitanti, condotti per ordine del governo austriaco nei Barackenlager (campi di internamento di "sinistra" anticipazione storica) soprattutto della Stiria. Sia l'Aviazione che la Regia Marina italiana si distinsero per le molte difficili operazioni e incursioni condotte nei pressi della città e del suo porto. Di queste alcune ebbero esiti tragici, come quella in cui fu fatto prigioniero dagli austriaci il capodistriano Nazario Sauro, simbolo del patriottismo irredento italiano, morto eroicamente sul patibolo in pieno centro della città il 10 agosto 1916. Vi furono però anche molte operazioni e incursioni di successo, tra cui

¹³ R. SPAZZALI, *Pola città perduta. L'agonia, l'esodo (1945-47)*, Edizioni Ares, Trieste 2022, p.44.

ultima, in ordine di tempo, la cosiddetta “Impresa di Pola” che portò all’affondamento della corazzata austriaca *Viribus Unitis*, nella rada di Pola, seguito pochi giorni dopo dall’armistizio. Terminato il Primo Conflitto Mondiale Pola assurse al titolo di nuova provincia con la sigla PL, era in effetti un capoluogo di provincia della Venezia Giulia – regione così denominata dal politico Francesco Salata – la quale finalmente, secondo gli ideali e la lunga attesa dei suoi abitanti, era riunita alla madre patria¹⁴. A questo punto in città furono ulteriormente incrementate le scuole di tutti gli indirizzi e soprattutto con nomi significativi, come la scuola elementare “Dante Alighieri” (denominazione mantenutasi attraverso le vicissitudini della storia e oggi a Pola sede del Liceo italiano) o il Ginnasio – Liceo Carducci. Nonostante il nome, lo stadio Littorio e la squadra di calcio del “Fascio Giovanni Grion”, che ottenne importanti risultati in serie A, B e C sorsero nel 1918, quando il regime ancora non era stato instaurato e il fascio era utilizzato come simbolo mazziniano¹⁵. Si pubblicavano inoltre molte testate giornalistiche, tra cui il «Corriere Istriano» che si distinse nelle successive vicende della tragica storia dell’Istria. L’avvento del fascismo, inoltre, portò anche a Pola, come

¹⁴ È importante rilevare a tale proposito che oggi, dopo i nuovi ulteriori assetti politici, successivi alla Seconda guerra Mondiale e all’assegnazione di quasi tutta la Venezia Giulia con l’Istria, Fiume e la Dalmazia alla ex Jugoslavia, i rappresentanti di quella che è divenuta la minoranza italiana autoctona lì presente, nello stesso modo “madre patria” indichino l’Italia.

¹⁵ Da non dimenticare che le idee repubblicane prevalentemente di stampo mazziniano già dall’epoca napoleonica erano state ampiamente diffuse in Istria e a Pola, dove poi si affermò in maniera consistente il socialismo.

in tutto il resto d'Italia, alla costituzione della casa Balilla, insieme alla GIL (Gioventù Italiana Littorio) e ai GUF (Gruppi Universitari Fascisti)¹⁶. La tradizione culturale e in modo particolare musicale della città fu incrementata e nell'agosto del 1933 fu inaugurata la stagione estiva dell'Arena, grazie al lavoro dell'ingegnere Gianni Bartoli, rovignese, divenuto molto noto negli anni dell'immediato secondo dopoguerra quando ricoprì in momenti estremamente difficili il ruolo di sindaco di Trieste. La stagione operistica si aprì rendendo omaggio al noto compositore Antonio Smareglia, di Pola, con la sua opera maggiore *Nozze istriane*. In tal modo si avviò un felicissimo periodo musicale e culturale per Pola, dove, pure negli anni successivi, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si susseguirono stagioni operistiche frequentatissime, con spettatori che giungevano da ogni parte dell'Istria e da Trieste dove erano state istituite apposite corse stagionali dei piroscafi.

Tanti dei siti menzionati si mantennero e continuarono anche durante il Regno d'Italia ad essere luoghi di riferimento e di aggregazione di tipo ludico, culturale e sociale, apportando fermento ed effervescenza alla pubblica vita cittadina. È chiaro dunque che, parallelamente alla fioritura culturale, si sviluppò una grande attività

¹⁶ Va precisato a tale proposito che a Pola e in Istria in generale le organizzazioni e le attività instaurate dal fascismo venivano intese come condivisione dello stato italiano, tanto a lungo agognato, piuttosto che adesione politica al regime, come ben messo in luce da M. CATTARUZZA in *L'Italia e il confine orientale*, Il Mulino, Bologna 2008.

economica che determinò pure un consistente indotto turistico e un notevole fermento architettonico relativo alle edificazioni a Pola, così come in diverse località del Quarnaro, quali Abbazia, frequentate dall'élite del mondo austro-ungarico e poi del Regno d'Italia, nonché di cittadine particolarmente evolute e di primo piano come Capodistria, Parenzo e particolarmente Rovigno, città dalle molte sfaccettature che con il suo porto mercantile, al di là della realtà economico-sociale tendenzialmente popolare e contemporaneamente imprenditoriale, rivelava profonde raffinatezze ed aspetti di unicità, che spaziavano tra botteghe dei "barbieri" al posto di salotti letterari, molteplici attività musicali, l'importante ricerca scientifica dell'Istituto di Biologia Marina, le stagioni di spicco del Teatro Gandusio e i ritrovi nei diversi Caffè.

In questo mondo così ricco di fermenti e di incontri, che proprio sulle direttrici mediterranee potevano avverarsi, è certo dunque che Pola, grazie al suo porto, vide verificarsi un continuo andare e venire che, pur attraverso vicende storiche complesse e in taluni momenti della storia drammatiche, cioè alla metà del secolo scorso al termine della Seconda Guerra Mondiale, produsse incredibili incontri e commistioni di popoli e culture.

JUAN DE LARA VAZQUEZ

*Le relazioni internazionali tra la Spagna e l'Italia fascista
per il dominio del Mediterraneo occidentale:
un ventennio di incontri e scontri*

1. Introduzione

Il mar Mediterraneo, il mare ubicato in mezzo alle terre, ha sempre avuto un ruolo primario nella storia dell'umanità. Per quanto abbia perso parzialmente la sua centralità, non ha smesso di essere di fondamentale importanza garantire la sicurezza, e le varie potenze si sono battute per il suo dominio. Nella sua parte occidentale, sin dagli anni '20, si assistette a un periodo intenso nelle relazioni tra Spagna e Italia. L'oggetto del presente studio è quello di esaminare dai due differenti, ma complementari, punti di vista delle due nazioni sorelle le dinamiche che videro le loro politiche internazionali incontrarsi, in alcuni momenti, e scontrarsi in altri. La perdita di Cuba e delle Filippine, verso la fine del XIX secolo, portò l'ormai dissolto impero spagnolo a concentrarsi nell'area mediterranea, durante la prima metà del XX secolo; parallelamente l'Italia fascista continuò

le politiche del periodo liberale di espansione nel Mediterraneo, nei Balcani e verso l’Africa. Durante i periodi di vicinanza ideologica le due nazioni qui studiate furono accomunate dalla visione dell’*Eurafrica* e dall’identificazione di Francia e Gran Bretagna quali nemici da estromettere dall’area mediterranea. I periodi di stretta vicinanza e stima ebbero origine durante la dittatura dal 1923 al 1931 del generale Miguel Primo de Rivera. A questi seguirono degli anni di raffreddamento politico-diplomatico durante la II Repubblica spagnola e, verso la fine della Guerra Civile spagnola, si rischiò addirittura la comparsa di uno Stato indipendente catalano. Questa “Grande Catalogna”, confinante e alleata della Francia, avrebbe dominato la zona marittima delle isole Baleari, aprendo in questo modo la via per l’Africa ai francesi e minando la sicurezza delle potenze europee dell’Asse. Dopo gli iniziali buoni rapporti con il regime di Francisco Franco, sorto dal colpo di stato del 18 luglio 1936, susseguì un progressivo indebolimento dei rapporti ufficiali dopo l’8 settembre con il Governo Badoglio e con la Rsi. Il ruolo strategico di Gibilterra per la resistenza delle piazze forti inglesi nel Mediterraneo e la neutralità spagnola per lo sbarco alleato in Sicilia confermeranno l’importanza strategica del dominio dell’area occidentale del mare.

2. Prima del Ventennio

Vi sono numerosi studi e lavori che si sono occupati di ripercorrere le relazioni fra il Regno spagnolo e la penisola italiana sia in

epoca moderna che contemporanea¹. Il punto di svolta dal quale si vuole far partire questo saggio è l'anno 1898, momento nel quale la Spagna perde alcuni dei suoi ultimi territori imperiali: Cuba e le Filippine², conosciuta come «el desastre de 1898». La politica estera spagnola, durante l'Ottocento si era caratterizzata dal tentativo di perdere i territori di oltremare. Da questo momento in poi rivolgerà lo sguardo e l'attenzione verso il mar Mediterraneo, dove verso la fine del 1869 era stato inaugurato il canale di Suez, divenendo in questo modo uno spazio fondamentale dal punto di vista strategico e commerciale. L'equilibrio del Mediterraneo divenne un obiettivo

¹ In questa sede si rimanda ad alcuni lavori che si sono occupati delle storie dei due paesi mediterranei negli ultimi due secoli: F. García Sanz, *Historia de las relaciones entre España e Italia, imágenes, comercio y política exterior, 1890-1914*, CSIC, Madrid 1993; J. R. Urquijo Goitia, *Los Estados italianos y España durante la primera guerra carlista (1833-1840)*, in «Hispania: Revista española de historia», 182(1992), pp. 947-997; F. García Sanz (coord.), *Españoles e italianos en el mundo Contemporáneo: I Coloquio hispano-italiano de historia contemporánea*, CSIC, Madrid 1990; M. Mugnaini, *Italia e Spagna nell'età contemporanea. Cultura, politica e diplomazia (1814-1870)*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1994; M. Mugnaini, *Le Spagne degli italiani. La penisola pentagonale tra politica internazionale e storiografia*, Giuffrè, Milano 2002; E. González Calleja, *España e Italia en el siglo XIX: Percepciones mutuas, mitos políticos alternativos*, in «Spagna contemporanea», 26 (2004), pp. 109-138.

² Sul tema della perdita di Cuba e Filippine si è scritto e ricercato in abbondanza. In questo caso rimandiamo a due testi che hanno visto la partecipazione di importanti accademici, e che approcciano l'evento da differenti angolature: C. NARANJO OROVIO & M. A. PUIG SAMPER MULERO & L. M. GARCÍA MORA (a cura di), *La Nación soñada, Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98: actas del congreso internacional celebrado en Aranjuez del 2 al 28 de abril de 1995*, Doce Calles, Aranjuez (Madrid) 1996; R. REIN, *Spain and the Mediterranean Since 1898*, Routledge, Londra 1999.

prioritario per i governi delle grandi e medie potenze europee³. In questo momento storico, pur non giocando la Spagna alcun ruolo di importanza nel contesto europeo, è interessante riportare il poco conosciuto “accordo italo-spagnuolo per l’equilibrio del Mediterraneo”. L’Italia era interessata a far sì che si affievolissero i rapporti fra Spagna e Francia, per ottenere la neutralità iberica nell’eventualità di un conflitto europeo⁴. Dall’altra parte, la Spagna voleva uscire dalla categoria di Stato periferico e, oltre a mantenere i buoni rapporti con le potenze classiche, si interessò degli Stati emergenti come l’Italia⁵.

È in questo momento che si formò il progetto del Maghreb spagnolo, frutto anche della conferenza di Berlino del 1885 che sancì ufficialmente la corsa verso l’Africa, dove, anche in quest’occasione, la Spagna giunse in ritardo. L’africanismo spagnolo ebbe un

³ C. ROBLES MUÑOZ, *España y el equilibrio mediterráneo (1890-1891)*, in «Hispania: Revista española de historia», 208 (2001), pp. 583-618: p. 585: «El equilibrio del Mediterráneo se convirtió en una prioridad de la política de Inglaterra, Italia, Francia y España. Alemania y Austria firmaron un pacto con Italia. Y las relaciones de esta y del Reino Unido con Francia no eran fáciles».

⁴ F. GARCÍA SANZ, *España y el equilibrio mediterráneo en los prolegómenos de la primera guerra mundial*, in «Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval», 15 (1991), pp. 99-111: pp.103-104: «Una actitud tradicional” de la diplomacia italiana con respecto a España, prácticamente desde la extinción del “Pacto Secreto” hispano-italiano en 1895, era aquella de vigilar la marcha, avances y retrocesos, de las relaciones hispano-francesas. Esta vigilancia se hizo mucho más estrecha con ocasión de las negociaciones entre España y Francia sobre Marruecos durante los años 1911 y 1912».

⁵ M. TOMMASONI, *L’Italia alla periferia del Mediterraneo. Le relazioni italo-spagnole tra XIX e XX secolo: politica, economía e società*, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 5 (2011), p. 3.

brusco arresto con la sconfitta dell'estate del 1921 nella Guerra del Rif contro le truppe di Ab del-Krim, conosciuto come il «Desastre de Annual». Le reazioni di scontento in Spagna provocarono una crisi interna che portò alla dittatura di Miguel Primo de Rivera (1923-1931). L'opinione pubblica italiana dell'epoca accolse favorevolmente il golpe che portò il Generale al potere⁶. Un anno prima era stata compiuta la Marcia su Roma e dall'avvento del fascismo, la Spagna di Primo de Rivera, avrebbe iniziato a guardare con maggiore interesse l'Italia. Un esempio di questa tendenza è rappresentato dalla nomina come Ministro del Lavoro di Eduardo Aunós, il quale propose per la Spagna un modello corporativo simile a quello fascista che, come hanno evidenziato diversi studiosi, per quanto si possa limitatamente parlare di influenza reciproca, si distinse da quello italiano per il minor intervento statale teorizzato dai corporativisti iberici⁷. Verso la fine del 1923, dopo la firma del trattato

⁶ J. TUSELL, & I. SAZ, *Mussolini y Primo de Rivera: Las relaciones políticas y diplomáticas de dos dictaduras mediterráneas*, in «Boletín de la Real Academia de la Historia», CLXXIX/III (1982), pp. 413-483: p. 420: «Cuando el 13 de septiembre tiene lugar la sublevación de Primo de Rivera y se produce el rápido desenlace de la situación política llamando Alfonso XIII al poder al General, los juicios de los diplomáticos españoles en Italia e italianos en España, muestran sin lugar a dudas, que la opinión pública acogió favorablemente en Italia el golpe de Estado español. El Embajador español en Italia informó de que el Ministerio de Negocios Extranjeros italiano, “donde siempre están benévola-mente dispuestos hacia España”, se había encargado a la prensa que procurara evitar “cualquier nota desagradable para nuestro país” como consecuencia de los acontecimientos producidos».

⁷ M. ALBANESE, P. DEL HIERRO, *Transnational fascism in the twentieth century*.

commerciale tra i due paesi, il re spagnolo Alfonso XIII e Primo de Rivera viaggiarono in Italia per rafforzare l'alleanza che si stava creando. In questa nota occasione furono numerose le dimostrazioni di stima reciproche di cui la stampa si fece ampiamente eco, e dove venne riportata la famosa definizione di Primo de Rivera, da parte di Alfonso XIII, come il "Mussolini spagnolo"⁸.

La natura nazionalista del regime di Primo de Rivera e quelle del franchismo e del fascismo, come accenneremo successivamente, coincideranno e si assomiglieranno in molti punti. Nel caso spagnolo, storici come Ismael Saz, hanno preferito parlare di dittatura

Spain, Italy and the Global Neo-Fascist Network, Bloomsbury, Londra 2016, p. 20: «There is a little doubt that the two models influenced one another; however, these reciprocal influences had important limitations. In fact, while the Italian model was based on a single trade union which would form the corporation from the top by reuniting the different management trade unions, the Spanish model, as promoted Aunós, comprised a variety of employers and worker organizations which functioned hierarchically and delegated their powers to the State. [...] Furthermore, Aunós was opposed to the idea of the 'ethic state' promoted by Giovanni Gentile. According to Aunós, this concept implied that State intervention was somehow abusive, thus restricting the plural social reality of Spain and denying the main principles of public Christian law».

⁸ J. TUSELL, I. SAZ, *Mussolini y Primo de Rivera: Las relaciones políticas y diplomáticas de dos dictaduras mediterráneas*, cit., p. 427: «En repetidas ocasiones Primo de Rivera haría manifestaciones semejantes. Según una cita de Rafael Sánchez Mazas, sería Mussolini quien le había decidido a él». En otra ocasión afirmó que no desesperaba que la nación española siguiera la ruta que le señalaba la "historia de la Italia fascista". Especialmente laudatorios fueron sus juicios hacia Mussolini, del que dijo Primo de Rivera que era un hombre de capacidad mental extraordinaria, pero también capaz de crear un extraordinario dinamismo y entusiasmo en el pueblo. Una anécdota significativa que con ocasión de la visita reprodujo la propia prensa italiana fue la de que Alfonso XIII le presentó en alguna ocasión como "su Mussolini", a lo que Primo de Rivera respondió diciendo que "en pequeño"».

nazionalista fascistizzata per differenziare il franchismo dal fascismo italiano:

Desde esta perspectiva, consideramos que el peso relativo de nacionalistas y fascistas en Italia contribuye a explicar también la diferente naturaleza, evolución y dinámicas de cada uno de los regímenes. De ahí que podamos hablar de una dictadura fascista en Italia en la que precisamente fueron los fascistas los que marcaron a largo plazo la dinámica del régimen aunque no faltaran al efecto los “frenos” de sus aliados-rivales nacionalistas. Y de ahí que podamos hablar de una dictadura nacionalista fascistizada en España en la que los nacionalistas reaccionarios marcaron la dinámica del régimen, por más que nunca pudieran dejar de hacer las cuentas con sus aliados rivales, los falangistas⁹.

3. Seconda Repubblica spagnola, Guerra Civile e primo Franchismo

L’interesse italiano per raggiungere un accordo mediterraneo con la Spagna è stato costante nel tempo, prima dell’avvento al potere di Mussolini e durante il Ventennio¹⁰. Certamente dall’avvento della II

⁹ I. SAZ, *Nacionalismo y fascismo en España y en Italia. Una interpretación*, in J. MUÑOZ SORO & E. TREGLIA (a cura di), *Patria, pan...Amore e fantasia. La España franquista y sus relaciones con Italia (1945-1975)*, Editorial Comares, Granada 2017, pp. 3-18: p. 18.

¹⁰ F. GARCÍA SANZ, *España y el equilibrio mediterráneo en los prolegómenos de la primera guerra mundial*, cit., pp. 110-111: «Por último, debemos señalar que el interés de Italia por un acuerdo mediterráneo con España no finaliza, como es sabido, con la Guerra Mundial ni con la subida al poder de Mussolini. La posición que Italia había adquirido en el Mediterráneo (de oriente a occidente) en vísperas de la Primera Guerra Mundial, hizo que las cuestiones que afectaban a esta región, si bien nunca estuvieron relegadas, pasasen a ocupar el

Repubblica spagnola, nel mese di aprile del 1931, le relazioni tra i due Paesi non furono apparentemente idilliche, come potevano sembrare in altri momenti storici, ma non mancarono momenti di distensione e intesa tra la Spagna repubblicana e l'Italia fascista¹¹. Negli anni precedenti si assistette a un distanziamento palese e a una diminuzione dell'influenza italiana, sostituita da quella francese. Otto giorni dopo la proclamazione del nuovo regime spagnolo il Governo di Mussolini riconobbe ufficialmente la Spagna repubblicana, al contempo che strinse i contatti con alcuni settori dell'estrema destra spagnola:

En estas condiciones no nos puede extrañar que, aunque, cuando la Segunda República fue proclamada en España, tan solo ocho días después el Gobierno de Mussolini la reconociera sin entusiasmo, ya desde noviembre de 1930 había existido un contacto con algún sector de la extrema derecha de la política española, concretamente el partido nacionalista del doctor Albiñana. Si algo caracteriza a la política exterior italiana con respecto a la Segunda República española es, precisamente, su deseo de intervención en España a través de los contactos con los sectores políticos de extrema derecha¹².

primordial papel de ser el eje de su política exterior. Mussolini, en cierto sentido, se puede considerar como un continuador de la política exterior de la Italia liberal y, en concreto, de la política de San Giuliano. Evidentemente, se alteró de forma sustancial la manera de llevarla a cabo».

¹¹ È interessante il caso dei giornalisti spagnoli invitati in Italia dal Ministero della Cultura Popolare italiano. Archivo General de la Administración (AGA), antiguo legajo Leg. R. 2571, Exp. 53.

¹² J. TUSELL, & I. SAZ, *Mussolini y Primo de Rivera: Las relaciones políticas y diplomáticas de dos dictaduras mediterráneas*, cit., p. 475.

La storiografia specializzata in questo periodo ha dimostrato come l'Italia partecipò indirettamente al tentativo di colpo di stato del 10 agosto 1932, conosciuto come la *Sanjurjada*, e al finanziamento dei gruppi filofascisti spagnoli¹³. In altri studi si è evidenziato come gli spazi pubblici dell'emigrazione italiana subirono importanti cambiamenti¹⁴. Soprattutto nella prima parte, durante il Governo Azaña, giunsero nelle principali città spagnole un gran numero di fuoriusciti italiani che contesero ai fasci italiani all'estero il dominio degli spazi di rappresentanza.

Quando il 18 luglio del 1936 la ribellione dei militari del *bando nacional* ebbe inizio nella penisola iberica, l'Italia si schierò immediatamente dalla parte degli insorti¹⁵. Storici come Albanese e Del Hierro hanno sostenuto che non vi sono evidenze archivistiche di un qualsiasi coinvolgimento del regime mussoliniano nei preparativi

¹³ M. TOMMASONI, *L'Italia alla periferia del Mediterraneo*, cit., p. 16.

¹⁴ R. DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, *Note sulla politica culturale del fascismo in Spagna (1922-1945)*, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 14 (2013), p. 3. Dello stesso autore si veda R. DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, *Mussolini y la exportación de la cultura italiana a España*, Arco Libros, Madrid 2012.

¹⁵ Data la voluminosa produzione storiografica sulla Guerra Civile spagnola in questa sede si rimanda soltanto ad alcuni lavori recenti: Á. BAHAMONDE, R. RUIZ FRANCO, *Los libros sobre la Guerra Civil*, Cátedra, Madrid 2021; S.G. PAYNE, *40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil*, La Esfera de los libros, Madrid 2021; P. PRESTON, *Arquitectos del terror. Franco y los artífices del odio*, Editorial Debate, Barcelona 2021; L. CASTRO, «Yo daré las consignas». *La prensa y la propaganda en el primer franquismo*, Marcial Pons, Madrid 2020; M. ÁLVAREZ TARDÍO, F. DEL REY, *Vidas truncadas. Historia de violencia en la España de 1936*, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2021.

del colpo di stato¹⁶. Una volta conclusosi il sanguinoso conflitto la Spagna si sarebbe schierata da quel momento apertamente con le potenze terrestri rappresentate dai governi di Roma e Berlino¹⁷, continuando così la geopolitica della *Hispanidad* inaugurata da Primo de Rivera. Un altro fattore percepito positivamente dalle potenze dell'Asse fu quello di essere riuscite ad evitare un eventuale indipendenza della Catalogna, che sarebbe inevitabilmente finita dentro l'orbita francese. Come ha evidenziato lo studioso Losano, il controllo della Grande Catalogna, cioè i territori rivendicati dai separatisti catalani, significava riuscire a sbarrare alla Francia la via per l'Africa:

Anche l'Italia fascista doveva tenere d'occhio questa "zona di pericolo" perché la Francia mirava a costruire il Canal du Midi, che avrebbe collegato il Mediterraneo all'Atlantico, permettendo alle sue navi di salpare dal porto militare atlantico di Brest e di entrare nel Mediterraneo senza passare per Gibilterra. La via francese all'Africa avrebbe potuto essere sbarrata soltanto dalla Grande Catalogna unita all'isola di Minorca, che però era ancora sotto il controllo della Repubblica; comunque quanto basta a respingere la potenza navale italiana nel Tirreno e a mettere seriamente in pericolo la posizione italiana in Sardegna. La sicurezza della Germania e quella dell'Italia esigevano quindi che la Catalogna non godesse di alcuna autonomia, perché essa ne avrebbe fatto uso per allearsi con la Francia. Questi disegni geopolitici vennero messi in pratica

¹⁶ M. ALBANESE, P. DEL HIERRO, *Transnational fascism in the twentieth century*, cit., p. 39: «Mussolini was fully aware of all the details concerning the future *coup d'état* in Spain. This does not mean that the Mussolini regime had participated directly in the preparations for the *coup d'état* that was to take place on 18 July. There is no archival evidence showing contacts between Rome and the military officials who were at the forefront of the insurrection».

¹⁷ M.G. LOSANO, *La geopolitica del Novecento. Dai Grandi Spazi delle dittature alla decolonizzazione*, Bruno Mondadori, Milano-Torino 2011, p. 187.

dall'offensiva che il generale Franco scatenò nel gennaio 1939 contro la Catalogna¹⁸.

Le politiche dei due alleati mediterranei, una volta conclusasi la guerra civile e iniziata la Seconda Guerra Mondiale, si ritrovarono ad essere parzialmente in contrasto. Il controllo di Gibilterra, nel caso in cui la Spagna se ne impossessasse, e delle isole Baleari confinava l'Italia nel Mediterraneo centrale. Dal 1942 la Spagna si dichiarò neutrale e iniziò a subire le pressioni di entrambi gli schieramenti, situazione che si complicò tra l'estate del 1943, con la sfiducia e l'arresto di Mussolini, e l'armistizio dichiarato all'inizio del mese di settembre dello stesso anno¹⁹.

4. Dopo il Ventennio: Secondo dopoguerra e Repubblica Italiana

Sia l'Italia a cavallo tra i due secoli²⁰, che la Spagna successivamente, si sono osservate costantemente e attentamente per prendere

¹⁸ Ivi, p. 220.

¹⁹ Riguardo le relazioni tra la Spagna di Franco e l'Italia di Mussolini vi è una corposa bibliografia. Alcuni titoli esemplificativi sono: J. TUSELL; G. GARCÍA QUEIPO DE LLANO, *Franco y Mussolini, la política española durante la segunda guerra mundial*, Editorial Planeta, Barcelona 1985; J. TUSELL, *Franco, España y la II guerra mundial. Entre el eje y la neutralidad*, Temas de Hoy, Madrid, 1995; G. CAROTENUTO, *La carta spagnola. Mussolini e la Spagna durante la Segunda Guerra Mondiale (1939-1943)*, in «Spagna contemporanea», 15 (1999), pp. 69-92; G. CAROTENUTO, *Franco e Mussolini*, Sperling & Kupfer, Milano 2005; R. CANOSA, *Mussolini e Franco, amici, alleati, rivali, vite parallele di due dittatori*, Mondadori, Milano 2008; D. VAQUERO, *Mussolini & España, Franco & Mussolini, unas relaciones difíciles*, Comuniter, Zaragoza 2017.

²⁰ F. GARCÍA SANZ, *España y el equilibrio mediterráneo en los prolegómenos de la primera guerra mundial*, cit., p. 106.

spunto l'una dall'altra nella gestione delle relazioni internazionali. Sebbene da parte italiana si manifestasse gratitudine per essersi la Spagna occupata di tutelare gli interessi italiani all'estero²¹, i rapporti si irrigidirono anche per la presenza di numerosi italiani che richiesero l'asilo politico in Spagna e vi si rifugiarono²². La recente apertura dei fondi del pontificato di Pio XII ha permesso di constatare come la Santa Sede, attraverso il Nunzio Cicognani²³ a Madrid, si sia mossa come intermediario tra i due Paesi per favorire gli interessi italiani verso le ex colonie²⁴.

Sempre attraverso il Nunzio Apostolico, la Spagna si dimostrò

²¹ AGA, 82,6427. L'ambasciatore italiano Gallarati, in una lettera del 12 agosto 1945 indirizzata al Ministro spagnolo Alberto Martín Artajo, ringraziava per il lavoro di protezione svolto dalla Spagna dal mese di luglio del 1943.

²² AGA, 8514. Si cita come esempio il caso del colonello Edoardo Facduelle che, assieme ad altri tre militari, supplicò al Governo spagnolo di farsi carico della loro situazione di disagio e di aiutare loro a trovare un impiego. Successivamente emigrerà in Argentina assieme alla moglie spagnola. Questo fenomeno sarà monitorato anche dai diversi Governi della neonata Repubblica Italiana come dimostrano le carte italiane. Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Gabinetto 1943-1958, busta 87, fascicolo 11.

²³ Su Gaetano Cicognani si veda: AA.VV., *Il cardinale Gaetano Cicognani (1881.1961). Note per una bibliografia*, Edizioni Studium, Roma 1983; V. CÁRCEL ORTÍ, *Primera aproximación a los archivos del pontificado de Pío XII sobre España (1939-1958). El archivo del nuncio Cicognani*, in «Analecta sacra tarraconensia: Revista. De ciències historicoeclesiàstiques», 93(2020), pp. 491-650.

²⁴ Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Archivio Nunziatura Apostolica Madrid, Indice 1090 D, 1938-1952, busta 980, fasc. 4. In un telegramma cifrato del 5 febbraio 1949 Segreteria di Stato trasmetteva una circolare dove si invitava il Nunzio a vedere «se e in qual modo sia possibile et prudente richiamare a voce et in via riservata l'attenzione cotesto Governo in proposito».

ben predisposta e favorevole ad aiutare l'Italia²⁵. Una volta istaurata la Repubblica Italiana le relazioni italo-spagnole furono segnate dalle differenze ideologiche:

El carácter dictatorial del régimen español y su simbolismo fascista impidieron una cooperación más estrecha entre sus gobiernos, aunque siempre hubo una cierta sintonía amigable de fondo, sobre todo en los ambientes diplomáticos y militares. Ninguno de los dos países era básico para el otro, pues ninguno era tampoco un actor decisivo en el teatro internacional, ni siquiera europeo. Sin embargo, había demasiados lazos históricos lejanos y recientes entre los dos países, además de muchos intereses comunes en el ámbito de la política exterior y de las relaciones económicas y culturales, como para no intentar sostener y alimentar los nexos ya establecidos. La predisposición siempre fue más española que italiana por el déficit de reconocimiento internacional de la dictadura. El resultado fueron unas relaciones que se debatieron entre la ambigüedad y el pragmatismo²⁶.

Queste reticenze non svaniranno mai fino al 1975, anno della morte del dittatore. Da quel momento in poi, l'ostilità italiana verso la Spagna verrà meno a poco a poco. La situazione delle ex colonie

²⁵ AAV, Arch. Nunz. Madrid, Indice 1090 D, Scatola 1026, fasc. 2, In un telegramma cifrato (n°1732) spedito da Cicognani il 26 febbraio 1949 si informava la Santa Sede: «Ricevuto Cifrato circolare del 5 febbraio. Avuto al riguardo lungo colloquio con Direttore Generale Politica Internazionale Ministero Esteri il quale mi ha dichiarato che Governo spagnolo appoggerà risolutamente aspirazioni coloniali italiane particolarmente circa Eritrea. Mi ha domandato, poi, quali erano desideri Italia riguardo Cirenaica e Tripolitania. Prossima udienza tratterò su detto problema con Ministro Esteri in via del tutto riservata».

²⁶ R. PARDO SANZ, *La amistad fría: la política exterior española hacia Italia (1957-1975)*, in «Historia del Presente», 21 (2013), pp. 63-79: p. 63.

italiane²⁷ e i rapporti di politica estera²⁸ con i nuovi alleati dell'Italia saranno studiati attentamente in Spagna, portando il regime franchista a perseguire un pragmatismo che gli permetterà di durare ancora per tre decenni.

²⁷ AGA, 82,12332. L'ambasciatore spagnolo a Roma informava riguardo le ragioni di natura giuridica adoperate dalla rappresentanza italiana a Washington.

²⁸ AGA, 82,8705; AGA, 82,8548; AGA, 82,8542.

MARCO CARONE

***Sicilia 1943: l'applicazione dell'indirect rule di fronte alla
"complessità" dell'isola agli albori dell'occupazione alleata***

1. Nota introduttiva

Il complesso delle operazioni politiche e istituzionali attuate dagli anglo-americani in Sicilia nell'estate del 1943 non è di certo un tema nuovo per la storiografia¹ che ha affrontato, con una messe di scritti

¹ Considerata la sterminata produzione bibliografica sul tema mi limiterò a richiamare i contributi più significativi.

Tra quelli che pongono un maggiore accento sul dibattito interalleato attorno alle strategie militari prima dello sbarco cfr. E. AGA ROSSI, *Una nazione allo sbando. 8 settembre 1943*, Il Mulino, Bologna 1993; E. GALLI DELLA LOGGIA, *La morte della patria. La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica*, Bari-Roma, Laterza, 1996, E. AGA ROSSI, *L'inganno reciproco. L'armistizio tra l'Italia e gli anglo-americani del settembre 1943*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1993; P. DE MARCO, *L'armistizio del '43: I contatti del governo Badoglio con gli anglo-americani (25 luglio-8 settembre)*, Liguori, Napoli 2002; M.M. ATERRANO, *Mediterranean First? La pianificazione strategica anglo-americana e le origini dell'occupazione alleata in Italia*, FedOAPress, Napoli 2017. A. VARSORI, *La crisi italiana dell'estate del 1943 nella politica degli alleati anglo-americani*, in M. Fioravanzo e C. Fumian (a cura di), 1943

di impostazione e di approccio metodologico affatto diversi, la questione delle dinamiche intrinseche al rapporto tra il Governo alleato e le amministrazioni locali siciliane da una pluralità di prospettive, a testimonianza della complessità di quel fenomeno.

Se può individuarsi, in qualche misura, un minimo comune denominatore negli studi di cui disponiamo, questo può ravvisarsi nel rilievo dato all'evidente discrepanza tra la pianificazione istituzionale teorizzata dall'*establishment* anglo-americano per l'amministrazione dell'isola e le scelte operate in concreto dall'Amgot all'indomani dello sbarco.

Di fatti, le peculiarità sociopolitiche della Sicilia dell'immediato dopoguerra, congiuntamente alle straordinarie contingenze belliche, avevano fortemente condizionato l'applicazione pratica dei principi previsti dall'*indirect rule* di matrice britannica che, come è noto,

Strategie militari, collaborazionismi, Resistenze, Viella, Roma 2015, pp. 156-174. Per un altro filone di studi che, invece, mette in risalto la complessità socio-politica della Sicilia di quegli anni e il difficile rapporto tra gli alleati e le amministrazioni locali, cfr. R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)*, in M. Aymard – G. Giarrizzo (a cura di), *Storia d'Italia: le regioni dall'Unità a oggi*, vol. 5, *La Sicilia*, Einaudi, Torino 1987, pp. 483-600; S. DI MATTEO, *Cronache di un quinquennio: anni roventi 1943-1947*, Denaro, Palermo 1967; L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, Franco Angeli, Milano 1967; S. ATTANASIO, *Sicilia senza Italia. Luglio-agosto 1943*, Mursia, Milano 1976; C. D'ESTE, *1943, lo sbarco in Sicilia*, Mondadori, Milano, 1990; G. GIARRIZZO, *Sicilia politica 1943-1945, La genesi dello statuto regionale*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», I/II (1970), pp. 7-116; C. PAVONE, *La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini*, in V. Catronovo (a cura di) *Italia 1945-1948. Le origini della Repubblica*, Einaudi, Torino 1974, pp. 139-289; R. MANGIAMELI – F. NICASTRO, *Arrivano...gli americani a Vittoria nell'estate del '43*, Comune di Vittoria, Vittoria 2004.

aveva prevalso sulla proposta roosveltiana di escludere i siciliani dall'amministrazione del territorio isolano.

Più in particolare, la linea del comando indiretto scelta dai *planners* inglesi, volta a garantire una continuità istituzionale attraverso l'inclusione e la collaborazione del notabilato locale – per quanto figlia della già sperimentata teoria imperialista britannica – poggiava su delle aspettative malriposte, non soltanto rispetto al contesto peculiare e in totale mutamento in cui avrebbe dovuto attecchire, ma anche rispetto a una società siciliana molto diversa e infinitamente più complessa di quelle “società semplici” dei territori colonizzati dalla Gran Bretagna².

Il ruolo secolare giocato dalla Chiesa e dalla massoneria, la reviviscenza e la nascita di partiti e movimenti politici, lo stato di estrema indigenza e devastazione che, a causa della guerra, aveva travolto la Sicilia e siciliani, costituivano di certo fattori scarsamente conosciuti o comunque non del tutto prevedibili dagli alleati, i quali, come osservato da Mangiameli, partivano da un «quadro informativo vecchio di dieci-vent'anni»³.

² Sugli aspetti pratici per i quali è stata preferita l'*indirect rule* e sulla politica coloniale britannica da cui trae ispirazione vedi R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit, pp. 488 – 489; in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi Onlus», XLIX, (2015), pp. 167-190; S. Lupo, inoltre, descrive l' *indirect rule* come “la tendenza a restaurare equilibri tradizionali e anche di applicare modelli di amministrazione coloniale alquanto fuori luogo, ma comunque tesi a valorizzare le élite tradizionali locali” in S. LUPO, *Gli alleati e la Mafia: un patto scellerato?*, in «Meridiana», 49 (2004), p. 197.

³ S. LUPO, *Gli alleati e la Mafia: un patto scellerato?*, cit., p. 196.

Partendo da questa considerazione di fondo si cercherà di comprendere quali, e in quale misura, determinati fattori abbiano costituito dei condizionamenti sulla politica alleata relativa alla gestione del potere in Sicilia e, segnatamente, sull'esecuzione concreta della strategia politico-istituzionale sancita dall'*indirect rule*.

2. Dalla scelta dello sbarco in Sicilia all'*indirect rule*

Sebbene nel rispetto del quadro ideologico della cosiddetta *unconditional surrender*, tracciato durante il vertice di Casablanca, sarebbe stato coerente favorire un'amministrazione interamente militare in territorio nemico, gli anglo-americani, sotto un profilo strettamente pratico, non disponevano dei numeri necessari alla creazione di un governo militare in grado di amministrare efficacemente il territorio siciliano senza l'ausilio della amministrazione prefascista⁴.

Non a caso, in cima alle motivazioni per le quali gli inglesi avevano preferito l'*indirect rule* alla strategia americana del "governo diretto" vi era proprio l'oculata gestione del personale militare addetto agli affari civili: meno di quattrocento unità, secondo la soluzione britannica, a fronte delle oltre duemila previste nell'ipotesi statunitense⁵.

⁴ Sul dibattito interalleato relativo alla pianificazione istituzionale da applicare in Sicilia subito dopo lo sbarco vedi M.M. ATERRANO, *Unconditional Surrender? La pianificazione istituzionale anglo-americana e la genesi dell'amministrazione alleata nell'Italia occupata, 1943*, in *Annali della Fondazione Luigi Einaudi Onlus*, (XLIX) 2015, pp.174 – 175.

⁵ R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit, p. 488.

Quanto fosse polarizzata la diversità di posizione tra Londra e Washington in merito all'assetto istituzionale da conferire ai territori occupati è testimoniato dallo scambio di alcuni *memoranda* tra gli ufficiali addetti alla pianificazione dei *civil affairs*. Da un lato l'inglese Francis Rennel Rodd comunicava al suo omologo americano Charles Spofford che un sistema di *indirect rule*, e dunque di un coinvolgimento attivo delle strutture istituzionali italiane nella gestione del territorio occupato, avrebbe assicurato un consistente risparmio di risorse in termini di uomini, mezzi e denaro. Dall'altro lato, invece, Spofford rispondeva caldeggiando l'opportunità di approntare, nelle regioni occupate, un governo gestito interamente da ufficiali anglo-americani⁶. Una diversità di impostazione che si riverberava fino ai piani più alti dei rispettivi *establishment* governativi: Roosevelt suggeriva che la gestione dell'occupazione sarebbe stata servita al meglio da una capillare rimozione di tutti i prefetti e della loro sostituzione con ufficiali militari⁷, per converso Churchill credeva che sostituendo tutti i funzionari italiani con ufficiali militari si sarebbe andati incontro a difficoltà sempre maggiori⁸.

Tale contrapposizione, nonostante i malumori manifestati nei rapporti intercorsi tra i due governi nei mesi precedenti, sembrava risol-

⁶ Relativamente allo scambio tra Rennel e Spofford e in senso più ampio sulla divergenza di posizioni strategiche dei governi alleati cfr. M.M. ATERRANO, *Unconditional Surrender? La pianificazione istituzionale anglo-americana e la genesi dell'amministrazione alleata nell'Italia occupata*, cit, pp. 179 – 180.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ivi*, p. 183.

versi nel senso auspicato dagli inglesi che, dopotutto, rappresentavano il *senior partner* della compagine governativa alleata in Sicilia⁹.

Ed infatti, la guida politica, scritta dai *Combined Chiefs of Staff* a cui avrebbe dovuto rifarsi l'Amgot nelle primissime fasi dell'occupazione, contrariamente a quanto preferito dagli americani, prevedeva che la sostituzione di prefetti e sindaci di importanti comunità sarebbe spettata in ultima istanza al comandante militare, al pari della decisione sul funzionamento del governo¹⁰.

Alla luce di tale impostazione non meraviglia la scelta del governo alleato di affidarsi, nel processo di rimozione e sostituzione degli amministratori nominati durante il regime, a quelle «*élites* agrarie depositarie di un potere tradizionale che si poneva al di sopra delle congiunture politiche per garantire il passaggio dal fascismo ad un amministrazione non fascista»¹¹.

3. L'importanza simbolica della Sicilia e la sua complessità

Prima del lancio dell'operazione Husky, la Sicilia – che di fatto sarebbe stato il primo territorio conquistato, occupato e amministrato

⁹ Basti ricordare che la struttura di vertice dell'Amgot era composta da 3 ufficiali inglesi: Alexander, governatore militare del territorio occupato, lord Renel Rodd, capo dell'amministrazione e da E. Benson, capo degli Affari Civili dell'Ottava Armata britannica.

¹⁰ *Ivi*, p. 184.

¹¹ Un dettagliato elenco di notabili siciliani utili alla causa britannica (c.d. *prominent resident*) è contenuto in WO 220/403, *Sicily Handbook in Politics and Intelligence Service* 1943, di cui ne è fatta una puntuale ricostruzione in R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit., pp. 489 e 450.

dagli anglo-americani – si connotava per una grande importanza dal punto di vista simbolico.

Da un lato perché, al centro del Mediterraneo, sarebbe stata una vera e propria vetrina della vittoria della coalizione democratica contro il nazifascismo, dall'altro perché poteva rappresentare un laboratorio in cui sperimentare l'operatività di politiche d'occupazione da estendere a tutti i territori occupati in Europa, via via elaborate nel corso della campagna d'Italia¹².

Tali politiche dovevano, tuttavia, fare i conti con un dato di tutta evidenza e cioè che la Sicilia nella quale la notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943 erano sbarcati 150.000 soldati della coalizione anglo-americana, era un territorio devastato dai bombardamenti, saccheggiato da atti di sciaccallaggio e la cui popolazione versava in un profondo stato di indigenza e senso di abbandono da parte del regime.

Una relazione dell'otto marzo 1943, indirizzata al Prefetto di Palermo, funge da cartina di tornasole della temperie di quei giorni:

Lo stato d'animo della popolazione, a seguito degli ultimi bombardamenti, è molto scosso. La popolazione sopporterebbe con più calma le incursioni se non fosse esasperata dalla deficienza degli approvvigionamenti [...]. Altro inconveniente gravissimo è che i negozi colpiti vengono svaligiati [...]. La popolazione nota tutto quanto sopra accennato, protesta altamente contro le autorità locali per questo così deplorabile disinteresse che fomenta il malanimo contro il Regime¹³.

¹² Cfr. S. LUPO, *Vecchia e nuova politica nel lungo dopoguerra siciliano*, online nel sito dell'Insmli http://www.italia-liberazione.it/portalenuovo/60moliberazione/PAGINE/REL_19.HTM.

¹³ AS, Pa, Prefettura, Gabinetto (1941-1945), b. 652, *Situazione politica Palermo e Provincia* (Relazione senza firma, 8-3-1943).

Il 17 luglio 1943, il primo governo militare alleato in Sicilia – che veniva presentato dal quartier generale angloamericano come «un governo strettamente militare, con nessuna implicazione politica»¹⁴ – si era insediato, dunque, tra le macerie di città semidistrutte e abbandonate¹⁵. Pertanto, i primi compiti che in genere gli uffici per gli affari civili (Cao)¹⁶ si erano trovati a svolgere erano legati alla «ricomposizione della vita comunitaria»¹⁷ e al ripristino dei servizi essenziali per la città: riattivare i collegamenti interrotti dai bombardamenti, riorganizzare le forze di polizia, reclutare i civili disposti a lavorare per l'Amgot, emanare ordinanze volte a stabilire i prezzi dei beni di prima necessità e fissare le norme per il razionamento del grano per fronteggiare la violenta crisi alimentare¹⁸.

¹⁴ M. PATTI, *Governare il Mezzogiorno. Gli Alleati e l'occupazione/liberazione del Sud (1943-45)*, in «Meridiana», 82 (2015), p. 117.

¹⁵ In Sicilia e nel Sud Italia erano state sganciate 2.000 tonnellate di bombe su porti e basi aeree, quasi 7.500 tonnellate su aerodromi e aeroporti e 15.500 tonnellate sulle linee di comunicazione. Le incursioni più pesanti avevano colpito Catania (snodi ferroviari, punti di riparazione di materiale militare e area portuale), Messina e Agrigento, gli aerodromi siciliani del complesso di Gerbini, Sciacca e Trapani. Una tale combinazione di incursioni tattiche e strategiche contribuì fortemente alla resa dell'Asse in Sicilia, con la presa di Palermo il 22 luglio e di Trapani il giorno seguente, anche se l'evacuazione di Messina, ultima a cadere, avvenne solo il 17 agosto in *Ivi*, p. 42.

¹⁶ A livello locale, il governo alleato avrebbe governato attraverso ufficiali agli affari civili, americani e britannici incaricati di organizzare la macchina amministrativa locale, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni militari necessarie all'avanzata degli eserciti alleati così, p. 493 ss.

¹⁷ L'espressione è adottata in R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit., p. 496.

¹⁸ Questo era il contenuto del report redatto da Rennel Rodd il 2 agosto del 1943 citato in M. PATTI, *Governare il Mezzogiorno. Gli Alleati e l'occupazione/liberazione del Sud (1943-45)*, cit., p. 118.

Cionondimeno, va rilevato, che, malgrado il divieto di esercizio delle libertà politiche sarebbe durato fino al 10 gennaio 1944¹⁹, già dagli ultimi mesi del 1943 si registrava una certa ripresa delle attività politiche da parte dei partiti antifascisti²⁰ che, non a caso, vedevano nella risoluzione dello stato di indigenza in cui era piombata la popolazione siciliana una sicura forza aggregante e legittimante.

Prova di ciò è la lettera che, il primo dicembre 1943, Bernardo Mattarella²¹ inviava al Prefetto di Palermo Musotto e a entrambi i Superiori addetti agli Affari Civili per la Sicilia:

La partecipazione alla cosa pubblica è sempre più divenuta un atto di vero sacrificio, dal quale ogni partito che si rispetti non può e non deve rifuggire nelle ore di maggiore pericolo e gravità, che implicano maggiori doveri e più alte responsabilità. La situazione, quale si è andata creando, soprattutto per le difficoltà alimentari, è quanto mai grave e delicata, principalmente per il disorientamento delle masse, che diseducate da venti anni di forzata inettitudine politica hanno perduto ogni attitudine critica [...]. Si impone quindi

¹⁹ “Il popolo italiano in Sicilia è da ora in avanti autorizzato a partecipare a ad attività politiche che non siano fasciste [...] sono pertanto consentite le assemblee pacifiche e le riunioni dei comitati politici [...] in AdS, Pa, Prefettura, Gabinetto (1941-1945), b. 650, *Attività e movimenti politici non sovversivi* (Ordinanza di Charles Poletti, 1-1-1944).

²⁰ “Ricompagnarvero così le sigle della Democrazia sociale, del Partito socialista, del popolarismo e del comunismo ma la caratteristica dell’epoca era data dal tentativo di aggregarsi in fronti più ampi rappresentativi dell’intero schieramento antifascista” in R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit. 496.

²¹ Bernardo Matteredella era, assieme a Salvatore Aldisio, il principale promotore della ricostruzione della Democrazia Cristiana in Sicilia. Per un suo profilo biografico dettagliato cfr. G. BOLIGNANI, *Bernardo Mattarella. Biografia politica di un cattolico siciliano*, Rubettino, Soveria Mannelli 2001.

l'urgenza che ai partiti sia consentita anche una limitata attività ed un'opera di educazione e di orientamento delle masse²².

Alcune compagini politiche, per la verità, si erano già ricostituite. Seppure la Democrazia cristiana, erede del Partito Popolare di don Luigi Sturzo, fosse stato il primo partito a costituirsi il 5 novembre 1943 nella città di Palermo²³, dopo lo sbarco anglo-americano, la citata missiva di Mattarella mostra come, nonostante la difficoltà del momento, esprimendo un rigoroso senso delle istituzioni e conoscenza della grammatica politica, il leader del partito cattolico in Sicilia chiedesse la legittimazione e l'ampliamento dei poteri politici al Governo alleato non solo a nome della nascente Dc ma anche nell'interesse di tutti gli altri partiti operanti sul territorio.

Da lì in avanti i partiti avrebbero continuato a riunirsi con il precipuo scopo di porre un argine alla crisi alimentare ed economica in cui versava l'Isola. Particolarmente significativo appare il contenuto dei verbali di talune riunioni, tra cui quella tenutasi presso la Camera di Commercio di Palermo il 12 aprile 1944 alla presenza di tutti i rappresentanti dei partiti politici:

Considerato che le peggiorate condizioni del mercato alimentare e la insufficienza dei servizi di P.S, che incidono enormemente sulle

²² AS, Pa, Prefettura, Gabinetto (1941-1945), b. 650, *Attività e movimenti politici non sovversivi* (lettera di B. Mattarella al Prefetto di Palermo e ai Superiori addetti agli Affari Civili per la Sicilia, 16-12-1943).

²³ AS, Pa, Palermo, Prefettura, Gabinetto (1941-1945), b. 650, *Attività e movimenti politici non sovversivi* (informativa della Questura al Prefetto di Palermo, 5-11-1943).

vite, sui beni e sulla tranquillità dei cittadini, impongono senza indugio, che tutte le forze sane ed operanti del paese, senza distinzione di partiti, si uniscano in unico blocco per concordare ed attuare le misure dirette a debellare tutti i fattori dell'attuale grave disagio²⁴.

È proprio lungo il crinale della crisi alimentare che cominciava a profilarsi la spaccatura tra le due principali tendenze politiche del dopoguerra siciliano, quella separatista e quella autonomista. Di ciò si discuteva apertamente nel corso delle riunioni della Dc palermitana:

Alcuni intervenuti, quindi, riferendosi all'attuale difficile situazione alimentare, hanno espresso la speranza che gli Alleati mantengano le promesse circa l'invio di viveri ed indumenti alla popolazione. L'assemblea ha quindi rivolto parole di biasimo all'indirizzo dei produttori, ritenuti di idee separatiste, che, con la loro sete di ingordigia, affamano il popolo allo scopo di creare altri disordini.

Successivamente l'Amgot veniva invitato a:

Solleciti provvedimenti per la normalizzazione del mercato, non esclusa la sostituzione dei funzionari con persone di dovuta competenza²⁵.

Risulta agevolmente intuibile come i funzionari che a giudizio della Dc andavano sostituiti scaturivano dal sodalizio iniziale tra alleati e separatisti. Una rappresentazione efficace quanto suggestiva²⁶

²⁴ AS, Pa, Prefettura, Gabinetto (1941-1945), b. 650, *Attività e movimenti politici non sovversivi* (Informativa della Questura al Prefetto di Palermo, 13-04-1944).

²⁵ AS, Pa, Prefettura, Gabinetto (1941-1945), b. 650, *Attività e movimenti politici non sovversivi* (Informativa della Questura al Prefetto di Palermo e all'Alto Commissario per la Sicilia, Signor Colonnello Snook, 26-10-1944).

²⁶ Vedi nota 35.

di questo legame è offerta dalla relazione del 23 ottobre 1943 del capitano Scotten, ex viceconsole statunitense in Sicilia.

[...] l'Amg ha finito per circondarsi di amici e consiglieri separatisti ed ha assegnato cariche pubbliche o a veri e propri separatisti o a simpatizzanti. Esempi ne sono il prefetto della provincia di Palermo [Musotto], la maggioranza dei membri della giunta provinciale, il sindaco di Palermo [Lucio Tasca di Bordonaro] e così via. In base ad alcune fonti, almeno l'80 per cento delle cariche attribuite dall'Amgot in questa zona sono state di questo tipo²⁷.

Tale scelta di privilegiare l'utilizzazione, all'interno delle amministrazioni, dell'*élites* agraria più corriva al separatismo a scapito dei partiti politici in *statu nascendi*, sebbene coerente all'impostazione britannica dell'*indirect rule* va comunque circoscritta ai comuni minori in quanto la percezione che gli alleati avevano dei notabili separatisti nelle grandi città non avrebbe tardato a rivelarsi negativa.

A. Separatismo

Nei mesi immediatamente successivi all'occupazione il separatismo aveva avuto una sua notevole visibilità. Mentre infatti l'attività politica era ancora proibita, molti notabili e aristocratici nominati dagli Alleati a reggere le prefetture; le amministrazioni comunali, i

²⁷ FO 371/37327, memorandum del capitano W. E. Scotten, *The Problem of Mafia in Sicily*, 29 Ottobre 1943 in R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit., p. 505.

consorzi agrari, avevano trovato nel separatismo un linguaggio comune e una prima elementare forma di identificazione nel vuoto lasciato dal dissolversi dei punti di riferimento istituzionali²⁸.

Andrea Finocchiaro Aprile, *leader* indiscusso del separatismo Siciliano, era giunto a Palermo già il 9 luglio 1943, giorno dello sbarco degli alleati in Sicilia, ove aveva costituito il Comitato per l'Indipendenza Siciliana. A nome di questo aveva vergato un proclama e un *memorandum* destinato agli alleati nei quali si chiedeva la costituzione di un governo siciliano provvisorio e la fine della monarchia sabauda in Sicilia²⁹.

L'iniziativa politica era perciò, in quei mesi, concentrata in mano agli indipendentisti che all'indomani dello sbarco³⁰ venivano dipinti dal loro *leader* come un movimento di massa nel quale era schierata la stragrande maggioranza del popolo siciliano. A partire dal

²⁸ R. MANGIAMELI, *Sicilia 1943: immagini e rappresentazione di una sconfitta tra politica, storiografia e mercato*, cit., p. 101.

²⁹ G. GIARRIZZO, *Sicilia politica 1943-1945, La genesi dello statuto regionale*, cit., p. 12.

³⁰ Finocchiaro Aprile fondava a Palermo il Comitato per l'Indipendenza Siciliana (CIS), a nome del quale rivendicava davanti alle autorità alleate, entrate a Palermo il 22 luglio 1943 e insediatesi a Palazzo della Aquile, l'indipendenza della Sicilia e la formazione di un governo provvisorio in S. BOTTARI, *Un difficile dopoguerra. La parabola dell'indipendentismo a Messina (1943-1947)*, cit., p. 41. Su Andrea Finocchiaro Aprile si veda la voce di G. Sircana «Dizionario Biografico degli Italiani», 48, 1997, https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-finocchiaro-aprile_%28Dizionario-Biografico%29/. Sul MIS si possono vedere utilmente G. C. MARINO, *Storia del separatismo siciliano 1943-1947*, Editori Riuniti, Roma 1979; S. MUSUMECI, *Tra separatismo e autonomia. Il movimento per l'indipendenza della Sicilia*. Armando Siciliano, Messina 2005.

settembre e fino al dicembre del 1943 aveva inviato alle più alte istituzioni angloamericane delle lettere in cui, in nome del popolo siciliano, chiedeva loro di sposare la causa indipendentista.

E così a Eden, Ministro degli Affari Esteri inglese, scriveva:

È mio dovere dirigerle questa lettera [...] in ordine all'aspirazione all'indipendenza siciliana [...] condivisa dalla grandissima maggioranza del popolo dell'Isola³¹.

E ancora a Crodell Hull, Segretario di Stato per gli Affari Esteri americani:

L'antica aspirazione della Sicilia all'indipendenza diventata un assillo del nostro popolo durante il ventennio fascista [...] è ora contenuta passione³².

Aveva financo scritto al Re d'Inghilterra Giorgio VI:

Nel nome del popolo di Sicilia io rivolgo alla Vostra Maestà un supremo appello perché voglia prestargli l'alto e magnanimo suo ausilio onde possa raggiungere finalmente la libertà e l'indipendenza che sono state sempre la sua aspirazione più viva³³.

³¹ Istituto Gramsci siciliano, Fondo Andrea Finocchiaro Aprile, b. 4, fasc. 46 (lettera di Finocchiaro Aprile a Eden, 4-12-1943)

³² Istituto Gramsci siciliano, Fondo Andrea Finocchiaro Aprile, b. 4, fasc. 44 (lettera di Finocchiaro Aprile a Hull, 4-12-1943).

³³ Istituto Gramsci siciliano, Fondo Andrea Finocchiaro Aprile, b. 4, fasc. 41 (lettera di Finocchiaro Aprile a Giorgio VI, 22-12-1943).

Questo continuo parlare a nome dei siciliani, tuttavia, aveva contribuito ad attirare sul Movimento le antipatie di Poletti che accusava Finocchiaro Aprile di utilizzare metodi fascisti poiché per sostenere che il pensiero del popolo siciliano coincideva con quello dei separati sarebbe stato «necessario che la metà più uno dei siciliani la pensi come questo gruppo»³⁴.

La progressiva perdita di credibilità del Movimento Indipendentista Siciliano (MIS) agli occhi degli alleati era dovuta anche a una serie di millanterie volte a instillare nella coscienza dei siciliani la convinzione che gli alleati fossero i garanti di un'operazione che avrebbe dovuto portare al distacco dell'Isola dall'Italia³⁵. Appare significativa, ancora una volta, una testimonianza di Bernardo Mattarella, il quale riferisce di un incontro con un mandatario del *leader* del MIS proprio nelle settimane successive allo sbarco:

Fui avvicinato dall'ing. Montesanti, collaboratore dell'on. Andrea Finocchiaro Aprile [...] si dolse della mia attitudine di intransigente opposizione al movimento separatista [...]. Aggiunse che la proclamazione della repubblica siciliana era ormai già decisa e poteva considerarsi un fatto certo, e alla mia insistente richiesta di chiarimenti, precisò che tale determinazione era stata comunicata pochi giorni prima a Roma all'on. Finocchiaro Aprile dal Ministro di Gran Bretagna presso il Vaticano, Francis Osborne. La falsità della notizia mi era evidente e certa³⁶.

³⁴ Testimonianza di P. L. INGRASSIA, *Poletti così rispose al capo dei separatisti*, in «Sala d'Ercole», I, 15 agosto 1948, n. 2, in R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit., p. 502.

³⁵ S. LUPO, *Gli alleati e la Mafia: un patto scellerato?*, cit., p. 203.

³⁶ G. BOLIGNANI, *Bernardo Mattarella. Biografia politica di un cattolico siciliano*, cit., p. 155

Se a ciò si aggiunge la crescente preoccupazione con la quale gli alleati guardavano all'attività del Movimento per le difficoltà create in merito alla stabilizzazione del governo Badoglio³⁷ si spiega il perché – oltre la nomina a prefetto di Palermo conferita a Musotto³⁸, e qualche sindacatura, tra cui quella di Lucio Tasca Bordonaro, a sindaco della stessa città³⁹ – i separatisti ottennero poche nomine di peso dagli alleati.

Lo stesso Finocchiaro Aprile, in una missiva al Ministro Eden, palesava le sue doglianze a riguardo:

Non uno dei Prefetti è stato scelto nella nostra parte, si è preferito nominarli fra gli iscritti al partito clericale e al partito socialista unitario, che non hanno ne hanno mai avuto in Sicilia alcuna base⁴⁰.

B. Clero, massoneria e “prefetti di carriera”

È proprio partendo dalle dinamiche che ruotano attorno alla nomina prefettizia di Francesco Musotto che si scorgono le prime trame

³⁷ In alcuni passaggi delle lettere già richiamate nelle note 34 e 35 si evince tutto il sentimento di avversione di Finocchiaro Aprile verso i Governi badogliani.

³⁸ In verità il filo-separatismo di Musotto era solo apparente e la sua nomina era stata avallata anche dalla Chiesa vedi nota 48.

³⁹ Giarrizzo sembra escludere che il 90 % dei 352 comuni siciliani ebbe dagli Alleati un sindaco separatista in *Sicilia politica 1943-1945, La genesi dello statuto regionale*, cit., p. 8.; V. SANSONE -G. INGRASCI, *6 anni di banditismo in Sicilia*, Le edizioni sociali, Milano 1950, p. 4.

⁴⁰ Istituto Gramsci siciliano, Fondo Andrea Finocchiaro Aprile, b. 4, fasc. 46 (lettera di Finocchiaro Aprile a Eden, 28-12-1943).

del rapporto tra la Chiesa e gli alleati. Luigi Sturzo⁴¹, che durante lo sbarco si trovava negli Stati Uniti da cui aveva avuto modo di seguire la politica alleata nell'Isola, nel criticare certe nomine che gli apparivano insoddisfacenti, se la prendeva con lord Francis Rennel per la nomina di Musotto a prefetto di Palermo⁴².

Sturzo, in realtà, non dava conto delle motivazioni delle sue riserve sul personaggio e mostrava piuttosto la sua insoddisfazione chiedendosi se in Sicilia fossero scomparse personalità capaci di assumere tali incarichi: ex-popolari e organizzatori di cooperative, ex-sindaci, personaggi anche estranei al partito popolare, «gente per bene, validi amministratori, di sentimenti generosi e di condotta onesta»⁴³.

È probabile che le perplessità nutrite verso Musotto avessero in Sturzo una moltitudine di ragioni legate all'ambiguità di un personaggio dal carattere ondivago il quale, sebbene durante l'ascesa di Mussolini si fosse ritirato dalla vita pubblica, aveva aderito al manifesto sansepolcrista ed era comunque rimasto legato a un'oppo-

⁴¹ Per una panoramica sulla vita e sul pensiero di Luigi Sturzo vedi Luigi e Mario Sturzo il progetto cristiano di democrazia, *Atti del convegno di studi sul centenario del partito popolare italiano (1919-2019)*, F. Lomanto – E. Guccione – R. Marsala (a cura di) Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2020.

⁴² Sul punto vedi V. DE MARCO, *Sturzo e la Sicilia nel secondo dopoguerra (1943-1959)*, Società Editrice Internazionale, Torino 1996, p. 23; per qualche cenno biografico sulla figura di F. Musotto cfr. L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, cit., p. 151.

⁴³ *Ibidem*, p. 92.

sizione non aventiniana, per non parlare delle simpatie separatiste e della sua sicura estrazione massonica⁴⁴.

Ad ogni modo, la nomina di Musotto aveva ricevuto l'avallo della Chiesa e, infatti, in un rapporto al governo alleato di Tunisi datato il 29 settembre 1943 si legge: «A Palermo scelto Musotto, vecchio liberale democratico, deputato perseguitato dal fascismo, ha l'approvazione della Chiesa [...]»⁴⁵.

Quello di Musotto, tuttavia, non è l'unico caso che dimostra come gli alleati avessero stretto un certo rapporto con il clero e con gli ambienti cattolici. Il primo personaggio a ricevere l'investitura di prefetto, infatti, era stato, a Caltanissetta, Arcangelo Cammarata, esponente di rilievo dell'Azione Cattolica. Gli alleati avevano ricevuto il suo nominativo dall'arcivescovo monsignor Jacono⁴⁶. In un'altra relazione alleata del 5 agosto 1943 si legge: «A Caltanissetta collaborano alcune persone raccomandate dalla Chiesa [...]». Ed ancora, 12 agosto 1943: «[...] Il prefetto provvisoriamente preso in considerazione per Caltanissetta, podestà di una cittadina vicina, è conosciuto come antifascista, sostenuto dalla Chiesa [...]»⁴⁷.

⁴⁴ Per alcuni rilievi sull'ambiguità di F. Musotto, cfr. L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, cit., pp. 84 e 85; M. VALENZI, *C'è Togliatti!*, Sellerio, Palermo 1995, p. 61.

⁴⁵ Public Record Office, 1940-1947, Foreign Office 371/37279452G in L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, cit., pp. 48 – 49.

⁴⁶ Sull'influenza di monsignor Jacono rispetto alla nomina di Cammarata, cfr. G. GIARRIZZO, *Sicilia politica 1943-1945, La genesi dello statuto regionale*, cit. p. 10; L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, cit., p. 47.

⁴⁷ Public Record Office, 1940-1947, Foreign Office 371/37325 7931 in *Ibidem*.

Altra figura alla quale gli alleati si erano rivolti per decidere l' affidamento della prefettura di Trapani era il cardinale Lavitrano, arcivescovo di Palermo e incaricato per gli affari ecclesiastici per la Sicilia. Quest'ultimo li aveva indirizzati presso Bernardo Mattarella che egli stesso aveva posto a capo dell' Azione Cattolica e della Giunta diocesana di Palermo⁴⁸.

Mattarella, che in quel periodo era molto impegnato nella ricostituzione della Dc in tutta la Sicilia occidentale⁴⁹, si era visto tuttavia costretto a declinare l' offerta suggerendo agli alleati il nome dell' avvocato cattolico Paolo D'Antoni, insediatosi alla prefettura di Trapani il 12 agosto 1943⁵⁰.

⁴⁸ Sul rapporto di quegli anni tra Luigi Lavitrano e Bernardo Mattarella cfr. G. BOLIGNANI, *Bernardo Mattarella. Biografia politica di un cattolico siciliano*, cit., pp. 86, 108, 111, 113, 115, 120.

⁴⁹ "A Trapani si occupa bene Matterella assistito da uno stato maggiore di giovani" così Alidiso si rivolge a Sturzo nel descrivere l' opera organizzativa dei maggiori esponenti della Dc sul territorio siciliano in Istituto Luigi Sturzo, Roma, Archivio Sturzo, Corrispondenza 1940-1946, fasc. 632 (bozza di lettera di S. Aldisio a L. Sturzo, 31-3-1944).

⁵⁰ "Il giorno 6 agosto venni invitato dal Comando Alleato a Trapani, dove lo stesso, mi intrattene fino a tutto il 7 perché intendeva affidarmi la Prefettura di Trapani. Come V.Em., sa io rinunziai e la mia rinunzia fu soprattutto determinata dal proposito di servire il costituendo Partito Democratico Cristiano, la cui direzione regionale era stata affidata dagli amici dirigenti di Roma a me e all' on. Aldisio, che mi raggiunse la mattina del 7 ad Erice". Così scriveva Mattarella a Lavitrano in una minuta senza data ma probabilmente risalente ai primi di settembre del 1943. Il documento si trova in Archivio Mattarella, Fasc. Appunti vari ed è citata in G. BOLIGNANI, *Bernardo Mattarella. Biografia politica di un cattolico siciliano*, cit., p. 152. Sulla nomina di Paolo D'Antoni cfr. p. 153; L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, cit., p. 46.

Se il ritrovato protagonismo della Chiesa, che operava in funzione di *trait d'union* tra il Governo alleato e i politici del vecchio mondo liberale, caratterizzava le nomine prefettizie in quasi tutto il versante occidentale della Sicilia, stessa situazione non sembra riscontrarsi nella porzione orientale dell'Isola. In città come Messina e Catania, infatti, la presenza di clericali compromessi con il regime fascista avrebbe portato gli alleati ad escludere ogni tipo di collaborazione con le gerarchie ecclesiastiche. D'altronde, sia monsignor Patanè, arcivescovo di Catania, che monsignor Paino, arcivescovo di Messina, erano stati molto vicini al duce⁵¹ e per questo allontanati dalle rispettive curie⁵².

La situazione che si riscontra nella città etnea, ma anche nel resto della Sicilia orientale, vedeva gli alleati lasciare in carica i cosiddetti "prefetti di carriera" e cioè quei viceprefetti e funzionari amministrativi scelti dal Governo Badoglio per rimpiazzare i funzionari fascisti che erano stati epurati⁵³. Ed infatti a Siracusa gli Alleati avevano sostituito il prefetto Cossu con il viceprefetto Stella; a Ragusa avevano

⁵¹ Per i legami tra curia messinese e fascismo, cfr. M. SAIJA, *Cattolici e laici a Messina nella prima fase della ricostruzione (1908-1923)*, in G. Barone, S. Lupo. M. Saija (a cura di), *Chiesa e società urbana in Sicilia (1890-1920)*, Galatea Acireale 1990, pp. 325-334. Per quelli, invece, tra curia catanese e alleati cfr. S. NICOLOSI, *La guerra a Catania*, Tringale, Catania 1981.

⁵² Sull'allontanamento di mons. A. Paino da parte degli alleati, cfr. S. BOTTARI, *Un difficile dopoguerra. La parabola dell'indipendentismo a Messina (1943-1947)*, La grafica editoriale, Messina 2007, p. 42. Sull'allontanamento di mons. Patanè, invece, cfr. L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, cit., pp. 48 – 49.

⁵³ ACS, Gabinetto, 1944-1945, b. 6, fasc. 435, *Governo militare alleato*, in particolare lo specchio compilato da Poletti il 6-12-1943 in R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit, p. 496.

affidato la prefettura al viceprefetto Rotigliano, a Enna al consigliere di prefettura Antonio Dessena e, infine, a Salvatore Azzaro, rettore della provincia sotto Mussolini, era stata affidata la prefettura di Catania⁵⁴.

Del tutto peculiare è, infine, il caso messinese in cui sembra determinante, ai fini della ripresa della vita pubblica della città, il ruolo svolto dalla massoneria. Dopo un primo periodo di reggenza di Cipriano Cipriani, anch'egli prefetto di carriera, veniva nominato l'avv. Stancanelli insediatosi in un clima di sfiducia, proprio a causa delle diffuse voci in merito alla sua presunta appartenenza a sodalizi segreti⁵⁵.

In effetti, sebbene le dinamiche relative alla nomina Stancanelli non appaiano ancora del tutto chiare⁵⁶, è ragionevole supporre, per diverse motivazioni, che la stessa abbia avuto l'appoggio della massoneria. Va ricordato, anzitutto che Stancanelli, avvocato di Novara di Sicilia, era stato eletto nel 1921 assieme a una pattuglia massonica di deputati tra cui Ludovico Fulci e Giovanni Antonio Colonna di Cesarò di cui era stato segretario particolare prima dell'avvento del fascismo. Secondariamente perché, sin dal 17 agosto 1943, giorno in

⁵⁴ Per un quadro di insieme sulle nomine dei "prefetti di carriera" nella Sicilia orientale vedi ancora L. CAMINITI, *Prefetti e classe dirigente nel "Regno del Sud" 1943-1945*, cit., p. 55.

⁵⁵ A. STANCANELLI, *L'occupazione alleata a Messina e l'attività ricostruttiva degli americani negli anni 1943 e 1944*, in «Archivio Storico Siciliano», 5 (1979), pp. 224 e 225.

⁵⁶ Sulle diverse teorie riguardanti l'origine della nomina di Stancanelli vedi M. TERESA DI PAOLA, *La democrazia dei galantuomini. Le carte Fabiano e il CLN di Messina, 1943-1945*, EDAS, Messina 1998, pp. 67 – 68.

cui giungevano a Messina, gli alleati erano stati accolti e avevano ricevuto giuramento di piena fedeltà da Gaetano Martino⁵⁷, che sarebbe diventato «*dominus* incontrastato del Partito liberale e forse della Massoneria di Piazza del Gesù»⁵⁸.

Non da ultimo, si aggiunga che il primo aprile 1944, il maresciallo Badoglio, in visita a Messina presso il gabinetto del prefetto, era stato guidato dai maggiori esponenti della massoneria, tra cui Sebastiano Fulci storicamente legato alla loggia messinese “G. Bruno”⁵⁹.

La vicenda della nomina di Stancanelli fa emergere un altro interessante dato, e cioè il senso di sfiducia e la scarsa collaborazione tra le istituzioni e i cittadini che aveva contribuito a determinare, compresa la collaborazione della prefettura con il Comitato di Liberazione.

Nelle sue memorie sarà lo stesso Stancanelli a ricordare negativamente l’esperienza con il CLN messinese lamentando la circostanza che i loro incontri vertevano per lo più su questioni marginali e non sui più gravi problemi che affliggevano la città⁶⁰.

⁵⁷ Per un profilo biografico su Gaetano Martino vedi M. SAJA A. VILLANI, *Gaetano Martino 1900-1967*, Rubettino, Soveria Mannelli 2011.

⁵⁸ L’espressione è utilizzata in *Ivi* p.82.

⁵⁹ G. ALONCI, *Breve storia della Loggia “G. Bruno”, di Messina nel decennale della sua rifondazione 1984-1994*, Tipolito Messinatype, Messina 1994, p. 28.

⁶⁰ A. STANCANELLI, *L’occupazione alleata a Messina e l’attività ricostruttiva degli americani negli anni 1943 e 1944*, cit., pp. 234 – 235.

4. Nota conclusiva

Alla luce di un quadro come quello appena descritto ciò che emerge è la conferma di un contesto siciliano che, in ragione della sua complessità, ha finito per influenzare notevolmente le scelte in ambito politico-istituzionale degli alleati. La nascita o la reviviscenza di alcuni centri di potere, la necessità di dovere dare una pronta risposta alle impellenze generate dalla guerra, unitamente a una politica di *indirect rule* che non sapesse andare oltre il minimo comune denominatore della pregiudiziale antifascista, porta a considerare le decisioni di parte alleata come scelte connotate da un elevato grado di estemporaneità e, pertanto, dettate più da fattori contingenziali che da aprioristiche strategie concordate.

Ciò che tuttavia appare ancora oggi non del tutto chiaro è l'emarginazione, o comunque lo scarso coinvolgimento dei nascenti partiti politici, effettivamente incapaci di andare al di là di una semplice interlocuzione con gli alleati anche dopo la costituzione del CLN⁶¹ in Sicilia e la ripresa delle libertà politiche⁶². Ciò, probabilmente aveva contribuito ad aumentare il divario tra le istituzioni e il popolo che, di fatti, aveva trovato nei partiti politici lo strumento per

⁶¹ Per una ricostruzione del Cln a Messina si segnala ancora M. TERESA DI PAOLA, *La democrazia dei galantuomini. Le carte Fabiano e il CLN di Messina, 1943-1945*, cit.

⁶² Ciò anche a causa della circostanza che gran parte della documentazione sui CNL siciliani è ancora inedita.

«ottenere legittimazione»⁶³ e scambiarsi «mutuo riconoscimento»⁶⁴.

Adlai Stevenson nel suo rapporto economico aveva concettualizzato efficacemente il problema:

In una situazione come quella italiana, dove le organizzazioni statali locali sono deboli o non popolari, le autorità d'occupazione, siano esse militari o civili, hanno un grande bisogno di organizzazioni non statali fra la popolazione civile, che possano rispondere a queste esigenze, tuttavia i suoi rapporti con il Comitato di liberazione sono stati formali, e l'Amg non ha usato il Comitato come canale di comunicazione con l'opinione pubblica. Naturalmente, non ha usato alcun partito politico individualmente⁶⁵.

In definitiva, se per un verso la costante preoccupazione di impedire una nuova radicalizzazione della situazione politica italiana, come era avvenuto nel ventennio fascista, aveva generato una certa diffidenza degli alleati nei confronti dei partiti, dall'altro, probabilmente, era servita ai partiti stessi come forza coagulante per aggregarsi attorno ai problemi, riunirsi, e acquisire consapevolezza del ruolo di cinghia di trasmissione tra il popolo e le istituzioni, cifra caratterizzante dei decenni a venire.

⁶³ Tale espressione è riportata in R. MANGIAMELI, *La regione in guerra (1943-50)* cit., p. 518.

⁶⁴ *Ivi*.

⁶⁵ E. A. ROSSI, *Il rapporto Stevenson: documenti sull'economia italiana e sulle direttive della politica americana in Italia nel 1943-1944*, Roma 1979, p.64.

CAPITOLO II
PROCESSI COSTITUZIONALI, LIBERTÀ
E SICUREZZA NEL MEDITERRANEO

DARIO FIOCCO

*Tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore
sulle politiche d'immigrazione: il processo normativo italiano*

1. Premesse

Le condizioni economico-sociali e la particolare posizione geografica dell'Italia hanno fatto di questo Paese una delle principali mete di immigrazione, nel Mediterraneo e nell'Unione europea, degli ultimi 40 anni. Come ben sappiamo, la Penisola è stata storicamente una terra di emigrazione fino agli anni '60 e '70, periodo spartiacque in cui è possibile individuare un'inversione di tendenza e determinare l'avvio del fenomeno immigratorio.

Tra le diverse cause che hanno spinto allo spostamento di enormi masse di individui dalle proprie aree di residenza al territorio italiano – ma, in generale, verso il Nord del mondo – ritroviamo: il boom economico degli anni '70, capace di attrarre per le speranze di migliori condizioni di vita economica; la caduta del muro di Berlino che, determinando la dissoluzione del sistema sovietico, ha definito

la creazione di una nuova mappa di rotte migratorie; l'allargamento del numero dei membri dell'Unione europea, come il caso Romania nel 2007; la Primavera araba, la proliferazione di conflitti e carestie nel continente africano e nell'area mediorientale.

A fronte delle plurime motivazioni politiche, economiche, sociali – qui solamente accennate – e dei complessi meccanismi che animano il fenomeno migratorio¹, quale manifestazione sociale strutturalmente sistemica², in questa sede l'oggetto in esame della nostra discussione muove dal fenomeno migratorio che ha caratterizzato, e continua a caratterizzare, l'area geografica del Mediterraneo, per giungere all'analisi del quadro normativo del fenomeno immigratorio all'interno dell'ordinamento italiano utilizzando una "lente" che contempi la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle politiche sull'immigrazione a fronte dei valori fondamentali della nostra Costituzione e dei principi internazionalmente riconosciuti³.

¹ J. BHABHA, *Can We Solve the Migration Crisis?*, Polity Press, Cambridge 2018.

² T. MAZZARRESE, *Diritti di emigrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da superare*, in «Diritto Immigrazione e Cittadinanza», 1 (2020), p. 3.

³ In argomento L. RONCHETTI, *I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011)*, in www.rivistaaiic.it; F. SCUTO, *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Giuffrè, Milano 2012; G. MOSCHELLA, *La parabola dei diritti umani nella legislazione italiana sull'immigrazione*, in S. Gambino -G. D'Ignazio (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Milano 2010;

2. L'evoluzione legislativa delle politiche migratorie: dalla legge Foschi del 1986 al d.l. 21 ottobre 2020, n. 130

Il percorso normativo per la regolamentazione del fenomeno migratorio è stato avviato dal nostro legislatore tardivamente rispetto alle esigenze che già si avvertivano negli anni '70; nondimeno, la prima legge adottata, al fine di intervenire in una materia che da lì in avanti avrebbe continuato il suo percorso d'espansione, la l. 30 dicembre 1986, n. 943, trattava il fenomeno in una prospettiva non organica, orientata prevalentemente alla disciplina del lavoro e dettata dal carattere emergenziale. Del resto, prima dell'entrata in vigore della legge Foschi del '86 – alla quale vanno comunque riconosciuti dei meriti, come una prima norma sul ricongiungimento familiare, la disciplina del soggiorno turistico e di studio, la dichiarazione di piena uguaglianza tra i lavoratori italiani e quelli stranieri – la regolamentazione degli stranieri sul territorio dello Stato è avvenuta in aperto contrasto ai dettati costituzionali. Infatti, sebbene l'art. 10, co. 2, Cost., preveda che la condizione giuridica dello straniero venga «disciplinata dalla legge, conformemente alle norme e ai trattati internazionali», gli afflussi stranieri venivano invece regolamentati da una normativa di epoca fascista concernente l'ordine pubblico, il

C. ESPOSITO, *Asilo (Diritto di)*, in *Enc. Dir.*, vol. III, Giuffrè, Milano 1959, p. 222; R. SCICCHITANO, *La disciplina dell'immigrazione in Italia: tra revisione dei Decreti sicurezza ed intervento della Corte costituzionale*, in www.dirittifondamentali.it, 2/2021, pp. 350-377.

T.u. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, da una circolare del Ministro del Lavoro del 1964 attinente all'occupazione dei lavoratori subordinati, e dalla Convenzione OIL del 1975 – relativa al trattamento dei lavoratori migranti e alla promozione dell'uguaglianza – ratificata nel 1981.

La prima normativa organica sul tema si ebbe con la legge Martelli del 1990, seppur la sua adozione venne ancora dettata da una condizione di tipo emergenziale. Attraverso una serie di disposizioni concernenti sia i rifugiati che l'immigrazione, la l. 39/1990 ha creato l'impianto degli odierni meccanismi della legislazione in materia di immigrazione attraverso operazioni di carattere sia programmatico che repressivo: da una parte, viene organizzato il rilascio dei permessi di soggiorno nei confronti dei migranti c.d. economici in base ad un contemperamento tra i flussi migratori e le esigenze lavorative nel mercato del lavoro italiano; dall'altra, è stata introdotta una normativa di carattere penale atta ad introdurre sanzioni pecuniarie, pene detentive e disciplinare per la prima volta le procedure di espulsione per i soggetti irregolari o socialmente pericolosi. Inoltre, veniva prevista la regolamentazione degli stranieri già presenti sul territorio mediante un'ennesima sanatoria e venivano create alcune timide misure volte all'integrazione⁴.

⁴ Legge 28 febbraio 1990, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, d'ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

La legge Martelli ha segnato una svolta rispetto alle politiche statali adottate in precedenza, caratterizzandosi per le sue disposizioni certamente più restrittive sulle possibilità di accesso degli stranieri al territorio dello Stato, e questo anche in virtù delle pressioni derivanti dagli altri Stati europei che, data la contestuale adesione dell'Italia al trattato di Schengen, temevano ripercussioni incontrollate nei rispettivi mercati nazionali del lavoro. L'espulsione degli stranieri a causa di irregolarità diventa sempre più diffusa e semplice da attuare anche attraverso lo strumento del decreto amministrativo.

Le nuove rotte migratorie determinatesi in seguito alla dissoluzione dell'URSS e tangibili in Italia grazie allo sbarco degli albanesi sulle coste pugliesi⁵ hanno caldeggiato l'inizio di una percezione negativa dei flussi migratori e il passaggio delle strategie governative da *policy* incentrate su visioni "biopolitiche" delle migrazioni a quelle sempre più "tanatopolitiche"⁶. Ne sono esempio anche alcuni provvedimenti di carattere parziale susseguitesi negli anni

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo».

⁵ Per approfondire V. DE CESARIS, *Il grande sbarco. L'Italia e la scoperta dell'immigrazione*, Guerini e Associati, Milano 2018.

⁶ Con "biopolitica delle migrazioni" ci si riverisce a tutte quelle *policies* che gli Stati adottano con lo scopo di assimilare e programmare i flussi migratori allo scopo di impiegarli utilitaristicamente all'interno dei propri mercati del lavoro; con il termine "tanatopolitica" (letteralmente, lasciar morire) si intende indicare il cambio di strategia degli Stati circa le politiche migratorie verificatosi negli anni '90; in particolare S. PALIDDA, *The Radical Change in Migration Policies: from Letting Live to Letting Die (from Biopolitics to More and More Thanatopolitics)*, in «REMHU», 2021, 29/61 (2021), pp. 33-48.

successivi, come il decreto Conso del 1993⁷ che modificava la procedura di espulsione e introduceva nuovi reati attribuibili ai cittadini stranieri e il decreto Dini del 1995⁸, mai convertito in legge, che introduceva una nuova forma di espulsione avente carattere preventivo e che stabiliva la possibilità di determinare l'obbligo di dimora per il soggetto da allontanare: quest'ultimo, è un provvedimento che, in quegli anni, ben riflette la traslazione dalle percezioni negative dell'opinione pubblica circa i flussi migratori alle politiche materialmente adottate dai governi.

La legge Turco-Napolitano del 1998 chiude una prima fase legislativa del nostro ordinamento sul tema dell'immigrazione costituendo la prima normativa creata non solo in ordine ai criteri di organicità e sistematicità ma anche adottata al di fuori delle logiche emergenziali. Tra i meriti della l. 40/1998 rileviamo certamente l'introduzione del Testo unico sull'immigrazione⁹, quale strumento che ha riunito la frammentata legislazione italiana rendendola più ordinata e semplificandola. Il testo, tutt'ora in vigore e più volte

⁷ D.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, recante «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione di cittadini stranieri».

⁸ D.l. 18 novembre 1995, n. 489, recante «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea», decaduto per mancata conversione.

⁹ D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero». Il d.lgs 286/1998 è integrato da un regolamento di attuazione, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

modificato, da una parte ha implementato l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini extracomunitari, come cure sanitarie anche agli immigrati irregolari, permessi di soggiorno per la stabilizzazione degli stranieri residenti da lungo periodo, possibilità di ingresso per la ricerca lavorativa, dall'altra ha potenziato l'azione repressiva mediante un irrigidimento delle casistiche di espulsione e l'esercizio di un maggior controllo, ad esempio, attraverso la creazione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPT)¹⁰.

Negli anni successivi si ebbe in Italia un incremento dell'immigrazione, anche dovuto all'aumento del numero degli Stati facenti parte dell'Unione europea e alla conseguente maggior circolazione di cittadini stranieri sul territorio nazionale.

La spirale percettiva negativa che attraversava il dibattito pubblico sull'immigrazione spinse ad intraprendere politiche sempre più restrittive sul tema, giungendo all'adozione della legge Bossi-Fini del 2002¹¹. Attraverso significative modifiche alla legge Turco-Napolitano, la l. 189/2002 si concentrava sulle limitazioni agli ingressi e al soggiorno dei cittadini extracomunitari mediante una serie di misure, quali: l'abolizione del sistema degli sponsor e l'introduzione del contratto di soggiorno, procedura che nei fatti rendeva molto più

¹⁰ Sin dalla loro creazione, i centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPT) sono stati oggetto di numerose critiche, soprattutto a causa delle possibili limitazioni delle libertà fondamentali che comporta la detenzione prolungata all'interno dei centri.

¹¹ L. 30 luglio 2002, n. 189.

complesso ai cittadini extracomunitari riuscire a lavorare in Italia; la riduzione da 3 a 2 anni della durata dei permessi di soggiorno degli extracomunitari già residenti sul suolo nazionale; la diminuzione delle casistiche per l'ottenimento del ricongiungimento familiare.

La Bossi-Fini intervenne anche attraverso l'inasprimento delle procedure di allontanamento coatto, prevedendo nei confronti dei cittadini stranieri, anche la possibilità di arresto per coloro ai quali fosse stato intimato l'abbandono del territorio dello Stato, e di espulsione degli stranieri anche in pendenza di un'impugnazione o in presenza di un procedimento penale in corso. La Consulta, con le sentenze 222 e 223 del 2004, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della l. 189/2002 in ragione del contrasto con l'articolo 13 Cost. – l'inviolabilità della libertà personale e l'impossibilità di adottare provvedimenti limitativi al di fuori degli atti dell'autorità giudiziaria – e degli articoli 24 e 111 Cost. – relativi al diritto di difesa e contraddittorio¹².

¹² In particolare, la sentenza 222 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5 bis del decreto legislativo 298/1986, introdotto dall'art. 2 del d.l. 51/2002, convertito nella legge 106/2002, nella parte in cui «non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa». La sentenza 223 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 quinquies dell'art. 14 del T.U. sull'Immigrazione, inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30.07.2002 n. 189, nella parte in cui stabilisce che, per il reato previsto dal comma 5 ter del medesimo art. 14, è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Il disegno di legge Fornero-Amato del 2008 operato dal nuovo governo di centrosinistra tentò di decomprimere le restrizioni imposte dall'impianto normativo precedente, senza tuttavia riuscire nell'intento a causa della fine della anticipata della legislatura. Nel frattempo, avvenne una prima armonizzazione della normativa nazionale con quella degli altri Stati dell'Unione attraverso il recepimento delle direttive europee riguardanti i c.d. "lungosoggiornanti", i ricongiungimenti familiari e i cittadini Ue e i loro familiari¹³.

Con il nuovo governo Berlusconi degli anni 2008-2011 è rilevabile un nuovo giro di vite in senso restrittivo delle politiche migratorie, sviluppato attraverso tre misure principali inquadrabili nel c.d. Pacchetto sicurezza. In primo luogo, veniva introdotta la "clandestinità" quale nuova fattispecie di reato per gli immigrati e l'aggravante per gli immigrati clandestini condannati per illeciti penali, nonché l'espulsione dal territorio dello Stato per tutti i cittadini Ue o extracomunitari colpiti da condanne superiori a 12 mesi¹⁴. In secondo luogo, la l. 160/2008 ha irrigidito ulteriormente i casi di ammissibilità del ricongiungimento familiare, allungando i termini per l'ottenimento del nulla-osta, innalzando i parametri di reddito minimo necessario e introducendo l'obbligatorietà dell'assicurazione sanitaria (o strumento equivalente). Infine, la l. del 15 luglio 2009, n. 94, sulla scia delle precedenti misure, ha compreso ulteriormente

¹³ 2003/86/CE; 2003/109/CE; 2004/83/CE.

¹⁴ Legge 24 luglio 2008, n. 125.

la posizione degli immigrati irregolari: inasprendo le sanzioni per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; dilazionando fino a 180 giorni la possibilità di trattenere l'immigrato irregolare all'interno dei centri di identificazione ed espulsione (CIE)¹⁵; e, inoltre, introducendo la fattispecie del reato – in seguito abrogata¹⁶ – di “ingresso e soggiorno illegale”.

Tale impianto normativo è stato in seguito temperato dall'adozione di una serie di decreti attuativi delle direttive europee che hanno imposto una ridefinizione di alcune normative nazionali, quali: la disciplina dei rimpatri e del trattenimento, modificata dalla direttiva 2008/115/CE; quella dell'ingresso, soggiorno e circolazione, impattata dalle direttive 2009/50/CE, 2009/52/CE e 2004/38/CE; e quella delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale e del sistema di accoglienza, rinnovata dalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE.

Il 4 ottobre 2018 è stato adottato d.l. 113, e il 14 giugno 2019 il d.l. 53, costituendo, insieme, i c.d. Decreti Sicurezza¹⁷. Si osserva che questi provvedimenti hanno previsto, prima di tutto, una riforma del sistema di protezione umanitaria attraverso la tipizzazione dei casi tutelati e la creazione di permessi speciali per esigenze

¹⁵ Precedentemente denominati centri di permanenza temporanea (CPT).

¹⁶ Il reato di «ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale» previsto dall'art. 10-bis del «Testo unico sull'immigrazione» (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286) è stato abrogato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

¹⁷ Il d.l. n. 113/2018 è stato convertito dalla l. n. 132/2018; il d.l. n. 53/2019 è stato convertito dalla legge n. 77/2019.

umanitarie¹⁸. Vengono inoltre aumentate le fattispecie di reato che determinano la revoca, il diniego o la sospensione della protezione internazionale, e ridimensionati i ruoli degli Sprar (che acquisiscono il nome di Sipromi) attraverso l'esclusione d'accesso per i richiedenti asilo, limitando i beneficiari alla platea degli individui già titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati. Sempre in una logica di contrasto all'immigrazione clandestina, sebbene sotto il cappello generico della "sicurezza"¹⁹, è stato attribuito il potere al Ministro dell'Interno di vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi all'interno delle acque territoriali in caso di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico o in violazione di norme sull'immigrazione.

Al fine di decomprimere, almeno nelle sue parti più eccessive, la disciplina sull'immigrazione, il legislatore ha recentemente adottato il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130²⁰. Infatti – dopo l'eliminazione nel 2018 del permesso umanitario e l'introduzione del sistema a maglie per l'ottenimento della protezione internazionale – il governo ha limitato il rifiuto o la revoca della protezione umanitaria ai soli casi in cui questa risulti incompatibile con i dettati costituzionali o con le

¹⁸ C. PADULA, *Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018?*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, in www.asgi.it, 2018.

¹⁹ ASGI, *Analisi critica del c.d. "Decreto sicurezza bis" relativamente alle disposizioni inerenti il diritto dell'immigrazione*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, in www.asgi.it, 2019.

²⁰ Il d.l. n. 130/2020 è stato convertito in legge n. 173/2020.

norme interazionali, ovviando così alle critiche di incostituzionalità circa il rispetto dei diritti fondamentali – mosse dopo l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari – e richiamando implicitamente l’operatività dell’art. 10 co. 3 Cost²¹. Peraltro, tra le principali novità, troviamo un’agevolazione delle attività dei ricercatori stranieri sul territorio nazionale mediante l’eliminazione delle condizioni “di reddito minimo” e del possesso “dell’assicurazione sanitaria”; sono ampliate le casistiche per la conversione del permesso di soggiorno in permesso di lavoro subordinato; in caso di problemi di salute vengono allargate le possibilità di permanenza. Si evidenzia, inoltre, anche l’introduzione dell’opportunità di ottenere il permesso di soggiorno in caso di “calamità naturale”, aprendo così a nuovi scenari che potrebbero comprendere l’accoglienza del segmento dei c.d. migranti climatici²².

3. La centralità del principio di uguaglianza per la determinazione della condizione giuridica dello straniero

Lo status giuridico dello straniero non incontra il solo limite costituzionale dell’articolo 10 co. 2, secondo cui la «condizione dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei

²¹ S. OCCHIPINTI, *Immigrazione e sicurezza: il Decreto Legge pubblicato in Gazzetta*, Altalex, in www.altalex.com, 23/10/2020.

²² *Ibidem*.

trattati internazionali); ma anche di tutti quei limiti che sono posti a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo. Qualsiasi stato democratico che si informi al principio personalista ed eserciti i pubblici poteri allo scopo di tutelare e accrescere i diritti della persona umana è tenuto alla salvaguardia anche dei diritti fondamentali di tutti quegli stranieri che, in quanto "persone", sono al pari del cittadino.

La Corte costituzionale ha infatti affermato che il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. non può essere interpretato singolarmente ma deve essere letto unitamente sia all'art. 2 Cost., il quale, prevedendo la tutela e il riconoscimento dei "diritti dell'uomo" non opera una distinzione tra i cittadini ed altri soggetti, garantendo i "diritti fondamentali" di tutti; sia all'art. 10 co. 2, che rimanda alle consuetudini ed ai trattati internazionali in cui la protezione dei diritti fondamentali dello straniero è largamente garantita²³. Secondo la Consulta «se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali» ossia quei «diritti inviolabili dell'uomo, garantiti allo straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale»²⁴.

Sebbene il principio di uguaglianza si estenda anche al rapporto con gli stranieri è bene evidenziare che tale relazione intercorre solo con riferimento a quei diritti inviolabili della persona previsti

²³ Corte cost. sent. 18 luglio 1986, n. 199.

²⁴ Corte cost. sent. 19-26 giugno 1969, n. 104.

dall'art. 2 Cost. e alle disposizioni internazionali cui l'ordinamento nazionale deve essere conforme, e non nei confronti di tutti i diritti fondamentali²⁵. È stato rilevato, infatti, che tra cittadino e straniero esistano delle differenze di base tali da giustificare dei trattamenti giuridici diversi circa il godimento dei diritti fondamentali, in virtù di un legame più stretto che il primo ha con il territorio dello Stato – generalmente “originario e permanente” – rispetto ad una relazione solitamente “acquisita e temporanea” del secondo. Pertanto risulta chiara la necessità di porre differenti valutazioni giuridiche in base al godimento, o meno, di quei diritti che sono strettamente connessi allo *status activae civitatis*, constatando che, ad esempio «il cittadino ha nel territorio un suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha; il cittadino ha diritto di risiedere ovunque nel territorio della Repubblica e, ovviamente, senza limiti di tempo, mentre lo straniero può recarsi a vivere nel territorio del nostro, come di altri Stati, solo con determinate autorizzazioni e per un periodo di tempo che è in genere limitato [...]; infine il cittadino non può essere allontanato per nessun motivo dal territorio dello Stato, mentre lo straniero ne può essere espulso, ove si renda indesiderabile, specie per commessi reati»²⁶.

Inoltre, anche in presenza di diritti che la nostra Costituzione attribuisce unicamente al cittadino, nulla vieta che una legge ordinaria

²⁵ Corte cost. sentenze nn. 104/1969, 144/1970, 109/1974 e 244/1974.

²⁶ Corte cost. sent. 26 giugno 1969, n. 105.

attribuisca i medesimi diritti soggettivi anche allo straniero, sebbene in tal caso assisteremmo a un diverso livello di garanzia tra i diritti fondamentali, di rango costituzionale – inviolabili e immodificabili, secondo parte della dottrina – da una parte, e quelli disciplinati da legge ordinaria, dall'altra²⁷.

Invece, con riferimento all'estensione dei diritti sociali, il baricentro del problema si sposta verso il costo che lo Stato deve sostenere nei confronti di ogni singolo individuo, vincolando il grado di tutela di tali diritti alle esigenze – ormai elevate al rango costituzionale – dei vincoli di bilancio; la conseguenza è che talune categorie, quale quella degli stranieri, rischiano di esser tagliate fuori dal godimento delle prestazioni sociali operate dallo Stato.

Tuttavia, sia la giurisprudenza che la dottrina hanno ormai consolidato l'orientamento secondo cui esista una soglia minima di tutela per ciascun soggetto, senza la quale verrebbe intaccata la dignità dell'individuo²⁸.

²⁷ P. BONETTI, *Diritti fondamentali degli stranieri*, ADIR, Firenze 2011; G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali*, in «Ordine Internazionale e Diritti Umani», 3 (2019), pp. 473-490.

²⁸ A. MORELLI, *Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale*, in «Consulta Online», in www.giurcost.org, 2018, pp. 533 ss.; A. MORELLI, *Il ruolo dei diritti sociali nella democrazia contemporanea*, in www.forumcostituzionale.it, 10/2018; A. SPADARO, *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)*, in www.rivistaic.it, 4/2011.

4. La copertura costituzionale e internazionale dei diritti fondamentali degli stranieri

Attraverso la ricostruzione sin qui avvenuta è possibile tracciare il quadro dei diritti fondamentali degli stranieri in Italia alla luce delle disposizioni costituzionali, delle norme consuetudinarie e dei trattati internazionali.

Il diritto all'inviolabilità personale previsto dall'art. 13 Cost. impone il divieto di qualsiasi perquisizione o ispezione personale senza la presenza delle dovute garanzie costituzionali. Viene tutelato il diritto a non ricevere pene, trattamenti o punizioni, inumane o degradanti (art. 3 Cost. co. 3; art. 27 co. 3; art. 3 CEDU; art. 7 Convenzione internazionale sui diritti civili e politici; Convenzione di New York contro la tortura 10 dicembre 1984)²⁹.

Le garanzie circa la libertà di circolazione e di soggiorno sono costituzionalmente individuabili nell'art. 16 Cost., il quale fa salve le disposizioni di legge derivanti da motivi di ordine pubblico o di salute e dispone l'impossibilità di qualsiasi restrizione motivata da ragioni politiche. La possibilità di circolare liberamente, scegliere la propria residenza e abbandonare il territorio dello Stato è inoltre disciplinata dall'art. 12 della Convenzione internazionale sui diritti

²⁹ A tal proposito si osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo (con sent. 15 novembre 1996, *Chahal v. the United Kingdom e Grand Chamber* sent. 28 febbraio 2008 n. 37201/06, Saadi c. Italia) ha affermato l'inderogabilità di tale principio anche in presenza di un grave pericolo per l'ordine pubblico.

civili e politici e dall'art. 2 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I diritti alla libertà di riunione, di associazione, nonché il diritto di difendere i propri interessi fondando o iscrivendosi a sindacati sono previsti dagli artt. 17 e 18 Cost., dall'art. 11 CEDU, dagli artt. 8 e 21 Patto internazionale e dalla Convenzione O.I.L. n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale. Le modalità di esercizio degli stessi sono rimesse alla legge, che dovrà disciplinarli tenendo conto dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della prevenzione concernente salute, morale, delitti, diritti e libertà altrui.

Circa la libertà di manifestazione del pensiero, della coscienza e della propria religione, l'art. 9 CEDU assicura un'ampia protezione affermando il diritto di cambiare credo, di manifestarlo e trasmetterlo, trovando come limite le disposizioni di legge atte a proteggere l'ordine pubblico, la salute, la morale, i diritti e le libertà altrui. Sulla medesima traiettoria garantista si pongono l'art. 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e l'art. 19 Cost., che fa salvi i riti contrari al buon costume.

Con riferimento alla libertà di espressione, ogni individuo gode del diritto di esprimere le proprie opinioni, di inviare e ricevere informazioni senza limiti di confini e senza che vi siano interferenze da parte delle autorità pubbliche (art. 21 Cost.; art 19 Convenzione internazionale dei diritti civili e politici; art 10 CEDU).

È garantito il principio all'inviolabilità della difesa a tutti gli individui, al fine di tutelare i propri diritti e interessi legittimi; nonché il diritto ad aver assicurati i mezzi per potersi difendere dinanzi a ogni giurisdizione e quello a ricevere un adeguato indennizzo in caso di ingiusta detenzione (24 Cost., art. 111 Cost., artt. 5 e 6 CEDU, art. 3 Protocollo n. 7, art. 14 co. 3 Convenzione internazionale dei diritti civili e politici).

Il riconoscimento della capacità giuridica o della cittadinanza e l'impossibilità di una privazione di queste per motivi politici è riconosciuto sia nell'art 22 Cost. che nell'art. 16 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici.

Il principio di legalità, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non è considerato reato dalla legge nel momento in cui questo viene commesso è tutelato dall'art 25 Cost., dall' art 15 Convenzione internazionale dei diritti civili e politici e dall' art. 7 CEDU.

5. Accesso degli stranieri al territorio nazionale e sovranità dello Stato: i limiti

Risulta fin qui chiaro che la determinazione da parte dello Stato delle scelte di politica immigratoria, incontra non solo i limiti posti dall'art. 10 co. 2 Cost. ma anche quelli derivanti da un'interpretazione estensiva dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta

costituzionale, nonché dalle consuetudini e dai trattati internazionali. Tuttavia, è anche vero che l'effettivo godimento dei diritti fondamentali da parte degli stranieri risulta subordinato alla normativa statale che disciplina l'ingresso dei non cittadini (comunitari o extracomunitari, in posizione regolare o irregolare³⁰). Infatti, non essendo lo straniero un cittadino, lo Stato può sempre decidere di esercitare la propria sovranità – quale elemento proprio costitutivo – adottando misure che limitino, controllino o impediscano l'accesso al territorio nazionale³¹, anche attraverso l'uso della forza³².

Secondo la Consulta la regolamentazione dell'immigrazione da parte del legislatore nazionale rappresenta una sostanziale manifestazione della sovranità dello Stato espressa attraverso il controllo del proprio territorio³³. Per tale motivo la Corte sostiene che «Lo Stato non può [...] abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione di un adeguato flusso migratorio vanno dunque rispettate, e non eluse [...] essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, di tutti coloro che le

³⁰ In argomento v. M. DELLA ROCCA (a cura di), *Immigrazione e cittadinanza. Profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, UTET giuridica, Torino 2007; A. MACRILLÒ (a cura di), *I diritti degli stranieri*, CEDAM, Padova 2014.

³¹ M. MECCARELL – P. PACCHETTI – C. SOTIS (a cura di), *Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Edizioni dell'Università di Macerata, Macerata 2012.

³² Le espulsioni in ogni caso si devono basare su valutazioni individuali in virtù del “divieto di espulsioni collettive di stranieri” previsto dall'art.4 del IV Protocollo addizionale CEDU.

³³ Cort. cost. sent. n. 250/2010.

hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali»³⁴.

In questo quadro preme evidenziare l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella regolamentazione dell'immigrazione che, tuttavia, ha prodotto un complessivo impianto legislativo che pare porsi in violazione della riserva di legge di cui all' art. 10 Cost. Inoltre, dato che la legislazione in materia deve essere il frutto di un continuo bilanciamento degli interessi in gioco, è possibile trarre qualche altra considerazione. L'azione regolamentare dell'immigrazione, nel nostro Paese, è avvenuta quasi sempre attraverso l'impiego della decretazione d'urgenza, o comunque mediante interventi spot, senza che vi fosse mai un approccio stabile e strutturale al fenomeno. Non solo. Anche nei confronti dei flussi veramente emergenziali, dovuti ad esempio ai contesti di guerra che tutt'oggi viviamo, le risposte normative sono risultate insufficienti e inadeguate. A ciò si aggiunga che la "criminalizzazione" della figura dello straniero immigrato prodotta da questi interventi normativi – che ufficialmente mirano al raggiungimento di obiettivi volti al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza – rischiano di produrre insicurezza e danni all'interesse pubblico, per il solo fatto di aver reso ancora più precaria la condizione dello straniero immigrato all'interno dei confini nazionali.

³⁴ Cort. cost. sent. n. 353/1997.

Sembra, infine, che le dure posizioni assunte recentemente dallo Stato italiano, tendenti a far prevalere logiche sociopolitiche nazionali rispetto agli obblighi internazionalmente previsti in materia, non soltanto si pongano in contrapposizione alle Convenzioni internazionali cui l'Italia è vincolata ma si collochino in chiaro conflitto con l'ordinamento costituzionale, confermando un indebolimento complessivo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri immigrati in Italia.

FILOMENA PISCONTI

*I soccorsi in mare dei migranti nel Mediterraneo
tra tendenze di criminalizzazione ed esigenze di giustificazione*

“Non sono nata per condividere l’odio ma l’amore”

(Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν)¹.

**1. Il soccorso dei migranti nel Mediterraneo nell’obiettivo
securitario della *crimmigration*.**

Gli avvenimenti che hanno caratterizzato gli ultimi anni della storia del Mediterraneo ci parlano di un mare divenuto spazio di peripezie inarrestabili e drammatiche; le rotte migratorie hanno convertito la sua immagine idilliaca – un tempo crocevia di mercanti ed esploratori – «in una sorta di mare *monstrum* che fagocita migliaia di vite sconosciute»².

¹ SOFOCLE, *Antigone*, v. 523.

² G. SCOCOZZA, A. SAGNELLA, *Ceuta e Melilla: Identità eterotopoiche a la Orilla del Mediterraneo*, in M. MARCHEGIANI (a cura di), *Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare*, Giappichelli Editore, Torino 2017, p. 89.

La paura e l'insicurezza collettive connesse al fenomeno migratorio rischiano di confutare le tradizionali garanzie del diritto penale in favore di una tendenza sempre più evidente verso una legislazione esageratamente punitiva verso il migrante³, contenente il nucleo fondante di quella che viene definita come *crimmigration*, ovvero criminalizzazione del diritto all'immigrazione⁴.

Tale processo ha favorito la costruzione di un diritto penale dei flussi migratori sorretto, talvolta, da regole proprie e da scopi

³ «Associata al controllo delle frontiere e alla gestione dei flussi migratori, definito dalla Corte come bene strumentale (dalla titolarità chiaramente diffusa) alla tutela di beni finali di sicuro rilievo costituzionale, la sicurezza sembra favorire la criminalizzazione di condotte disobbedienti, dunque, senza offesa o di scopo, esaltando partimento una funzione di disciplina e organizzazione del sistema sociale che mal si concilia con il volto tradizionale del diritto penale. (...) La scelta interpretativa chiaramente non soddisfa gli speculatori politici che, invece, sostenendo il passaggio da un diritto penale delle libertà ad uno della sicurezza, spingono verso l'affermazione di una dimensione puramente soggettiva del diritto, premessa per la legittimazione di un anacronistico *labelling approach*. I recenti sviluppi politici, d'altronde, confermano la preoccupazione verso un'(in)voluzione normativa che abusa della sofferenza di un bene giuridico falsamente tutelato per ampliare un intervento penale di per sé inadeguato: l'immigrazione clandestina è un fenomeno, e il diritto penale non punisce fenomeni». Cfr. G. ALESCI, *(In)sicurezza e immigrazione. La "colpevolizzazione" dello straniero nel diritto dell'emergenza*, in «Archivio penale», 3 (2018), p. 5 ss.

⁴ «Rispetto alla torsione, per così dire, 'tipica' connessa all'uso simbolico del diritto penale, che da sempre accompagna i processi di criminalizzazione primaria, l'interazione tra politiche securitarie e populismo punitivo attribuisce alle politiche criminali una torsione ulteriore, determinandone una mutazione qualitativa "legata al suo terreno privilegiato, oggi costituito dalle politiche contro i migranti, i differenti per antonomasia – che stanno mettendo in crisi tutti i principi della nostra democrazia". Cfr. A. CAPUTO, *Sicurezza e immigrazione tra controllo dei flussi migratori e diritti fondamentali della persona*, in «Diritto penale e processo», 11 (2019), p. 1494.

politico-criminali fondati sull'allarme sociale piuttosto che sul pericolo effettivo e concreto di lesione dell'ordine pubblico.

La connessione tra sicurezza e immigrazione, nella dimensione del diritto punitivo, parte dalla definizione della prima come bene giuridico alla cui stregua arretrare la soglia dell'incriminazione sino a sovrapporre la dimensione preventiva del danno da reato con quella collegata alla neutralizzazione preventiva del presunto criminale.

La deriva del potere statale di gestione dei flussi migratori "irregolari" finisce per costruire una legislazione di settore cui è sottesa la rappresentazione di un tipo criminologico dello straniero-immigrato quale soggetto pericoloso.

Così il fenomeno migratorio continua ad essere inquadrato come problema di ordine pubblico e sicurezza e i dispositivi securitari attuati minacciano la sicurezza dei diritti e dei valori della vita e della dignità dei migranti-persone, a dispetto del nucleo personalista dell'intero dettato costituzionale.

Al tipo criminologico dello straniero-immigrato è così riservato un trattamento penale "differenziato" cui è sotteso un vero e proprio progetto di esclusione, attraverso la predisposizione di un apparato repressivo dominato dal paradigma del diritto penale del nemico⁵.

⁵ «In effetti, in questo settore, il diritto penale si discosta non poco dal modello del diritto penale del fatto, o del diritto penale a tutela di autentici beni giuridici, e assume per converso le sembianze di un vero e proprio diritto penale contro la persona dell'immigrato che sia portatore della qualifica di irregolare. [...] Obbligatorio, in quanto disvela il fraintendimento concettuale che si celerebbe

Ma la sicurezza non deve essere sottratta a operazioni di bilanciamento suscettibili di portare all'esito del suo parziale sacrificio, tanto più laddove ciò sia imposto da un elementare dovere di solidarietà nei riguardi di persone che versano in una condizione di acclarata vulnerabilità o – nel caso del soccorso in mare – nel pericolo di perdita della vita.

Così il vero obiettivo dell'attuale legislazione punitiva contro il migrante sono le operazioni di salvataggio, che attualmente hanno attratto le attenzioni dei penalisti in quanto si collocano nella lotta tra dovere e delitto, tra solidarietà⁶ e crimine, tra tendenze alla criminalizzazione ed esigenze di giustificazione.

dietro il ricorso ad una denominazione impropria; opportuno, perché consente di evidenziare sin dalle prime battute di breve contributo le intenzioni che lo ispirano: dimostrare come dietro lo schermo protettore di un'apparente bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti umani e l'interesse al controllo dei flussi migratori si nasconda in realtà un diritto penale fortemente sbilanciato verso la criminalizzazione di *tipi d'autore* socialmente pericolosi; un modello di diritto penale cioè molto simile al paradigma del *diritto penale del nemico*, teorizzato, come è noto, per legittimare talune gravissime deviazioni dalle garanzie fondamentali compiute dall'ordinamento penale nel contrasto al terrorismo internazionale». Cfr. L. SIRACUSA, *Il diritto penale dell'immigrato: brevi spunti per una riflessione sul diritto penale della paura*, in «Rivista Trimestrale di diritto penale dell'economia», 4 (2013), p.1.

⁶ «La seconda notazione è che la solidarietà ha da manifestarsi ancora prima che coloro che ne sono i beneficiari abbiano messo piede nel territorio dello Stato, per quanto proprio qui essa sia messa a dura prova da un indirizzo politico dapprima disattento e poi dichiaratamente ostile. Mi riferisco – com'è chiaro – alla travagliata vicenda dei soccorsi in mare e, ad essi conseguente, dell'accoglienza alla quale i migranti hanno diritto, per il mero fatto di essere portatori di due beni, la vita e la dignità, che sono il cuore pulsante di quel valore personalista che – come si sa – informa di sé l'intero dettato costituzionale. Non si

2. Il soccorso in mare tra criminalizzazione e giustificazione

Le prime iniziative giudiziarie contro le attività di salvataggio delle O.N.G. furono intraprese intorno la fine del 2017 e furono volte ad offrire una chiave di lettura “patologica” delle attività degli operatori umanitari all’interno del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Fino alle decisioni *Rackete* e *Vos Thalassa*, i provvedimenti giurisdizionali escludevano la punibilità delle attività di salvataggio, facendo leva sulla sussistenza dei presupposti dello stato di necessità di cui all’art. 54 cp⁷.

tratta di una “graziosa” concessione che è loro fatta a discrezione di chi vi fa luogo secondo calcoli di opportunità ma di un vero e proprio *diritto costituzionale* fondato sul (e costantemente alimentato dal) dovere di solidarietà nel suo posto in funzione servente dei beni suddetti». Cfr. A. RUGGERI, *Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà*, in «Diritto, Immigrazione e cittadinanza», 2 (2019), p. 18.

⁷ «Di tale figura fece applicazione, ad esempio, il G.I.P. di Ragusa nell’ordinanza del 16 aprile 2018, che rigettò la richiesta di sequestro preventivo della motonave *Open Arms*, ritenendo che “le condotte contestate [...] si risolvono in una disobbedienza alle direttive impartite dalle autorità preposte al coordinamento dei soccorsi, che però non vale ad impedire [...] la configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità”. Considerazioni analoghe erano poste alla base della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Palermo il 15 giugno 2018 per il salvataggio di 220 migranti realizzato dalla nave Golfo Azzurro; nella richiesta, dopo una breve ricostruzione del quadro normativo internazionale vigente *in subiecta materia*, la pubblica accusa reputa “evidente che [...] le operazioni di salvataggio eseguite costituiscono attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti dei migranti in difficoltà”, in quanto tali non punibili ai sensi dell’art. 12, co. 2, T.U.I.». cfr. C. RUGGIERO, *Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in*

La politica dei porti chiusi e il contrasto ai soccorsi in mare trovano successivamente la loro più concreta manifestazione proprio nei casi Diciotti e Gregoretti, nei quali le accuse formulate contro il Ministro sono state argomentate alla stregua delle normative sul soccorso in mare richiamate negli atti delle diverse procedure.

Qui, rispetto al reato contestato, l'ipotizzata responsabilità è omissiva per non avere consentito la cessazione della situazione di fatto che i magistrati hanno qualificato come fatti tipici del delitto di sequestro di persona.

Nella sostanza sono accuse di omissioni di soccorso e il profilo omissivo è rimasto per così dire mascherato dal fatto che il Ministro è imputato in ragione del modo di esercizio del potere⁸, in quanto il

mare. Le tendenze interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1 (2020), p. 202. Sul rapporto tra stato di necessità e scriminante umanitaria di cui all'art. 12 d.lgs. 286/98, cfr. S. BERNARDI, *I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare*, in «Diritto penale contemporaneo», 1 (2018) e L. MARINO, *Il soccorso dei migranti in mare. L'art. 54 c.p. e la speciale causa di giustificazione "umanitaria"*, in «Il Penalista», 18.05.2018.

⁸ «In aggiunta alla sovrabbondante disciplina del soccorso marittimo, anche quella relativa al giudizio sui reati ministeriali fa da sfondo al caso Diciotti e richiede, pertanto, di essere qui richiamata nei suoi tratti fondamentali. L'ipotesi accusatoria formulata dal Tribunale dei ministri di Catania assume, infatti, che il Ministro dell'Interno M. Salvini, "nella sua veste di Ministro e pubblico ufficiale, abbia abusato delle funzioni amministrative attribuitegli nell'ambito dell'iter procedurale per la determinazione del *place of safety*, ponendo arbitrariamente il proprio veto all'indicazione del POS da parte del competente Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, quale atto amministrativo propedeutico e necessario per autorizzare lo sbarco, così determinando la forzosa permanenza dei migranti a bordo dell'unità navale 'U. Diciotti', con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale

ritardo nel rilascio del P.O.S. ha consentito il protrarsi di uno stato di restrizione di libertà dei migranti bloccati sulla nave.

Emerge in entrambe le situazioni una forte tensione tra la tendenza della politica a difendere le frontiere attraverso misure coercitive e la necessità che queste ultime si mantengano all'interno dei binari dello Stato di diritto, onde non sconfinare nell'arbitrarietà e nella sovversione dei valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale e sovranazionale fondanti lo *ius migrandi*.

Accanto alle tendenze della magistratura ad attrarre le condotte di soccorso nella dimensione del penalmente rilevante, l'azione governativa inserisce nel T.U.I. (co. 1 ter dell'art. 11) una norma che riconosce un potere ministeriale di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica e dopo aver verificato le condizioni dell'art. 19 comma 2 lett. g) Convenzione Montego Bay, che a sua volta individua le ipotesi di passaggio non inoffensivo (o pregiudizievoli) di nave straniera nelle acque territoriali, in caso di trasporto

giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge"». Cfr. M. BENVENUTI, *Lo strano caso Diciotti. Diritti, rovesci e argomenti in una (brutta) pagina di diritto costituzionale italiano, La "deformalizzazione della legalità costituzionale"*, in «Costituzionalismo.it», 2 (2019), p. 56. Per il caso Gregoretti, contro la qualifica, a opera del Tribunale dei Ministri, del reato commesso dal Ministro M. Salvini come sequestro di persona aggravato dalla circostanza di aver abusato dei poteri inerenti alla pubblica funzione, cfr. E. MEZZASALMA, *Esiste davvero l'obbligo di disporre tempestivamente lo sbarco dei migranti? I poteri ministeriali tra esigenze di soccorso marittimo ed esigenze securitarie. Appunti sul "caso Gregoretti"*, in «Giurisprudenza penale», 12 (2020).

di persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero⁹.

Sulla carta viene fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali e giustificato il contenuto di un divieto comunque restrittivo per esigenze di tutela dei confini nazionali, ma non possono che essere le circostanze e i contenuti concreti che qualificano i singoli divieti a misurare la tenuta internazionale, costituzionale e amministrativa di tali provvedimenti inibitori¹⁰.

La scelta di una sanzione amministrativa, accompagnata al sequestro e alla confisca obbligatoria, si spiega in ragione di una sua maggiore effettività, in quanto è meno probabile che il sequestro e la confisca della nave – che sono il vero obiettivo dell'intervento

⁹ Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53: Art. 1 Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri».

¹⁰ Sul tema cfr. S. CALABRIA, *I respingimenti in mare dopo il cd. decreto sicurezza-bis (ed in particolare alla luce del comma 1-ter dell'art. 11 del d.lgs. n. 286/1998)*, in «Questione Giustizia», 27.07.2019.

normativo – vengano disposte dal giudice penale nei confronti delle navi dei soccorritori che agiscono in conformità al diritto internazionale del mare. Se sono invece i prefetti a emanare la misura ablativa, questa può essere immediatamente eseguita, salvo poi che le O.N.G. ne facciano valere la illegittimità nei confronti dell'autorità giudiziaria¹¹.

Progressivamente, la risposta della giurisprudenza all'impostazione securitaria delle direttive ministeriali fu quella di ribaltare il punto di vista sulla sicurezza che, da ragion di Stato utile a giustificare una compressione dei diritti, assumeva il punto di vista delle persone soccorse/naufraghi e il loro diritto a essere poste al sicuro, superando quell'irragionevole sovrapposizione tra il tema dei salvataggi in mare e quello del contrasto all'immigrazione clandestina.

Da una parte, la vicenda *Vos Thalassa* ha visto l'applicazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 cp. che giustifica il diritto della vittima di opporsi alla conduzione verso i porti libici¹²; dall'altra, nel caso *Rackete*, la conduzione verso un *place of*

¹¹ Sul tema, cfr. L. MASERA, *Il contrasto amministrativo alle ONG che operano soccorsi in mare, dal codice di condotta di Minniti, al decreto Salvini bis alla riforma Lamorgese: le forme mutevoli di una politica costante*, in «Questione Giustizia», 15.06.2021.

¹² Il 16 dicembre 2021 la Corte di Cassazione (notizia di decisione n. 42 del 2021) ha annullato la decisione di secondo grado della Corte di Palermo (App. Pen., Sez. IV, n. 1525/2020), stabilendo che è scriminata la condotta di resistenza a pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare, facendo valere il diritto al non respingimento verso un luogo non sicuro, si apponga alla riconsegna allo Stato libico. Sul tema, cfr. A. NATALE, *Caso Vos*

safety di migranti in pericolo di vita costituisce adempimento di un dovere ex art. 51 cp. e scrimina la materiale opposizione del comandante della nave ai provvedimenti ministeriali inibitori.

Il 20 febbraio 2020 venivano depositate le motivazioni con le quali la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza del 2 luglio 2019, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Agrigento non ha convalidato l'arresto della capitana *Carola Rackete* per i fatti commessi in occasione dello sbarco avvenuto nel porto di Lampedusa nel giugno 2019¹³.

Thalassa: il fatto, la lingua e l'ideologia del giudice, in «Questione Giustizia», 27.07.2020; L. MASERA, *I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima difesa: una decisione che mette in discussione il diritto al non refoulement*, in «Sistema Penale», 21.07.2020.

¹³ La nota “vicenda Rackete” è ripercorsa in Cass. pen. Sez. III, 16 gennaio 2020, n. 6626. La comandante della nave *Sea Watch 3*, il 29 giugno 2019, senza esser stata autorizzata dalle competenti autorità italiane, e anzi contravvenendo all'espreso divieto di ingresso nelle acque territoriali, aveva condotto l'imbarcazione nel porto di Lampedusa con a bordo alcune decine di migranti tratti in salvo in acque internazionali. In relazione a tali condotte, Rackete era stata tratta in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), nonché di resistenza e violenza contro nave da guerra (art. 1100 cod. nav.), per avere reiteratamente disatteso l'ordine di fermare la rotta verso il porto e avere infine urtato, nella manovra di attracco, una motovedetta della Guardia di Finanza. Il Gip di Agrigento, tuttavia, non aveva convalidato l'arresto ed aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, decisione successivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza cautelare. Con decreto del 20 dicembre 2021 il Gip. di Agrigento ha disposto, accogliendo la richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento penale.

In tale occasione, la Suprema Corte ha avallato l'interpretazione fornita dal primo decidente, per cui l'obbligo di soccorso si articola in uno principale di recupero dei naufraghi e in uno di tipo accessorio di sbarco dei migranti su terraferma, mentre la Procura precedentemente aveva sostenuto che il dovere di soccorso, per i comandanti delle navi, è da ritenersi già adempiuto nella prima fase di recupero¹⁴.

In riferimento al divieto rivolto alla *Sea Watch 3* di fare ingresso nel mare territoriale italiano, si è dubitato della sua compatibilità con le norme di diritto internazionale del mare che regolamentano il passaggio delle navi straniere, dimostrando come il trasporto di persone soccorse non integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e come la chiusura del mare territoriale non sembrerebbe giustificabile dal punto di vista del diritto internazionale¹⁵.

¹⁴ «Dunque, la questione giuridica fondamentale – riportata nei suoi giusti termini – è se lo Stato costiero abbia l'obbligo di far attraccare le navi non governative per consentire lo sbarco dei migranti irregolari imbarcati o – il che è lo stesso – se le navi non governative abbiano il corrispondente diritto. È la questione con la quale bisogna necessariamente confrontarsi. Ed è una questione estremamente complessa perché coinvolge più livelli di legislazione e giurisdizione: la Convenzione SAR; la UNCLOS; le linee guida IMO; la CEDU; il diritto interno. Ebbene, la sensazione è che né il G.I.P. né la Suprema Corte abbiano avuto la reale volontà di confrontarsi con tale questione. Il fatto stesso di averne trasfigurato i termini di riferimento, invertendo le posizioni di diritto ed obbligo, è già la negazione stessa del confronto». Cfr. E. MEZZASALMA, *Una nuova concezione dell'obbligo di salvataggio in mare alla luce della sentenza della Cassazione sul caso Sea Watch 3*, in «Giurisprudenza Penale», 4 (2020), p. 13.

¹⁵ «La pronuncia si inserisce in un contesto storico difficile, dove i soccorsi in mare sono percepiti, per effetto narrazioni distorte ormai ampiamente diffuse a tutti i livelli della società, come corridoi di immigrazione irregolare dal Nord

Tuttavia, l'importanza del caso *Rackete* si apprezza in relazione al fatto proprio che se da una parte il diritto internazionale conferisce allo Stato costiero il potere di regolare l'accesso ai suoi porti, pur nel rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale, dall'altro le convenzioni internazionali non individuano il luogo di sbarco e affidano agli Stati un mero dovere di cooperazione. Mentre il comandante di una nave ha l'obbligo di procedere al soccorso, nessuno Stato ha l'obbligo di accogliere i migranti; in presenza di un regime così lacunoso, la via più immediatamente necessaria è quella di

Africa verso l'Europa; un contesto nel quale nemmeno i più accurati studi empirici che riportano la riduzione degli sbarchi e dimostrano l'inesistenza del famigerato *pull-factor* attribuito all'attività delle ONG riescono ad incidere sulle scelte dei *policy makers* e sui messaggi veicolati dai mezzi di informazione. [...] In mancanza di interventi riformatori in tal senso, peraltro, è evidente che l'adempimento del dovere di soccorso – nei termini ricostruiti dalla sentenza in esame – potrà operare come causa di giustificazione anche rispetto alle sanzioni amministrative emanate in base al decreto sicurezza-bis, escludendone *ab origine* l'applicabilità o comunque costituendo valido motivo di ricorso per il loro annullamento, conformemente a quanto prevede l'art. 4 della legge 689 del 1981. (...) La conclusione secondo cui tale dovere è destinato a prevalere rispetto a quello, eventualmente contrapposto, di controllare i confini marittimi con l'utilizzo della forza pubblica, oltre che imposta dal fine superiore di tutelare i diritti fondamentali di persone vulnerabili, trova a ben vedere conferma in uno dei più autorevoli manuali di diritto penale, dove, per spiegare il concetto di "ordine illegittimo di polizia", viene utilizzato come esempio l'analogo caso in cui "una pubblica autorità (il prefetto, il ministro degli interni, il ministro della sanità etc.) emani un provvedimento nel quale si ingiunga ai titolari degli enti privati che gestiscono autoambulanze di non prestare soccorso ai feriti extracomunitari privi di permesso di soggiorno"». S. ZIRULIA, *La Casazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull'illegittimità dell'arresto di Carola Rackete*, in «Sistema Penale», 24.02.2020.

¹⁵ Cfr. P. ROSSI, *Politica dei porti chiusi e diritto internazionale: il caso Sea Watch 3*, in «AIC (Associazione italiana dei Costituzionalisti) Osservatorio Costituzionale», 6 (2019).

rafforzare l'obbligo degli Stati di adempiere agli obblighi internazionali di cooperazione¹⁶.

La giurisprudenza *Rackete* ha così ricavato dalle convenzioni un obbligo specifico di consentire l'ingresso di una nave nei porti statali, in funzione del quale scriminare, ai sensi dell'art. 51 cp., le condotte del comandante – nel caso di specie – di resistenza a nave da guerra e a pubblico ufficiale, ripristinando il principio della supremazia dei diritti dei singoli sulle ragioni degli Stati. Sull'esistenza di un obbligo di sbarco, le norme internazionali non dicono alcunché, ma l'idea di riconoscere un diritto del privato, «espressione di una funzione pubblica internazionale, di carattere umanitario, a tutela del diritto alla vita»¹⁷, ha permesso al giudice penale di giustificare comportamenti che, sotto un profilo più strettamente materiale, apparivano inquadrati nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

¹⁶ «Il problema si sposta dunque su un altro versante: quello della effettiva responsabilità dello Stato di fornire il *place of safety*. Sebbene il dovere dello Stato che coordina i soccorsi di consentire lo sbarco sul proprio territorio non possa essere desunto espressamente da nessuna convenzione, esso mantiene in ogni caso il compito di individuare un luogo di sicurezza che possa essere raggiunto senza arrecare ulteriore pericolo alle persone a bordo della nave soccorritrice e che, soprattutto, tenga conto del diritto della persona salvata di raggiungere il luogo sicuro di sbarco in tempi ragionevoli». Cfr. T. TRAVAGLIA CICALLO, *Dovere e ordine scriminante. Contenuto e limiti dell'art. 51 c.p.*, Giapichelli Editore, Torino 2020, p. 59.

¹⁷ M. STARITA, *Il dovere di soccorso in mare e il diritto di obbedire al diritto (internazionale) del comandante della nave privata*, in «Diritti Umani e Diritto Internazionale», 1 (2019), p. 40.

Dopo la parentesi pandemica del decreto ministeriale del 7 aprile 2020¹⁸, in cui i porti italiani sono stati dichiarati come “non sicuri” per le navi battenti bandiera estera, il quadro normativo dei soccorsi si completa con quello che viene definito vero e proprio “capolavoro di ipocrisia”, il decreto “Sicurezza ed immigrazione” del 2020 che ripropone il potere interdittivo del Ministro dell’Interno al transito e alla sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale¹⁹.

¹⁸ Sul tema, cfr. P. GENTILUCCI, *Il drastico, confuso e contraddittorio intervento in materia di immigrazione posto in essere dalla normativa emergenziale sul Coronavirus*, in «Democrazia e sicurezza», 1 (2020); F.P. MODUGNO, *A volte ritornano (i porti chiusi): la Cassazione sul caso Sea Watch alla prova del covid-19*, in «Giurisprudenza penale», 4 (2020).

¹⁹ Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, art. 1 co. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica

Ora, il divieto di ingresso non è più applicabile alle ipotesi di operazione di soccorso, ma la norma prevede che il provvedimento ministeriale può essere emanato anche nei confronti di navi, italiane o straniere, che abbiano realizzato operazioni di soccorso (fuori dalle acque territoriali) purché:

a) dal lato dei soccorritori, sia stata omessa l'immediata comunicazione delle operazioni di soccorso al centro di coordinamento competente e le operazioni siano state comunque nel rispetto delle indicazioni della competente autorità SAR;

b) che le indicazioni della autorità SAR siano conformi agli obblighi previsti dalle convenzioni in materia di diritto del mare, CEDU, norme nazionali, europee ed internazionali in tema di diritto d'asilo.

I due requisiti sono cumulativamente requisiti di legittimità del provvedimento²⁰.

In relazione ai soccorsi in acque internazionali rientranti nella S.A.R. libica, se per autorità competente dovesse intendersi la guardia costiera libica, il paradosso sarebbe evidente, in quanto le navi O.N.G. che non avessero adempiuto alle indicazioni della guardia costiera di non ripotare in Libia i migranti soccorsi, si vedrebbero impedito l'ingresso nelle acque italiane, pur avendo adempiuto

l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.

²⁰ Sul tema cfr. F. VENTURI, *La gattopardesca riforma della disciplina delle operazioni di soccorso in mare ad opera dell'art. 1, comma 2, de d.l. n. 130/2020*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 1 (2021).

all'obbligo internazionale di non condurre i naufraghi in un luogo ove non sono garantiti i loro diritti fondamentali²¹.

La violazione del divieto diventa, addirittura, un vero e proprio delitto con pena cumulativa della multa e della reclusione.

3. *Rackete*: una moderna Antigone?

Nello scontro tra obblighi internazionali di soccorso e ordini di non intervenire, tra tentativi di criminalizzazione ed esigenze di giustificazione, la moderna “Antigone” *Rackete* sceglie la dimensione del dovere inviolabile come norma giuridica vigente superiore.

La applicazione dell'art. 51 cp. è imposta da quella particolare situazione antinomica del conflitto di doveri, che si configura ogniqualvolta due norme giuridiche di carattere prescrittivo, una di comando e l'altra di divieto, qualificano una medesima condotta in termini contrari.

²¹ «Di fronte, dunque, ad una riforma che criminalizza una condotta prima punita solo a titolo di illecito amministrativo il messaggio che incredibilmente viene veicolato sui media è che si è posto riparo agli eccessi punitivi del decreto Salvini-bis, pervenendo ad una riconfigurazione più moderata del quadro sanzionatorio. La vicenda si presta anzitutto a considerazioni di portata generale, cui qui vi è solo lo spazio per accennare, in relazione alla percezione pubblica del carattere afflittivo dei diversi strumenti sanzionatori a disposizione del legislatore. La minaccia della sanzione penale detentiva viene presentata e percepita come un ammorbidimento della reazione punitiva rispetto ad una precedente sanzione amministrativa di importo assai elevato (cui si affiancava anche la misura ablativa del bene)». Cfr. L. MASERA, *Il contrasto amministrativo alle ONG che operano soccorsi in mare*, cit., p. 14.

Così *Rackete* ha assolto al dovere di assistenza dei naufraghi in un porto sicuro, e per adempiervi ha violato l'odierno "editto di Creonte", ovvero il divieto ministeriale di ingresso nelle acque territoriali dei natanti carichi di migranti.

Entrambe le donne, Antigone e Carola hanno rivendicato le proprie azioni come inevitabili e, per giustificare le proprie scelte, hanno invocato norme superiori, espressive dei diritti fondamentali inviolabili di ogni persona.

Qual è la differenza?

Nella tradizione il nome "Antigone" generalmente indica l'individuo che oppone al diritto un principio generale e non scritto, che intende rispettare una legge superiore, religiosa o etica, anche quando questa sia in contrasto con leggi e norme dello Stato.

Al pari di Antigone, la giovane e coraggiosa capitana Carola disobbedisce a un comando politico ingiusto, ma la sua condotta è soprattutto un atto di obbedienza al diritto, scritto, convenzionale e consuetudinario, che fa emergere l'illegalità del bando che impedisce alle navi delle O.N.G. di effettuare il salvataggio della vita umana in mare.

A differenza di Antigone, che respinse il diritto della *pólis* in nome della legge divina, la comandante della *Sea Watch 3* si è scrupolosamente attenuta al diritto positivo che prevede l'obbligo di soccorso dei migranti in pericolo di vita, nonostante la sua azione si inserisce in un quadro politico e giuridico contrastato e incerto, che oscilla tra norme collidenti ed ermeneuticamente inconciliabili.

Le ragioni che si oppongono allo sbarco e la necessità di adempiere a un superiore dovere di soccorso rappresentano quella dimensione di conflitto che l'umanità ha inquadrato, nei secoli, nel rapporto tra ciò che è giusto e ciò che è legale; ogni piano di scontro così impostato costituisce una variazione o un'integrazione dell'Antigone di Sofocle.

Certamente i conflitti che emergono dall'esperienza di Antigone sono riassumibili in un unico meta-conflitto, ovvero quello tra il rispetto della vita e della dignità umana e l'ingiusta ragion di Stato normativamente codificata; tuttavia, in uno Stato costituzionale di diritto il "sacrificio di *Rackete*" non è più necessario per tutelare i valori supremi del diritto di fronte all'ingiustizia del potere.

Se le pubbliche autorità impongono un comportamento che implica la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, colui che decide di trasgredire l'ordine dell'autorità non commette alcun atto illegittimo e ingiusto, perché la tutela di tali diritti è posta al vertice dell'ordinamento giuridico e legittima l'opposizione a ordini ingiusti dell'autorità.

ELENA GIRASELLA

***Sovranità sul mare (nostrum) tra diritto di essere salvati,
obblighi di salvataggio e divieto di refoulement***

**1. Sovranità dello Stato e controllo delle frontiere alla
prova delle migrazioni via mare**

In relazione all'economia del lavoro, il presente contributo sostiene l'ampia concezione di sovranità dello Stato e i diversi approcci metodologici che la indagano¹, focalizzando l'attenzione sul rapporto tra sovranità e fenomeno migratorio, con esclusivo riguardo ai

¹ In seno alla sconfinata letteratura sul tema, si propongono alcuni riferimenti selezionati come possibile *excursus* teorico. Così, sulle diverse accezioni e declinazioni della sovranità, «sovranità interna ed esterna, statutale e popolare, assoluta e relativa, diretta e indiretta, giuridica e politica, formale e materiale, giuridica e sociologica, e così via», cfr. G. STELLA, *Sovranità e Diritti: La Dottrina Dello Stato Da Jellinek a Schmitt*, Giappichelli, Torino 2013. Sui contributi che sviluppano il tema della sovranità secondo le direttrici indicate in questo saggio, cfr. L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Laterza, Roma-Bari 1997; G. SILVESTRI, *Sovranità vs. diritti fondamentali*, in «Questione Giustizia», 1 (2015); G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino 1992.

flussi che avvengono via mare. Il potere degli Stati di regolare l’immigrazione è infatti un corollario della sovranità. I casi in cui gli Stati sono vincolati ad ammettere l’ingresso dei migranti rivestono, infatti, carattere di eccezionalità, come per esempio il timore di essere perseguitati, che caratterizza lo status dei rifugiati a seguito di quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951². D’altra parte, l’esercizio della sovranità nazionale in rapporto alle migrazioni, pur essendo di natura consuetudinaria, deriva da disposizioni di natura legislativa ed è frequentemente ribadito da pronunce giurisprudenziali che ne esaltano la natura irrinunciabile. «The first condition of the existence of a state is not only the existence of a group of citizens who recognize its sovereignty, but also the existence of a territory on which this sovereignty is exercised, (...). Upon this principle of territorial sovereignty (...) “Every state may limit the admission and the residence of foreigners upon its territory by such conditions as it

² La Convenzione è il Trattato multilaterale delle Nazioni Unite (ONU) che costituisce l’atto giuridico fondamentale da cui discende la definizione di rifugiato, i diritti spettanti a coloro cui è riconosciuto lo status e gli obblighi giuridici degli Stati nei loro confronti. Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Ginevra il 28 luglio del 1951 (d’ora in poi citata più semplicemente come la Convenzione di Ginevra), è stata ratificata dall’Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, entrata in vigore il 13 febbraio 1955. L’adozione del Protocollo di New York del 31 gennaio del 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967, ratificato dall’Italia con legge 14 febbraio 1970, n. 95, si rese necessaria per ampliare l’ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra, limitata, nella sua formulazione originaria, agli avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa (art. 1 lett. A par. 2).

deems necessary”³. La disciplina dei movimenti migratori, pertanto, chiama in causa gli elementi costitutivi di ciascun ordinamento territoriale. Sul punto sia consentito fare riferimento in via definitiva alla descrizione di Stati nazionali offerta da Sabino Cassese sulla base delle tre caratteristiche già enucleate anche nel passaggio sopraccitato. «La prima è il controllo di un territorio continuo (ma vi sono Stati che includono anche territori d’oltremare) e ben definito da confini. La seconda è un rapporto stabile con una collettività di persone, spesso non omogenea, ma unita dall’essere tutti cittadini. La terza è la titolarità di un potere sovrano, che si manifesta all’interno verso i cittadini e all’esterno nei confronti di altri Stati»⁴. Si potrà quindi indagare se e come la sovranità in parola venga esercitata nel rispetto dei diritti umani universali ma non si potrà per questo mettere in dubbio l’esercizio del controllo dei propri confini. In Europa, la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo ci ricorda che gli Stati «in forza del principio di diritto internazionale ben consolidato e senza pregiudizio per gli impegni da loro assunti con i trattati, ivi compresa la Convenzione, hanno il diritto di controllare l’entrata, il soggiorno e l’allontanamento degli

³ Corsivo tratto da J.B. MOORE (a cura di), *A Digest of International Law*, vol. IV, Government Printing Office, Washington, 1906, p.103.

⁴ Interessante come l’autore metta poi anche in evidenza come tutte le caratteristiche indicate stiano subendo mutamenti: “*I confini divengono manipolabili. La cittadinanza perde importanza. La sovranità da esclusiva diventa condivisa.*”. Citazioni da S. CASSESE, *Stato in trasformazione*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2 (2016), pp. 331-345.

stranieri»⁵. A livello nazionale, per le norme che regolano la materia migratoria, facciamo riferimento in primo luogo all'art. 10 della nostra Costituzione, ponendolo in combinato disposto con l'art.117 che, riformulato dalla legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, sancisce la centralità della fonte internazionale in rapporto a quella interna, secondo quel meccanismo che gli esperti non lesinano a giudicare innovativo, introdotto con le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007⁶. E la prassi italiana appare conforme

⁵ Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia. Principio generale sulla responsabilità degli stati contraenti in caso di espulsione. Valutazione della Corte analogamente espressa nei casi Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio 1985, serie A no 94, § 67, e Boujlifa c. Francia, sentenza del 21 ottobre 1997, Recueil 1997-VI, § 42). Principio richiamato anche sul riconoscimento dell'asilo politico in Ahmed c. Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, § 38 e Vilvarajah e altri c. Regno Unito, sentenza del 30 ottobre 1991, serie A no 215, § 102. Quest'ultima sentenza rilevante anche relativamente al limite di espulsione verso Paesi in cui vi è il reale rischio di essere sottoposti a trattamenti contrari all'articolo 3 della CEDU, ai sensi del quale «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Sui casi citati, approfondimenti in S. SILEONI, *La CEDU e l'espulsione di immigrati stranieri: il caso Saadi c. Italia*, in «Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale», 3 (2009), pp. 719-720; R. BARATTA, *Spunti di riflessione sulla condizione del migrante irregolare nella giurisprudenza internazionale*, in P. Benvenuti (a cura di), *Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali*, Il Sirente, L'Aquila 2008, p. 9; B. Randazzo (a cura di), *Lo straniero nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, 2008, online al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20209-b_Straniero_CEDU.pdf.

⁶ Note come sentenze “gemelle”, così M. CARTABIA, *Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.*, 2007, pp. 3564 ss. Più in generale, per una disamina della legislazione italiana, a partire dai riferimenti costituzionali in parola, si rimanda ai contributi più recenti sul tema contenuti nel volume di P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, V Edizione, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2021.

a quella internazionale, essendo tradizionalmente orientata a ribadire la fermezza delle prerogative statali nell'ammissione degli stranieri. Prassi consolidata a partire almeno dal 1974, quando la Corte costituzionale affermava che «lo straniero non ha, di regola, un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno in altri Stati; può entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni, e per lo più, per un periodo determinato, sottostando a quegli obblighi che l'ordinamento giuridico dello Stato ospitante gli impone al fine di un corretto svolgimento della vita civile»⁷. Dall'analisi emerge, inoltre, un'accezione di sovranità dello Stato di cui il legame con il territorio è elemento fondante⁸. Una caratteristica impermeabile al mutare del tempo, delle forme in cui la sovranità si è esercitata e delle categorie giuridiche, morali e fattuali con cui è stata analizzata⁹. Territorio e confini della sovranità sempre, comunque, riferibili allo spazio terrestre, all'ordine giuridico della terra. In questo senso, la consistenza dei flussi migratori via mare che interessano l'Europa in maniera così rilevante proprio a partire dal nostro secolo, rappresenta una

⁷ Rif. sentenza 23 luglio 1974 no 244, caso Obradovic Zoran.

⁸ Nel senso più ancestrale, Otto Brunner, *Terra e potere* (1939), riferimenti alla traduzione italiana O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Arcana imperii, Collana di scienza della politica diretta da G. Miglio, 3), Giuffrè Editore, Milano 1983.

⁹ Tra gli altri, un celebre saggio di Gaetano Silvestri, risalente al 1996 ma sempre attuale nei contenuti, in cui l'autore delinea una storia della sovranità da cui possiamo evincere la costante predominanza della dimensione territoriale. G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in «Rivista di diritto costituzionale», 1 (1996), pp. 3-74.

sfida all'esercizio della sovranità. Le prevalenti esigenze di contenimento e, bisogna dirlo, respingimento, dei migranti via mare si riflettono nell'esercizio della sovranità sul mare attraverso il paradosso insito nel tentativo di cederne quote sempre maggiori. Se pensiamo alla Costituzione italiana, ad esempio, notiamo che, pur trattandosi del documento fondante le regole di funzionamento di uno Stato peninsulare, non vi sono articoli espressamente dedicati al diritto sul mare¹⁰. Possiamo dire che non esiste un'autorità sovrapposta a quelle dei singoli Stati che governi sul mare, e gli stessi Stati rivendicano diritti sul mare (in rapporto alla propria posizione geografica) in relazione a esigenze strettamente economiche di sfruttamento delle risorse marine, dalla pesca ai fondali, per le risorse energetiche e minerarie. In senso stretto, pertanto, il mare si configura come una *res communes omnium* in cui non vi è prevalenza di alcun potere sovrano¹¹. Dunque, in un ambiente in cui non vige un'autorità

¹⁰ Sul diritto costituzionale europeo che, anche dopo la II Guerra Mondiale, è rimasto legato al concetto di potere sovrano strettamente connesso al territorio fisico degli Stati, stimolante l'opera di ricerca del Prof. Vittorio Angiolini di cui, tra gli altri, V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in «rivista AIC», 4 (2015).

¹¹ Sul punto, Massimo Severo Giannini, nelle sue celebri lezioni di diritto amministrativo sui beni pubblici spiega perché il mare è da considerarsi *res communes omnium*, puntualizzando le differenze con e tra *res nullius* e *res publica*, cfr. M. SEVERO GIANNINI, *I beni pubblici: dispense delle lezioni del corso di Diritto amministrativo tenute nell'anno accademico 1962-1963*, Bulzoni, Roma 1963. Per un ulteriore riscontro che ricostruisce il pensiero sulla concezione del mare dal punto di vista storico-filosofico, cfr. E.C. SFERRAZZA PAPA, *Modernità infinita. Saggio sul rapporto tra spazio e potere*, Mimesis, Milano-Udine 2017, pp. 22-33.

sovrana, bisogna che prevalga il principio di cooperazione. Inoltre, i diritti, così come i doveri che si hanno in mare, devono essere considerati universali e le convenzioni internazionali sollecitano gli Stati a farsene garanti.

2. Diritti e doveri di salvataggio, questioni di sovranità (sul mare)

L'universalità dei diritti (e dei doveri) in mare deriva dal diritto internazionale consuetudinario, composto da principi ben radicati nei secoli. Il primo è quello, già richiamato, della libertà del mare. Sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1958 sull'Alto Mare¹², che all'art. 1 precisa che «Per “alto mare” s'intendono tutte le porzioni di mare che non siano territoriali o non appartengono alle acque interne d'uno Stato», definendo il contenuto del principio al successivo art. 2 che recita: «L'alto mare è libero a tutte le nazioni e nessuno Stato può legittimamente pretendere di sottomettere una porzione qualsiasi alla propria sovranità». Senza entrare nel merito di un approfondimento che eccederebbe i contorni del lavoro, appare opportuno comunque ricordare come i tentativi di codificazione del diritto internazionale sul mare siano stati parecchio lunghi e controversi¹³.

¹² Convenzione internazionale concernente l'alto mare, siglata a Ginevra il 29 aprile 1958. Adottata dall'Italia con Legge 8 dicembre 1961, n. 1658.

¹³ Per una disamina tecnica della codificazione del principio della libertà in alto

Il lavoro della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite¹⁴ portò alla stipula di quattro convenzioni: oltre quella sull'Alto mare, furono siglate contestualmente la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua; la Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare e la Convenzione sulla piattaforma continentale. Ai nostri fini, richiamiamo esclusivamente l'art. 1, comma 1 della Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua per cui «La Sovranità di uno Stato si estende oltre il territorio e le acque interne sulla zona di mare adiacente alle coste e chiamata mare territoriale». Insieme al principio assoluto della libertà dell'alto mare, sono affermati alcuni diritti degli Stati rivieraschi, contenuti nelle altre convenzioni, che di fatto

mare, si veda il *Glossario del diritto del mare* curato dal Comandante della Marina Militare italiana Fabio Caffio. In particolare, cenni a pagina 14 della pubblicazione disponibile nella sua II edizione per la consultazione online attraverso il seguente link: https://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/81190_glossariomare.pdf. Riferimenti storico-politici alla genesi della Convenzione di Ginevra del 1958, e successive convenzioni in B. CONFORTI, *Il regime giuridico dei mari, Contributo alla ricostruzione dei principi generali*, Jovene Editore, Napoli 1957.

¹⁴ L'art. 13 della Carta ONU prevede che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite intraprenda studi e faccia raccomandazioni per «[...] incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione [...]». Sulla base di questa disposizione l'Assemblea costituì nel 1947 la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, come proprio organo a tale scopo incaricato. La Commissione, si legge nel testo di diritto internazionale a cura di Benedetto Conforti, ivi citato, «è composta da esperti che vi siedono a titolo personale (cioè da individui che non rappresentano alcun Governo) ed ha il compito di provvedere alla preparazione di testi di codificazione delle norme consuetudinarie relative a determinate materie. Si può dire che l'epoca delle grandi codificazioni si è conclusa e la Commissione si occupa attualmente di temi assai specifici».

hanno ristretto l'ambito della libertà in parola ben al di là del limite delle acque territoriali. Accanto ai profili di garanzia della sicurezza del territorio, su cui si fonda la sovranità sul mare, sono prevalsi altri interessi, di natura evidentemente economica. Ecco che queste convenzioni contengono in proposito delle disposizioni "di sviluppo progressivo"¹⁵, un diritto che potremmo considerare perciò *in fieri* e che non si è radicato con il previsto successo, considerando anche i diversi mutamenti intercorsi con la decolonizzazione, i progressi della tecnica che hanno accelerato nuove forme di sfruttamento delle risorse marine, oltre che la conseguente maturazione di una coscienza collettiva progressivamente più sensibile rispetto alla limitatezza stessa di tali risorse e alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente marino e prevenzione dall'inquinamento. Successo del diritto internazionale sul mare che invece viene raggiunto dopo nove anni di negoziato, con la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare che muoveva dalla constatazione che «l'evoluzione a partire dalle Conferenze delle Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessità di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile»¹⁶.

¹⁵ Il riferimento è sempre all'art.13 della carta ONU già richiamata.

¹⁶ Passo tratto dal preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, secondo l'acronimo inglese più diffuso UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea (d'ora in avanti nel testo indicata come UNCLOS III). Convenzione aperta alla firma a Montego Bay (in Giamaica) nel 1982, dopo 11 sessioni di lavoro a partire dal 1973. Attualmente è stata firmata da 167 Paesi e la Comunità Europea. Il computo include gli USA che però non hanno ancora proceduto alla ratifica.

Prendendo atto che le convenzioni precedenti, per quanto di affermata codificazione, non potevano dunque considerarsi ‘generalmente accettabili’, la Convenzione si compone di 320 articoli, mostrando la natura di compromesso delle situazioni composte che si è tradotta anche nella riduzione delle regole di codificazione rispetto a quelle di sviluppo progressivo. Le disposizioni di cui all’Alto mare sono rinvenibili agli articoli 87, 88 e 89 per la lapidaria constatazione, contenuta nello specifico all’art. 89, per cui «Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell’alto mare». In merito all’obbligo di soccorso in mare, il riferimento è all’art. 98: «1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, [...] presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo [...]». In questo monumentale corpus normativo, troviamo un solo riferimento al controllo dell’immigrazione che, nella sostanza, ribadisce quanto già statuito con l’art. 24 della precedente Convenzione di Ginevra. Nel disciplinare la cosiddetta “zona contigua”, l’art.33 conferma che: «1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata “zona contigua”, lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di: a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale (...)». Ricordiamo in proposito che il nostro Paese ha ratificato la UNCLOS III con legge 2 dicembre 1994, n. 689, ma non ha mai determinato la propria sovranità su

alcuna zona contigua. In forza di ciò è nota la sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2010, n. 32960, che ha negato la sussistenza della giurisdizione italiana su scafisti intercettati oltre il limite delle 12 miglia marine e provenienti da Stati che non hanno ratificato l'UNCLOS, nel caso di specie la Turchia¹⁷, sentenza controversa e indicativa della tendenza alla cessione di sovranità sul mare, in tema di migrazioni. L'unico riferimento specifico si rinviene ai sensi del decreto attuativo della legge Bossi-Fini del 2002¹⁸ che sembra attribuire rilevanza alla zona contigua limitatamente alla materia della prevenzione e del contrasto alla immigrazione clandestina, nella misura in cui prevede la possibilità, per le autorità in servizio di polizia, di fermare, oltre che nel mare territoriale, anche nella zona contigua, le navi di cui si ha «fondato motivo di ritenere che siano adibite o coinvolte nel trasporto illecito di migranti, al fine di sottoporle a ispezione ed eventualmente sequestrarle, conducendole in un porto dello Stato italiano»¹⁹. In materia di immigrazione, i poteri degli

¹⁷ Si tratta di una sentenza che ha annullato le decisioni di primo e secondo grado, sollevando diverse questioni, tra cui appunto quella della cessione della sovranità oltre le acque territoriali in assenza della delimitazione di alcuna zona contigua da parte dello stato italiano. Sul punto si veda A. ANTONUCCI – I. PAPANICOLOPULU – T. SCOVAZZI (a cura di), *L'immigrazione irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e nell'esperienza europea*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 148.

¹⁸ Legge n. 189 del 2002 (c.d. Legge Bossi-Fini), Art. 9-bis.

¹⁹ Sulle considerazioni svolte si veda la relazione intitolata “Problemi di giurisdizione penale in materia di contrasto all'immigrazione clandestina via mare”, Servizio Studi del Senato n. 76, giugno 2015, a cura di Carmen Andreuccioli, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00921118.pdf>.

Stati costieri sono comunque esplicitati anche in vari ulteriori atti di diritto internazionale pattizio. Il riferimento è, in particolare, al protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare, e via aria²⁰ e soprattutto alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo²¹, cosiddetta Convenzione SAR (Search And Rescue), firmata ad Amburgo nel 1979 nell'ambito dell'International Maritime Organisation (IMO). Sono atti successivi alla Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare, nota come SOLAS (Safety Of Life At Sea)²², di cui colmano alcune rilevanti lacune. Se quest'ultima sancisce, infatti, l'obbligo di salvataggio in mare²³, è soltanto con la Convenzione SAR che si disciplina un sistema internazionale per l'effettiva conduzione di operazioni di ricerca e salvataggio. Gli Stati

²⁰ Adottato dall'Assemblea Generale con Risoluzione del 15 novembre 2000. Ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 16 marzo 2006.

²¹ Modificata con risoluzione adottata il 18 maggio 1998. Resa esecutiva in Italia con legge 3 aprile 1989 n. 147.

²² Il riferimento è sia alla prima versione del 1919 che alle successive del 1929, 1948 e 1960, fino a quella attualmente in vigore del 1974, entrata in vigore in Italia con Legge 23 maggio 1980 n. 313. Sulla genesi della Convenzione, il perché dei continui e travagliati emendamenti, la scelta di adottare il tacito consenso per garantire l'applicazione dei successivi aggiornamenti e protocolli aggiunt si vedano, tra gli altri, U. LEANZA, *Nuovi saggi di diritto del mare*, Giappichelli, Milano, 1988, p. 390; D.P. O'CONNELL, *The International law of the sea*, Vol.2, Clarendon Press, Oxford 1982, p. 770 e, per un inquadramento meno tecnico ma più generale circa la salvaguardia dei diritti dei migranti in mare, rimando ad uno dei contributi più recenti: E. RUOZZI, *L'applicazione dei diritti umani in mare*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 1-29.

²³ Rif. art.33/5 ultima versione consolidata 2014 della convenzione SOLAS.

rivieraschi hanno così stabilito una ripartizione delle acque in cosiddette 'zone SAR' nelle quali si impegnano a mantenere attivo un servizio di ricerca e salvataggio come atto di responsabilità, non rilevante ai fini della attribuzione di sovranità sul mare e che, infatti, può estendersi oltre le acque territoriali, le zone contigue e anche le zone economiche esclusive fino addirittura alle acque internazionali, secondo le situazioni concrete. Appare interessante notare in questo senso la datazione delle Convenzioni prese qui in esame in maniera più specifica. La convenzione SAR è del 1979 mentre la UNCLOS III è del 1982. La divaricazione dei due atti circa la delimitazione delle acque su cui gli Stati determinano la propria capacità di intervento non è pertanto casuale né contraddittoria. È evidente che le zone SAR avevano una funzione diversa e rispondevano a fini diversi. Questa diversità, in considerazione della vasta ampiezza delle zone SAR e dei conseguenti obblighi per gli Stati che si assumono tale responsabilità²⁴, può essere vista, quindi, come una delle cause della difficoltà di applicazione delle norme e dell'effettivo esercizio

²⁴ Ogni Stato che si impegna a garantire una zona SAR deve infatti adempiere ai conseguenti obblighi, attraverso l'Istituzione di un Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo che in Italia, com'è noto, afferisce alla Guardia Costiera. Le zone SAR nel Mediterraneo sono state suddivise nel 1997 con la Conferenza IMO di Valencia e l'Italia sovrintende una zona SAR pari a poco meno di 500.000 km². Per un approfondimento sul punto, in cui si mettono in luce anche i poco chiari contorni circa l'effettiva esistenza di una zona SAR libica, interessanti per i risvolti che evidentemente ricadono circa le responsabilità italiane nel mediterraneo, cfr. F. VASSALLO PALEOLOGO, *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*, in «Rivista online Questione Giustizia», maggio 2018, pp. 215-224.

del dovere di salvataggio, nel contesto della portata degli attuali flussi migratori via mare.

3. Considerazioni circa l'effettivo esercizio dei diritti e doveri di salvataggio nel mar Mediterraneo

Le disposizioni circa i diritti e doveri di salvataggio in mare non si limitano ad avere una loro importanza intrinseca rispetto al diritto alla vita di chi si trova, per circostanze più o meno fortuite, in pericolo di naufragio. I limiti all'esercizio della sovranità statale in materia di immigrazione assumono rilevanza anche, e oggi potremmo dire soprattutto, rispetto al diritto di richiedere asilo. L'ingresso nel territorio di uno Stato, diverso da quello di cui si ha la cittadinanza originaria, implica l'attraversamento di confini e ciò sostanzia il diritto di migrare come diritto politico e non semplice diritto civile, quale per esempio quello relativo alla libertà di circolazione. Sul piano fattuale, vi è il diritto di migrare e di richiedere asilo, un diritto che gli Stati – in virtù della sovranità, nei limiti in cui è stata definita ed approfondita – non sono obbligati a concedere, salvo il previo accertamento dello status giuridico del migrante da cui dipende il riconoscimento della eventuale protezione internazionale²⁵. Al fine

²⁵ Lo Stato accerta ogni status dopo l'espletamento di un iter procedurale. Mi pare questa una doverosa precisazione che è terminologica ma sottende evidentemente la *ratio* di una legislazione che non prelude a un riconoscimento di tipo

di garantire tale diritto, quindi, gli Stati incontrano dei limiti al divieto di immigrazione, limiti che possiamo ricomprendere nel divieto di espulsioni collettive, il cui ragionamento può essere esteso al diritto di fruire di garanzie procedurali minime nonché all'interferenza che l'espulsione può produrre in termini di esposizione a torture o a trattamenti inumani e degradanti. Per ragioni di sintesi, le considerazioni proposte a conclusione di questo breve saggio non esploreranno i contorni della *refugee law*²⁶ ma faranno direttamente

costitutivo ma dichiarativo perché si tratta di un riconoscimento di uno status che è preesistente allo stesso riconoscimento ufficiale. Come si legge nelle "Linee guida sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato", prodotte dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (d'ora in avanti UNHCR), «une personne ne devient pas un réfugié du fait de sa reconnaissance en tant que tel, mais est reconnue en tant que tel parce qu'il ou elle est un réfugié», rif. "Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié», UNHCR, Ginevra, 1979, aggiornamento 1992, paragrafo 28. Sul punto si veda A. MARCHESI, *Diritto di asilo e procedure di riconoscimento del diritto all'asilo. Brevi Considerazioni*, in P. BENVENUTI (a cura di), *Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali*, cit., pp. 167-176.

²⁶ Nel dare per scontati i riferimenti alla Convenzione di Ginevra, siano consentiti i rimandi a una selezione di contributi in cui si rileva la necessità di ribadire la piena sovranità statale relativamente alla concessione o meno di una richiesta di asilo e di considerare il non respingimento come un atto umanitario e non politico al fine di non compromettere eventuali relazioni pacifiche con gli Stati di provenienza dei rifugiati accolti. «[...] Receiving refugees is seen as a humanitarian act, not as a political measure. It's an act of the receiving state for the benefit of an individual person; the granting of asylum does not affect the legal relationship between the receiving State and the State of origin», cfr. A. TAKKENBERG, C. TAHBAZ, *the collected travaux préparatoires of the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees*, Dutch Refugee Council, Amsterdam 1989. p. 238. Sull'ampliamento della definizione di rifugiato, utile anche per ciò che debba intendersi per persecuzione, si vedano, tra gli altri, i contributi di C. FRANCHINI, *Lo status di rifugiato nella Convenzione di Ginevra*, in C. Favilli (a cura di), *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, Cedam,

riferimento al principio di *non refoulement* attraverso alcuni richiami a parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sebbene la Carta dei diritti fondamentali non preveda esplicitamente il principio di *non refoulement*, sancito poi nel protocollo addizionale n. 4, è proprio la giurisprudenza della Corte di Strasburgo a consolidarlo quale principio assoluto, estendendo l'ambito di applicazione materiale degli articoli 2 (sul diritto alla vita) e 3 (sul divieto di tortura) e facendo ricorso alla protezione cosiddetta indiretta o *par ricochet*. A partire dal caso Soering contro Regno Unito (sentenza del 7 luglio 1989), la Corte ha progressivamente consolidato il carattere assoluto del principio di *non refoulement*, in una evoluzione non esclusivamente riservata ai respingimenti via mare, che ne ha esteso l'ambito non soltanto con riferimento alla condotta delle autorità locali nei Paesi di rinvio ma anche con riguardo a situazioni oggettive di carenza strutturale tali da poter incidere sulle condizioni psico-fisiche delle persone, ad esempio per carenze del sistema sanitario. Un'evoluzione della giurisprudenza nella direzione dell'ampliamento della tutela che pareva essersi definitivamente compiuta con il caso Hirsi Jamaa e altri contro Italia (sentenza resa dalla Grande Camera il 23 febbraio 2012). Com'è noto, il caso riguarda la

Padova, 2011, pp. 73-103; F. PERRINI, *La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e la tutela dei richiedenti asilo in Italia*, in «Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review», 4 (2015), pp. 97-123. Per una disamina della dottrina, F. LENZERIN, *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009.

pratica dei respingimenti in alto mare dei migranti provenienti dalla Libia e alla Libia riconsegnati dopo essere stati intercettati dalle imbarcazioni italiane, prima del loro ingresso nelle acque territoriali. Da sottolineare come prima importante affermazione della Corte quella per cui anche le operazioni di respingimento effettuate in alto mare ricadono nella giurisdizione dello Stato che, per quanto accennato prima, in senso internazionalistico, nell'ambito di operazioni di salvataggio in alto mare, assume autorità di Governo, esercita poteri sovrani, nel rispetto della Convenzione europea e dei diritti umani in essa sanciti. La Corte amplia così la portata del campo di applicazione del principio di *non refoulement* perché espulsione, dice la Corte, non è soltanto quel provvedimento che lo Stato adotta all'esito di procedure nei confronti di uno straniero che si trova sul proprio territorio, ma deve ricomprendere qualsiasi atto, comportamento, che ha l'effetto di rimuovere lo straniero dal controllo dello Stato in questione e porlo sotto il controllo di un altro Stato. La Corte, inoltre, rileva la mancanza di qualsivoglia esame oggettivo e ragionevole di ciascuna situazione individuale dei migranti interessati. Nel caso Hirsi la Corte è chiara nel ribadire che non è sufficiente la semplice identificazione del migrante, dovendosi accertare – attraverso strumenti opportuni e personale adeguato – eventuali motivi ostativi al rimpatrio. Nel caso, ricordiamo, si trattava di migranti, per la maggior parte Somali ed Eritrei, in fuga da conflitti armati. Se con la sentenza Hirsi si tocca dunque l'acme della tendenza evolutiva, nel

corso degli anni successivi si registra un'inversione di rotta. Ciò avviene sotto il peso evidente delle difficoltà di ordine politico che dimostra l'incapacità degli Stati ad assumere un governo dei flussi migratori improntato ai principi di cooperazione e solidarietà. Involuzione in parola testimoniata dal caso *Khlaifia* e altri contro Italia, (sentenza resa dalla Grande Camera il 15 dicembre 2016), che ribalta in riesame le prime decisioni che la Corte compie sulla traccia della stessa sentenza *Hirsi*. In questo caso si trattava di migranti provenienti dalla Tunisia, etichettabili, com'è discutibilmente solito fare, come "migranti economici", per i quali viene esclusa la violazione del principio di *non refoulement* sulla base di motivazioni dichiaratamente condizionate dal particolare contesto di emergenza migratoria del periodo in questione. Questa è la prima sentenza della Corte EDU in cui si prende atto di una grave emergenza migratoria che diventa fattore di valutazione rilevante non solo sul piano fattuale, ma fino a incidere sulla portata stessa degli obblighi derivanti dall'applicazione della Convenzione per la protezione dei diritti umani. Nel caso *Khlaifia*, la Corte ritiene sufficiente l'identificazione del migrante e il suo allontanamento, anche in assenza di un esame oggettivo e ragionevole di ciascuna posizione individuale, in ragione delle difficoltà degli Stati al controllo dei confini in un contesto generale di emergenza migratoria. Leggendo le posizioni individuali dei singoli giudici, emerge l'atteggiamento di *self restraint* della Corte che, nel sottolineare le difficoltà politiche, avalla un

affievolimento delle tutele in materia di espulsioni collettive. Il tema dell'esercizio della sovranità statale e della relativa giurisdizione extraterritoriale dello Stato rispetto agli eventi che si verificano in acque internazionali e in alto mare pare, dunque, uno dei più cruciali su cui gli Organi giudicanti sono già chiamati, e lo saranno presumibilmente sempre di più, a pronunciarsi sulla base di fondamenti giuridici ed elementi fattuali di cui ancora non è forse chiara la consistenza e la reciproca interrelazione. Sarà da vedere, dunque, se sul piano generale assisteremo, come è auspicabile che sia, a un rinvigorismento di un fronte evolutivo in cui il tema della giurisdizione venga affrontato con coraggio e indipendenza, in nome di quel coraggio e brama di indipendenza che troppo spesso naufraga nel nostro mar Mediterraneo, con le persone che ne sono portatrici.

RICCARDO ARIETTI

*Il progetto di Costituzione libica come crocevia obbligato
nel cammino verso la stabilità del Paese:
limiti derivanti dal conflitto civile e profili d'interesse*

1. Premessa: i processi costituenti del conflitto

Con il dicembre 2010, si apre quella stagione di grande fermento che attraversa i paesi nordafricani e mediorientali e che viene denominata con l'ormai ben nota locuzione di Primavera Araba. In questa cornice, la Libia è uno dei primi stati colpiti dai venti della rivolta e, dunque, le condizioni materiali in cui le neonate autorità rivoluzionarie tentano di promulgare una nuova costituzione non possono essere ignorate. È proprio il costante conflitto civile, che vessa il territorio libico fin dalla caduta del regime del colonnello Gheddafi, a costituire la cifra di questo particolare documento costituzionale: l'operazione risulta qui, peraltro, ancora più delicata che altrove. Se, da un lato, nella quasi totalità dei paesi coinvolti «the completion of

new constitutions became a hallmark of the political transitions»¹, è parimenti corretto asserire, dall'altro, che la Libia è pressoché l'unico a rimodulare il suo intero assetto istituzionale, senza limitarsi al più semplice atto di emendare o riprodurre un testo previgente. Il tutto entro l'ambiziosa ottica del conseguimento, nel lungo periodo, di obiettivi quali «the rebuilding of state structures; the launch of a nation-building process to overcome regional disparities and ethnic-religious conflicts; and the restoration of the state monopoly on violence, which can only be achieved through the demobilization of the brigades», in parte frustrati per via dell'ancora attuale instabilità del Paese². Ecco che, piuttosto pacificamente, il progetto di costituzione libica può essere inserito nell'alveo *conflict constitution-making process*, dove le aspirazioni del costituente si scontrano con un ambiente carico di fragilità e insicurezze, finendo per consegnare un prodotto permeato da un senso di incompletezza tanto evidente, quanto ineluttabile³.

¹ D. JOHNSON, *Conflict Constitution-Making in Libya and Yemen*, in «University of Pennsylvania Journal of International Law», 39/2 (2017), p. 296.

² Y. SAWANI, *Gaddafi's Legacy, Institutional Development, and National Reconciliation in Libya*, in «Contemporary Arab Affairs», 13/1 (2020), pp. 50-51.

³ Secondo Johnson, in uno studio focalizzato sui coevi processi costituenti di Libia e Yemen, in parte largamente analoghi per svolgimento dei lavori e criticità, la bozza di costituzione libica si inquadra come esempio lampante di *conflict constitution making process*, di cui descrive così le tre caratteristiche principali: «(1) extreme conflict amongst constitutional drafters that mirror the positions of warring belligerents, (2) an inability of drafters to reach consensus

2. La storia recente (e non) della Libia: spunti istituzionali tra indipendenza, regime gheddafiano e contemporaneità

Di là della doverosa contestualizzazione appena tracciata, l'approfondimento in oggetto non può prescindere dal dato storico: qualche coordinata figura come imprescindibile punto di partenza per comprendere le sofferenze dell'oggi. Preliminarmente, va ritagliato breve spazio per una riflessione sulla labilità della stessa identità nazionale libica. Descritta come comunità figlia di una creazione demiurgica a matrice coloniale (o comunque esterna), la Libia difetta, almeno fino alla seconda metà del XX secolo, di una qualsivoglia prospettiva collettiva che oltrepassi la mera unificazione coatta dei tre territori che la compongono (Cirenaica, Fezzan, Tripolitania). Questo spiega l'altrettanto diffusa qualificazione di stato-senza-stato, condizione in cui la stessa è sprofondata agli albori dello scorso decennio ma che, a ben vedere, è endemica e logica conseguenza della mancata unità identitaria suesposta, sul cui peso gioca

on these political issues, and (3) boycott and rejection of non-consensual constituent assembly choices by major blocs». In D. JOHNSON, *Conflict Constitution-Making*, cit., p. 303. Conferme sul punto anche in F.A. VAN LIER, *Constitution-Making as a Tool for State-Building? Insights from an ethnographic analysis of the Libyan constitutionmaking process*, Max-Planck Institute for Social, Working Paper n. 192, 2018, p. 2, ove si legge che il «constitution-making processes in politically unstable countries often do not bring about the desired stability and security».

un ruolo schiacciante il forte tribalismo radicato nelle vene della nazione⁴.

In secondo luogo, un qualche respiro sulla periodizzazione più recente passa, in modo obbligato, per l'inquadramento di tre principali filoni temporali:

a) con riferimento all'epoca coloniale, un ruolo preponderante è giocato, dapprima, dalla dominazione Ottomana. La Libia è provincia dell'Impero, ha un proprio *walī* (governatore) e un'autonoma delegazione di rappresentanti presso la camera bassa dell'Assemblea generale. A seguito della conquista (1911-1912) e dei trattati di pace al termine del Primo Conflitto Mondiale, il Regno d'Italia installa governatorati in Tripolitania⁵ e Cirenaica⁶, optando, col regime fascista, per un'unificazione sotto un governatore unico⁷. La cacciata delle truppe nazifasciste coincide, successivamente, con l'instaurazione delle amministrazioni britannica (Cirenaica, Tripolitania) e francese (Fezzan).

⁴ Cfr. F.A. VAN LIER, *Constitution-Making as a Tool for State-Building?*, cit., p. 5. Come ricorda correttamente R. BRUCE ST. JOHN, *Research paper: Libyan Myths and Realities*, Royal Danish Defence College, Copenhagen, 2011, p. 9, lo stesso termine "Libia", riferito a una popolazione berbera dell'epoca egizia, non è stato mai impiegato quale nominativo principale per l'indicazione dei tre territori fino al periodo della colonizzazione italiana del paese. Sull'elemento tribale pp. 7-8; con Gheddafi, si può addirittura costatare che «its 140 tribes had been organized into even a quasi-national structure».

⁵ R.d. 1° giugno 1919, n. 931.

⁶ R.d. 31 ottobre 1919, n. 2401.

⁷ R.d.l. 3 dicembre 1934, n. 2012.

b) la stagione monarchica viene inaugurata dalla nascita del Regno Unito di Libia⁸, sotto l'egida delle Nazioni Unite (24 dicembre 1951). Trattandosi, *de facto*, di un paese diviso, la Costituzione dei primi anni di monarchia (1951) riflette tale stato dell'arte nell'opzione per un solido federalismo. Questo documento fondamentale si caratterizza, peraltro, per l'alto grado di consultazioni con la società civile delle tre province, nonché per l'apertura ad attività di *advising* da parte di paesi esteri. Ne conseguono pregi innegabili: parificata distribuzione di poteri, competenze, rappresentanza per la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan, a prescindere dalle disparità del dato demografico; potenziamento di diritti civili e libertà individuali; ricezione di importanti trattati di diritto internazionale⁹. L'equilibrio che ne deriva, nondimeno, finisce per dimostrarsi delicato: a poco più di dieci anni dalla promulgazione della Carta si assiste a una torsione autoritaria e centralista (1963), dovuta in larga parte alla scoperta del petrolio, che archivia la parentesi federale e spiana la strada al susseguente colpo di stato del 1969.

c) per i successivi 42 anni, la storia della Libia si lega a doppio filo con quella del suo dittatore, emerso quale leader militare

⁸ Con Re Idris al-Sanussi (Idris I di Libia) in qualità di monarca. Sulla sua figura, e su ogni approfondimento concernente il periodo, cfr. E. ROSSI, *Il Regno Unito della Libia*, in «Oriente Moderno», 10/12 (1951), pp. 157-177.

⁹ La Libia è il primo paese arabo a adottare la *Dichiarazione universale dei diritti umani* (1948). Una panoramica sulla costituzione monarchica in I. KHALIDI, *Constitution of the United Kingdom of Libya: Background and Summary*, in «Middle East Journal», 6/2 (1952), pp. 221-228.

carismatico dopo un golpe incruento. Gheddafi condiziona pesantemente la vita del paese, forte delle parole d'ordine del Panarabismo¹⁰ e della *Jamahiriya*¹¹: l'esperimento verso un'autentica «via libica al socialismo» porta alla sospensione della precedente Costituzione (1969)¹², alla cancellazione dei partiti (1972) e alla graduale erosione e depoliticizzazione della società civile libica, processo che trova il culmine con la pubblicazione del Libro Verde (1975). Sorta di *basic law* del neonato ordinamento repubblicano, il colonello utilizza lo stesso come base su cui poggiare un rinnovato impianto costituzionale, ma, nei fatti, «the Green Book was not a constitution, as it did not create state institutions nor define their authorities, nor define the rights of the Libyan people in relation to the state [...] instead it laid out the philosophical underpinnings of Qaddafi's view of government»¹³. Si va incontro, così, allo smantellamento dello Stato, in favore di una gestione autoritaria e liberticida del potere: tra i gesti più macabri del regime, i fatti di sangue del carcere di Abu

¹⁰ Spunti utili in G.S. HAIM, *Intorno alle origini della teoria del Panarabismo*, in «Oriente Moderno», 7 (1958), pp. 409-421.

¹¹ Lett., «Repubblica delle masse», sui cui, *ex multis*, si segnalano S.G. HAJJAR, *The Jamahiriya Experiment in Libya: Qadhafi and Rousseau*, in «The Journal of Modern African Studies», 18/2 (1980), pp. 181-200; J. ROUMANI, *From Republic to Jamahiriya: Libya's search for political community*, in «Middle East Journal», 37/2 (1983), pp. 151-168.

¹² A far data da questo momento, il *Consiglio del Comando della Rivoluzione* (RCC) diviene l'autorità di vertice della Repubblica.

¹³ D. JOHNSON, *Conflict Constitution-Making*, cit., p. 305.

Salim (1996)¹⁴ sono bacino di forte indignazione e, lungi dall'essere dimenticati, costituiscono il motore che, pur con quindici anni di ritardo, guida la rivolta contro il potere costituito¹⁵.

Con l'inizio delle sollevazioni antiregime del febbraio 2011, il *National Transitional Council* (NTC), organismo provvisorio che detiene la *leadership* del fronte rivoluzionario, si guadagna il supporto della comunità internazionale e incomincia a operare quale nuovo governo legittimo del paese. Il successivo 3 agosto viene licenziata la Proclamazione Costituzionale temporanea, che detta la linea sul processo di *state-building* e incontra il più ampio favore della popolazione¹⁶: eppure, sconfitte le forze gheddafiane¹⁷,

¹⁴ J.M. WINER, *Origins of the Libyan Conflict and Options for its resolution*, Middle East Institute, Washington 2019, p. 6.

¹⁵ Su quanto precede, cfr. C. GEHA – F. VOLPI, *Constitutionalism and political order in Libya 2011–2014: three myths about the past and a new constitution*, in «The Journal of North African Studies», 21/4 (2016), pp. 690-694; D. JOHNSON, *Conflict Constitution-Making*, cit., p. 304-306; P. DELIRPOOR, *The Challenges of Rebuilding a Strong State in Libya: Confessionalism and Consociationalism*, in «The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World», 9/36 (2021), pp. 47-51.

¹⁶ Cfr. Y. SAWANI, *Post-Qadhafi Libya: interactive dynamics and the political future*, in «Contemporary Arab Affairs», 5/1 (2012), pp. 9-10. Si evidenzia, altresì, come «this Constitution endeavours to address the hopes of the people and their aspirations».

¹⁷ Sull'esito del conflitto, un'importanza cardinale è rivestita dall'intervento delle Nazioni Unite. Come ricorda C. POWELL, *Libya: A Multilateral Constitutional Moment?*, in «The American Journal of International Law», 106/2 (2012), pp. 312-315, la forte presa di posizione degli organismi regionali e internazionali sulla necessità di azionare la clausola RtoP (S/RES/1970) portano a sottolineare come il caso della Libia sia «the first time that the

l'elezione del parlamento provvisorio – il *General National Congress* (GNC), formato al preciso scopo di nominare i componenti dell'Assemblea Costituente (*Constitutional Draft Assembly/CDA*) – è boicottata da più parti per il timore di una sottorappresentazione di Cirenaica e Fezzan (i due territori meno popolosi). Per superare questa prima *impasse*, un emendamento alla sopraddetta Costituzione provvisoria definisce la composizione paritaria per i membri della *CDA*: 20 rappresentati per singola provincia¹⁸. Tuttavia, anche con la definitiva elezione tramite *referendum* della *CDA* (nel febbraio del 2014) e benché questa si presenti quale «fresh institution whose members had been largely uninvolved in the political turmoil of the other institutions»¹⁹, svariate tensioni portano i rappresentanti delle tre minoranze etniche della Libia (Amazigh, Tuareg, Tebu²⁰) a

Security Council invoked RtoP to approve the use of force by UN member states». Per di più, grande importanza riveste l'appoggio diretto della Lega Araba al *NTC*, atteso che un siffatto atteggiamento «was a radical departure for the Arab League, which had never before sided with people over a regime in the region, much less called for military intervention to protect civilians in an Arab country».

¹⁸ L'emendamento segue l'esempio dei lavori costituenti del 1951, e cioè, *prima facie*, illude circa il ripristino del modello federale: quantomeno, la sua funzione è necessaria a un effettivo riequilibrio di poteri e spazi, dal momento che il risultato elettorale del luglio 2012 consegna al paese un parlamento afflitto da forti scompensi e con rappresentanti distribuiti iniquamente (60% Tripolitania, 30% Cirenaica, 10% Fezzan).

¹⁹ F.A. VAN LIER, *Constitution-Making as a Tool for State-Building?*, cit., p. 22; sulle elezioni della *Constitutional Draft Assembly* THE CARTER CENTER, *The 2014 Constitutional Drafting Assembly Elections in Libya: Final Report*, 2014.

²⁰ L. VAN WAAS, *The Stateless Tebu of Libya?*, Tilburg Law School Legal Studies Research Paper, n. 10, 2013.

minacciare la diserzione dei lavori di redazione del testo costituzionale. La comunità berbera non prende effettivamente parte alla stesura della carta: Tuareg e Tebu, pur con rimostranze partecipano alla presentazione della proposta di Costituzione del 2014, ma non alle successive (2015, 2016 e, infine, 2017)²¹.

Sullo sfondo di questa ricerca di solidità istituzionale, gli eventi precipitano: le violenze, crescono fino a condizionare in modo cruciale le elezioni della *House of Representatives* (HoR), afflitte da scarsa affluenza. Il generale Khalifa Haftar intraprende, alla guida della *Libyan National Army*, un'offensiva ("*Operation Dignity*") contro le milizie islamiste ritenute responsabili dei disordini che agitano il paese: risponde l'universo islamista ("*Libya Dawn*") che, dopo le iniziali sconfitte, conquista Tripoli, ricacciando la fazione rivale (e la HoR) a est e restaurando il GNC.

Con lo scoppio del conflitto civile, la Libia è piombata nell'incubo del «new Gaddafism»²²: dalla contesa, indubbiamente, rischia di emergere una nuova figura che vada a riempire il vuoto oggettivo lasciato dalle precedenti esperienze monarchico-dittatoriali, ripropo-
nendo un sostanziale dominio a carattere eminentemente personale. D'altro canto, è parimenti improbabile prefigurare un esito di diversa

²¹ Sui vari attori di questa prima fase che anticipa il conflitto civile Y. SAWANI, *Post-Qadhafi Libya*, cit., pp. 16-21; per dettagli sulle bozze più risalenti INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *The Draft Libyan Constitution: Procedural Deficiencies, Substantive Flaws*, 2015.

²² J.M. WINER, *Origins of the Libyan Conflict*, cit., p. 3.

natura, dal momento che «Qadhafi destroyed the concept of state and institutions and made war on society and its political and civil organizations»²³. La “sottile linea rossa” di demarcazione tra un epilogo bellico infausto e un rinnovamento permeato della corretta stabilità, è rappresentata proprio dalla *CDA*: i cui lavori, fisiologicamente, finiscono per essere inquinati

3. La bozza di Costituzione (2017)

3.1 Panoramica generale sul prodotto dei lavori della *CDA*

Giunti all’esame più minuto delle singole disposizioni che compongono il progetto di Costituzione, è bene distinguere una prima istantanea a carattere generale dal puntuale giudizio sui due filoni visibili tra le lettere del testo.

L’attività costituente fronteggia e risponde a specifiche richieste provenienti dalla società libica²⁴ e, al netto delle contestazioni, offre nuova vita a un «transition process that many had written off altogether»²⁵: purtuttavia, va considerato come sugli aspetti più spinosi

²³ Y. SAWANI, *Post-Qadhafi Libya*, cit., p. 22.

²⁴ I temi di maggior interesse insistono su: «(I) the role of sharia and Islamic jurisprudence, (II) the place of freedom and equality, (III) the organisation of the political and administrative system, (IV) the place of minorities and (V) women’s rights». Così C. GEHA, F. VOLPI, *Constitutionalism and political order*, cit., p. 697.

²⁵ Z. AL-ALI, *Libya’s final draft constitution: A contextual analysis*, in *International IDEA*, 2017, p. 2.

domini, tendenzialmente, «a lack of consensus»²⁶. Lungi dal poter delineare, per ragioni di spazio e tempo, un quadro globale di ciascun aspetto, l'attenzione si soffermerà su quattro punti essenziali: (I) forma di governo; (II) assetto dello stato; (III) sistema giudiziario; (IV) questioni critiche.

(I) Per quel che riguarda la forma di governo²⁷ prescelta dalla CDA, vale la pena menzionare il grande dibattito sorto prima ancora della sua elezione. Se, genericamente, le modifiche costituzionali dei paesi investiti dalla *Arab Spring* vedono una migrazione verso sistemi semi-presidenzialistici²⁸, la Libia opta, durante la vigenza della Costituzione provvisoria (2011), per un parlamentarismo puro²⁹. Per converso, il primo *draft* costituzionale (2014) prevede un modello semipresidenziale fortemente limitativo delle prerogative del Capo dello Stato: l'attuale versione, pur con la consapevolezza dei rischi

²⁶ D. JOHNSON, *Conflict Constitution-Making*, cit., pp. 313-315.

²⁷ Cfr. Z. AL-ALI, *Lybia's final draft constitution*, cit., pp. 7-8.

²⁸ Si vedano Tunisia e Algeria; sulla riforma costituzionale in quest'ultimo paese F. BIAGI, *Tra innovazione e continuità: la riforma costituzionale algerina del 2016*, in «Osservatorio costituzionale», 3 (2016), pp. 1-25. Per il caso tunisino, cfr. M. OLIVETTI, *La forma di governo nella Costituzione tunisina del 2014*, in «Diritto e Società», 1 (2015), pp. 195-221.

²⁹ Sui modelli libanese e iracheno. Approfondimenti sul parlamentarismo libanese in M.C. LOCCHI, *Il Parlamento come specchio: la rappresentanza parlamentare delle minoranze religiose nel diritto comparato*, in «DPCE online», 4 (2019), pp. 2909-2910; R. DI PERI, *Il modello della democrazia consociativa e la sua applicazione al caso libanese*, in *Rivista italiana di scienza politica*, 2010, n. 2, pp. 219-250. Per spunti sulla realtà irachena A.Y. HADI, O.F. HUSSEIN, *The Form of the Iraqi State under the 2005 Constitution: A Study for the Deviation of the Federal Experience*, in «International Journal of Innovation, Creativity and Change», 13/5 (2020), pp. 1642-1657.

che tale scelta comporta, vira verso un robusto presidenzialismo. Gli amplissimi poteri ritagliati per il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dai cittadini³⁰, lo rendono responsabile della formazione del governo, nonché del perseguimento dell'indirizzo politico dello stesso³¹.

(II) Discorso in parte analogo attiene alla struttura dello Stato: liquidate rapidamente le suggestioni neo-federaliste e regionaliste, la decisione ricade sull'opzione per un timido centralismo, volto a garantire l'unitarietà della nazione, evitando eccessive e pericolanti spinte centrifughe. La stessa presenza di un Senato a composizione fissa³², funzionale a una migliore rappresentanza dei territori, soddisfa l'esigenza di distaccarsi dalle esperienze passate³³: nella medesima direzione, anche la suddivisione del paese su tre livelli di governo, comprensivi di Stato, governatorati e municipalità³⁴. Ciononostante, l'impressione rimane quella di trovarsi dinanzi a un insieme di regole eccessivamente programmatico e volutamente poco dettagliato, seguendo il percorso già intrapreso dall'Egitto (2014) e, prima ancora, dall'Iraq (2005), dove il decentramento è rimasto mera

³⁰ *Libya Draft Constitution* (2017), art. 100.

³¹ Ivi, art. 104(1)(2).

³² Ivi, art. 75.

³³ Di fuori della logica tipica dei paesi arabi di un centralismo estremo, cui lo Yemen costituisce esemplificazione *par excellence*. Vedi S.W. DAY, N. BREHONY (a cura di), *Global, regional and local dynamics in the Yemen crisis*, Palgrave Macmillan, Cham 2020.

³⁴ N. CHERIF, *Libya's constitution*, cit., p. 20.

lettera morta³⁵. Illumina, per fare un esempio, il disposto dell'art. 145 Cost., che recita «local government units shall enjoy legal personality and financial and administrative independence [...]», lasciando presagire come non vi sia una specifica indipendenza politica per tali organi: è indubbio, però, come «the final draft's proposed system has one clear advantage: it is simple»³⁶.

(III) Il sistema giudiziario nasconde, altresì, una forte ambivalenza interna. Da una parte, si garantisce sulla carta una granitica indipendenza del potere giudiziario³⁷, che gode di un proprio organo di autogoverno (*Higher Judicial Council/HJC*)³⁸, e si prevede l'ingresso in scena di una Corte costituzionale; dall'altra appaiono lacunosi proprio i meccanismi di nomina dei componenti dell'*HJC*, condizione che indebolisce la complessiva impalcatura della giustizia, rendendola agevolmente manipolabile dal suo vertice³⁹.

(IV) Chiudendo sulle svariate criticità che si attagliano al documento, tra le stesse spicca il difficoltoso coinvolgimento delle minoranze storiche, che osteggiano l'intero *iter* costituente, definendo la *Draft Constitution* come venata di un nazionalismo arabo non consono alla corretta integrazione di queste nel nascento tessuto sociale. D'altro canto, grandemente divisiva è l'adozione “comoda” di un

³⁵ Cfr. Z. AL-ALI, *Lybia's final draft constitution*, cit., pp. 12-13.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Libya Draft Constitution* (2017), art. 118.

³⁸ *Ivi*, art. 120.

³⁹ Cfr. Z. AL-ALI, *Lybia's final draft constitution*, cit., p. 10.

sistema centralista, al punto da allontanare diversi componenti della CDA al momento dell'approvazione del testo definitivo del progetto⁴⁰.

3.2 Principi sciaraitici e diritti di terza ondata: i modelli di riferimento, tra eclettismo e compromesso

Le particolarità più pregnanti della bozza costituzionale libica insistono su compresenza, commistione e sovrapposizione, al suo interno, di statuizioni che posso essere definite sciaraitiche, proprie di una costituzione islamica⁴¹, e un amplissimo novero di diritti di terza ondata⁴², con una buona conoscenza e padronanza, da parte del costituente, di un vasto plesso di modelli, rinvenibili tanto nelle carte fondamentali delle regioni nordafricane e mediorientali, quanto nelle esperienze della tradizione giuridica occidentale. Quest'ultima componente è l'autentico punto di forza dell'intero assetto: si è notato

⁴⁰ Cfr. F.A. VAN LIER, *Constitution-Making as a Tool for State-Building?*, cit., pp. 14-17.

⁴¹ Sul costituzionalismo dei paesi islamici, cfr. D.I. AHMED, M. GOUDA, *Measuring Constitutional Islamization: The Islamic Constitutions Index*, in «Hastings International and Comparative Law Review», 38/1 (2015), pp. 1-76; A. SHANCK, *Constitutional Shari'a: Authoritarian Experiments with Islamic Judicial Review in Egypt, Iran, and Saudi Arabia*, in *The Georgetown Law Journal*, 102 (2014), pp. 519-550; S.S FARUQI, *The constitution of a Muslim majority state: the example of Malaysia*. Constitution Making Forum: A Government of Sudan Consultation, 2011.

⁴² S. HUNTINGTON, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, Norman 1991.

che per gli standard libici «the final draft clearly provides unprecedented rights and guarantees», disciplinando «generous civil, political, social and economic rights that sometimes go beyond regional standards»⁴³. Una rapida rassegna di entrambe le “anime” del progetto chiarisce i motivi di interesse preannunciati in sede introduttiva.

Filone “islamico”

Tra le prime disposizioni inserite nel capitolo I della Costituzione, dalla rubrica “Form and Fundamental Pillars of the State”, l’art. 6 stabilisce, senza troppa sorpresa, che «Islam shall be the religion of the State, and Islamic Sharia shall be the source of legislation»⁴⁴. Tratto distintivo dei paesi interamente, o a forte maggioranza musulmana⁴⁵, l’inserimento di una siffatta clausola di supremazia della norma religiosa nel sistema è stata assai dibattuta in seno alla CDA: la previsione risulta, nondimeno, controbilanciata dai molti diritti di libertà, implementati anche in contrasto col dettato coranico⁴⁶.

⁴³ Z. AL-ALI, *Libya's final draft constitution*, cit., p. 14.

⁴⁴ Il modello è il quasi identico art. 2 della Costituzione Egiziana (2014). Medesimo tenore anche nella Costituzione Afgana del 2004 (art. 3) e nella Legge Fondamentale dell’Arabia Saudita, art. 1 (1992).

⁴⁵ Sostiene A.R. EMON, *The Limits of Constitutionalism in the Muslim World: History and Identity in Islamic Law*, in «Islamic Law and the Law of Muslim World», 08/09 (2008), p. 10 «Muslim majority countries often incorporate Islam or Islamic law into their constitutions, while including express provisions concerning religious freedom and the treatment of religious minorities». Esempi sull’elemento religioso in costituzione *ivi*, pp. 11-12.

⁴⁶ N. CHERIF, *Libya's constitution*, cit., pp. 14-15.

Curiosa è, invece, la successiva disposizione dell'art. 7 che, sebbene finisca rubricato come "cittadinanza", contiene l'enunciazione del principio di eguaglianza. A mancare è il divieto di discriminazione su base religiosa, in probabile ossequio a una più pura attinenza ai principi sciaraitici, in una netta inversione di tendenza rispetto alle aperture ormai consolidate nel costituzionalismo islamico⁴⁷. Proseguendo nel testo, gli artt. 25 e 26 costituzionalizzano *zakāt* ("elemosina") e *awqaf* ("dotazioni religiose"), mentre l'art. 27 disegna una concezione della famiglia fondata a tutti gli effetti sul vincolo religioso sciaraitico, nonché sui ruoli complementari dei coniugi⁴⁸. Pesanti restrizioni, in chiusura, si ravvisano attorno alla possibilità di concorrere all'elettorato passivo per le cariche dello Stato: occorre essere "musulmani" per sedere alla Camera dei Rappresentanti e al Senato (artt. 69, 71 Cost.); concorrere alle elezioni di Presidente della Repubblica (art. 99 Cost.); essere nominato componente del Governo (art. 113 Cost.); far parte della Corte costituzionale (art. 138 Cost.)⁴⁹. Un'ultima peculiarità, che richiede almeno una menzione, è la previsione di uno *Sharia Resarch Council*, *auctoritas* di

⁴⁷ Eguaglianza senza discriminazioni, tra i molti documenti, nell'art. 3 della Costituzione del Marocco (2011); art. 6 della Costituzione della Tunisia (2014); art. 36 della Costituzione dell'Algeria (2016).

⁴⁸ *Libya Draf Constitution* (2017), art. 27.

⁴⁹ Per ciascuna delle posizioni visionate è previsto un giuramento di tipo religioso: si vedano gli artt. 84, 102, 114, 137 Cost.

riferimento (pubblico e privato) sull'interpretazione della norma co-
ranica⁵⁰.

Filone “di terza ondata”

Toutes proportion gardées, il nutrito elenco di diritti e libertà “all’occidentale” costituisce trampolino di lancio per un miglioramento della qualità di vita del paese, dopo decenni di compressione degli stessi in abuso al popolo libico⁵¹. L’attenzione merita di ricadere sulle norme che più di tutte segnano una netta soluzione di continuità col passato e che approntano, nel complesso, un generoso *Welfare State*⁵². Queste, distribuite fra primo e secondo capitolo (“Diritti e Libertà”), comprendono il diritto all’ambiente (art. 18): tra i vari esempi che ispirano la Carta libica troviamo l’art. 66 della Costituzione del Portogallo (1976), l’art. 24 di quella greca (1975), l’art. 45 della Costituzione spagnola (1978); in tutti i casi la formulazione è pressoché simile a quella del presente documento, con la previsione di un dovere promozionale e di tutela in capo allo Stato⁵³. Sulla medesima scorta di modelli europei recenti la previsione di

⁵⁰ *Libya Draft Constitution* (2017), art. 161.

⁵¹ Z. AL-ALI, *Lybia’s final draft constitution*, cit., p. 14.

⁵² Tra i diritti sociali contenuti nella Carta la tutela delle pari opportunità (art. 16); il diritto alla salute (art. 48); il diritto al lavoro (art.56); la promozione dei diritti della donna (art. 49); il diritto alla vita (art. 31); il diritto al rispetto della dignità umana (art. 34); la tutela delle persone diversamente abili (art. 60); il diritto all’educazione (art. 52).

⁵³ *Libya Draft Constitution* (2017), art. 18.

tutela per l'adolescenza e l'infanzia⁵⁴. Ulteriore diritto molto sentito nel contesto libico, dato il necessario sforzo di ricostruzione che dovrà essere affrontato una volta raggiunta una stabile pacificazione, è il cd. diritto all'abitare, costruito sulla falsariga delle costituzioni iberiche⁵⁵ e di quella sudafricana⁵⁶: anche in questo caso, il costituente appare concentrato sul ruolo attivo dello Stato, evidenziando tutta la delicatezza e l'urgenza del tema. Interessante è, al contempo, la lettera dell'art. 36, che concerne una proibizione di «crimes against humanity, war crimes, and genocide», coperta dall'impossibilità di applicare provvedimenti di amnistia a simili condotte, cui è collegata la «international jurisdiction» in materia del sistema giudiziario libico⁵⁷. Altresì particolare, per la scelta del riferimento e la sua quasi pedissequa riproduzione, è il testo dell'art. 45, avente a oggetto i diritti dei cittadini libici residenti all'estero, che finisce quasi per fotocopiare l'art. D della Costituzione magiara (2013). Incardinato sugli esempi di diverse costituzioni africane⁵⁸, il *Right to*

⁵⁴ Si fa riferimento all'art. 29 della Costituzione ceca (1993); all'art. XVI, c. 1 di quella ungherese (2013); nonché agli artt. 70 della carta portoghese e 48 di quella spagnola.

⁵⁵ Art. 47 Cost. Spagna; art. 67 Cost. Portogallo.

⁵⁶ Art. 26.

⁵⁷ Similiter a quanto previsto dalla famosa (e ormai abrogata) legge belga del 1993 sull'universalità della giurisdizione per la repressione dei crimini di guerra.

⁵⁸ Quali l'art. 43 della Costituzione del Kenya (2010); l'art. 12 della Costituzione nigerina (2010); l'art. 27 della Costituzione Sudafricana (1996). Fuori del caso africano, un esempio analogo si può osservare in seno alla Costituzione boliviana (2009) all'art. 16.

Water and Food (art. 47) tradisce, ancora una volta, l'urgenza di costituzionalizzare esigenze di sussistenza per nulla scontate in una società estremamente vulnerabile.

Un'autonoma e conclusiva parentesi dev'essere dedicata al sistema di giustizia costituzionale, introdotto per la prima volta a oltre sessant'anni dall'indipendenza⁵⁹. Connotato essenziale dei più maturi esempi di costituzionalismo contemporaneo⁶⁰, l'adozione di una *Constitutional Court* permette alla Libia di controbilanciare coerentemente gli altri poteri dello Stato, e in questo senso la composizione della corte è sbilanciata in favore del potere giudiziario: i suoi 12 giudici sono per metà selezionati dall'*Higher Judicial Council* (6 seggi), mentre le restanti posizioni sono occupate da soggetti nominati dalle Camere (3 seggi) e dal Presidente della Repubblica (3 seggi)⁶¹. Per questi ultimi è richiesto, peraltro, uno specifico *expertise* nella conoscenza della «Islamic Sharia». Le ampie competenze della Corte consentono sia un giudizio di costituzionalità *ex post*, sia preventivo all'entrata in vigore di un provvedimento (eventual-

⁵⁹ È questo un *trend* piuttosto caro ai documenti costituzionali derivanti dalla Primavera Araba, come si può visionare in F. BIAGI, *La giustizia costituzionale in Nord Africa e Medio Oriente in seguito alle primavere arabe*, in «Quaderni costituzionali», 3 (2019), pp. 645-664.

⁶⁰ Considera T.G. DALY, *The Alchemists: Courts as Democracy-Builders in Contemporary Thought*, in «Global Constitutionalism», 6 (2017), pp. 102, che «courts with the power to have the 'final say' on constitutional and governance matters [...] have become 'standard equipment' for states transitioning from authoritarian rule».

⁶¹ *Libya Draft Constitution* (2017), art. 136.

mente) impugnato⁶². In aggiunta, la Libia si dota di un proprio *National Council for Human Rights*⁶³.

4. Conclusioni

In attesa di conseguire quelle condizioni di sicurezza sufficienti a organizzare il *referendum* popolare di approvazione del testo⁶⁴, la promulgazione della Costituzione libica è rimasta congelata per oltre quattro anni. Nel corso della trattazione si sono ripercorse, pur senza pretese di esaustività, le ragioni che hanno portato alla disgregazione della compagine statale in Libia e che hanno ostacolato a vario titolo i lavori della *CDA*, sia lasciando il costituente privo di spunti istituzionali interni al paese (*supra*, § 2), sia costringendo all'elaborazione di una Carta materialmente figlia di un sanguinoso conflitto civile (§ 3).

Ne deriva un prodotto che, nonostante celi numerosi difetti, ha il pregio di offrire al paese una speranza, sotto la forma di una massiccia democratizzazione, mirata a implementare un imponente comparto di diritti e libertà propri dei processi costituenti di terza ondata, senza rinunciare all'identità sciaraitica più profonda (§ 4).

La sfida è molto complessa, perché quanto esposto porterebbe a costatare, prendendo a prestito le parole di Johnson e con la giusta

⁶² Ivi, art. 139.

⁶³ Ivi, art. 158.

⁶⁴ Ivi, art. 197.

dose di amarezza, che «for effective constitution-making to occur, there must be a state to constitute»⁶⁵; ma, al medesimo tempo, non va nemmeno ignorato, volendo essere maggiormente clementi, come «if enough of the country's political forces and communities agree to adhere to the final draft, it could lead to a better future for the country»⁶⁶. Di certo, è essenziale che il processo costituente libico non resti un irrocervo: la stabilizzazione dei flussi migratori che allarmano i paesi dell'Unione Europea incontra nel deficitario controllo dei confini meridionali della Libia il suo più acerrimo rivale, e non può prescindere da un *cease-fire* cui segua un nuovo inizio per la nazione⁶⁷. La Costituzione del 2017, allora, diviene strumento di riferimento per abbandonare un'attualità in cui «the [...] government in Libya is unable, or unwilling, to protect the fundamental freedoms of people»⁶⁸.

⁶⁵ D. JOHNSON, *Conflict Constitution-Making*, cit., p. 354.

⁶⁶ Z. AL-ALI, *Lybia's final draft constitution*, cit., p. 14.

⁶⁷ Come nota F. BATTAGLIA, *Peacebuilding and Statebuilding in Libya: An Analysis of the Role of the European Union*, in «African Journal of Legal Studies», 10/2-3 (2017), p. 176: «the European institutions should take under due consideration the humanitarian situation in Libya, because the interest of the EU to reduce the migration pressure from its southern borders cannot be achieved violating the fundamental freedoms of people and the international legal framework in the field of human rights law and refugees».

⁶⁸ Ivi, p. 177.

GIANMARCO BERENATO

*Il divieto di respingimenti collettivi in mare
e gli accordi tra Italia e Libia*

“I veri valori etici possono nascere solo da una prassi di vita che si misura con i limiti, le passioni, le paure, le ritrosie, l’exasperazione del procedere alla ricerca di sé, nell’altro da sé.”

Gino Strada

1. Premesse. La crisi dei flussi migratori

La questione della c.d. crisi dei flussi migratori da oramai oltre un decennio è stabilmente tra i primissimi punti all’ordine del giorno delle agende dei governi di tutti i più importanti paesi europei, nonché delle stesse istituzioni eurounitarie.

La susseguente necessità di controllare le migrazioni è stata, infatti, avvertita tanto più impellentemente dal 2011, anno in cui ben 62.692 migranti raggiunsero le coste italiane, in seguito al c.d. “scoppio delle primavere arabe”. Tali flussi migratori raggiunsero l’*acme* nel 2016, allorquando i migranti che attraversarono il Mediterraneo

in cerca di rifugio sul suolo italiano furono ben 181.000, ma, soprattutto, circa 4.500 di questi, meno fortunati, persero la vita in fondo al mare.

Numero di persone sbarcate in Italia per anno

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
49.925	170.100	153.842	181.436	119.369	23.370	11.471 ¹

Con il presente contributo ci si propone di analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività, quelle che sono state le politiche di gestione dei flussi migratori adottate dall'Italia con specifico riferimento agli accordi bilaterali posti in essere con la Libia, alle relative criticità, e in particolare alle *gross violation* dei diritti umani che ne sono derivate.

Come si vedrà, molti paesi europei, tra cui anche lo Stato italiano, preso atto della citata crisi, hanno ritenuto di affrontare la questione adottando delle politiche di esternalizzazione del controllo delle frontiere.

Negli ultimi anni, infatti, gli Stati sovrani hanno mutuato dalle scienze economiche il concetto di esternalizzazione², di fatto

¹ Dati pubblicati per l'anno 2013 su regioni.it, per l'anno 2014 su immigrazione.it, per gli anni 2015, 2016 e 2017 su libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it, e per gli anni 2018 e 2019 su interno.gov.it.

² S. CARRERA, S. VARA, S. TINEKE, *Constitutionalising the external dimension of EU migration policies in time of crisis: lagality, rule of law and fundamental*

delegando e appaltando a paesi terzi *extra* U.E. le attività di controllo delle frontiere e di respingimento dei migranti, offrendo assistenza, supporto e, soprattutto, ingenti somme di denaro³.

Tali tipi di accordi, definiti di “*carrot and stick approach*” sono stati attuati da numerosi paesi europei, non soltanto frontalieri, quali *in primis* Italia Spagna e Grecia, ma anche da quelli di destinazione finale dei migranti, parimenti preoccupati dall’aumento degli sbarchi⁴.

rights reconsidered, Cheltenham, Elgar, 2019; V. MORENO-LAX, *The rise of consensual containment: from ‘contactless control’ to ‘contactless responsibility’ for forced migration flows*, in S.S. JUSS (a cura di), *Research Handbook on International Refugee Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2019; B. FRELIK, I. M. KYSEL, J. PODKUL, *The Impact of Externalization of Migration Controls on the Rights of Asylum Seekers and Other Migrants*, in *Journal on Migration and Human Security*, 2016, p. 190 ss.; D. VITIELLO, *L’azione esterna dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo: linee di tendenza e proposte per il futuro*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2016; R. ZAIOTTI, *Externalizing Migration Management. Europe, North America and the spread of ‘remote control’ practices*, London-New York, 2016; M. LEMBERG-PEDERSEN, *Losing the Right to Have Rights: EU Externalization of Border Control*, in E. A. Andersen, E. M. Lassen (eds.), *Europe and the Americas: Transatlantic Approaches to Human Rights*, Leiden, 2015; G. CAGGIANO, *Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di massa: dinamiche intragovernative, condivisione di responsabilità fra gli Stati e tutela dei diritti degli individui*, in *Studi sull’integrazione europea*, 2015; F. CHERUBINI (a cura di), *Le migrazioni in Europa. UE, Stati terzi e migration outsourcing*, Bordeaux, Roma, 2015; T. GAMMELTOFT-HANSEN, *The Externalisation of European Migration Control and the Reach of International Refugee Law*, in E. GUILD, P. MINDERHOUD, *The First Decade of EU Migration and Asylum Law*, Leiden, 2012;

³ C. L. CECCHINI, G. CRESCINI, S. FACHILE, *L’inefficacia delle politiche umanitarie di rimozione degli “effetti collaterali” nell’ambito dell’esternalizzazione con particolare attenzione al resettlement. La necessità di vie legali effettive e vincolanti*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 2, Firenze, Marzo 2018.

A. ALGOSTINO, *“L’esternalizzazione soft delle frontiere e il naufragio della Costituzione”*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. I, p. 140, 2017.

⁴ J. NOVIELLO, *“Accordi Italia-Libia: tra istituzionalità e illegalità. Il doppio*

Tra i primi accordi bilaterali di questo tipo, si ricorda quello siglato da Spagna e Marocco, che consentì il rimpatrio di circa 50.000 migranti tra il 2013 e il 2017.

Un accordo analogo fu raggiunto da Germania e Sudan, a seguito del quale la prima inviò ausilio tecnico e un finanziamento di circa 12 milioni di euro, a fronte dell'impegno dello stato africano a frenare i flussi migratori di transito dal proprio territorio⁵.

Naturalmente anche l'Italia, ormai da anni, ha ripetutamente impiegato il suo detto approccio bilaterale, delegando a paesi terzi, in particolare la Libia, il controllo della migrazione diretta verso le proprie coste.

2. Gli obblighi dello Stato italiano nel quadro normativo internazionale ed eurounitario

Prima di entrare pienamente *in media res*, occorre preliminarmente individuare, almeno sommariamente, i più importanti principi sovranazionali ed eurounitari cui l'Italia è vincolata, quale membro della comunità internazionale e paese aderente ai trattati *de quibus*.

volto del fenomeno migratorio nel Mediterraneo: oggetto di accordi istituzionali e fonte di reddito per il crimine organizzato transazionale.” In *Filodiritto*, Anno I • N. 1 Luglio 2021

⁵ J. NOVIELLO, “*Accordi Italia-Libia: tra istituzionalità e illegalità. Il doppio volto del fenomeno migratorio nel Mediterraneo: oggetto di accordi istituzionali e fonte di reddito per il crimine organizzato transazionale*”

Il primo, forse anche per importanza, degli accordi aventi ad oggetti la tutela dei rifugiati è la Convenzione di Ginevra del 1951, firmata dall'Italia nel 1952 e ratificata nel 1954, che definì per la prima volta lo *status* di rifugiato secondo canoni universalmente accettati, prevedendo a salvaguardia di questo un importante sistema di tutele.

Non di meno, per lungo tempo le previsioni della Convenzione di Ginevra sono rimaste inattuata, o per lo meno incoercibili, a causa dell'assenza della previsione di efficaci strumenti sanzionatori in caso di violazioni.

Tale lacuna è stata poi colmata allorché venne affidato il compito di controllo e sanzionatorio in caso di eventuali violazioni all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, già costituito con la Risoluzione n. 428 del 1950 dell'Assemblea Generale⁶.

Ai nostri fini, corre obbligo evidenziare, in particolare, la straordinaria importanza dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra. Il citato articolo, sancì il principio di *non-refoulement*⁷, prevedendo per

⁶ Affari internazionali del Senato Legislatura XVII (a cura di), Dossier n. 19, Partecipazione alla LXXI Assemblea generale delle Nazioni Unite (New York, 19-25 settembre 2016) "L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)" settembre 2016;

⁷ R. PISILLO MAZZESCHI, "Il diritto di asilo 50 anni dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1999; M. PEDRAZZI, *Il diritto di asilo nell'ordinamento internazionale agli albori del terzo millennio*, in L. Zagato (a cura di), *Verso una disciplina comune del diritto d'asilo*, Padova, 2006; G.S. GOODWIN-GILL, J. MC ADAM, *The Refugee*, in International Law, 3rd, Oxford, 2007; K. HAILBRONNER, *NonRefoulement*

la prima volta un divieto assoluto e generalizzato, per gli stati, di respingere o espellere un rifugiato verso un territorio in cui la vita o la libertà di questi sarebbero minacciate.

Il su detto principio, peraltro, non si applica unicamente a coloro il cui *status* di rifugiato sia già stato riconosciuto, circostanza che, di per sé, renderebbe di fatto residuale se non inefficace il divieto, ma anche a tutti coloro i quali abbiano avanzato la relativa domanda e, nelle more di adeguata istruttoria individuale, possano essere vittime anche potenziali di persecuzione.

Ancora, il divieto di respingimento verso paesi non sicuri, si estende anche nei confronti di queglii Stati che, pur non costituendo una minaccia diretta e immediata all'incolumità del migrante, provvederebbero a loro volta ad ulteriore respingimento verso territori dove questi sarebbe a rischio di subire persecuzioni o ove, comunque, siano minacciati i diritti fondamentali dell'uomo.

Ai fini del presente contributo, hanno particolare rilevanza anche le disposizioni in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo e, nel caso di specie dei migranti, contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali (CEDU).

Com'è noto, il rispetto dei principi e degli obblighi previsti nella Convenzione è garantito dalla Corte Edu, le cui sentenze non

ment and "Humanitarian" Refugees: Customary International Law or Wishful Legal Thinking?, in Virginia Journal of International Law, 1986;

soltanto producono effetti vincolanti tra le parti, ma la funzione nomofilattica di questa pone, di fatto, un forte indirizzo, se non anche un concreto vincolo alle politiche adottate dagli stati.

In ordine al divieto di respingimento, sebbene questo non esplicitamente sancito dalla CEDU, la Corte ha ricavato il relativo principio di *non-refoulement* dall'art. 3 della Convenzione⁸, posto a tutela del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, ritenendolo inoltre applicabile anche tramite la cosiddetta protezione “*par ricochet*”⁹.

La Corte, inoltre, interpreta estensivamente l'ambito di applicazione della Convenzione, ampliandone la portata, anche *extra-territoriale* rispetto agli stati aderenti, in taluni casi particolarmente rilevanti, di cui *infra* si dirà. La stessa, infatti, con ripetute pronunce, ha ritenuto applicabili i principi della CEDU anche nel caso in cui le

⁸ G. MALINVERNI, *I limiti all'espulsione secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in F. SALERNO (a cura di), *Diritti dell'uomo, estradizione ed espulsione*, Padova, 2003; B. NASCIBENE, *La Convenzione, la condizione dello straniero, la giurisprudenza*, in B. Nascimbene (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano*, Milano, 2002; J.-P. COSTA, *Expulsion et réadmission: la protection des libertés fondamentales*, in U. Leanza (a cura di), *Le migrazioni. Una sfida per il diritto comunitario e interno*, Napoli, 2005; C. FIORAVANTI, *Diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e concessione del permesso di soggiorno per la protezione degli individui dal rischio di tortura*, in L. Zagato, *Verso una disciplina comune del diritto d'asilo*, Padova, 2006; N. MOLE, *Asylum and European Convention on Human Rights*, Strasbourg, 2007.

⁹ Cfr. *Soering c. Regno Unito*, N. 14038/88, Corte EDU (Plenaria), 7 luglio 1989.

violazioni siano commesse da uno stato terzo¹⁰ sotto l'esercizio di un controllo diretto ed effettivo da parte di uno Stato membro, o, ancora, nel caso in cui le condotte contestate, sebbene avvenute in alto mare, siano state commesse a bordo di unità marittime battente la bandiera di un paese membro.

Ai fini della presente trattazione, è di particolare rilievo il Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966, ratificato dallo Stato italiano nel 1978, il cui rispetto è garantito dal Comitato dei Diritti Umani, che esercita il proprio potere di controllo esaminando i rapporti periodici trasmessi dai paesi membri, e emanando commenti generali e osservazioni.

Benché il Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966 non preveda né richiami esplicitamente il divieto di *non-refoulement*, sancito dalla Convenzione di Ginevra, il su detto principio è comunque ricavabile¹¹ dal combinato disposto dell'art. 6, posto a tutela del diritto alla vita, e dell'art. 7 che dispone un esplicito divieto del ricorso alla tortura e ai trattamenti inumani e degradanti.

In proposito, merita espressa menzione anche la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (CAT), firmata dall'Italia nel 1985, con cui è fatto obbligo agli stati aderenti non soltanto di astenersi dagli atti criminali *de quibus*, ma altresì di attivarsi concretamente al fine di garantire

¹⁰ V. Decisione della Commissione EDU del 1975 nell'ambito del caso *Cipro c. Turchia*.

¹¹ Come esplicitato dal Comitato dei Diritti Umani, in merito all'art. 7, nel Commento Generale n. 20 del Comitato dei Diritti Umani del 30 settembre 1992.

adeguata prevenzione e repressione dei su detti illeciti sul territorio su cui esercitano la propria giurisdizione.

Anche la CAT, inoltre, all'art. 3, sancisce e tutela espressamente il principio inderogabile di *non-refoulement*¹².

Vi sono poi numerose convenzioni, parimenti rilevanti ai fini della presente disamina, che impongono obblighi e divieti in materia di soccorso in mare, tra le quali merita particolare menzione la Convenzione di Montego Bay del 1982, ratificata dall'Italia nel 1994, il cui art. 98 obbliga il comandante di una nave a prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo.

Infine, la Convenzione *Search and Rescue* (SAR) di Amburgo del 1979, ratificata dall'Italia nel 1989, prevede l'istituzione e la suddivisione del mare in zone di competenza dei paesi aderenti, cui è attribuito il compito di ricerca e salvataggio di individui in mare e il susseguente obbligo di individuare un porto sicuro dove effettuare lo sbarco delle persone oggetto delle operazioni di salvataggio.

In ambito eurounitario, si ricorda, poi, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 2000, i cui obblighi e diritti sanciti

¹² K. HAILBRONNER, *Non Refoulement and "Humanitarian" Refugees: Customary International Law or Wishful Legal Thinking?*, in Virginia Journal of International Law, 1986; B. NASCIMBENE, *Il diritto di asilo e lo status di rifugiato. Profili di diritto interno e comunitario*, in Studi Panzera, vol. II, Bari, 1995; e dello stesso "La condizione giuridica dello straniero", Padova, 1997; E. LAUTERPACHT, D. BETHLEHEM, *The Scope and Content of the Principle of Refoulement: Opinion*, in E. FELLER, V. TÜRK, F. NICHOLSON, *Refugee Protection in International Law*, Cambridge, 2005;

sono direttamente applicabili a tutti gli individui, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal loro *status* giuridico.

Per quanto di nostro interesse, appare particolarmente rilevante il contenuto dell'art. 19 della Carta, che stabilisce il divieto di espulsioni collettive e, ancora una volta, il principio di *non-refoulement*.

Anche l'Unione Europea, il cui processo di integrazione tra gli stati membri e la progressiva eliminazione delle barriere interne non poteva prescindere da una politica comune in materia di immigrazione, diritto di asilo e controllo dei confini, già a partire dalla costituzione di un'area comune di Libertà, Sicurezza e Giustizia, nel tempo ha affrontato ripetutamente la questione del controllo e della gestione dei flussi migratori¹³.

La prima tappa fondamentale della costituzione di politiche migratorie comuni viene convenzionalmente ricondotta al Vertice di Tampere del 1999 finalizzato, tra l'altro, a concordare un sistema comune europeo della tutela del diritto d'asilo.

La seconda tappa fondamentale può essere individuata con il vertice del Consiglio Europeo dell'Aja nel 2004¹⁴, durante il quale gli stati membri affrontarono per la prima volta concretamente la questione del rispetto dei diritti umani dei migranti, benché in

¹³ C. PARISI, *Il visto umanitario nell'ambito dell'Unione europea*, in A. Di Stasi, L.S. Rossi (a cura di), *Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia a vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, 2020;

¹⁴ S. BERTOZZI, *European Pact on Migration and Asylum: A Stepping stone toward Common European Migration Policy*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2009;

conclusione del *summit* la decisione presa fu quella di trasferire una parte dei fondi comunitari a paesi terzi, dando così, di fatto la luce al citato processo di esternalizzazione della gestione dei flussi migratori.

Negli stessi anni l'Unione Europea si dotò di un'apposita agenzia, "*La European agency for the management of operational cooperation at the external borders*", meglio nota come *Frontex*.

Con il Trattato di Lisbona del 2007 si raggiunse, infine, la terza tappa del programma di gestione comune in materia di immigrazione¹⁵, conseguentemente codificato all'interno del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)¹⁶.

Venne, infine, disposta l'adesione dell'Unione Europea alla CEDU, con il seguente recepimento della Convenzione di Ginevra come standard minimo di tutela da parte degli Stati membri.

A conclusione di questa ricostruzione sistematica, scevra da qualsivoglia pretesa di completezza, si evidenzia, infine, che l'attuale

¹⁵ B. NASCIBENE, *Il futuro della politica europea di asilo*, ISPI, Working paper n 25, giugno 2008; A. Adinolfi, *Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009;

¹⁶ Art. 67 TFUE: "1. *L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.* 2. *Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi [...]*".

sistema normativo a tutela del diritto d'asilo adottato dall'Unione Europea si basa, fondamentalmente, sul combinato disposto di tre direttive e un regolamento.

La *Asylum Procedure Directive* (Direttiva 2013/32/UE), che stabilisce standard procedurali comuni per il riconoscimento o la revoca dello *status* di rifugiato e introduce il concetto di “*safe third country*”. La *Reception Condition Directive* (Direttiva 2013/33/UE), che venne adottata al fine di ampliare gli obblighi degli stati membri a tutela di adeguate condizioni da garantire ai richiedenti asilo che siano intercettati al confine, in acque territoriali o anche in zone di transito. La *Qualification Directive* (Direttiva 2011/95/UE), che prevede invece una protezione di tipo sussidiario. Infine, il regolamento c.d. *Dublin Regulation* (Regolamento n. 604/2013), che è stato adottato al fine di individuare criteri e meccanismi comuni per la designazione dello Stato competente ad esaminare ed esitare la domanda d'asilo. Con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'*asylum shopping*¹⁷, il regolamento incardina la su detta competenza nel paese U.E. “di primo arrivo” del richiedente, a prescindere da eventuali successivi trasferimenti intracomunitari di questi, regolari o meno.

Pertanto, nella disamina degli accordi stipulati con la Libia, quale paese terzo, aventi a oggetto la gestione del flusso migratorio tramite

¹⁷ VILLA M., *Italy Receives More Asylum Seekers from Germany Than from Libya*, ISPI, 25 maggio 2019; A. HORNING, S. V JORDENÖ, N. SAVOIE, *Double-edged risk: unaccompanied minor refugees (UMRs) in Sweden and their search for safety* in *Journal of Refugee Studies*, Volume 33, Issue 2, June 2020;

l'esternalizzazione dei compiti di controllo e delle relative responsabilità, si dovrà debitamente tenere conto dei diritti e degli obblighi sanciti nel richiamato quadro sovranazionali.

3. Gli accordi del 2007 e del 2008 tra Italia e Libia

Tra i più importanti accordi bilaterali siglati dall'Italia con paesi terzi al fine di esternalizzare la gestione dei flussi migratori vi sono quelli stipulati con la Libia.

Nella storia recente dei due paesi, il primo accordo quadro tra Italia e Libia avente il controllo delle tratte migratorie risale al 2000¹⁸, ma rimase di fatto privo di effetti pratici.

Il su detto accordo fu seguito da quelli del 2007¹⁹, stipulati dall'allora Governo Prodi, allorquando tra la Repubblica Italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, vennero siglati due Protocolli con l'esplicita finalità di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

¹⁸ Accordo Italia Libia firmato a Roma il 13 dicembre 2000 *“Per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla immigrazione clandestina”*

¹⁹ Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, Tripoli 29 dicembre 2007 e Protocollo aggiuntivo tecnico-cooperativo al Protocollo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, Tripoli, 29 dicembre 2007.

Questi *memorandum* prevedevano la fornitura di unità navali e l'ausilio nell'addestramento del personale libico e l'assistenza nella realizzazione dei relativi progetti da parte italiana, a fronte di una generica collaborazione da parte della Libia al fine di ridurre l'immigrazione anche tramite il rimpatrio dei migranti.

Invero, tali accordi rimasero privi di reale e concreta attuazione, anche a causa dell'ostruzionismo libico.

L'anno successivo, sotto il governo Berlusconi fu, poi, siglato a Bengasi il “*Trattato sull'amicizia tra il popolo italiano e quello libico*”²⁰.

Il contenuto di questo accordo era sicuramente molto più pregnante, soprattutto da un punto di vista economico, in quanto lo Stato italiano si impegnò a finanziare quello libico tramite il versamento di 5 miliardi di dollari, giustificando tale enorme importo quale compensazione pecuniaria riconosciuta a titolo d'indennizzo per il periodo coloniale.

Quale che sia stata la reale ragione sottesa al versamento di tale indennizzo, è indubbio che a seguito di quest'ingente pagamento il governo libico, per la prima volta, si adoperò concretamente al fine di ridurre l'afflusso di migranti, controllando le rotte di migrazione che la coinvolgevano in direzione dell'Italia.

²⁰ Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, sottoscritto a Bengasi il 30 agosto 2008;

In ottemperanza degli accordi del 2008, anche l'Italia si impegnò direttamente e indirettamente nelle attività di riduzione dei flussi migratori, concedendo alla Libia i mezzi marittimi, di terra, nonché personale dedito alla formazione delle truppe libiche impiegate nel controllo delle frontiere, con particolare riferimento a quelle meridionali. Furono intensificati, inoltre, i pattugliamenti in mare, da effettuarsi su imbarcazioni fornite dall'Italia con equipaggio misto, per intercettare i migranti e impedire e/o ridurre gli sbarchi sulle spiagge italiane.

Venne istituito inoltre, un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche le cui modalità furono dettagliatamente individuate dal successivo Protocollo di attuazione dell'Accordo di collaborazione fra Italia e Libia, firmato dal Ministro dell'Interno Maroni a Tripoli nel febbraio 2009.

Da questo momento, pertanto, sia la guardia costiera Libica sia quella italiana, coordinatamente, iniziarono a intercettare in mezzo al mare Mediterraneo, ben prima delle acque territoriali italiane, i barconi dei migranti, riconducendoli presso le coste africane, ove venivano consegnati alle autorità libiche.

Nasce pertanto la stagione del c.d. "*push back*", altrimenti nota come dei respingimenti in mare²¹, che si protrasse fino al 23 Febbraio

²¹ M. BENVENUTI, "*Un diritto in alto mare. Riflessioni critiche di diritto costituzionale sui recenti respingimenti in mare di potenziali richiedenti asilo verso la Libia da parte dell'Italia*", in *Costituzionalismo.it*, 2009; G. BATTISTA, *La collaborazione italo-libica nel contrasto all'immigrazione irregolare e la politica italiana dei respingimenti in mare*, in Associazione Italiana

2012, allorquando intervenne un'importantissima sentenza della Corte EDU, resa all'esito del procedimento "Hirsi Jamaa e altri contro Italia".

4. Il caso *Hirsi Jamaa e altri contro Italia*

Il 23 febbraio 2012 l'Italia subì una pesantissima condanna, con sentenza definitiva emessa dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, all'unanimità, nel caso "Hirsi Jamaa e altri contro Italia"²², per aver violato gli artt. 3 e 4 del Protocollo n. 4, nonché l'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

La Corte Edu, infatti, giudicò colpevole lo stato italiano per i fatti avvenuti il 6 maggio del 2007, allorquando tre barchini con 200 migranti a bordo, provenienti per lo più da Etiopia ed Eritrea, furono intercettati a 35 miglia dalle coste di Lampedusa dalla guardia costiera italiana e furono ricondotte presso le coste africane e consegnati alle autorità libiche.

Quanto sopra avvenne, *ça va sans dire*, senza che la guardia costiera italiana avesse in alcun modo provveduto alla previa identificazione dei migranti, né alla verifica della sussistenza, in capo ad

Costituzionalisti n° 3/2011; N. RONZITTI, *Il futuro dei trattati tra Italia e Libia*, in *Affari internazionali*, 2 febbraio 2012;

²² Corte Edu [GC], *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ric. n. 27765/09, 23 febbraio 2012;

essi, dei requisiti per la proposizione di istanze per il riconoscimento dello *status* di rifugiato nè, parimenti, del diritto di asilo su suolo italiano²³.

Ventiquattro di questi migranti, probabilmente i più fortunati, dopo essere passati per i campi di detenzione, – *rectius* di accoglimento –, come ufficialmente definiti dal *memorandum* d’Intesa bilaterale stipulato con la Libia, proposero ricorso alla Corte Edu lamentando la violazione dei propri diritti.

Con il proprio ricorso introduttivo, i migranti eccepirono in primo luogo la violazione dell’art. 3 della CEDU²⁴, che pone un divieto generalizzato e assoluto dell’uso della tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

I ricorrenti lamentarono anche la violazione dell’articolo 13 della Cedu, posto a tutela del diritto assoluto di ciascun individuo a proporre un ricorso effettivo nei confronti del paese aderente²⁵.

Infine, sollevarono la questione della violazione, da parte dell’Italia, dell’Articolo 4 del protocollo addizionale alla conven-

²³ J. NOVIELLO, “*Accordi Italia-Libia: tra istituzionalità e illegalità. Il doppio volto del fenomeno migratorio nel Mediterraneo: oggetto di accordi istituzionali e fonte di reddito per il crimine organizzato transazionale.*” Op. cit.

²⁴ Art. 3 Cedu: “Proibizione della tortura” Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

²⁵ Art. 13 Cedu: “Diritto a un ricorso effettivo” Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

zione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che prevede un divieto assoluto dei respingimenti collettivi²⁶.

La Corte Edu vista l'importanza della questione, nell'anno 2011 riferì il caso alla grande camera che, il 23 febbraio del 2012, condannò all'unanimità lo Stato Italiano per la violazione di tutti i su citati articoli, con questa emblematica sentenza che divenne nota con il nome di "*Hirsi Jamaa*", il primo dei ventiquattro ricorrenti.

Questa pronuncia fu storica per diversi ordini di motivi²⁷.

In primo luogo, fu la seconda volta che la Corte Edu applicò l'art. 4 del protocollo, ma soprattutto fu la prima volta in assoluto che uno Stato fu condannato in applicazione del su citato articolo per fatti avvenuti non già sul territorio di uno stato membro, ma in mezzo al mare.

In effetti proprio questa circostanza fu addotta dallo stato italiano innanzi alla Corte Edu, al fine di sostenere la propria carenza di giurisdizione, e conseguentemente di responsabilità, sol perché i fatti non erano, appunto, avvenuti su territorio italiano.

Naturalmente la Corte rigettò tale eccezione, correttamente ritenendo che, essendo stato commesso l'illecito sui mezzi della guardia costiera battente bandiera italiana e non già semplicemente in mezzo

²⁶ Art. 4 prot. add. N.4 Cedu: "Divieto di espulsioni collettive di stranieri" le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

²⁷ A. LIGUORI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per i respingimenti verso la Libia del 2009: il caso Hirsi*, in rivista di Diritto Internazionale, Anno XCV, 2020;

al mare, non vi fosse alcun *vacuum* normativo. Al contrario, come previsto da numerosi trattati internazionali in materia di diritto marittimo, oltre che dalla Convenzione di Ginevra, doveva ritenersi sussistente la giurisdizione e applicarsi la legislazione italiana²⁸.

Particolarmente riprovevole, inoltre, fu l'accertata violazione da parte dello stato italiano, dell'articolo 3 della Convenzione, posto a divieto assoluto del ricorso alla tortura.

Corre obbligo precisare che la Corte, addivenì a tale condanna nei confronti dell'Italia benchè i fatti non fossero stati commessi direttamente dalle autorità italiane. La Corte Edu, infatti, nel caso di specie ritenne parimenti responsabile lo Stato italiano nella commissione dei crimini accertati, poiché esso aveva respinto i migranti, consegnandoli alle autorità libiche senza aver in alcun modo verificato le condizioni e i trattamenti cui gli stessi sarebbero stati sottoposti.

Secondo la difesa dello Stato italiano, la CEDU avrebbe dovuto escludere la propria responsabilità, in quanto la Libia non poteva considerarsi paese non sicuro per i migranti, avendo parimenti sottoscritto numerosi trattati internazionali a salvaguardia dei diritti dell'uomo e segnatamente posti anche a divieto del reato di tortura.

La Corte Edu con la propria pronuncia di condanna superò anche tale eccezione, ritenendo che l'Italia, al fine di andare esente da

²⁸ C. DI STASIO, "Esternezzazione delle frontiere: violazione dei diritti umani dei migranti e responsabilità dello stato" in *Dirittifondamentali.it* – Fascicolo 1/2021;

responsabilità, non avrebbe di certo potuto limitarsi a richiamare elementi di natura formale, quali la sottoscrizione o meno di taluni Trattati da parte dello stato libico. Peraltro, non di secondaria importanza, il Collegio evidenziò che, in ogni caso, la Libia, aveva sì sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1951 a tutela dei rifugiati, ma non l'aveva mai ratificata e men che meno applicata.

Al contrario, ritenne la Corte, l'Italia avrebbe dovuto attivarsi al fine verificare e accertare, sotto un profilo sostanziale, quelle che erano le reali condizioni cui sarebbero stati sottoposti i migranti una volta ricondotti in Africa dalla guardia costiera. Invero, le condizioni inumane e degradanti dei campi libici erano ben noti a tutti gli attori internazionali, ivi compreso lo stato italiano, essendo già state accertate da numerosi *report* internazionali, tra cui quelli di *Amnesty international* e dell'*Alto commissariato a tutela dei diritti dei rifugiati*.

Questa importantissima e storica sentenza, che confermando l'applicazione anche *extra-territoriale* del principio di *non-refoulement* applicò l'art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU, ebbe effetti contrastanti.

Da una parte, in un primo momento, segnato anche dalla grande confusione dovuta anche al contestuale scoppio delle primavere arabe, gli stati aderenti, temendo nuove sentenze di condanna interrupero almeno temporaneamente le attività di *refoulement*.

Infatti, in seguito alla pronuncia Hirsi Jamaa si susseguirono numerosissime altre sentenze emanate anche dalle autorità giurisdizionale nazionali²⁹.

Le attività di *refoulement* vennero contrastate anche a livello eurounitario ove vennero adottate nuove normative *ad hoc* a consolidamento dei principi già espressi dalla Corte Edu con la superiore pronuncia³⁰.

D'altra parte, però, negli anni seguenti gli stati aderenti, proprio allo scopo di evitare di incorrere nuovamente in responsabilità di questo tipo, ripresero a intensificare le attività di controllo delle frontiere, questa volta estremizzando radicalmente le proprie politiche di esternalizzazione della gestione dei flussi migratori³¹, a totale discapito della sicurezza e della tutela dei diritti fondamentali dei migranti³².

²⁹ *Ex plurimis* Trib. Roma Sent. N. 22917/2019;

³⁰ Regolamento (Ue) N. 656/2014 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio;

³¹ EU-Turkey Statement, Council of the European Union, Press Release 144/16, del 18 marzo 2016; V. A. USTUBICI, *EU-Turkey cooperation on migration*, in *Euromed Survey*, 2016;

³² V. E. OLIVITO, *Il cul-de-sac costituzionale degli accordi in forma semplificata: iniziativa legislativa parlamentare ed esternalizzazione delle politiche migratorie*, in *Diritto pubblico*, 2018, n. 2; F. De Vittor, *Responsabilità degli Stati e dell'Unione europea nella conclusione e nella esecuzione di "accordi" per il controllo extraterritoriale della migrazione*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2018;

5. I Memorandum d'intesa del 2017 e la stagione del *push back by proxy*

Durante la piena esplosione delle primavere arabe, in un contesto decisamente peculiare, connotato da un precario equilibrio politico interno alla Libia, nel 2017 l'Italia stipulò tramite il Ministro Minniti un nuovo *memorandum*³³ d'intesa con il Governo di Riconciliazione Nazionale libico, riconosciuto dalla Comunità internazionale e presieduto da Fayeze al Sarraj.

Con il su detto accordo del 2017, si superò la stagione del c.d. *push back*, passando ora a quella del *push back by proxy*, ovvero il respingimento dei migranti integralmente delegato a un paese terzo, la Libia³⁴.

Con tale *memorandum* del 2017, infatti, i due paesi richiamando gli accordi precedenti, confermavano l'impegno dell'Italia nelle attività di assistenza, supporto e finanziamento della Libia, anche allo

³³ «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana» stipulato il 2 Febbraio 2017;

³⁴ S. CARRERA, S. VARA, S. TINEKE, *Constitutionalising the external dimension of EU migration policies in time of crisis: legality, rule of law and fundamental rights reconsidered*, op. cit.; V. MORENO-LAX, *The rise of consensual containment: from 'contactless control' to 'contactless responsibility' for forced migration flows*, op. cit. B. FRELIK, I. M. KYSEL, J. PODKUL, *The Impact of Externalization of Migration Controls on the Rights of Asylum Seekers and Other Migrants*, op. cit. D. VITIELLO, *L'azione esterna dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo: linee di tendenza e proposte per il futuro*, op. cit.; C. DI STASIO, «Esterneizzazione delle frontiere: violazione dei diritti umani dei migranti e responsabilità dello stato» op. cit.

scopo di addestrare la Guardia Costiera libica, il cui chiaro compito era quello di bloccare i flussi migratori impedendo alla fonte le partenze dall’Africa dirette verso le coste italiane.

Il citato procedimento di esternalizzazione del controllo dei flussi migratori giunse pertanto alle sue estreme conseguenze, poiché lo stato italiano limitò il proprio coinvolgimento unicamente al finanziamento e all’ausilio nella predisposizione dei campi di “accoglienza” e dei campi medici libici, senza avere più alcun ruolo operativo nelle attività di respingimento dei migranti³⁵.

Nelle more, venne altresì istituita un’apposita zona “*Search and rescue*”³⁶ soggetta al pieno controllo della Libia, cui venne così, delegata anche legittimamente la gestione operativa del controllo marittimo.

Peraltro, quanto sopra fu pattuito tra le parti senza fare alcuna menzione alla necessità di garantire qualsivoglia protezione dei diritti umani, men che meno nei centri di “accoglienza” libici.

³⁵ L. DI MAJO, I. PATRONI GRIFFI, *Migrazioni e relazioni bilaterali tra Italia e Libia dal Trattato di Bengasi del 2008 al Memorandum of Understanding del 2017*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 1, 2017; R. PALLADINO, *Nuovo quadro di partenariato dell’Unione europea per la migrazione e profili di responsabilità dell’Italia (e dell’Unione europea) in riferimento al caso libico*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 2, 2018; F. PACELLA, *Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 4, 2018;

³⁶ La zona SAR “libica” è stata dichiarata dal governo di Tripoli all’IMO di Londra il 27 giugno del 2018 sulla base della Convenzione Search and Rescue (SAR) di Amburgo del 1979;

Nonostante le numerose critiche ricevute³⁷, e le reiterate promesse di modifica, lo scorso Luglio 2020 il Parlamento italiano ha approvato il rinnovo degli accordi previsti con il *Memorandum* del 2017 per il successivo triennio, che, pertanto, a tutt'oggi è la principale fonte regolatrice degli accordi in materia di politiche migratorie intercorrenti tra l'Italia e la Libia.

Il punto focale della questione dell'evoluzione dell'esternalizzazione delle politiche di controllo dei flussi migratori adottati dai paesi membri, ivi compresa l'Italia, è quello di comprendere se sia sufficiente, per andare esenti da qualsivoglia responsabilità per il trattamento subito dai migranti in violazione delle convenzioni internazionali, delegare a terzi comportamenti che sarebbero preclusi allo stato delegante.

6. Il caso “S.S. and others” contro Italia. La responsabilità per complicità quale possibile soluzione

È attualmente pendente innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in attesa di superare il vaglio di ammissibilità, il caso “*S.s. and other c. Italia*”³⁸, incardinato anche nei confronti dello stato italiano, al fine di accertare le responsabilità dei fatti avvenuti

³⁷ A. ACITO, *Osservazioni critiche sul Memorandum d'intesa tra Italia e Libia: Realpolitik vs. Diritti Umani?* In OCSM Papers, n. 5, 2020;

³⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *S.S. and other v. Italy*, ric. n. 21660/18;

il 6 Novembre 2017 a largo delle coste libiche, dove sono rimasti coinvolti oltre cento migranti, benché l'Italia non vi avesse direttamente preso parte³⁹.

Secondo le ricostruzioni, quel giorno l'IMRCC⁴⁰ segnalò prontamente la presenza di un gommone che imbarcava acqua a trenta miglia dalla Libia all'ONG *Sea-Watch*, che, una volta raggiunta la posizione, si trovò innanzi a uno scenario tragico.

I volontari, infatti, si trovarono di fronte ai cadaveri degli uomini già annegati, ma anche innanzi al dramma causato dalle autorità libiche già presenti sul posto, che ordinavano ai superstiti di salire a bordo, della propria motovedetta, impedendo loro di raggiungere la *Sea Watch* per porsi in salvo, anche tramite il lancio di oggetti in mare concausando così di fatto l'affondamento e l'annegamento di 20 migranti, il tutto alla presenza di due elicotteri della guardia costiera italiana⁴¹.

Alla fine di quella giornata, circa 20 persone, tra cui un bambino di tre anni, persero la vita in fondo al mare, 59 vennero soccorse dalla ONG *Sea Watch*, mentre 49 migranti furono riportati in Libia dalla Guardia Costiera Libica per il tramite di motovedette donate dall'Italia.

³⁹ F. DE VITTOR, *Responsabilità degli Stati e dell'Unione europea nella conclusione e nella esecuzione di "accordi" per il controllo extraterritoriale della migrazione*, op. cit.

⁴⁰ "Italian Maritime Rescue Coordination Center". Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo.

⁴¹ C. DI STASIO, "Esternezzazione delle frontiere: violazione dei diritti umani dei migranti e responsabilità dello stato" op. cit.

La Corte Edu sarà pertanto chiamata ad accertare la sussistenza di profili di responsabilità dello stato italiano nella causazione, o concausazione dell'evento, o subordinatamente, per complicità nei confronti della Libia, alla quale l'Italia ha di fatto delegato l'attività di *refoulement* dei migranti⁴².

Le ipotesi avanzate dalla dottrina⁴³ circa la possibilità di desumere una responsabilità, sebbene indiretta, dell'Italia si rifanno principalmente a due disposizioni del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati⁴⁴.

Sulla base di queste ricostruzioni, la Corte Edu potrebbe in primo luogo ritenere ammissibile il giudizio incardinato nei confronti dell'Italia, ritenendola responsabile in applicazione dell'articolo 16 del su richiamato progetto di codificazione.

Quella prevista dall'art. 16⁴⁵ è una vera e propria responsabilità per complicità, la quale presuppone in primo luogo la prova

⁴² A. FAZZINI, *Il caso S.S. and Others v. Italy nel quadro dell'esternalizzazione delle frontiere in Libia: osservazioni sui possibili scenari al vaglio della Corte di Strasburgo*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2, 2020;

⁴³ V. LANOVOY, *Complicity in an International Wrongful Act*, in A. NOLKKAEMPER, I. PLAKOKEFALOS, *Principles of Shared Responsibility in International Law. An Appraisal of the State of the Art*, Cambridge, 2014.

⁴⁴ Il progetto è stato redatto nel 2011 e annesso alla Risoluzione 56/83 del 12 dicembre 2001 dell'Assemblea Generale dell'ONU. Esso, tuttavia, non ha assunto forma di un trattato, sebbene recepisca in gran parte il diritto consuetudinario in materia;

⁴⁵ Art. 16: “*Uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest'ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento se: a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito; e b) l'atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato*”.

dell'esistenza di finanziamenti diretti da parte dello Stato italiano, che, infatti, aveva addirittura donato la stessa motovedetta della guardia costiera libica con cui erano stati commessi i crimini contestati, oltre che copiosamente finanziato anche direttamente le attività di *refoulement* delegate⁴⁶.

Ancora, l'art. 16, nel disciplinare le ipotesi di responsabilità per complicità presuppone la sussistenza di un ulteriore elemento, individuato nella consapevolezza della commissione degli illeciti da parte dello stato complice⁴⁷.

Anche questa circostanza risulta documentata, tanto a livello generale, circa la consapevolezza delle condizioni cui i migranti sono sottoposti in Libia⁴⁸, oggetto di dichiarazioni ufficiali del Viceministro degli Esteri italiano nel 2017⁴⁹, quanto nel singolo caso di specie, ritenuto che i fatti del 6 Novembre 2017, avvennero alla presenza degli elicotteri della guardia costiera italiana.

⁴⁶ N. SCAVO, *Libia. L'ONU chiude il centro per migranti di Tripoli a causa della guerra*, in *Avvenire*, 30 gennaio 2020;

⁴⁷ G. PUMA, *Complicità tra Stati e organizzazioni internazionali nella violazione di obblighi erga omnes*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1/2019;

⁴⁸ *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Libya*, UN Doc A/HRC/34/42, 13 gennaio 2017; *European Parliament resolution of 4 February 2016 on the situation in Libya*, 2016/2537(RSP), 4 febbraio 2016; Corte penale internazionale, *Statement of ICC Prosecutor to the UNSC on the Situation in Libya*, 6 novembre 2019; Unione africana, *Joint Statement on the Migrant Situation in Libya*, novembre 2017; Corte assise Milano, *10 ottobre 2017*, Sent. n. 10; Asgi;

⁴⁹ Il Vice Ministro degli Esteri italiano Giro già nel 2017 aveva dichiarato “[...] riportarli in Libia, in questo momento, vuol dire riportarli all’inferno”.

L'art. 17⁵⁰ del citato Progetto di codificazione prevede un'altra ipotesi di responsabilità, in caso di direzione o controllo dell'illecito internazionale da parte di uno stato nei confronti di un paese terzo.

Secondo parte della dottrina internazionale, le prove dei finanziamenti, il supporto politico, l'ausilio nell'addestramento e nell'assistenza tecnica dello stato italiano in favore di quello libico soddisferebbero appieno tutti i requisiti previsti perché l'Italia possa essere condannata per la c.d. *decisive influence*⁵¹.

Considerati, pertanto, i richiamati diritti e obblighi internazionali, nonché il comportamento concretamente attuato dall'Italia e dagli altri stati membri in tema di gestione dei flussi migratori, si ritiene auspicabile che la Corte Edu intervenga con una nuova pronuncia.

Solo così, sarà possibile, infatti, arginare, se non porre termine a questo discutibile processo di esternalizzazione che, di fatto, oramai da troppo tempo sta consentendo agli stati di andare esenti da responsabilità previste dalle convenzioni internazionali cui volontariamente si sono vincolati, eludendo, così, di fatto, anche il più importante dei principi sovranazionali, su cui si fondano tutti gli altri: "*Pacta sunt servanda*".

⁵⁰ Art. 17: "*Uno Stato che dia direttive ad un altro Stato e ne controlli il comportamento nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest'ultimo è internazionalmente responsabile per quell'atto se: a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito; e b) l'atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato.*"

⁵¹ V. MORENO-LAX, *The rise of consensual containment: from 'contactless control' to 'contactless responsibility' for forced migration flows*, op. cit.

VERONICA ROMANO

*Dagli indesiderabili ai loro soccorritori: vecchi e nuovi
nemici pubblici nella politica dei porti chiusi*

**1. Una narrazione disumana dell'umano: la legittimazione
della politica dei porti chiusi tra Frontex, politica nazio-
nale e magistratura**

Negli ultimi anni si è assistito a una progressiva criminalizzazione¹ della *civil fleet* impegnata in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. A ben vedere, questo fenomeno si iscrive nel contesto, più generale, del c.d. nuovo populismo punitivo che, nelle parole del filosofo Luigi Ferrajoli, «fa leva sull'istigazione all'odio e sulla diffamazione di condotte non solo lecite ma virtuose e addirittura eroiche, come il salvataggio di vite umane in mare, al fine di alimentare paure e razzismi e ottenere consenso con l'esibizione di

¹ Uso il termine criminalizzazione in senso ampio, come comprensivo di pratiche e comportamenti non necessariamente e non strettamente riconducibili all'area del diritto penale. Cfr. L. GENNARI, *Navi in porto, naufragi nel Mediterraneo: la dimensione amministrativa del contrasto alle operazioni di soccorso*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», XXI (2021), p. 86.

misure esse stesse illegali, criminose e criminogene, come la chiusura dei porti, le preordinate omissioni di soccorso, le lesioni dei diritti umani e la trasformazione in irregolari di immigrati regolari². Invero, sulla base di false retoriche e manipolazioni statistiche (c.d. *destatisticalization*)³, sono state giustificate nel corso degli anni politiche migratorie sempre più restrittive ed è stato elaborato un vero e proprio «diritto penale della paura»⁴, ovverosia un diritto penale speciale tendente alla marginalizzazione, deumanizzazione ed esclusione dello straniero *indesiderabile*⁵ dal territorio nazionale; ciò, anche in forma indiretta, punendo quanti prestano soccorso ai soggetti indesiderati nel rispetto della normativa internazionale a tutela della vita umana in mare.

² L. FERRAJOLI, *Le politiche contro i migranti tra disumanità e illegalità*, in M. GIOVANNETTI-N. ZORZELLA (a cura di), *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, FrancoAngeli, Milano 2020, p. 17.

³ Insieme alla c.d. *glamourization* (amplificazione della paura del crimine) costituisce una delle caratteristiche fondamentali del populismo penale, secondo la ricostruzione fornita da J. PRATT, *Penal Populism*, Routledge, New York 2007, pp. 134-145.

⁴ L. SIRACUSA, *Il diritto penale dell'immigrato: brevi spunti per una riflessione sul diritto penale della paura*, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 4 (2013), pp. 765-786.

⁵ L'aggettivo *indesiderabile* per qualificare lo straniero quale oggetto di politiche di esclusione è frequente nella letteratura relativa alla c.d. *crimmigration*. Quest'ultimo termine – coniato da J. STUMPF, *The crimmigration crisis: immigrants, crime and sovereign power*, in «American University Law Review», 56 (2006), p. 367 – si riferisce a «quell'intreccio fra logica criminalizzante ed efficientismo amministrativo nel perseguimento di quello che sembra essere ormai diventato l'obiettivo cruciale delle politiche migratorie di molti Paesi occidentali, ossia l'esclusione dello straniero (qualificato come) indesiderabile». Cit. A. SPENA, *La crimmigration e l'espulsione dello straniero-massa*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (2017), p. 495.

A monte di questo processo di estensione della nozione di nemico⁶ dai migranti-naufraghi (etichettati come presunti criminali o terroristi)⁷ agli operatori del soccorso umanitario, si pone l'*Annual Risks Analysis for 2017* dell' Agenzia europea Frontex, che ha ravvisato nelle Organizzazioni non governative (d'ora in poi, Ong) dedite al soccorso in mare, un *pull factor*⁸, cioè un fattore di attrazione delle migrazioni; assunto, questo, smentito – oltre che dai ricercatori della *Forensic Oceanography*⁹ – anche da un'autorevole dottrina penalistica, secondo cui «al di là dell'ipotesi di un previo accordo di consegna fra trafficanti e soccorritori (ipotesi che [...] non ha sinora

⁶ Il sostantivo rinvia al famigerato paradigma del diritto penale del nemico le cui origini vengono tradizionalmente fatte risalire a G. JAKOBS, *I terroristi non hanno diritti*, in R. E. KOSTORIS – R. ORLANDI (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 3-17 e di cui il diritto penale dell'immigrazione rappresenta un'evidente manifestazione in quanto improntato alla logica del tipo d'autore. In argomento, cfr., *ex multis*, M. DONINI, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, in «Questione giustizia», 1 (2009), pp. 101-133.

⁷ Come recita il titolo di un noto saggio, gli stranieri sono *vittime collaterali del terrorismo*: le politiche di contrasto allo stesso hanno contribuito infatti alla predisposizione di un apparato penale preventivo-repressivo incline a coniugare la lotta al terrorismo con la lotta all'immigrazione irregolare. Cfr. E. GUILD, *Les étrangers en Europe, victimes collatérales de la guerre contre le terrorisme*, in D. BIGO – L. BONELLI – T. DELTOMBE (a cura di), *Au nom du 11 septembre. Les démocraties à l'épreuve du terrorisme*, La Découverte, Paris 2008, pp. 139-150.

⁸ Cfr. FRONTEX, *Annual Risks analysis for 2017*, p. 32: «all parties involved in SAR operations in the Central Mediterranean unintentionally help criminals achieve their objectives at minimum cost» (*report* disponibile sul sito www.frontex.europa.eu ; URL consultato il 20 marzo 2022).

⁹ C. HELLER, L. PEZZANI, *Accusare i soccorritori. Criminalizzare la solidarietà, rafforzare la deterrenza*, *Forensic Oceanography*, 2017 (disponibile sul sito www.blamingtherescuers.org, URL consultato il 10 marzo 2022).

trovato alcun riscontro processuale definitivo), in tutte le altre ipotesi non c'è modo di dimostrare che, senza il presidio marittimo delle navi Ong, il viaggio non sarebbe stato intrapreso; i dati, anzi, dimostrano il contrario, e cioè che, anche nei periodi in cui la presenza di tali navi è venuta meno o si è ridotta drasticamente (ad es., dopo l'estate 2017), le imbarcazioni cariche di migranti hanno continuato a partire e i naufragi hanno continuato a verificarsi¹⁰. A supporto di queste argomentazioni, vale peraltro la pena sottolineare che una recente indagine dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) ha dimostrato che dal 2018 al 2021 il ruolo delle Ong è sempre rimasto marginale, inferiore al 15% del totale degli sbarchi: ciò vuol dire che quasi 9 migranti su 10 hanno raggiunto le coste italiane senza l'aiuto delle imbarcazioni delle Ong¹¹.

Cionondimeno, la rappresentazione distorta del fenomeno del salvataggio di vite umane in mare ha consolidato una narrazione tossica e stigmatizzante nei confronti degli operatori del soccorso umanitario, definiti in termini dispregiativi come *taxi del mare*. Quest'ultima espressione, ricorrente nel gergo politico, è stata impiegata di recente anche nella motivazione della sentenza relativa al noto caso *Gregoretti*: nelle parole del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, le Ong «hanno talvolta assunto la posizione ibrida di tassisti del mare, “facendo da sponda” ai trafficanti di migranti e

¹⁰ Così, A. SPENA, *Smuggling umanitario e scriminanti*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 4 (2019), p. 1880.

¹¹ Cfr. M. VILLA, *Fact-checking: migrazioni 2021*, ISPI, 13 luglio 2021, pp. 8-9 (disponibile sul sito www.ispionline.it; URL consultato il 10 marzo 2022).

indirettamente facilitandoli nel compito di imbarcare su natanti improvvisati, sovraffollati e privi di carburante, un numero spropositato di persone [...]. Ecco perché il Governo italiano ha, in qualche misura, cercato di ostacolare le Ong o, quantomeno, di regolamentare le loro missioni»¹².

2. La criminalizzazione dei soccorsi in mare tra codici di condotta, direttive *ad navem* e decreto (in)sicurezza-bis

Nemici della sicurezza in quanto *amici degli stranieri indesiderati*, gli operatori del soccorso umanitario si sono trovati a operare sotto la costante minaccia di una direttiva *ad navem*, di una sanzione penale o, *mutatis mutandis*, di una sanzione amministrativa sostanzialmente punitiva, nonché di un fermo amministrativo: una vera e propria «compulsione micro-disciplinare [...] tesa a creare, metaforicamente, un muro poliziesco e normativo che assecondasse e rendesse il più efficace possibile la volontà politica di chiusura selettiva dei porti italiani»¹³.

L'accusa di complicità con i trafficanti di esseri umani ha conferito, insieme al pretestuoso nesso tra flussi migratori e minaccia terroristica¹⁴, un'aura di legittimità alla politica dei porti chiusi,

¹² TRIB. CATANIA, Uff. G.i.p./G.u.p., sentenza 14 maggio 2021 (dep. 9 agosto 2021), Gregoretti, pp. 39-42.

¹³ Sono le parole di A. SPENA, *Smuggling umanitario*, cit., p. 1869.

¹⁴ Cfr., *ex multis*, SENATO DELLA REPUBBLICA, Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla domanda di autorizzazione a

nell'intento di perseguire la vera finalità della teoria del *pull factor*: negare un *place of safety* alle persone in fuga dagli orrori della Libia¹⁵.

A onor del vero, le origini di questa politica di contrasto alle operazioni di soccorso in mare possono essere rintracciate già nei codici di condotta alla cui sottoscrizione è stata subordinata, a partire dal 2017, la possibilità delle Ong di continuare a collaborare con le autorità italiane nelle attività SAR (*Search and Rescue*)¹⁶.

Nonostante il carattere non vincolante di questi codici¹⁷ – che prescrivevano, tra le altre cose, di non ostacolare l'attività di *Search*

procedere in giudizio ai sensi dell'art. 96 Cost. nei confronti del Sen. Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'Interno *pro tempore*, XVIII Legislatura, Relatore On. Gasparri, Doc. IV-bis n. 3-A, 28 maggio 2020, p. 13 (disponibile sul sito www.senato.it; URL consultato il 20 marzo 2022).

¹⁵ Si condivide pienamente l'opinione di L. MASERA, *Il contrasto amministrativo alle ONG che operano soccorsi in mare, dal codice di condotta di Minniti al decreto Salvini bis e alla riforma Lamorgese: le forme mutevoli di una politica costante*, in «Questione Giustizia online», 15 giugno 2021, p. 2, secondo cui «il cinismo che sta a fondamento della teoria del *pull factor* è davvero spietato. Affermare che soccorrere i migranti in mare è una spinta alla partenza significa implicitamente condividere l'idea per cui le morti in mare hanno un effetto deterrente, cui non si può e non si vuole rinunciare. Sarebbe più onesto parlare di teoria delle morti in mare come deterrente, ma l'anglicismo del *pull factor* rende più accettabile la durezza di tale strategia, che ha cagionato migliaia di vittime negli ultimi anni».

¹⁶ *Ivi*, p. 3.

¹⁷ Si tratta infatti di semplici raccomandazioni, oltretutto destinate soltanto a chi accetta di sottoscrivere il codice. Cfr. *ivi*, p. 4. In senso analogo, v., *ex multis*, F. FERRI, *Il codice di condotta per le ONG e i diritti dei migranti: fra diritto internazionale e politiche europee*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1 (2018), p. 190, secondo cui «il Codice delle ONG [...] non ha valore di legge [...] non solleva l'Italia, né qualsiasi altro Stato, dal rispetto dei propri obblighi internazionali».

and Rescue da parte della Guardia costiera libica (*sic!*) – la loro violazione è stata talvolta ritenuta indice sintomatico del dolo di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e posta alla base dell’adozione di decreti di sequestro preventivo. Il riferimento è alla vicenda *Open Arms*. Nel caso di specie, la Ong spagnola – ricevuta la comunicazione, il 15 marzo del 2018, da parte della Guardia costiera italiana, della presenza di un gommone a 40 miglia da Tripoli – si era diretta verso i migranti e, sopraggiunto poco dopo l’ordine di interrompere l’attività per consentire l’imminente intervento della Guardia costiera libica, si era rifiutata di obbedire invocando il principio di *non refoulement* che impone di non consegnare (*rectius*: respingere) i migranti-naufraghi in Paesi ove concreto e serio sia il rischio di torture o trattamenti inumani e degradanti. Il principio – che, come ha chiarito il Tribunale di Trapani nella sentenza sul caso *Vos Thalassa*¹⁸ – ha ormai acquisito rango di *jus cogens* (la cui violazione, ai sensi degli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, è causa di nullità – rispettivamente originaria o sopravvenuta – finanche di un accordo internazionale) veniva, però, disatteso dal Tribunale di Catania che, in sede di convalida del sequestro preventivo, ravvisava nel comportamento della Ong spagnola un’aperta violazione del codice

¹⁸ TRIB. TRAPANI, UFF. G.I.P./G.U.P., sentenza 23 maggio 2019 (dep. 3 giugno 2019). La sentenza, dapprima riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, è stata di recente confermata da CASS. PEN., Sez. VI, ud. 16 dicembre 2021, di cui si attendono le motivazioni.

di condotta e osservava che, pur non costituendo quest'ultimo un compendio di regole la cui violazione determina *ipso iure* l'insorgenza di un reato, la sua infrazione era indizio del «rifiuto di operare all'interno di precisi precetti prefissati dallo Stato Italiano, e solo all'interno dei quali l'ingresso nel territorio nazionale non viene più ritenuto clandestino»¹⁹. Senonché, come rilevato in dottrina, la violazione delle disposizioni contenute nei codici di condotta, proprio in virtù del carattere non vincolante, avrebbe potuto (*rectius*: dovuto) comportare quale unica conseguenza quella di escludere le navi Ong dal futuro coinvolgimento nelle attività di soccorso, nessun rilievo potendo acquisire invece in sede penale²⁰.

Oltre che attraverso codici di condotta, la criminalizzazione dei soccorsi in mare ha preso forma, nella vigenza del c.d. governo Conte 1, attraverso l'emanazione di direttive ministeriali indirizzate ai massimi vertici militari e delle forze di Polizia nazionale finalizzate a ostacolare l'attività delle navi umanitarie, tacciate di fare un uso

¹⁹ TRIB. CATANIA, UFF. G.I.P./G.U.P., decreto del 27 marzo 2018, p. 13. Preme segnalare, però, che con lo stesso decreto, il G.I.P. di Catania, pur ritenendo sussistente il *fumus* in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riteneva inesistente quello relativo al reato associativo e, pertanto, dichiarava la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti al G.I.P. del Tribunale di Ragusa. Quest'ultimo, con decreto del 16 aprile 2018, dissequestrava la motonave *Open Arms* e, restituendo dignità al principio di *non refoulement*, osservava che «le operazioni SAR di soccorso non si esauriscono nel mero recupero in mare dei migranti, ma devono completarsi e concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro (POS, *Place of Safety*), come previsto dalla Convenzione SAR siglata ad Amburgo il 1979» (*ivi*, pp. 13-14).

²⁰ L. MASERA, *La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno Stato democratico*, in «Federalismi.it», 2 (2019), p. 37.

strumentale delle Convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso per consentire l'ingresso sul nostro territorio di migranti potenzialmente pericolosi: tra quei migranti – ammoniva il Ministro dell'Interno *pro tempore* con un parallelismo tuttora ricorrente – avrebbero potuto celarsi «soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per la sicurezza o l'ordine pubblico»²¹.

A fronte delle perplessità manifestate da più parti in merito al fondamento normativo dell'azione ministeriale, la maggioranza governativa avvertiva la necessità di cristallizzare in un *corpus* normativo la già declamata ostilità nei confronti dei soccorritori, sebbene si fosse registrata una diminuzione degli sbarchi nell'ultimo biennio, una stabilizzazione dei flussi migratori a partire dal 2014 e, al contempo, un incremento dei naufragi nel Mediterraneo²².

Veniva, pertanto, emanato il c.d. decreto sicurezza-*bis*²³ che modificava, al nuovo comma 1-*ter* all'art. 11 del Testo Unico in materia di immigrazione²⁴, il potere del Ministro dell'interno (in quanto

²¹ Direttiva del Ministro dell'interno N.14100/141(8) del 18 marzo 2019. Cfr. S. ROMANO, *L'(ab)uso del diritto penale contro le azioni di soccorso delle ONG*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», XXI (2021), p. 59.

²² Invero, come certificavano gli stessi dati statistici diramati dal Ministero dell'interno, da gennaio a giugno del 2018 i migranti sbarcati in Italia erano stati 15.610, oltre 4 volte in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, quando erano arrivati sulle nostre coste 68.272 stranieri. Inoltre, nel 2019 gli arrivi sulle coste italiane hanno toccato i loro minimi, come non succedeva dal 2009. Cfr. M. VILLA, *Fact Checking: migrazioni (e Covid-19)*, ISPI, 29 luglio 2020 (disponibile sul sito www.ispionline.it; URL consultato il 12 marzo 2022).

²³ D.L. n. 53 del 14 giugno 2019, convertito in L. n. 77 dell'8 agosto 2019.

²⁴ D.lgs. 286/1998, d'ora in poi T.U.I.

Autorità nazionale di pubblica sicurezza) di vietare o limitare nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia – di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa informazione del Presidente del Consiglio dei ministri –, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si fossero concretizzate le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689²⁵.

Della legittimità di un siffatto divieto si è, però, fin da subito dibattuto in dottrina: è stato osservato, infatti, che le persone condotte in territorio italiano dopo essere state soccorse in situazione di *distress*, «prima ancora che come migranti irregolari o richiedenti asilo, devono essere qualificate, alla luce del diritto internazionale,

²⁵ Lo stesso decreto aggiungeva nel *corpus* dell'art. 12 T.U.I. un comma *6-bis*, in base al quale al comandante che non avesse rispettato il divieto impartito si sarebbe applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.000.000 euro di cui sarebbe stato responsabile, in via solidale *ex art.* 6 l. 24 novembre 1981, n. 689, anche l'armatore. Inoltre, sarebbe stata sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. All'armatore e al proprietario della nave sarebbero stati altresì imputabili, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Competente ad irrogare tali sanzioni, previo accertamento da parte degli organi addetti al controllo, sarebbe stato il prefetto territorialmente competente.

come naufraghi, con la rilevante conseguenza che il loro ingresso con le persone trasportate non può considerarsi in contrasto con la normativa nazionale in materia di immigrazione»²⁶.

Di più: sulla base di «elementary considerations of humanity» sussiste un vero e proprio «obbligo di risultato, consistente nello sbarco dei naufraghi in un PoS sulla terraferma»²⁷. In termini analoghi, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che i migranti soccorsi e sbarcati in Italia non possono essere considerati irregolari bensì naufraghi e, pertanto, non potrebbero neppure essere considerati colpevoli del reato di ingresso illegale *ex art. 10-bis T.U.I.*²⁸ In senso analogo, il Tribunale dei Ministri di Catania, in sede di richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Salvini con riferimento al caso *Di-ciotti*, ha affermato che «l'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare»²⁹.

²⁶ Così, C. PITEA – S. ZIRULIA, “*Friends, not foes*”: *qualificazione delle attività delle Ong di soccorso in mare alla luce del diritto internazionale e tipicità della condotta*, in «Quaderni di SIDIBlog», 6 (2019), p. 77. Nel senso che dovrebbe considerarsi illegittimo, per la violazione degli obblighi internazionali (e, di conseguenza, anche costituzionali), il provvedimento ministeriale di limitazione o divieto d’ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale, v. pure F. FORZATI, *Il penale dell’immigrazione oltre i diritti e le garanzie della persona*, in «Archivio penale», 3 (2019), p. 20.

²⁷ C. PITEA – S. ZIRULIA, *L’obbligo di sbarcare i naufraghi in un luogo sicuro: prove di dialogo tra diritto penale e diritto internazionale a margine del caso Sea Watch*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 3 (2020), p. 673.

²⁸ Cfr., *ex multis*, CASS. PEN., sez. IV, sentenza 30 marzo 2018, n. 14709; CASS. PEN., sez. I, sentenza 16 novembre 2016, n. 53691; CASS. PEN., Sez. Un., sentenza 28 aprile 2016, n. 40517, Taysir; CASS. PEN., sez. I., sentenza 1 ottobre 2015, n. 39719, Mohammed.

²⁹ TRIB. CATANIA, Collegio per i reati ministeriali, relazione 7 dicembre 2018.

Di conseguenza, come ha osservato il Tribunale di Palermo (sezione reati ministeriali) in sede di autorizzazione a procedere con riferimento alla vicenda *Open Arms*, l'ipotesi di passaggio non inoffensivo idonea a giustificare l'emanazione del divieto *ex art. 11 comma 1-ter* del d.lgs. n. 286/1998 non può che riferirsi «ai soli casi di immigrazione illegale non connessi ad una operazione di soccorso in mare»³⁰.

3. «Tutto cambia perché nulla cambi»: la persistente (e latente) chiusura dei porti tra decreto Lamorgese e fermi amministrativi

Le criticità appena esposte hanno indotto il Ministro dell'Interno a capo del governo c.d. Conte 2 a riformare (*rectius*: voler conferire una parvenza di riforma del) la disciplina. Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modifiche in l. 18 dicembre 2020, n. 173, infatti, da un lato ha formalmente abrogato il comma 1-*ter* dell'art. 11 e i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* T.U.I., dall'altro mediante una mera «opera di cosmesi legislativa»³¹ volta ad apportare modifiche più di forma che di sostanza, ha surrettiziamente mantenuto in vita il tanto contestato potere ministeriale.

³⁰ TRIB. PALERMO. Collegio per i reati ministeriali, relazione 30 gennaio 2020.

³¹ Così, F. VENTURI, *La gattopardesca riforma della disciplina delle operazioni di soccorso in mare ad opera dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 130/2020*, in «Quaderni costituzionali», 1 (2021), p. 94.

Questo, infatti, non è più previsto dal T.U.I. ma dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, ai sensi del quale «fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [...] fatta a Montego Bay [...], il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, *può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale*». In caso di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.

Prima (apparente) novità è l'eliminazione della condotta di ingresso quale potenziale oggetto del divieto. La modifica non deve illudere, giacché permane il potere di emanare divieti di transito e sosta, condotte che presuppongono l'ingresso della nave nelle acque territoriali e che, in quanto tali, consentono di raggiungere ugualmente gli scopi di interdizione navale e diniego di sbarco. A ben vedere, questa parziale opera di chirurgia normativa risponde alla mera esigenza di armonizzare il testo preesistente con il tenore letterale degli artt. 1102 e 83 del codice della navigazione³² cui l'ultimo

³² Cfr. S. ZIRULIA, *Il diritto penale nel "Decreto Lamorgese": nuove norme, vecchie politiche criminali*, in «Diritto penale e processo», 5 (2021), p. 569.

comma della disposizione rinvia e dal cui combinato disposto deriva la punibilità del comandante della nave che trasgredisce il divieto con la reclusione fino a due anni (cui si aggiunge la multa da 10.000 a 50.000): quello che prima era un illecito amministrativo (seppur di natura sostanzialmente punitiva) diviene, pertanto, un reato di pericolo e di mera condotta, consistente nella disobbedienza all'ordine ministeriale³³.

L'interesse dello Stato al controllo delle frontiere marittime e all'ordinata gestione dei flussi migratori viene, così, considerato tuttora prevalente sul rispetto dei diritti umani dei naufraghi soccorsi e sul diritto del comandante di obbedire al diritto internazionale³⁴.

A smentire questa conclusione non vale neppure la seconda (anch'essa soltanto apparente) novità consistente nella precisazione che la normativa non si applica alle «operazioni di soccorso [...] effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare». Al riguardo, ci si potrebbe chiedere, innanzitutto, cosa accadrebbe se l'autorità competente in questione fosse la Guardia costiera libica e se questa ordinasse di consegnare (*rectius*: respingere) i naufraghi³⁵.

³³ Cfr. G. MENTASTI, *Il decreto 'immigrazione-sicurezza' (d.l. n. 130/2020) diventa legge (l. 18 dicembre 2020, n. 173): le novità introdotte in sede di conversione*, in «Sistema penale – online», 15 gennaio 2021.

³⁴ Prendo a prestito questa espressione da M. STARITA, *Il dovere di soccorso in mare e il "diritto di obbedire al diritto" (internazionale) del comandante della nave privata*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1(2019), pp. 5-46.

³⁵ È quanto si chiede anche L. MASERA, *Il contrasto amministrativo*, cit., p. 12.

In secondo luogo, la prassi dei fermi amministrativi rivela la vera natura della clausola di salvaguardia in questione: una mera formula di stile³⁶ elegantemente volta a celare a quella parte dell'opinione pubblica sensibile alle sorti di chi bussa alle porte del Mediterraneo, la persistente tendenza del potere a ostacolare le attività di salvataggio: beninteso, con modalità meno clamorose, ma non per questo meno perniciose per il futuro dello Stato di diritto e dei diritti umani. Sotto questo profilo, il giudice del caso *Gregoretti* coglie nel segno allorché, al fine di dimostrare la sussistenza di una linea politica condivisa – decisiva ai fini del proscioglimento del Ministro dell'interno *pro tempore* dall'accusa del reato di sequestro di persona aggravato *ex art. 605*, commi 1, 2 n. 2 e 3, c.p. – osserva come la sola differenza tra la Ministra Lamorgese e il Ministro Salvini risieda nel fatto che il comportamento della prima «appare improntato a riservatezza, essendo la predetta avvezza a lavorare in silenzio e a ottenere ottimi risultati. [...] L'impronta del Senatore Salvini, invece, è completamente diversa, in quanto il predetto appare maggiormente proteso a pubblicizzare il più possibile le sue iniziative [...] in una sorta di dialogo continuo con il suo elettorato»³⁷.

Entrando nel vivo dell'analisi della prassi dei fermi ammini-

³⁶ L. FERRAJOLI, *Audizione alla Camera sulla questione migranti*, 6.11.2020, p. 1 (disponibile sul sito www.camera.it; URL consultato il 20 marzo 2022), la definisce un vero e proprio «capolavoro di ipocrisia legislativa».

³⁷ TRIB. CATANIA, UFF. G.I.P./G.U.P., sentenza 14 maggio 2021 (dep. 9 agosto 2021), *Gregoretti*, pp. 117-118.

strativi, è ampiamente documentato³⁸ che, seppur nel pressoché totale silenzio dei *mass media* (complice l'emergenza pandemica), a partire dalla primavera del 2020 numerose navi umanitarie sono state sottoposte ad ispezioni da parte della Guardia costiera italiana, conclusesi, nella maggior parte dei casi, con l'adozione di un provvedimento di fermo amministrativo.

La disciplina invocata a supporto di questa prassi è data dal *Memorandum of Understanding on Port State Control* (siglato a Parigi il 26 gennaio 1982), dalla direttiva 2009/16/CE e dal d.lgs. n. 53/2011 che vi dà attuazione.

I rilievi critici cui essa si espone non sono pochi.

Le contestazioni mosse alle navi umanitarie sono in larga parte fondate sulla circostanza che, in seguito ad un'operazione di *search and rescue*, esse abbiano accolto a bordo un numero di naufraghi nettamente superiore rispetto al limite di persone ospitabili a bordo, così come indicato nelle rispettive certificazioni statutarie. Questo ragionamento, però, muove dal presupposto erroneo che i naufraghi siano assimilabili ai passeggeri, laddove invece, ai sensi dell'art. IV, b) della Convenzione "SOLAS" e di altre disposizioni convenzionali di analogo tenore³⁹, nel suddetto limite non dovrebbero essere

³⁸ Cfr., *ex multis*, F. DE VITTOR, *Il Port State Control sulle navi delle ONG che prestano soccorso in mare: tutela della sicurezza della navigazione o ostacolo alle attività di soccorso?*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1 (2021), p. 103 ss.

³⁹ Il riferimento è alla *International Convention for the Prevention of Pollution*

comutate «le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi o altre persone». Per eludere la deroga in questione le autorità amministrative sono solite argomentare che, a dispetto di quanto indicato nelle rispettive certificazioni (che le qualificano generalmente come navi cargo), le navi umanitarie sono «regularly engaged in providing assistance to migrants», cioè sistematicamente dedite non ad attività commerciali, ma alla ricerca e al soccorso di naufraghi.

Ragionando in questi termini, esse esercitano tuttavia un accertamento in concreto sulla tipologia di attività svolta dalla nave che non è espressamente provvisto di base giuridica. Ciò ha indotto il T.A.R. di Palermo a sospendere in via cautelare il fermo amministrativo delle navi *Sea Watch 3* e *4*⁴⁰ per sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea onde verificare la compatibilità di questa prassi con la direttiva 2009/16/CE che disciplina i poteri di controllo esercitabili dallo Stato di approdo.

La Corte di Lussemburgo dovrà stabilire, *inter alia*, se tale direttiva si applichi anche a navi utilizzate dalle Ong per attività non commerciali di soccorso, ma soprattutto se (ed eventualmente sulla base

from Ships del 2 novembre 1973 (c.d. Convenzione MARPOL) e alla Convenzione internazionale sul lavoro marittimo del 2006 (c.d. Convenzione MLC).

⁴⁰ TAR SICILIA, Sezione III, *Sea-Watch c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di Palermo*, ricorso n. 1596/2020, ordinanza del 22 dicembre 2021.

di quale disposizione) lo Stato di approdo possa sindacare, sulla base di un accertamento in concreto, la descrizione della tipologia di attività svolta così come indicata nella certificazione rilasciata dallo Stato di bandiera ovvero se l'esercizio di un siffatto potere non costituisca un'indebita ingerenza dello Stato di approdo nella sfera di competenza di quello di bandiera.

Nel provvedimento di rinvio, il giudice amministrativo evidenzia anche che in nessuna convenzione internazionale né tantomeno nella direttiva in questione si rivengono specifici requisiti di sicurezza per le navi private dedite al soccorso in mare; al contrario, le fonti sovranazionali in materia di sicurezza della navigazione fanno riferimento all'attività di salvataggio soltanto in quanto oggetto di deroghe alle regole imposte in materia di *safety*.

Ciò si porrebbe in piena armonia con il richiamato principio generale di diritto internazionale in virtù del quale «elementary considerations of humanity» devono guidare l'interpretazione e l'applicazione del diritto del mare.

Quest'ultimo, peraltro, non distingue tra attività di soccorso occasionali e sistematiche: indipendentemente dalle ragioni per cui una nave privata si trovi in mare, sussiste sempre l'obbligo del comandante di «procedere quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo», a meno che non sia pericoloso o irragionevole o che il comandante non sia informato dell'imminente intervento di altre navi egualmente o maggiormente idonee (chiaramente,

non appartenenti alla Guardia Costiera Libica, pena la violazione del divieto di *refoulement*).

Nell'attesa che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci⁴¹, è opportuno ricordare che l'evento SAR dovrebbe essere per sua stessa natura eccezionale e occasionale: se non lo è, ciò è dovuto esclusivamente al venir meno della operazione *Mare Nostrum* e alle preordinate omissioni di soccorso statali che hanno reso il Mediterraneo un mare deserto. Infine, non può fare a meno di condividersi l'opinione di chi rileva come "curiosamente", proprio nell'epoca in cui le navi umanitarie erano chiamate a supportare le operazioni statali di ricerca e soccorso, sotto il coordinamento del *Maritime Rescue*

⁴¹ Il 22 febbraio 2022 sono state depositate le conclusioni dell'Avvocato generale (pubblicate sul sito www.curia.eu; URL consultato il 13 marzo 2022). Secondo quest'ultimo, la direttiva 2009/16 si applica anche alle navi che, seppur certificate come «navi da carico polivalenti», esercitano in modo esclusivo e sistematico attività di ricerca e salvataggio in mare. Più precisamente, dopo aver escluso che le navi in questione siano classificabili alla stregua di navi di Stato usate per scopi non commerciali o imbarcazioni da diporto (alle quali non si applica la direttiva in esame), l'Avvocato generale ha paventato il rischio che «pur adempiendo all'obbligo di salvataggio in mare, le navi possano essere gestite, nel caso concreto, in modo da rappresentare un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente [...]». Ciò può avvenire, in particolare, qualora si dimostri che una nave viola sistematicamente, con la sua attività predominante, disposizioni inerenti alla sicurezza delle navi, indipendentemente dalle norme relative alla loro classificazione». In questi casi, lo Stato di approdo può esercitare un potere di ispezione, anche «se spetta in definitiva alle autorità nazionali competenti dimostrare che, nel caso di specie, le navi di cui trattasi sono state gestite in modo tale da rappresentare un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, e ciò al di fuori delle attività strettamente necessarie all'adempimento dell'obbligo di salvataggio in mare».

Coordination Centre italiano (MRCC), nessuno aveva osato contestare la loro conformità alla normativa internazionale⁴².

⁴² F. DE VITTOR, *Questioni di interpretazione e applicazione delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare: il fermo amministrativo della nave Sea-Watch 4 al vaglio della giustizia amministrativa siciliana*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», XXI (2021), p. 107.

ROCCO SCICCHITANO

*Libertà di circolazione tra i Paesi dell'area
del Mediterraneo, tra normative nazionali ed europea*

1. Introduzione

Nel presente contributo si tenterà di ricostruire la vicenda relativa all'adozione di strumenti che, per cercare di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, hanno influenzato l'esercizio della libertà di circolazione, legandolo alla sottoposizione a una procedura diagnostica (un tampone molecolare o antigenico) o, soprattutto, alla vaccinazione contro questa malattia. A tal fine, ci si soffermerà sull'adozione di suddetti strumenti a livello nazionale – con particolare riferimento ad alcuni Paesi del Mediterraneo, area di interesse della *Student conference* – ed europeo. L'utilizzo “del” o, forse ormai più opportunamente, per le ragioni che emergeranno di seguito, “dei” *green pass* ha suscitato un accesissimo dibattito, che a distanza di mesi non accenna a sopirsi. Ciò accade anche in virtù delle modifiche normative che hanno portato a una crescente invasività e a un

allargamento dello strumento in parola, spingendo a distinguere tra una pluralità di diverse certificazioni.

2. Considerazioni preliminari ed obiettivi della ricerca

Al momento della proposizione del tema del presente contributo, la certificazione verde (*green pass*) era ancora in una fase embrionale, mentre, come è evidente, adesso ha piena operatività. Era ancora vivo il ricordo dell'esperienza dell'estate 2020, in cui, forse a causa di un rilassamento generale dovuto all'illusione che il peggio fosse alle spalle, misure non sufficientemente rigide e adeguate avevano favorito il contagio di ritorno e l'avvento di una seconda ondata pandemica¹. Ciò aveva spinto gli Stati e l'Unione europea a studiare valide soluzioni da adottare a tempo debito, nel tentativo di non farsi trovare impreparati. Questa problematica è stata particolarmente avvertita dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nei quali il turismo² rappresenta spesso un settore economicamente molto importante e, quindi si avverte il bisogno di gestire in sicurezza l'afflusso

¹ Come sostenuto in E.B. HODCROFT, M. ZUBER, S. NADEAU, et al., *Spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020*, in «Nature», 595 (2021), pp. 707–712.

² Sul tema si segnalano A. PERINI, *Gli effetti del COVID-19 sul turismo tra incertezza delle regole e nuove traiettorie. Alcune considerazioni sul decreto "Rilancio"*, in «Rivista italiana di diritto del turismo», 30 (2020), pp. 61-86 e A. MORVILLO, E. BECHERI (a cura di), *Dalla crisi alle opportunità per il futuro del turismo in Italia*, Rogiosi editore, Napoli 2020.

di viaggiatori. A titolo esemplificativo, i partecipanti a questa conferenza, nel corso delle giornate, hanno dovuto esibire diverse volte la certificazione, in caso di viaggio in aereo o su treni a lunga percorrenza, per accedere all'università e all'interno di attività di ristorazione. Già dall'esperienza pratica, si può notare come gli ambiti di applicazione del *green pass* siano indubbiamente più ampi di quanto si prospettasse inizialmente, il che potrebbe spingerci a parlare di una mutazione genetica della certificazione³. Si è trattato, indubbiamente, di una scelta dettata anche dalla volontà di incentivare e sensibilizzare i cittadini alla vaccinazione, unico mezzo per poter uscire in sicurezza dall'emergenza pandemica.

Non è questa la sede in cui poter entrare nell'accesissimo dibattito tra favorevoli e contrari a questo strumento⁴. Ci si limita a

³ A partire dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105 che, dal 6 agosto, ha limitato ai possessori della certificazione verde ad una serie di attività (ristorazione, pubblici spettacoli, concorsi, ecc.). Con il d.l. 111/2021 è stato disposto l'obbligo del *green pass* per personale scolastico e universitario e studenti universitari, nonché per l'utilizzo di taluni mezzi di trasporto. Il d.l. 139/2021 (cd. "decreto capienze") ha subordinato al possesso della certificazione l'accesso in zona bianca agli spettacoli aperti al pubblico dall'11 ottobre 2021.

⁴ Tra i contrari ha suscitato grande attenzione la lettera aperta pubblicata su *La Stampa* del 28 luglio 2021 dal filosofo M. CACCIARI insieme a G. AGAMBEN, dal titolo *Ecco perché dico no al Green Pass e alla logica del sorvegliare e punire*, preceduta da un testo presentato dagli stessi autori, *A proposito del decreto sul "green pass"*, in *Istituto italiano per gli studi filosofici*, Diario della crisi, 26 luglio 2021, www.iisf.it. Da segnalarsi anche il documento *Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto green pass*, a cura dell'Osservatorio per la legalità costituzionale, pubblicato in *Questione Giustizia*, 4 agosto 2021. A stretto giro, in senso contrario, V. BALDINI, *EDITORIALE: DELLE COSE NON ULTIME. Una risposta a Massimo Cacciari*,

sottolineare, come il riferimento costituzionale più adeguato su cui fondare la disciplina in esame non sembri essere quello dell'art. 32, ma quello dell'art. 16⁵, il quale permette le limitazioni alla libertà di circolazione se disposte in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Requisiti che sembrano pienamente soddisfatti⁶, a meno di non voler negare la situazione di emergenza sanitaria. D'altro canto, proprio quella dell'epidemia⁷ – e, quindi, *a fortiori* della pandemia⁸,

in «Dirittifondamentali.it», 2 (2021), pp. 634ss, nonché la risposta di D. ANTISERI – S. TAGLIAGAMBE, *Cari intellettuali ecco perché sbagliate a diffidare del green pass*, in www.blog.rubbettinoeditore.it, 10 settembre 2021.

⁵ Con riguardo a questa norma costituzionale non si può che rimandare a G. DEMURO, *Art. 16*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Artt. 1-54, Utet, Torino 2006, pp. 372ss; alla voce di M. MAZZIOTTI, *Circolazione e soggiorno (Libertà di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, 1960, pp. 14ss; U. DE SIERVO, *Circolazione, emigrazione, soggiorno (libertà di)*, in *Digesto delle Discipline pubblicistiche*, III, Utet, Torino 1989, p. 77 ss. Si veda, inoltre, L. CASTELLI, *Articolo 16*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, a cura di, il Mulino, Bologna 2018, pp. 114ss.

⁶ In R. BIN, *Replica al documento anti green-pass pubblicato da Questione giustizia*, in *laCostituzione.info*, 9 agosto 2021, si chiarisce come «le “riserve di legge formale” sono solo quelle introdotte in Costituzione dalla locuzione “le Camere con legge” o equivalenti (artt. 76-77, 77.2, 77.3, 78, 80, 81) o le altre aggiunte in sede di revisione costituzionale, che fanno riferimento a particolari maggioranze nell’approvazione (ovviamente parlamentari: artt. 79, 81, 116.3). Fuori di questi casi, la riserva di legge può essere soddisfatta da qualsiasi fonte primaria, locuzione che include gli atti con forza di legge emanati dal Governo».

⁷ Come riportato in V. FALZONE – F. PALERMO – F. COSENTINO, *La Costituzione italiana illustrata con i lavori preparatori*, Colombo, Roma 1949, p. 48, «[c]on i “motivi di sanità” la 1. Se si è voluta riferire soprattutto ai casi di epidemie e di pubbliche calamità».

⁸ Secondo la definizione contenuta nel *Dizionario di Medicina* della Treccani, 2010, la pandemia è una «[e]pidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti».

per il suo carattere ancora più pericoloso – è l'ipotesi tipica idonea a integrare i motivi di sanità che permetterebbero una limitazione del diritto di circolazione⁹.

A conferma di ciò, nell'ambito della I Sottocommissione dell'Assemblea costituente, nella seduta del 27 settembre 1946, sulla scia di Togliatti che proponeva di circoscrivere le limitazioni alla libertà di circolazione a «circostanze eccezionali», Lucifero intendeva tipizzare le ipotesi dei «casi di guerra, di epidemie e di pubbliche calamità»¹⁰. Né il riferimento costituzionale può essere quello della libertà personale *ex art. 13*, da cui ormai la libertà di circolazione, seppur connessa¹¹, si distingue¹². L'art. 13 Cost., infatti, avrebbe come suo campo di tutela «la sola libertà fisica in tutti i suoi aspetti statici o dinamici», a differenza dell'art. 16 che presidia «la libertà di

⁹ Si legge, infatti, in T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, XIII ed. interamente riveduta da G. SILVESTRI, Giuffrè. Milano 2013, p. 570, «Quanto ai motivi che possono giustificare le limitazioni, si pensi ad una legge la quale disponga che, qualora in una parte del territorio nazionale si verifichi (o si teme possa verificarsi) una epidemia, le autorità possono limitare la libertà di circolazione, impedire ad altri di entrarvi ed a chi si trova di uscirne (il cd. “cordone sanitario”)».

¹⁰ Segretariato generale della Camera dei deputati (a cura del), *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, vol. VI, Camera dei Deputati-Segretariato generale, Roma 1971, p. 386. Cfr. anche G. D'AMICO, *La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello Stato costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli 2020, pp. 46ss., nonché C. SAGONE, *La libertà di circolazione e le limitazioni poste per motivi di sanità nell'ordinamento regionale*, in «Rivista AIC», 4 (2020), p. 97.

¹¹ P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, XV ed., Jovene, Napoli 1989, 845

¹² Sul punto, si veda M. MAZZIOTTI, *Circolazione e soggiorno*, cit., pp. 15ss, e G. D'AMICO, *La libertà “capovolta”*, cit., pp. 49ss.

autodeterminazione in ordine alla dislocazione del proprio corpo in qualsiasi parte del territorio nazionale»¹³.

Certamente, le limitazioni devono rispondere a canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, durando solo il tempo necessario e nella misura in cui siano indispensabili. Due ultime considerazioni, ci fanno propendere per la legittimità dell'uso del *green pass*. *In primis*, l'alternativa, in caso di un aumento dei contagi e della pressione ospedaliera, causato da una copertura vaccinale poco efficace, sarebbe quella di nuovi *lockdown* o di altre misure di contenimento capaci di incidere con maggiore intensità sulla libertà di circolazione. Inoltre, il fatto che la certificazione sia ottenibile anche in caso di tampone negativo concorre a smentire l'idea che sia stato introdotto surrettiziamente un obbligo di vaccinazione¹⁴ (al di là delle

¹³ A. PACE, *La libertà di circolazione, soggiorno, espatrio e emigrazione*, in ID., *La problematica delle libertà costituzionali*, vol. II, Cedam, Padova 1988, pp. 259ss. Cfr. anche L. CASTELLI, *Articolo 16*, p. 115. Per C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo II, Cedam, Padova 1969, p. 962, sarebbero riconducibili all'art. 16 «quelle restrizioni alla libertà di movimento fatte derivare da obiettive esigenze di sicurezza o sanità, senza richiedere apprezzamenti sulle qualità morali dei destinatari dei divieti».

¹⁴ Spesso queste tesi hanno come corollario l'asserzione secondo la quale lo Stato abbia posto un obbligo solo indiretto di vaccinazione per evitare di farsi carico, in caso di danno da vaccino, dell'equo indennizzo ex art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210. Questa ipotesi non tiene conto, però, della consolidata giurisprudenza, anche a livello costituzionale (da ultimo Corte cost., sentenza n. 118/2020), secondo la quale l'indennizzo è dovuto anche in caso di vaccino non obbligatorio, ma raccomandato dalle autorità sanitarie. Pertanto, come sottolineato in V. AZZOLLINI – A. MORELLI, *Romanzo emergenziale. Notazioni sulla disciplina in materia di Covid*, in «Consulta Online», III (2021), p. 757, «[l]’equo indennizzo sarebbe, dunque, esigibile sin d’ora da parte di chi si fosse

categorie per il quale è espressamente previsto); obbligo che, tra l'altro, ci sembrerebbe possibile porre¹⁵ in base all'art. 32 Cost. e sulla scorta delle condizioni chiarite dalla Corte costituzionale¹⁶.

Si potrebbe, poi, dire che è sbagliata la prospettiva che vede nell'adozione della certificazione verde un limite alla libertà di circolazione, mentre questa rappresenta un passaggio intermedio nel percorso dalle restrizioni più rigide a un pieno ripristino della stessa libertà e di un suo godimento il meno condizionato possibile.

Fatte queste premesse, in questa sede, invece, si preferirà, piuttosto, esaminare, seppur molto brevemente, due profili che sembrano possano avere maggiore attinenza con i temi della *Conference*. In primo luogo, si cercherà di comprendere come, per quanto riguarda i Paesi dell'UE, possano conciliarsi le normative nazionali e le previsioni europee. Successivamente, si considereranno il ruolo delle

sottoposto a vaccinazione anti-Covid, pur non essendo obbligato, e riuscisse a dimostrare di avere riportato danni permanenti provocati dalla stessa vaccinazione».

¹⁵ La pensa così A. RUGGERI, *Perché la Costituzione impone, nella presente congiuntura, di introdurre l'obbligo della vaccinazione a tappeto contro il Covid-19*, in *Giustizia Insieme*, 15 settembre 2021. Si vedano anche S. CURRERI, *Sulla costituzionalità dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19*, in *la-Costituzione.info*, 28 agosto 2021 e A. MORELLI, *Risposte al Forum sulla vaccinazione in tempo di Covid-19*, in «Rivista del Gruppo di Pisa», 2 (2021), pp. 278 ss.

¹⁶ Corte cost., sentenza 18 gennaio 2018, n. 5 su cui A. IANNUZZI, *L'obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche*, in «Consulta Online, Studi» I (2018), pp. 87ss e L. PEDULLÀ, *Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.)*, in «Forum di Quaderni costituzionali», 11 settembre 2018.

autonomie e la loro possibilità di imporre misure più stringenti a livello locale rispetto a quelle nazionali.

2.1. Rapporti tra discipline nazionali ed europea relative alla certificazione verde

È noto come l'idea di certificazione verde sia nata a livello europeo¹⁷. Preliminarmente, si deve considerare come il tema della libera circolazione sia storicamente molto caro all'Unione europea, che vede nel riconoscimento delle famose quattro libertà di movimento – di lavoratori, in seguito intesi estensivamente come persone, di merci, servizi e capitali – la base del progetto comunitario. Quest'assunto non vuole essere una premessa di mero stile, ma deve essere la chiave con la quale approcciarsi alla normativa europea in questione¹⁸. Il possesso del certificato, disciplinato dal Regolamento UE 2021/953 del 14 giugno scorso¹⁹ viene visto non come una

¹⁷ Si veda la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)* del 17.3.2021, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu>

¹⁸ Per una ricostruzione della “Genesi del *Digital green pass* nel contesto europeo” si rimanda al par. 2 di S. CANTISANI, *La filosofia delle riaperture nel green pass italiano ed europeo*, in *Il diritto amministrativo*, 4 agosto 2021, www.il-dirittoamministrativo.it.

¹⁹ I critici del *Green pass* citano spesso il Considerando 36 di questo regolamento. Oltre a trascurare la non diretta precettività normativa dei “considerando”, a ben vedere, la discriminazione nei confronti dei non vaccinati, che si

condizione preliminare (art. 3, par. 6), ma come mezzo per «agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari» (art. 1, par. 1). In questo senso, si conferma come questi strumenti vadano inquadrati non tanto come mezzi di limitazione della libera circolazione, quanto come regimi intermedi che seguono una fase di restrizioni maggiori e che devono avere come obiettivo ultimo l'abbandono di queste. Il rapporto con i certificati nazionali si pone non in termini di contrasto, ma di complementarità. Infatti, la disciplina europea si applica negli spostamenti interstatali, mentre quelle nazionali alla circolazione intrastatale. Agli Stati che aderiscono si richiede di accettare le analoghe certificazioni rilasciate dagli altri Paesi membri, qualora si decida di porre la prova della vaccinazione come base per la non applicazione delle restrizioni per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (art. 5), stabilendo quindi un dovere di parità di trattamento. Anche

afferma necessaria evitare, riguarda quei soggetti ai quali non è stato somministrato il vaccino, in quanto bambini o poiché non avevano avuto ancora l'opportunità di essere vaccinate. Si trattava di un contesto diverso, in cui la disponibilità dei vaccini era ancora non sufficiente e i vari Paesi dovevano adottare calendari suddivisi per fasce prioritarie di soggetti vaccinabili; in relazione a ciò si rimanda a C. BERTOLINO, "Certificato verde Covid-19" tra libertà ed eguaglianza, in *Federalismi.it*, 15/2021, 16 giugno 2021, pp. 5ss. Il riferimento a chi abbia deciso di non vaccinarsi, prima mancante e poi inserito come rettifica alla traduzione italiana in Gazzetta ufficiale, sarebbe stato determinante se non fosse stata inserita la possibilità di ottenere la certificazione in seguito al tampone. Deve rammentarsi come la normativa europea si occupi della circolazione tra Stati e non all'interno del singolo Stato, ove la competenza è nazionale; si v. A. GIGLIOTTI, *Tra green pass e norme Ue non c'è contrasto*, in *la-Constituzione.info*, 13 agosto 2021.

Paesi (e territori) non appartenenti all'UE possono aderire al sistema del certificato COVID digitale dell'Unione, sulla base di decisioni di equivalenza dell'UE. Tra questi, si segnalano Stati che affacciano sul Mediterraneo, come Albania, Israele, Libano, Marocco, Montenegro, Principato di Monaco, Tunisia e Turchia²⁰.

L'Italia è stata tra i Paesi che hanno adottato un'applicazione sperimentale del *green pass*, anticipata rispetto all'entrata in vigore del certificato europeo il primo luglio scorso. L'art. 2 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 ha infatti disposto che, oltre alle esigenze lavorative o alle situazioni di necessità e ai motivi di salute, sia consentito lo spostamento in entrata e in uscita dai territori posti in zona arancione o in zona rossa ai possessori del *pass*.

È stata la Francia a segnare una svolta sul piano della su menzionata "mutazione genetica" della certificazione verde, con la sua estensione all'ingresso all'interno di bar e ristoranti, a rsa, centri commerciali, trasporti pubblici, treni e aerei. Il *Conseil Constitutionnel* è stato chiamato a pronunciarsi nell'ambito del suo controllo preventivo (peculiarità del sistema francese, mentre, com'è noto, in Italia il ricorso alla Corte costituzionale è solo successivo²¹), sollecitato sia dal

²⁰ Commissione europea, *Certificato digitale dell'UE*, <https://ec.europa.eu>.

²¹ Con l'eccezione del controllo preventivo degli statuti regionali ex art. 123 Cost., promovibile dal Governo entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Sulla natura preventiva di tale controllo, v. Corte Cost., sentenza 3 luglio 2002, n. 304; cfr. C. CALVIERI, *Il controllo degli statuti regionali e delle leggi statutarie*, in E. BETTINELLI – F. RIGANO (a cura di), *La riforma del Titolo V della Costituzione e la giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino 2004, pp. 19ss.

primo ministro Jean Castex per ricevere l'avvallo dei giudici sia, con l'intento di bloccare il provvedimento, da gruppi parlamentari attraverso la *saisine parlementaire* e da un collegio di avvocati che ha raccolto 50mila firme. Nella sua pronuncia ha affermato la legittimità di tali misure, contenute nell'art. 1 della legge 2021-689²².

L'Italia ha seguito l'esempio francese e ha esteso gradualmente, a partire dal 6 agosto scorso, il campo di applicazione del *green pass* con il d.l. 105/2021, in un processo che ha avuto come tappa successiva quella del 15 ottobre 2021²³. Al contempo, si è deciso di rilasciare il certificato anche a chi avesse ricevuto la prima dose. Si tratta di un esempio di differenziazione dal *pass* europeo, che prevede il ciclo vaccinale completo. Pertanto, mentre in Italia il soggetto che ha ricevuto una sola inoculazione potrà godere dell'allentamento di una serie di misure, non potrà recarsi – a meno che non ottenga un tampone negativo – in altro Paese UE, salvo che quest'ultimo non contempli una misura analoga a quella italiana.

A proposito di autonomia nella regolamentazione della certificazione, deve considerarsi il caso della Grecia, che ha stabilito, per gli ultrasessantenni che non avessero ricevuto la dose *booster*, una

²² *Conseil constitutionnel*, decisione 2021 – 824 del 5 agosto 2021, che esprime contestualmente importanti rilievi rispetto all'obbligatorietà del *pass* per lo svolgimento di alcune attività lavorative. Cfr. P. COSTANZO, *La giustizia costituzionale francese può precorrere quella italiana in tema di obbligo vaccinale?*, in «Consulta Online», editoriale del 6 agosto 2021.

²³ Da questa data, infatti, il *green pass* diviene obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro, in base al disposto del d. l. 27 settembre 2021, n. 127.

durata ridotta della certificazione di sette mesi in luogo dei nove previsti in Italia²⁴. Malta, invece, pur aderendo al sistema del certificato europeo, non accetta il *pass* da guarigione da Covid: pertanto, i soggetti possessori sono considerati come non vaccinati e devono sottoporsi a quarantena per entrare nel Paese²⁵.

Come si può notare, siamo in presenza di un contesto variegato e complesso, in cui gli Stati hanno calibrato le misure secondo diversi gradi di intensità.

2.2. Brevi cenni sulle dinamiche tra Stato centrale e autonomie

Un profilo certamente interessante è quello dei rapporti tra centro e autonomie. Formalmente, le disposizioni relative al *green pass* italiano non possono essere derogate a livello regionale²⁶.

Che ciò non possa accadere *in melius* è abbastanza pacifico: ad esempio, una regione arancione o rossa non potrebbe permettere *sua*

²⁴ Ambasciata d'Italia – Atene, *Grecia: ottenimento e durata del Green Pass; Campagna vaccinale: tutte le informazioni (Aggiornamento febbraio 2022)*, <https://ambatene.esteri.it>. Successivamente, la durata della certificazione italiana è stata ridotta a sei mesi dalla seconda dose.

²⁵ Misure in vigore dal 17 gennaio 2022. Cfr. portale www.viaggiaresecuri.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

²⁶ D'altro canto, la Corte costituzionale, nell'ormai celebre sentenza n. 37 del 2021, fondamentale nel delineare il rapporto tra Stato e Regioni nella definizione e nel perseguimento delle strategie di contrasto alla pandemia, si è espressa così con riguardo alla campagna vaccinale, presupposto inscindibile dal discorso sul *green pass*: «[i]n particolare i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso». Il margine per le autonomie, come si può vedere, è davvero ristretto.

sponte l'ingresso o l'uscita dal suo territorio di soggetti non muniti della certificazione.

Che, invece, nella pratica non possa esserci una deroga *in peius* suscita qualche dubbio in più. Come si ha avuto modo di verificare con l'esperienza, la giurisprudenza amministrativa ha consentito l'adozione di ordinanze più restrittive nelle more dei d.p.c.m.²⁷. Se è vero che l'art. 120 Cost. impedisce l'adozione da parte delle Regioni di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione tra di esse, non sono stati pochi i casi, com'è accaduto nella stessa Sicilia, in cui l'ingresso nel territorio regionale è stato subordinato a un periodo di quarantena o alla sottoposizione a tampone; ciò non dovrebbe poter essere più richiesto ai vaccinati. Infine, è fatta salva per i Presidenti di Regione la possibilità, in caso ne ricorrano le condizioni, di stabilire zone rosse all'interno dei comuni. In questi casi, soggetti che giuridicamente avrebbero diritto, in quanto possessori di *green pass*, a poter accedere ad alcuni luoghi della socialità, materialmente non potrebbero farlo in quel dato territorio, subendo le stesse limitazioni del non vaccinato. A tal proposito, bisogna notare come possa risultare una discriminazione illegittima anche il trattare in maniera uguale situazioni differenti²⁸.

²⁷ Cfr. G. BOGGERO, *Le "more" dell'adozione dei dpcm sono "ghiotte" per le Regioni. Prime osservazioni sull'intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-19*, in «Diritti regionali», 1 (2020), pp. 361ss.

²⁸ Come affermato in Corte cost., sentenza 26 gennaio, 1957, n. 3, il principio dell'uguaglianza formale *ex art. 3, comma 1* «non va inteso nel senso, che il

In ultimo, un caso particolare è quello rappresentato dalla Spagna²⁹, in cui il *green pass* ha mantenuto la sua funzione primigenia, essendo stata lasciata alle singole *Comunidades* la discrezionalità su un suo utilizzo allargato, che non si è reso particolarmente necessario vista la massiccia adesione volontaria dei cittadini alla campagna vaccinale (tale da rendere il Paese uno dei primi in Europa per percentuale di popolazione immunizzata). Inoltre, laddove le stesse *Comunidades* hanno tentato una applicazione più invasiva dello strumento, questa ha subito una battuta d'arresto da parte dei tribunali regionali³⁰. Si deve, però, sgomberare il campo dall'equivoco con il quale tali pronunce sono state accolte nel dibattito italiano: in realtà, non viene negata l'ipotizzabilità generale o la legittimità *tout court*

legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale. Ma lo stesso principio deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione. La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore, salva l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma del citato art. 3». Sempre la Corte ribadì nella sentenza 19 aprile 1972, n. 62 che «[l]'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di valutare le situazioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative, col limite di dover disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti e sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni».

²⁹ Si segnala l'intervista al prof. Agustín José Menéndez dell'Universidad Autónoma de Madrid, a cura di F. Ferrà, *DALLA SPAGNA/ Gli effetti (politici) sull'Italia di un green pass "anomalo"*, in *ilSussidiario.net*, 4 ottobre 2021.

³⁰ In particolare, trattasi di sentenze tutte succedutesi nell'agosto 2021: dec. TSJ Cantabria (Santander) 6 agosto 2021, n. 130; dec. TSJ Andalusia (Granada) 6 agosto 2021, n. 405; dec. TSX Galizia 20 agosto 2021.

della certificazione verde anche nel suo impiego rafforzato, ma soltanto l'applicabilità in quella specifica circostanza, in base al tasso di contagio del momento, in ossequio ai principi di proporzionalità, idoneità e necessità³¹. Volendo semplificare, trattasi non di divieto generale all'utilizzo dello strumento, ma di bilanciamento del caso concreto, suscettibile di modifica, al mutamento delle condizioni.

Premesso che la soluzione idealmente più auspicabile sarebbe quella di uno spontaneo convincimento a vaccinarsi, tutelando sé stessi e gli altri, è possibile ipotizzare strumenti che incentivino questo processo, qualora ciò si renda necessario. È la politica, nella sua funzione di contemperazione degli interessi, a valutarne nel merito l'opportunità, mentre il giudizio in questa sede si è focalizzato sul piano della legittimità – che nel caso specifico sembrerebbe poter essere valutata positivamente, purché vengano seguiti i criteri di proporzionalità e ragionevolezza – e sul rapporto tra le diverse fonti e livelli di competenza.

Secondo un principio che dovrebbe essere valido per ogni stagione, ma che la lotta alla pandemia ha reso ancora più evidente, sia i rapporti esterni (tra Stato e Unione europea) che interni (tra Stato centrale e autonomie), se vogliono essere proficui, non devono ispirarsi a una rigida separazione, ma alla complementarità e alla cooperazione.

³¹ Su cui I. SPADARO, *Green pass in Italia e all'estero, tra garanzie costituzionali e obbligatorietà vaccinale indiretta*, in «Federalismi.it», 29 (2021), pp. 66ss.

3. Aggiornamenti normativi e conclusioni

Nell'avviarsi alle conclusioni, si stima doveroso aggiornare il presente contributo a quanto avvenuto successivamente. Infatti, le mutazioni genetiche della certificazione si sono susseguite in parallelo alle mutazioni del virus del SARS-CoV-2 che, in particolare con la variante ribattezzata *omicron*, ha aumentato la sua contagiosità, rendendo opportuna una nuova stretta attuata con modifiche all'impianto normativo disciplinante la certificazione nazionale.

Come si è accennato in precedenza, con il d.l. n. 127 del 2021, dal 15 ottobre scorso per l'accesso dei luoghi di lavoro è stato richiesto il possesso della certificazione verde. Ci si è chiesti se ciò non andasse a ledere il diritto al lavoro, anche se la possibilità di ottenere il *green pass* tramite la sottoposizione a un tampone può essere utile a superare tale censura; il problema, quindi, si sposta sull'opportunità di rendere tale esame diagnostico gratuito, al fine di non gravare economicamente tali soggetti in maniera eccessiva.

Una svolta decisiva è data dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172, che ha introdotto una nuova *species* di certificazione, ossia il *green pass* "rafforzato" o "*super green pass*", da distinguere dal tipo "base" poiché non rilasciabile in seguito alla sottoposizione a tampone. Ciò ha portato a chiedersi se «[l']eliminazione della possibilità di accedere a una serie di luoghi e di espletare diverse attività tramite un tampone negativo non comport[i] l'introduzione surrettizia di un obbligo

vaccinale»³². Inoltre, con il decreto in parola può dirsi superato il collegamento temporale con la dichiarazione dello stato di emergenza, per la prima volta non menzionato in preambolo³³.

L'ambito di applicazione del *green pass* "rafforzato" è stato progressivamente esteso con il d.l. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Il d.l. 1/2022 ha previsto, infine, l'obbligo vaccinale per coloro i quali avessero compiuto 50 anni, sancendo contestualmente per tali soggetti l'onere di esibire il *super green pass*, in luogo di quello base, per l'accesso ai luoghi di lavoro. Non può nascondersi come un'applicazione particolarmente diffusa del *green pass*³⁴, specie di quello non concedente la possibilità alternativa della sottoposizione al tampone, abbia sollevato problematiche non trascurabili.

A parere di chi scrive, infatti, uno strumento così invasivo, che limita vari aspetti della vita dei consociati influenzando sull'esercizio di libertà e diritti, avrebbe abbisognato di una base giuridica più solida,

³² A.M. CITRIGNO, *Obbligo del green pass e obbligo vaccinale: le questioni aperte*, in «Dirittifondamentali.it», 1 (2022), pp. 2ss.

³³ A. MORELLI, F. SALMONI, *Osservazioni eretiche sul Super green pass*, in *la Costituzione.info*, 9 dicembre 2021. Tale intuizione è confermata dal fatto che il percorso di graduale superamento della certificazione verde sia sganciato dal termine dello stato di emergenza, spirato il 31 marzo dopo varie proroghe.

³⁴ Per avere un'idea di tale estensione si rimanda alla tabella riassuntiva predisposta dal Governo e utile ad orientarsi nell'affastellarsi di provvedimenti normativi, raggiungibile al link https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

ossia di un presupposto costituito dall'obbligo vaccinale³⁵. Ben si comprende che la strategia del Governo sia stata quella di evitare un obbligo generalizzato, che avrebbe incontrato forti resistenze, incentivando una vaccinazione volontaria, ma la disciplina su descritta rischia di rendere «estremamente labile il confine tra la “promozione” e il vincolo»³⁶. Invero, il d.l. 24/2022, ha ridimensionato le problematiche in parola, prevedendo un graduale superamento del *green pass*, il quale dal 25 marzo è richiesto sul luogo di lavoro nella versione base anche per gli ultracinquantenni. Dal primo aprile si prevede una riduzione sensibile dell'utilizzo del *pass*, il quale viene praticamente eliminato dal 1° maggio (tranne che per le visite in ospedali e Rsa, ove è per ora confermato sino a fine anno). Se la questione sembra indirizzata verso una sua conclusione, non per questo ci si può esimere da alcune brevissime considerazioni sulle soluzioni adottate negli ultimi mesi.

Innanzi a un obbligo di vaccinazione, l'inadempimento può essere considerato un illecito e potrebbe derivarne una sanzione di carattere accessorio – considerando anche come quella di tipo pecuniario non appaia particolarmente efficace – dagli effetti simili a quelli scaturenti dalla normativa sulla certificazione verde, fermi restando

³⁵ Si concorda con quanto affermato in A. MORELLI, F. SALMONI, *Osservazioni eretiche*, cit., e cioè che «[d]a quanto detto emerge che a risultare ormai difficilmente giustificabile è proprio la mancata previsione di un obbligo vaccinale generalizzato, gravante su tutti i cittadini».

³⁶ A.M. CITRIGNO, *Obbligo del green pass*, cit., p. 5.

limiti e garanzie costituiti dai principi di proporzionalità, necessità e temporaneità.

Altrimenti, con eccezione delle categorie soggette alla vaccinazione obbligatoria, l'obbligo assume carattere soltanto "morale" ed è quindi sottratto dallo schema precetto – illecito – sanzione. Allo stesso modo, non sembrerebbe particolarmente convincente ancorare effetti così penalizzanti alla sottrazione dall'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 Cost., sebbene questi risultino essenziali per il corretto funzionamento della vita repubblicana.

Il sistema delineato risulta essere stato improntato, invece, allo schema dell'onere³⁷ da adempiere (la vaccinazione) per poter godere di diritti e libertà. Ma l'onere non è una categoria prettamente afferente al diritto costituzionale³⁸: non esistono libertà onerate, semmai queste possono essere limitate. E tali limitazioni si giustificano soltanto nella misura in cui esse siano strettamente necessarie, nella prospettiva di un diritto basato su ragionevolezza e mitezza³⁹.

³⁷ Sul tema R. ROMBOLI, *Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, come obbligo e come onere (certificazione verde Covid-19)*, in *Questione giustizia*, 6 settembre 2021.

³⁸ Nel testo costituzionale, il termine "onere" è riferito soltanto a quelli di carattere finanziario (artt. 33, 80, 81 Cost. e V disp. trans. e fin.).

³⁹ Il riferimento, ovviamente, va a G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi Torino 1992. Si rimanda, inoltre, alle considerazioni di F. GIRELLI, F. CIRILLO, *Immuni e green pass. Prospettive di bilanciamento nella pandemia*, in «Consulta Online», I (2022), pp. 147ss.

EMILY GIOVAZZINO

*Come la pandemia da COVID-19 sia stata sfruttata
dai governi dell'area MENA per attaccare i diritti umani,
compromettendo la libertà e la sicurezza dei cittadini*

Se viene tolta la libertà di parola, allora muti e silenziosi
potremmo essere condotti come pecore al macello.

George Washington

**1. Dal colonialismo ai nostri giorni: una ferita socio-politica
mai rimarginata. *Leadership* radicate e governi fragili**

L'area del MENA¹ si contraddistingue per una estrema fragilità
dei sistemi politico-governativi autoctoni che conferisce ai territori
una indole dinamica e mutevole, poco propensa alla radicazione di

¹ MENA, acronimo di Middle East and North Africa (vedi definizione della Banca Mondiale: <http://www.worldbank.org>, utilizzato in ambienti militari e nell'area economica. I paesi MENA (Medio Oriente e il Nord Africa) i sono: Arabia Saudita, Algeria, Bahrain, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Iran, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Tunisia, Yemen.

sistemi democratici, ma avvezza ad impantanarsi in forme di potere autoritarie e non fisiologicamente inclini a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali forme di governo subiscono sistematiche contestazioni che talvolta vengono drasticamente soffocate, altre volte invece portano al capovolgimento di stato da cui, però, è difficile che prenda avvio una gestione più stabile del potere. Le vestige storiche che hanno condizionato l'andamento politico incerto di quest'area geografica affondano le origini nell'età coloniale che, tra il XIX e XX secolo, fu promotrice di un'attività di selvaggio depauperamento dei territori controllati. Una politica aggressiva, sospinta da venti imperialistici che sferzavano le nazioni europee orientate più all'accaparramento delle preziose materie prime che ad un'opera di integrazione ed indottrinamento politico della popolazione. Le cicatrici impresse sui territori controllati restano tutt'ora aperte e brucianti, oltre che percepibili nell'immanenza attraverso l'analisi delle geometrie toponomastiche che segnano di netto i confini territoriali delle ex colonie². Frontiere

² La Conferenza di Berlino (1884-1885), si svolse sotto l'ideologia che assegnava solo alle potenze europee e ai popoli d'oltreoceano il diritto alla sovranità. Le aree territoriali erano considerate liberamente occupabili e spartibili. La divisione del continente africano fu fatta sulla base di una terribile violenza geografica e ideologica, seguendo cioè le coordinate geografiche o il corso dei fiumi e l'orografia, ma non tenendo minimamente conto delle caratteristiche storiche, culturali, antropologiche, economiche dei popoli che vi abitavano. Intere formazioni nazionali vennero così smembrate, mentre altre, da sempre rivali, vennero costrette a convivere, scatenando contrasti sanguinosi che stanno anche alla radice dei conflitti del nostro secolo. Da ciò l'emersione della

tracciate a tavolino sulla base di necessità inerenti alla mera spartizione territoriale che accorpavano o dividevano etnie e popoli, associati sotto il vessillo nazionale o divisi senza alcun criterio socio-culturale. L'epilogo fu un conglomerato di popoli geneticamente e culturalmente differenti, quali elemento vivido dello Stato, proteso alla frammentazione e pulsante di esigenze individualiste, canalizzate verso un pulviscolo di gruppi autonomi non amalgamabili tra loro. La frammentazione sociale costituirà uno degli elementi ostativi alla creazione di un sistema politico stabile e duraturo, fondato sul consenso della maggioranza³; al contrario favorirà l'avvento di una *governace* fragile che per mantenere lo *status quo* è obbligata a stringere alleanze con taluni gruppi sociali piuttosto che altri, riservando a questi ultimi le vie preferenziali per l'erogazione di benefits e favorendo il proliferare della corruzione quale elemento disfunzionale della comunità. Il ritiro delle potenze coloniali dopo la

frammentazione sociale che riguarda molti paesi dell'area Mena e si configura come uno dei fattori ostativi all'emersione di governo stabile la cui *leadership* politica risulti largamente condivisa. R. ORRÙ, *Africa subsahariana: dalla "democrazia impossibile" alla "democrazia illiberale" senza passare per la "democrazia costituzionale"*, Saggi DPCE online, 2020/3, www.dpceonline.it.

³ La difficile coesistenza tra etnie e gruppi sociali differenti, riuniti per ragioni politiche forzatamente sotto la stessa area territoriale è sfociata nei decenni successivi all'indipendenza delle ex colonie in frequenti deflagrazioni armate e tensioni interne. Rare sono state le ostilità violente interstatali (si fa riferimento particolare le guerre tra Uganda Tanzania e tra Etiopia ed Eritrea). Assai frequenti sono stati i conflitti intestini di quella che può ben definirsi la "guerra civile africana", la cui spiegazione solitamente rimanda a motivazioni etniche radicate nel tempo. E.G. MORAL, *Breve historia del Africa subsahariana*, Edizione Nowtilus, Madrid, 2016; C. ROGGIERO, *Storia del Nord Africa indipendente*, Bompiani-Giunti Editore, Milano, 2019.

conclusione del secondo conflitto mondiale lasciò in eredità le macerie di sistemi di governo esogeni, rigettati dai popoli delle ex colonie lanciati alla spasmodica ricerca della propria identità culturale perduta. Tuttavia, se è vero che l'ambiente postcoloniale era il luogo di proliferazione di identità nazionalistiche messe in ombra dall'ingombrante presenza straniera, è pur vero che tali identità non si fondassero tanto sul bandire il passato coloniale, ma si incentrassero sulla riscoperta delle proprie culture indigene che rimarcassero la nuova condizione di autonomia⁴. È in questo contesto che la rivisitazione in chiave fondamentalista della religione si configura come un tentativo di restaurazione dell'identità perduta di un popolo che si rifà alle sue origini per ridefinire la sua posizione sociale in chiave moderna⁵. Il fondamentalismo religioso, supportato da più ideologie partitiche, costituirà l'elemento di legittimazione a cui le forze di governo aspireranno al fine di ottenere un'autorizzazione implicita al dispiegamento del loro potere per anni, azzerando il pericolo

⁴ B. YEOH, *Postcolonial cities*, 1 settembre 2001, www.journals.sagepub.com; A. D. KING, *Writing the Global City: Globalisation, postcolonialism and the urban*, Routledge, London, 2016 pp 60 e ss.

⁵ “[...] l’islamismo, anche se invoca il ritorno alla “fede degli antichi” è un movimento moderno; appartiene infatti come altri fenomeni politici totalizzanti, all’esperienza della modernità. Esso “reinventa la tradizione”, sottoponendo lo stesso statuto religioso dell’islam a tensioni dirompenti e negandone gli sviluppi storici in nome di una “ossessione dell’autenticità”. Inoltre, l’islamismo è un fenomeno moderno in quanto non può essere letto come movimento estraneo alle dinamiche di lungo periodo della globalizzazione che ha investito, a partire dall’età del colonialismo, anche il mondo musulmano. V. COTTINI, *Il fondamentalismo islamico*, in *esperienza e teologia*, n. 15 del 2002, www.teologiaverona.it, pp. 73 e ss.

dell'emersione di alternanze credibili. L'assenza di poli alternativi di potere dà vita ad una macchina governativa statica, più concentrata sulle modalità di mantenimento del suo *status quo* che sulle reali necessità del popolo, poco avvezzata alla concessione di libertà e diritti fondamentali e tendente a chiudersi in un atteggiamento intransigente ed autoritario. Il concetto di democrazia non attecchì come idea pragmatica da applicare nell'immanenza ad un *modus operandi* governativo, ma rimase piuttosto confinato in una dimensione teorica, nebulosa, poco determinata e, soprattutto, scarsamente applicabile ad un contesto sociale frantumato in un pulviscolo di centri di potere orbitanti attorno ad un macrocosmo societario gestito da clan e tribù. La conseguenza fu l'alternanza ricorrente, quasi immortalata in un ridondante *loop* temporale, tra leadership autoritarie e golpe miranti a capovolgerle; alternanza che ha minato nel corso del tempo la stabilità dei territori, sospingendoli verso sanguinose guerre intestine che hanno segnato anche l'indigenza delle ex colonie, rendendole *partner* non appetibili anche a livello economico internazionale e relegandole irrimediabilmente all'isolamento interno. Tuttavia, la dimensione politica dei territori dell'area del MENA non può essere avulsa dallo studio delle loro peculiarità geografiche-territoriali. L'esistenza del *Weak State*⁶, ovvero di uno stato fragile che

⁶ Per *Weak State* si intende una fattispecie distorsiva di stato che si configura come estremamente fragile privo del potere di tassare e regolare l'economia e di resistere ai disordini politici e sociali quali sfide da parte di attori non statali.

presenta al suo interno numerosi gap che si ripercuotono sulla sicurezza dei cittadini e quindi sul consenso alla *leadership*, per questi motivi non pienamente accettata, è fautore di ricadute negative sulla sua stabilità politica interna⁷. Unitamente al predetto modello, il *Failed State*⁸ si configura come entità politica di pura facciata, il cui potere è esercitato senza un reale consenso da parte dei cittadini. Entrambe queste forme distorsive di stato sono associate alla realtà degli Stati *rentier* che ricorrono spesso nell'area del MENA⁹. La presenza di giacimenti di idrocarburi (principalmente greggio e gas naturale), scoperti dopo l'occupazione coloniale nel sottosuolo di alcuni paesi dell'area, ha canalizzato le loro economie verso un'unica fonte di rendita¹⁰, legata appunto alla gestione e al commercio delle

Inoltre, risultando caratterizzato da una capacità statale debole o da una legittimità statale debole, lascia i cittadini vulnerabili ed esposti ad una serie di *shock*. D. ACEMOGLU, *Politics and economics in weak and strong states*, 19 October 2005, «Journal of Monetary Economics», 52 (2005) 1199–1226.

⁷ J. S. MIDGAL, *Strong Societies and Weak States*, Princeton University Press, 1998, West Sussex, pp. 24 e ss e M. HANDEL, *Weak States in the International System*, Routledge, 2016, London, pp 30 e ss.

⁸Il termine “*Stato fallito*” fu usato per la prima volta da Madeleine Albright, ex segretario di Stato americano e viene spesso usato per descrivere uno Stato responsabile di non aver saputo realizzare alcune delle condizioni di base e le responsabilità di un legittimo Stato sovrano.

⁹ Il *rentier State (stato redditiera)*, è un contesto geopolitico in cui l'economia risulta alimentata in larga parte dagli introiti nonché dalla redistribuzione della rendita petrolifera. Questa particolare forma di stato favorisce l'instaurazione di un patto sociale tacito tra governati e governanti, fondato, appunto, sulla redistribuzione della rendita alla popolazione da parte del primo e sull'acquiescenza nella gestione del potere da parte del secondo. H. BEBLAWI e G. LUCIANI, *The Rentier State*, Routledge, 2015, London.

¹⁰ Caso esemplificativo è la Libia dove l'economia petrolifera copre il 95%

fonti energetiche non rinnovabili¹¹. Non solo questa dimensione economica totalitaria ha creato un habitat finanziario asfittico, avverso all'emersione di fonti di sostentamento alternative, relegando i territori all'eterno ruolo di "importatori" di prodotti finiti e di generi di sussistenza diversi dal greggio, ma ha agito anche sul rapporto fisiologico *leadership*-popolo, modificandone i presupposti ed alterandone i contenuti. L'asse portante della gestione del potere diventa la redistribuzione della rendita alla popolazione. La *leadership* è tollerata in quanto indentificata esclusivamente nel suo ruolo "riallocativo di risorse", ma non perché vi sia una reale convinzione della bontà del suo operato. Si materializzano così i presupposti di una ideologia autoritaria che si converte molto spesso nella produzione di leggi repressive portate al diniego di libertà e diritti, a cui il popolo si piega facilmente, aggiogato dalla logica del vantaggio. Nei territori interessati dalla *rentier economy* è agevolato dunque lo sviluppo di una *rentier mentality* dove l'autorità reggente esercita la sua *leadership* in carenza di legittimazione dal basso, ma proveniente

dell'economia nazionale. A. VARVELLI, *La pericolosa transazione della Libia*, a cura di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Milano 2012; A. VARVELLI, *L'Italia, la Libia e l'indebolimento del rapporto privilegiato*, a cura di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Milano 2008.

¹¹ In particolare, per quanto riguarda la regione MENA, la nazionalizzazione delle compagnie petrolifere degli anni 60' e 70' ha portato, non una classe sociale, ma lo stato ad emergere come proprietario e destinatario unico della rendita scaturita dal commercio di petrolio. R. SCHLIEP, *The implication of the rentier state theory regarding the major oil-producing states of the Middle East*, 2017, Grin, Nordestredt Germany.

dall'uso di simboli e retorica appartenenti alla dimensione tribale o religiosa¹². I consociati si disaffeziono alla politica o alle forme di governo democratiche e liberali, risultando così assuefatti a forme di potere più rigide o autoritarie¹³. I *Weak State* e maggiormente i *Failed State* si presentano come obsoleti carrozzoni burocratici la cui capacità di comando può trascinarsi per lassi di tempo anche relativamente lunghi, non essendo contrastati da valide alternative di guida. Tuttavia, si viene a creare un ossimoro che accosta la perduranza nel tempo di tali regimi ad una loro intrinseca fragilità. Fragilità che va ad innestarsi nell'assenza di una coscienza partecipativa del popolo che si rispecchia nel disconoscimento ideologico del principio di democrazia a favore dell'idealizzazione del concetto di "uomo forte", quale unico possibile detentore del potere. All'interno delle strutture statali tendenzialmente autoritarie si creano delle falle sociali da cui gli umori del popolo traboccano, assumendo la forma di movimenti per la rivendicazione delle libertà e dei diritti che vengono sistematicamente censurati o negati. Spesso questi movimenti

¹² G. GAUSE, *Oil Monarchies. Domestic and Security Challenges in the Arab Gulf States*, Council on foreign Relations Books, 1994, New York, pag 81 e ss.

¹³ Tali stati non riescono a svilupparsi politicamente e, in assenza di imposizione fiscale, i cittadini hanno minori incentivi ad esercitare pressioni sul governo. F. ZAKARIA, *The future of freedom: illiberal democracy at home and abroad*, New York 2003. Inoltre, come sostiene H. Beblawi, in. H. BEBLAWI e G. LUCIANI (*The Rentier State*, op.cit.), poiché il controllo delle risorse che generano la rendita è concentrato nelle mani delle autorità, può essere utilizzato alternativamente per reprimere o cooptare la popolazione, mentre la distinzione tra servizi pubblici ed interessi privati diventa sempre più sfocata.

di rivolta operano da detonatore sociale, innescandosi in un luogo particolare e deflagando presto in tutta l'area.

2. L'impatto della pandemia da COVID-19 sui territori già interessati dalla crisi ed il pretesto per reprimere i diritti civili: il caso Algeria

La recente emergenza pandemica da COVID-19, tra gli altri effetti trasversali, ha comportato una recessione del sistema economico internazionale. La crisi finanziaria è stata maggiormente percepibile nei territori dell'area del MENA, le cui economie unidimensionali gravitavano quasi esclusivamente intorno all'estrazione e alla commercializzazione di idrocarburi. L'assenza dello sviluppo di fonti commerciali alternative ha reso asfittici i mercati interni, condizionando la prosperità ed il benessere economico dei cittadini. Infatti, il drastico calo del prezzo del greggio, assieme alla contrazione delle esportazioni di idrocarburi, alla diminuzione del turismo e all'aumento delle spese sanitarie per delineare gli interventi di *Policy Response* alla pandemia, hanno contribuito ad aggravare l'indigenza economica dei territori¹⁴. La popolazione, già interessata da fratture socio-culturali che ne riflettono una condizione di sussistenza a più

¹⁴ *COVID-19 crisis response in MENA countries*, 6 novembre 2020, OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), www.read.oecd-ilibrary.org.

velocità, ha esacerbato le differenze reddituali tra i cittadini, comportando una crescita esponenziale dei ceti sociali al di sotto della soglia di povertà. Inoltre, in ambiti territoriali contraddistinti da forti ostilità e contestazioni verso l'operato della *leadership*, le politiche di contrasto alla pandemia sono spesso usate come “arma governativa” per ristabilire l'ordine e sedare le sommosse, più che per conferire un consistente supporto economico-sanitario al popolo, provato dalla pandemia. In tal caso, la preoccupazione del governo è maggiormente quella di mantenere uno *status quo* e di coprire eventuali *défaillance* agli occhi dei sistemi occidentali. Si delineano i tratti di una politica che da un lato mira al rafforzamento della *leadership*, concedendole poteri amplificati e “giustificati” in vista del contrasto alla crisi sanitaria, dall'altro propende per il soffocamento dei movimenti promotori della democrazia e delle libertà, optando spesso per l'arresto dei loro promotori, accusati di incentivare assembramenti o di giornalisti che potrebbero divulgare la reale condizione di vita Paese, mettendone in cattiva luce la *leadership*¹⁵.

¹⁵ M. COPPOLA, Algeria. *Le sfide dell'Hirak di fronte al COVID 19*, articolo del 14 aprile 2020, in NENA (Near East News Agency), <https://nena-news.it/algeria-le-sfide-dellhirak-di-fronte-al-covid-19/>. Viene qui riportata la questione algerina. Il partito politico noto come *hirak* ha sin dall'inizio messo in atto una campagna di contestazione verso la leadership governativa, facendosi promotore del cambiamento del sistema istituzionale attraverso una transizione democratica, pacifica e negoziata, in un paese dove, non esiste ancora una struttura democratica. L'intero sistema attuale è ben lungi dall'essere democratico. L'organizzazione indipendente dei giornalisti, infatti, accusa il regime algerino: “È un atto di pericolo fisico, il governo sta approfittando dell'epidemia per attaccare il giornalismo indipendente”.

Esemplificativa è la condizione dell'Algeria dove Abdelmoundji Khelladi, giornalista algerino, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, 3 maggio, un dettagliato rapporto concernente la condizione della stampa nel paese¹⁶. Lo studio mette in risalto come, anche in forza della classifica pubblicata da Reporter Senza Frontiere, l'Algeria venga classificata al 146° al mondo per la libertà di stampa in relazione ad un'indagine condotta su 180 paesi¹⁷. Approfittando della

¹⁶ A. KHELLADI, *Rapporto sullo stato della stampa in Algeria*, per gli anni 2020/2021, 3 maggio 2021, pubblicato sulla pagina facebook di appartenenza. Nel suo reportage Khelladi documenta una cronistoria degli avvenimenti che hanno contrassegnato l'*escalation* di oppressioni e censure nei confronti della stampa locale, dei giornalisti e dell'informazione. Si riportano taluni passaggi fondamentali: 29 marzo 2020, il giornalista Khaled Dararni, corrispondente di Reporter senza frontiere e direttore del sito web "Kasbah Tribune" e corrispondente di TV5 Monde, è stato posto in detenzione temporanea; 1° aprile 2020, lo staff del quotidiano filo-regime, Al-Sawt Al-Akher, è stato arrestato ed è iniziata un'indagine con due giornalisti, il direttore della pubblicazione e il redattore capo; 5 aprile 2020: è stata emessa una sentenza del tribunale contro il giornalista, Sofiane Marrakchi, corrispondente per il canale Al-Mayadin in Algeria; 23 giugno 2020, arresto del giornalista Abdul Karim Zugilish. L'11 luglio 2020, il Ministero delle comunicazioni ha rilasciato una lunga dichiarazione che includeva una valutazione negativa, minacce di chiusura dei giornali, procedimenti giudiziari e nuovi avvertimenti ai media in Algeria, in legata ad una indagine investigativa pubblicata dal quotidiano Liberty sulla crisi e la situazione epidemiologica nel paese; 28 luglio 2020: il corrispondente di France 24 in Algeria, il giornalista Moncef Ait Kassi è stato arrestato; 22 ottobre 2020, arresto del proprietario del sito web di notizie "Al-Safir", Abdelhakim Stwan, per diffamazione; 8 dicembre 2020 è stata emanata la legge restrittiva relativa ai media e al giornalismo elettronico; 19 aprile 2021, incarcerazione del giornalista Rabeh Crash per aver pubblicato di articoli non graditi all'autorità governativa.

¹⁷ Reporters sans Frontieres, *Rapporto sulla libertà di stampa 2021*, www.rsf.org

crisi sanitaria le autorità hanno adottato norme anti-assembramento aventi come ruolo primigenio quello di censurare i cortei popolari di protesta. Inoltre, recenti modifiche apportate al Codice penale hanno introdotto il reato di “violazione dell’unità nazionale” indirizzando lo spettro accusatorio contro attivisti politici, difensori dei diritti umani e blogger. La libertà di informazione è così destinata a subire una stringente censura. Agli accusati, inoltre, colpevoli di non schierarsi a favore del potere politico che detiene lo *status quo*, non viene assicurata alcuna difesa democratica, né viene garantito il giusto processo¹⁸. Tutto ciò, si ripercuote negativamente sull’informazione pubblica che viene manipolata e monopolizzata, producendo come *output* finale la sola versione dei fatti proposta dai media filogovernativi, quale unica fonte ufficiale di veridicità, senza tollerare alcun diritto di replica. Sono così proposte come palinsesti, le trasmissioni “registrate” al posto delle trasmissioni dirette, che hanno tuttavia perso credibilità e trasparenza, soprattutto quando si discute della realtà economica del Paese e degli abusi che hanno colpito libertà pubbliche e individuali. L’anomalia è stata notata anche nei *talk show* sui dibattiti politici, in quanto escludenti le opinioni dissonanti rispetto alle “verità assolute” promanate dall’autorità governativa¹⁹. La situazione è diventata ancora più grave visto che i movimenti di

¹⁸ L. ABBATE, *Il regime algerino approfitta dell'emergenza coronavirus per imbavagliare la stampa*, 13 aprile 2020, L'Espresso, www.espresso.repubblica.it.

¹⁹ A. KHELLADI, *Rapporto sullo stato della stampa in Algeria*, ibidem.

protesta (Hirak), nelle more di un'allerta sanitaria, hanno spesso scelto di manifestare le proprie idee su piattaforma multimediale, piuttosto che di persona come misura di contenimento della proliferazione dei contagi.

Le restrizioni adottate in Algeria, in totale sprezzo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sono state accompagnate da innumerevoli appelli della popolazione agli organismi internazionali auspicando un loro intervento risolutivo. In forza di ciò, anche il Parlamento Europeo si è schierato nei confronti dei perseguitati a causa delle loro opinioni politiche «[...]le restrizioni alla libertà di espressione e le limitazioni imposte ai giornalisti sono state inasprite, segnatamente attraverso il blocco dei siti internet, nonché la censura dei programmi televisivi; che si sono verificati episodio di detenzione e molestie nei confronti di giornalisti, dirigenti di media e manifestanti che hanno espresso i loro punti di vista sui social media [...]»²⁰, esortando l'Algeria al rispetto dei diritti umani e dei

²⁰ Risoluzione del Parlamento europeo sul deterioramento della situazione di diritti umani in Algeria, in particolare il caso del giornalista Khaled Drareni 2020/2880 (RSP) 25 novembre 2020, www.europarl.europa.eu. Tale risoluzione pone l'accento su taluni articoli del Codice penale algerino, non in sintonia con il pensiero degli organismi internazionali in relazione alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Cita in particolare gli articoli 75, 79, 95bis, 98, 100, 144, 144 bis, 144bis2, 146 e 196 bis. Ribadisce inoltre la "condanna per l'escalation di arresti arbitrari e illeciti, detenzioni e persecuzioni giudiziarie nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani, sindacalisti, avvocati, attivisti pacifici in Algeria, che non ha lasciato spazio a qualsivoglia forma di dialogo politico sulla revisione antidemocratica della Costituzione e sull'esercizio della libertà di espressione, riunione e associazione; denuncia il ricorso

fondamenti democratici, ma soprattutto all'intensificazione dei rapporti di *relationship* con l'UE. Ad oggi la situazione in Algeria rimane estremamente critica. In vista delle elezioni svoltesi il 12 giugno 2021 che hanno registrato un tasso di astensionismo vicino alla soglia dell'80% la *leadership* interessata alla riaffermazione del suo *status quo* (ciò che è avvenuto nella realtà) ha messo in azione una politica di forte repressione nei confronti dei giornalisti dissidenti, ma anche di professori universitari, studenti giudici e avvocati, in disaccordo con la politica del regime.

Ad oggi l'Algeria conta più di 300 detenuti d'opinione reclusi nelle carceri, a cui è negato sia l'imprescindibile diritto della difesa che la sottoposizione alle regole del giusto processo. Tra questi si contano anche minori e disabili.

3. La repressione dei diritti civili susseguita alla pandemia da COVID-19. Lente di ingrandimento sull'area del MENA

Amnesty International nel suo rapporto sulla pandemia da COVID-19 ha rilevato come i leader abbiano sfruttato la crisi pandemica per attaccare brutalmente i diritti umani²¹. Infatti, se da un lato

all'introduzione di misure di emergenza nel contesto della pandemia da covid 19 quale pretesto per limitare i diritti fondamentali del popolo algerino”.

²¹ La pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza la tremenda eredità costituita da politiche volutamente distruttive che hanno perpetrato diseguaglianze,

l'emergenza sanitaria, i cui effetti sono stati aggravati dalla crisi economica e dalle diseguaglianze sociali già preesistenti frutto di politiche governative longeve e socialmente depauperative, ha imposto particolari misure di contenimento della pandemia quali *lockdown* e divieti di assembramento, dall'altro le autorità reggenti hanno interiorizzato tali divieti usandoli come arma per riaffermare la presa sul territorio. I divieti imposti dalla pandemia diventano così un vero e proprio "olocausto dei diritti umani", lì dove subiscono la manipolazione delle *leadership* autoritarie, diventando pretesto anche per il rinnovamento del sistema normativo modificato in detrimento di coloro che esprimono le loro idee o evidenziano *défaillances* politiche. Il rapporto *Amnesty* continua, richiamando l'attenzione sull'area geografica del Golfo Persico, e l'attitudine dei governi ad aver strumentalizzato la pandemia, usandola come pretesto per continuare a sopprimere il diritto alla libertà d'espressione ed avviando procedimenti penali dalla dubbia legittimazione per "diffusione di notizie false" ai danni di giornalisti e blogger, autori di commenti critici relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria da parte dei governi di appartenenza²².

discriminazioni e oppressione e hanno aperto la strada alla devastazione prodotta dal virus. Rapporto 2020-2021 di Amnesty International: *la pandemia da covid 19 ha colpito maggiormente i gruppi oppressi da decenni*, 7 aprile 2021, www.amnesty.it.

²² Rapporto 2020-2021 di Amnesty International, cit.

Di seguito la mappa mondiale delle libertà di stampa



Figura 1

Fonte: Reporter Sans Frontières (RSF) 2021

I Paesi classificati in rosso o in nero sulla mappa presentano relativamente al giornalismo e all'informazione una situazione "difficile" o "molto grave". Quelli classificati nella zona arancione sono contraddistinte da un esercizio "problematico" del giornalismo.

Il *Word Press Index* 2021 sulla base dei dati grafici evidenzia soprattutto in Asia e Medio Oriente (ma anche l'Europa non viene risparmiata) una crescente difficoltà per i giornalisti a indagare e divulgare argomenti delicati²³. Inoltre, il livello di censura adoperato

²³ WORD Press Freedom Index 2021, 20 aprile 2021, www.greenreport.it. Il RSF ha rilevato che a causa della crisi sanitaria I giornalisti si trovano ad affrontare una "chiusura di accessi" sul campo oltre che alle fonti di informazione.

nei confronti dei giornalisti viaggia di pari passo con una diffidenza che il popolo nutre nei confronti di questa categoria, considerata manipolatrice e fuorviante dell'opinione pubblica²⁴. La percezione del fenomeno nella sua immanenza ci mostra come si siano addensate, sospinte dalla crisi pandemica vere e proprie “sacche di illiberalismo”²⁵; strutture statali la cui *policy response* all'emergenza sanitaria abbia implementato strategie, apparentemente di contrasto al contagio, ma sostanzialmente finalizzate a rafforzare la propria *leadership* interna a discapito dei dissidenti. Emerge, infatti, come durante l'ultimo anno e mezzo si è potuta osservare l'introduzione da parte dei leader autoritari di controlli e una sorveglianza eccessivi, restrizioni discriminatorie alla libertà di riunione, movimento e parola, spesso imposte dalla polizia o dall'esercito. Tali restrizioni relative al COVID-19 sono state utilizzate anche per non consentire la presenza di osservatori internazionali indipendenti nei seggi elettorali delle elezioni presidenziali o per impedire agli avvocati per i diritti umani di visitare gli attivisti della società civile in stato di detenzione. L'avvicinarsi di queste manovre governative perpetrate nella limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali è stata

²⁴ WORD Press Freedom Index 2021, *ibidem*. Secondo un sondaggio, il 59% degli intervistati in 28 Paesi ritiene che i giornalisti stiano deliberatamente cercando di fuorviare l'opinione pubblica, diffondendo informazioni che sanno essere false.

²⁵ E. TUFARO AMBROSETTI, G. DE MAIO, *Authoritarianism and Covid -19: Economies, Societies, International Competition*, luglio 2021, INSPI, www.inspi-online.it.

valutata dal rapporto *Freedom House*, che ha appunto evidenziato come la condizione della democrazia e dei diritti umani sia peggiorata in più di 80 paesi²⁶.

Situazione di repressione grave dei diritti e delle libertà fondamentali si registra anche in Egitto, dove le autorità al potere hanno dato vita ad una strumentalizzazione dell'emergenza sanitaria ed economica, portata letteralmente a stroncare le voci dell'opposizione²⁷. Anche in questo caso la priorità della *leadership*, a fronte di una sua progressiva perdita di legittimazione, è stata il controllo dell'opinione pubblica piuttosto che il contenimento dei contagi. Come spesso succede, i cittadini, stremati dalla crisi plurisetoriale e dall'incapacità di gestione delle *policy response* alla pandemia promanate dall'autorità al potere, sono scesi in piazza manifestando il proprio dissenso e componendo cortei dimostrativi. A tali disordini il governo egiziano ha risposto con fermezza promuovendo l'arresto

²⁶S. REPUCCI, A. SLIPOWITZ, *Freedom in the world 2021*, www.freedomhouse.org: “Con la diffusione del COVID-19 nel corso dell'anno, I governi di tutto lo spettro democratico hanno ripetutamente fatto ricorso ad un'eccessiva vigilanza, restrizioni discriminatorie delle libertà, come movimento e riunione e all'applicazione arbitraria e violenta di tali restrizioni da parte della polizia e di attori non statali [...]. L'espansione del dominio autoritario, unita alla presenza evanescente e incoerente delle principali democrazie sulla scena internazionale, ha avuto effetti tangibili sulla vita umana e sulla sicurezza, compreso il frequente ricorso alla forza militare per risolvere controversie politiche”.

²⁷ La continua reimposizione dello “stato di emergenza” e la conseguente normalizzazione di un regime dai poteri straordinari, ha di fatto relegato il popolo egiziano ad una vita in condizioni di emergenza. Cfr. M. BRUNELLI, *Diritti umani in Egitto: violazioni in aumento con la scusa della pandemia*, 31 maggio 2021, www.osservatoriodiritti.it.

dei manifestanti e dei giornalisti, muovendo contro di loro l'accusa di terrorismo. Lo stesso Khaled el Balshy, ex Presidente del sindacato dei giornalisti egiziani, riferendosi alla repressione del giornalismo e dell'informazione perpetrata in Egitto, afferma con amarezza: «La libertà di stampa in Egitto è morta»²⁸. Questa espressione è avvalorata dal fatto che il presidente Egiziano Al Sisi ha interdetto la pubblicazione di qualsivoglia rassegna statistica sulla pandemia che non provenga dal proprio ministero della salute²⁹.

La censura dell'informazione non risparmia nemmeno il Marocco che, nonostante vanti un sistema di governo solido rispetto agli altri Stati del MENA (monarchia costituzionale aperta alle riforme liberali, promotrice del multiculturalismo e propensa a stringere rapporti di *relationship* sul panorama internazionale) ed impegnato a contrastare l'estremismo islamico nelle sue forme più estreme, si rivela intollerante rispetto agli oppositori politici, spesso giornalisti su cui fa pendere sistematicamente gravi accuse penali. La repressione esercitata nei confronti dei giornalisti indipendenti è spesso contestata dalle denunce dei difensori dei diritti umani che accusano il

²⁸ Preda dell'emergenza Coronavirus, chi ha tentato di fare informazione ne ha subito le conseguenze e i sanitari che hanno alzato la testa sono morti o sono finiti in carcere. La censura mediatica già nota all'Italia, dopo l'assassinio di Giulio Regeni e l'incarcerazione di Patrick Zaki a causa di commenti "scomodi" postati sui social, si è ulteriormente inasprita. P. CURZI, *Egitto, l'ex presidente del sindacato dei giornalisti: "Al-Sisi ha azzerato la libertà di stampa per bloccare il dissenso"*, 3 maggio 2021, Il Fatto Quotidiano, www.ilfattoquotidiano.it.

²⁹ WORD Press Freedom Index 2021, cit.

governo marocchino di mettere in atto una campagna di intimidazione e persecuzione contro gli oppositori, lì dove vorrebbe dare al mondo l'opposta immagine di Paese aperto e liberale³⁰. Le campagne repressive esercitate dai governi, assieme all'indigenza economica all'instabilità politica ed all'assenza di strutture sanitarie scarsamente potenziate in vista dell'emergenza pandemica, spingono i cittadini alla fuga, provocando così l'aumento degli sbarchi illegali ed incentivando il traffico di profughi. Emergenza che investe appieno l'Europa. Alla luce di questo diventa necessario sottolineare come una società che si definisce "civile" non possa sposare politiche di manipolazione dei mezzi di informazione e reprimere il diritto di opposizione. Se ciò accade si è ben lungi dalla civiltà. Il giornalismo non è e non sarà mai un crimine!

³⁰ Tra i giornalisti detenuti in patria si ricorda Omar Radi, in carcere da un anno per le sue inchieste politiche. P. HANSKI, *Il Marocco perseguita i giornalisti indipendenti*, 9 giugno 2021, www.internazionale.it.

CAPITOLO III

AMBIENTE MEDITERRANEO:
IMPATTI E DINAMICHE SOCIALI,
GIURIDICHE ED ECONOMICHE

RAFFAELE ALBANESE

*Sfida ecologica, climate change e governance.
Il ruolo dell'Unione per il Mediterraneo
nel contrasto alla crisi ambientale*

1. Introduzione

Il presente lavoro ha l'obiettivo di sviluppare una duplice traiettoria di analisi: la prima concernente una breve ricognizione delle principali tappe storiche che hanno condotto verso l'istituzione dell'Unione per il Mediterraneo, l'altra focalizzata sull'impegno nel contrasto alla crisi climatica e ambientale messo in atto da questa organizzazione intergovernativa.

Le principali tappe storiche affrontate ripercorrono innanzitutto i tentativi comunitari di istaurare un'efficace politica di cooperazione nell'area mediterranea, a partire dagli anni Sessanta e Settanta del Novecento, facendone emergere le ragioni del parziale insuccesso (paragrafo 2), per poi evidenziare il percorso caratterizzato dall'istituzione del Partenariato euromediterraneo (PEM) nel 1995,

dall'inserimento dei Paesi *partner* del PEM nella Politica europea di vicinato (PEV) nel 2003 e dall'implementazione dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) nel 2008.

Il terzo paragrafo è incentrato su una prima analisi delle principali politiche di contrasto alla crisi ambientale e climatica nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo. Tale organizzazione intergovernativa agisce in quest'ambito attraverso lo svolgimento di *forum* politici e di piattaforme di dialogo, nonché tramite l'attuazione di progetti concreti che vengono predisposti, per quanto concerne la dimensione ambientale, nell'area di intervento dello «Sviluppo sostenibile», a sua volta distinta nelle sezioni di «Acqua, ambiente ed economia blu», «Trasporti e sviluppo umano», «Energia ed azione per il clima».

Le considerazioni conclusive (paragrafo 4) evidenziano il grado di efficacia che queste *policies* di matrice intergovernativa hanno avuto nel contrasto alla crisi ambientale e climatica, e ricostruiscono brevemente l'attuale stato dell'arte riguardante il *climate change* nel Mediterraneo, fotografato da alcuni autorevoli rapporti scientifici, forniti dall'*IPCC* (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), dal *WWF* (*World Wildlife Fund*) e dal *MedECC* (*Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change*).

2. Una breve ricostruzione delle principali tappe storiche che hanno condotto all'istituzione dell'Unione per il Mediterraneo

I primi tentativi comunitari di costituire una politica mediterranea¹ hanno favorito la creazione di una fitta rete di accordi, all'inizio degli anni Settanta, con quasi tutti i Paesi della sponda mediterranea, senza però incentivare l'impostazione di una strategia comune per l'intera area². Ciò è dipeso dalla complessità della regione mediterranea attraversata dal susseguirsi di interventi politici spesso confliggenti tra loro, dal rispetto dei vincoli inderogabili del *GATT* e infine dall'acuirsi della crisi meridionale segnata per un verso dal conflitto arabo-israeliano e per altro verso dalla questione degli approvvigionamenti petroliferi³. Quest'ultima dinamica, unitamente all'imminente allargamento della Comunità europea a tre nuovi Paesi membri (Regno Unito, Irlanda e Danimarca), hanno spinto i capi di Stato e di governo comunitari ad adottare, nel corso il vertice di Parigi del 19 ottobre 1972⁴, un approccio globale alla politica per il

¹ Si pensi alle convenzioni di associazione economica sviluppate in seguito all'esito della crisi di Suez del 1956 o ancora agli accordi bilaterali stretti con quasi tutti i Paesi mediterranei a partire al 1961.

² Cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo*. Rivista di Studi Politici Internazionali, Nuova serie, Vol.79, No.2 (314), Maria Grazie Melchionni, aprile – giugno 2012, p. 226.

³ Cfr. *Ibidem*.

⁴ Cfr. *Ibidem*.

Mediterraneo. Dal punto 11 della Dichiarazione emerge un nuovo atteggiamento che i capi di Stato e di governo comunitari hanno inteso intraprendere nei confronti dei Paesi del bacino mediterraneo «con cui sono stati conclusi o devono essere conclusi accordi che dovranno formare oggetto di un approccio globale ed equilibrato»⁵. I rapporti mediterranei, istaurati sotto l'etichetta di «approccio globale» hanno rappresentato una profonda novità rispetto ai precedenti accordi di associazione, riproponendo per l'area mediterranea gli obiettivi, le modalità e i contenuti dello stesso processo di integrazione comunitaria⁶. Questo primo tentativo di approccio regionale nell'area mediterranea si è rivelato un parziale insuccesso nonostante le ambiziose aspettative. Le motivazioni di tale conclusione possono essere rintracciate – oltre che nello *shock* petrolifero seguito dalla guerra del Kippur del 1973 e nella profonda recessione economica europea di quegli anni, caratterizzata da pesanti spinte inflattive e crisi dello sviluppo economico – nel fatto che, mediante un atteggiamento di tipo neocolonialista, sono state impostate relazioni economiche asimmetriche, in cui la prevalenza assegnata alle produzioni europee contrastava la posizione dei Paesi *partner* mediterranei, relegati a un ruolo di meri fornitori di materie prime e di mercati in cui

⁵ Cit. *Dichiarazione e Comunicato finale della Conferenza al Vertice di Parigi*, 21 ottobre 1972, p. 5.

⁶ Cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo*, cit., p. 227.

i Paesi comunitari potevano interfacciarsi per vendere le loro merci⁷.

D'altro canto, anche la complessa situazione internazionale aveva portato la CEE a calare il livello d'attenzione sulla politica mediterranea. Il momento storico era segnato dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, dal crollo dei regimi comunisti in Europa dell'Est, nonché dall'esplosione, nel 1991, della guerra del Golfo, della situazione algerina e del conflitto tra etnie nei Balcani⁸. Basandosi ancora una volta sui *targets* della cooperazione e dell'integrazione economica, la CEE avviava nel 1990 una politica mediterranea rinnovata, con lo scopo di ricomprendere «un appoggio comunitario all'adeguamento strutturale»⁹ e la riapertura dei «negoziati sui protocolli finanziari»¹⁰. Le innovazioni cui questa nuova impostazione sulla politica mediterranea ha condotto¹¹ non ne hanno impedito l'insuccesso, segnato principalmente dal non aver colmato il divario tra Nord e Sud che nel frattempo si era rafforzato in maniera sempre più marcata. Questa situazione ha inoltre favorito l'intensificarsi del fenomeno migratorio da parte delle persone di origine nordafricana verso i ricchi Paesi europei, intensificando le relative questioni legate ad accoglienza e integrazione. I governi dei Paesi Ue hanno così

⁷ Cfr. *Ibidem*.

⁸ Cfr. *Ivi*, p. 228.

⁹ Cit. CONSIGLIO EUROPEO, *Conclusioni della Presidenza* (parte prima), Roma, 14-15 dicembre 1990, SN/124/1/90, p.15.

¹⁰ Cit. *Ibidem*.

¹¹ Si pensi ai programmi Med che rafforzavano la cooperazione tra soggetti pubblici e privati in seno a *network* euromediterranei.

instradato la loro attenzione verso una nuova strategia per la regione mediterranea, focalizzata su un percorso condiviso e maggiormente integrato con l'Unione europea¹².

2.1. Il Partenariato euromediterraneo.

Un momento di svolta è rintracciabile nel 1994, anno in cui la Commissione europea ha emanato una decisione di approvazione di un testo che fotografava la necessità di adottare una politica mediterranea più incisiva e l'istituzione di un nuovo partenariato euromediterraneo. Nel dicembre del 1994, il Consiglio europeo di Essen, accogliendo con favore queste prospettive, ha invitato la Commissione ad attuare proposte specifiche da collocare in un documento ufficiale sullo sviluppo della strategia euromediterranea¹³. La successiva Comunicazione della Commissione europea del 1995 ha poi incentivato la formazione proposte per la creazione di un partenariato capace di coinvolgere i Paesi dell'area mediterranea¹⁴. È questo il *frame* in cui viene istituito il Partenariato euromediterraneo (PEM), noto anche come Processo di Barcellona, realizzato nella

¹² Cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo*, cit., pp. 229-230.

¹³ Cfr. NICOLIA, D., *La strategia euro-mediterranea. Prospettive politiche-economiche per il Mezzogiorno*, Economia e politica industriale, Franco Angeli, 2006, p. 64.

¹⁴ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione, *Il consolidamento della politica mediterranea dell'Unione europea: proposte per la creazione di un partenariato euro-mediterraneo*, Bruxelles, 1995.

città catalana tramite la Dichiarazione del 27-28 novembre 1995, evidenziando la necessità di cooperare in tre settori di intervento: «Partenariato politico e di sicurezza: stabilire un'area comune di pace e stabilità»¹⁵; «Partenariato economico e finanziario: creare un'area di prosperità condivisa»¹⁶; «Partenariato nelle vicende sociali, culturali e umane: sviluppare risorse umane, promuovere la comprensione tra culture e scambi nella società civile»¹⁷. Per il finanziamento di questa *policy* è stato predisposto il *Mediterranean Economic Development Area (MEDA)*, dotato di un bilancio di circa 3,4 miliardi di euro per il lasso temporale 1996-2000 e di oltre 5 miliardi di euro per quello 2000-2006, e avente lo scopo prioritario di supportare le riforme delle strutture economiche e sociali dei paesi mediterranei incentivandone uno sviluppo sostenibile¹⁸.

Il PEM è caratterizzato da due dimensioni di cooperazione complementari, una bilaterale e l'altra regionale. La prima prevede gli accordi di associazione che enfatizzano il ruolo delle politiche ambientali nella cooperazione euromediterranea, la seconda affida il coordinamento politico al Comitato euromediterraneo e le discussioni tecniche alle Conferenze euromediterranee¹⁹. Attraverso il

¹⁵ Cit. Euro-Mediterranean Conference, *Barcelona declaration*, 27-28 November 1995, p. 2.

¹⁶ Cit. *Ivi*, p. 3.

¹⁷ Cit. *Ivi*, p. 12.

¹⁸ Cfr. R. ALIBONI, S. COLOMBO (a cura di), *Bilancio e prospettive della cooperazione euro-mediterranea*, Osservatorio di Politica Internazionale, Istituto Affari Internazionali, Rapporti, giugno 2010, p. 32.

¹⁹ Cfr. *Ivi*, p. 31.

Partenariato, l'Ue si è interfacciata verso una più ampia consapevolezza della questione mediterranea, focalizzata sull'indissolubilità del legame tra le sponde del Mediterraneo²⁰. L'aspetto centrale di questa *policy* è rintracciabile nel solido collante tra pace, democrazia e sviluppo economico, considerati i tre pilastri del PEM²¹. Lo stato di costante emergenza, che investiva sia la scena internazionale sia la regione mediterranea in questa fase storica²², ha ostacolato la realizzazione dell'obiettivo più ambizioso della Dichiarazione di Barcellona, ossia quello di costituire uno spazio stabile e prospero in un contesto democratico e integrato economicamente.

Le problematiche non furono solo di carattere esogeno ma anche di natura endogena: forte pressione demografica, fondamentalismo religioso, sistemi economici obsoleti, assenza di pluralismo politico²³. Non può comunque negarsi il contributo che il PEM del 1995 abbia fornito per delineare il bacino del Mediterraneo come uno spazio omogeneo, caratterizzato da interconnessione dei problemi (emigrazione, risorse idriche ed energetiche) e un destino comune.

²⁰ Cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo*, cit., p. 230.

²¹ Cfr. *Ivi*, p. 231.

²² Si pensi, per esempio, ai tragici eventi dell'11 settembre 2001 e agli attentati di Madrid e Londra, che hanno riacceso l'attenzione verso il terrorismo di matrice fondamentalista islamica, o ancora alle questioni dei curdi, dei palestinesi e del Libano.

²³ Cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo*, cit., p. 233.

2.2. L'inserimento dei Paesi del PEM nella Politica europea di vicinato (PEV)

Le esigenze legate alla sicurezza stanno alla base anche della nuova strategia comunitaria denominata Politica europea di vicinato (PEV)²⁴, lanciata dall'Ue nel 2003 in conseguenza del suo allargamento a dieci nuovi Paesi. La scelta di far rientrare i Paesi *partner* della regione mediterranea nell'ambito della PEV ha rappresentato un tentativo di rilancio del PEM. Le principali novità introdotte dalla Politica europea di vicinato, rispetto al Partenariato euromediterraneo, sono individuabili nella previsione di una struttura di *partnership* a «geometria variabile» – che ha permesso all'Ue di differenziare i finanziamenti forniti a ciascun Paese in relazione al suo stato di avanzamento nel processo di integrazione – e nella nuova linfa concessa alla dimensione bilaterale dei rapporti, a scapito del multilateralismo fortemente implementato nel 1995²⁵. La PEV è basata sui Piani d'Azione, documenti politici che impegnano Ue e singoli Paesi firmatari, riportanti gli aspetti prioritari della cooperazione nonché le riforme alla cui attuazione si impegnano i Paesi *partner*. Tali accordi vengono finanziati attraverso lo *European Neighbourhood and Partner Instrument (ENPI)*, strumento finanziario con

²⁴ Cfr. *Ivi*, p. 234.

²⁵ Cfr. ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE ISPI, *Rilancio della cooperazione Euro-Mediterranea*, Osservatorio di Politica Internazionale, *Approfondimenti*, n. 111, ottobre 2015, p. 10.

una dotazione di circa 12 miliardi di euro per il periodo 2007-2013²⁶. La PEV si configura come un momento di svolta nell'atteggiamento politico dell'Ue verso l'esterno, in quanto, introducendo il principio della reciprocità dei benefici e il contributo attivo delle autorità locali, disegna anche nella cooperazione transfrontaliera un modello di *multi-level governance*, considerato caratteristica centrale dell'assetto dei pubblici poteri nell'era della globalizzazione e del superamento del paradigma stato-centrico²⁷.

2.3. L'istituzione dell'Unione per il Mediterraneo (UPM)

Le politiche intergovernative di cooperazione euromediterranea sono state rilanciate attraverso la proposta del neoeletto presidente Nicolas Sarkozy di realizzazione di una forma di unione mediterranea. Questo progetto ha avuto innanzitutto il merito di obbligare Paesi e Istituzioni dell'Unione europea a porre in essere una rinnovata strategia per l'area mediterranea tenendo conto degli insuccessi relativi alle precedenti esperienze di partenariato. Era necessario ridimensionare il ruolo delle questioni relative alla sicurezza nei rapporti tra le due sponde del Mediterraneo e considerare

²⁶ Cfr. R. ALIBONI, S. COLOMBO (a cura di), *Bilancio e prospettive della cooperazione euro-mediterranea*, cit., p. 8.

²⁷ Cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo*, cit., p. 235.

l'impraticabilità del metodo comunitario in ambito euromediterraneo²⁸. Viene così formalmente istituita l'Unione per il Mediterraneo (UPM), durante il vertice di Parigi del 13 luglio 2008, cui hanno partecipato oltre che la Commissione europea e i Paesi dell'Ue, anche i membri del PEM (Albania, Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Siria, Tunisia, Turchia, Autorità nazionale palestinese) e alcuni nuovi membri (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Principato di Monaco), per un totale di 43 Stati. In seguito alla sospensione della partecipazione siriana (2011) e al verificarsi della *Brexit* (2020) i membri effettivi dell'UPM sono divenuti 41. La struttura è caratterizzata dalla presenza di due co-presidenti, uno comunitario e uno di provenienza dei Paesi *partner*, nonché dalla previsione di un Segretariato, che si compone di un Segretario generale e di sei Segretari aggiunti. Vengono inoltre implementate la conferenza al vertice dei Capi di Stato e di Governo ogni due anni, una conferenza annuale dei Ministri degli Esteri e una conferenza permanente di Alti Funzionari, il cui lavoro è preparato da un Comitato permanente composto da rappresentanti nazionali, con sede a Bruxelles²⁹. L'UPM ha inteso rilanciare la cooperazione multilaterale già auspicata durante l'istituzione del PEM, posta di fatto in secondo piano dall'introduzione della PEV che privilegiava

²⁸ Cfr. *Ivi*, p. 236.

²⁹ Cfr. R. ALIBONI, S. COLOMBO (a cura di), *Bilancio e prospettive della cooperazione euro-mediterranea*, cit., pp. 11-12.

viceversa un approccio bilaterale. Differentemente dalle precedenti esperienze di *policies* per il rafforzamento del partenariato euromediterraneo, l'UPM si configura come un'organizzazione intergovernativa in cui è prevista la partecipazione dell'Unione europea³⁰. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti, la Dichiarazione di Barcellona ha evidenziato lo scopo di facilitare un elevato grado di partecipazione del settore privato, nonché quello di incentivare i contributi offerti dal *budget* dell'Unione europea e dai Paesi membri, unitamente ad altri Paesi, istituzioni internazionali finanziarie ed entità regionali. È stato predisposto lo strumento finanziario del *FE-MIP (Euro-Mediterranean Investment and Partnership Facility)* e confermato lo strumento *ENPF*³¹.

In un contesto di entusiasmo verso il rovesciamento dei regimi Ben Ali e Mubarak, come conseguenza della primavera araba, l'Ue lanciava la proposta di «Un Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale», documento che andava ad evidenziare i tre elementi su cui la *partnership* euromediterranea dovesse fondarsi, ossia la necessità di procedere verso una transizione democratica, un maggior coinvolgimento della

³⁰ Cfr. ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE ISPI, *Rilancio della cooperazione Euro-Mediterranea*, cit., p. 12.

³¹ Cfr. CO-PRECIDENCY PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE PRESIDENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, *Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean*, Paris, 13 July 2008, p. 17.

popolazione del bacino Mediterraneo e l'agevolazione di crescita e sviluppo economico sostenibili e inclusivi³².

Dopo aver proposto questa breve ricognizione storica delle principali tappe che hanno condotto all'istituzione dell'Unione per il Mediterraneo, il paragrafo che segue sarà incentrato sull'impegno in campo ambientale dell'organizzazione, basato principalmente sull'implementazione di progetti e iniziative concrete in ambito di sviluppo sostenibile.

3. L'impegno in campo ambientale dell'Unione per il Mediterraneo

L'Unione per il Mediterraneo nasce con l'ambizione di rafforzare cooperazione regionale e dialogo, nonché di attuare progetti e iniziative concrete che abbiano ricadute positive nell'area mediterranea. La metodologia operativa dell'organizzazione è caratterizzata dai *forum* politici, dalle piattaforme di dialogo e dai progetti regionali.

Per quanto concerne la dimensione politica dell'UPM, l'agenda è definita attraverso una serie di *meeting* tra rappresentanti ministeriali e governativi che stabiliscono le priorità di intervento. I Ministri degli Affari Esteri si riuniscono annualmente nel *forum* regionale dell'UPM, adottando una dichiarazione per consenso che stabilisce

³² Cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo*, cit., pp. 239-240.

portata e obiettivi dell'agenda comune. Le riunioni ministeriali settoriali sono complementari rispetto al *forum* e hanno lo scopo di affrontare le priorità strategiche chiave nella regione.

Le dichiarazioni ministeriali poste nella dimensione politica dell'organizzazione consentono al Segretariato di costituire le piattaforme di dialogo e cooperazione regionale, che sono riuscite a coinvolgere una rete cooperativa di oltre 25.000 parti interessate provenienti dalla regione mediterranea. Gli *stakeholders* dell'UPM sono molteplici e includono governi, autorità locali, organizzazioni internazionali e regionali, istituzioni finanziarie internazionali e donatori, università e *think tank*, società civile e settore privato, delineando quel sistema di *multi-level governance* precedentemente accennato.

Il terzo aspetto su cui si concentra il lavoro dell'organizzazione è quello della concreta implementazione di progetti. L'UPM in quest'ambito agisce da catalizzatore, accompagnando i promotori durante l'intera fase realizzativa del progetto. A partire dal 2012, hanno ricevuto l'etichetta UPM numerosi progetti (66) di cooperazione regionale, mobilitando risorse finanziarie per oltre 5 miliardi di euro. L'etichetta, attribuita con decisione unanime dei 42 Paesi membri, funziona come leva per il finanziamento e l'associazione di nuovi *partner*. Gli interventi progettuali catalizzati dall'UPM, che hanno lo scopo di garantire sviluppo umano, stabilità e integrazione, sono distribuiti in due aree operative che si diramano in: «Sviluppo

umano», che include «Sviluppo economico e occupazione», «Istruzione superiore e ricerca», «Affari sociali e civili» – e «Sviluppo sostenibile», che comprende «Acqua, ambiente ed economia blu», «Trasporti e sviluppo umano», «Energia ed azione per il clima»³³.

Il presente elaborato ha lo scopo di evidenziare l'impegno in campo ambientale posto in essere dall'Unione per il Mediterraneo, pertanto, nelle pagine che seguono, dedicherò maggiore attenzione all'area dello Sviluppo sostenibile.

3.1. Acqua, ambiente ed economia blu

Gli obiettivi strategici della sezione «Acqua, ambiente ed economia blu» ricomprendono la promozione e la gestione integrata di risorse e servizi idrici garantendone l'accesso a prezzi accessibili, la protezione del Mar Mediterraneo e dell'ambiente dall'inquinamento e l'incentivazione dell'economia circolare verde e blu³⁴.

L'UPM ha implementato un'agenda regionale sull'acqua, che stabilisce una serie di raccomandazioni tecniche e finanziarie aventi lo scopo di aiutare i Paesi della regione a raggiungere la sicurezza idrica necessaria per le proprie popolazioni e attività economiche. L'agenda si compone del «Quadro politico per le azioni 2030» e di

³³ Cfr. <https://ufmsecretariat.org/what-we-do/>.

³⁴ Cfr. <https://ufmsecretariat.org/what-we-do/water-environment/>.

una «Strategia finanziaria per l'attuazione»³⁵. Il documento sul quadro politico, denominato formalmente «*UfM Water Policy Framework for Actions 2030*», è diramato in quattro capitoli – «*Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus*»³⁶, «*Water-Employment-Migration*»³⁷, «*Water and Sanitation Hygiene*»³⁸, «*Water and Climate Change Actions*»³⁹ – più un'appendice conclusiva⁴⁰ che riporta il piano biennale di lavoro per tutte le aree tematiche, i progetti e le iniziative targate UPM nonché le azioni implementate dai Paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo. Ogni sezione descrive le problematiche relative alla tematica che intende affrontare insieme a scopi e obiettivi da raggiungere, facendo il punto sia sugli interventi prodotti o in programma (*outputs*) che sui risultati ottenuti o attesi (*outcomes*). La strategia finanziaria, definita «*UfM Financial Strategy for Water*», è il risultato del mandato dei Ministri dell'UPM, membri responsabili dell'acqua e altri capi di delegazione i quali, riunitisi a Malta il 27 aprile 2017, hanno chiesto l'implementazione di un'agenda mediterranea per l'acqua e una strategia finanziaria progettata per sostenerne l'attuazione. La strategia finanziaria è animata dallo scopo di garantire sostenibilità finanziaria al settore idrico

³⁵ Cfr. <https://ufmsecretariat.org/water-agenda/>.

³⁶ Cit. UNION FOR THE MEDITERRANEAN, *UfM Water Policy Framework for Actions 2030*, Water Agenda Booklet, Water Division 2020, p. 4.

³⁷ Cit. *Ivi*, p. 7.

³⁸ Cit. *Ivi*, p. 11.

³⁹ Cit. *Ivi*, p. 13.

⁴⁰ Cfr. *Ivi*, pp. 16 e ss.

nella regione e i conseguenti benefici sociali, economici e ambientali⁴¹. Il documento individua gli obiettivi da raggiungere⁴² e il riparto dei ruoli tra Stati membri UPM e Segretariato UPM⁴³.

L'Unione per il Mediterraneo, sempre nell'ambito della sezione «Acqua, ambiente ed economia blu», ha predisposto anche un'agenda sull'economia blu, la c.d. «*UfM Blue Economy Agenda*». Tale *policy* è stata realizzata con lo scopo di fungere da volano di contrasto sia alla crisi economica che a quella climatica e ambientale. Analizzando nel dettaglio il documento intitolato «*Toward a Sustainable Blu Economy in the Mediterranean region*», pubblicato il 28 gennaio 2021, è possibile evidenziarne i principali obiettivi. Il capitolo sul «Turismo costiero e marittimo» illustra la necessità di digitalizzare il settore, ridurre le emissioni di carbonio riconducibili all'industria turistica, diversificare l'offerta turistica per fronteggiare più efficacemente i picchi derivanti dalla stagionalità, investire risorse finanziarie su ecoturismo e incremento della sostenibilità turistica⁴⁴. In tema di «Energie marine rinnovabili» è prevista l'incentivazione dello sviluppo di nuove tecnologie capaci di favorire lo sfruttamento di tali sorgenti energetiche⁴⁵. Per prevenire e

⁴¹ Cfr. UNION FOR THE MEDITERRANEAN, *UfM Fiancial Strategy for Water*, Version 2 – 2020, p. 6.

⁴² Cfr. *Ivi*, pp. 9 – 23.

⁴³ Cfr. *Ivi*, p. 24.

⁴⁴ Cfr. UNION FOR THE MEDITERRANEAN, *Toward a Sustainable Blu Economy in the Mediterranean region*, 28 January 2021, pp. 3-4.

⁴⁵ Cfr. *Ivi*, pp. 5-6.

reagire contro i disastri naturali marittimi di origine antropica è fondamentale rafforzare la «Sicurezza e protezione marittima»⁴⁶. È evidenziata la necessità di maggiore sostenibilità per le pratiche riconducibili ai capitoli «Pesca e acquacoltura»⁴⁷ e «Trasporti marittimi e porti»⁴⁸. Cospicui investimenti sono ritenuti di grande importanza per incentivare il settore della «Ricerca marina e innovazione»⁴⁹, un contrasto più efficace nei confronti dei «Rifiuti marini»⁵⁰ e infine per ottenere un'ulteriore ricaduta positiva in tema di «Competenze marittime, carriere e impiego»⁵¹.

La terza agenda predisposta in questa sezione, basata sul tema ambientale, è intitolata «*Agenda 2030 GreenerMed*». La *policy* fornisce un quadro strutturato regionale che ha lo scopo di imprimere un'accelerazione della transizione verso un'economia verde, circolare e inclusiva per la regione mediterranea. Altri obiettivi sono la riduzione dell'inquinamento terrestre, aereo e marittimo, nonché l'incentivazione di un approccio ecosistemico integrato e capace di proteggere e ripristinare le risorse naturali nell'area del Mediterraneo⁵². Le azioni chiave che i Paesi membri UpM e gli *stakeholders*

⁴⁶ Cfr. *Ivi*, pp. 9-10.

⁴⁷ Cfr. *Ivi*, pp. 7-8.

⁴⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 11-12.

⁴⁹ Cfr. *Ivi*, pp. 13-14.

⁵⁰ Cfr. *Ivi*, pp. 15-16.

⁵¹ Cfr. *Ivi*, pp. 17-18.

⁵² Cfr. UNION FOR THE MEDITERRANEAN, *Towards 2030: Agenda for a Greener Med*, Contributing to Achieving the Environmental SDGs in the Mediterranean, 2030GreenerMed, 4 October 2021, p. 11.

interessati devono attuare per soddisfare questi obiettivi sono elencate nel documento dell'agenda e suddivise in «*Thematic Axis 1*»⁵³, «*Thematic Axis 2*»⁵⁴ e «*Thematic Axis 3*»⁵⁵.

Le tre agende appena esaminate individuano l'anno 2030 come *target* temporale di riferimento per il soddisfacimento degli obiettivi prefissati, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile implementati dalle Nazioni Unite. Nell'area di intervento «Acqua, Ambiente ed Economia blu» l'UPM ha predisposto sedici progetti, di cui dodici ancora in corso e quattro completati⁵⁶.

3.2. Trasporti e sviluppo urbano

Il documento più rilevante prodotto in questo settore di intervento è il «*The UfM Strategic Urban Development Action Plan 2040*» che mira a stabilire una visione comune per affrontare le sfide urbane nell'area mediterranea e costituire comunità maggiormente inclusive e resistenti ai cambiamenti climatici, senza le quali non può verificarsi uno sviluppo sostenibile⁵⁷. Questo piano d'azione intende realizzare un approccio a lungo termine integrato, che sia partecipativo e basato sull'evidenza scientifica. Per raggiungere l'obiettivo di

⁵³ Cfr. *Ivi*, pp. 10-18.

⁵⁴ Cfr. *Ivi*, pp. 19-24.

⁵⁵ Cfr. *Ivi*, pp. 25-34.

⁵⁶ Per approfondire: <https://ufmsecretariat.org/what-we-do/projects/>.

⁵⁷ Cfr. <https://ufmsecretariat.org/urban-agenda/>.

lungo periodo della sostenibilità sociale, su cui poggiano quella economica e ambientale, è di importanza fondamentale il coinvolgimento di parti e cittadini interessati⁵⁸. Al fine di ottenere i risultati attesi sono individuate alcune azioni prioritarie, incidenti innanzitutto sulla struttura di *governance*, che deve essere territorialmente integrata e orientata alla sostenibilità; servono uno sviluppo sostenibile integrato sul piano urbano e regionale, con una gestione integrata del patrimonio e il coinvolgimento della comunità e degli *stakeholders*, oltre che l'implementazione di una giustizia socio-spaziale, abitazioni sostenibili integrate e politiche basate su dati scientifici⁵⁹. Nella sezione «Trasporti e sviluppo urbano» sono stati implementati nove progetti con l'etichetta UPM, di cui sette sono ancora in corso e due portati a compimento⁶⁰.

3.3. Energia e azioni per il clima

L'urgenza di agire con decisione in tema di «Energia e azioni per il clima» è testimoniata innanzitutto dal primo rapporto scientifico sullo stato dei cambiamenti climatici nella regione mediterranea, realizzato dagli esperti del *MedECC*. La regione mediterranea,

⁵⁸ Cfr. UNION FOR THE MEDITERRANEAN, *The UfM Strategic Urban Development Action Plan 2040 for sustainable, resilient, and inclusive cities and communities in the Mediterranean*, 1 July 2021, p. 10.

⁵⁹ Cfr. *Ivi*, pp. 12.13.

⁶⁰ Per approfondire: <https://ufmsecretariat.org/what-we-do/projects/>.

secondo il *report*, si riscalda del 20% più velocemente rispetto alle altre aree nel mondo e con le attuali politiche le temperature potrebbero aumentare di 2.2 gradi centigradi entro il 2040. Ancora, oltre 250 milioni di persone, che vivono nella regione, potrebbero diventare povere dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico. Queste sono solo alcune delle preoccupanti indicazioni fornite dagli scienziati del *MedECC*⁶¹. Il Segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, Nasser Kamel, all'indomani della pubblicazione del *report* appena menzionato, ha dichiarato che per gestire i futuri rischi nell'area derivanti dai cambiamenti climatici sarà necessario rafforzare la resilienza sfruttando i dati scientifici ora a disposizione. Il *climate change* deve essere trasformato in un'opportunità di co-sviluppo pacifico, equo e sostenibile. Incentivando l'istaurazione di un clima di grande collaborazione e cooperazione, il Segretario generale ha auspicato un nuovo ciclo di crescita equo e comune, che tenesse conto delle questioni di genere e che proponesse un nuovo approccio alle risorse basato sul rispetto della giustizia e dei diritti umani⁶². Gli obiettivi strategici su questo tema, evidenziati dal sito ufficiale dell'Unione per il Mediterraneo, coincidono con la promozione di un'agenda su energia e azione per il clima collegata

⁶¹ Per approfondire: MEDECC (Mediterranean Experts on Climate and environmental Change), *Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin. Current situation and risks for the future. First Mediterranean Assessment Report*, 2020.

⁶² Cfr. <https://ufmsecretariat.org/mediterranean-climate-urgent-action-is-needed/>.

all'agenda globale e ai *forum* internazionali, col rafforzamento del dialogo regionale su tali argomentazioni coinvolgendo tutti gli attori pubblici e privati interessati nonché con la promozione e l'attuazione di progetti e iniziative concrete⁶³. Ad oggi, nella sezione «Energia e azioni per il clima» sono stati posti quattro progetti riportanti l'etichetta UPM, ancora tutti in corso⁶⁴.

4. Considerazioni conclusive

Lo scopo delle mie considerazioni conclusive è quello di far emergere il grado di efficacia raggiunto dalle politiche ambientali nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo per il contrasto alla crisi climatica e ambientale. Al fine di evidenziare tale aspetto farò riferimento ai risultati di alcuni fra i più autorevoli studi scientifici in quest'ambito, e quindi sia al recente *report IPCC* di febbraio 2022 che fotografa l'attuale situazione globale sul *climate change* sia a due studi condotti specificatamente sugli impatti dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo, pubblicati rispettivamente a giugno 2021 da *WWF* e a settembre 2020 dagli scienziati del *MedECC*.

Il *report* posto in essere dagli scienziati dell'*IPCC* individua alcune categorie di rischio per la regione mediterranea, come ad esempio l'innalzamento del livello del mare o il problema relativo alla

⁶³ Cfr. <https://ufmsecretariat.org/what-we-do/energy-and-climate-action/>.

⁶⁴ Per approfondire: <https://ufmsecretariat.org/what-we-do/projects/>.

qualità e quantità delle risorse idriche disponibili⁶⁵. L'area mediterranea si è riscaldata e continuerà a farlo secondo un ritmo più elevato rispetto alle altre regioni e di conseguenza i rischi connessi col *climate change* sono decisamente elevati. L'innalzamento del livello del mare ha già impattato sulle zone costiere e in futuro faciliterà l'aumento di episodi legati a inondazione, erosione e salinizzazione. Con riguardo alle risorse idriche, i problemi relativi a scarsità e siccità potrebbero riguardare il 18% della popolazione in caso di incremento delle temperature medie globali di 1.5 gradi e il 54% in caso di un aumento fino a 2 gradi⁶⁶.

Oltre a confermare le problematiche per la regione mediterranea riconducibili a innalzamento del livello del mare, siccità e aumento più rapido delle temperature, il rapporto *WWF* concentra maggiormente la sua indagine sulla crescente perdita di biodiversità marina causata o comunque accelerata dal *climate change*. In particolare, la riproduzione della biodiversità e la resilienza ecologica del Mediterraneo, già minate profondamente dai numerosi effetti di uno sviluppo insostenibile, stanno attraversando una fase ancora più critica segnata dall'aumento del riscaldamento globale⁶⁷.

⁶⁵ IPCC, *Climate Change 2022. Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers*, 2022, p. 19.

⁶⁶Cfr.<https://greenreport.it/news/clima/nuovo-rapporto-ipcc-gli-impatti-e-i-rischi-per-italia-mediterraneo-ed-europa/>.

⁶⁷ Cfr. WWF, *Gli effetti del cambiamento climatico nel Mediterraneo. Sei storie da un mare sempre più caldo*, 2021, p. 3.

Sulla scorta dell'analisi svolta fin qui, gli sforzi in campo ambientale dell'Unione per il Mediterraneo sono stati molteplici, sia sotto il punto di vista politico e diplomatico sia con riguardo all'implementazione di numerosi progetti concreti nelle tre sezioni in cui è diramata l'area dello sviluppo sostenibile. Tuttavia, come appena emerso dalla fotografia sullo stato di andamento dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo evidenziata dai rapporti scientifici considerati, la situazione è ben lontana dal poter essere ritenuta soddisfacente. Tale considerazione è confermata anche dal già citato *report* sui cambiamenti climatici nel Mediterraneo prodotto dagli scienziati del *MedECC*, che ha reso note alcune conclusioni che offrono poco spazio a una visione ottimistica sulla vicenda. Se le politiche attualmente in vigore dovessero rimanere invariate le temperature globali potrebbero aumentare di 2.2 gradi centigradi, superando non di poco la soglia limite di 1.5 gradi auspicata durante la recente Conferenza delle parti di Glasgow e considerata dalla comunità scientifica come limite non valicabile per tenere accesa la speranza di porre un freno alle drastiche conseguenze della crisi climatica e ambientale⁶⁸.

⁶⁸ Cfr. MEDECC, *Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin. Current situation and risks for the future. First Mediterranean Assessment Report*, cit.

CAMILLA FAGGIONI

La Maritime Labour Convention. Uno strumento giuridico essenziale per il Mar Mediterraneo

1. Considerazioni metodologiche

Nel presente contributo il Mar Mediterraneo sarà preso in considerazione dal punto di vista giuridico e, segnatamente, giuslavoristico. In particolare, ci si concentrerà sulla tutela giuridica di coloro che lavorano a bordo delle navi mercantili che solcano le acque del *Mare Nostrum*, sottolineando come tale tutela abbia rilevanza non soltanto dal punto di vista sociale, bensì anche dal punto di vista della concorrenza.

Gli obiettivi della ricerca sono, infatti, principalmente tre. Il primo obiettivo (A) è quello di illustrare i contenuti della *Maritime Labour Convention* (d'ora in avanti MLC), la Convenzione in materia di lavoro marittimo emanata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (d'ora in avanti OIL), evidenziandone non soltanto i punti di forza, bensì anche quelli di debolezza.

Il secondo obiettivo (B) è quello di esplicitare le ragioni per cui la MLC costituisce uno strumento giuridico essenziale (1) per tutelare i lavoratori marittimi del settore commerciale e (2) per garantire una concorrenza equa e leale tra i principali porti del bacino del Mediterraneo.

Il terzo obiettivo (C) è quello di mettere in luce il problema della mancata ratifica della Convenzione da parte di Egitto e Turchia, due Paesi dotati di porti strategici sul Mediterraneo.

La struttura del saggio sarà la seguente. Nel paragrafo 2 verrà analizzato brevemente il testo della MLC, mettendone in evidenza le caratteristiche principali e gli obiettivi. In 2.1 si darà conto, in particolare, delle ragioni dell'ottima accoglienza che la MLC ha ricevuto, sia da parte della dottrina, sia da parte degli *stakeholder* del settore. In 2.2 verrà illustrato il sistema di implementazione della Convenzione, che ne costituisce il principale punto di forza. Infine, in 2.3 verranno messe in luce le criticità del testo della Convenzione e verranno avanzate alcune proposte su come potrebbero essere risolte.

Nel paragrafo 3 verranno illustrati i motivi per cui la *Maritime Labour Convention* è uno strumento giuridico importante per il settore dei trasporti marittimi, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista della concorrenza. In primo luogo, verranno esposte le ragioni della centralità della Convenzione per i lavoratori marittimi, evidenziando come essa, se implementata correttamente, possa significare un grande passo avanti verso la loro piena tutela. In secondo luogo,

verranno illustrate le ragioni per cui la Convenzione è utile anche al fine di garantire l'esistenza delle stesse regole concorrenziali per tutti i porti del Mediterraneo, in modo che nessuno di essi possa sfruttare la violazione dei diritti come vantaggio competitivo.

Nel paragrafo 4 verrà presa in considerazione la mancata ratifica della MLC da parte di alcuni Stati che hanno sbocchi sul Mediterraneo, ponendo l'attenzione sulla problematicità di tale scelta, sia dal punto di vista dei lavoratori coinvolti, sia dal punto di vista degli imprenditori e delle Autorità Portuali degli Stati del Mediterraneo che hanno ratificato la Convenzione.

Il paragrafo 5, infine, verrà dedicato alle considerazioni conclusive.

2. La *Maritime Labour Convention*

2.1. Cenni introduttivi

La MLC è stata approvata nel 2006 ed è stata ratificata da 88 Paesi, che coprono circa il 90% dell'intera flotta mondiale. È entrata in vigore nel 2013 ed è composta, nella prima parte, da Articoli e Regole, e, nella seconda parte, da un Codice. Il Codice è a sua volta composto da Standard a contenuto obbligatorio accompagnati da Linee Guida alle quali cui gli Stati ratificanti possono derogare.

La MLC disciplina in maniera dettagliata le condizioni minime di lavoro a bordo, introducendo per la prima volta un regime

giuridico unificato per i lavoratori marittimi. Infatti, alcune Convenzioni precedenti avevano tentato di raggiungere i medesimi obiettivi, senza però riuscire ad avere un reale impatto sulla vita lavorativa del personale di bordo. La MLC ha, invece, assolto ottimamente alla necessità di certezza del diritto: essa ha attuato, da un lato, una codificazione dei numerosi testi già esistenti, permettendo alla gente di mare di avere un unico testo di riferimento laddove ne esistevano diversi, e, dall'altro lato, una razionalizzazione, dando vita a uno strumento ben strutturato, aggiornato e di facile comprensione¹.

La MLC ha, inoltre, avuto il merito di consentire un notevole grado di flessibilità rispetto al modo in cui gli Stati possono attuare i principi previsti dalla Convenzione: il modo in cui combina gli approcci di *hard law* a quelli di *soft law* è stato particolarmente apprezzato in dottrina, essendo ritenuto il motivo principale delle numerose ratifiche².

La Convenzione è stata accolta con grande entusiasmo non solo dal mondo accademico³, bensì anche dalla comunità internazionale,

¹ K.D. AGBAVON, *L'OIT et son œuvre d'amélioration des conditions de travail des gens de mer*, in "Neptunus", 3(2020), pp. 1-11.

² O. ADĂSCĂLIȚEI, *The Maritime Labour Convention 2006 – A long-awaited change in the maritime sector*, in "Procedia – Social and Behavioural Sciences", vol. 129, 2014, pp. 8-13.

³ O. FOTINOPOULOU BASURKO, *El derecho laboral marítimo: Paradigma del futuro de las relaciones laborales terrestres en la era de la globalización económica?*, in "Revista de derecho social", vol. 63, 2013, pp. 121-143; N. LILLIE, *The ILO Maritime Labour Convention, 2006: A new paradigm for global labour rights implementation*, in K. PAPADAKIS (a cura di), *Cross-border social*

essendo stata approvata dall'*International Labour Conference* senza nemmeno un voto contrario e avendo ricevuto il pieno appoggio delle parti sociali e degli *stakeholder*⁴.

2.2. Il sistema di implementazione

La MLC è dotata di un innovativo sistema di implementazione, che prevede il coinvolgimento sia dello Stato di bandiera, sia di quello del porto⁵. Lo Stato di bandiera, in particolare, è responsabile del rilascio del certificato di lavoro marittimo, che riguarda il rispetto dei requisiti corrispondenti a quattordici aspetti relativi alle condizioni di lavoro a bordo. Lo Stato del porto, invece, è responsabile di effettuare una serie di controlli quando una nave giunge presso il proprio scalo. In caso di esito positivo del controllo, esso rilascia la dichiarazione di conformità di lavoro marittimo, che completa il certificato di lavoro marittimo.

dialogue and agreements: An emerging global industrial relations framework?, International Institute for Labour Studies, Ginevra 2008, pp. 191-217.

⁴ Sul ruolo centrale della MLC nel diritto internazionale del lavoro, si veda anche: S. RUANO ALBERTOS; A. VICENTE PALACIO, *Adapting European legislation to the Maritime Labour Convention 2006 regulations in relation to the State responsibilities of both the flag State and the control of ships by Port State Control*, in "Beijing Law Review", 4(2013), pp. 141-146; P. B. PAYOYO, *The Contribution of the 2006 ILO Maritime Labour Convention to Global Governance*, in A.E. CHIRCOP; T. MCDORMAN; S. ROLSTON (a cura di), *The future of ocean regime-building: essays in tribute to Douglas M. Johnston*, Martinus Nijhoff, Leida 2009, pp. 385-410.

⁵ È il primo caso, nella storia dei trattati internazionali, in cui vengono previsti controlli dello Stato del porto.

Tra le attività dello Stato del porto vi sono anche la ricezione dei reclami da parte dei marittimi e l'indagine sugli stessi. Prima di rilasciare la dichiarazione di conformità, infatti, l'ispettore deve ricevere la conferma che tutte le eventuali carenze, individuate tramite il controllo oppure attraverso i reclami, siano state risolte, o che l'armatore abbia fornito un opportuno piano d'azione per correggerle.

Nel caso in cui un'ispezione abbia esito negativo e riveli la non conformità delle condizioni dell'equipaggio alle prescrizioni della Convenzione, la nave può essere sottoposta a fermo. Si tratta di una novità importante, poiché il fermo può essere ordinato non solo quando le condizioni a bordo sono chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o la protezione della gente di mare, ma anche in caso di violazione ripetuta delle prescrizioni della MLC. In tal modo, anche le carenze minori, se persistenti, possono comportare il fermo. Questa previsione costituisce un forte incoraggiamento al rispetto delle norme⁶, dal momento che il fermo può provocare gravi perdite economiche. Il Protocollo d'intesa di Parigi (Paris MoU)⁷ ha definito la MLC come uno "strumento pertinente"⁸, proprio in riferimento al

⁶ G. EXARCHOPOULOS; P. ZHANG; N. PRYCE-ROBERTS; M. ZHAO, *Seafarers' welfare: A critical review of the related legal issues under the Maritime Labour Convention 2006*, in "Marine Policy", vol. 93, 2018, pp. 62-70.

⁷ Per una puntuale descrizione del Paris MoU e del suo funzionamento, si veda, *ex plurimis*: D. GONZALEZ JOYANES, *Memorandum de Paris: aplicación de las obligaciones introducidas por el MLC*, in O. FOTINOPOULOU BASURKO (a cura di), *Problemas actuales y cambios futuros del derecho del trabajo marítimo*, Gomylex, Bilbao 2017, p. 135 e ss.

⁸ PARIS MOU, *Results of CIC on MLC, 2006 in 2016, 2017*. Online: <https://www.parismou.org/results-cic-mlc2006-2016>

sistema delle ispezioni dello Stato del porto, in quanto, subito dopo la sua entrata in vigore, è stato disposto il fermo di ben sette navi a causa di violazioni della Convenzione⁹.

Ci si può chiedere perché il coinvolgimento dello Stato del porto nella fase ispettiva sia così rilevante. Ebbene, la risposta è che, in questo modo, (1) si garantisce una maggiore effettività allo strumento giuridico e (2) gli obblighi previsti dalla Convenzione possono essere estesi ai Paesi non ratificanti.

Per quanto riguarda il punto (1), nella maggior parte dei casi gli Stati di bandiera non hanno un reale interesse a svolgere controlli severi, che potrebbero scoraggiare gli armatori nella scelta del loro registro, o che potrebbero, comunque, penalizzare le navi battenti la loro bandiera. Lo Stato del porto, invece, è tendenzialmente neutrale e maggiormente portato a effettuare ispezioni serie, indipendentemente dalla bandiera della nave.

Per quanto riguarda il punto (2), il principio del “trattamento non più favorevole”, emulato dalle Convenzioni dell’*International Maritime Organisation*, fa sì che i controlli dello Stato del porto vengano effettuati anche nei confronti di navi che battono bandiera di un paese che non ha ratificato la MLC, purché le stesse approdino in uno Stato che l’ha, invece, ratificata. La Convenzione obbliga,

⁹ MARITIME RISK INTERNATIONAL, *Report: Running a tight ship*, 2014. Online: <https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?queryString=running+a+tight+ship&sort=date&sort=date&searchType=advanced-search&se=17&id=336406&searched=true>

infatti, gli Stati ratificanti a non trattare in maniera più favorevole le navi che battono bandiera di Stati non ratificanti, con la conseguenza che tali navi, in alcuni casi, possono essere sottoposte a un'ispezione addirittura più dettagliata rispetto a quella standard, perché non possiedono il certificato di lavoro marittimo¹⁰.

Il principio del “trattamento non più favorevole”, oltre a costituire evidentemente un incentivo a ratificare la Convenzione, è stato pensato per contrastare il fenomeno patologico delle bandiere di convenienza. Si tratta della pratica, diffusasi tra gli armatori a partire dalla metà del XX secolo, di scegliere la bandiera della nave in funzione della possibilità di accedere ad aliquote vantaggiose, tabelle di armamento inferiori e, in generale, scarsi standard di trattamento degli equipaggi¹¹. Tale pratica pone non soltanto questioni etiche e sociali, ma anche di sicurezza della navigazione e del carico. Il suo impatto negativo sul commercio globale è stato rivelato alla comunità internazionale dai gravi disastri marittimi avvenuti negli ultimi decenni, tra le cui cause, senza dubbio, ci sono le pessime condizioni di lavoro degli equipaggi. Da allora vi è una maggiore consapevolezza a proposito del rapporto tra il livello di tutela della gente di mare e la sicurezza della navigazione.

¹⁰ S. RUANO ALBERTOS; A. VICENTE PALACIO, *Adapting European legislation to the Maritime Labour Convention 2006 regulations*, cit., p. 142.

¹¹ P. CHAUMETTE, *Seafarers: an international labour market in perspective*, Gomylex, Bilbao 2016; E. TONIZZI, *Lavoro e lavoratori del mare nell'età della globalizzazione*, in “Il Mulino”, (4)2014, pp. 691-701.

2.3 I punti di debolezza

L'obiettivo del presente saggio non è quello di far credere che la MLC costituisca uno strumento giuridico perfetto. *In primis*, il sistema da essa creato può funzionare soltanto se viene ratificata da un numero molto considerevole di Paesi. Il 90% della flotta mondiale è già un buon risultato, ma risulta maggiormente cruciale la ratifica degli Stati del porto, per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché, se uno Stato del porto non ratifica la MLC, non può in nessun modo essere obbligato al rispetto della stessa, in quanto non trova in tal caso applicazione il principio del "trattamento non più favorevole". In secondo luogo, perché il buon funzionamento della Convenzione dipende quasi esclusivamente dai controlli degli Stati portuali, dato che molti Stati di bandiera sono tolleranti nei confronti delle proprie navi¹².

Inoltre, nonostante la disciplina delle ispezioni dello Stato del porto costituisca una delle novità della MLC accolte con maggiore entusiasmo, è importante metterne in luce alcuni punti di debolezza. Innanzitutto, si tenga presente che essa è in larga parte costituita da disposizioni prive di efficacia obbligatoria. Lo Standard di riferimento si limita a chiarire quali siano i casi in cui gli ispettori possono andare oltre la mera verifica del possesso dei certificati obbligatori ed

¹² J. LAVELLE, *Maritime Labour Convention to enter into force*, in "Shipping & Trade Law", vol. 12, 2012, pp. 1-4.

effettuare controlli più approfonditi sulle effettive condizioni di lavoro a bordo del naviglio. È inoltre previsto che, in caso di esito negativo di tali controlli approfonditi, si possa disporre il fermo della nave se:

1. Le condizioni a bordo costituiscono un serio pericolo per la sicurezza, la salute e la salvaguardia della gente di mare;
2. La non conformità costituisce un'infrazione grave o ripetuta alle prescrizioni della Convenzione, inclusi i diritti della gente di mare¹³.

Le informazioni dettagliate relative alle infrazioni che, in concreto, possono giustificare la misura del fermo, sono, invece, espone in semplici Linee Guida. In particolare, la Linea Guida B5.2.1 stabilisce che si debbano presumere come gravi le violazioni relative ai diritti fondamentali e ai diritti sociali della gente di mare, anche laddove riguardino una sola persona o un unico episodio. Tale principio non ha efficacia obbligatoria, con l'evidente rischio che le medesime azioni o circostanze possano, a seconda del porto di approdo, giustificare o meno il fermo della nave¹⁴.

Le carenze a livello di implementazione della Convenzione sono state rivelate anche dalla pandemia e dalla crisi umanitaria dei cambi di equipaggio che ne è conseguita¹⁵. Quest'ultima ha dimostrato

¹³ Standard A5.2.1.

¹⁴ Si consideri che l'OIL ha emanato, nel 2009, delle Linee Guida per gli ispettori degli Stati portuali, contenenti indicazioni dettagliate su come implementare lo Standard. Si tratta, però, ancora una volta, di un documento privo di efficacia obbligatoria.

¹⁵ A causa della pandemia, migliaia di marittimi sono rimasti a bordo delle navi

l'incapacità degli Stati ratificanti di far rispettare appieno alcune disposizioni della MLC.

Per concludere, si può sostenere che la tutela della gente di mare potrebbe fare un ulteriore passo avanti se alcuni elementi della Convenzione fossero modificati. Per esempio, i controlli dello Stato del porto potrebbero essere basati su disposizioni con efficacia obbligatoria. Se detti Stati sono gli unici a possedere le risorse economiche e la volontà di applicare e far applicare la Convenzione, infatti, è necessario che dispongano di basi solide su cui agire. Gli Stati Membri dell'OIL dovrebbero, dunque, trovare un accordo ai fini dell'inserimento all'interno della Convenzione di ipotesi obbligatorie di fermo della nave, quantomeno in caso di infrazioni macroscopiche.

Contemporaneamente, l'OIL potrebbe intensificare le forme di cooperazione tecnica per assistere gli Stati in via di sviluppo nell'implementazione, e potrebbe estendere alla MLC il sistema di mutua assistenza tra i diversi Paesi membri, che fu utilizzato, ad esempio, per la Convenzione sul lavoro infantile. Tuttavia, l'unica misura che avrebbe un effetto dirimente sull'efficace implementazione della Convenzione è quella di garantire ai Paesi in via di sviluppo l'accesso alle risorse economiche di cui hanno bisogno per applicare correttamente gli standard lavoristici.

Nonostante i punti di debolezza sopra evidenziati, il sistema di attuazione della MLC può ancora essere considerato positivamente.

oltre i termini consentiti, in quanto le infezioni oppure le restrizioni agli spostamenti hanno impedito il cambio di equipaggio.

Basti pensare che, se tutti gli Stati dotati di porti strategici ratificassero la Convenzione, ogni nave mercantile che percorre rotte transnazionali sarebbe obbligata a rispettare gli standard minimi di tutela dei lavoratori che essa prevede.

3. L'importanza della *Maritime Labour Convention* per il Mediterraneo: una doppia prospettiva

A bordo delle navi mercantili vengono spesso praticate pessime condizioni di lavoro, e il problema si è intensificato in seguito alla diffusione del fenomeno delle bandiere di convenienza. Queste ultime, infatti, permettono all'armatore di assumere personale di qualsiasi nazionalità¹⁶, con il risultato che il mercato del lavoro marittimo è diventato globale, e le pratiche di *dumping* sociale sono aumentate. I marittimi, così, non vengono selezionati in base alle proprie *skills*, bensì alla propria nazionalità, con ovvia preferenza verso coloro che provengono da Stati caratterizzati da scarse tutele del lavoro. La MLC rappresenta uno dei pochi strumenti giuridici che possono arginare tale fenomeno e le sue conseguenze disastrose per i lavoratori coinvolti. Molte navi che battono bandiere di convenienza scalano quotidianamente i porti del Mar Mediterraneo. Quest'ultimo, infatti,

¹⁶ Questa possibilità è solitamente ammessa anche dai registri internazionali, anche detti secondi registri, creati dai Paesi europei al fine di evitare l'esodo delle proprie flotte verso bandiere più convenienti. Le regole dei secondi registri sono molto simili a quelle previste dalle bandiere di convenienza.

in quanto bacino strategico per il trasporto mercantile globale, è attraversato ogni giorno da centinaia di milioni di tonnellate di merci. In particolare, esso rappresenta una via privilegiata di transito per il traffico di container¹⁷. La centralità dell'area mediterranea negli scenari internazionali costituisce una forte attrattiva per gli investimenti pubblici e privati nel settore della logistica. Infatti, tali investimenti continuano a incrementare, nonostante alcune situazioni critiche da punto di vista sociale e politico.

Tutti i porti che si affacciano sul bacino del *Mare Nostrum* sono in competizione tra loro, in quanto condividono il medesimo obiettivo: attirare all'interno del proprio scalo i grandi armatori internazionali. In seguito alla crescita della rilevanza del Mediterraneo nell'ambito della logistica marittima, tutti i Paesi che si affacciano sulle sue sponde hanno dato vita a politiche di sviluppo dei propri sistemi portuali, attuando opere infrastrutturali caratterizzate da un'alta innovazione tecnologica. È molto importante, di conseguenza, che la concorrenza tra tali Paesi avvenga su basi eque, e in nessun caso a scapito dei lavoratori.

Per fare in modo che il mercato mediterraneo del trasporto delle merci sia governato da regole concorrenziali comuni a tutti, è imprescindibile ricorrere al diritto internazionale, grazie al quale si può

¹⁷ O. GIANNOTTI; A. GIORDANO, *Il Mar Mediterraneo. Scenari geo strategici della portualità italiana nel quadrante Mediterraneo-Mar Nero*, Assoport, Roma 2017, p. 33.

impedire ad alcuni Stati di approfittare dei vantaggi economici derivanti dalla violazione dei diritti dei lavoratori¹⁸. In altre parole, al fine di evitare che alcune imprese o Autorità Portuali possano sfruttare a livello concorrenziale la scarsità di tutele lavoristiche presente nel proprio Stato, il diritto del lavoro deve essere il più possibile uniforme¹⁹. La MLC è lo strumento giuridico internazionale più utile a tale scopo.

La necessità di una concorrenza equa si aggiunge alle ragioni per cui i diritti umani e le norme sociali devono diventare un elemento chiave delle relazioni economiche e commerciali, e, in particolare, la tutela della gente di mare deve diventare un *common concern*.

Come illustrato nel paragrafo precedente, la MLC costituisce una sorta di *bill of rights* dei marittimi, prevedendo degli standard minimi di tutela, che devono essere rispettati non solo dai Paesi ratificanti, bensì, ad alcune condizioni, anche dagli Stati di bandiera estranei alla Convenzione. Dal punto di vista del Mediterraneo, ciò significa che nei porti del *Mare Nostrum* dove si applica la MLC tutte le navi, comprese quelle battenti bandiere di convenienza, possono essere soggette a delle ispezioni atte a verificare il rispetto dei suddetti standard. Se tutti gli Stati portuali del Mediterraneo ratificassero la

¹⁸ Sul tema del rapporto tra mercato globale e tutele sociali, si veda, *ex plurimis*: L. WEDDERBURN OF CHARLTON, *Common law, labour law, global law*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, (1)2002, pp. 1-38.

¹⁹ M.R. MAURO, *Commercio internazionale e tutela dei diritti dei lavoratori: alla ricerca di una globalizzazione sostenibile*, in “Revista Internacional de la Protección Social”, (2)2021, pp. 372-401.

MLC, il bacino potrebbe diventare uno spazio economico globalizzato dove, tuttavia, si garantisce ai lavoratori un trattamento dignitoso.

È tuttavia evidente che, finché alcuni Stati continueranno a non ratificare la Convenzione, a rimetterci saranno i lavoratori, nonché le Autorità Portuali e le imprese degli Stati dell'Unione Europea e, più in generale, degli Stati mediterranei che hanno ratificato la Convenzione, i quali sono soggetti a norme sociali più rigorose rispetto agli altri. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, poiché almeno due potenze portuali mediterranee non hanno ancora ratificato la MLC, il rischio di distorsioni della concorrenza e di forme di *dumping* è concreto.

4. L'importanza della *Maritime Labour Convention* per il Mediterraneo: una doppia prospettiva

Nonostante la dimostrata urgenza di ratifica della MLC da parte degli Stati portuali del bacino del Mediterraneo, alcuni Paesi non vi hanno ancora provveduto. La questione risulta particolarmente problematica nel caso dei Paesi dotati di porti commerciali di rilevanza internazionale, dal momento che, come illustrato in precedenza, il sistema di implementazione della Convenzione è basato sulle ispezioni degli Stati portuali.

Le conseguenze delle mancate ratifiche sono gravi e molteplici. Gli armatori, in particolare quelli che hanno scelto una bandiera di

convenienza, sono portati a prediligere i porti del Mediterraneo dove non viene applicata la Convenzione, in modo da poter sfuggire ai controlli. I marittimi imbarcati su tali navi possono essere soggetti a condizioni di lavoro di gran lunga peggiori rispetto a quelle previste dalla MLC. Contemporaneamente, i porti del Mediterraneo che hanno ratificato la Convenzione perdono una quota di mercato, subendo una discriminazione concorrenziale.

Tra i Paesi che si affacciano sul *Mare Nostrum*, non hanno ancora ratificato la Convenzione Libia, Egitto, Israele, Siria e Turchia. Particolarmente preoccupante risulta l'assenza di Egitto e Turchia, in quanto moltissime grandi navi attraccano nei loro porti. Per quanto riguarda l'Egitto, è dotato di due rilevantissimi porti, che fanno parte della *top ten* dei maggiori porti container del Mediterraneo: Alessandria, scalo che movimentata quasi 2 milioni di TEU all'anno, e, soprattutto, Port Said, che movimentata più di 3 milioni di TEU all'anno. Per quanto riguarda la Turchia, anche due dei suoi porti entrano nella *top ten* del Mediterraneo per container movimentati: Ambarli e Mersin, che insieme totalizzano circa cinque milioni di TEU annuali²⁰²¹.

²⁰ Dati SRM 2019.

²¹ Tra l'altro, la Turchia non ha ratificato nemmeno la Convenzione UNCLOS, con la conseguenza che in nessun caso la si può ritenere obbligata al rispetto dei principi generali della MLC. Secondo alcuni autori, infatti, la MLC rientra tra i *generally accepted standards* a cui fa riferimento la Convenzione UNCLOS, per cui gli Stati che hanno ratificato quest'ultima sarebbero tenuti a rispettare quantomeno i principi generali statuiti dalla MLC. Tale teoria, se accolta, potrebbe applicarsi all'Egitto, ma non alla Turchia. A sostegno della

Per le ragioni già esposte, gli altri Stati del Mediterraneo e le loro Autorità *antitrust*, così come le Autorità portuali, gli investitori, gli imprenditori del settore e le organizzazioni sindacali, dovrebbero preoccuparsi della situazione e collaborare per raggiungere l'obiettivo di una ratifica della MLC in tutto il Mediterraneo. Tale obiettivo può essere, innanzitutto, perseguito mostrando all'opinione pubblica degli Stati non ratificanti la rilevanza della questione, affinché diventi prioritaria ai loro occhi. Ciò può avvenire attraverso i *media*, con l'attività dei gruppi di pressione e delle associazioni di categoria, che può portare la Convenzione a una maggiore visibilità. Sotto questo profilo, dunque, non soltanto i governi, bensì anche gli *stakeholder* possono avere un ruolo chiave. Infatti, le scelte di uno Stato in merito alla ratifica di uno strumento giuridico internazionale sono influenzate da diversi fattori, tra cui proprio la pressione dell'opinione pubblica²².

Per quanto riguarda le campagne che possono essere portate avanti a livello istituzionale, invece, l'ideale sarebbe che la questione della ratifica della Convenzione fosse oggetto di discussione in sede di negoziazione di accordi commerciali multilaterali. Tuttavia, poiché i tentativi di portare le questioni relative ai diritti sociali all'interno degli accordi commerciali internazionali, fino ad ora, non

suddetta tesi, cfr. I. PAPANICOLOPULU, *International law and the protection of people at sea*, Oxford University Press, Oxford 2018, p. 176 e ss.

²² J. HOEKSTRA, *Political barriers in the ratification of international commercial law conventions*, in "Uniform Law Review", (1)2021, pp. 43–66.

hanno avuto esito positivo (né al momento esiste un diritto internazionale della concorrenza), si potrebbe procedere attraverso accordi commerciali bilaterali e regionali, in molti dei quali si suole inserire, già da diverso tempo, clausole sociali. Nell'area del Mediterraneo sono presenti molteplici accordi di siffatta natura: si pensi, ad esempio, alla *Union for Mediterranean*, di cui fanno parte sia la Turchia che l'Egitto, e all'*Euro-Mediterranean Agreement* firmato tra l'Unione Europea e l'Egitto.

In aggiunta, la questione potrebbe essere proposta come oggetto di discussione all'interno dell'*International Competition Network*, che costituisce una forma di cooperazione multilaterale a livello mondiale tra Autorità di concorrenza, di cui fanno parte anche le Autorità *antitrust* egiziana e turca.

Gli argomenti per convincere gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione a rivedere la loro scelta, peraltro, non mancano. Innanzitutto, le prime vittime di tale scelta sono le loro flotte, dato che le loro navi possono comunque subire i controlli degli Stati portuali, e sono tendenzialmente soggette a ispezioni più severe e dettagliate rispetto alle altre navi, in virtù del fatto che non possiedono i certificati previsti dalla MLC.

Il rischio che venga disposto il fermo è, nel caso di tali navi, molto più alto, con potenziali conseguenze economiche disastrose per le compagnie di navigazione. Se, dunque, da un lato, gli Stati che non hanno ratificato la MLC guadagnano un vantaggio

concorrenziale a livello portuale, dall'altro lato perdono un vantaggio a livello marittimo, con il rischio che molti armatori decidano di abbandonare la loro bandiera.

Dal punto di vista dei lavoratori dello Stato non ratificante, la scelta è altrettanto insensata: essi fanno sempre più fatica a trovare lavoro, sia perché, per le ragioni appena illustrate, le navi nazionali iniziano a scarseggiare, sia perché quelle straniere richiedono che il personale sia dotato di certificati di formazione e addestramento che essi non possiedono. La gente di mare dei Paesi in oggetto rischia, così, di rimanere tagliata fuori dal mercato del lavoro.

A conferma di quanto appena detto, si tenga presente che la dottrina egiziana auspica da diversi anni la ratifica della MLC da parte dell'Egitto, evidenziando che l'ordinamento interno prevede norme sociali meno rigorose rispetto a quelle contenute nella Convenzione, e che, di conseguenza, gli standard nazionali non sono in linea con quelli internazionali. Tale dottrina teme, inoltre, che la mancata ratifica costituisca un potenziale *vulnus* per lo Stato, proprio in virtù della possibilità che le navi del registro nazionale siano sempre meno benvenute nei maggiori porti internazionali, e che subiscano fermi economicamente insostenibili²³.

²³ A. SAADHASSAN NOUFAL; A. SOLIMAN, *Impact of Maritime Labour Convention 2006 on Egyptian seafarers*, in "International Journal of Research in Engineering & Technology", (7)2015, pp. 71-82.

5. Considerazioni conclusive

1. Per quanto riguarda il primo obiettivo del presente studio, ossia quello di analizzare i punti di forza e di debolezza della MLC, si può concludere che essa sia, nel complesso, riuscita nel suo intento di creare un *bill of rights* per la gente di mare, e che la sua carta vincente sia, in particolare, il sistema di implementazione, che fa sì che anche le navi che battono bandiere di convenienza siano, ad alcune condizioni, obbligate al rispetto dei suoi standard.

Il sistema predisposto dalla Convenzione non è, tuttavia, perfetto: è costituito in larga parte da disposizioni prive di efficacia obbligatoria e alcuni Stati non dispongono delle risorse necessarie per un'attuazione effettiva. L'OIL dovrebbe riflettere sull'eventualità di rendere obbligatorie alcune delle Linee Guida in materia di controlli dello Stato del porto, prevedendo, ad esempio, ipotesi di infrazioni macroscopiche alle quali debba obbligatoriamente conseguire il fermo della nave. Inoltre, nel caso in cui gli Stati in via di sviluppo non dispongano di risorse sufficienti per una corretta implementazione della MLC, bisognerebbe dotarli dei mezzi necessari, sia tramite strumenti di cooperazione e assistenza tecnica, sia tramite un supporto economico.

Nonostante i punti di debolezza appena evidenziati, la ratifica su larga scala della Convenzione potrebbe portare enormi benefici, non

soltanto per i lavoratori marittimi, bensì anche al fine di garantire una concorrenza equa e leale nel mercato dei trasporti via mare.

2. Tale ultimo aspetto si ricollega al secondo obiettivo del presente studio, ossia quello di dimostrare l'essenzialità della MLC dalla doppia prospettiva del diritto del lavoro e della concorrenza. Se la totalità degli Stati del porto del Mediterraneo ratificasse la Convenzione, tutte le navi che transitano nel bacino, indipendentemente dalla loro bandiera, sarebbero tenute a rispettare gli standard minimi di trattamento dei marittimi previsti dalla MLC. Tuttavia, finché ci saranno porti nei quali essa non viene applicata, le navi battenti bandiere di convenienza potranno continuare a "raggirare l'ostacolo", semplicemente prediligendo un porto al posto di un altro. Le conseguenze sono disastrose non solo per i lavoratori, bensì anche per le imprese dei porti concorrenti. Si deve, dunque, concludere che è essenziale, sia a fini sociali, sia a fini concorrenziali, che in tutti i porti internazionali del Mediterraneo venga applicata la Convenzione.

3. Per quanto attiene, infine, al terzo obiettivo della ricerca, ossia quello di mettere in luce il problema della mancata ratifica della Convenzione da parte di Egitto e Turchia, dove hanno sede quattro porti che fanno parte della *top ten* degli scali del Mediterraneo per movimentazione di container, si può concludere che tale ratifica debba diventare una priorità per tutti gli altri Paesi coinvolti.

L'Unione Europea, insieme agli altri Stati dell'area mediterranea che hanno ratificato la Convenzione, deve adottare una strategia

politica atta a creare le condizioni per una concorrenza equa e leale, in cui il rispetto dei diritti sociali e del lavoro sia un requisito imprescindibile per gli scambi commerciali.

Gli Stati del Mediterraneo che hanno provveduto alla ratifica, infatti, non possono pensare che essa sia sufficiente, essendo necessari almeno due passi ulteriori.

Il primo passo consiste nel portare in seno all'OIL due questioni. Una (i) riguarda il carattere di *soft law* di gran parte della disciplina in materia di implementazione della MLC. L'altra (ii) attiene all'opportunità di istituire un sistema di aiuti economici da parte degli Stati sviluppati in favore di quegli Stati in via di sviluppo che non riescono, con le sole proprie finanze, a svolgere ispezioni di buon livello. Di un siffatto sistema beneficerebbero, chiaramente, non soltanto i destinatari degli aiuti, bensì, indirettamente, anche gli altri Stati Membri, dal momento che i controlli, se non vengono svolti ovunque allo stesso modo, perdono il loro senso e rischiano di provocare distorsioni alla concorrenza.

Il secondo passo consiste nel portare alla ratifica gli Stati del Mediterraneo che ancora non vi hanno provveduto. L'obiettivo può essere raggiunto con diversi mezzi e attraverso la collaborazione tra diversi attori. Gli *stakeholder* possono lavorare affinché la Convenzione guadagni sempre più visibilità nell'area mediterranea e, in particolare, negli Stati in cui non viene applicata, sensibilizzando attraverso i *media* l'opinione pubblica relativamente alle conseguenze

della mancata ratifica. Contemporaneamente, gli Stati possono portare la questione della ratifica della MLC nei negoziati relativi agli accordi commerciali bilaterali e regionali dell'area del Mediterraneo, e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato può fare altrettanto nell'*International Competition Network*.

EDUARDO OROZCO MARTINEZ

*La regolazione Antitrust dello "Stagno" digitale
Mediterraneo*

Introduzione

La storia dell'Antitrust e quella della tecnologia sono fra loro profondamente legate. Quest'interconnessione quasi simbiotica risale alla fine del XIX secolo. In quel momento storico, la tecnologia dirompente fu identificata nello sviluppo vertiginoso del sistema ferroviario. La risposta del Congresso degli Stati Uniti a quest'innovazione si realizzò mediante l'approvazione dello *Sherman Act* del 1890 per contrastare il crescente monopolio delle ferrovie nella Nazione. Successivamente, il controllo normativo si spostò al settore dei trasporti, in particolare alla *Standard Oil Company* e al suo controllo su un input chiave per la crescita economica del XX secolo. Ancora una volta, la risposta del Congresso si tradusse nella predisposizione di uno strumento normativo: venne così emanato nel 1914 il *Clayton Act* che

completava e rafforzava le disposizioni generali dello *Sherman Act*. Più tardi, nello stesso secolo, l'Autorità Antitrust rivolse il suo sguardo regolatore verso la rivoluzione delle telecomunicazioni. Infatti, negli anni '80, il *mainframe* di IBM è diventato l'obiettivo da tutelare. Durante gli anni '90, la *US Federal Trade Commission* fermò le pratiche monopolistiche del colosso Microsoft Inc nel mercato dei browser. Nel primo decennio del nuovo millennio, il mercato digitale e in particolare, il Killer Acquisition Phenomenon ha trovato punti normativi comuni da entrambe le sponde dell'Atlantico. Oggi, infine, consideriamo che la realtà virtuale (Metaverse, Mesh for Teams ecc.) sarà la protagonista del seguente capitolo della saga dell'Antitrust.

Secondo l'analisi del Prof. Díez Estrella, alcuni anni fa si affermava che il mercato digitale era caratterizzato da un uso intensivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che, in larga misura, le stesse economie convergevano su Internet quale asse del modello imprenditoriale (web-based economy). Oggi – e non può essere diversamente in un settore il cui modello imprenditoriale è innovativo, dinamico, e, per certi versi, "dirompente" – ci sono una serie di attributi aggiunti che incidono fortemente sul mercato digitale: il fatto che si operi su più di una piattaforma (*two-sidedness*); l'utilizzo della popolarità e l'estensione dei social network che pongono al centro del loro modello imprenditoriale la raccolta, l'organizzazione e il transito dei Big

Data; e infine, una traslazione dal *web-based economy* all'*app-based*¹ *economy* quale modello imprenditoriale².

Per affrontare i vertiginosi cambiamenti caratteristici dell'economia digitale, la Commissione europea ha pubblicato il *Final Report* intitolato "*Competition Policy for the Digital Era*" (di seguito, *Final Report*) nell'aprile 2019. Tale relazione si è autodefinita come una dichiarazione sui principi cardini imprescindibili per la corretta applicazione del diritto della concorrenza nello "stagno" digitale europeo.

È proprio dal *Final Report* che partono le riflessioni delle seguenti pagine: l'impiego degli strumenti tradizionalmente utilizzati dal diritto della concorrenza sono appropriati o si rivelano inadeguati e, addirittura, obsoleti per regolare il Mercato comune digitale europeo? La risposta più immediata al quesito proposto la troviamo nello stesso *Final Report*. Infatti, nel Cap. 3, la Commissione sottoscrive: "Non esiste la necessità di ripensare agli obiettivi fondamentali del diritto della concorrenza in linea con la rivoluzione digitale"³. Sempre al Cap. 3 può inoltre leggersi la

¹ Secondo il software di gestione di profili sociali Hootsuite, nel 2019, il numero totale di utenti internet attivi via remoto è stato di 3.986 milioni; ciò significa che il 52% della popolazione internauta globale accede ai propri contenuti preferiti e naviga attraverso il proprio smartphone.

² F. DIEZ ESTRELLA. *La Aplicación del Derecho de Competencia en la Era Digital. Casos Google, Facebook, Apple/Shazam y el Informe de la Comisión Europea de 2019*, Ed. Civitas Thomson Reuters, 2019 pp. 145-183

³ C. europea, *Competition Policy for the Digital Era*, 2019, Cap. 3 pag. 3. "There

seguente affermazione: “Siamo convinti che il quadro di base del diritto della concorrenza, come sancito dagli articoli 101 e 102 del TFUE, continui a fornire una base solida e sufficientemente flessibile per proteggere la concorrenza nell’era digitale”⁴, ma quando viene affrontato il tema dei dati nel Cap. 5 la Commissione propone: “Alcune indicazioni per un aggiornamento della tradizionale analisi del diritto della concorrenza dei mercati post-vendita, che nella sua forma attuale non tiene conto delle specificità dei dati”⁵.

Parecchi aspetti economici del mercato digitale devono ancora essere definiti e non esiste un univoco modello esplicativo di riferimento in materia, considerando il continuo mutare dell’ecosistema digitale. Da qui nasce la complessità di applicare le norme di diritto della concorrenza e le dottrine giurisprudenziali “tradizionali” alla nuova economia. Nonostante la complessità digitale è possibile affermare senza ombra di dubbio che, grazie alle pratiche commerciali delle startups e in particolare, dei GAFAM, il mercato e le strategie aziendali si sono evoluti radicalmente e per sempre.

is no need to rethink the fundamental goals of competition law in the light of the digital “revolution”” (trad. dell’autore).

⁴ *Ibidem*: “We are convinced that the basic framework of competition law, as embedded in Articles 101 and 102 of the TFEU, continues to provide a sound and sufficiently flexible basis for protecting competition in the digital era” (trad. dell’autore).

⁵ *Ivi*: Cap. 5 pag. 10: “We propose some directions for an update of the traditional competition law analysis of aftermarkets, which in its present form does not take into account the specificities of data” (trad. dell’autore).

1. Caratteristiche del Mercato Digitale Europeo

Nel Cap. 2 il Final Report delinea tre caratteristiche fondamentali dei mercati digitali:

a) Estremi rendimenti di scala. Il costo di produzione dei servizi digitali è molto inferiore al numero di clienti serviti. Sebbene questo aspetto non sia in sé nuovo (le fabbriche più grandi sono spesso più efficienti dei dettaglianti), il mondo digitale lo spinge all'estremo e questa situazione potrebbe portare a un significativo vantaggio competitivo per gli *incumbents*⁶.

b) Esternalità di rete. La comodità di utilizzare una tecnologia o un servizio aumenta con il numero di utenti che lo adottano. Di conseguenza, non è sufficiente che un nuovo operatore offra una qualità migliore e/o un prezzo inferiore rispetto all'*incumbent*; si deve anche convincere gli utenti dell'*incumbent* a coordinare la loro migrazione verso i propri servizi. Gli effetti di rete potrebbero quindi impedire che una piattaforma superiore sostituisca un operatore già esistente. La dimensione di questo vantaggio dell'operatore storico dipende da una serie di fattori, tra cui la possibilità di *multi-homing*, portabilità dei dati e interoperabilità dei dati.

c) Il ruolo dei dati. L'evoluzione della tecnologia ha permesso alle aziende di raccogliere, conservare e utilizzare grandi quantità di

⁶ Impresa, solitamente di grandi dimensioni, che è monopolista di uno specifico mercato e tenta di bloccare l'ingresso di altre imprese, definite come entranti.

dati. I dati non sono solo uno degli ingredienti chiave dell'Intelligenza Artificiale, ma anche un input cruciale per molti servizi online, processi di produzione e logistica. Pertanto, la capacità di utilizzare i dati per sviluppare nuovi servizi e prodotti innovativi è un parametro competitivo la cui rilevanza continuerà ad aumentare⁷.

2. Digitalizzazione e concorrenza

Le peculiarità dei mercati digitali, ai quali si rifà il *Final Report*, rende particolarmente complessa la valutazione Antitrust delle pratiche commerciali che ivi si svolgono, non solo per le autorità garanti della concorrenza, ma anche in sede di ricorso giurisdizionale per una serie di motivi delineati dal Prof. Diez Estrella che noi cercheremo di esemplificare:

a) “Partendo dalla premessa che l'autorità garante valuta a priori i comportamenti imprenditoriali che potrebbero avere effetti positivi o negativi sulla concorrenza, questo compito può rivelarsi più arduo nel contesto digitale dal momento che esso è in continua evoluzione, grazie all'impiego di nuove tecnologie e di modelli di business “dirompenti” di cui si è discusso precedentemente”⁸. Nel 2015 ad esempio, una frazione crescente di aziende negli Stati Uniti

⁷ “Competition Policy for the Digital Era”, Capitolo 2, p. 2 (trad. dell'autore).

⁸ F. DIEZ ESTRELLA. La Aplicación del Derecho de Competencia en la Era Digital. Casos Google, Facebook, Apple/Shazam y el Informe de la Comisión Europea de 2019, cit., p. 145 (trad. dell'autore).

è stata identificata con rendimenti annuali del 10%, 20% e persino del 30%⁹. Una delle ragioni di questi alti profitti è stata che il Garante Antitrust avesse adottato un approccio eccessivamente permissivo nella regolamentazione dei processi di fusioni e acquisizioni come via di fuga dalla crisi dei mercati finanziari del 2007-2009. Tale crisi ha suscitato, tra l'altro, un forte scetticismo sull'efficienza del mercato, soprattutto dopo l'annuncio dei salvataggi discrezionali milionari a favore delle grandi istituzioni finanziarie. Da allora le Autorità garanti della concorrenza negli Stati Uniti e nei Paesi europei hanno esaminato in modo più approfondito ed esaustivo le *nascent competitor acquisitions*¹⁰. In particolare, sono state affrontate le questioni relative ai seguenti obiettivi: a) definire con maggiore precisione i parametri che regolano la c.d. "teoria del danno" nel mercato digitale, b) verificare se le *nascent competitor acquisitions* potenzialmente anticoncorrenziali sono state adeguatamente identificate dai sistemi di notifica e dalle soglie di fatturato previste negli anni che hanno seguito la crisi finanziaria del 2007-2009, e, infine, c) considerare se esiste una sufficiente flessibilità normativa per un riesame delle fusioni e acquisizioni nel caso in cui esse non siano state valutate correttamente dal competente organismo di regolamentazione

⁹ J. FURMAN – P. ORSZAG, *Toward just Society*, Columbia University Press, 2018, p. 19.

¹⁰ Azienda la cui potenziale innovazione rappresenta una seria minaccia per un *incumbent*. La protezione di tale concorrenza è una missione fondamentale per il diritto Antitrust.

(indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto un'autorizzazione o un diniego)¹¹.

b) “Le grandi imprese tecnologiche sono abitualmente leader nei rispettivi settori diventando, secondo l'Antitrust tradizionale, "imprese dominanti". La sola etichetta di “dominante” è sufficiente per presupporre il sospetto di un comportamento abusivo secondo la maggior parte delle Autorità regolatrici”¹². Quest'approccio è dovuto maggiormente all'impiego degli strumenti di misurazione di concorrenza calibrati per un'innovazione graduale del mercato e valutano come comportamento potenzialmente anticoncorrenziale un avvenimento “travolgente”¹³. Microsoft, ad esempio, è passata dall'aver come centro del proprio modello imprenditoriale il PC e Windows a puntare sull'online migliorando la propria offerta: la sostituzione del famigerato Internet Explorer per Microsoft Edge, il notevole miglioramento di Windows Server, Outlook, Office 365 e, naturalmente, l'enorme investimento nella rapida evoluzione di Microsoft Teams. Possiamo affermare che Microsoft Teams con i suoi canali, chats e rooms può essere considerato una primitiva realtà alternativa solo mancante dell'elemento 3D.

¹¹ J. FURMAN, e P. ORSZAG, *Toward just Society*, cit., p. 20

¹² F. DIEZ ESTRELLA. *La Aplicación del Derecho de Competencia en la Era Digital*. Casos Google, Facebook, Apple/Shazam y el Informe de la Comisión Europea de 2019, cit., p. 151 (trad. dell'autore).

¹³ *Ibidem* (trad. dell'autore).

c) “La particolare configurazione delle barriere all’ingresso rende i mercati digitali altamente diversi dai mercati tradizionali. La storia del mercato digitale mostra che spesso le "posizioni di schiacciante superiorità" cessano di esserlo da un giorno all’altro, e le imprese che sembravano dominare un mercato vengono superate dall’innovazione tecnologica, dai mutamenti nelle abitudini di consumo o nei gusti, più o meno passeggeri, degli utenti. Per mantenere l’apparente *leadership* in un determinato settore, i giganti tecnologici devono sforzarsi di continuare a crescere e, a volte, sviluppano politiche commerciali aggressive che attirano l’attenzione delle Autorità garanti¹⁴”. Meta, ad esempio, è riuscita ad acquisire innumerevoli *start ups*¹⁵ e ha inglobato quasi 2,9 miliardi di utenti¹⁶ approfittando del lento aggiornamento della regolazione nel mercato digitale globale.

Conclusioni

Esperti in materia definiscono l’Antitrust come: “l’insieme delle norme giuridiche e delle decisioni amministrative e giurisdizionali volte a tutelare la concorrenza sui mercati, disciplinando e controllando il potere delle grandi imprese qualora esso si ponga in

¹⁴ *Ibidem* (trad. dell’autore).

¹⁵ Beluga (2011), Instagram (2012), Whatsapp (2014), Onavo (2014) Oculus VR, (2014).

¹⁶ Aggiornato a febbraio 2022.

contrasto con i benefici assicurati dalla concorrenza al pubblico e in ispecie ai consumatori”¹⁷. Per garantire la concorrenza mercato interno digitale europeo, l’Ente regolatore non deve allontanarsi dagli obiettivi appena descritti, ma è imprescindibile un aggiornamento degli strumenti di misurazione. Sono due le ragioni per le quali il *Final Report* ritiene che l’ecosistema digitale sia incompatibile con la normativa attuale e le troviamo nelle sue caratteristiche fondamentali: gli estremi rendimenti di scala e l’esternalità di rete.

Con i notevoli rendimenti di scala che il mercato digitale offre, è quasi impossibile per un’azienda minacciare la posizione dominante dell’*incumbent* anche se il prodotto o servizio in questione conta con delle caratteristiche simili. Il potenziale concorrente, per coprire il costo operativo, deve aumentare il prezzo per ogni nuovo utente (costo marginale). Nel caso in cui l’azienda concorrente riuscisse a diventare redditizia, basterebbe all’azienda dominante abbassare il prezzo temporaneamente fino a eliminarla dal mercato. La diminuzione transitoria non rappresenterebbe una perdita significativa per il fatturato globale dell’*incumbent* visto che il costo di produzione dei servizi digitali è molto inferiore al numero di clienti serviti¹⁸.

D’altro canto, è importante precisare che l’esternalità di rete è positiva per definizione: l’utilità e la comodità della piattaforma

¹⁷ Enciclopedia Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017, voce: Antitrust Autore: A. Cucinotta p.67.

¹⁸ Ad esempio, secondo i propri dati aziendali, un solo dipendente di Meta gestisce circa 65.000 utenti mensili.

aumenta con il numero di utenti, ma in un determinato momento può diventare anticoncorrenziale, soprattutto quando il flusso dei dati diventa estremamente elevato e la piattaforma in questione non permette la condivisione dei medesimi dati con altre (compatibilità tra le piattaforme). Pensiamo ad esempio, al *business model* delle seguenti aziende digitali: Amazon è un punto d'incontro virtuale tra venditore e compratore; Airbnb: proprietario e locatario, Twitch: gamers e creatori di videogiochi, Telegram: emittore e recettore dei messaggi, Freedly: lettore e notizie. I servizi online appena accennati hanno come caratteristica comune che coinvolgono posizioni simmetriche, poste ai due lati opposti. L'esternalità di rete diventa anticoncorrenziale quando la domanda di utenti diventa così ampia che la piattaforma digitale non ha più solo due lati, ma diventa multilaterale (*two-sidedness*). L'app di Meta, ad esempio, ingloba tutti i servizi appena accennati a scapito della concorrenza¹⁹: l'utente, in media, preferirà un unico servizio digitale che gli fornisca la maggior parte dei benefici per evitare possibili incompatibilità o fastidiosi aggiornamenti continui anche se il servizio offerto non è il più efficiente. Per frenare il fenomeno descritto in precedenza, Il Digital Markets Act (DMA) inserirà nella "lista nera" alcune delle pratiche utilizzate dalle grandi piattaforme che agiscono come "gatekeeper" e consentirà alla Commissione di condurre delle indagini di mercato e sanzionare i comportamenti non conformi. In particolare, le regole

¹⁹ Market Place, FB Messenger, FB Gameroom e il FB News.

chiave stabilite dal legislatore europeo per i “gatekeeper” mirano ai seguenti obiettivi:

- Rendere interoperabili le loro app di messaggistica per evitare che gli utenti siano legati a un’unica rete.

- Consentire agli utenti di scegliere un motore di ricerca predefinito, un browser Web e un assistente virtuale quando acquistano un nuovo smartphone.

- Garantire condizioni di accesso eque per i loro app store.

- Ottenere il consenso esplicito per abbinare i dati personali agli annunci pubblicitari personalizzati.

- Vietare alle aziende di classificare i propri prodotti più in alto rispetto ad altri²⁰.

Il *Final Report* considera, inoltre, che gli strumenti Antitrust dell’economia “tradizionale” sono calibrati per un mercato in cui è presente un ampio numero di competitori che producono un bene simile. Si pensi, ad esempio, al mercato dei trasporti. Con lo scopo di aumentare i ricavi, le aziende in questo settore dell’economia devono concorrere per aumentare la loro quota di mercato secondo una *golden rule*: la diminuzione del prezzo e la continua innovazione sia nella progettazione che nella produzione del servizio in questione.

²⁰E. Parliament, Deal on Digital Markets Act: EU rules to ensure fair competition and more choice for users. Disponibile sul sito: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users>

Inoltre, lo Stato garantisce la libera concorrenza grazie a strumenti che limitano l'autonomia contrattuale dei privati proibendo gli accordi di cartello, le strategie di monopolizzazione come le fusioni aggressive e i trust. Infine, nel caso ipotetico in cui si rendesse impossibile la concorrenza nel mercato dei trasporti per un fenomeno economico atipico, lo Stato sarebbe pronto a intervenire disciplinando la proprietà pubblica o i servizi di pubblica utilità.

Noi riteniamo che l'esempio appena citato non sia adeguato al mercato digitale. Concentriamoci, ad esempio, sul mercato digitale dei social network: Secondo dati di Hootsuite aggiornati a gennaio 2022, Facebook è ancora la piattaforma di social media più utilizzata al mondo. Tuttavia, esistono solo sei piattaforme che gestiscono più di un miliardo di utenti attivi mensili ciascuna: Meta gestisce 2,74 miliardi, la potenziale copertura pubblicitaria di YouTube è di 2.291 miliardi, WhatsApp conta con circa 2 miliardi di utenti attivi mensili, Facebook Messenger ha circa 1,3 miliardi. La copertura pubblicitaria di Instagram è di 1.221 miliardi. Infine, WeChat (inc. Weixin 微信) conta con 1.213 milioni di utenti attivi mensili. È da evidenziare che quattro delle sei piattaforme appena citate sono di proprietà del conglomerato Meta. Esaminando il panorama, è semplice capire che, sebbene il prezzo e l'innovazione della piattaforma siano importanti per la strategia di mercato delle aziende nell'ecosistema digitale, è imprescindibile progettare una strategia di acquisizione costante e, per certi versi, aggressiva di quelle starups che potrebbero

minacciare la posizione dominante dell'incumbent in un futuro. Esperti in materia considerano che l'operatore dominante suole acquisire altre aziende digitali quando: a) l'incumbent non è disposto a subire la perdita di profitto causata dalla normale maturazione del suo prodotto o servizio sul mercato digitale b) quando è più redditizio acquisire una "Nascent Acquisition" piuttosto che investire nella propria innovazione. Quest'ultimo fenomeno potrebbe derivare in una "Killer acquisition" quando l'acquirente ha come unico obiettivo: "Interrompere lo sviluppo dei progetti di innovazione dell'azienda acquisita ed evitare così la concorrenza futura"²¹. La Commissione europea ha compreso che la strategia di acquisizioni delle multinazionali digitali è talmente importante per il loro business model che, insieme al Parlamento e al Consiglio europeo, hanno fissato, in caso di violazione alle loro responsabilità come gatekeeper previste nel DMA, non solo delle sanzioni economiche fino al 10% delle vendite annuali globali di un'azienda digitale²², ma anche la sospensione temporale del diritto a condurre delle fusioni e acquisizioni.

La normativa sulla concorrenza in materia di economia digitale europea abbisogna di essere aggiornata urgentemente Una disciplina "miope" in quest'ambito potrebbe infatti implicare:

a) Un grande spreco di risorse economiche e umane che determinerebbe una significativa perdita di costi e di opportunità per

²¹ C. CUNNINGHAM – F. EDERED – S. MA, *Killer acquisitions*, Journal of Political Economy, 2021, 129.3 pp. 649-702

²² fino al 20% per le infrazioni ripetute.

l'Autorità garante della concorrenza. Pensiamo, ad esempio, alla prima grande “Crociata”²³ dell'Autorità americana contro il colosso tecnologico di quarant'anni fa: l'IBM. Considerando le centinaia di migliaia di documenti esaminati, le migliaia di ore di interrogatorio di testimoni e di esperti e i milioni di dollari investiti nel caso, nessuno dubita “che sia stato uno dei più grandi errori nella storia dei casi Antitrust²⁴” di quel Paese.

b) I continui errori nell'applicazione del divieto di abuso di posizione dominante rimettono in discussione una normativa restrittiva, di per sé impopolare. Le imprecisioni applicative potrebbero creare dei precedenti giuridici che rendono difficile l'agire nell'ecosistema digitale, favorendo l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità economica²⁵;

c) La regolamentazione delle fusioni e acquisizioni tende a limitare la libertà contrattuale delle parti. Sebbene questa restrizione sia a favore della concorrenza e dell'innovazione, la verità è che gli strumenti Antitrust devono essere calibrati ai tempi moderni per evitare un'eccessiva e ingiustificata limitazione di libertà a scapito dell'interesse economico privato.

²³ Gli Stati Uniti contro IBM presso la Corte del Distretto Meridionale di New York, il 17 gennaio 1969.

²⁴ M. BOUDIN, *Book Review: Forensic Economics*, Harvard Law Review, vol. 97, 1984, p. 838.

²⁵ F. DIEZ ESTRELLA. *La Aplicación del Derecho de Competencia en la Era Digital. Casos Google, Facebook, Apple/Shazam y el Informe de la Comisión Europea de 2019*, cit., p. 155 (trad. dell'autore).

In conclusione, una disciplina Antitrust imprecisa colpirebbe l'individuo non solo riducendo la sua libertà contrattuale e aumentando l'incertezza giuridica, ma potrebbe determinare anche un impiego sterile delle risorse pubbliche ottenute dallo Stato per mezzo della riscossione dei tributi.

FRANCESCA POLLICINO

L'evoluzione della competenza UE nel settore dell'istruzione superiore da strumento di integrazione a strumento di politica estera: quale impatto sui Paesi del vicinato meridionale?

1. Introduzione

Il presente contributo intende ripercorrere le tappe principali che hanno accompagnato la nascita e il consolidamento della competenza dell'Unione europea in materia di istruzione superiore, collocandole in stretta relazione rispetto agli obiettivi di integrazione che hanno contribuito a raggiungere.

Una volta definito il quadro intra-europeo, si analizzerà la “*dimensione esterna*” che le politiche europee in materia di istruzione superiore hanno assunto a partire dagli anni '90, per poi consolidarsi dal 2000 in poi, nell'ambito della Politica europea di vicinato, con particolare riferimento al partenariato meridionale ed ai Paesi del nord Africa.

2. L'istruzione superiore: il convitato di pietra nel processo di integrazione europea

L'Unione europea non ha avuto competenza in materia di istruzione fino al 1992, quando, con il Trattato di Maastricht, tale ambito ha trovato una propria collocazione nel diritto primario.

Tuttavia, già tra gli anni '60 e '80 tanto il legislatore comunitario quanto la Corte di giustizia, hanno adottato rispettivamente una serie di atti di diritto derivato, insieme ad atti atipici¹, ed emesso una serie di sentenze che andavano nella direzione di un tentativo di *comunitarizzazione* della materia.

Tra le pronunce della Corte di giustizia che hanno tracciato il solco per la definizione di tale competenza, le sentenze *Casagrande*²,

¹ Regolamento del Consiglio 1612/1968 (GUCE L 257 del 19 ottobre 1968 oggi abrogato e sostituito dal regolamento 492/2011), prevedeva il diritto per i lavoratori migranti alla formazione professionale ed all'art. 12 (oggi art 10 del regolamento 492/2011) riconosceva ai figli degli stessi il diritto di accesso all'istruzione alle stesse condizioni dei cittadini dello stato di accoglienza; Direttiva del Consiglio 77/486/CEE (GUCE L 199 del 6 agosto 1977 pagg. 32-33) relativa alla formazione scolastica dei figli di lavoratori migranti; Risoluzione dei Ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio del 6 giugno 1974, sulla cooperazione nel settore della pubblica istruzione (GUCE C, C/98, 20 agosto 1974, p. 2); Risoluzione dei Ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 Febbraio 1976 che contempla un programma di azione in materia di istruzione (GUCE C, C/038, 19 febbraio 1976 p. 1-5)

² Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1974, causa C-9/74, *Donato Casagrande* ECLI:EU:C:1974:74 la Corte fu chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art.12 del citato regolamento 1612/68

*Gravier*³ e *Blaizot*⁴ hanno contribuito in modo determinante ad ampliare il concetto di formazione professionale⁵ fino ad includervi l'istruzione superiore. La Corte ha contribuito così, dando impulso ad un processo di integrazione “*negativa*”⁶, a far emergere una competenza comunitaria nel settore dell'istruzione superiore legandola al più ampio obiettivo della realizzazione del mercato comune⁷. Partendo dal principio di non discriminazione sulla base della nazionalità (art. 7 TCEE)⁸, dalla libera circolazione dei lavoratori (art.49 TCEE)⁹ e dei giovani lavoratori (art. 50 TCEE)¹⁰, la Corte ha dimostrato in quegli anni un attivismo pro-integrazionista¹¹ in questo ambito, che ha rappresentato la base per ulteriori interventi in termini di integrazione “*positiva*” da parte delle istituzioni europee.

Nello stesso periodo, anche la Commissione ed il Parlamento europeo hanno agito affinché si affermasse il ruolo dell'allora

³ Sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 1985, causa 293/83, *Gravier*, ECLI:EU:C:1985:69, che poggia sull'interpretazione degli artt. 7 e. 59 dell'allora TCEE

⁴ Sentenza della corte di Giustizia del 2 febbraio 1988, causa C-24/86, *Blaizot*, ECLI:EU:C:1988:43 con cui la Corte stabiliva che lo studio universitario rientrasse nel concetto di formazione professionale

⁵ L'art.128 TCEE prevedeva sin dalla fondazione delle Comunità europee una competenza europea nel settore della formazione professionale

⁶ B. DE WITTE, *Introduction*, in B. De Witte (ed.), *European Community Law of Education*, Baden- Baden, Nomos Verl.-Ges. 1989, pp. 9-18

⁷ B. DE WITTE, *ibidem*

⁸ Art. 18 TFUE

⁹ Art.47 TFUE

¹⁰ Art.46 TFUE

¹¹ S. GRABEN, *EU Higher Education Law: the Bologna Process and Harmonization by Stealth*, Kluwer Law International, 2011, p. 136

Comunità nel settore dell'istruzione. Sono di quegli anni il “*Rapporto Adoninno*” sull'Europa dei cittadini¹² ed il programma Erasmus¹³ il cui impatto andava ben al di là delle mobilità finanziate. Il potenziale delle politiche nel settore dell'istruzione post-secondaria quale strumento di integrazione, non più e non solo legata alla realizzazione del mercato unico ma anche alla costruzione dell'identità europea, emerge in quegli anni.

È interessante sottolineare come, proprio l'adozione del programma Erasmus, portò ad uno scontro istituzionale fra Commissione e Consiglio sulla base giuridica da adottare a supporto della decisione.

Mentre la Commissione¹⁴ indicava l'art. 128 TCEE che regolamentava il settore della formazione professionale e la decisione 63/266¹⁵ sui principi generali per la realizzazione di una politica comune di formazione professionale, il Consiglio invocava anche l'art. 235 TCEE (oggi art. 352 TFUE), la cosiddetta clausola di flessibilità, sostenendo che la materia oggetto della decisione esorbitasse il

¹² Rapporto al Consiglio Europeo del gruppo ad hoc creato dalla Commissione sul tema *On a people's Europe* A10.04 COM 85, Milano, giugno 1985

¹³ Acronimo di *EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students* adottato con Decisione del Consiglio 87/327/CEE GUCE n. L 166 del 25 giugno 1987 pag. 20 – 24

¹⁴ Proposta di Decisione del Consiglio recante adozione del programma d'azione della Comunità europea in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) (GUCE C, C/73, 02 aprile 1986, p. 4,

¹⁵ Decisione del Consiglio 63/266/CEE del 2 aprile 1963 relativa alla *determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale* in GUCE 63 del 20 aprile 1963, pagg. 1338–1341

mandato dei trattati¹⁶. La Commissione adì la Corte chiedendo che fosse annullato il riferimento alla clausola di flessibilità, in quanto il ricorso a tale articolo presupponeva una lettura restrittiva del concetto di formazione professionale in antitesi rispetto a quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte fino a quel momento.

La sentenza vide prevalere la posizione del Consiglio ma con motivazioni diverse rispetto a quanto da esso sostenuto¹⁷. La divergenza di posizioni rispecchiava la cautela con cui gli Stati membri (rappresentati in Consiglio) affrontassero la questione della competenza europea in materia di istruzione superiore, considerando il settore strumento di costruzione delle identità ed affermazione dei valori nazionali¹⁸.

Essi erano dunque restii a cedere competenza (e sovranità) in questo settore, mentre la Commissione ed il Parlamento europeo promuovevano l'affermazione di tale competenza, consapevoli di come essa fosse un importante "veicolo d'integrazione"¹⁹.

¹⁶ Conclusioni dell'avvocato generale Jean Mischo presentate il 22 febbraio 1989 nella causa 242/87, in cui si escludeva che l'art. 128 attribuisse "poteri impliciti al Consiglio" in materia di istruzione punto 24 p. 1440

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio del 1989 causa C-242/87 *Commissione c. Consiglio* ECLI:EU:C:1989:217

¹⁸ S. PAOLI *La questione educativa nel processo di integrazione europea*, prefazione di A. Varsori, p. 12 in collana di *Storia internazionale dell'Età Contemporanea*, Franco Angeli, Milano 2010

¹⁹ *Ibidem*

3. Da Maastricht a Lisbona passando per Bologna: come cambia la politica dell'Unione europea nel settore dell'istruzione superiore

Gli anni '90 sono contraddistinti da una fase internazionale del tutto nuova, caratterizzata dalla fine della guerra fredda e della logica dei due blocchi. Nel 1990, in seguito al Consiglio europeo di Strasburgo, si affermò l'opportunità di aprire i programmi di cooperazione accademica ai paesi dell'Europa centrale ed orientale²⁰. Nacque sotto questo auspicio TEMPUS²¹, programma di mobilità trans-europea che avrebbe contribuito, attraverso la cooperazione accademica, ai processi di transizione dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso regimi democratici ed economie di mercato, e verso la preparazione per i successivi allargamenti²². L'adozione del programma si basava esclusivamente sull'allora art.235 TCEE e sul regolamento n. 3906/89 relativo all'aiuto economico alla Repubblica di Ungheria e alla Repubblica popolare di Polonia, che prevedeva

²⁰ Conclusioni della Presidenza Consiglio europeo Strasburgo, 8-9 dicembre 1989 p.11 https://www.consilium.europa.eu/media/20578/1989_dicembre_-_strasburgo_it_pdf

²¹ Decisione del Consiglio del 7 maggio 1990 che istituisce un programma di mobilità transeuropea per studi universitari (Tempus) 90/233/CEE in GUCE n. L 131 del 23/05/1990 pag. 21 – 26

²² EACEA *Tempus @20- a retrospective of the tempus programme over the past twenty years, 1990-2010*, 2011, p.11

interventi anche nel settore della formazione²³, a sostegno del processo di riforma economica e sociale in quei Paesi. Con l'adozione della decisione TEMPUS si cominciava a delineare, ancora una volta grazie al ricorso alla clausola di flessibilità, il ruolo dell'istruzione quale volano di crescita, integrazione e stabilizzazione anche al di fuori dei confini europei.

Il processo di allargamento e la crescente pressione della globalizzazione sono elementi dirimenti per seguire l'evoluzione delle politiche e degli strumenti normativi europei nel settore dell'istruzione²⁴ fra gli anni 90 e la prima metà degli anni 2000.

Nel 1992, con il Trattato di Maastricht, l'istruzione superiore viene espressamente inclusa tra gli ambiti di competenza dell'Unione grazie alla formulazione dell'art. 126 TCE²⁵ che prevede una competenza in termini di supporto e coordinamento rispetto alle azioni degli Stati membri, tesa “*a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione*” escludendo al contempo qualunque armonizzazione fra i diversi sistemi nazionali. La formulazione dell'art.126 TCE riflette la tensione che ha caratterizzato la definizione di un'area di competenza europea nel settore dell'istruzione,

²³ Art.3 Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 GU L 375 del 23 dicembre 1989, pagg. 11-12

²⁴ L. PÉPIN, *The history of European cooperation in education and training: Europe in the making* Office for publications of the European Communities, Belgium 2006 pagg. 155-156

²⁵ L'art. 126 del TCE (art. 149 TCE con il trattato di Amsterdam e art.165 TFUE, con il trattato di Lisbona)

nella ricerca di un equilibrio fra “*autorizzazione e restrizione*”²⁶. Se da una parte l’Unione deve contribuire alla qualità dell’istruzione, dall’altra deve rispettare, in ossequio al principio di sussidiarietà, le responsabilità e specificità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto e la struttura organizzativa dei sistemi educativi nazionali. L’articolo fa inoltre esplicito riferimento alla “*cooperazione con i Paesi Terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione*” ed in particolare con il Consiglio d’Europa. Comincia ed emergere quella che qualche anno più tardi sarà definita la “*dimensione esterna*” delle politiche europee nel settore dell’istruzione superiore²⁷.

Parallelamente alla strategia europea ed agli strumenti normativi e finanziari messi in campo a livello comunitario, ed in sinergia con essi, alla fine degli anni ‘90 si sviluppava un più ampio contesto di cooperazione intergovernativa che travalicava i confini dell’Europa di allora. Nel 1998, con la dichiarazione della Sorbonne sull’ “*Armonizzazione dell’architettura dei Sistemi di Istruzione superiore in*

²⁶ S. GRABEN, *The Case to Correct Some of Maastricht’s Mistakes: A Critical Assessment of Article 165 TFEU on Education and Suggestions for Reform*, in M. de Visser, A.P. van der Mei *The treaty on European Union 1993-2013: reflections from Maastricht* Intersentia, 2013, p. 599

²⁷ In proposito si veda M. KLEMENČIČ, *20 Years of the Bologna Process in a Global Setting: the external dimension of the Bologna Process revisited*, in *European Journal of Higher Education*, 2019; H. Zahavi e Y. Friedman *The Bologna Process: An International Higher Education Regime in European Journal of Higher Education* 2018; P. Zgaga. *Looking out: The Bologna Process in a Global Setting – On the external dimension of the Bologna Process* edited by Norwegian Ministry of Education and Research, Oslo 2006

Europa”, Francia Germania, Italia e Gran Bretagna avviarono la costruzione di uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Nel 1999, sulla scorta di quella dichiarazione, 29 paesi (oggi 48), firmarono la Dichiarazione di Bologna che si prefiggeva di creare entro il 2010 una *Area Europea dell’Istruzione Superiore*²⁸ a supporto di un mercato del lavoro dinamico, della competitività delle università europee ma anche “*del consolidamento di società democratiche, stabili e pacifiche*”²⁹. Il processo di Bologna poneva l’accento sulla necessità di promuovere una “*maggiore compatibilità e comparabilità dei sistemi dell’istruzione superiore*”³⁰, ipotizzando una spinta verso l’armonizzazione che i Trattati escludevano³¹. Con il Consiglio europeo di Lisbona, nel 2000, si ebbe un sostanziale *endorsement* degli obiettivi del processo di Bologna da parte dell’Unione che voleva “*diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*”³² anche grazie alle politiche nel settore dell’istruzione

²⁸ I testi della Dichiarazione della Sorbona e della Dichiarazione di Bologna sono reperibili on-line <http://www.ehea.info/page-ministerial-declarations-and-communications>

²⁹ Dichiarazione di Bologna terzo capoverso

³⁰ Ivi settimo capoverso

³¹ Per approfondimenti sul processo di Bologna si veda tra gli altri S. GRABEN *The Bologna process from a European law perspective* in *European Law Journal* Vol. 16 No.2, 2010 pp.186-2010

³² Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo del 23-24 Marzo 2000, in cui si enfatizza l’importanza dell’investimento sul capitale umano per la modernizzazione e lo sviluppo del modello sociale europeo

superiore (c.d. *Strategia di Lisbona*). Nel 2002 la Commissione è formalmente entrata a far parte del Processo di Bologna quale membro effettivo del Bologna Follow Up Group (BFUG)³³.

Dal 2010, gli obiettivi del processo di Bologna e della strategia di Lisbona, solo parzialmente realizzati, sono stati rilanciati dalla strategia “*Istruzione e formazione 2020*” (ET 2020), adottata dal Consiglio Europeo nel 2009³⁴. ET 2020 oltre a fissare nuovi e più ambiziosi parametri per valutare l’efficacia delle politiche per lo sviluppo e la modernizzazione dell’istruzione si poneva quali obiettivi strategici la valorizzazione del capitale umano attraverso l’apprendimento permanente, l’innalzamento della qualità dei sistemi di formazione ed istruzione europei in sinergia con le politiche per l’occupazione, la promozione della coesione sociale e della cittadinanza attiva; l’innovazione e la formazione all’imprenditorialità.

Nel maggio 2018, in seguito al vertice di Göteborg, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione dal titolo «*Costruire un’Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura*»³⁵. Tale documento descrive la visione della

³³ Il Bologna Follow-Up Group (BFUG) è la struttura esecutiva che supporta il processo di Bologna e supervisiona l’implementazione degli obiettivi politici fra le Conferenze Ministeriali.

³⁴ Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) in GU C 119 del 28 maggio 2009]

³⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *Costruire*

Commissione per uno Spazio Europeo dell'Istruzione entro il 2025, ripreso e formalizzato con la Comunicazione della Commissione nel settembre 2020³⁶.

La nuova strategia per il 2025 vede ancora una volta la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore legata alla realizzazione di obiettivi ampi ed ambiziosi, quali digitalizzazione, transizione verde, coesione sociale e parità di genere. La Commissione pone inoltre l'accento sulla dimensione geopolitica della cooperazione internazionale in questo settore quale fattore essenziale per affrontare le sfide globali esistenti ed emergenti.

La cooperazione con i paesi terzi è infatti “... *indispensabile per conseguire le priorità geopolitiche dell'Unione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030.... La collaborazione tra istituti di istruzione sia all'interno che all'esterno dell'Unione contribuisce ad attirare i migliori talenti a livello mondiale e a promuovere l'apprendimento tra pari e progetti internazionali comuni di ricerca e innovazione*”³⁷.

un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura Bruxelles 22 maggio 2018 COM/2018/268 final

³⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla *Realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025* Bruxelles, 30 settembre 2020 COM(2020) 625 final

³⁷ COM(2020) 625 final p. 13

4. Istruzione superiore e Politica europea di vicinato – Il partenariato meridionale

Parallelamente al consolidamento della dimensione interna all'Unione europea, con il nuovo millennio alla luce di un ancora mutato scenario internazionale (globalizzazione, introduzione della moneta unica, allargamento dell'UE, minaccia globale del terrorismo, aumento della pressione migratoria) la “*dimensione esterna*” del processo di Bologna³⁸ e della politica UE³⁹ nel settore dell'istruzione superiore entra a far parte di più ampie strategie di cooperazione regionale. Nel giugno del 2002 la platea dei Paesi terzi beneficiari del programma di cooperazione accademica TEMPUS⁴⁰ veniva estesa ai Paesi partner mediterranei⁴¹. Alla base di questa evoluzione la consapevolezza, da parte europea, che fosse “...*essenziale*

³⁸ A. WOLDEGIYORGIS *Harmonization of higher education in Africa and Europe: Policy convergence at supranational level in Tuning Journal for Higher Education* © University of Deusto Volume 5, Issue No. 2, May 2018, pagg. 133-157 <http://www.tuningjournal.org/>

³⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni *L'istruzione superiore europea nel mondo* Bruxelles 11 luglio 2013 COM (2013) 499

⁴⁰ Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2002, 2002/601/CE recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) GUCE n. L-195 del 24 luglio 2002 pag. 34 – 37

⁴¹ I Paesi partner erano Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Territori Occupati di Gaza e Cisgiordania [All.1 del regolamento (CE) n. 1488/96 adottato dal Consiglio del 23 luglio 1996 (GUCE L-189 30.07.1996, p. 1-9)] Nel 2004 Cipro e Malta sono diventati Paesi membri dell'UE

favorire la conoscenza reciproca fra l'Unione europea e i partner del Mediterraneo attraverso il dialogo e lo scambio nei settori dell'insegnamento (superiore)...allorché l'emergere di diverse forme di radicalismo e di intolleranza” manifestava una carenza di comprensione fra culture⁴².

In quest'alveo, nel 2006 con la Dichiarazione di Catania nasceva *l'Area Euro-Mediterranea dell'Istruzione Superiore e della Ricerca*, che coinvolgeva i Paesi del bacino del Mediterraneo al fine di sviluppare una *“strategia volta al coordinamento delle politiche d'istruzione e formazione”* nella regione per *“offrire in tutta l'area maggiori opportunità di accesso al sapere...e più ampie possibilità di studio e lavoro in uno contesto multiculturale”*⁴³.

L'iniziativa faceva parte dell'*acquis* della Dichiarazione di Barcellona del 1995 e del Partenariato euro-mediterraneo (PEM)⁴⁴ il cui obiettivo principale era il superamento della dimensione bilaterale nei rapporti fra UE e Paesi della riva sud del Mediterraneo, verso la

⁴² Relazione della Commissione sulla Proposta di decisione del Consiglio recante modifica alla decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) /* COM/2002/0047 def. – CNS 2002/0037 GUCE n. 151 E del 25 giugno 2002 pag. 118 – 120

⁴³ Dichiarazione di Catania consultabile al link <https://www.miur.it/UserFiles/2208.pdf>

⁴⁴ Partenariato fra l'Unione europea e 12 Paesi del Sud del Mediterraneo cfr. Comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su *Una politica mediterranea più incisiva per l'Unione europea* (COM(94)0427 – C4- 0213/94) e sul *Consolidamento della politica mediterranea dell'Unione europea* (COM(95)0072 – C4-0119/95); Regolamento (CE) n. 1488/96 (GUCE L 189 30 luglio 1996, p. 1)

piena integrazione di questi ultimi nello spazio europeo⁴⁵. Nel 2004, a causa del processo di allargamento e per affrontare le sfide poste dai nuovi confini, l'Unione europea adotta la Politica europea di vicinato (PEV)⁴⁶ che ha assorbito il PEM fino al 2008 quando, a Parigi viene lanciata, alla presenza della Lega Araba e delle istituzioni europee, l'Unione per il Mediterraneo (UpM)⁴⁷, partenariato intergovernativo e strumento di politica regionale UE verso i partner mediterranei.

Nel 2015, visti anche i modesti risultati raggiunti, l'Unione ha rilanciato la PEV proponendo un rafforzamento dell'approccio a geometrie variabili, un maggiore coinvolgimento della società civile e una maggiore *co-ownership* dei processi di riforma⁴⁸.

⁴⁵ V. TALBOT e C. LOVOTTI *Il rilancio della Cooperazione Euro-Mediterranea* in *Osservatorio di Politica Internazionale* Approfondimenti a cura dell'Istituto per gli studi di Politica Internazionale (ISPI) n.111 – ottobre 2015; A. Pitrone *Le politiche migratorie nell'ambito delle relazioni euromediterranee: dal Partenariato euromediterraneo al Riesame della Politica europea di vicinato* in *Federalismi* n.1/2017

⁴⁶ Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'11 marzo 2003: “*Wider Europe-Neighbourhood*”, COM (2004) 104; Cfr. anche la Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 *European Neighbourhood Policy – Strategy Paper*, COM (2004) 373.

⁴⁷ cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* COM/2008/0319 def.; L'Unione per il Mediterraneo (UpM), si configura come partenariato intergovernativo che comprende i 27 Stati membri dell'Unione europea, l'Unione europea stessa e 15 paesi del bacino Mediterraneo

⁴⁸ Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo economico e sociale ed al Comitato delle Regioni del 18.11.2015 *Review of the European Neighbourhood Policy* JOIN

Nel quadro PEV la cooperazione nel settore della istruzione superiore assume una rilevanza strategica a supporto della promozione del dialogo interculturale, dello sviluppo delle risorse umane, della ricaduta positiva in termini di sviluppo ed *employability*, soprattutto in quei Paesi del vicinato meridionale che hanno negoziato condizioni di partenariato più avanzate, quali Marocco e Tunisia.

Gli accordi di associazione⁴⁹, base giuridica che regola le relazioni fra UE e Paesi del vicinato, stabiliscono la cornice e le priorità su cui strutturare piani di azione e priorità di partenariato⁵⁰. Pur riguardando principalmente questioni di carattere economico e di

(2015) 50; si veda anche Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo economico e sociale ed al Comitato delle Regioni del 18.05.2017 *Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review* JOIN(2017) 18

⁴⁹ Gli Accordi di associazione sono stati sottoscritti fra il 1997 (Autorità Palestinese) ed il 2006 (Libano) da tutti i paesi dell'allora partenariato euro-mediterraneo, eccetto Libia e Siria. Per una panoramica degli accordi si veda <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGIS-SUM%3Ar14104#:~:text=Gli%20accordi%20stabiliscono%20le%20basi,entrata%20in%20vigore%20degli%20accordi>.

⁵⁰ Le Priorità di partenariato sono strumenti nati con la revisione della PEV del 2017, adottate con l'Algeria Decision No 1/2017 of the EU-Algeria Association Council of 13 March 2017 agreeing on EU-Algeria partnership priorities, OJ L 82, 29 March 2017; Libano Decision No 1/2016 of the EU-Lebanon Association Council agreeing on EU-Lebanon Partnership Priorities, OJ L 350, 22 December 2016; Giordania Decision n° 1/2016 of the EU-Jordan Association Council of 19 December 2016 agreeing on EU-Jordan Partnership Priorities, OJ L 355, 24 December 2016; Egitto Recommendation n° 1/2017 of the EU-Egypt Association Council of 25 July 2017 agreeing on the EU-Egypt Partnership Priorities, OJ L 236, 14 September 2017

tenuta dello stato di diritto, tutti gli accordi di associazione⁵¹ prevedono uno o più articoli dedicati alla cooperazione in materia di istruzione ed alla cooperazione scientifica.

In particolare poi, i piani di azione che l'Unione europea ha adottato con Marocco e Tunisia⁵² ed in minor misura le priorità di partenariato con l'Algeria⁵³, stabiliscono nel settore dell'istruzione superiore (*inter alia*) una serie di riforme istituzionali che fanno esplicito riferimento (nel caso di Marocco e Tunisia) alla riforma dei sistemi d'insegnamento superiore. È espressamente dichiarata la volontà politica di promuovere la convergenza, anche normativa e regolamentare, dei rispettivi sistemi con i principi e gli strumenti del processo di Bologna e l'adesione allo Spazio europeo dell'istruzione superiore, al fine di promuovere la trasparenza, la comparabilità e il

⁵¹ A titolo di esempio artt. 46-47 AA UE-Tunisia GU n. L 097 del 30 marzo 1998 pag. 2-183 adottato con Decisione 98/238/CE, CECA ed artt. 46-47 AA UE Marocco GU L 70 del 18 marzo 2000, pagg. 2-204 adottato con decisione 2000/204/CE, CECA

⁵² Raccomandazione n. 1/2013 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 16 dicembre 2013, *sull'esecuzione del piano d'azione UE-Marocco nel quadro della PEV per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)* GU L 352 del 24.12.2013 e Documento ST 17584/13 in <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17584-2013-INIT/it/pdf> (in vigore); Raccomandazione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 17 marzo 2015 *sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato nell'ambito della politica europea di vicinato [2015/935]* GU L 151 del 18 giugno 2015 e documento ST 15164/14 ADD 1, pag. 5, su <http://register.consilium.europa.eu>

⁵³ *Rapport sur l'état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV renouvelée* Avril 2018 – Août 2020 Bruxelles, le 18 novembre 2020 swd(2020) 285 final https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2020_285_algeria_enp_country_report.pdf

riconoscimento degli studi. Il rafforzamento della *governance* e dell'autonomia degli istituti di insegnamento superiore, e la partecipazione dei partner mediterranei ai programmi europei, sono identificati come strumenti a sostegno della riforma e della modernizzazione del settore⁵⁴.

I quadri di cooperazione definiti con gli altri paesi del partenariato meridionale non hanno raggiunto finora gli stessi risultati nel settore dell'istruzione.

I Paesi nord africani sono stati, infatti, i primi ad avviare il processo di riforma verso il modello Bologna: il Marocco nel 2003⁵⁵ seguito, nel 2004, dall'Algeria⁵⁶ e nel 2005 dalla Tunisia⁵⁷.

Le riforme introdotte hanno avuto carattere incrementale e non hanno rivoluzionato i sistemi nei rispettivi Paesi; il modello dei tre

⁵⁴ Si vedano a tal proposito i citati piani d'azione Ue-Marocco (art. 8.3 e ss pag.72) ed UE-Tunisia (artt. 90-91-92 pag.46) e la Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792] ST/2604/2018/REV/1 GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 39-45 in cui si fa riferimento alla riforma dell'istruzione quale priorità strategica in stretta connessione con l'occupabilità

⁵⁵ Loi n 01-00 *portant organisation de l'enseignement supérieur Principes et objectifs* du 19 mai 2000, B.O N° 4800 du 1er juin 2000, la legge viene effettivamente implementata a partire dal 2003.

⁵⁶ Loi n. 08-06 modifiant et complétant la Loi n. 99-05 du 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur Journal Officiel de la République Algérienne n. 10 p.33 https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/02%20fr.pdf

⁵⁷ Loi n° 2008-19 du 25 février 2008, *relative à l'enseignement supérieur* Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 mars 2008 n. 19 p. 844 http://www.mes.tn/image/pdf/loi_2008_19_fr.pdf

cicli (licence-master-doctorat) è stato introdotto parallelamente ai sistemi nazionali preesistenti⁵⁸ mentre gli altri strumenti elaborati nell'ambito del processo di Bologna, promossi e sostenuti dalle politiche dell'Unione europea, sono stati solo parzialmente adottati ed implementati, rendendo non sempre efficiente il processo di riforma⁵⁹.

Parallelamente ed in sinergia all'evoluzione delle politiche implementate verso i Paesi dell'area di vicinato, gli strumenti di supporto messi in campo dall'UE hanno subito anch'essi un'evoluzione e sistematizzazione progressiva al fine di supportare in maniera sempre più efficiente quello che si configura come un processo di armonizzazione/assimilazione del sistema di istruzione superiore dei paesi partner meridionali a quello europeo.

Dal programma Tempus ed Erasmus Mundus⁶⁰, al programma Erasmus+, che riprende e sistematizza, a partire dal 2014, in un unico programma quadro le azioni a sostegno dell'internazionalizzazione

⁵⁸ P. ZGAGA *Looking out: The Bologna Process in a Global Setting*, cit 2006, pag.37

⁵⁹ Per un'analisi approfondita dei sistemi di istruzione superiore nei Paesi MENA *Internationalization of Tertiary Education in the Middle East and North Africa 2020* World Bank and Center for Mediterranean Integration https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/online_english_tertiary_education_report_2.pdf;

⁶⁰ Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi GU L340/83 del 19.02.2008

e modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore⁶¹, alla promozione di schemi di mobilità intra-regionali, l’iniziativa UE supporta ed accompagna le riforme del sistema di istruzione superiore in tutti i paesi del vicinato, promuovendo la cooperazione istituzionale lungo le linee tracciate dal processo di Bologna.

5. Conclusioni

La dimensione europea dell’istruzione superiore è oggi ambito di intervento consolidato e condiviso, che gioca un ruolo chiave nei processi di integrazione, ripresa e resilienza, tenuta democratica dell’Unione europea.

Così la recente Comunicazione della Commissione per una “*Strategia europea delle università*”⁶² sottolinea il ruolo fondamentale che l’istruzione superiore giocherà nella ripresa post-pandemica individuando sistemi universitari eccellenti quale “*condizione e fondamento di società aperte, democratiche, giuste e sostenibili*”⁶³.

⁶¹ Istituito con Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 in GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 50–73 abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in GU L 189 del 28 maggio 2021, pagg. 1–33

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale ed al Comitato delle Regioni su *Una strategia Europea per le Università* COM(2022) 16 final

⁶³ Ivi p.1

Ripercorrendo le principali tappe delle politiche dell'Unione europea in questo settore, risulta evidente come sin dalla sua fondazione la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore abbia rappresentato un elemento chiave nel perseguimento dei più ampi obiettivi di integrazione europea, ma anche di rilancio del ruolo dell'Unione europea a livello internazionale, grazie alla costruzione di "connessioni" finalizzate alla promozione dei valori europei⁶⁴.

Si è assistito ad una stratificazione degli interventi fra la dimensione comunitaria e intergovernativa che hanno seguito, evolvendo nel corso dei decenni, direttrici coerenti. A livello intra-UE gli interventi, sempre complementari alle strategie di integrazione, hanno contribuito in maniera sostanziale alla costruzione di una dimensione regionale dell'istruzione superiore. In assenza di un potere esclusivo l'Unione europea, utilizzando strumenti di *soft governance* e di *benchmarking* per misurare i risultati delle politiche adottate, ha indotto gli Stati membri ad intraprendere un percorso di armonizzazione ed europeizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione superiore. Il progetto di creare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 riprende e rilancia l'idea di un sistema coeso che sia strumento di crescita, sviluppo ed innovazione.

A livello extra-UE la costruzione di un'area di pace, prosperità e stabilità presso i propri confini, ma anche la forte spinta competitiva cui la globalizzazione ha esposto il settore dell'istruzione superiore,

⁶⁴ Ivi p.14

ha visto la cooperazione in questo settore come forse uno degli ambiti di maggior successo della politica europea di vicinato, anche se con enormi margini di miglioramento. La sinergia fra politiche e strumenti messi in campo dall'Unione e dinamiche di cooperazione intergovernativa, hanno indotto in alcuni Paesi, soprattutto della sponda sud del mediterraneo, processi di riforma endogeni, convergenti verso il “*modello europeo*” di istruzione superiore. La cooperazione nel settore dell'istruzione rappresenta ancora un importante strumento di *soft-power* per l'attuazione delle politiche esterne dell'UE per la promozione “*dell'occupazione giovanile, l'imprenditorialità, le competenze verdi e digitali... la prosperità, la stabilità e la sicurezza*”⁶⁵.

⁶⁵ COM(2020) 625 final p.13

CAPITOLO IV
GEO-FILOSOFIA DEL MEDITERRANEO

RENATA GRAVINA

*Geofilosofia del Mediterraneo e “fine della storia”
nell’idea di Impero Latino di Aleksandr Kojève*

1. L’attualità di Kojève

L’interesse vivo per il pensiero di Aleksandr Kojève, filosofo russo, naturalizzato francese¹, sembra essere imputabile alla riattualizzazione dell’idea di Impero Latino², quale ipotesi-modello di “forma politica” che possa rispondere, come quando era stata pensata, a quella che Kojève definiva la «realtà post-storica»³. Kojève è stato uno dei più acuti interpreti e “architetti” della modernità e della post-storia. In effetti, ampliando lo sguardo sull’orizzonte filosofico kojeviano (il cui contributo di pensiero è riconducibile ad

¹ M. FILONI, *Kojève mon ami*, Nino Aragno, Torino 2013.

² Cfr. W. LEPENIES – S. TAMITEGAMA, *Le pouvoir en Méditerranée: un rêve français pour une autre Europe*, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris 2020.

³ M. VEGETTI, *Stato totale, imperialismo, impero. Sul pensiero politico di Alexandre Kojève*, in «Rivista di Storia della Filosofia», 4 (2008), pp. 621-651.

una vera e propria architettura ideologico-sistemica), la vera ragione dell'attualità kojeviana si rivela quella generale e continua ricerca di schemi e modelli teorici che possano colmare il nichilismo rappresentativo collegato alle mutazioni della politica globalista.

Il pensiero politico e filosofico di Aleksandr Kojève è conosciuto in particolare per l'interpretazione peculiare che il filosofo ha fornito della *Fenomenologia dello Spirito*⁴ di Georg Wilhelm Friedrich Hegel⁵. Negli anni tra il 1933 e il 1939, il corso kojeviano tenuto a Parigi e, più precisamente, all'*École Pratique des Hautes Études* sulla fenomenologia hegeliana rappresentò un vero e proprio evento intellettuale, del quale si parlava con emozione mista a sconcerto. Spingendo la Fenomenologia hegeliana alle sue conseguenze più paradossali, Kojève elaborò, in particolare, quello che si è configurato come il nodo teorico più problematico del suo commento-traduzione della Fenomenologia: il concetto di fine della Storia⁶. La fine della storia equivaleva per Kojève all'epifania dell'Uomo "sintetico" o totale nel quale la tesi della "Signoria" e l'antitesi della "Servitù" (la lotta hegeliana tra

⁴ Kojève riuni ai suoi seminari su La fenomenologia dello spirito tutti i membri più eminenti dell'intelligenza francese, da Sartre a Merleau-Ponty, da Jacques Lacan a Roger Caillois, Georges Bataille e Raymond Queneau. A. KOJÈVE, *Introduction à la lecture de Hegel*, Gallimard, Paris 1947.

⁵ G. W. F. HEGEL, *Phänomenologie des Geistes*, Goebhardt, Würzburg 1807.

⁶ Cfr. D. AUFFRET, *Alexandre Kojève. La philosophie, l'État, la fin de l'Histoire*, Grasset & Fasquelle, Paris 1990.

servo e padrone) erano soppresse dialetticamente⁷. Kojève rilesse sia Hegel che l'intero processo storico dell'umanità partendo dalla Lotta per il riconoscimento: è il Desiderio di desiderio, ossia il desiderio di essere riconosciuto, a creare l'Uomo e la Storia, quindi la Politica. La progressiva soddisfazione del desiderio di riconoscimento⁸, quale *causa essendi* dell'umanità che Kojève mutuava dalla dialettica hegeliana, corrispondeva ad un movimento perenne di «auto-superamento»⁹ e quindi ad una «alienazione»¹⁰ sia a livello particolare-individualistico, sia a livello statale-sistemico; in quest'ultimo caso nell'ambito dello stato universale omogeneo¹¹.

Lo “stato universale omogeneo” kojeviano finiva per costituire il risultato dei vari movimenti della dialettica tra cittadinanza e stato “all'unisono” e, attraverso un percorso escatologico,

⁷ A. KOJÈVE, *Introduction*, cit., p 623.

⁸ R. BODEI, *Il desiderio e la lotta, saggio introduttivo* a A. KOJÈVE, *La dialettica della morte in Hegel*, tr. di P. Serini, Einaudi, Torino 1991, pp. 7-29.

⁹ Kojève definisce il saggio come l'uomo capace di rispondere in maniera comprensibile a tutte le domande con un discorso coerente. In quanto uomo perfettamente autocosciente e soddisfatto di quello che è, «il Saggio sarebbe l'uomo che non vuole nulla, che non desidera nulla: egli non vuole cambiare nulla, né in se stesso né fuori di sé; dunque non agisce». A. KOJÈVE, *Introduction*, cit., p. 339.

¹⁰ Kojève fece propria una lettura ateistica e antropologicistica della Fenomenologia hegeliana all'interno della critica di Vladimir Solov'ev. Cfr. M. VEGETTI, *La fine della storia. Saggio sul pensiero di Alexandre Kojève*, Jaca Book, Milano 1998, p. 146.

¹¹ Lo stato universale omogeneo rappresentava una sorta di ultimo approdo umano, sociale, ultra statale, giuridico. Cfr. M. VEGETTI, *Stato totale*, cit., pp.623-624.

conduceva ad una vera e propria «antropogenesi negativa»¹², nell'ambito della "fine della storia".

Per Kojève la sfilata delle truppe di Bonaparte sotto le finestre di Hegel al termine della battaglia di Jena del 1806 aveva segnato già il compimento della ragione filosofica e la fine della storia. Una determinata storia si era conclusa e con essa una determinata *Menschliche Gattung* (specie umana). Il tempo post-moderno, postumano, appariva come radicalizzazione del moderno, compreso nella sua intrinseca contraddittorietà dal ciclo fenomenologico hegeliano¹³.

Tuttavia, posto che la "post-storia" non smette di rivelarsi, la parabola kojeviana dell'ultimo uomo e della fine della storia che culminano nella elaborazione razionale e giuridica del concetto di stato universale omogeneo giustificano la mitopoiesi della figura di Kojève. L'attualità di Kojève è legata alla elaborazione della dimensione dell'Uomo integrale che è insieme il Saggio e il Cittadino di uno Stato universale e omogeneo, di una storia finita, che ha esaurito cioè la sperimentazione di tutte le possibilità esistenziali del suo-essere-nel-mondo. In tal senso, anche la geofilosofia del Mediterraneo e l'idea di Impero Latino

¹² Allan Bloom ha infatti coniugato l'utopia della liberazione al sottostante paradigma genealogico nietzscheano. Ci si domanda se il cittadino dello stato universale omogeneo non sia identico all'ultimo uomo di Nietzsche. Bloom in M. VEGETTI, *La fine della storia*, cit., p. 153.

¹³ Cfr. M.L. LANZILLO – S. RODESCHINI, (a cura di), *Percorsi della dialettica nel Novecento. Da Lukács alla cibernetica*, Carocci, Roma 2011.

kojeviana- che saranno tratteggiate quale caso-studio di un approccio sistemico-filosofico- rappresentano una sorta di “sineddoche” del pensiero del filosofo russo¹⁴. D'altronde, tutto lo sforzo intellettuale di Kojève è sintetizzabile come la pensabilità di un ordinamento “impolitico”¹⁵.

1.1. Del filosofo e del burocrate-re

L'epifania filosofica kojeviana, quale moderna antropologia che prescrive che «si faccia tutto quello che conduce alla saggezza e che condanna tutto ciò che lo impedisce» (e dunque spinge verso lo stato universale omogeneo)¹⁶ costituì uno spartiacque, non solo per la generazione di intellettuali europei viventi negli anni Trenta del Novecento, ma anche per l'intellettualità successiva¹⁷. Kojève sembra aver lasciato in eredità al pensiero del Novecento un tentativo plurimo di rispondere alle contraddizioni della modernità attraverso un atto creativo. In tal senso, il filosofo russo ha epitomato una sorta di primigenie

¹⁴ L'impero latino è un tratto della parabola dialettica kojeviana il cui approdo (peraltro provvisorio come tutta la filosofia) è lo stato universale omogeneo.

¹⁵ A. KOJÈVE – L. STRAUSS, *De la tyrannie. Hieron de Xénophon, Tyrannie et sagesse*, Gallimard, Paris 1983, p. 336. Straus e Schmidt rappresentarono per la elaborazione politico-filosofica di Kojève due interlocutori privilegiati. Cfr. anche M. VEGETTI, *Stato totale*, cit. pp. 622; 631.

¹⁶ M. VEGETTI, *La fine della storia*, cit. p. 160.

¹⁷ A. KOYRÉ, *Études d'histoire de la pensée philosophique*, Colin, Paris 1961, p. 207.

della modernità. D'altra parte l'interpretazione kojeviana della Fenomenologia di Hegel ha rinnovato in definitiva e interamente la filosofia europea.

Ma il protagonismo intellettuale di Kojève all'interno dell'élite europea costituì, altresì, la premessa per la costruzione di una seconda vita che il filosofo intraprese a partire dal 1945 come «funzionario dello spirito del mondo»¹⁸. Fino all'anno della sua morte, nel 1968, grazie alla sua esperienza da docente di filosofia, Kojève poté intraprendere una esistenza, in parte parallela, quale collaboratore del governo francese nell'ambito della DREE: la direzione delle relazioni economiche esterne del governo francese. A tale esperienza nella DREE Kojève ebbe accesso attraverso il suo ex allievo Robert Marjolin¹⁹.

La vivacità del pensiero kojeviano si riferisce ad entrambe le sue esperienze, quella come filosofo e quella come saggio, o burocrate-re; d'altra parte l'una era consustanziale all'altra, tanto che Kojève dopo il 1945 si definì il «filosofo della domenica»²⁰, come a significare da un lato che la sua riflessione filosofica fosse relegata ai momenti liberi rispetto all'attività politica, dall'altra, tuttavia, che la sua attività di filosofo domenicale

¹⁸ M.L. LANZILLO, *Aleksandr Kojève*, in «nuova informazione bibliografica», 2 (2020), pp. 199-217.

¹⁹ *Hommage à Alexandre Kojève: Actes de la « Journée A. Kojève »* du 28 janvier 2003, Éditions de la Bibliothèque nationale de France, Paris 2007.

²⁰ M. FILONI, *Le philosophe du dimanche. La vie et la pensée d'Alexandre Kojève*, Gallimard, Paris 2010.

corrispondesse a una elaborazione di una missione prevalentemente fattiva come «consigliere del principe»²¹.

In particolare, la riflessione geofilosofica di Kojève sull'Impero Latino, frutto del passato-presente del filosofo, costituì la soglia d'ingresso di Kojève nell'amministrazione francese post-bellica.

Non a caso fu elaborata precisamente nel 1945. Il progetto di una latinità imperiale restò a lungo inedito, oltre che perché redatto ad uso interno della politica francese, anche perché venne scalzato dalla propensione verso l'opzione euro-atlantista di Jean Monnet²², basata sull'idea di un'Europa federale nel quadro del partenariato transatlantico²³.

Dopo la pubblicazione postuma del progetto politico di Impero Latino kojéviano in francese con il titolo *Esquisse d'une doctrine de la politique française* nel n.1 del 1991 della rivista *la Règle du jeu*²⁴, grazie al filosofo e intellettuale francese Bernard Henri Lévy, l'opera è stata più volte rieditata. Recentemente, sempre in francese, sulla rivista *la Règle du jeu*²⁵.

²¹ R. BARRE, *Le conseiller du prince*, in *Hommage à Alexandre Kojève*, cit., pp. 56-67.

²² C. KLETZER, *Alexandre Kojève's Hegelianism and the Formation of Europe*, in «Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 8(2006), pp. 133-151.

²³ B. HAZOUMÉ, *Jean Monnet «l'inspirateur»*, in «Inflexions», 3(2016), pp. 31-38.

²⁴ A. KOJÈVE, *L'empire latin. Esquisse d'une doctrine de la politique française* (27 août 1945), in «*La Règle du jeu*», 1(1990).

²⁵ A. KOJÈVE, *L'empire latin*, in «*La Règle du jeu*», 07 ottobre (2021), <https://laregledujeu.org/2021/10/07/37763/l-empire-latin-par-alexandre-kojeve/>.

Nel 2004 il progetto di Impero Latino kojéviano è stato pubblicato in italiano nel compendio *Il silenzio della tirannide* edito da Adelphi²⁶. In Italia il filosofo Giorgio Agamben ha riproposto a partire dal 2013 la lettura del progetto imperiale latino kojéviano come chiave per comprendere l'impasse europea²⁷. Nel 2018, Agamben, riferendosi ancora a Kojève ammoniva che «una unità politica che pretende di ignorare le forme di vita» – cioè, «quel patrimonio culturale» fatto «di lingua, di modi di vita e di religione» – «non solo non è destinata a durare, ma, come l'Europa mostra eloquentemente, non riesce nemmeno a costituirsi come tale»²⁸.

L'interpretazione di Agamben ha suscitato una polemica da parte di alcuni intellettuali. Francesco Maria Tedesco, in particolare, ha definito l'interpretazione filosofica di Agamben parziale, perché riferita ad una versione abbreviata del dattiloscritto²⁹. Ad ogni modo la formulazione dell'idea di Impero Latino rappresenta un fondamentale passaggio nell'ambito della geopolitica o, più

²⁶ A. KOJÈVE, *Il silenzio della tirannide*, Adelphi, Milano 2004. Anche se la sua versione completa esiste solo in francese con gli “Extraits d'un inédit d'Alexandre Kojève: ‘Esquisse d'une doctrine de la politique française,’” in *Hommage à Alexandre Kojève*, cit., pp. 86–98.

²⁷ G. AGAMBEN, *Se un impero latino prendesse forma nel cuore d'Europa*, in «La Repubblica», 15 marzo (2013).

²⁸ G. AGAMBEN, *L'impero latino*, in «rubrica Quodlibet», 12 giugno (2018), <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-impero-latino>.

²⁹ F.M. TEDESCO, *Una seconda Versailles, ecco l'impero latino di cui parla davvero Kojève*, in *Lavoro culturale*, 11 ottobre (2013), <https://www.lavoroculturale.org/una-seconda-versailles-ecco-limpero-latino-di-cui-parla-davvero-kojeve/francescomaria-tedesco/2013/>.

correttamente, della geografia politica del Mediterraneo “latino”. D’altra parte, l’attualità del progetto di Impero Latino si collega agli interrogativi sull’architettura istituzionale dell’Europa e, nel caso specifico, alla domanda se la Koinè latino-mediterranea e “ultra-politica” kojéviana possa essere un tema passibile di rilancio per una riconfigurazione anzitutto valoriale dei temi europei³⁰.

2. L’“Esquisse”: l’Impero Latino

Come sottolineato, Kojève arrivò al progetto di Impero Latino in una sorta di anticamera di quella che sarebbe stata la sua seconda vita. A partire dal 1945 Kojève fu protagonista dei principali passaggi della costruzione europea come collaboratore della Direzione degli Affari Economici Esterni della Francia, all’interno della quale fece ingresso attraverso Robert Marjolin, economista, ex allievo del corso kojéviano tenuto all’*École Pratique des Hautes Études*.

Kojève approdò ai vertici dello stato francese come “occulto maestro del Novecento” e, la filosofia intesa hegelianamente come interpretazione della fine della storia rappresentò la ragione del passaggio tra una filosofia puramente teorica e una filosofia della prassi politica a servizio del “principe”. A partire dal 1945, tutti i temi filosofici più cari a Kojève come la pensabilità di un ordine post-

³⁰ Cfr. *Mediterranean Enlightenment*, «Giornale di filosofia», 1(2021).

nazionale, post-storico e l'indagine sul fenomeno dell'autorità presero di volta in volta delle formulazioni sistemico-logiche legate al mutare della contingenza storico-politica, ma sempre volte all'interpretazione concreta della "post-storia". La sua scelta di divenire funzionario dello stato si coniugava infatti con la esigenza di trovare soluzioni teoriche e applicative alla fine della storia, ovvero a seguire la comunità nell'«ipostasi collettiva che si accompagna all'esaurimento delle sue risorse vitali»³¹.

2.1 I caratteri dell'«Unione latina»

Il 27 agosto 1945 Aleksandr Kojève teorizzava *l'Esquisse d'une doctrine de la politique française* o «Progetto di una dottrina della politica francese»³², quale schema teorico-politico composto da 4 parti: la situazione storica generale; la situazione della Francia; che cos'è l'Impero Latino; i mezzi di realizzazione³³.

Nella visione hegeliana di Kojève, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale era anzitutto palese la cristallizzazione di due "blocchi imperiali", quello anglo-americano da una parte e quello slavo-sovietico dall'altra, il che avrebbe reso vano ogni sforzo di

³¹ «Muio prima della fine della storia, nasco dopo il suo inizio». Kojève in M. VEGETTI, *La fine della storia*, cit., p. 101.

³² A. KOJÈVE, *Il silenzio della tirannide*, cit., pp. 163-210.

³³ *Ibidem*.

«voler mantenere nel lungo periodo la realtà politica di una nazione», quale che essa fosse³⁴.

Redatto pensando alla figura del generale Charles De Gaulle, secondo la convinzione per la quale «l'autorità per eccellenza è quella dell'individuo che si impone, quella del leader rivoluzionario»,³⁵ il progetto si presentava come un esemplare canone anti-federale e anti-carolingio³⁶.

L'Impero Latino, quale «realtà politica intermedia», sarebbe stato costituito dalle «fusioni internazionali di nazioni apparentate»³⁷, il terzo elemento di una coesistenza competitiva imperiale³⁸. Kojève, seguendo l'esempio del fallimento del *Reich* evocava il necessario abbandono dell'idea nazionale in favore di una idea imperiale allargata (una unione di nazioni).

La Francia di De Gaulle avrebbe dovuto rappresentare il *primus inter pares* rispetto alle altre due nazioni, ovverosia Italia e Spagna, nella convinzione secondo la quale l'idea latina fosse realizzabile solo dalla Francia gaullista³⁹.

L'Impero latino che restava a detta di Kojève soltanto una «concretizzazione della volontà francese di autonomia politica e di

³⁴ Ivi, p. 163.

³⁵ Tale idea risulta dall'applicazione della nozione di autorità. Cfr. A. KOJÈVE, *La notion de l'autorité*, Gallimard, Paris 2004, p. 186 e ss.

³⁶ Il progetto di *Esquisse* è interamente pensato su misura della Francia di De Gaulle.

³⁷ Nel senso di 'similari'.

³⁸ A. KOJÈVE, *Il silenzio della tirannide*, cit., pp. 164-165.

³⁹ Ivi, pp. 180-181 e p. 199.

grandezza» era legata alla formulazione di essa sulla base della figura autoritaria del generale De Gaulle⁴⁰.

Dal punto di vista iconografico, l'Impero latino avrebbe dovuto farsi garante della conservazione dei «valori di una tradizione culturale latina», della latinità, della dolcevita quale clima (in questo Kojève si riferisce al *genre de vie* di Montesquieu), una iconografia comune alle nazioni del Mediterraneo e fattore politico primordiale. La mentalità comune latina, infatti, si traduceva in un amore profondo e condiviso per le diverse declinazioni della bellezza e in un senso della giusta misura⁴¹. Ma per assicurare la 'realtà' imperiale latina, la parentela tra le nazioni si sarebbe poi dovuta concretizzare «nell'Impero come unione economica»⁴², doganale e difensiva comune (in tal senso era in nuce anche l'idea di una Unione latina di difesa comune). L'«Unione» economica tra Francia, Spagna e Italia, si sarebbe dovuta basare sullo sfruttamento del *Mare nostrum*, il Mediterraneo, fine concreto se non unico dei paesi latini unificati⁴³, anche attraverso lo stabilimento di dazi di transito.

D'altra parte, l'Unione economica delle nazioni apparentate sarebbe stata la *condicio sine qua non* di una ragion d'essere imperiale latina che fosse però prettamente politica. In tal senso, come soggetto autonomo l'Impero latino avrebbe dovuto agire come un soggetto

⁴⁰ Ivi, p. 199.

⁴¹ Ivi, pp. 182-183.

⁴² Ivi, p. 191.

⁴³ Ivi, p. 195.

politico teso a esprimere anche un «principio direttivo unico in politica estera» secondo l'idea che la potenza è solo un mezzo per realizzare l'autonomia⁴⁴.

Quanto ai mezzi concreti di realizzazione dell'idea al contempo iconografica, economica, politica, l'unione avrebbe dovuto porsi come *instrumentum agendi*⁴⁵ soprattutto quale argine all'espansionismo tedesco. Secondo Francesco Maria Tedesco, l'idea kojéviana, attraverso la previsione di accordi commerciali e doganali latini privilegiati e un declassamento funzionale della Germania come miniera di carbone dell'Impero latino, prefigurava financo una sorta di rinnovato «cordone sanitario»⁴⁶. L'immediatezza del pericolo tedesco, secondo Kojève, era rappresentata dal fatto che la Germania, se non contenuta, sarebbe presto diventata (come di fatto è accaduto) la nazione più ricca e potente in Europa, avendo una vocazione extraeuropea. E, in effetti, nelle parti inedite fino al 2007 dei mezzi di realizzazione si ipotizzava l'annessione alla Francia della regione tedesca della Saar, l'espulsione dei suoi abitanti e in definitiva il relegamento della Germania al ruolo di 'colonia' francese⁴⁷.

⁴⁴ Ivi, p. 193.

⁴⁵ Ivi, p. 197 e ss.

⁴⁶ La parte inedita relativa al ruolo anti-tedesco dell'Unione latina è analizzata da Francesco Maria Tedesco. Cfr. F. M. TEDESCO, *L'impero latino e l'idea di Europa. Riflessioni a partire da un testo (parzialmente) inedito di Alexandre Kojève*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1 (2006), pp. 372-401.

⁴⁷ F. M. TEDESCO, *L'impero latino*, cit., pp. 389-390.

La particolare originalità del progetto mediterraneo di Kojève⁴⁸ risiedeva nella prefigurazione di una soluzione imperiale, e quindi geografico spaziale, economica, difensiva (intesa come coesistente con la pluralità imperiale), sociale, culturale, politica latino- Mediterranea quale unico modo per contrapporsi alla realtà imperiale già in essere in altre aree del mondo; in particolare in rapporto alla costituzione degli imperi socialista (URSS) e protestante. Il progetto imperiale protestante, peraltro, era in grado di coniugare l'asse anglo-americano e, secondo Kojève, sarebbe stato in grado, in futuro, di assimilare anche l'asse tedesco.

Kojève configurava la presenza dei diversi imperi nella geografia mondiale come un vero e proprio scontro di "civiltà". In tale scenario, l'aspetto politico, economico e militare, sebbene vitali per la sussistenza concreta delle entità imperiale, erano ad ogni modo subordinati al sistema valoriale ed iconografico che le realtà imperiali incarnavano. I criteri valoriali, culturali, religiosi latini, in particolare, erano l'elemento di intelligenza degli altri fattori, il collante di significato della progettualità politica kojeviana dell'impero latino, quale realtà-risposta alla presenza di altre compagini imperiali. La lungimiranza del progetto iconografico mediterraneo di Kojève prevedeva la divisione del globo su un asse Nord-Sud piuttosto che Est-Ovest. In tal senso, Kojève superava la corrente divisione tra i blocchi anticipando le potenzialità ma anche i pericoli che sarebbero

⁴⁸ Al di là dei paragoni e delle contaminazioni filosofiche. Ivi, p. 391 e ss.

derivati da una non assimilazione dell'area mediterranea e latina in una più ampia iconografia sud-europea.

Inoltre, Kojève anticipava anche una prodromica soluzione della questione coloniale, quando, nell'elaborare la ragione di una convivenza osmotica nell'ambito di una fiorente complessità mediterranea sottolineava come l'Impero Latino avrebbe potuto prevedere anche una «messa in comune del patrimonio coloniale». D'altra parte, per Kojève nel «mondo latino africano unificato» il «problema musulmano, e forse il problema "coloniale" in generale» avrebbe «potuto essere risolto», nella consapevolezza del fatto che «a partire dalle Crociate, l'islam arabo e il cattolicesimo latino erano stati uniti in un'opposizione da diversi punti di vista sintetici⁴⁹.

L'Impero Latino, non soltanto quale ideologia mediterranea latina, ma anche come progetto anti-tedesco e anti-americano, fu ideologicamente scalzato dalla propensione verso l'opzione euro-atlantista di Jean Monnet, basata sull'idea di un'Europa federale nel quadro del partenariato transatlantico⁵⁰. L'idea euro-atlantica divenne lo sfondo nell'ambito del quale il processo di formazione della Comunità europea andò formulandosi. Quanto all'argine tedesco, a partire dal 1950 si costituì la “Framania” ovvero il legame tra Francia e Germania, frutto della propaganda dialettica di Konrad Adenauer e

⁴⁹ «Come l'influenza del pensiero arabo sulla Scolastica, la penetrazione dell'arte islamica nei paesi latini». A. KOJÈVE, *Il silenzio della tirannide*, cit., p. 188.

⁵⁰ B. HAZOUMÉ, *Jean Monnet*, cit.

dei successivi appelli di Charles De Gaulle al fine di creare, a partire dall'asse franco-tedesco, l'unità di tutta l'Europa⁵¹.

Evidentemente, il progetto, seppur nella sua originale consapevolezza iconografica regionale, scontava un ragionamento politico post-bellico che, tra le altre cose, vedeva in questa sorta di alleanza di mutuo controllo franco-tedesca l'unico modo attraverso il quale rilanciare una unità nel continente provato dal conflitto⁵².

Kojève continuò ad avere in mente l'iconografia latina e la supremazia francese, quando si fece promotore dell'unione doganale, soprattutto in senso anti-americano. Uno dei meriti più grandi del Kojève burocrate-re fu, a suo dire, la realizzazione del GATT, ovvero il General Agreement on Tariffs and Trade che lo vide protagonista con Marjolin, Clappier e Wormser dello stabilimento di un ordine commerciale internazionale. Nel promuovere il GATT che liberalizzò il commercio contribuendo al processo verso il mercato comune, Kojève agì considerando sempre la Francia come *primus inter pares* e freno all'asse anglo-tedesco.

D'altra parte, l'Europa economica alla quale Kojève aspirava doveva impedire che gli Stati Uniti sfruttassero i progetti presentati all'epoca a loro profitto⁵³.

⁵¹ Cfr. *Francia-Germania. L'Europa a due*, in «Limes», 2(1995).

⁵² Cfr. H.E. JAHN, *An Adenauers Seite. Sein Berater erinnert sich*, Alfred Lange, Munchen-Wien 1987, p. 35; CH. DE GAULLE, *Discours et messages*, tomo II, Plon, Paris 1970, p. 344.

⁵³ Cfr. R. BARRE, *Le conseiller du prince*, in *Hommage*, cit.; anche F. M. TEDESCO, *L'impero latino*, cit., p. 387.

La figura di Kojève come burocrate-ideologo, eminenza grigia della politica commerciale francese, contribuì fino al 1968, anno della sua morte, a determinare i passaggi successivi del processo di costruzione europea. In tale contesto, sebbene l'idea di Impero Latino, sebbene fosse stato scavalcato come progetto politico applicabile agli obiettivi della politica estera francese, rappresentò per Kojève un passaggio dialettico. Nel 1945 l'idea imperiale latina rappresentava per Kojève il modello ottimale della fine della storia, quella condizione nella quale la lotta è finita e il tempo «è sempre identico».

In effetti, la riflessione filosofica e politica di Kojève si era strutturata dialetticamente come una indagine sulla pensabilità di un ordine meta nazionale. L'impero Latino rappresentava la tappa sintetica di una dialettica che fosse in grado di interpretare le forme politiche e giuridiche della post-storia nella quale l'individuo soddisfatto fosse privo di bisogni. In una geografia espansa e con una forma politica adatta alla condizione umana post-storica, l'Impero Latino avrebbe dovuto procedere 'oltre la nazione'. Lo stato avrebbe dovuto dissolversi in una sorta di società civile globale che garantisse la vita e la proprietà agli individui; in definitiva una situazione a-conflittuale di soddisfazione nella quale tutti vogliono la stessa cosa, altrimenti chiamata da Kojève lo stato universale omogeneo. D'altra parte, l'individuo post-storico pacificato, come Valentin Brû, poeta

sapiente alter-ego di Kojève nel romanzo *La dimanche de la Vie*⁵⁴ «pensa sempre la stessa cosa, vale a dire finisce per non pensare più niente».

3. Epilogo

L'Impero Latino appare al contempo un progetto lungimirante, lucido ma anche intrinsecamente effimero. Tanto che la sua stessa avventura editoriale fu di difficile gestazione.

Il progetto imperiale kojeviano, come «sineddoche della fine della storia»⁵⁵, costituì – allora come oggi – un monito sia per l'integrazione dell'area mediterranea in un progetto politico europeo⁵⁶, sia per la necessità di un forte apparato teorico che giustificasse il superamento del progetto nazionale statale. L'Impero kojeviano era la teorizzazione della forma politica e giuridica di un *nomos* che però «non è *kat'echon*, ma forma intermedia tra Vestfalia e

⁵⁴ R. QUENAU, *La dimanche de la vie*, Gallimard, Paris, 1952.

⁵⁵ Tale questione fu affrontata infatti, secondo Tortorella, a partire dai capisaldi della sua lettura di Hegel che costituisce l'arrière-plan della sua concezione geopolitica. Secondo tale prospettiva, l'evoluzione storica conduce ad un'unione politica mondiale e a una società omogenea, ovvero all'avvento di ciò che Kojève chiama Stato universale e omogeneo. S. TORTORELLA, *Alexandre Kojève e l'Europa come impero latino*, in *Questione Europa. Crisi dell'Unione e trasformazioni dello stato*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2021, p. 90.

⁵⁶ S. WOLF, *The Mediterranean Dimension of the European Union's Internal Security*, Palgrave Macmillan, New York 2012.

Cosmopolis»⁵⁷ e per questo appare oggi come l'anti-visione dell'idea multipolare. Ma l'idea imperiale latina era anche una franca ammissione della necessità di ragionare nelle forme imperiali dello spazio, oltre che nello scenario della fine della storia (dunque avendo come forza agente l'ultimo uomo).

Quanto alla questione spaziale, Kojève apparve ereditare la tradizione montesquieuiana del *genre de vie* come formula utilizzata dalla geografia umana per comprendere il carattere delle nazioni⁵⁸. Inoltre, il progetto di Impero latino per il rilievo conferito al 'fattore geografico', può assimilare da un lato il ragionamento kojeviano a geografi come Jean Gottmann, dall'altro ricondurlo a una idea di spazialità⁵⁹ di certo mediata dall'origine imperiale russa di Kojève⁶⁰.

L'Impero latino è una delle forme della fine della storia, un esercizio di stile, un ragionamento filosofico e una considerazione tragica sulla condizione post-umana. L'uomo che non deve e non desidera perché ha assunto in sé il desiderio è divenuto marionetta funambola che percorre la fine della storia, il cavo teso tra

⁵⁷ F. M. TEDESCO, *L'impero latino*, cit., p. 394.

⁵⁸ C.L. DE MONTESQUIEU, *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, 1734.

⁵⁹ S. TORTORELLA, *Alexandre Kojève*, cit., p. 91.

⁶⁰ L'idea geografica spaziale kojeviana sembra unire la geografia umana e l'idea di grande spazio. Anche se in riferimento al nomos schmittiano invece Kojève si distacca dall'idea di 'grande spazio' come egemonizzato da un Impero. Cfr. R. GRAVINA, *La Russia il Caucaso e l'Europa nell'iconografia gottmaniana*, in *Tra due mari. Sulle tracce di Ryszard Kapuscinski alla scoperta delle trasformazioni architettoniche e urbane dei paesi dell'ex Unione Sovietica nel Caucaso*, Quodlibet, Roma 2018, pp. 331-354.

l'umanesimo e la morte dell'uomo⁶¹. Kojève preparava il *Grossraum* e anticipava lo stato mondiale, la forma impolitica che sanciva la fine della storia, della quale l'Impero latino era un capitolo iniziato e rimasto incompiuto⁶².

L'unità del mondo e la fine della storia trovavano nel progetto mediterraneo latino una forma di accomodamento, una sorta di "disperazione comoda". D'altra parte, come lo definisce Henri Lévy, Kojève è stato un «eterno mediatore»⁶³, un ponte tra filosofia e amministrazione politica europea nella convinzione che il filosofo dovesse misurarsi con la prassi. Certo la prassi, forse ancor più della filosofia lo pose di fronte al dramma del Saggio, filosofo e burocrate destritto da Leo Strauss: «la funzione specifica del saggio non è legata a una particolare comunità politica: il saggio può vivere come uno straniero»⁶⁴.

⁶¹ M. VEGETTI, *La fine della storia*, cit., p. 100.

⁶² F. M. TEDESCO, *L'impero latino*, cit., p. 398.

⁶³ B. H. LÉVY, *Macron, Kojève et l'Empire Latin*, in «La règle du jeu», <https://laregledujeu.org/2021/10/12/37770/macron-kojeve-et-lempire-latin/>.

⁶⁴ L. STRAUSS, *De la tyrannie*, cit., p. 131.

MARIA TERESA PACILÈ

Inventare una nuova immagine per il Mediterraneo.

La sfida etico-politica della traduzione

1. L'eros filosofico e l'originario sogno di Unità

Pensare il Mediterraneo è sin da subito un esercizio di immaginazione filosofica: non è mai esistita *una* cultura né *una* tradizione, *una* religione né *una* civiltà, per non dire *una* storia o *una* identità mediterranea. Non vi è unità sostanziale, né radice comune per i paesi che si affacciano sulle sue rive e, nell'incontro/scontro delle differenze, nell'incrocio dei flussi e delle maree, immaginare il Mediterraneo in quanto unico mare che tutte le terre bagna e connette in una totalità armonica ha costituito la passione primordiale della ricerca filosofica⁶⁵. Sempre geo-politicamente situata, eppure

⁶⁵ Per un approfondimento sulla geofilosofia, con particolare attenzione alla riflessione sul Mediterraneo si vedano M. BALDINO, L. BONESIO, C. RESTA, *Geofilosofia*, Lyasis, Sondrio 1996; L. BONESIO (a cura di), *Orizzonti della geofilosofia. Terre e luoghi nell'epoca della mondializzazione*, Arianna, Casalecchio 2000; M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, Adelphi, Milano 2003; C.

desiderosa di porsi «μετὰ τὰ φυσικά» (oltre gli enti fisici visibili verso l'Unità che sempre li sottende), la filosofia ha tentato di risalire dalla molteplicità del contingente all'Uno che è *aldilà* di essa, necessario e invisibile; scoprire così *oltre* la diversità di lingue, culture, tradizioni, l'Unità che tutte le origina e le rende possibili, il luogo d'Origine, la Patria sempre assente.

Come si legge nelle pagine del *Sofista* platonico⁶⁶, è il differente, l'estraneo (lo straniero di Elea) a introdurre il problema della molteplicità al cuore della ben rotonda Verità parmenidea, così destrutturandola della sua pretesa fissità, quiete ed eternità. È la *différance*⁶⁷ a porsi come motore della storia, come inizio del mutamento, dunque di un pensiero autenticamente filosofico. Quest'ultimo, infatti, nato dal trauma del parricidio parmenideo, dalla rottura del mito di

RESTA, *Atlantici o mediterranei?* in "Mesogea", 1, 2002, pp. 53-63; EAD., *Europa mediterranea. Una prospettiva geofilosofica in Il corno di Heimdall*, "Strutture ambientali", 124, 2002, pp. 83-95; EAD., *Geofilosofia del Mediterraneo*, Mesogea, Messina 2012; F. SAFFIOTI, *Geofilosofia del mare. Tra Oceano e Mediterraneo*, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia 2007.

⁶⁶ Cfr. PLATONE, *Sofista*, a cura di F. Fronterotta, BUR, Milano 2007. Cfr. inoltre sul tema le riletture contemporanee dell'opera platonica, tra le quali M. HEIDEGGER, *Il «Sofista» di Platone*, Adelphi, Milano 2013; G. CARCHIA, *La favola dell'essere. Commento al Sofista*, Quodlibet, Macerato 2007.

⁶⁷ Cfr. J. DERRIDA, *La scrittura e la differenza* [1967], Biblioteca Einaudi, Torino 2002; cfr. inoltre sul tema Id., *Margini della filosofia* [1972], Einaudi, Torino 1997; ID., *La disseminazione* [1972], Jaca Book, Milano 1989. Per una lettura critica si vedano, tra gli altri C. FERRIÉ, *Pourquoi lire Derrida? Essai d'interprétation de l'herméneutique de Jacques Derrida*, Éditions Kimé, Paris 1998; S. KOFMAN, *Lectures de Derrida*, Galilée, Paris 1984; S. PETROSINO, *Jacques Derrida e la legge del possibile*, Jaca Book, Milano 1997; C. RESTA, *Pensare al limite. Tracciati di Derrida*, Guerini, Milano 1990; G. VATTIMO, *Le avventure della differenza*, Garzanti, Milano 1980.

un'unità densa e indifferenziata (l'Essere uno, eterno, immobile), si è declinato immediatamente come *eros*, sempre anelante il Tutto, ma sempre mancante della pienezza desiderata, sempre frammentato eppure sempre teso a non abbandonare la molteplicità al silenzio del non-Essere, ma *cum-prenderla* armonicamente attraverso la forza dell'intelletto, soggiogarla al *nomos* (violento e salvifico) dell'Essere, renderle ragione nella dialettica dell'Uno e del molteplice⁶⁸.

Pensare criticamente l'unità, infatti, di contro ad ogni pretesa stabilità, ha implicato sin da subito lo spettro inquietante di una

⁶⁸ Una descrizione magistrale della vocazione della filosofia, così come si declinerà in tutto il corso della tradizione occidentale, è offerta dal *Simposio* platonico. Il filosofo, secondo Platone, non è né il sapiente né l'ignorante, ma una figura mediana che è alla ricerca di un sapere che desidera, ma ancora non possiede. Egli si differenzia da un lato dai sapienti, perché non ha un contatto immediato con la verità che deve essere costantemente ricercata, dall'altro dai sofisti, che riducono la verità al linguaggio, dando solo l'apparenza della sapienza, creando, come l'artista, *eidola*, immagini, mondi fittizi e illusori. L'atteggiamento fondamentale del filosofo deve essere, allora, quello di *Eros*: per Platone l'amore è «mancanza», «bisogno» e, allo stesso tempo, «desiderio» di ciò che non si ha. Proprio nelle pagine del *Simposio*, *Eros* è descritto, per bocca di Diotima di Mantinea, non come un dio ma come un demone, un essere che si pone a metà strada fra ciò che è divino e ciò che è umano, con la funzione di intermediare tra queste due dimensioni: un *daimon*, sempre inquieto e scontento, identificato con la filosofia, intesa dunque letteralmente come «amore del sapere». Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, secondo Platone, e la filosofia come l'amore è ardore continuo, ricerca inesausta di una Verità mai totalmente comprensibile. La peculiarità di *Eros*, figlio di *Pòros* (abbondanza, ricchezza, risorsa) e *Penia* (Povertà) è, dunque, la sua ambiguità, l'impossibilità di approdare a un sapere certo e definitivo e tuttavia l'incapacità di rassegnarsi all'ignoranza. Privo del possesso dell'amato, ne è continuamente alla ricerca, sempre anelante alla contemplazione del Vero, del Bello e del Giusto (Cfr. sul tema PLATONE, *Simposio*, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 1979).

differenza potenzialmente ingestibile, straripante, disordinata, cui la ragione ha risposto sistematicamente, articolando una totalità dinamica e onnicomprensiva, facendo di essa un simbolo (*sym-bolon*, “ciò che tiene insieme”): i molti nell’Uno, l’Uno nei molti; i molti dall’Uno, l’Uno per i molti. L’Unità sempre molteplice costituisce dunque il duplice volto di un Giano bifronte di una ragione scientifica, teologica, filosofica e politica che distingue e ricompone, *divide et impera*, impone la propria sovranità assoluta sulle differenze che la circondano, dimenticando spesso la natura simbolica della totalità così costituita, trasformandola invece in idolo da adorare, sogno di Assoluto e di Pienezza finalmente realizzato, *logos* violento della *reductio ad Unum*.

Ma è ancora possibile immaginare così il Mediterraneo? Il Mediterraneo-fortezza, in cui tutto è internamente interconnesso in un meccanismo infallibile di sicurezza, è stato messo in crisi dalle fondamenta. L’immagine gelosamente disegnata dalla filosofia e dalla politica occidentale (erette sin dalla modernità sulla stabilità del luogo, del *nomos* della terra e del potere sovrano) oggi deve fare i conti con la forza liquida dell’acqua, con l’impeto delle correnti che hanno attraversato, decostruito e ri-costruito il *mare nostrum* e le sue coste⁶⁹. Dunque, come ricominciare a pensare?

⁶⁹ Cfr. sul tema Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Laterza, Roma 2011; C. SCHMITT, *Terra e Mare*, Adelphi, Milano 2002; ID., *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europaeum*, Adelphi, Milano 1991. Per una lettura

2. La Torre di Babele e l'incubo della decostruzione

«“Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco”. Il mattone servi loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: “Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un Nome, per non disperderci su tutta la terra”»⁷⁰. L'eco lontano di un'altra voce, non più greca stavolta ma ebraica, sembra rafforzare l'illusione narcisistica della Ragione: gli uomini di Babele sognano di avere *un* luogo, *una* lingua, *una* identità universale e definitiva, frutto dell'opera, del lavoro, della “fatica del concetto” di tutto comprendere, per murare la parola in un universo concentrazionario, per innalzarsi all'altezza del divino⁷¹.

critica in chiave geofilosofica si veda inoltre C. RESTA, *Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso*, Pellicani, Roma 1999.

⁷⁰ Cfr. *Gen.* 11, 1-9: «Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: “Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco”. Il mattone servi loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: “Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra”. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro”. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra».

⁷¹ Cfr. con quanto scrive M. Cacciari: «*Veleno* è il sogno della parola piena, *babelica*, concentrazionaria, che perseguita l'esser-desto. Nel mondo di Babele

Eppure, *Altro* irrompe, decostruendo definitivamente la Torre. Ne svela drammaticamente il limite strutturale, ne mostra la fragilità e, con essa, l'impossibilità di una perfetta compiutezza, il necessario decostruirsi di ogni *constructum*.

Si evince dunque il trionfo della molteplicità pura e dispersiva di contro all'Uni-totalità sovrana? La disseminazione delle differenze incompatibili, una realtà atomizzata che, lungi dall'evocare una piena libertà, è destinata a subire nuove pericolose forme di dominio e omologazione?

Trattenendoci sull'insegnamento senza tempo delle pagine della *Torah*⁷², la Torre, a ben osservare, non appare completamente

c'è come un'asfissia della parola, la parola *soffoca* nella sua immediata stretta alla cosa; parola e cosa *si chiudono* reciprocamente. [...]. L'esodo di Abramo è appunto l'esodo da questa parola piena, redenzione della parola dal suo essere *murata* in uno con la cosa e dalla cieca fiducia che proprio questo conglomerato fa sorgere sul potere della parola [...]. Anche se mai la parola potrà essere soffocata nella Torre babelica, è l'idea, l'intenzione di questa costruzione che la mura. Il veleno sta in questo costruire, non nel suo ou-touppico termine; la pena consiste nel processo. È possibile persino dimenticare la costruzione della Torre [...] ma non per questo la si abbandona. [...] domina l'ombra di Babele, domina l'intenzione che ne ritiene adempibile la possibilità, e che ci *infutura* tutti in quel senso» (M. CACCIARI, *Icone della legge*, Adelphi, Milano 2002). Per un approfondimento simbolico-politico dell'universo babelico, cfr. M. F. SCHEPIS, *Visitando Babele. Lo spazio politico fra universo e pluriverso* in EAD. (a cura di), *Forme e passaggi*, Mucchi editore, Modena 2018, pp. 51-68; si veda anche EAD., *Confini di sabbia. Un'ermeneutica simbolica dell'esodo*, Giappichelli Editore, Torino 2005.

⁷² Per un'attenta ermeneutica filosofica dell'ebraismo si confronti la riflessione della prof.ssa Paola Ricci Sindoni, di cui si propone qualche riferimento bibliografico: P. RICCI SINDONI (a cura di), *La sentinella di Seir. Intellettuali nel Novecento*, Edizioni Studium, Roma 2004; EAD., *La filosofia ebraica nel*

distrutta, bensì decostruita: non più roccaforte chiusa, essa si riscopre progetto finito, incompiuto, non *ab-solutus*, eppure aperto all'iniziativa umana, ospite di un Segreto che lo custodisce⁷³.

Il *dabar*, sigillato silenziosamente nelle macerie, senza riserve, destinato apparentemente al caos e alla distruzione, lancia nonostante tutto una sfida. Forse proprio da qui è necessario rimettersi in cammino, con un nuovo passo, seguendo le orme di un esodo⁷⁴.

Novecento, Spazio tre, Roma 2007; EAD., *Guarire le parole. L'ebraismo europeo tra filosofia e letteratura*, Le Lettere, Firenze 2010; EAD., *Viaggi intorno al Nome*, Le Lettere, Firenze 2012.

⁷³ Cfr. A. NEHER, *L'esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz*, Medusa, Milano 2020, pp. 96-102, in cui commenta il filosofo: «[...] è giustappunto la *concentrazione* che il sistema di Babele evoca, con la carica sociale, politica e morale che questo termine ha assunto nel XX secolo: l'universo di Babele è un *universo concentrazionario* e l'origine della sua identità concentrazionaria si scopre proprio in quell'agglomerato primario costituito dai *devarim ahudim*, gli *elementi chiusi*, facenti funzione di materiale costitutivo di una *Babele* che, senza l'intervento divino, si sarebbe rapidamente sostituita al mondo creato da *Bereshit*. [...] si tende troppo spesso a considerare l'intervento divino a cui si riferiscono questi versetti come una specie di colpo di freno fatale inferto a Babele. Non si tratterebbe allora di una *soluzione* ma di una *dissoluzione*, di un vero atto di forza con cui Dio metterebbe fine all'iniziativa umana. [...] Eppure, l'intervento divino non ha arrestato niente; esso ha diretto e orientato, e soprattutto ha conferito all'iniziativa umana un'autonomia irreversibile» (Ivi, pp. 98-99).

⁷⁴ Si veda ancora quanto scrive A. Neher: ««La storia incomincia a Sumer», si dice. Sì, esatto risponderemmo noi, ma non incomincia con l'edificazione, a Sumer-Senaar, della città di Babele. La storia incomincia, a Sumer-Senaar, con il gesto di Abramo che protesta contro la città di Babele e che lancia contro di essa la sfida dell'uomo. La storia incomincia a Sumer con Abramo che dissigilla il *davar*, con uno sforzo redentivo. Abramo ha restituito a *davar* il suo significato umano; ha introdotto la Parola nella Storia» (Ivi, pp. 104-105).

3. Il problema etico-politico della traduzione

Vorrei tornare sull'interpretazione del mito di Babele per non ridurlo all'idea di catastrofe linguistica inflitta agli esseri umani da un Dio geloso del loro successo. Si può anche leggere questo mito come la constatazione senza condanna di una separazione originaria. Si può cominciare, all'inizio di *Genesi*, con la separazione degli elementi cosmici [...] si può continuare con la perdita dell'innocenza e la cacciata dal giardino [...] e passare poi attraverso il fratricidio, l'uccisione di Abele, che fa della fraternità stessa un progetto etico e non più un semplice dato di natura. Se si adotta questa linea di lettura [...] la dispersione e la confusione delle lingue vengono a coronare questa storia di separazione, portandola al cuore dell'esercizio del linguaggio. Così noi siamo, così noi esistiamo, dispersi e confusi e chiamati a che cosa? Ebbene... alla traduzione! C'è un dopo-Babele, definito dal "compito del traduttore"⁷⁵.

Tradurre, con le parole di Paul Ricoeur, significa «imparare a dimorare presso l'altro per condurlo presso di sé a titolo di ospite invitato»⁷⁶. *Tra* la pluralità delle lingue e la possibilità (forse impossibile) di una reciproca comprensione, *tra* l'Unità totalizzante e la molteplicità pura: questo è lo spazio mediano in cui si pone il problema filosofico, teologico, etico e politico della traduzione⁷⁷.

⁷⁵ P. RICOEUR, *Il paradigma della traduzione* in ID., *La traduzione. Una sfida etica*, a cura di D. Jervolino, Morcelliana, Brescia 2001, pp. 60-61.

⁷⁶ P. RICOEUR, *Quale nuovo ethos per l'Europa?*, in ID., *La traduzione. Una sfida etica*, cit., p. 78.

⁷⁷ Cfr. i testi che P. Ricoeur dedica al problema della traduzione: P. RICOEUR, *Défi et bonheur de la traduction* [Discours à la remise du Prix de traduction pour la promotion des relations franco-allemands (15 avril 1997)], Dva Fondation, Stuttgart 1997, pp. 15-21; ID., *Le paradigme de la traduction* [Leçon d'ouverture à la Faculté de Théologie protestante de Paris, octobre 1998], in

Il paradigma proposto da Ricoeur si propone dunque di formulare un nuovo *ethos* di co-abitazione tra le differenze che permette di pensare, a fine degli anni Novanta del secolo scorso, una nuova identità europea⁷⁸. Seppur costitutivamente in crisi, l'identità spirituale europea è chiamata infatti allo scambio attivo delle memorie, a sanare i debiti del passato, a ritessere i legami spesso dilaniati dalla storia, rileggendo e traducendo le differenti culture, intrecciandole in una tradizione vivente condivisa, rintracciando in essa le promesse inadempite, le attese, i sogni e le utopie, «le frecce di futuro non lanciate o la cui traiettoria è stata interrotta [...] al fine di liberare il loro carico di speranza»⁷⁹. Ma come tradurre?

Prendendo le mosse dalla drammatica molteplicità delle lingue, come il mito di Babele insegna, la traduzione costituisce uno scandalo per la ragione, disarmandola di fronte alla «sfida dello

«Esprit», n. 253, juin 1999, pp. 8-19; ID., *Quel éthos nouveau pour l'Europe ?* in P. KOSLOWSKI (ed.), *Imaginer l'Europe. Le marché intérieur européen, tâche culturelle et économique*, Cerf, Paris 1992, pp. 107-116.

⁷⁸ Cfr. sul tema P. RICOEUR, *L'Europa e la sua memoria*, Morcelliana, Brescia 2017; ID., *Percorsi del riconoscimento* [2004], Raffaello Cortina, Milano 2005.

⁷⁹ P. RICOEUR, *Il paradigma della traduzione*, cit., p. 86 e aggiunge: «Ed ecco come si può fare: innanzitutto accettando l'idea che è sempre possibile raccontare diversamente: [...] passare attraverso il racconto degli altri per comprendere noi stessi, leggere la nostra storia con gli occhi di storici appartenenti ad altri popoli, alle altre culture oltre quelle che hanno partecipato al lavoro di tessitura tra le culture fondatrici dell'Europa contemporanea. Lo scambio di memoria di cui parliamo consiste in una vera migrazione incrociata: impariamo a trasporci nelle memorie degli altri e ad abitare i loro racconti; accogliamo come dei migranti i ricordi che nutrono la coscienza storica degli ospiti che riceviamo presso di noi» (Ivi, p. 90).

straniero»⁸⁰, di fronte cioè all'urgenza di una presa di posizione in merito all'apertura o alla chiusura di fronte a ciò che è estraneo, all'accettazione o al rifiuto di ciò che è Altro. Come scrive Franz Rosenzweig, il «traduttore è servitore di due padroni»⁸¹: egli costantemente deve mantenersi in equilibrio tra una traduzione letterale (che induce una violenza sulla lingua di arrivo, rendendo incomprendibile il contenuto e l'orizzonte di senso in cui si muove lo scritto originale) e una traduzione più libera che, adagiandosi nell'alveo della propria madrelingua, rischia di cancellare ogni impronta dell'originale eteroglossa, smarrendone di conseguenza l'originalità, obliandone la differenza, svuotandolo così di ogni potenziale di frattura e novità.

La scommessa di una differenza da preservare e, contemporaneamente, l'esigenza di trovare una mediazione tra gli incomunicabili, costituiscono dunque quel paradosso che, contro l'illusione di un

⁸⁰ Scrive il filosofo: «Mi soffermerò, innanzitutto e più a lungo, sulle difficoltà connesse alla traduzione in quanto sfida difficile, talvolta impossibile da affrontare. Difficoltà precisamente riassunte nel termine “prova”, nel duplice senso di sofferenza provata e di sperimentazione. Messa alla prova, come si dice, di un progetto, un desiderio, addirittura una pulsione: la pulsione di tradurre. Per chiarire questa prova, suggerisco di intendere il “compito del traduttore”- di cui parla Walter Benjamin- nel doppio senso dato da Freud alla parola “lavoro” quando parla in un saggio di lavoro del ricordo e in un altro di lavoro del lutto. Anche nella traduzione, si dà un certo salvataggio e un qualche riconoscimento di una perdita. Salvataggio di cosa? Perdita di cosa? È la questione posta dal termine *étranger* (straniero, estraneo) nel titolo di Berman» (P. RICOEUR, *Sfida e felicità della traduzione* in ID., *La traduzione. Una sfida etica*, cit., pp. 41-42).

⁸¹ F. ROSENZWEIG, *La Scrittura* [Saggi 1914-1929], Città Nuova, Roma 1991, p. 115.

meta-linguaggio universale, segna il tragico fallimento della traduzione integrale e, al tempo stesso, il carattere necessario e impossibile del «compito del traduttore»⁸². Solo accettando il naufragio della Traduzione Assoluta, solo decostruendo la Torre di Babele sarà infatti possibile aprirsi alla *chance* di un “poter tradurre” che, pur costretto a dirsi e disdirsi, può tentare di dire l’altro senza tradirlo totalmente, ma al contempo tra-ducendolo per evitare che esso rimanga in-differente.

Teoreticamente incomprensibile, la traduzione è, nonostante tutto, effettivamente praticabile: per questo all’antinomia speculativa (traducibilità assoluta/intraducibilità definitiva) potrà rispondere la mediazione etico-pratica dell’esperienza del traduttore che, accettando il bel rischio della contaminazione, di un’«equivalenza senza identità» nello spergiuro trova l’*ethos* di una fedeltà sempre infedele, ma creatrice, nei confronti dell’Altro, che mai è possibile dire senza tra-dire⁸³. Solo così, come insegna Ricoeur, sarà possibile aprirsi

⁸² Cfr. W. BENJAMIN, *Il compito del traduttore* in *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, tr. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, pp. 37-50.

⁸³ Continua ancora il filosofo francese: «Suggerisco si debba uscire da questa alternativa teorica- traducibile *versus* intraducibile- per sostituirvi un’altra alternativa, pratica, scaturita dallo stesso esercizio della traduzione: l’alternativa fedeltà *versus* tradimento, salvo ammettere che la pratica della traduzione resta un’operazione a rischio [...]. Sì, bisogna ammetterlo: da una lingua all’altra, la situazione è proprio quella della dispersione e della confusione. E tuttavia la traduzione si iscrive nella lunga litania dei “nonostante tutto”. A dispetto dei fratricidi, noi militiamo per la fraternità universale. A dispetto dell’eterogeneità degli idiomi, esistono bilingui, poliglotti, interpreti e traduttori» (P. RICOEUR, *Il paradigma della traduzione*, cit., pp. 58-59).

all'esperienza dell'ospitalità linguistica «ove al piacere di abitare la lingua dell'altro corrisponde il piacere di ricevere presso sé, nella propria dimora d'accoglienza, la parola dello straniero»⁸⁴.

Lasciando lavorare in sé il proprio e l'estraneo in una dialettica di prossimità e distanza, senza dimenticarne la polemica distinzione, il paradigma etico-politico della traduzione crea un ponte di connessione, un luogo simbolico di incontro di un'umanità plurale che solo in una sinfonia pronta ad accettare la dis-armonia degli sguardi può sognare di costruire un mondo-*in-comune*⁸⁵. Dunque, dovremo domandarci, esso costituisce ancora un modello funzionale e attuale per poter pensare, contro ogni struttura mono-logica, una poli-logica non solo dell'Europa, ma del Mediterraneo?

4. Come un novello Sisifo: la sfida del traduttore

Il *Medium-terraneum*, come l'etimologia del nome rievoca, può ritrovare nell'elemento geo-filosofico del mare, nella sua potenza relazionale, la capacità di tenere insieme i distinti, a volte gli

⁸⁴ P. RICOEUR, *Sfida e felicità della traduzione*, cit., pp. 49- 50.

⁸⁵ Cfr. inoltre sul tema D. JERVOLINO, *Ermeneutica e traduzione. L'altro, lo straniero, l'ospite* in G. CACCIATORE, P. COLONNELLO, D. JERVOLINO (a cura di), *Ermeneutica, Fenomenologia, Storia*, Liguori, Napoli 2001; L. ALICI, *Il paradosso del potere. Paul Ricoeur tra etica e politica*, Vita e Pensiero, Milano 2007; M. PIRAS (a cura di), *Saggezza pratica e riconoscimento. Il pensiero etico-politico dell'ultimo Ricoeur*, Meltemi, Roma 2007; D. IANNOTTA (a cura di), *Paul Ricoeur in dialogo. Etica, giustizia, convinzione*, Effatà Editrice, Torino 2008.

incompatibili, riscoprendo così la propria segreta vocazione politica. Seppur la riflessione sinora condotta da Ricoeur appaia tendenzialmente irenica e conciliativa, tesa più alla risoluzione del dramma che ad esaltarne la tragicità, la «piccola felicità della traduzione»⁸⁶, l'*ethos* del *tra* che essa insegna a praticare può costituire un altro nome per pensare la possibilità (impossibile) di una politica dell'ospitalità⁸⁷.

La fatica del traduttore, dunque, somiglia alla fatica di Sisifo, alla fatica di chi tenta di dare un senso ad un mondo insensato, alla fatica di chi impara a danzare sull'orlo dell'Assurdo. Con le parole di Camus:

Si è già capito che Sisifo è l'eroe assurdo, tanto per le sue passioni che per il suo tormento. Il disprezzo per gli dei, l'odio contro la morte e la passione per la vita gli hanno procurato l'indicibile supplizio, in cui tutto l'essere si adopra per nulla condurre a termine. [...] In ciascun istante, durante il quale egli lascia la cima e si immerge nelle spelonche degli dei, egli è superiore al proprio destino. È più forte del suo macigno. Se questo mito è tragico è perché il suo eroe è cosciente. In che consisterebbe, infatti, la pena, se a ogni passo, fosse sostenuto dalla speranza di riuscire? [...] Tutta la silenziosa gioia di Sisifo sta in questo. Il destino gli appartiene, il

⁸⁶ P. RICOEUR, *Sfida e felicità della traduzione*, cit., p. 41.

⁸⁷ Come ha osservato Berto: «La traduzione, nella sua fedeltà allo straniero, nel suo rispondere all'altro, all'intraducibile, è sempre inadeguata; ma proprio questa inadeguatezza si accompagna a un'ospitalità- per un ospite non invitato, non addomesticato e comunque sconosciuto [...]. L'intraducibile, anziché rinchiudersi in sé, escludendo ogni transazione, coincide allora, paradossalmente, con la condizione dell'ospitalità, con l'apertura all'estraneo» (G. BERTO, *Il disagio della traduzione* in J. DERRIDA, *Psyché. L'invenzioni dell'altro. Vol. 1*, Jaca Book, Milano 2008, pp. XVII e XIX). Si legga inoltre sul tema J. DERRIDA, *Qu'est ce qu'une traduction "relevante"?*, L'Herne, Paris 2005.

macigno è cosa sua. [...] Così persuaso dall'origine esclusivamente umana di tutto ciò che è umano, cieco che desidera vedere e che sa che la notte non ha fine, egli è sempre in cammino. Il macigno rotola ancora. [...] Ma Sisifo insegna la fedeltà superiore, che nega gli dei e solleva i macigni. Anch'egli giudica che tutto sia bene. Questo universo, ormai senza padrone, non gli appare sterile né futile. Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore minerale di quella montagna, ammantata di notte, formano, da soli, un mondo. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna *immaginare* Sisifo felice⁸⁸.

Lavoro di immaginazione, dunque, ma non per questo meno reale. Nella sua capacità di sospendere l'esistente per svelare all'interno di esso delle riserve di senso ancora possibili, l'immaginazione ha una vocazione politica, attesta la libertà umana generatrice di senso e di novità nel mondo, capace di decostruire e ricostruire, di distruggere e riparare, di render presente l'assente, di creare un terzo luogo che sia in grado di *symbollein* (tenere insieme) ciò che è e ciò che potrebbe essere, il fattuale e il possibile, il conscio e l'inconscio, la realtà, il sogno e l'incubo⁸⁹.

Accogliendo su di sé la fatica del *trans-ducere* il mondo dell'altro *come se* fosse proprio, il proprio mondo *come se* fosse estraneo, il traduttore, come un novello Sisifo, accoglie su di sé la rinuncia alla traduzione assoluta; impara a vivere nello scarto, riconoscendo

⁸⁸ A. CAMUS, *Il mito di Sisifo*, trad. it. di A. Borelli, Bompiani, Milano 2019, pp. 118-121 (corsivo mio).

⁸⁹ Cfr. sul tema G. M. CHIODI, *L'immaginario e il potere*, Giappichelli Editore, Torino 1992; D. MAZZÙ, *Quaderni del simbolico*, Giappichelli editore, Torino 2003; D. MAZZÙ, *Eco simbolica. Riflessioni metodologiche sul potere politico*, Giappichelli editore, Torino 2013.

l'irriducibilità della coppia del proprio e dell'estraneo ma, senza restarne annichilito, se ne assume la responsabilità poetica, etica e politica.

«Die Welt ist fort»- eppure: «*ich muß dich tragen*»⁹⁰, scrive P. Celan: il Mondo è perduto; ogni Mondo che possa considerarsi unitario, stabile, armonico, definitivo è destinato alla frammentazione, alla divisione violenta, alla cenere e alle macerie di Babele, alla deriva senza fine⁹¹.

Eppure, al cuore di questo naufragio “io ti devo portare”, condurre, tradurre, devo testimoniare l'impossibile, dire l'indicibile che, tuttavia, deve essere detto, attraversare il mare di quella differenza che separa le nostre rive, gustare l'entusiasmo della traversata e far fecondare il tempo dell'attesa, inventare (dal latino *in-venio*: far venire, lasciar accadere) uno spazio di divisione e unione al tempo stesso, di co-esistenza dei distinti, dato dall'incrocio degli sguardi delle prospettive, auspicandone l'armonia ma senza temerne *l'ágon*, senza illudersi di una mitica conciliazione definitiva, ma accettando quella *differànce* che sempre inquieta ogni soluzione che si pretenda data con sicurezza⁹².

⁹⁰ Cfr. P. CELAN, *Renverse du soufflé*, Seuil, Paris 2003.

⁹¹ Cfr. J. DERRIDA, *Chaque fois unique, la fin du monde*, Galilée, Paris 2003; ID., “*Fidélité à plus d'un*”, Cahiers Intersignes 13, Paris 1998.

⁹² Si confronti inoltre a tal proposito S. TARTER, *Evento e ospitalità: Lévinas, Derrida e la questione straniera*, Cittadella, Assisi 2004; R. MAJOR, *Derrida pour les temps à venir*, Stock, Paris 2007; M. SEFFAHI (sous la dir. de), *Autour de Jacques Derrida: de l'hospitalité*, Éditions la Passe du vent, Genouilleux 2001.

La sfida, dunque, è costituita dall'esigenza di costruire uno spazio simbolico, uno spazio di assenza e presenza, il luogo dell'*archipelagos*, della verità del Mare, «luogo della relazione, del dialogo, del confronto tra le molteplici isole che lo abitano: tutte dal Mare distinte e tutte dal Mare intrecciate; tutte dal Mare nutrite e tutte nel mare arrischiate»⁹³, come scrive Massimo Cacciari.

Eppure, immaginare un Mediterraneo in traduzione, oggi, significa andare oltre il sogno di una «patria assente», di una *Singularitas* che anima l'esodo di tutte le isole, la meta comune, inafferrabile e inattingibile, che la filosofia ha sempre nominato Bene. L'Arcipelago di isole, tra loro eterogenee ma non *ab-solute*, perché unite dallo sforzo della traduzione⁹⁴, il mondo-*in*-comune costituiscono simboli profondamente fragili e, oggi più che mai, l'aporia affrontata da

⁹³ M. CACCIARI, *L'arcipelago*, Adelphi, Milano 2019, p. 18.

⁹⁴ Scrive C. Resta a tal proposito: «Siamo isole, una molteplicità di mondi separati da differenze invalicabili, senza un mondo che possa dirsi comune. [...] Isole, lingue, mondi eterogenei, intraducibili, assolutamente incommensurabili, senza terreno comune, separati da un'infinita distanza. [...] Eppure queste isole, irriducibili all'unità di uno solo e stesso mondo, refrattarie ad ogni *reductio in unum*, sono tuttavia Arcipelago: eterogenee, irriducibili l'una all'altra, [...] uniche e quasi incomunicabili, non sono *ab-solute*, non sono mai sciolte, slegate, pur nella separazione, l'una dall'altra. [...] Arcipelago è il nome del mondo che non abbiamo, ma che sogniamo, che non è mai presente come uno, il nome delle isole e del mare nel quale senza posa ci traduciamo, una fragile speranza, tutt'al più una promessa, l'invenzione, ogni volta, di un mondo (im)possibile. Forse non c'è un mondo che possiamo dire "comune", ma l'arcipelago nomina almeno la possibilità- impossibile e necessaria- della traduzione come invenzione poetica e politica, l'evento inaspettato e imprevedibile, di un mondo e di una democrazia a-venire» (C. RESTA *La passione dell'impossibile. Saggi su Jacques Derrida*, Il Melangolo, Genova 2016pp.109-112).

Platone appare vivida nella sua tragicità: la *Politeia* platonica, infatti, non deduce astrattamente dal Principio l'utopia di una *polis*-totalmente una, ma si interroga a quali condizioni sia pensabile una *polis* la cui molteplicità non si trasformi in violenza distruttiva, una *polis* che, seppur destinata al *polemos*, sappia ad esso sopravvivere. Non può darsi pace se non nel definitivo abbandono di ogni irenico stato di pace, dunque, non può darsi pace, nel Mediterraneo in traduzione, se non nell'assenza di armonia, nella costante possibilità di distruzione e violenza.

Riuscirà, dunque, il filosofo politico ad inventare una nuova immagine per il Mediterraneo, giusto oggi in cui il Mediterraneo mostra un volto polemico che, con tutta la sua spietatezza, mette a dura prova il pensiero, facendolo tremare? Eppure, in questo dubbio, in questa inquietudine, in questo tremore si può (si deve!) riscoprire un «pensiero del coraggio spaventato, del terrore coraggioso»⁹⁵ che lungi dal reagire all'incertezza dell'attuale condizione costruendo nuovi idoli di sicurezza, impari ad abitarla dinamicamente, inventando nuovi simboli.

Nell'abitare il margine, imparando a sostare ai bordi, il filosofo e, con lui l'uomo politico, è chiamato a cambiare postura. Alla serietà di una riflessione fondativa, alla ricerca del luogo originario ed *ex-tempus* (*fuori dal tempo*) sostituire la capacità di aprire spiragli di

⁹⁵ J. DERRIDA, *La Bestia e il Sovrano. Vol. II (2002-2003)*, Jaca book, Milano 2010.

senso laddove tutto sembra compiuto, lasciar-venire un nuovo tempo (*dentro* il tempo). Alla mono-logica del confine, del luogo, del nemico, della sicurezza, egli potrà sostituire la *poli*-logica della soglia, della temporalità, della relazione, dell'ospitalità e, coltivando *l'ethos* simbolico-politico del *tra* che l'esperienza della traduzione gli avrà insegnato, costruire nuovi legami, nuovi centri dinamici di aggregazione, tessendo le fila di nuove identità trasversali, lasciando venire una nuova idea di Mediterraneo.

Essa, forse, non sarà più un'immagine, frammento istantaneo di un divenire incomprensibile se non interamente dispiegato alla vista onnicomprensiva della ragione, ma una *poli*-fonia che, aprendosi all'ascolto della pluralità delle voci strumentali (metafora delle diverse lingue in costante traduzione) tenta simbolicamente di costruire un'armonia tra i differenti; un Mediterraneo non più origine alla quale ritornare, ma futuro da costruire; non più semplicemente luogo, ma tempo, evento della relazione e della traduzione che assume, come Sisifo, la responsabilità di portare con sé il peso di un mondo spesso ingiusto, di un mondo che nulla ha di ideale, di un mondo che, giunti in cima, ci costringe a tornare immediatamente a valle. E da lì ricominciare.

EMANUELA GIORGIANNI

*Il Mediterraneo e la complessità: Edgar Morin.
Per pensare il Mediterraneo e “mediterraneizzare”
il pensiero*

Mediterraneo! Nozione troppo evidente per non essere misteriosa! Mare che porta in sé tanta diversità e tanta unità! [...] Mare al tempo stesso di antagonismi e complementarità conflittuali, mare della misura e della dismisura! [...] Mare della comunicazione delle idee e delle confluenze dei saperi, che ha saputo far passare Aristotele da Bagdad a Fès prima di farlo arrivare alla Sorbona di Parigi! Mare tricontinentale degli incontri fecondi e delle rotture tragiche fra l'est e l'ovest, il sud e il nord! Mare che fu mondo e che resta, per noi mediterranei, il nostro mondo! Il nostro Mediterraneo si è ristretto, è diventato un lago dell'era planetaria che bagna il sud dell'Europa [...]. Questo Mediterraneo, che dovrebbe dunque godere della pace di un lago, della dolcezza di un lago, ridiventa tuttavia un luogo di tempeste¹.

Con queste parole il grande pensatore della complessità Edgar Morin descrive il Mediterraneo nel saggio *Pensare il Mediterraneo*.

¹ E. MORIN, *Pensare il Mediterraneo. Mediterraneizzare il pensiero. Da luoghi di conflitti a incrocio di sapienze*, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2019, pp. 675-676.

Mediterraneizzare il pensiero. Da luogo di conflitti a incrocio di sapienze, prima edizione italiana del 2019 di un saggio francese del 1999, che mostra ancora la sua schiacciante attualità.

Pur denunciando il suo essere diventato luogo di tempeste, Morin mette in luce immediatamente ciò che costituisce la caratteristica fondamentale di questo mare, la sua identità. L'essere così vario e così uno, questo è il grande fascino del "mare di mezzo", il suo privilegio e la sua condanna. Circoscritto fra tre continenti li unisce, ha visto nascere sulle sue rive la civiltà, è culla delle tre grandi religioni monoteiste, di culture e di tradizioni diverse. Sin dai tempi cantati da Omero, il Mediterraneo si è trovato centro del divenire storico, protagonista dei più grandi cambiamenti: il succedersi dei popoli, da egiziani e fenici ai greci, romani e cartaginesi; dalle battaglie navali alle crociate; dai viaggi di conquista ai viaggi di chi su un barcone fugge la morte in cerca di una nuova vita. Il Mediterraneo «è mille cose insieme», come scrive Braudel:

Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l'Islam turco in Jugoslavia².

In mezzo a queste mille cose insieme una è rimasta la sua costante, la sua caratteristica distintiva: la complessità. Una

² F. BRAUDEL, *Il Mediterraneo: lo spazio la storia gli uomini le tradizioni* [1985], Bompiani, Milano 2008, p. 43.

complessità fatta di antagonismi, di contraddizioni e pluralismi, ma tutti legati da una comune identità.

L'interesse di Morin è comprendere il paradosso di tale comune identità «*a causa di, con e malgrado*»³ tutte le differenze, e per farlo, per comprenderla, analizza il Mediterraneo proprio come un sistema complesso.

Complesso non è sinonimo di complicato, è ciò che viene tessuto insieme (*complexus*), compreso nella diversità dei suoi elementi, «ciò che non può essere ricondotto a una parola principe», a una legge o a un'idea semplice⁴. La complessità riconosce la molteplicità del reale e la sua impossibilità ad essere scisso in frammenti; un'unità inscindibile dove il tutto è più della somma delle parti e anche la parte è più del tutto, dove i vincoli diventano possibilità, e le incertezze i punti di forza. La complessità è un pensiero multidimensionale, confronta le contraddizioni e riunisce le separazioni; un pensiero sistemico in cui non esistono fondamenti ma tutto è interconnesso, formando una fitta rete di reti, in cui ogni elemento viene compreso solo alla luce degli altri.

L'epistemologia della complessità studia i sistemi complessi, come gli organismi viventi, l'essere umano, o il mondo stesso in cui egli vive. I sistemi complessi non rispondono ai dogmi di una scienza

³ E. MORIN, *Il paradigma perduto. Che cos'è la natura umana?* [1974], trad. di E. Bongiovanni, Feltrinelli, Milano 1994, p. 113.

⁴ ID., *Introduzione al pensiero complesso*, [1990], tr. di M. Corbani, Sperling & Kupfer, Milano 1993, p. 2.

classica, riduzionista, meccanicista e determinista, li rivoluzionano; la complessità ci fornisce un nuovo modo di conoscere e osservare il mondo, ci parla di auto-organizzazione mediante il disordine, di incertezza, di unità nella diversità, di interazione tra le parti⁵. (Ed è

⁵ Per un quadro completo del pensiero di Edgar Morin e della sua epistemologia della complessità, rimando, tra la sua vastissima opera, soprattutto ai 7 volumi del metodo: E. MORIN, *Il metodo 1, La Natura della Natura* [1977], tr. di G. Bocchi e A. Serra, Raffaello Cortina, Milano 2001; ID., *Il metodo 2, La vita della vita* [1980], tr. di G. Bocchi e A. Serra, Raffaello Cortina, Milano 2004; ID., *Il metodo 3, La conoscenza della conoscenza* [1986], tr. di A. Serra, Raffaello Cortina, Milano 2007; ID., *Il metodo 4, Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi* [1986], tr. di A. Serra, Raffaello Cortina, Milano 2008; ID., *Il metodo 5, L'identità umana* [2001], tr. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano 2002; ID., *Il metodo 6, Etica* [2004], tr. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano 2005; ID., *Il metodo VII, Il metodo del metodo*, a cura di A. Anselmo, G. Gembillo, F. Russo, tr. di F. Russo, Messina-Civitanova Marche 2021. Sulla rivoluzione della complessità rimando, ancora, ad A. ANSELMO, *Edgar Morin. Dalla sociologia all'epistemologia*, Guida, Napoli 2006; A. ANSELMO, *Edgar Morin e gli scienziati contemporanei*, prefazione di E. Morin, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; G. CELESTE, *Edgar Morin. Cultura e natura nella teoria della complessità*, Il Prato, Padova 2009; G. BOCCHI, M. CERUTI (a cura di), *La sfida della complessità* [Feltrinelli, 1985], Bruno Mondadori, Milano 2007; M. CERUTI, *La fine dell'onniscienza*, a cura di G. Giarello, Studium, Roma 2005; G. GEMBILLO., *Le polilogiche della complessità. Metamorfosi della ragione da Aristotele a Morin*, Le Lettere, Firenze 2008; G. GEMBILLO, *Neostoricismo complesso*, Esi, Napoli 1999; G. GEMBILLO, A. ANSELMO, *Filosofia della complessità*, Le Lettere, Firenze 2013; G. GEMBILLO. M. GALZIGNA, *Scienziati e nuove immagini del mondo*, Marzorati, Milano 1994; G. GEMBILLO – G. GIORDANO (a cura di), *Pensatori contemporanei. Volume II. Epistemologi del Novecento*, Armando Siciliano, Messina 2004; G. GEMBILLO, A. ANSELMO, G. GIORDANO, *Complessità e formazione*, Enea, Roma 2008; G. GIORDANO, *Complessità. Interazioni e diramazioni*, Armando Siciliano, Messina 2020; ID., *Economia, etica, complessità. Mutamenti della ragione economica*, Le Lettere, Firenze 2008; ID., *Da Einstein a Morin. Filosofia e Scienza tra due paradigmi*, Rubbettino, Soveria Manelli 2006; ID., *Tra Einstein ed Eddington. La filosofia degli scienziati contemporanei*, Armando Siciliano, Messina 2000; ID., *Storie*

proprio per lo studio dei sistemi complessi, e del loro rapporto tra fluttuazioni e caos, che il nostro fisico italiano Giorgio Parisi, il 5 ottobre 2020, ha vinto il premio Nobel).

Morin riflette così sul Mediterraneo come sistema complesso, dividendo la sua riflessione in una *pars destruens* ed in una *pars costruens*.

Denuncia subito, infatti, come il Mediterraneo è «mare della comunicazione e del conflitto»⁶. Mare di conflitto in quanto sede di un dialogo interrotto, tra religioni, etnie, nazionalismi, ideologie, perché «tra prossimi, ci si dilania meglio a vicenda»⁷. Il mediterraneo fece da ponte, da unione, da comunità, tra tutte le civiltà che lo abitatarono, che in lui si svilupparono e mescolarono nel passato, fu un forte crocevia culturale. Il presente l'ha privato, invece, di questa sua natura, cancellando spesso il dialogo e opponendo le une alle altre le sue differenze. I contrasti etnici e religiosi sono stati esasperati dagli antagonismi nazionali, ai quali si sono aggiunti quelli planetari; le minacce causate da un progresso tecnologico che si allontana dal rispetto etico; o, anche, dal pericolo globale per il nostro pianeta. Aspetti diversi che hanno cancellato, annientato del tutto, il senso di

di concetti. Fatti, teorie, metodo, scienza, Le Lettere, Firenze 2012; S. MANGHI, *Il soggetto ecologico di Edgar Morin. Verso una società-mondo*, Erikson, Gardolo 2009.

⁶ E. MORIN, *Pensare il Mediterraneo. Mediterraneizzare il pensiero.*, cit., p. 11.

⁷ A. MAALOUF, *L'identità. Un grido contro tutte le guerre*, Bompiani, Milano 2005, p. 38.

solidarietà che l'appartenenza a questo stesso mare generava tra i suoi popoli. «Il Mediterraneo si cancella come denominatore comune»⁸.

Le continue e nuove possibilità che abbiamo di comunicare da parti opposte del mondo permettono una maggiore comprensione tra individui di nazionalità diverse, ma «la mondializzazione dell'intercomprensione umana progredisce»⁹ mentre progrediscono anche le incomprensioni. Vi sono grandi forze di morte che si scontrano con tutte le potenzialità di vita che il Mediterraneo ha. Due sono le alternative per il destino del Mediterraneo: l'unione o la barbarie. Siamo dinanzi a un bivio, e come strutture dissipative (termine coniato da Ilya Prigogine per indicare sistemi aperti lontani dall'equilibrio)¹⁰,

⁸ E. MORIN, *I ricordi mi vengono incontro*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020, p. 677.

⁹ ID., *Pensare il Mediterraneo. Mediterraneizzare il pensiero*, cit., p. 27.

¹⁰ Ilya Prigogine, premio Nobel per la chimica nel 1977, studia i sistemi aperti lontani dall'equilibrio, rendendosi conto che la loro descrizione non può realizzarsi per mezzo di equazioni lineari. I sistemi di questo tipo, strutture dissipative, sono attraversati da fluttuazioni e disordini che possono determinare il loro destino. Quando questi flussi di energia e materia si intensificano, i sistemi raggiungono punti di biforcazione, nei quali sono due le strade da poter intraprendere: o la distruzione del sistema o il raggiungimento di una maggiore organizzazione; la disintegrazione o l'evoluzione. La scelta sarà data unicamente dagli eventi, dalla struttura e dallo sviluppo del sistema, è quindi imprevedibile e indeterminabile da parte di un osservatore esterno e, soprattutto, irreversibile. Vd. I. PRIGOGINE, *Dall'essere al divenire. Tempo e complessità nelle scienze fisiche*, Einaudi, Torino 1986; ID., *La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura* [1996], tr. di L. Sosio, Bollati Boringhieri, Torino 2014; ID., *La nascita del tempo* [1984-1987], tr. di C. Tatasciore, Bompiani, Milano 1988; ID., *Le leggi del caos* [1993], trad. di C. Brega – A. de Lachenal, Laterza, Roma-Bari 2003; I. PRIGOGINE. D. KONDEPUBI, *Termodinamica. Dalle macchine*

dobbiamo scegliere quale strada imboccare, quella dell'abbandono a queste forze distruttrici o quella che, accentuando la complessità, si carica di potenzialità di vita e di futuro per rigenerare il nostro essere mediterranei, il nostro vivere il Mediterraneo, regalandoci un futuro non solo auspicabile, ma anche possibile, realizzabile. Perché in questo pluriverso irriducibile «nessuna solarità ci consegnerà chiavi in mano un processo che dobbiamo costruire noi»¹¹.

Accettando la complessità che lo costituisce, e ci costituisce in quanto mediterranei, sarà possibile ricostruire quell'originario senso di solidarietà che ci legava. Questo per Morin è possibile, l'ha sperimentato sulla sua pelle e qui sta la sua *pars costruens*. Il filosofo, infatti, nasce cento anni fa a Parigi, è un ebreo sefardita marrano, con la Spagna e l'Italia nei suoi progenitori, e proprio in questo Mediterraneo così complesso sente di trovare la patria per la sua identità «sradicata e pluriradicata»; nel sentirsi mediterraneo vede formarsi il legame solidale verso gli altri uomini. E, proprio, nel suo mare trova i semi di ciò che accade nel mondo, le radici; «il destino del Mediterraneo è metonimia del destino del mondo»¹².

termiche alle strutture dissipative [1999], trad. di F. Ligabue, Bollati Boringhieri, Torino 2002; I. PRIGOGINE, I. STENGERS, *La nuova Alleanza. Metamorfosi della scienza* [1981], tr. di P. D. Napolitani, Einaudi, Torino 1993; I. PRIGOGINE, I. STENGERS, *Tra il tempo e l'eternità* [1988], tr. di C. Tatasciore, Bollati Boringhieri, Torino 1989.

¹¹ F. CASSANO, "Paralleli e meridiani", prefazione del 2005 a *Il pensiero meridiano*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 24.

¹² A. CACOPARDO, *Un futuro pensabile del nostro presente*, Postfazione di E. Morin, *Pensare il Mediterraneo. Mediterraneizzare il pensiero*, cit., p. 56.

Per questo motivo, Morin prospetta una necessaria «unione transnazionale degli intellettuali mediterranei» contro ogni forma di pensiero unico, riduzionistico e disgiuntivo o quantitativo, per poter far conoscere, difendere e promuovere l'identità mediterranea. Il pensiero disgiuntivo nel quale ci troviamo immersi ci porta a disconoscere, a non poter vedere, il legame tra diversità e unità; non cogliamo le differenze possibili all'interno dell'unità e vediamo i diversi semplicemente come opposti; bisogna, invece, comprendere, come direbbe Leibniz, che l'uno conserva e salva il molteplice, bisogna avere un pensiero mediterraneo o, riprendendo le suggestioni dell'antropologo Franco Cassano, meridiano¹³.

Il Mediterraneo, da sempre «troppo stretto per separare, troppo largo per confondere»¹⁴, ha bisogno, secondo Edgar Morin, di un pensiero complesso capace di collegare le sue diversità, senza schiacciarne nessuna, ma riconoscendone l'unità nella varietà. D'altronde è Croce a insegnarcelo: «un'unità è pensabile solamente in quanto ha in sé distinzioni ed è l'unità delle distinzioni. Unità senza distinzione è altrettanto ripugnante al pensiero, quanto distinzione senza unità»¹⁵. Al tempo stesso, però, bisogna anche «mediterraneizzare il pensiero»: il pensiero complesso deve necessariamente essere

¹³ F. CASSANO, «*Paralleli e meridiani*», cit.

¹⁴ B. KHADER, *Il Mediterraneo, troppo stretto per separare, troppo largo per confondere*, Comunicazione dattiloscritta, Lovanio, giugno 1984.

¹⁵ B. CROCE, *Logica come scienza del concetto puro* [1909], Laterza, Bari 1964, p. 49.

pensiero mediterraneo, pensiero che sta nel mezzo, al centro di infinite voci, che risuonano tutte con la stessa potenza. Solo così, in una grande circolarità, il nostro mare da luogo di conflitti può trasformarsi in luogo di comunicazione, riscoprendo un valore che aveva dimenticato di avere.

In questo modo si può raggiungere la soluzione proposta da Morin, la scoperta che il Mediterraneo, “mare nel mezzo delle terre”, ha una pienezza che non può rischiare di restare vuota, è *unitas multiplex*¹⁶, e di questa *unitas multiplex* noi siamo figli. Risvegliare e sacralizzare il Mediterraneo vuol dire, infatti, ritrovare in esso la nostra sostanza materna, come paradigma relazionale.

Il Mediterraneo deve divenire nostro “Mare-Madre” (giocando sull’omofonia tra il termine femminile francese *mer*, mare, e *mère*, madre), cui apparteniamo e dobbiamo rispettare e amare come figli, con le sue gioie e dolori. Solo così possiamo riscoprirlo *mare nostrum*, non più nel senso che gli è sempre stato attribuito di nostro possesso, nostra appropriazione, ma di nostro orizzonte di appartenenza. Questo riscoperto legame affettivo, viscerale, quasi religioso, con il Mediterraneo permette la sua necessaria «mediterraneizzazione di comprensione e solidarietà»¹⁷, abbandonando una volta per tutte l’idea di una «perdita di futuro» e generando invece una nuova speranza.

¹⁶ E. MORIN, *Il metodo I*, cit., p.119.

¹⁷ ID., *Pensare il Mediterraneo. Mediterraneizzare il pensiero*, cit., p. 43.

La speranza sta proprio nella presa di coscienza di questo Mare-Madre come «comunità di destino»¹⁸.

Comunità di destino è anche comunità di origine e di perdizione; tale concetto racchiude la coscienza di un destino comune, di una comune identità e origine, in questo Mare-Madre che riunisce tutte le patrie diverse, tutti gli individui e le loro culture, salvaguardando la vicendevole connessione tra unità e diversità. È un compito difficile, ma non impraticabile.

Riscoprirsi comunità di destino vuol dire accettare l'«insostenibile complessità del mondo»¹⁹, non volendone il dominio, ma l'organizzazione e la cura; vuol dire uscire dall'«età del ferro dell'era planetaria»²⁰; vuol dire trasformare il nostro Mediterraneo da mare di morte in traversata per nuovi approdi e vuol dire sentircene davvero parte.

“Pensare il Mediterraneo mediterraneizzando il pensiero” non renderà il nostro mare una Terra promessa, o il paradiso terrestre, ma ce ne farà sentire l'appartenenza: siamo individui complessi, figli di un mare complesso che «è la nostra patria, il luogo della nostra comunità di destino di vita e di morte terreni»²¹. Questo è il nostro punto di partenza, la consapevolezza a partire dalla quale decidere

¹⁸ Cfr. ID., *Il metodo* 6, cit., pp. 163-165.

¹⁹ ID., *Pensare il Mediterraneo. Mediterraneizzare il pensiero*, cit., p.26.

²⁰ ID., *Dove va il mondo?* [2007], tr. di B. Spadolini, Armando Editore, Roma 2012, pp. 63-64

²¹ ID., A. B. KERN, *Terra-Patria* [1993], tr. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 1994, p. 177.

come agire, perché la complessità è una parola problema e non una parola soluzione, ci mostra la strada da intraprendere, non ci porta a destinazione. Come scrive il poeta spagnolo Antonio Machado, tanto amato da Edgar Morin: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar»²², colui che cammina non ha già il suo cammino prestabilito, il cammino si fa nell'andare.

²² A. MACHADO, *Poesie. Soledades; Campos de Castilla* [1907;1912], a cura di C. Regina, Newton Compton Editori, Roma 2007, poesia XXIX.

FILIPPO GIORGIANNI

*Shurhuq, ovvero il vento di mezzogiorno:
per una geo-filosofia meridiana*

**1. Quel “noi” che sono “io”: la simbolizzazione come
prodotto di un contesto**

Al fine d'introdurre il tema, è necessaria una premessa metodologica¹ così sintetizzabile: l'uomo reale non esiste come individuo che stipula contratti sociali coi suoi consimili su base razionale.

Ognuno nella realtà è, infatti, un «*mostriciattolo urlante*»² totalmente indigente e incapace di fare qualsiasi cosa quando viene catapultato alla sua nascita in quello che è un contesto ostile, non razionale, nel quale morirebbe quasi subito se non venisse accolto, lavato, nutrito, abbracciato, etc., vale a dire se non ricevesse un continuo

¹ F. GIORGIANNI, *Il volo di Dedalo ed Icaro: la politica come arte sapienziale tra simbolo e prassi*, in «Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica», 2(2016), pp. 110-111.

² L. ALFIERI, *I barbari alla frontiera e il vuoto del Noi. Variazioni sul tema della paura*, in «Metábasis. Filosofia e comunicazione», 30(2020), p. 184.

dono gratuito da parte di genitori e altri adulti, istituzioni comprese³:

Tra i doni gratuiti che riceviamo alla nostra nascita c'è, da subito, l'appartenenza. Nasciamo in rapporto con qualcosa che c'era già. [...] Prima di ogni altra cosa, però, ci accoglie una voce. Che ci chiama, che ci vezzeggia, che ci rassicura. Che ci dà un nome e molti nomignoli, ma soprattutto ci dà un linguaggio [...] [che] Per essere lì ha avuto bisogno di molte migliaia di anni e di molti milioni di persone. Una comunità di parlanti stratificata nel tempo, che non si è mai messa d'accordo in libere contrattazioni su qual è il modo più conveniente per dire le cose, ma si è trovata, in ogni singolo suo componente e fin dall'inizio di ogni singola esistenza, ficcata ben dentro a un mondo interamente *già detto*. Dove ogni cosa ha un nome, e regole precise articolano i nomi, cioè le cose, tra loro. Dove se non uso il nome giusto e la giusta articolazione tra i nomi, cioè se non rispetto le regole dentro cui sono nato, mi troverò respinto fuori⁴.

In tal modo, alla domanda “chi sono io?” che ognuno può porsi, si dovrà rispondere che ciò «Dipende da dove ti sei trovato»⁵, cambiando tutto in base a quale sesso corporeo, epoca, famiglia, gente e condizione si abbia⁶: «ognuna di queste cose comporta un diverso percorso di vita, anzi addirittura un mondo diverso. I congolesi non vivono nello stesso mondo dei tedeschi [...]. Non è vero, non lo è mai stato né lo sarà, che c'è un solo mondo per tutti»⁷.

³ *Ibidem*.

⁴ Ivi, pp. 184-185.

⁵ Ivi, p. 185.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

Ogni uomo, pur essendo libero di fare delle scelte, sceglie comunque all'interno di opzioni già esistenti, possibilità date⁸ dal contesto che lo condiziona⁹. Alla domanda "chi sono?", potrà dire non «*chi sono*» ma «di chi sono, quali sono le mie appartenenze [...], le molteplici comunità di cui sono parte, i diversi Noi che ho attraversato per essere socialmente autorizzato a dire: io»¹⁰. Ognuno di noi però è un soggetto giudicante la realtà di cui fa esperienza ed è quindi indubbiamente diverso da chiunque altro, nonostante il suo "io" sia un insieme di "noi", in quanto la coscienza dell'uomo¹¹ è un bagaglio di esperienze che vengono colte prendendole dalla realtà – che non è nemmeno propriamente soltanto esterna o circostante, poiché, essendo l'uomo incastrato in un corpo biologico, la coscienza in esso contenuta è *parte* della realtà di cui fa esperienza¹² e che cerca di conoscere/giudicare, sicché la realtà colta dalla coscienza è anche dentro di sé¹³.

⁸ Tali possibilità non sono però limitazioni, ma condizioni necessarie per la scelta libera che vanno adeguatamente conosciute prima di operarla: cfr. R. SPAEMANN, *Castratori di significato*, in «Il Foglio quotidiano» Milano 23 agosto 2007, p. IV.

⁹ L. ALFIERI, *I barbari alla frontiera e il vuoto del Noi*, cit., pp. 185-186.

¹⁰ Ivi, p. 186.

¹¹ Per un'efficace introduzione alla coscienza, cfr. E. VOEGELIN, *Order and History*, vol. V, *In Search of Order*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 18, University of Missouri Press, Columbia 1999, pp. 27-62.

¹² IDEM, *Structures of Consciousness*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 33, University of Missouri Press, Columbia 2004, p. 354.

¹³ Si tratta dell'esperienza «*noumenologica*», a cui attende la conoscenza «*illuminativa*», rispetto a quella strettamente «*fenomenologica*» della realtà

Quando una coscienza fa esperienza di qualcosa (luoghi, suoni, odori, etc.) e sviluppa pensieri, meditazioni, visioni, da cui prova a ricavare un significato – ove si situa la simbolizzazione, «linguaggio analogico»¹⁴ con cui la coscienza cerca di esprimere a sé e agli altri il significato che per essa hanno le esperienze prese dalla realtà cui partecipa –, ciò dipende sempre anche dal contesto con cui la coscienza si è rapportata, nonostante naturalmente l'uomo e la struttura della coscienza siano sempre gli stessi ad ogni latitudine¹⁵.

In tal modo, quando si fanno esperienze comuni, come quelle di un luogo, un clima, un lavoro, o eventi sensoriali che si imprimono nell'inconscio e influenzano ognuno anche senza accorgersene, queste esperienze conducono a simbolizzazioni analoghe, comuni, simili a quelle di uomini con eguali esperienze o in luoghi analoghi, mentre esse saranno diverse da quelle di chi è ad altre e diverse latitudini. Per di più, ciò si lega alla natura stessa dell'uomo non solo in

estriore, a cui attende la conoscenza «intenzionale»: cfr. ID., *Anamnesis. On the Theory of History and Politics*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 6, University of Missouri Press, Columbia 2002, p. 80.

¹⁴ ID., *Autobiographical Reflections*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 34, University of Missouri Press, Columbia 2006, p. 99. Esso rimanda, infatti, ad immagini sensibili (i miti) per rendere tutte quelle esperienze interiori che sono al di là dei sensi e dunque inesprimibili senza analogie mitiche: cfr. ID., *Anamnesis*, cit., pp. 69-70 ed ID., *Order and History*, vol. IV, *The Ecumenic Age*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 17, University of Missouri Press, Columbia 2000, p. 83.

¹⁵ «[...] there is no multiplicity of perspectives, but only the one perspective determined by man's place in reality»: cfr. ID., *Anamnesis*, cit., p. 362.

virtù della propria struttura coscienziale, ma anche attraverso il ruolo dell'abitudine, come sostenuto per secoli dal *topos*¹⁶ secondo cui l'abitudine è quasi una seconda natura, posto che la ripetuta esperienza di luoghi ed eventi e la simbolizzazione/ermeneutica che di essi l'uomo fornisce plasmano il suo carattere, influenzandone financo il patrimonio genetico che si adatta al contesto in un ineliminabile e triangolare rapporto osmotico-circolare tra genetica, ambiente e cultura¹⁷.

2. Simbolizzazioni del moderno: dal nomos terrestre al “mare aperto”

Orbene, le simbolizzazioni oggi egemoni sono quelle tecno-info-economiche comunemente definite neoliberiste¹⁸. Si tratta delle simbolizzazioni di società della velocità il cui dogma fondamentale (anche laddove temperato dalla sostenibilità, dall'ecologia, etc.) è

¹⁶ ARISTOTELE, *Retorica*, Bompiani, Milano 2014, p. 103 [I, 11, 1370a, 6-8]. Il problema dell'abitudine in Aristotele e nella recezione successiva, tuttavia, è molto più complesso: cfr. M. PIAZZA, *Creature dell'abitudine. Abito, costume, seconda natura da Aristotele alle scienze cognitive*, il Mulino, Bologna 2018, pp. 21-34.

¹⁷ N. CREANZA – O. KOLODNY – M. W. FELDMAN, *Cultural evolutionary theory: How culture evolves and why it matters*, in «P.N.A.S.», 30(2017), pp. 7783-7784.

¹⁸ Definizione spesso contestata ma corretta, ad un'attenta osservazione dell'originaria matrice del liberalismo, sul quale, cfr. E. VOEGELIN, *Liberalism and Its History*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 11, University of Missouri Press, Columbia 2000, pp. 83-99.

quello materialista della produzione tecnica *ad infinitum* a fini economici e di benessere psico-fisico. La sua genesi proviene da una prospettiva simbolica marittima (oggi perfino aerea)¹⁹ che è eversiva rispetto alla natura biologica dell'uomo, mammifero fatto, almeno a livello tendenziale, per la «localizzazione terrestre»²⁰, vale a dire per «stare sulla terra»²¹, in quanto non dotato di branchie, ali, arti palmati, etc.

Sebbene la proiezione marina sia anche possibile nella vita ordinaria dell'uomo, così come avvenuto prima della modernità, ed essa conduca ad una «simbolizzazione diversa da quella puramente terragna dei popoli strettamente continentali»²², l'immaginario marittimo, che è alla base tanto del liberalismo classico quanto di quello attuale che ha condotto alla cosiddetta globalizzazione²³, è un immaginario che si potrebbe definire “oceanico”, da “mare aperto”, rispetto a quello tipicamente mediterraneo premoderno che vede nel mare un alleato verso cui ci si proietta ma sul quale e del quale non si vive, sicché «si va per mare, ma per tornare poi sulla terra»²⁴ che

¹⁹ C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, Adelphi, Milano 2017, pp. 420-421.

²⁰ Ivi, pp. 64-65.

²¹ IDEM, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Adelphi, Milano 2002, pp. 11-12.

²² Ivi, pp. 12-14.

²³ I cui germi risalgono già al XV secolo, come evidenziato non solo da Schmitt: cfr. A. TENENTI, *L'età moderna. XVI-XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 1997, p. 505 e G. DE REYNOLD, *La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità*, D'Ettoris, Crotone 2015, p. 107.

²⁴ C. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 25-30.

rimane sempre il punto stabile a cui tendere. Il «mare aperto» che prende piede dopo le scoperte quattro-cinquecentesche è una «simbolizzazione molto diversa»²⁵ che fonda una politicITÀ ed una giuridicitÀ da «*figli del mare*»²⁶, basate sul provvisorio e fondamentale sulla legge del piÙ forte: è l'«economia di rapina»²⁷ della guerra di corsa dell'Inghilterra elisabettiana, in quanto sul mare aperto non vi sono proprietari – come invece sulla terra o, in certa misura, vicino alle coste, secondo il diritto internazionale –, il «mare aperto essendo di tutti»²⁸, ma questa locuzione “di tutti” rimanendo solo un'illusione utopistica, poichÈ tale situazione oceanica finisce per essere – con un gioco di parole – “terra di nessuno”, o, piÙ retta-mente, “mare di nessuno”, in cui appunto chi riesce ad imporsi con la forza diviene il vero “proprietario”, esattamente come accade con pirati e corsari i quali, in assenza di istituzioni e presidii stabili, possono facilmente imporsi sui naviganti di passaggio nella “terra di nessuno” del mare aperto²⁹.

Questo immaginario fondato sull'instabilitÀ e su di un'implicita «violenza illimitata»³⁰ si È trasfuso nella politicITÀ e nella giuridicitÀ liberali: i postulati di base della societÀ globalizzata (e giÀ, *in nuce*,

²⁵ Ivi, pp. 55-56.

²⁶ Ivi, p. 37.

²⁷ Ivi, pp. 42-52.

²⁸ Ivi, p. 88.

²⁹ Su questo dominio totale, altresì violento verso chiunque e non solo verso un nemico militare riconoscibile, cfr. Ivi, pp. 89-92.

³⁰ IDEM, *Il nomos della terra*, cit., pp. 410-431.

di quella precedente) sono la mobilità continua, il cambiamento radicale istituzionalizzato – diverso dal mutamento storico di un presente in continuità col passato – e la velocità con cui è necessario inseguire tale mobilità. Ciò conduce ad uno sradicamento, ad una «de-localizzazione rispetto alla tendenza biologica dell'uomo a radicarsi in luoghi»³¹, e incipientemente ad una «spoliticizzazione del politico»³², oggi sempre più evidente nella cosiddetta «società manageriale»³³.

Il ritmo implicito, legato all'ermeneutica che discende dalla filosofia fisicistica sottesa alle scienze moderne³⁴, è quello meccanico della macchina che non può fermarsi: l'incremento di sviluppo e di arricchimento infiniti si muovono da sé, come d'altronde anche la tecnica – che finisce con l'«autoriprodursi oltre la volontà dell'uomo»³⁵ –, e ciò al di là dei singoli uomini che facciano parte di questo tipo di sviluppo e che divengono invece soltanto elementi intercambiabili, se disposti a piegarsi all'instabilità dello sviluppo

³¹ S. WEIL, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana*, Studio Editoriale, Milano 1990, p. 49.

³² F. GIORGIANNI, *Dell'impolitico: il politicamente corretto come manifestazione tecnocratica*, in «Studium Ricerca», 3(2021), pp. 83-95.

³³ J. BURNHAM, *La rivoluzione manageriale*, Bollati Boringhieri, Torino 1992.

³⁴ E. HUSSERL, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, il Saggiatore, Milano 2015, pp. 59-97. Cfr. anche M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, il Mulino, Bologna 1998, pp. 49-52.

³⁵ M. HEIDEGGER, *Ormai solo un Dio ci può salvare. Intervista con lo «Spiegel»*, Guanda, Parma 2011, pp. 144-150 e G. M. CHIODI, *Il mito politico come coscienza collettiva*, in *Hermeneutica. Annuario di filosofia e teologia*, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 140-141.

stesso per restare agganciati al meccanismo, ma sempre più sganciati da luoghi, persone, identità, sospinti dalle onde inerziali del progresso tecnico-economico lì dove esso li porterà. Il ritmo vitale della società tardocapitalista è marittimo, continuamente cangiante e inafferrabile, come le onde, ed è anche in tempesta, sia poiché periodicamente attraversato da «crisi strutturali»³⁶, sia perché richiedente una velocità non adatta all'impianto neurologico dell'uomo³⁷.

Il modello socio-politico di transizione risultante è inizialmente quello della liberaldemocrazia –che trasporta in ambito istituzionale la concorrenza economica tra detentori di proprietà private, trasformandola in concorrenza politica tra partiti che cercano di intercettare il consenso dei proprietari/cittadini –, ma è appunto transizionale³⁸. Dopo la «crisi»³⁹ pluridecennale della liberaldemocrazia, lo sbocco coerente della rivoluzione manageriale è la tecnocrazia, intesa non come scelta politica⁴⁰ operabile tra altre diverse a seconda delle

³⁶ K. MARX ET F. ENGELS, *Manifesto del partito comunista*, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 14.

³⁷ Cfr. L. MAFFEI, *Elogio della lentezza*, il Mulino, Bologna 2014, pp. 13-16, 30-33 e 96-111.

³⁸ Sulla connotazione capitalistico-borghese della liberaldemocrazia ed il suo sorpasso odierno, cfr. C. PREVE, *Destra e Sinistra. La natura inservibile di due categorie tradizionali*, CRT, Pistoia 1998, pp. 19-22.

³⁹ Cfr. J. HABERMAS, *Nella spirale tecnocratica. Un'arringa per la solidarietà europea*, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 11-12 e 21-23.

⁴⁰ Sulla politica come decisione, ispirata alla greca φρόνησις (*phrónesis*, “prudenza”), cfr. F. CRESPI, *Politica e potere*, in A. COSTABILE; P. FANTOZZI; P. TURI (a cura di), *Manuale di Sociologia politica*, Carocci, Roma 2006, p. 58. Cfr. anche F. GIORGIANNI, *Il volo di Dedalo ed Icaro*, cit., pp. 108-109. Sulle fondamenta platonico-aristoteliche della φρόνησις, cfr. E. VOEGELIN, *Anamnesis*, cit., pp. 151-156.

differenti visioni filosofiche sull'uomo e sulla società, bensì come mera *gestione* politica delle 'risorse' istituzionali⁴¹ – oltre che gestione tecnica ed economica dei mezzi di produzione –, nel solco di un'«acquisita ed indiscutibile cornice filosofica di tipo materialistico»⁴², entro cui le decisioni elettorali degli originari proprietari in regime di concorrenza delle democrazie finiscono, tramite ciò che resta dei partiti, col ratificare plebiscitariamente decisioni tecniche influenzate, quando non addirittura prese, da soggetti non eletti (la Commissione Europea, i governi tecnici, il Pentagono e le multinazionali ad esso legate, gli autocrati e gli oligarchi, etc.) che, nella loro interazione e strutturazione, la geopolitica conosce come «*Stati profondi*»⁴³, insieme convergenti di burocrazie ed interessi privati che gestiscono la macchina amministrativa.

Anche a livello socio-economico si vede una trasformazione, passando dalla concorrenza di grandi, medi e piccoli proprietari alla preponderante concentrazione di capitali in enormi «oligopoli»⁴⁴, giungendosi al passaggio dalla “borghesizzazione” del proletariato dopo il cosiddetto *boom* economico, e dunque dalla creazione di un preponderante ceto medio, ad una “ri-proletarizzazione” di quest'ultimo

⁴¹ Sul passaggio dalla politica come arte prudentiale a gestione fondata sul calcolo, cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano*, cit., p. 48.

⁴² F. GIORGIANNI, *Dell'impolitico*, cit., pp. 85-86.

⁴³ L. CARACCILO, *Elogio dell'anticamera*, in *Limes. Rivista italiana di geopolitica*, 8(2018), pp. 7-13.

⁴⁴ L. GALLINO, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino 2011, pp. 135-136 e S. VITALI; J. B. GLATTFELDER; S. BATTISTON, *The Network of Global Corporate Control*, in *PLoS One*, 10(2011), pp. 1-6.

che, schiacciato da una forbice economica sempre più larga in cui i pochi ricchissimi divengono sempre più ricchi e inarrivabili mentre gli altri tendono a impoverirsi di più, tende a sparire e ad avvicinarsi progressivamente alla vita delle periferie urbane⁴⁵.

In un tale contesto, la capacità di contemplazione, di complessità di pensiero, viene fagocitata dall'instabilità: la pretesa di risolvere rapidamente e tecnicamente ogni decisione riduce il pensiero dei singoli alla sola funzione ancillare al sistema esistente. Non è possibile né proficuo proporre sistemi politici, opzioni filosofiche, morali, spirituali, proposte economiche, etc. di tipo alternativo – come, ad esempio, avveniva, pur in modo fallimentare, col marxismo –, in quanto la cornice di riferimento resta ferma e ciò che si richiede a livello intellettuale è solo ciò che serve ad essa, vale a dire la ragione strumentale o pratica che individui tutti quei mezzi utili ad oliare il meccanismo e puntellare meglio la cornice di riferimento. Infine, l'automatismo che è alla base di tale sistema si accompagna naturalmente a dei corollari legati ad aspetti psicopatologici, ansiogeni, anche di analfabetismo di ritorno e di scarnificazione delle lingue⁴⁶ – proprio perché il pensiero si riduce ai suoi aspetti più utilitaristico-

⁴⁵ Sul nuovo assetto delle classi sociali, cfr. T. MUZERGUES, *The Great Class Shift. How New Social Class Structures are Redefining Western Politics*, Routledge, New York 2020, pp. 69-71 e 128-131.

⁴⁶ Cfr. A. FINKIELKRAUT, *L'ingratitude. Conversazione sul nostro tempo con Antoine Robitaille*, Excelsior 1881, Milano 2007, pp. 207-208 e H. MARCUSE, *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Einaudi, Torino 2021, pp. 97-99.

strumentali –, oltre che di una nuova tensione tra classi sociali seppur dissimulata.

3. Per un'alternativa simbolica: fondamenti esperienziali di un «pensiero meridiano»

Se tutto ciò ha una precisa origine nell'immaginario collettivo dell'impero transoceanico anglofono, la possibilità di proporre una simbolizzazione alternativa che riscopra per l'uomo un ritmo diverso, più lento, non legato alla precarizzazione continua della vita e che riscopra la dimensione della lentezza, della complessità, del godimento contemplativo dell'esistente, diviene sempre più pressante.

Tuttavia, se nei paesi europei sembra sempre più sapersi proporre unicamente un mondo appiattito sul modello globalistico che si trasla anche a livello architettonico urbano in una ingiustificata imitazione dello sviluppo in altezza delle «(post-)metropoli»⁴⁷ di marca statunitense (e oggi anche asiatica), nonostante la genesi storica profondamente diversa, «frutto di contraddizioni armonicamente

⁴⁷ Sul concetto di post-metropoli, cfr. M. CACCIARI, *La città*, Pazzini, Villa Verucchio 2008, pp. 33-62. Per un primo inquadramento sull'attuale contesto urbano e sulla sua crisi strutturale, cfr. F. GIORGIANNI, *La mano della Provvidenza. Una rilettura de Il Conte di Montecristo all'interno del pensiero europeo*, in «Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica», 2(2021), pp. 146-148.

stratificate della città europea»⁴⁸ e nonostante la contrazione demografica delle popolazioni del Vecchio Continente che non necessitano di espansioni urbane verticali per una presunta mancanza di spazi, una tale prospettiva simbolica alternativa non può che venire soltanto dalle aree *periferiche* europee e specialmente da quelle meridionali, in quanto meno toccate dagli effetti della simbolizzazione egemone. È quello che si può definire il «*pensiero meridiano*»⁴⁹, vale a dire un modo di vedere il mondo secondo la prospettiva del Mezzogiorno. Infatti, se il contesto ambientale favorisce una diversità di simbolizzazioni, si deve riconoscere che le intuizioni di alcuni autori meridionali sulla particolare identità simbolica del Sud possono avere un fondamento nella particolarità climatica delle zone costiere temperate del Mediterraneo, dalla Spagna⁵⁰, all'Italia fino alla Grecia, dalla quale partì l'emigrazione verso le sponde italiane che condusse alla formazione delle comunità siceliote ed italiote nelle quali non casualmente trovò in parte nascita la filosofia (magna)greca, sviluppatasi tra la ionica Mileto e l'italiota Elea.

Proprio il contributo del Meridione d'Italia alla genesi della filosofia deve generare la domanda sulla specificità delle coste mediterranee

⁴⁸ M. ROMANO, *Ascesa e declino della città europea*, Raffaello Cortina, Milano 2010, pp. 19-47 ed IDEM, *La piazza europea*, Marsilio, Venezia 2015, pp. 11-58 e 181-191.

⁴⁹ Cfr. F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Laterza, Roma-Bari 2019.

⁵⁰ Sulla comune radice di varie aree mediterranee sintetizzabili al plurale come «*Spagne*»: cfr. F. ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, *La monarchia tradizionale*, Controcorrente, Napoli 2001, pp. 131-144.

in genere ed italico-meridionali in specie. Una prima risposta può provenire forse dal riferimento⁵¹ all'arsura ed al vento caldo del Sud che tendono a costringere all'astensione dalle attività fisiche coloro che li subiscono, compresi i più facoltosi tra i coloni magnogreci, e proprio a questa intuizione giungono due scrittori siciliani, pur diversi per stile letterario e provenienza culturale: Andrea Camilleri e Turi Vasile. Il primo rilevava significativamente che lo scirocco è un elemento atmosferico che induce alla capacità contemplativa:

Lo scirocco è uno dei momenti più belli che possano essere concessi all'uomo, in quanto l'incapacità di movimento in quei giorni ti porta a stare immobile a contemplare una pietra per tre ore, prima che arrivi un venticello. Lo scirocco ti dà questa possibilità di contemplazione, di ragionare sopra alle cose [...]⁵².

Lo scirocco, proveniente dall'arabo *shurhùq* che significa “vento di mezzogiorno”, induce allora al “pensiero di mezzogiorno”, o meridiano. In modo non dissimile, Vasile scriveva di quello che riteneva un male *tipico delle genti dello Stretto di Messina*, la «lissa», termine concettualmente sfuggente del dialetto messinese⁵³ che, di provenienza greca (da λύσσα, *lyssa*: “rabbia, frenesia, furore, follia”), attraverso slittamenti semantici indica una sorta di noia di

⁵¹ M. VENEZIANI, *Ritorno al Sud*, Mondadori, Milano 2015, p. 279.

⁵² A. CAMILLERI, *Noi siciliani razza bastarda*, in IDEM, *Vi racconto Montalbano. Interviste*, Datanews, Roma 2006, p. 14.

⁵³ T. VASILE, *Un male chiamato «lissa»*, in IDEM, *Paura del vento e altri racconti*, Sellerio, Palermo 1999, p. 79.

vivere, uno «stato di malessere e vuoto di fronte alle cose»⁵⁴, anche quelle solitamente gradite, e che, nel suo evidente collegamento all'«inquietudine»⁵⁵, si identifica con la *malinconia*⁵⁶, intesa quale inclinazione fondamentale dell'uomo nei confronti della propria ambivalente posizione metafisica nel cosmo⁵⁷. Tale posizione, essendo a metà tra immanenza e trascendenza⁵⁸, ove non sfoci in una pulsione nichilistica all'«autodistruzione»⁵⁹, conduce l'essere umano alla «consapevolezza del proprio esilio»⁶⁰ e dunque allo stimolo verso la conoscenza filosofica del proprio reale statuto ontologico. Questo stimolo non può che trovare il proprio fondamento nel «fermarsi»⁶¹, contrapposto alla corsa frenetica odierna, perché, laddove manchi la

⁵⁴ Ivi, p. 82.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Cfr. R. GUARDINI, *Ritratto della malinconia*, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 58-64.

⁵⁷ Cfr. ivi, pp. 76-78 e M. F. SCIACCA, *L'uomo, questo «squilibrato». Saggio sulla condizione umana*, Marzorati, Milano 1963, p. 111.

⁵⁸ Quella che Voegelin chiama l'«*In-Between*» o «*metaxy*»: cfr. E. VOEGELIN, *Structures of Consciousness*, cit., pp. 356 e 361-364; IDEM, *Anamnesis*, cit., pp. 324-325 e 328-329; ID., *Autobiographical Reflections*, cit., p. 98; ID., *Equivalences of Experience and Symbolization in History*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 12, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1990, p. 119.

⁵⁹ La direzione «*cattiva*» che la malinconia talvolta prende, inducendo alla disperazione e a darsi per vinti: cfr. R. GUARDINI, *Ritratto della malinconia*, cit., p. 72.

⁶⁰ F. GIORGIANNI, *Il volo di Dedalo ed Icaro*, cit., p. 117.

⁶¹ M. F. SCIACCA, *La contemplacion como fundacion del saber. Marta y Maria*, in «Verbo. Revista de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano», 113(1973), p. 227. Cfr. anche B.-C. HAN, *Il profumo del tempo. L'arte di indugiare sulle cose*, Vita e Pensiero, Milano 2019, pp. 130-132.

lentezza del contemplare, muore il pensare e quindi anche l'uomo nella sua diversità rispetto ad ogni altra creatura⁶².

Per quanto si sia data nel tempo una filosofia pure fuori dei primigeni confini strettamente mediterranei, nondimeno si può dire che lo stesso fattore ambientale “meridionale”, favorendo la malinconia ed avendo originato l'inclinazione filosofica, implichi naturalmente un pensiero meridiano, vale a dire un tentativo di contemplazione sui fondamenti dell'esistenza che conduca a simbolizzazioni radicalmente distanti da quelle di un mero “agire” prassistico, tipico della cornice simbolica del mare aperto. Prende così una certa consistenza ontologica la convinzione di chi vede nel Sud un ritorno alla «*matrìa*»⁶³, intesa come l'abbraccio materno dei luoghi, delle identità, del mito, dell'origine e dei richiami propri dell'infanzia, laddove per infanzia non s'intende un richiamo di tipo patetico ad un'epoca perduta della propria vita cui tornare sentimentalmente con la memoria, bensì proprio il rimando intuitivo a ciò che è al di là del meramente esistente, all'infanzia intesa in senso spirituale⁶⁴ o come meraviglia filosofica (θαυμάζειν, *thaumázein*: “meravigliarsi, stupirsi, ammirare”), che è all'origine dell'atto del filosofare⁶⁵. Tale legame con l'infanzia è ben visibile, d'altronde, nella *lissa* stessa che è fattore

⁶² M. F. SCIACCA, *La contemplacion como fundamento del saber*, cit., p. 228.

⁶³ M. VENEZIANI, *Ritorno al Sud*, cit., pp. 3-5.

⁶⁴ Figura usata da alcuni mistici ma anche dagli stessi scritti neotestamentari (*Matth.* XVIII, 3).

⁶⁵ Cfr. E. VOEGELIN, *Reason: the Classic Experience*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 12, cit., p. 269.

tipico della “gioventù e della fanciullezza”⁶⁶, sebbene essa, in quanto malinconia, possa appunto prolungarsi nella maturità proprio tramite un posizionamento filosofico nei confronti del reale.

4. Conclusioni: alcuni punti di partenza “meridiani”

Il pensiero che deriva da questo processo esperienziale mediterraneo, per proporsi come alternativa, prima di tutto metodologica, rispetto alle prassi egemoniche che tendono a precarizzare e sradicare la vita, «intrappolando l’uomo in un eterno presente»⁶⁷ decontestualizzato da luoghi e tempi, dovrà invece riconoscere che la precarizzazione è in netto contrasto con le acquisizioni riguardanti il funzionamento della coscienza e quelle sull’apparato neuronale e nervoso, che invece indicano la tendenza dell’uomo ad un radicamento in luoghi e situazioni attraverso la capacità della struttura neuronale ad adattarsi all’esperienza mediante i gangli basali, vale a dire tramite un’operazione abitudinaria e solo parzialmente consapevole delle zone periferiche del sistema cerebrale⁶⁸. In tal modo, un pensiero meridiano, contro la tendenza al “presentismo” delle simbolizzazioni di tipo anglosassone, deve saper recuperare l’importanza della trasmissione di conoscenze, della memoria storica e

⁶⁶ Cfr. T. VASILE, *Un male chiamato «lissa»*, cit., p. 82.

⁶⁷ A. PROSPERI, *Un tempo senza storia. La distruzione del passato*, Einaudi, Torino 2021, pp. 4-5.

⁶⁸ Cfr. M. PIAZZA, *Creature dell’abitudine*, cit., pp. 225-226.

specialmente di quella locale, valorizzando lingue, eventi e luoghi del proprio territorio, dai monumenti ai pensatori, passando anche per la semplice cucina, creando ambienti, luoghi e gruppi di persone che *restino a Sud* per vivere secondo uno stile di vita più lento, gratuito e contemplativo, e che siano polo attrattivo (e di ritorno per gli emigrati). Ciò implica anche un'economia vissuta secondo ritmi diversi: recuperare l'importanza del "fermarsi", infatti, non comporta un mero riconoscimento in astratto della necessità contemplativa, ma significa creare le condizioni socio-economiche che rendano realmente possibile la maggior lentezza finalizzata al *thaumázein*. Pur considerando le difficoltà legate al momento di crisi globale, un pensiero meridiano deve ricentrarsi sulla riflessione intorno all'economia "leggera" meridionale, invitando all'eccellenza il suo comparto ricettivo, proponendo un nuovo potenziamento dei comparti agricolo e gastronomico ed invitando a sviluppare un autonomo comparto tecno-informatico – accanto a quello delle multinazionali già presenti (ad esempio, in Sicilia) –, in modo da valorizzare i prodotti, le biodiversità e le competenze universitarie locali, e proteggere mediante efficaci iniziative di cooperazione imprenditoriale i propri piccoli produttori, ricordando che solo una piccola proprietà socialmente diffusa è l'unica alternativa agli «oligopoli globali»⁶⁹ e che essa, sganciata dalla dipendenza economica verso terzi, è l'unico

⁶⁹ G. K. CHESTERTON, *Il profilo della ragionevolezza. Il distributismo, un'alternativa al capitalismo e al socialismo*, Lindau, Torino 2011, pp. 57-63 e 210-213.

modo per dare consistenza materiale alla libertà politica⁷⁰ di singoli e comunità, garantendo inoltre maggior coesione comunitaria rispetto allo sradicamento geografico proprio della fluidità attuale. Un pensiero meridiano deve proprio esser sprone per tutti gli ambiti strettamente “tecnici” e le forze sociali dei territori, fornendo loro una visione d’insieme della situazione globale e locale contemporanea, inducendo alla valorizzazione di ogni iniziativa locale alternativa ai colossi transnazionali ed ogni forma di cooperazione volta ad arginare il soffocamento operato dalla penetrazione economico-sociale e culturale delle simbolizzazioni egemoni.

Tale atteggiamento non comporta però una cristallizzazione sclerotizzata di tipo esclusivamente “conservativo” o identitario, posto che ogni identità è tale solo nel confronto/scontro con le altre spazialmente contigue che configurano, similmente allo spettro dei colori, un *continuum* definibile «*spettro delle civiltà*»⁷¹ che, pur dotato di confini entro cui le identità entrano in contatto, non può vedere in essi delle delimitazioni in tutto e per tutto naturali ed invalicabili⁷², anche laddove vi siano confini materiali relativamente ben definiti⁷³.

⁷⁰ Su tale legame, seppur da prospettiva liberale, cfr. F. VON HAYEK, *The Road to Serfdom*, Routledge, New York 2001, pp. 108 e 150.

⁷¹ G. LIZZA, *Scenari geopolitici*, U.T.E.T., Torino 2009, p. 236.

⁷² I confini, infatti, sono pur sempre legati all’esperienza che di essi si fa, sicché, più che questo o quel confine, è naturale semmai la tendenza umana a porli in essere: cfr. E. C. SFERRAZZA PAPA, *Alcune questioni intorno ai confini*, in «Pas-Saggi Costituzionali», 2(2021), pp. 421-424.

⁷³ Sebbene una visione che indichi alcuni elementi come “confine naturale” sia filosoficamente ingenua, in quanto un monte o un fiume non sono propriamente

In altri termini, i confini etimologicamente sono delle “fini” identitarie che rimandano sempre ad un “con”⁷⁴, ad uno spazio in cui mentre ci si separa al contempo si condivide con chi è al di là del confine medesimo⁷⁵, in quanto, a ben vedere, il «*vivente confine*»⁷⁶ è lo stesso uomo, il quale, nella propria natura ambivalente, è proiettato sempre tanto al di qua quanto al di là dei propri limiti intrinseci, configurando così anche una politicità intrinsecamente ambivalente che si colloca perennemente tra «il “chiuso” e l’“aperto”»⁷⁷, tra la separazione delle mediazioni e l’unione di un’immediatezza nei rapporti con l’altro.

Per tale ragione, una certa dimensione “innovativa” di ripensamento, tipica della proiezione marittima, permane accanto a quella specificamente “conservativa”, se, d’altronde, per fondare un discorso intorno alle simbolizzazioni (e quindi alle identità) si deve partire dalle premesse iniziali riguardo la coscienza, il cui movimento primario è quello della continua immersione nella «profondità

invalicabili, nondimeno alcuni confini, nella loro (pur relativa) difficoltà di sorpasso fisico, permangono almeno tendenzialmente “naturali”, rispetto a quelli “artificiali” posti in essere dall’opera umana. Su tale distinzione tra «*confini genuini o bona fide*» e confini cosiddetti «*fiat*», cfr. B. SMITH, *Oggetti fiat*, in «*Rivista di Estetica*», 20(2002), pp. 60-63.

⁷⁴ Cfr. E. C. SFERRAZZA PAPA, *Alcune questioni intorno ai confini*, cit., pp. 419-420 e M. CACCIARI, *Nomi di luogo: confine*, in «*aut aut*», 299-300(2000), pp. 73-74.

⁷⁵ Il confine, del resto, coincide con la corporeità stessa, sicché (con)fine di un corpo è il contatto con l’altro: cfr. M. CACCIARI, *Nomi di luogo*, cit., pp. 75-76.

⁷⁶ R. GUARDINI, *Ritratto della malinconia*, cit., p. 78.

⁷⁷ F. GIORGIANNI, *Il volo di Dedalo ed Icaro*, cit., pp. 124-125.

coscienziale»⁷⁸, finalizzata ad individuare sempre nuove (ri)simbo-
lizzazioni che si integrino con le precedenti⁷⁹, quando queste ultime
non riescono più a rendere conto della mutata realtà storica⁸⁰. In tal
modo, al fine di individuare un pensiero meridiano quale nuova ri-
simbolizzazione europea che si integri con quelle pregresse – la tra-
dizione essendo, del resto, *coincidente* con la sempre «nuova rein-
terpretazione dei propri fondamenti di civiltà»⁸¹ –, rimane vitale un
dialogo tra pensieri mediterranei diversi e dirimpettai, dotati di seg-
menti di storia e cultura comuni a quella del Mezzogiorno d'Italia,
per poter guardare alle proprie radici da punti di vista differenti ed
incipientemente creativi.

⁷⁸ Cfr. E. VOEGELIN, *Equivalences of Experience and Symbolization in History*, cit., pp. 123-126 ed IDEM, *Lettera a Robert Heilman (19 giugno 1966)*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 30, University of Missouri Press, Columbia 2007, p. 504.

⁷⁹ Cfr. ID., *Order and History*, vol. I, *Israel and Revelation*, in *The Collected Works of Eric Voegelin*, vol. 14, University of Missouri Press, Columbia 2001, p. 21.

⁸⁰ Cfr. ID., *Anamnesis*, cit., pp. 81-82. Sul punto, cfr. anche M. JARDINE, *Sight, Sound, and Participatory Symbolization. Eric Voegelin's Political Theory as an Attempt to Recapture the Speech-Dimension of Human Experience*, in P. A. PETRAKIS ET C. L. EUBANKS (a cura di), *Eric Voegelin's Dialogue with the Postmoderns. Searching for Foundations*, University of Missouri Press, Columbia 2004, p. 75.

⁸¹ P. RICOEUR, *La creatività del linguaggio*, in R. KEARNEY, *Lo spirito europeo. Dialoghi con 21 pensatori contemporanei*, Armando, Roma 1999, p. 272.

PIERLUCA TURNONE

*La “questione Mediterraneo” in prospettiva educativa:
persona, scepsti, paideia per una pedagogia meridionale*

1. Premessa

Il nostro intervento si propone di tratteggiare la “questione Mediterraneo” entro la prospettiva di una filosofia dell’educazione ispirata ai valori delle civiltà fiorite lungo le acque affrescate d’argento del *mare nostrum*: nello specifico, ci riferiremo anzitutto al calco antropologico-educativo che la greccità ionica e attico-ateniese ha impresso alla cultura occidentale nel complesso della sua storia. Al termine dell’operazione, richiameremo brevemente l’eredità pedagogica del personalismo critico di scuola siciliana, derivata dalla prospettiva del realismo assoluto di Vincenzo La Via.

2. La mediterraneità come categoria paideutica

Negli ultimi anni, la “questione Mediterraneo” è stata affrontata e ricapitolata in numerosi progetti e ricerche che, pur seguendo

differenti approcci scientifici, ne hanno fatto un asse portante tanto a livello epistemologico-concettuale, quanto nella dimensione pratico-poietica dell'agire umano. Non è difficile comprendere le ragioni dell'interessamento: come ha scritto Massimo Deandreis, «una serie di dati e indicatori fanno emergere con chiarezza una nuova e più importante centralità del Mediterraneo nello scenario geoeconomico internazionale»¹. Tra le molte indicazioni che si potrebbero offrire al riguardo, e sulle quali non ci soffermiamo, accenniamo soltanto alla traiettoria marittima della Nuova via della seta e al ruolo centrale giocato dalla Repubblica Popolare Cinese che, dal 2002 al 2017, ha incrementato dell'841% i propri commerci nell'area: «il Mediterraneo», continua Deandreis, «rappresenta quindi per la Cina il punto di snodo e approdo verso i due mercati (a Nord l'Europa a Sud l'area Mena) che insieme rappresentano l'area di Pil e di commercio più grande al mondo, capace di coniugare inoltre la componente manifatturiera con quella energetica»². Ma il rilievo strategico e programmatico oggi accordato al Mare Interno non è solo di ordine economico: le inaggirabili problematiche antropologiche, etiche e socio-politiche connesse al fenomeno delle migrazioni dall'Africa e dall'Asia Minore verso l'Europa confermano l'importanza del tema

¹ M. DEANDREIS, *La nuova centralità del Mediterraneo*, su «Il Sole24Ore», 26 settembre 2017. L'espressione è anche il titolo di una curatela di Vittorio Amato: cfr. Id. (a cura di), *La nuova centralità del Mediterraneo*, Aracne, Roma 2017.

² M. DEANDREIS, *La nuova centralità del Mediterraneo*, cit.

per la sensibilità e per l'opinione pubblica. Si tratta di una congerie di questioni che segnala l'urgenza di una riflessione specificamente educativa – se è vero che educazione è anzitutto processo di umanizzazione dell'uomo, sempre *in fieri* e mai *ab-soluto* – sulla nuova centralità del Mediterraneo. Sino a poco tempo fa, tale esigenza non aveva ancora dato il via a un percorso di ricerca ben definito sul piano teoretico-pedagogico; nel 2019, tuttavia, lo studioso tarantino Riccardo Pagano ha pubblicato la sua più recente fatica, intitolata *Pedagogia mediterranea*, della quale il nostro intervento risulta per molti aspetti debitore. L'opera promuove le ragioni di una *paideia* «attenta all'integralità dell'essere umano, ai valori dell'apertura e dell'interculturalità e alla progettualità, dinamica e responsabile, di un Mezzogiorno d'Italia restituito alla sua corretta dimensione storico-antropologica, proprio perché inquadrato entro la più ampia cornice della mediterraneità. In quest'ottica, il *mare nostrum*, prima ancora che bacino marino intercontinentale o teatro variopinto di incontro/scontro tra differenti *civitates*, costituisce una modalità specifica di stare-al-mondo e lo spazio fondativo di un pensiero a vocazione universale che crede nel fare, e nel farsi, dell'uomo»³. Un uomo, aggiungiamo *en passant*, compreso nell'unità e nell'integralità di *soma*, *psyche* e *logos*, che si potenzia nelle situazioni-limite e nel confronto con le sfide drammatiche dell'esistenza; come afferma

³ P. TURNONE, Riccardo Pagano, "Pedagogia mediterranea", *Scholè, Brescia 2019*, pp. 224, in «CQIA Rivista» («Formazione, lavoro, persona»), X, 30(2020), p. 244.

lo stesso Pagano, «il Mediterraneo [...] è il teatro dell'*homo habilis* e *faber*, cioè dell'uomo che diventa forte negli spazi di frontiera, dell'uomo che li trasgredisce, che vuole trovarsi di fronte a chi è diverso da lui»⁴. Questa intuizione si rivela in accordo con gli studi filosofico-educativi più autorevoli sull'antichità, in specie classica: è d'uopo citare la celeberrima *Paideia* di Werner Jaeger e soprattutto quanto il noto filologo afferma nel sesto capitolo del primo volume, intitolato *Der Rechtsstaat und sein Bürgerideal*. Qui, la caratterizzazione antropologica del *typos* mediterraneo si lega al paradigma mitico incarnato da Ulisse: nell'*Odissea*, il dispositivo del *nostos*, il viaggio di ritorno che è essenzialmente *nostalgeia*, modula l'impianto narrativo centrato sull'eroe e sulle sue peregrinazioni negli angoli più remoti del Mare Interno. Attraverso questa dinamica, Ulisse sperimenta i propri limiti in una tensione continua per la sopravvivenza, facendo nel contempo esperienza di sé e del mondo. Così, il viaggio diviene una dimensione *naturaliter* educativa, poiché in essa e per suo tramite si inaugura un vero e proprio processo di autoconsapevolezza della condizione umana, oltrepassando le coordinate che avevano determinato l'*areté* iliadica: secondo Jaeger, «Odysseus ist nicht so sehr der kampflustige Ritter wie die Verkörperung der in die Ferne schweifenden Abenteuerlust und Entdeckerfreude und der klugen Weltgewandtheit des Ioners, der sich in allen Ländern zu bewegen gewohnt ist und sich in jeder Lage zu

⁴ R. PAGANO, *Pedagogia mediterranea*, Scholé, Brescia 2019, p. 15.

helfen weiß». E ancora: «freier Weitblick, rasche Beweglichkeit und persönliche Initiative sind die hervorstechenden Merkmale des neuen Menschen, der hier entstand»⁵. Il filologo di Lobberich, insomma, ci parla esplicitamente di un “uomo nuovo”, il cui vigoroso atteggiamento spirituale si dispiega entro un “orizzonte ampliato”, tematizzato dai concetti di *peras* e *metron*. Quest’inedita dimensione dell’esistenza configura sfide, esigenze e obiettivi specifici, che non possono essere affrontati facendo ricorso alle massime etico-pragmatiche della saggezza popolare tradizionale: «il continuo confronto con l’alterità, i cui mille volti assumono sembianze fenicie, egizie, babilonesi, misie, tracie, lidie, carie, promuove la ricerca di un piano e di un valore comuni, di un criterio equilibrato su cui possano essere istituiti la comunicazione, lo scambio, il dialogo: non casualmente si vuole che Creso, l’ultimo re di una Lidia ormai fortemente ellenizzata, intorno al VI secolo abbia coniato le prime forme di monetazione aurea, così da agevolare le relazioni commerciali con le popolazioni contigue»⁶. Le antiche aggregazioni urbane della Ionia, bagnate dalle acque più pescose dell’Egeo, attestano la progressiva affermazione del diritto come *dike*, “giustizia” assegnante a ciascuno

⁵ W. JAEGER, *Paideia. Die Formung des griechischen Menschen*, De Gruyter, Berlin-Leipzig 1934, pp. 142-143.

⁶ P. TURNONE, *Il conflitto tra individuo e Stato nell’Antigone di Sofocle. Riflessioni antropologico-educative per una pedagogia mediterranea*, in R. PAGANO (a cura di), *Il Mediterraneo: culture e civiltà. Incontro/scontro/confronto. La “voce del mare” così differente e così eterna* («Quaderni del Dipartimento Jonico», 19), EDJSGE, Taranto 2022 (in fase di pubblicazione). Riprendiamo qui lo schema logico-argomentativo che abbiamo seguito nel contributo citato.

il suo (e non più esclusivamente come *themis*, il “canone” posto dalle consuetudini e dalla storia), quale fondamento della società: «das Gesetz bedeutet die wichtigste Stufe auf dem Wege der griechischen Bildung vom bloßen aristokratischen Standesideal zur grundsätzlich und philosophisch erfaßten Idee des Menschen»⁷. Nella comparsa di nuovi ceti sociali (i cui esponenti non discendono da casati nobiliari) e nell’affermazione dell’individuo (celebrata dalla lirica ionico-eolica del periodo) sta la genesi socio-antropologica della *polis* greca. La storiografia filosofica, peraltro, colloca proprio in questo quadrante del Mediterraneo gli *incunabula* del pensiero razionale, il senso dell’universale e l’organicità del *kosmos*: i Milesi per primi, infatti, intendono la natura (*physis*) come una realtà ordinata, conforme e soggetta a certe norme, che possono essere indagate e comprese dall’uomo. Siamo agli albori del pensiero tecnico e del pensiero critico, della *techne* e del *krinein*, che possono svilupparsi solo in un periodo di grandi fermenti culturali e nell’incontro dello spirito ellenico con il sapere orientale, dalle fertili pianure del Nilo alle vette impervie dell’Hindu Kush. Come appunta Pagano, si tratta di un “passo rivoluzionario”, perché tramite la tecnica si «imita la natura, e questa imitazione avviene in due modi: ci sono arti che si limitano ad imitare, come, per esempio, la pittura, e altre, produttive, con le quali l’uomo non imita, ma coopera con la natura»⁸. Tra queste

⁷ W. JAEGER, *Paideia*, cit., p. 153.

⁸ R. PAGANO, *Pedagogia mediterranea*, cit., pp. 35-36.

rientrano, senza soluzione di continuità, la scienza greca, la medicina, nonché l'educazione paideutica come fatto comunitario (*Kultur*) e come espressione normativa dell'idea dell'uomo (*Bildung*): così, spiega Jaeger, «in der Form der Paideia, der 'Kultur', haben die Griechen endlich ihre geistige Gesamtschöpfung als Erbe an die übrigen Völker des Altertums weitergegeben. Es war der griechische Kulturgedanke, an den Augustus den Beruf des römischen Weltreichs geknüpft hat. Ohne die griechische Kulturidee gäbe es keine Antike als geschichtliche Einheit und keine abendländische 'Kulturwelt'». E ancora: «unser deutsches Wort Bildung bezeichnet das Wesen der Erziehung am anschaulichsten im griechischen, platonischen Sinne. Es enthält in sich die Beziehung auf das künstlerisch Formende, Plastische wie auf das dem Bildner innerlich vorschwebende normative Bild, die 'Idea' oder den 'Typos'»⁹. Per un simile sviluppo, tuttavia, occorrerà attendere almeno l'età dei Sofisti (V sec. a. C.), a partire dai quali il concetto di *paideia*, inizialmente adoperato per designare il processo acquisitivo del sapere *qualis*, identificherà il contenuto, la finalità e l'intera sfera della cultura del singolo. La consapevolezza spirituale che si rinviene nell'Atene del V secolo, bene esemplificata dalla convinzione che la natura umana sia in linea di principio educabile e vocata al bene, matura sulla scia delle caratterizzazioni antropologiche, socio-politiche ed etico-religiose del *typos* mediterraneo, contraddistinto da

⁹ W. JAEGER, *Paideia*, cit., p. 6; pp. 12-13.

acume critico, senso di libertà/responsabilità, attitudine individuale (che si farà poi “personale”), ma anche coscienza del limite, del dolore, della morte. Lo stesso discorso filosofico non potrà che rivelarsi strutturalmente *paideutico*, perché orientato *ab origine* alla comprensione/risoluzione dei problemi (esistenziali, politici, morali) del singolo e della comunità, nella tensione dialettica tra ontologia (essere) e deontologia (dover-essere).

3. Spunti di riflessione epistemologica per una pedagogia mediterranea meridionale

Ma come si struttura una proposta filosofico-educativa “mediterranea” sotto il rispetto epistemologico? Sul piano storico-critico, a nostro parere, essa poggia sulle categorie della *longue durée* e della *culture matérielle*, formalizzate dalla lezione storiografica delle «Annales» e, soprattutto, da Fernand Braudel: una delle più celebri affermazioni dello studioso transalpino rintraccia “le plus beau témoignage” delle vicende storiche del Mediterraneo nella *mer elle-même*. Com’è noto, la *Mer Intérieure* è stata uno dei temi di ricerca più originali e frequentati da Braudel sin dai suoi anni dottorali, sotto la guida e l’impulso di Lucien Febvre. *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II*, pubblicato in prima edizione nel 1949, mette capo a una modalità innovativa di ripensare l’indagine storica e i significati veicolati dalle narrazioni del passato.

Il Mediterraneo acquista il centro della scena, modulata da un impianto epistemologico articolato su tre livelli di comprensione, come se fossero ingranaggi incastonati l'uno nell'altro: 1) l'ambiente, gigante flemmatico e ripiegato in sé stesso, le cui trasformazioni sovente appaiono impercettibili all'occhio umano. Una geografia naturale (fiumi e laghi, isole e penisole, pianure e altipiani e catene montuose, climi e perturbazioni atmosferiche), il cui andamento, in termini musicali, definiremmo *larghissimo*, e una geografia antropica (strade e città, villaggi e chiese, abitazioni e monasteri e masserie e banche e regge), dal tempo comunque *largo* o *lento*; 2) le strutture e le congiunture sociali della storia, che sullo sfondo ambientale operano “destini collettivi” e “movimenti d'insieme”: segni dinamici, cifre macroeconomiche, sistemi di riproduzione comunitaria, traffici commerciali, istituzioni statali e sovrastatali, civiltà, guerra e tecnica, tutti scanditi da ritmi umani, incessanti ma dall'andamento piuttosto *moderato*; 3) l'evenemenziale, il gioco della politica, delle psicologie e delle personalità individuali, grandi e piccole, pacifiche e tumultuose. Polvere disseminata sul proscenio della storia e *presto*, *prestissimo* spazzata via. A questa storia Braudel dedica l'ultima parte della *Méditerranée*, legando l'interpretazione degli avvenimenti alla comprensione preliminare dei fattori ambientali e delle realtà sociali. Così, lo spirito della *civitas* mediterranea, o meglio delle sue *civitates* (perché la storia del Mediterraneo è storia plurima, “collegata”, caleidoscopica), è da cogliere essenzialmente nelle

strutture geoculturali di lunga e media durata che hanno contrassegnato la formazione di un sapere composito e condiviso, «votato alla comprensione, al viaggio e all'apertura»¹⁰, ancora oggi potenzialmente “riattivabile” nelle diverse forme di vita spirituali del Mezzogiorno d'Italia.

Sul piano filosofico-concettuale, la proposta di una pedagogia mediterranea meridionale ricomponi i temi fondanti della tradizione paideutica entro l'orizzonte di una teoresi di indirizzo ermeneutico. Questa cornice, a nostro giudizio, consente di salvaguardare la continuità storico-ideale della *paideia* e, al contempo, di interpretare le istanze di forte complessità che promanano dal passato, dal presente e dal futuro del Mediterraneo.

Tale orientamento, divenuto una vera e propria *koiné*, permette di riconoscere «tanto il “profilo spirituale” dell'uomo, quanto i suoi limiti, la sua contestualità spaziale e temporale, la sua dipendenza da altro»¹¹, sia questo altro la storia, il linguaggio, la cultura, l'ineffabilità dell'essere o il *ganz Anderes* teorizzato da Rudolf Otto. La *formamētis* ermeneutica, insomma, appare naturalmente adatta a mettere in luce i tratti caratteristici dell'*esprit du temps* attuale, come anche le sue intime contraddizioni. Questo indirizzo può inaugurare una

¹⁰ P. TURNONE, *Riccardo Pagano*, “Pedagogia mediterranea”, cit., p. 244.

¹¹ Cfr. P. TURNONE, *Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica*, in R. PAGANO, A. SCHIEDI (a cura di), *Identità, pluralità, diversità. Il riconoscimento, ovvero l'essere per l'altro* («Quaderni del Dipartimento Jonico», 13), EDJSGE, Taranto 2020, p. 359.

prospettiva molto interessante sul piano pedagogico, capace di rivedere *ab imis* la fisionomia spirituale del Meridione e di promuovere l'adozione di abiti virtuosi per i suoi cittadini: in tale ottica, «la “lentezza” apatica del mondo contadino diviene pazienza e *se-curitas*, quindi cura dell'altro-da-sé e del mondo; il calore e l'affiatamento delle relazioni umane all'ombra del sole del Sud, misconosciuti dalla società tecno-capitalistica del Postmoderno, portano in grembo l'antico valore della *xenia* e di un diverso modo di intendere l'altro, nella sfida che questi pone all'io e nella promessa che la sua differenza gli offre; la cultura popolare, carica di tradizioni e di memoria, tenuta ai margini dal sapere scientifico di derivazione illuministica e neopositivistica, si fa postura esistenziale carica di dignità umana, veicolo forte di un'identità in forza della quale soltanto si può postulare il dialogo con l'altro-da-sé»¹².

La teoretica di una pedagogia ermeneutica è centrata su paradigmi come la temporalità (consapevolezza della storicità del soggetto), la linguisticità (via per cogliere l'ontologia dei fenomeni) e l'esteticità (conoscenza extrametodica in senso gadameriano)¹³, che secondo noi possono essere legittimamente compresi nella macrocategoria del limite/*peras*: tutti e tre, infatti, derivano dall'interpre-

¹² P. TURNONE, *Riccardo Pagano, “Pedagogia mediterranea”*, cit., p. 245.

¹³ Per un approfondimento sui paradigmi teoretici della pedagogia ermeneutica, cfr. R. PAGANO, *Educazione e interpretazione. Profili e categorie di una pedagogia ermeneutica* (nuova edizione riveduta e ampliata), ELS/La Scuola, Brescia 2018.

tazione di quest'esistenziale («il limite è connaturato in ogni singolo istante della nostra vita, nella dimensione più profonda della “destinazione” dell'uomo [...] è ciò che vi è di più “reale” [...] nel fluire inesorabile del tempo, nell'esperienza, nella conoscenza e nell'esistenza umana»)¹⁴. A sua volta, non s'intende il limite se non in relazione all'illimitato (*apeiron*): nel discorso paideutico traspare sempre una certa “eccedenza” ontologica, una “luce”, un “fondo” ineffabile di (ri)comprensione, che permette al soggetto di pensare la storia, l'esperienza, il mondo. Giova ricordare che la teoria e la prassi educativa richiedono l'assoluto e, nel contempo, necessitano di affrancarsene. La pedagogia necessita dell'assoluto perché, in mancanza di un *telos* in grado di garantire il senso dell'educazione e la stabilità del suo orizzonte assiologico, si riduce a transeunte esercizio di apprendimento eteronomo, piegato alle esigenze di una struttura determinata e dei suoi apparati logico-formali e storico-organizzativi, indifferenti alla misura del valore. D'altro canto, la prassi educativa, costitutivamente fallibile e relativa, vive sulla dialettica tra storicità e ulteriorità, presupponendo necessariamente la ricoeuriana *tristesse du fini* come orizzonte insuperabile del *nostos* pedagogico. Per una nuova *paideia* mediterranea, avvertire il limite dell'esistenza significa comprendere che l'*illimitatezza*, la *sconfinatezza*, la *perfezione* non appartengono all'uomo, né alla storia e, se perseguite in riferimento all'orizzonte mondano, non di rado si rivelano pericolose per

¹⁴ A. GENTILE, *Filosofia del limite*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, p. 5.

chi le ricerca e per l'incolumità altrui, ingenerando alienazione, invidia, sopraffazione e, in definitiva, espropriazione dell'umano.

Le categorie della pedagogia ermeneutica conservano così un carattere regolativo, ma a differenza di quelle kantiane «non appartengono alla ragione pura, ma alla ragione storica»¹⁵: se il concetto di limite evoca la possibilità di quel “tra-passo” in virtù del quale si sviluppano i semi della conoscenza, del pensiero simbolico, del sacro e della libertà, il “terreno” ove questi ultimi possono germogliare è solo quello della storia e dell'esperienza, aperte alla possibilità dell'umano. Si tratta di categorie volutamente “deboli” sotto il rispetto ontologico, poiché, mettendo a frutto la lezione heideggeriana, regolano il pensiero e l'azione dell'Esserci; inoltre, sono ricavate a posteriori rispetto all'esperienza, perché, come aveva intuito Gadamer, «il vero momento interpretativo si ha nella prassi, che non solo inverte la teoria, ma addirittura la perfeziona o la rinnova»¹⁶. Lo aveva compreso anche Giuseppe Acone, che non a caso ha ascritto l'ermeneutica tra le correnti neo-nichiliste della contemporaneità, ma effettuando un importante distinguo: «esiste un neo-nichilismo tollerante, soft, intercomunicante, ermeneutico ed esiste un neonichilismo forte, fatto di dissoluzione di ogni verità e di ogni forma di bene»; il primo, riconducibile alla *facies* umanistica della lezione gadameriana, «ritiene possibile l'*interpretazione* proprio perché da

¹⁵ R. PAGANO, *Educazione e interpretazione*, cit., p. 45.

¹⁶ Ivi, p. 20.

qualche parte c'è la *verità*», mentre il secondo, facente capo essenzialmente a Vattimo, «riduce tutte le verità ad interpretazioni»¹⁷. Non si tratta di un'osservazione puramente formale¹⁸: proprio la possibilità di elaborare categorie educative aperte ad orizzonti di senso “ulteriori” e condivisi consente alla pedagogia ermeneutica di tesaurizzare lo spirito e la tradizione paideutici. Lo stesso Jaeger, del resto, rifiuta di inquadrare la *paideia* in una cornice specificamente descrittiva e “atemporale”, dissociandola dalle sue manifestazioni socio-politiche e dalla comprensione che abbiamo del *mondo* (non solo del mondo antico).

4. Persona, scepri, *paideia*: “tracce” di una pedagogia meridionale nel personalismo di scuola siciliana

In questa prospettiva, sull'esempio della riflessione di Pagano, possiamo provare a riannodare i fili di alcune “testimonianze”

¹⁷ G. ACONE, *Declino dell'educazione e tramonto d'epoca*, La Scuola, Brescia 1994, p. 50.

¹⁸ La decisività dell'opposizione aconiana è rilevata dallo stesso Pagano in *L'implicito pedagogico in H. G. Gadamer*, ove peraltro si sottolinea l'influenza giocata dal “pensiero debole” nell'interpretazione delle tesi esposte dal filosofo di Marburgo: «per correttezza scientifica si deve precisare che si deve a G. Vattimo, che per primo ha tradotto in italiano *Verità e metodo* (1972), se le tesi del filosofo tedesco sono accentuate in senso relativistico e “finitista”. Vattimo sostiene, infatti, che Gadamer è per un orizzonte chiuso e finito dell'essere, senza possibilità di trascendimento in nessun senso. L'essere, immerso nella storicità radicale, può essere solo “interpretato” dalla filosofia che deve “comprendere” il rapporto con la tradizione e il linguaggio. Questa curvatura data al pensiero di Gadamer ha influenzato anche gli studi successivi dello stesso Vattimo su Heidegger e Nietzsche orientati in senso antimetafisico» (R. PAGANO, *L'implicito pedagogico in H. G. Gadamer*, La Scuola, Brescia 1999, pp. 10-11).

coerenti con una pedagogia mediterranea meridionale. Riteniamo di poterle rintracciare agevolmente nei contributi della scuola personalistica siciliana, facente capo essenzialmente alla *lectio* di Vincenzo La Via e alla sua rigorosa delucidazione teoretica. La Via non menzionò mai esplicitamente una pedagogia *sub specie* mediterraneità, ma il suo contributo può fornirci gli strumenti concettuali essenziali per muoverci lungo tale iter. Come molti studiosi della sua generazione, il pensatore di Nicosia si era formato alla scuola dell'attualismo ed era stato allievo di Giovanni Gentile. Dalla teoria dello spirito come atto puro, «estrema forma dell'idealismo»¹⁹, aveva ricavato quel “nesso di problemi” che gli avrebbe consentito di muovere *ab intra* le sue riflessioni epistemologiche. La Via ascrive alcuni importanti meriti al gentilianesimo: su tutti, il fatto di aver ricondotto l'idealismo «alla sua propria ‘essenzialità’ logica», ossia di averlo promosso a categoria filosofica, «momento universale dello sviluppo ‘storico’ della filosofia»²⁰. In questa direzione, La Via intravede nello sviluppo dell'attualismo l'ultima infiorescenza del pensiero moderno che, a partire da Descartes, aveva operato «il distacco del pensare dalla evidenza dell'oggetto del conoscere»²¹, in discontinuità con la riflessione degli antichi. La lucidità dell'esposizione

¹⁹ V. LA VIA, *L'autocritica dell'idealismo*, in Id., *Coscienza e libertà. Rosmini e l'assoluto realismo*, a cura di B.G. Muscherà, vol. I, Mimesis, Milano-Udine 2020, p. 227.

²⁰ V. LA VIA, *L'attualismo e il problema del soggetto*, in «Teoresi», XX, 3-4(1965), p. 236.

²¹ V. LA VIA, *L'autocritica dell'idealismo*, cit., p. 216.

laviana, elaborata secondo una logica argomentativa interna al sistema idealistico, ne denuncia l'insita contraddittorietà, delineando una autocritica molto efficace. Anche i gentiliani più ortodossi, infatti, non possono negare totalmente un oggetto di pensiero all'attività dell'io trascendentale, altrimenti l'idealismo «si ridurrebbe a un assoluto nullismo, si risolverebbe e svanirebbe del tutto in una 'pura negazione'»²²: pensare è pur sempre un pensare "qualcosa", o non è nulla. Questo qualcosa «è precisamente il momento della affermazione della assoluta realtà o verità del pensiero o dello spirito» ed equivale alla «posizione del 'puro pensare' come incondizionato principio creativo di ogni realtà o verità»²³: posizione, prosegue La Via, che rivela indiscutibilmente una «realizzazione 'metafisica' del pensare»²⁴. Ma l'immanentismo idealistico non può accettare che esista una «potenza» o un soggetto «la cui realtà e verità 'trascenda', come assoluta in quanto condizionante, quella consistente nell'esser pensato»²⁵, impantanandosi nel formalismo di una soggettività illusoria, oltre che dogmatica; pertanto, «lo sviluppo ultimo e più rigoroso dell'idealismo coincide con lo svanire dell'idealismo stesso»²⁶. L'errore di fondo, chiarisce La Via, sta nel non aver rispettato l'esigenza critica della filosofia, che reclama l'unità dell'essere e del

²² Ivi, p. 228.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Ivi, p. 229.

²⁵ Ivi, pp. 228-229.

²⁶ V. LA VIA, *L'idealismo e il conoscere fondante*, Ed. Spes, Milazzo 1965, p. 71.

pensiero: unità agognata dagli attualisti, ma che solo un autentico riferimento ontologico, immanente al conoscere e tuttavia trascendente il soggetto conoscente, può garantire. Si tratta di quella “idea dell’essere” che fonda assolutamente il valore universale della conoscenza (e dunque del linguaggio, della volontà e dell’azione), da cui non può prescindere neppure la *skepsis*, giacché «anche per potere porre, esprimere in modo significativo il dubbio [...] bisogna potere attribuire un senso all’idea stessa (anche come semplice idea) di un valore della conoscenza, all’idea cioè – si badi – non di un qualsiasi valore del fatto del conoscere, ma di quel valore che è ciò per cui la conoscenza è tale»²⁷. Certo, Gentile ha ragione nel sostenere che il soggetto conoscente non può porsi al di fuori dell’atto conoscitivo che lo costituisce come tale, e La Via gliela riconosce, contestando le assunzioni di principio del realismo “ingenuo” (che pretendeva di affermare la realtà dell’oggetto indipendentemente dal pensiero entro il quale esso si dà). D’altra parte, l’idealismo s’inganna nell’anteporre il soggetto alla concretezza dell’atto conoscitivo, che ha nell’immanenza gnoseologica (l’idea dell’essere come ineludibile riferimento ontologico al trascendente) la sua garanzia. Un vizio teorico mutuato in linea ascendente dal razionalismo di Descartes, attraverso la mediazione della filosofia kantiana: per tale ragione,

²⁷ V. LA VIA, *Esigenza critica e oggettivismo antico*, Muglia, Catania 1960, p. 17.

nell'ottica laviana, l'autocritica dell'idealismo si configura come autocritica della modernità.

Quanto abbiamo detto ha delle conseguenze determinanti in relazione alla “problematica pedagogica” del realismo assoluto. È su questo terreno che si misura più direttamente l'influenza, duratura e profonda, che La Via esercita sui suoi allievi e sulla prospettiva di una potenziale neo-*paideia* mediterranea e meridionale: «la sostanziale “filosoficità” della pedagogia e la teoria della persona come “soggetto intelligente e agente, libero e responsabile”, posta a fondamento del concetto di educazione»²⁸. Secondo La Via, entrambi gli assunti si implicano a vicenda: «La Pedagogia è disciplina “filosofica” e si risolve infine sostanzialmente nella “Filosofia”. Ciò per due ragioni: 1°) perché, se l'educazione, per sé, si riferisce alla “persona” (umana), la realtà della persona (quel che essa è e le condizioni del suo esserci) non può essere oggetto di “scienza” (empirica o sperimentale); 2°) e perché la Filosofia (considerata non come forma tecnica, ma nella sua sostanza teoretica) è elemento essenziale o fondante della “persona”»²⁹. Affinché possa parlarsi sensatamente di educazione, occorre riferirsi alla persona, *id est* «l'uomo come soggetto cosciente (del mondo, e di sé stesso)»³⁰, capace di promuoversi

²⁸ P. TURNONE, *Il personalismo di Giuseppe Catalfamo nel centenario della nascita (1921-2021): presupposti critici e prospettive teoretico-educative*, in «CQIA Rivista» («Formazione, lavoro, persona»), XI, 35(2021), p. 46.

²⁹ V. LA VIA, *La problematica pedagogica essenziale*, in Id., *Coscienza e libertà*, cit., p. 385.

³⁰ *Ibidem*.

alla luce di quella “presenza donante” (il fondamento trascendentale del conoscere) che gli dà il «contenuto assoluto, illuminante e perciò normativo»³¹ dell’essere. La relazione educativa è rapporto interpersonale, in forza del quale «ogni “io” è legato dall’interno ad ogni altro ‘per la comune partecipazione ad uno stesso principio di verità’»³², che provvede loro di tutti i criteri per giudicare e delle norme etico-religiose: tale principio trascendentale coincide con l’idea dell’essere, che media il rapporto dell’esperienza con il suo fondamento assoluto. L’esigenza metafisica, che La Via ritiene indissociabile dal filosofare, è salvaguardata dal concetto di persona, intesa come sintesi di teoreticità e praticità, di immanenza e trascendenza: per questa ragione, la realtà “personale” dell’uomo non può essere accertata dall’indagine scientifica, e per lo stesso motivo non è concepibile una pedagogia che non sia sorretta da una teoria esplicitamente personalista. Inoltre, se la filosofia non è altro che «lo sviluppo di quel ‘conoscere principiante e mediatore’ ch’è dato a noi con l’idea dell’“essere”», allora essa è «inseparabile» dallo sviluppo della persona e si rivela dunque un «‘elemento intrinseco o essenziale dell’educazione’»³³: il compito del maestro, infatti, consiste nell’orientare la coscienza dell’educando, chiamata ad esercitare la sua libertà costitutiva nel rispondere alla “chiamata” dell’essere e

³¹ Ivi, p. 386.

³² *Ibidem.*

³³ Ivi, p. 387.

della verità. La persona si realizza nella libertà, che si fa volontà di «riconoscere praticamente» i valori: in tal guisa, il soggetto si assume la responsabilità per la propria condotta in relazione all'idea del trascendente. Proprio a questo rapporto è da ricondurre la tensione metastorica tra l'essere e il dover-essere, senza la quale non vi sarebbe appunto educazione. In un decisivo passaggio teorico, La Via identifica il fondamento assoluto e inoggettivabile del conoscere con il «'Dio creatore e redentore'»³⁴ della religione cristiana, «'rivelante' la "Buona Novella" e 'proponente' per la nostra 'libertà razionale' come Obbliganti le 'condizioni' e le 'esigenze' della 'offerta salvezza'»³⁵.

Cogliere la fundamentalità dell'assoluto, inteso come Dio, senza commettere l'errore di cosalizzarlo, segna la missione più alta del filosofare e contemporaneamente il limite oltre il quale esso non può spingersi; d'altro canto, il fine dell'educazione consiste nella promozione della persona per il tramite di quell'«interiore operare»³⁶ del conoscere fondante, che rimanda inevitabilmente a Dio. Così, nel compendiare il senso della riflessione laviana, il suo discepolo Giuseppe Catalfamo potrà scrivere a buon diritto: «Vincenzo La Via insegnò come cercare Dio, come pensare Dio, come amare Dio e

³⁴ Ivi, p. 396.

³⁵ V. LA VIA, *L'interna apertura della 'Filosofia' alla 'Fede cristiana'*, in «Teoresi», XVI, 2-3(1961), p. 80.

³⁶ V. LA VIA, *La problematica pedagogica essenziale*, cit., p. 391.

soprattutto come farsi ed essere uomini nel nome e nel segno di Dio»³⁷.

Proprio la pedagogia catalfamiana rappresenta al meglio una delle possibili declinazioni interne alla scuola del personalismo siciliano. Originariamente fedele alla prospettiva del realismo critico, a partire dalla metà degli anni Sessanta Catalfamo rivede le proprie posizioni in senso sempre più antintellettualistico ed antidogmatico, senza tradire lo “stile di conduzione” del maestro e cercando anzi di proseguire la sua opera (senza dar capo ad alcun “sistema” teoretico-educativo). Nel 1972, in *Personalismo senza dogmi*, il pedagogista abbraccia la prospettiva del personalismo storico, rispondendo a Marcello Peretti che «il pensiero è dentro l'esperienza e anzi che è una sua *modalità* e ha un suo *ruolo distintivo*; quello per cui l'esperienza si fa *trasparente a se stessa*»³⁸. L'uomo fa esperienza del mondo in modi molteplici: errando (nel duplice senso di “vagare” e “sbagliare”), leggendo, studiando, interpretando, giocando, credendo, ascoltando, confidando, amando, sperimentando, temendo, detestando. Ognuna di queste modalità lo pone di fronte a limiti, confini, barriere, delusioni, porte e aperture; al contempo, l'individuo impara a “rischiare” la propria dimensione interiore, a scoprirsi, a

³⁷ G. CATALFAMO, *Vincenzo La Via: una vita per la filosofia*, in «Prospettive pedagogiche», XIX, 3-4(1982), p. 231.

³⁸ G. CATALFAMO, *Chiarimenti al personalismo senza dogmi*, in Id., *Personalismo senza dogmi. Saggio sulla motivazione educativa*, Armando, Roma 1972, p. 95.

discernere con sempre maggiore dimestichezza la sua sensibilità e le sue inclinazioni, dando forma organica al proprio vissuto. «La *curiositas* di Catalfamo», nel crepuscolo della sua vicenda intellettuale, «lo condurrà ben presto ad approfondire i rapporti che la scienza pedagogica intrattiene con l'ideologia e con la prassi politica: il risultato, per buona parte degli anni Ottanta, sarà la progressiva disillusione nei riguardi dell'educazione, sempre incerta e mai garantita nei suoi esiti effettivi, nonché l'assunzione della *scepsi* come criterio epistemologico su cui fondare una teoretica pedagogica. L'ultima fase della riflessione di Catalfamo, inaugurata qualche tempo prima della sua prematura dipartita, riabbraccia bensì la possibilità di nutrire una sincera fede nell'educabilità quale imperativo deontologico dell'educatore, regolato dalla peculiare categoria etico-pedagogica della speranza»³⁹. La *scepsi* catalfamiana, che guarda al dubbio metodico nell'accezione di Pirrone di Elide, non getta dunque il personalismo laviano negli abissi del nichilismo, ma apre alla possibilità di una rifondazione della persona, che al nostro sguardo deve tingersi dei colori della *paideia* ermeneutica per recuperare il senso profondo dell'*humanitas* nella storia. Solo a questa condizione sarà possibile garantire il senso di una (ri)educazione alla mediterraneità e ai suoi valori.

³⁹ P. TURNONE, *Il personalismo di Giuseppe Catalfamo nel centenario della nascita (1921-2021)*, cit., p. 54.

CAPITOLO V
VECCHI E NUOVI ATTORI GLOBALI
NELL'AREA MEDITERRANEA

GIAN PIO GARRAMONE

L'asse Turco-Balcanico

La Turchia è sempre più determinata a imporre il suo ruolo di stato ponte tra Europa e Oriente e come attore di prim'ordine nel Mediterraneo. Nella regione è riuscita ad allacciare rapporti molto solidi, proiettando la sua influenza internazionale ed è molto presente negli stati balcanici. L'influenza turca sui Balcani non si limita a semplice appoggio politico su questioni d'interesse internazionale dei vari stati, bensì si concretizza con aiuti e trattati. Analizziamo la cooperazione turca nell'area prenderò ad esempio alcuni stati dove i progetti sono molteplici e a largo spettro.

Albania

In Albania dopo il terremoto del 2019, Ankara è stata tra i primi paesi a inviare squadre USAR (Urban Search and Rescue), unitamente la TIKA ovvero l'agenzia di cooperazione e coordinamento del ministero della cultura e turismo che ha consegnato 500 pacchi

alimentari e altrettante coperte agli sfollati. I turchi hanno proseguito con gesti tangibili, dando inizio già nei primi giorni di gennaio 2020 alla costruzione di 500 case per i terremotati e alla moschea nella città di Prezë. La vicinanza di Ankara è proseguita oltre la fase emergenziale e in ulteriori settori strategici, come ad esempio nel settore militare e di law enforcement. Nel gennaio 2020 l'ufficio di risposta rapido della Polizia a Tirana, ha ricevuto in dono 6 mezzi corazzati, 10 fuoristrada e vari equipaggiamenti per l'equipaggiamento delle squadre di risposta rapida della Polizia albanese¹. La cooperazione turca non ha tralasciato di certo il settore strategico della difesa, infatti il 23 aprile 2020 è stato siglato dal Consiglio dei Ministri albanese un accordo di cooperazione militare tra i due stati².

Nell'aprile 2021 in Albania si è inaugurato il Fier Friendship Hospital Turchia-Albania, costruito con il sostegno finanziario della Turchia, l'ospedale è stato completato in soli 68 giorni nella città sudoccidentale di Fier, la settima città più popolosa dell'Albania, dopo che l'idea della struttura è venuta durante la visita del Primo Ministro albanese Edi Rama in Turchia avvenuta in gennaio dello stesso anno. Il vicedirettore generale dell'ospedale, Ilkay Guler, ha dichiarato all'agenzia di stampa turca Anadolu che il piano è di dotare la struttura di 56 medici di grande esperienza e altro personale

¹ T. ÖZTÜRK, *Turkey donates equipment to Albanian police*, www.aa.com.tr, 14.01.2020

² T. ÖZTÜRK, *Albania approves military cooperation deal with Turkey*, www.aa.com.tr, 23.04.2020

sanitario dalla Turchia e dall'Albania. Alla cerimonia di apertura oltre alle autorità albanesi hanno partecipato, il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca, e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in videoconferenza.

Sempre in aprile 2021 Turchia e Albania hanno siglato un accordo di cooperazione volto alla protezione del patrimonio culturale comune presente in Albania. L'accordo avrà come target il ristrutturare e valorizzare i siti storici in territorio albanese. I rispettivi ministri della cultura dei due paesi hanno firmato il protocollo presso la capitale turca.

Kosovo

Già nel 2016 il Presidente turco Erdogan inaugurò, in videoconferenza, ufficialmente la restaurata moschea Emin Pasha, sita nella storica città di Prizren. La moschea Emin Pasha è stata costruita nel 1832 ed è considerata una delle più belle moschee del Kosovo. La TIKKA ha finanziato il progetto di restauro. Nel discorso d'inaugurazione il presidente turco ha affermato che il Kosovo è un paese amico, e pertanto la Turchia continuerà a destinare risorse attraverso i progetti TIKKA nel paese. Il coordinatore di TIKKA per il Kosovo, Eyup Umutlu, affermò che l'organizzazione turca sta preservando il patrimonio culturale e storico del paese, e ancora che "Il restauro di moschee come questa ha un significato speciale... dimostra che i

musulmani qui esistono da secoli". L'agenzia turca di cooperazione e coordinamento ha proseguito con altri progetti di recupero di moschee nel paese e nel 2018 avviò un progetto di recupero della moschea di Pristina – Carshia e della moschea un'altra moschea di Prizren – Gazi Mehmet Pasha³.

Piu recentemente e in particolare in settembre c.a. si è tenuto un incontro bilaterale tra i rispettivi ministri della Difesa. Il ministro turco ha sottolineato l'importanza della cooperazione continua, nei settori dell'addestramento militare e dell'industria della difesa. La personalità albanese kosovara è stata ricevuta con una cerimonia ufficiale tenutasi presso il ministero ad Ankara. Le due personalità hanno avuto un incontro faccia a faccia prima dei colloqui tra delegazioni. Il ministro della Difesa turco ha espresso soddisfazione per le relazioni amichevoli tra i due Paesi durante l'incontro, in cui si è discusso di questioni di difesa e sicurezza bilaterali e regionali.

Il Kosovo sarà anche il primo utilizzatore estero del veicolo blindato multiuso Vuran 4x4. La prima esportazione del mezzo, prodotto in collaborazione con le principali aziende della difesa turche, è stata effettuata proprio in Kosovo. In un primo momento i mezzi prodotti e consegnati in Kosovo saranno due, ma non si può escludere un incremento di fornitura. Il blindato polivalente è un mezzo in dotazione alla forza armata Turca ormai da tempo, ed è molto apprezzato

³ TIKa, "Annual Report", TIKa 2017, cit., pp, 68

per la sua elevata capacità di mobilità e per l'impiegabilità operativa in condizioni climatiche e geografiche difficili⁴.

Ma la cooperazione internazionale della Turchia è davvero a tutto tondo infatti in dicembre 2020, è stato siglato un accordo nella capitale turca Ankara, presso l'edificio del Ministero della Cultura e del Turismo, tra Kosovo e Turchia di cooperazione cinematografica intergovernativa. Tale accordo va a percorrere una nuova ulteriore strada di cooperazione culturale, su radici di legami storici e culturali tra i due paesi.

Serbia

Il presidente del parlamento serbo nel settembre di quest'anno, ha elogiato la cooperazione della Turchia nella regione balcanica su varie attività economiche, tra cui un progetto autostradale di riferimento che collegherà la regione. "Il progetto dell'autostrada tra Belgrado e Sarajevo è uno dei principali obiettivi della nostra cooperazione e abbiamo grandi aspettative da esso", ha detto Ivica Dacic all'agenzia Anadolu, durante la sua visita ufficiale nella capitale turca Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo serbo Aleksandar Vucic "sostengono questo grande

⁴ G. YILDIRIM, *1st export of Turkish-made armored vehicle Vuran made to Kosovo*, www.aa.com.tr, 01.07.2021

progetto regionale, che senza dubbio aumenterà le capacità economiche di tutti i Balcani e sarà anche un grande simbolo di connessione nella nostra regione”, ha aggiunto Dacic. "Pensiamo che la Turchia sarà un partner importante della Serbia...”, ha anche affermato. "Turchia e Serbia stanno aumentando costantemente il loro commercio reciproco, ora è al livello di circa 1,3 miliardi di euro l'anno e vogliamo raggiungere i due miliardi", ha aggiunto.

Gli investimenti saranno nei settori delle infrastrutture, dell'agricoltura e dell'energia. La Serbia a seguito d'importanti investimenti e cooperazioni strategiche punta ad essere un grande polo europeo dei trasporti e dell'energia. Il progetto altisonante è quello di collegare la Turchia con l'Europa occidentale. Il progetto TurkStream comprende due linee con una capacità totale di 31,5 miliardi di metri cubi (bcm) all'anno⁵. La prima linea trasporterà ogni anno 15,75 miliardi di metri cubi di gas russo ai consumatori turchi e la seconda trasporterà altri 15,75 miliardi di metri cubi dalla Russia all'Europa attraverso la Turchia.

La Turchia è sempre più determinata a imporre il suo ruolo di stato ponte tra Europa e Medioriente. Nella regione è riuscita ad allacciare rapporti molto solidi, proiettando sempre più la sua influenza internazionale ed è molto presente negli stati balcanici. L'influenza turca sui Balcani non si limita a semplice appoggio politico su questioni d'interesse internazionale dei vari stati, bensì si concretizza con aiuti e trattati.

⁵ <https://www.turkstream.info/>

Conclusione

Le scelte strategiche in ambito di politica internazionale nell'aria balcanica del presidente Erdoğan, con impegni fattivi di progetti nei confronti dell'Albania e dei paesi dell'ex Jugoslavia, demarcano una chiara volontà politica di espansione d'influenze nella zona. Considerando il sempre più importante impegno militare in Siria e Libia è facile comprendere la determinazione del presidente turco di voler essere un protagonista a tutto tondo nella regione. È chiaro che la Turchia sta cercando di ritagliarsi un'area d'influenza sempre più larga e sempre più proiettata verso l'Europa. Questo è anche determinato dalla ormai staticità nei negoziati con l'Unione Europea, tranne che per alcuni capitoli come il diritto societario e appunto le relazioni esterne che sono completamente allineate con i parametri europei, per i restanti capitoli non c'è allineamento. Tale situazione rende la chiusura della pratica d'ingresso nell'unione europea cosa ormai remota. Tali politiche estere di neo ottomanizzazione sembrano essere un modo anche per batter cassa all'Europa, come spesso avvenuto ad esempio sulla gestione dei flussi migratori via terra.

EMANUELE DI MURO

*Il Mediterraneo negli aspetti geopolitici e militari
della questione coloniale italiana*

Questo intervento non affronterà l'evoluzione¹ che portò alla risoluzione delle Nazioni Unite sulle nostre colonie nel secondo dopoguerra, ma metterà in risalto alcuni aspetti strategici attraverso le fonti diplomatico-militari italiane.

La questione coloniale italiana costituì un complicato dossier internazionale negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale; l'evoluzione diplomatica della nascente Guerra Fredda condizionò la sistemazione territoriale dell'oltremare italiano. L'Italia cercava la riabilitazione e l'ingresso nel consesso internazionale che passava anche attraverso il grave compito del riassetto delle sue ex colonie.

Nei primi anni del dopoguerra, la Gran Bretagna era ancora considerata la principale potenza mediterranea, al suo fianco, seppur con dei normali dissidi, erano schierati gli Stati Uniti, non ancora

¹ G. Rossi, *L'Africa Italiana verso l'indipendenza (1941-1949)*, Giuffrè, Milano, 1980.

intenzionati ad entrare militarmente nelle zone di interesse strategico mediterraneo. L'Unione Sovietica rivendicava il diritto di poter accedere al Mediterraneo al fine di sistemare la propria area di influenza che partiva dai Balcani e arrivava al Baltico, mentre la Francia era orientata a preservare le proprie posizioni, soprattutto in nord Africa ed evitare l'esplosione del nazionalismo arabo che a partire dal marzo 1945 si era costituito in Lega.

La questione coloniale italiana si intrecciava, prevalentemente, con i piani di difesa dell'Impero Britannico². Infatti, l'attivismo di Londra era riconducibile agli scopi britannici verso il mare Mediterraneo che erano sempre stati quelli di rafforzare la stabilità interna e la sicurezza esterna dell'Impero³.

La Gran Bretagna scossa dalla crisi dei suoi possedimenti, cercava di sistemare le sue posizioni strategiche attraverso l'acquisizione di nuove postazioni nelle ex colonie italiane, cercando di spostare il baricentro difensivo dal Medio Oriente all' Africa. Di fatti il dopoguerra aveva portato dei grossi problemi al sistema imperiale britannico, da un lato la crisi in India, dall'altro la crisi dei rapporti con l'Egitto e il Medio Oriente e la situazione nel Northern Tier⁴. La

² R. LOUIS; *The british Empire in the middle east. Arab nationalism, the United States, an post war imperialism*, Clearendon press, Oxford, 1998², pp. 105-120.

³ E. CALANDRI, *Il Mediterraneo e la difesa dell'occidente 1947-1956. Ambizioni imperiali e logiche da guerra fredda*. Il Maestrato, Nuoro, 1997, p. 13.

⁴ Il Tier era considerata l'area geografica compresa tra Grecia, Turchia e Iran a stretto contatto con il mondo sovietico, riprendendo di fatto lo scontro con l'Orso russo, già sperimentato in Asia con il nome di "Grande Gioco".

volontà britannica di riassetto il Mediterraneo Orientale aveva portato al ritorno dello scontro con la Russia, sia sull'altopiano iranico che nel Medio Oriente, zona che per la dichiarazione di San Francisco doveva essere sottoposta ad Amministrazione Fiduciaria o indipendenza. La Russia mirava a penetrare nel Mediterraneo attraverso una revisione del trattato di Montreaux sugli stretti, cercando di inserirsi nel controllo delle isole del Dodecaneso e rivendicando posizioni nei territori italiani in nord Africa. Per Londra era necessario garantire la libertà di navigazione attraverso le linee di comunicazione dell'Impero, un ingresso sovietico nell'area avrebbe sicuramente indebolito, se non minacciato, gli interessi britannici. La Gran Bretagna voleva puntellare l'area attraverso posizioni militari in Grecia e con la sua presenza a Cipro e mantenendo buoni rapporti con la Turchia, poteva contrastare agevolmente le unità navali sovietiche in uscita dagli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. La questione coloniale italiana, inoltre, era strettamente correlata alla sistemazione dei territori appartenuti agli alleati minori della Germania e della Germania stessa⁵: Mosca era l'antagonista di Londra nel Mediterraneo e nel continente europeo, secondo la teoria delle zone di influenza⁶.

⁵ Vedi Ennio DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali*, II. Gli anni della Guerra Fredda 1946-1990, Bari-Roma, Laterza, 2020 (6^aed.), pp.47-52.

⁶ AUSSME, I-4, b. 58, situazione 4 aprile-6 giugno 1946.

L'atteggiamento della Gran Bretagna verso l'Italia era estremamente duro per una serie di ragioni: desiderio punitivo verso l'Italia che aveva attaccato i possedimenti britannici; il secondo e più importante, per via della già accennata crisi del sistema imperiale e della necessità di garantire la *freedom of navigation* tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano⁷.

I primi progetti di Londra per la sistemazione delle colonie italiane risalivano già all'occupazione del 1941 dell'Africa Orientale Italiana: occorre preservare le linee di comunicazione dell'impero.

Per questo nel Corno d'Africa, Londra ipotizzò la creazione di una Grande Somalia mentre l'Eritrea sarebbe stata federata all'Etiopia.

Nel Mediterraneo centrale l'obiettivo britannico era la Cirenaica, che nel corso del conflitto si era rivelata un'area operativa importante per il controllo del traffico marittimo, ma soprattutto per colpire l'Europa. Dalle basi nord africane venne preparata l'invasione della Sicilia nel luglio 1943⁸.

La Cirenaica avrebbe costituito uno spazio strategico per la difesa in profondità del canale di Suez, anche a causa delle crescenti frizioni con l'Egitto. Il legame britannico con la Cirenaica era

⁷ A. VARSORI, *Il rapporto tra Gran Bretagna e Italia nel 1945-56*, in *La politica estera italiana nel secondo dopoguerra (1943-1957)*, a cura di Antonio VARSORI, Edizioni LED, Milano, 1993, pp. 201-216; sempre Antonio VARSORI, *La Gran Bretagna e l'Italia di De Gasperi*, in *Ventunesimo Secolo*, Vol. 3, No. 5, Marzo 2004, pp. 221-246.

⁸ A. SANTONI, *Le operazioni in Sicilia e in Calabria (luglio-settembre 1943)*, SME, Roma, 1983, pp. 98-105 e Tavola n. 6.

condizionato anche dall'azione politica condotta in supporto alla lotta contro l'occupazione italiana della confraternita della Senussia.

Il Secondo conflitto mondiale, come anticipato, aveva messo in luce l'importanza strategica dei territori coloniali italiani bagnati dal Mediterraneo che erano rivendicate anche da Stati regionali. Oltre alle potenze vincitrici, altri attori geopolitici avevano interessi sulla Libia, essi vennero riassunti ai vertici militari italiani così⁹: la Turchia tentava di annullare il trattato di Losanna del 1923 e riacquistare così la sovranità in nord Africa; l'Egitto rivendicava la Cirenaica, ma si sarebbe accontentato anche della Marmarica; la Francia si sarebbe potuta rivalere sui territori concessi nel 1935, arrivando a richiedere persino l'amministrazione fiduciaria di tutta la Tripolitania, dopo aver annesso il Fezzan all'Algeria.

Dal canto suo l'Italia cercava di ritornare nelle colonie definite per opportunità politica "prefasciste", soprattutto in Tripolitania, territorio verso cui la pianificazione militare si era maggiormente concentrata¹⁰. I vertici del Ministero della Guerra avevano già sul tavolo numerose questioni di importanza vitale per le sorti della difesa nazionale, accanto al problema organizzativo delle nuove Forze

⁹ *Studio sugli aspetti militari delle questioni coloniali nei riguardi del trattato di pace*, agosto 1945, in E. DI MURO, *La questione coloniale italiana tra il 1945 e il 1949*, in « nuova Storia Contemporanea » n.3, settembre- dicembre 2020, p. 196.

¹⁰ Per questo aspetto si rimanda a E. DI MURO, *La questione coloniale italiana. Progetti per l'impiego tattico delle truppe metropolitane in Tripolitania (1949)*, in Bollettino dell'Ufficio Storico 2021, Raccolta di studi storico-militari, a cura di E. DI MURO – E. TIRONE, pp. 189-222.

Armate, vi era quello della nuova configurazione dei confini metropolitani, ad ovest con la Francia e a est con la Jugoslavia.

A livello di Stato Maggiore Generale, la questione coloniale venne sempre subordinata a due aspetti principali: la tenuta interna del paese e la protezione dei confini metropolitani. Infatti, per quanto concerneva i confini metropolitani, si presentavano tre questioni: la più grave era quella orientale con la Jugoslavia; quella settentrionale non era ancora stata sollevata, ma si prevedevano degli aggiustamenti con l’Austria fino ad arrivare al caso peggiore della cessione dell’intero Alto Adige; meno preoccupante era la questione della frontiera occidentale, ma comunque pesante per via dei possibili aggiustamenti e cessioni, come ad esempio Briga, Tenda, la valle della Roja e le Terre di Caccia. Dal punto di vista militare l’Italia non rivendicava i territori africani per aspetti legati alla propria sicurezza, ma solamente per convogliare in quei territori l’eccedenza di forza lavoro in esubero. Per lo Stato Maggiore della Marina Militare italiana la difesa dello spazio marittimo meridionale poteva essere assicurata solo con il controllo delle isole Pelagie e Pantelleria, senza rivendicare porti in nord Africa¹¹.

Dal 1946 alla decisione finale sulle colonie italiane nel 1949, il dibattito pubblico italiano si soffermò su aspetti economici e sociali della questione, tra i momenti più importanti si ricordano i convegni

¹¹ Archivio Ufficio Storico Marina Militare, fondo Santoni 1, b. 162, serie di studi sulla difesa territoriale.

organizzati dal Centro Studi coloniali dell'università di Firenze, dove la prospettiva militare venne affrontata nel secondo convegno dagli interventi del Professor Giuseppe Vedovato¹² e di Angelo Macchia¹³, preceduti nel primo convegno da un intervento del generale Grazioli che mise in risalto le qualità e le capacità italiane di addestrare le truppe indigene¹⁴.

La situazione strategica che si stava delineando fu riportata ai vertici militari italiani dagli organi informativi. Infatti, al Capo di Stato Maggiore Generale arrivarono una serie di note di informazione sul tentativo britannico di spostare il baricentro di difesa dell'Impero sull'Asse mediterraneo-Africa Orientale, ponendo in Kenya il Quartier Generale che nell'immediato dopoguerra si trovava in Medio Oriente. Tra queste relazioni è senza dubbio molto interessante quella proveniente da Mosca redatta dall'ambasciatore Quaroni¹⁵.

Per l'Unione Sovietica, la sistemazione delle colonie italiane, in particolare per la Tripolitania e per le isole del Dodecaneso, era

¹² Università degli studi di Firenze, centro di studi coloniali, *Amministrazione fiduciaria all'Italia in Africa. Atti del secondo convegno di studi coloniali (Firenze 12-15 maggio 1947)*, Firenze 1948, pp. 26-27.

¹³ Ivi, p.94-95

¹⁴ Università degli Studi di Firenze – centro Studi Coloniali, *Aspetti dell'azione italiana in Africa. Atti del convegno di studi coloniali (Firenze 29-31 gennaio 1946)*, Istituto Geografico Militare, Firenze, 1946, pp. 100-102.

¹⁵ Archivio Storico Stato Maggiore Esercito, Diario Storico Stato Maggiore Generale, aprile 1946, *Politica Mediterranea della Russia* all. 157. La stessa relazione del 4 aprile 1946 si trova in un altro fondo AUSSME, fondo I4, b. 58.

strettamente connessa con la sistemazione della penisola Balcanica. Mosca, subito dopo il conflitto, poteva già annoverare la sua presenza nell'Adriatico grazie alle basi di Valona e Càttaro, che formalmente erano jugoslave e albanesi; anzi il tentativo della politica sovietica di penetrare nell'Adriatico era già iniziato all'indomani dell'insediamento del governo Badoglio. Infatti, è del marzo 1944 la richiesta del governo dell'Unione Sovietica di ottenere una base aerea tra Bari e Brindisi¹⁶.

La politica di Mosca di stabilizzazione della propria area di influenza prevedeva l'assicurazione territoriale dalla Romania e Bulgaria fino all'Adriatico, motivo per cui rimaneva ancora aperta la questione di Trieste. La rivendicazione sovietica delle isole del Dodecaneso avrebbe agevolato il controllo del traffico verso gli stretti, consentendo anche di piazzare dei capisaldi nel controllo aereo-navale dell'area. Questo aspetto confermava quanto già proposto da Stalin a Yalta con la revisione della convenzione di Montreux¹⁷ per

¹⁶ E. AGA ROSSI, *L' Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda*, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 357.

¹⁷ Regime degli stretti, convenzione firmata a Montreux il 20.7.1936, ratificata dall'Italia il 16 giugno 1938: "...animati dal desiderio di regolare il passaggio e la navigazione nello stretto dei dardanelli, nel mar di Marmara e nel Bosforo, compresi sotto la denominazione generale di stretti, in modo da salvaguardare, nel quadro della sicurezza della turchia e della sicurezza, nel mar Nero, degli stati rivieraschi, il principio consacrato dall'articolo 23 del trattato di pace firmato a Losanna il 24 luglio 1923; hanno deciso di sostituire la presente convenzione alla convenzione firmata a Losanna ... le alte parti contraenti riconoscono ed affermano il principio della libertà di transito e di navigazione marittima negli stretti". (Gazzetta Ufficiale n.177 del 5 agosto 1938).

il controllo degli stretti nel mar Nero. Invece ciò che i britannici volevano realizzare nel Mediterraneo orientale era di ingabbiare la Russia attraverso una serie di posizioni privilegiate. Strategicamente, anche grazie ai mezzi aereo navali, una forza militare spiegata in Grecia, avrebbe potuto contrastare agevolmente le unità navali in uscita dagli stretti del Bosforo e dei Dardanelli¹⁸. Per questo motivo la politica britannica era molto attiva negli affari politici di Atene¹⁹ così come quella dell'Unione Sovietica. Accanto alla Grecia, l'altro punto di incontro della politica difensiva britannica era costituito dalla Turchia, la cui stabilità era fondamentale per il contrasto alla Russia nel Mediterraneo.

Questo approccio britannico di costituire una barriera attraverso stati alleati o “legati” alla sua politica estera iniziò a pensare sulle spalle di Londra, anche per motivi di fattibilità economica. Infatti l'impegno in un così vasto scacchiere stava già da tempo minando alla base i fondi a disposizione del *Foreign Office*, ed in questo frangente tra il 1946 e 1947 che la Gran Bretagna iniziò a cedere il passo agli Stati Uniti che formalmente non avevano intenzione di intervenire, – gli Stati Uniti installarono la prima base mediterranea nel 1948 a Tripoli -.

Intanto il blocco all'espansione sovietica si formava grazie alle intese tra Londra e il Mondo Arabo. L'attivismo di Londra non

¹⁸ ROGER LOUIS, *The British Empire in the Middle East*, op. Cit., pp. 77-82.

¹⁹ Ivi, pp. 82-102.

appariva sufficiente a fermare l'espansionismo russo che aveva come obiettivo scardinare la rete di relazioni nell'area già contesa ai primi del Novecento²⁰. L'acuta analisi di Quaroni mise in evidenza l'approccio russo di rivolgersi al fronte interno attraverso contatti con nuove forze politiche, non per forza comuniste, da contrapporre alla politica di contatto con le *élites* praticata da Londra²¹.

I movimenti russi, sempre secondo Quaroni, erano orientati non per barattare territori, ma per consolidare le posizioni raggiunte dopo il conflitto con l'occupazione militare.

Per l'Italia, dal punto di vista prettamente militare vennero approntati dei piani di ritorno in colonia sottolineando i pochi vantaggi strategici ed evidenziando le criticità di un così gravoso impiego sia per l'erario che per le forze da impiegare. Per i militari, infatti, un impiego oltremare, basato sull'onda delle pulsioni politiche di rientrare nel contesto internazionale, avrebbe potuto causare problematiche di ordine pubblico interno, ma anche di tenuta della struttura militare.

I rapporti contenuti soprattutto al livello di Capo di Stato Maggiore Generale evidenziano che all'epoca il mondo militare era conscio della situazione materiale, addestrativa e morale delle truppe, pertanto, un impiego a cuor leggero in tutte le colonie e senza

²⁰ Accordo anglo-russo del 1906.

²¹ L'analisi di Quaroni è un ottimo indizio sulle successive vicende nell'area iraniana, a partire dalla crisi con il governo Mossaddeq, fino alla rivoluzione del 1979.

un'adeguata preparazione preventiva avrebbe potuto sortire, per l'apparato militare, effetti simili a quelli del conflitto appena concluso. Lo Stato Maggiore dell'Esercito nello *Studio sugli aspetti militari delle questioni coloniali relative al trattato di pace* fu chiaro: *Non vi è però dubbio che in caso di guerra metropolitana alcune delle nostre colonie rappresentano per il comandante supremo una palla al piede*²².

Le analisi strategiche degli anni 1945-1949 si configurano quali punti di partenza per un'attenta riflessione sulle dinamiche contemporanee scoppiate nelle ex colonie italiane, soprattutto in Libia, oggetto, oggi come allora, di una riconfigurazione geopolitica.

Dal quadro brevemente tracciato si evidenziano delle analogie di alcuni attori geopolitici impegnati nel contesto Mediterraneo contemporaneo, dove spicca il costante interesse russo per le coste mediterranee africane e mediorientali, in continuità con l'antica politica zarista e sovietica dello sbocco nei mari caldi.

All'attivismo di Mosca, si contrappongono le attività statunitensi di ingabbiamento sulla scia della politica britannica del dopoguerra, il neo ottomanesimo di Ankara e le attività politico-militari francesi²³, soprattutto nell'area subsahariana, che sottolineano una continuità di politica estera di alcuni stati. A ciò oggi bisogna affiancare

²² Cfr. *Studio sugli aspetti militari delle questioni coloniali nei riguardi del trattato di pace*, agosto 1945, in E. DI MURO, *La questione coloniale italiana tra il 1945 e il 1949*, op. cit., p. 200.

²³ Si segnala in particolare l'operazione BARKHANE.

anche il tentativo dell'Unione Europea²⁴ di monitorare e stabilizzare questa zona strategica per il continente, con l'aspirazione di portare avanti una politica estera autonoma affrancata da Washington.

²⁴ Si fa cenno all'attivazione di missioni di *training e monitoring* da parte dell'Unione Europea in Mali (EUTM-Mali/EUCAP-Mali); e l'operazione navale EUNAVFOR MED – Operazione Irini.

MAURO PRIMAVERA

*Tra l'Oceano e il Golfo. Ascesa e declino del Mediterraneo
nel pensiero e nella geopolitica baathista*

**1. Introduzione: il Mediterraneo per gli arabi e il Partito
Ba' th**

Che cosa ha rappresentato il mar Mediterraneo per i popoli che ne hanno abitato le sponde? La domanda è più insidiosa di quanto non sembri. Se è vero che la storiografia eurocentrica ha da tempo soprannominato questo spazio marittimo “culla delle civiltà, crocevia di popoli”¹, espressione talmente usata da essersi quasi trasformata in cliché storiografico, è altrettanto corretto sostenere che le sue acque, trovandosi “in mezzo alla terra”, come si indovina dall’etimo, siano state anche teatro di gravissime crisi economico-

¹ Fernand Braudel è il più insigne studioso di questa interpretazione storiografica. Cfr. F. BRAUDEL, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, voll. I-II, Harper and Row, New York 1972.

politiche e prolungati conflitti sociali². L'ultimo, in ordine di tempo, è stato innescato dal variegato movimento delle Primavere Arabe che nel 2011 ha provocato la caduta di solidi e pluridecennali regimi autoritari in Tunisia, Libia, Egitto, mentre in Siria la spinta riformatrice non solo non è riuscita a scalzare il potere costituito ma è ben presto degenerata in una lunga e devastante guerra civile. Tuttavia, il rapporto intercorso tra arabi e mar Mediterraneo – che in arabo moderno si può dire tanto *al-baḥr al-abyaḍ* (“mar bianco”) quanto *al-baḥr al-mutawassiṭ* (“mare di mezzo”)³ – è materia assai complessa che non può esaurirsi nell'analisi della contemporaneità, ma deve essere studiata alla luce dell'intero arco temporale che copre più di quattordici secoli di storia, non limitandosi alla sola letteratura occidentale ma anche alle produzioni nella “lingua del *dāḍ*”⁴.

La questione di un “mare arabo” emerse a cavallo tra XIX e XX secolo, quando la nuova classe intellettuale egiziano-levantina formata in seno al declinante impero ottomano si mostrò particolarmente interessata ai temi storiografici e geografici, al punto da

² Cfr. P. HORDEN e N. PURCELL, *The Corrupting Sea. A study of Mediterranean history*, Blackwell publishers, Oxford 2000.

³ Molto probabilmente l'aggettivo “bianco” non si riferisce al colore chiaro delle acque, bensì indicava nell'antichità un punto cardinale, probabilmente l'ovest. Ciò spiegherebbe anche l'etimologia di Mar Rosso e Mar Nero, posti rispettivamente a sud e a nord rispetto al Mediterraneo. Cfr. a titolo di esempio la voce “Black Sea” dell'*Encyclopaedia Iranica*, <https://iranicaonline.org/articles/black-sea>.

⁴ Il criterio di traslitterazione della lingua araba adottato nel contributo segue lo stile IJMES.

dedicare a questi temi numerosi dibattiti che culminarono in una vera e propria rilettura, e talvolta riscrittura, del passato. L'operazione revisionista, pur rivelatasi fallace sotto la lente del rigore scientifico, ebbe tuttavia il merito di costituire l'humus culturale su cui seminare e far germogliare le teorie nazionaliste che nel corso del Novecento plasmarono la (geo)politica arabo-mediterranea. Il maggior esponente di questa corrente di pensiero fu senza dubbio il Partito della Resurrezione Araba Socialista (PRAS; *Hizb al-Ba'th al-'Arabī al-Ishirākī*), meglio conosciuto come Ba'th, che venne fondato a Damasco nel 1947 da due insegnanti, il cristiano Michel (Mīshīl) 'Aflaq (1910-1989) e il musulmano sunnita Salāḥ al-Dīn al-Biṭār (1912-1980). L'obiettivo supremo del partito consisteva nella riunificazione della nazione araba in un unico stato regolato da principi economici di matrice socialista. Anche se il baathismo conobbe una notevole diffusione nei successivi vent'anni in Levante, Golfo e Nordafrica, il PRAS mancò di coesione interna e faticò a elaborare una visione geopolitica che fosse condivisa dall'intera classe dirigente. Limiti, questi, che emersero in maniera lampante con la proclamazione, nel febbraio 1958, dell'unione statale tra la Siria e l'Egitto di Jamāl 'Abd al-Nāṣir (Nasser), progetto noto come Repubblica Araba Unita (RAU; *al-Jumhūriyya al-'Arabiyya al-Muttaḥida*). Realizzata dopo estenuanti colloqui e negoziati tra le delegazioni dei due Paesi, il nuovo stato avrebbe costituito il primo passo verso la realizzazione dell'immaginata unificazione panaraba.

Il presente contributo intende esaminare la geopolitica baathista nel Mediterraneo soffermandosi in particolar modo sui presupposti storiografici espressi da due importanti esponenti del “Partito della Resurrezione”: il primo è il già citato Michel ‘Aflaq, fondatore e, soprattutto, ideologo del “baathismo classico”, nonché segretario generale della formazione dal 1947 fino al colpo di stato del 22 febbraio 1966, quando fu esiliato dall’ala militare del partito a lui ostile. Il secondo è Zakī al-Arsūzī (1900-1968), filosofo siriano che, pur mai iscritto al PRAS, fu considerato da una parte dei membri come il “vero padre fondatore”, in contrapposizione a ‘Aflaq. Il contributo si conclude con alcune considerazioni sul cambiamento strategico del Ba‘th di Ḥāfīz e Bashar al-Asad dagli anni Settanta allo scoppio della guerra civile del 2011.

2. La visione geopolitica di Michel ‘Aflaq

Michel ‘Aflaq fu senza dubbio il più convinto sostenitore della necessità di creare lo stato pan-nazionale: soltanto la *wahda*, ossia l’unificazione totale della nazione araba (*umma ‘arabiyya*) avrebbe potuto liberare le energie intellettuali e materiali del suo popolo; *umma* che si sarebbe estesa, per usare le sue parole, «dal Golfo Persico all’Oceano Atlantico»⁵, comprendendo quindi le sponde

⁵ In originale «*Min al-muḥīt al-aṭlāsī ilā al-khalīj al-‘arabī*». Cfr. M. ‘AFLAQ, *Al-Qā’id al-mu’assis yataḥaddathu lil-shā’ir al-Sayyāb* [Il leader fondatore

meridionali e orientali del Mediterraneo. Per dare maggiore forza a questa tesi, il pensatore cristiano ortodosso si servì del preclaro esempio fornito dalla Storia. Dopotutto, lo stesso nome del partito, “resurrezione” (*ba`th*), altro non era che un’esortazione a riportare in auge la gloria e i trionfi del passato, sepolti da secoli di oppressioni e umiliazioni per mano delle potenze straniere. Dalla lettura del *Fi Sabīl al-Ba`th*, opera omnia di ‘Aflaq e pietra miliare del baathismo, due periodi appaiono di fondamentale importanza: la rivelazione della religione islamica e l’epopea dei califfati medievali.

Quanto al primo avvenimento, occorre sottolineare che l’autore, pur non essendo musulmano – anche se in punto di morte si vociferò di una sua possibile conversione avvenuta *in extremis*⁶ –, riconobbe al profeta Muḥammad (570-632 d.C.) il merito di aver unificato per la prima volta la comunità di fedeli (*umma*, appunto) in una società coesa, elevandola così al rango delle altre “nazioni”, e di averle infuso un rivoluzionario afflato religioso e morale, necessario per asurgere al ruolo di potenza militare. Senza l’islam, sosteneva il fondatore, l’esercito arabo non sarebbe mai stato in grado di sconfiggere le due superpotenze che da secoli si contendevano l’egemonia del

parla al poeta al-Sayyāb], in: *Fi Sabīl al-Ba`th. Al-juz` al-khāmis: al-Ba`th wa al-`Irāq* [Sul Cammino della Resurrezione, vol. V: il Ba`th e l’Iraq], Dār al-Ḥurriya lil-Ṭibā’, Baghdad 1989, pp. 30-35. Per ovvi motivi i membri del PRAS denominarono il Golfo come “arabo” e non “persico”.

⁶ La notizia della conversione fu annunciata dal leader iracheno Ṣaddām Ḥusayn, ma la sua veridicità è dubbia. Cfr. A. LUND, *The Miserable Afterlife of Michel Aflaq*, Carnegie Middle East Center, 10 marzo 2014. <https://carnegie-mec.org/diwan/54844>

Mediterraneo e del Vicino Oriente: l'Impero persiano della dinastia sassanide da una parte, l'Impero romano dei *basileus* di Bisanzio dall'altra.

La conquista (*futūh*) dei nuovi territori non solo avvenne in maniera rapida – appena vent'anni dopo la morte del profeta il dominio dei suoi successori “ben guidati” (*Rāshidūn*) si estendeva dalla costa della Tripolitania fino al Khorasan – ma fu spesso accolta in maniera positiva dalle popolazioni locali che avevano a lungo sofferto le devastanti guerre romano-persiane e le persecuzioni del Patriarcato di Costantinopoli che considerava i cristiani levantini alla stregua di eretici⁷. Tuttavia, l'impressionante serie di successi militari non poteva giustificare, da sola, la *grandeur* araba, ma doveva necessariamente essere accompagnata da una rigorosa missione civilizzatrice che giustificasse i valori e i principi della nuova religione rivelata.

La riflessione storiografica di 'Aflaq, dopo aver glorificato l'unità della *umma*, decantò anche le qualità del periodo successivo ai *Rāshidūn*, ossia quello del califfato altomedievale. Istituito a Damasco nel 661 d.C. subito dopo la fine dello scontro intra-musulmano che originò la frattura tra sunniti e sciiti, esso fu amministrato per quasi un secolo dalla dinastia Omayyade e, a partire dal 750 d.C.,

⁷ La disputa religiosa tra Costantinopoli e le chiese orientali sulla natura monofisita o duofisita del Cristo creò, a livello politico, numerosi attriti e un crescente malcontento dei cristiani d'Egitto e del Levante nei confronti dell'Impero bizantino. Ciò avrebbe facilitato, secondo la storiografia moderna, l'avanzata degli arabi in Medio Oriente nel VI secolo d.C.

da quella Abbaside che trasferì la capitale nella neofondata “città rotonda” di Baghdad. L'impero si caratterizzò per gli enormi progressi ottenuti tanto nelle discipline umanistico-letterarie quanto nelle scienze e nelle arti tecniche.

La conoscenza del sapere della civiltà mediterranea classica fu recuperata e aggiornata con le osservazioni e le scoperte empiriche degli scienziati musulmani, dando luogo a un sincretismo culturale che influenzò, grazie ai vivaci scambi marittimi, la produzione degli intellettuali cristiani d'Europa⁸. Ma il merito più importante per il fondatore del Ba'th era di tipo politico: i califfi dimostrarono, almeno per i primi secoli di regno, un'indiscussa capacità nel far coesistere in maniera pacifica popoli aventi diverse tradizioni e credi, garantendo prosperità economica, sicurezza statale e stabilità sociale.

L'idealizzazione di questo “impero mediterraneo”, considerato vero e proprio periodo d'oro (*al-‘aṣr al-dhahbī*) della civiltà araba, fornì all'intellettuale l'archetipo perfetto a cui si sarebbe dovuto ispirare il futuro pan-stato novecentesco: progresso socio-economico, modernizzazione delle infrastrutture, alfabetizzazione delle masse, promozione di eventi culturali, tolleranza religiosa e pacifica

⁸ Per una dettagliata e aggiornata analisi storiografica cfr. F. M. CORRAO, *Notes on a New Reading of the Mediterranean: A History of Trade, Culture and Wars*, in F. M. CORRAO – R. REDAELLI (a cura di), *States, Actors and Geopolitical Drivers in the Mediterranean. Perspectives on the New Centrality in a Changing Region*, Palgrave, Cham 2021, pp. 3-43.

convivenza delle minoranze, politica di potenza e sostegno alle lotte di liberazione dei Paesi afro-asiatici.

Il riferimento a Omayyadi e Abbasidi serviva inoltre a definire in maniera più precisa la questione identitaria e i contorni del nazionalismo baathista. Anzitutto permetteva di smarcarsi dal discorso proprio dell'islam politico e in particolare del salafismo che considerava come idealtipo storico unicamente l'età del profeta e dei *Rāshidūn*, disprezzando le involuzioni delle epoche posteriori. In effetti, fu soltanto con l'affermazione delle dinastie che l'impero arabo-musulmano assunse una dimensione "laica": essendo venuto meno il legame di parentela o di vicinanza alla figura di Muḥammad, il califfo si trasformò in una autorità più secolare che divina, al punto da ricorrere a strumenti, simboli e pratiche di governo, inclusa la trasmissione familistica del potere, appartenuti ai precedenti imperi⁹.

Infine, 'Aflaq utilizzò il tema della convivenza pacifica per risolvere le complicate dispute sulla reale essenza dell'arabismo (*'urūba*) e, soprattutto, sulle relazioni da intrattenere con le minoranze etniche presenti sul suolo della "patria araba" (*al-waṭan al-'arabī*). A differenza di molti altri colleghi e intellettuali, egli si oppose alla repressione dei curdi e, pur negando la validità del loro nazionalismo e delle istanze autonomiste, sostenne che il gruppo etnico poteva

⁹ Per approfondimenti sull'argomento e le relative critiche cfr. M. CAMPANINI, *Le teorie classiche del califfato e del potere* in M. CAMPANINI, *Islam e politica*, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 111-180; A. Filali-Ansary, *Islam e laicità. Il punto di vista dei musulmani progressisti*, Cooper, Roma 2015, pp. 103-104.

essere equiparato a quello arabo per il fatto di aver condiviso le stesse vicende storiche e di aver abitato per secoli il medesimo spazio geografico¹⁰.

Si può quindi affermare che il nazionalismo aflagiano presentava anzitutto una forte dimensione culturale (*nazariyya thaqāfiyya*) fondata più sul concetto di civiltà (*ḥaḍāra*) che di quello della razza (*ʿirq*): ciò comprendeva, di conseguenza, una maggiore sensibilità nei confronti delle minoranze etniche e nella tutela dei loro diritti. Come afferma Shams al-Dīn al-Kaylānī, studioso del Centro Studi sull'Unità Araba:

se alcuni [studiosi] si concentrarono sulla lingua, altri sulle origini e sulla storia, 'Aflaq considerò invece l'ambito culturale-spirituale della visione culturalista [*thaqāfawīyya*], affermando che la *umma* araba si basa sull'unità dello spirito e della cultura, e che tutte le differenze esistenti tra i suoi figli sono vaghe ed effimere, destinate a dissolversi con il risveglio della coscienza araba¹¹.

3. La visione geopolitica di Zakī al-Arsūzī

Al pensiero di Michel 'Aflaq si contrappose quello del coevo Zakī al-Arsūzī. Nato da una famiglia di fede alawita originaria del

¹⁰ *Dustūr Ḥizb al-Ba'ṭh al-'Arabī* [Costituzione del 7 aprile 1947], in Partito Ba'ṭh, *Niḍāl al-Ba'ṭh. Al-juz' al-Rābi'*. *Min al mu'tamar al-awwal ḥattā al-mu'tamar al-sābi'* [La lotta del Ba'ṭh, volume IV: Congressi I-VII], Dār al-Ṭalī'a li-Ṭibā'a wa al-Nashr, Beirut 1986, pp. 23-24.

¹¹ S. D. AL-KAYLĀNĪ, *Al-umma wa al-waḥda wa al-dawla al-qawmiyya fī al-fikr al-qawmī: Mīshīl 'Aflaq numūdhjan* [la nazione, l'unità e lo stato nazionalista nel pensiero nazionalista: il caso di Michel 'Aflaq], in 'A. A. BALQAZĪZ – M. J. BĀRŪT (a cura di), *Al-thaqāfa al-'arabiyya fī al-qurn al-'ishrīn* [la cultura araba nel XX secolo], Centro Studi sull'Unità Araba, Beirut 2013, p. 260.

sangiaccato di Alessandretta (*Iskenderun*), egli ricevette un'istruzione quantomai miscellanea, in cui le discipline umanistiche della tradizione occidentale, in particolare la linguistica e il nazionalismo di scuola tedesca, si mescolarono alle credenze confessionali della famiglia e ai molteplici interessi coltivati dall'autore. Il *pastiche* culturale si rifletté sulla produzione letteraria che si collocò a metà fra la dissertazione accademica, la poesia e la filosofia: un unicum nel panorama nazionalista arabo del Novecento. Il pensiero dell'autore fu però condizionato da un episodio traumatico che coinvolse il territorio di provenienza, il circondario di Alessandretta, che nel 1939 venne ceduto dalla Francia, allora potenza mandataria in Siria e Libano, alla Turchia senza alcuna consultazione popolare.

Nonostante alcuni tratti in comune con la teoria di 'Aflaq, l'arabismo di al-Arsūzī presentava sostanziali differenze e, soprattutto, una visione storiografica opposta. Le radici degli arabi, infatti, non affondavano nelle sponde del Mediterraneo, bensì nelle sabbie del deserto della Penisola Arabica, la *Jazira*, parola che alla lettera significa "isola", ma che nella toponomastica araba assume spesso il senso figurato di "regione separata" dal resto delle terre emerse a causa del suo paesaggio inospitale. La condizione di isolamento e la ricerca delle origini colpirono assai l'immaginazione dello studioso siriano al punto che egli ricostruì una vera e propria mitologia degli arabi. Egli esaltò infatti il periodo più arcaico della loro storia, quello preislamico, che i dotti musulmani chiamano *jāhiliyya*, ossia l'"età

dell'ignoranza”¹². Fu in questa pre-istoria che la *umma*, dispersa nel deserto in clan tribali e senza contatti con l'esterno, sfruttò l'“innato genio” (*‘abqariyya*) e inventò la lingua araba, ancora oggi definita *fushā*, “la più eloquente”. Secondo il filosofo alawita, essa aveva come caratteristica precipua il fatto di non derivare da nessun altro idioma, dal momento che i fonemi e il lessico ricreavano alla perfezione i suoni della natura circostante¹³. La *fushā* era quindi un prodotto più divino che umano, condizione che la rendeva perfetta e imm modificabile, al contrario delle parlate europee che erano invece considerate alterazioni e storpiamenti di lingue estinte. Il punto di arrivo di tale ragionamento era dimostrare la superiorità del pensiero arabo, autentico e genuino, mentre quello occidentale appariva, alla luce della spiegazione linguistica, derivativo e privo di originalità. Ne conseguiva che il nazionalismo arabo poteva fare a meno delle categorie concettuali dell'Occidente, avendo già al suo interno gli strumenti metodologici, concettuali e terminologici necessari¹⁴.

¹² Dal verbo di prima forma *jahila* “non sapere”. Il termine non ha connotazioni dispregiative: si limita a indicare l'impossibilità del popolo arabo di conoscere il messaggio divino prima della rivelazione di Muḥammad.

¹³ W. KHANSA, *Zakī al-Arsūzī between the Philosophy of the Arab Tongue and the Philosophy of Arab Nationalism*, in H. AOYAMA – W. KHANSA – M. AL-CHARIF (a cura di), *Spiritual Father of the Ba'th – The Ideological and Political Significance of Zakī al-Arsuzi in Arab Nationalist Movements*, Institute of Developing Economies – Japan External Trade Organization, Tokyo 2000, p. 49.

¹⁴ S. D. AL-KAYLĀNĪ, *Khiṭābāt qawmiyya fī al-waḥda al-‘arabiyya: Zakī al-Arsūzī, Muḥammad ‘Izza Darwaza, Sa’dūn Ḥamādī* [Discorsi nazionalisti sull'unità araba: Zakī al-Arsūzī, Muḥammad ‘Izza Darwaza, Sa’dūn Ḥamādī], in ‘A. A. BALQAZĪZ – M. J. BĀRŪT (a cura di), *Al-thaqāfa al-‘arabiyya fī al-qurn al-‘ishrīn* [la cultura araba nel XX secolo] cit., p. 267.

Questa sorta di “autarchia culturale” esaltava anche la società claustrale dell’“era dell’ignoranza” che, in quanto naturale e scevra di sovrastrutture istituzionali, permetteva di instaurare un legame autentico con la terra madre (*umm*, vocabolo che il filosofo riteneva essere etimologicamente imparentato con *umma*). La condizione di “isolamento dorato”, forse mutuato dall’epiteto *Arabia Felix* di epoca classica, terminò con la diffusione della religione rivelata dal profeta che, oltre a stravolgere le credenze religiose, mandò in frantumi lo *status quo* sociopolitico su cui si reggevano le arcaiche società tribali della Jazira. Nonostante l’esaltazione della *jāhiliyya*, il pensatore riconobbe – ed è questo un punto in comune con ‘Aflaq – l’azione di Muḥammad nel mantenere saldo il *fil rouge* che legava il popolo della Penisola alla divinità: secondo questa visione Allāh aveva conferito agli arabi la missione storica di diffondere nel resto del mondo il credo monoteista. Se il periodo della rivelazione islamica si connotava positivamente nella storiografia aruziana, la successiva epopea dei califfati venne giudicata in maniera severa, poiché questi imperi avevano smarrito la purezza della *jāhiliyya*. L’autore, infatti, stigmatizzò con veemenza i contatti e le contaminazioni culturali promosse dalle dinastie Omayyadi e Abbasidi che, a suo dire, avevano affievolito gli elementi di autenticità e di ingegno presenti nella cultura araba delle origini.

Malgrado il meticoloso lavoro teorico, l’arabismo di al-Arsūzī fatticò ad affermarsi nel folto panorama nazionalista sia in Siria che in

Levante. La centralità data al periodo pagano risultava inammissibile per la maggioranza dei suoi colleghi che, pur professandosi laici, riconoscevano e rispettavano l'importanza dell'islam nella vita sociale e politica del Medio Oriente. Inoltre, molti riferimenti storici e letterari apparivano del tutto incomprensibili alla maggioranza della popolazione, priva di un'istruzione elementare oppure del tutto analfabeta. Anche la complessità delle spiegazioni etimologiche, spesso non comprovate da dimostrazioni scientifiche, rappresentò un grave limite alla propagazione delle sue idee.

Ma l'elemento più controverso riguardò la tipologia di nazionalismo scelto, derivato in gran parte dalla scuola tedesca e dalle tesi del primordialismo¹⁵. L'enfasi sulla superiorità della razza araba e del suo genio rispetto alle altre civiltà risultò, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, obsoleta e inaccettabile da parte degli altri studiosi, tanto che il filosofo fu tacciato di razzismo e di vicinanza all'ideologia nazista. Egli stesso si adoperò per smorzare il primato dei vincoli di sangue e negli ultimi anni di vita mitigò la sua visione dottrinarica alla luce della questione socialista e delle istanze democratiche¹⁶.

¹⁵ Scuola di pensiero nazionalista secondo la quale le nazioni siano nate insieme alla specie umana. Le nazioni sarebbero quindi legate alla natura del territorio, a elementi sociobiologici oppure a piani divini. Questa corrente non gode più di alcun credito scientifico ed è stata sostituita dal perennialismo che si limita a collocare la nascita delle nazioni in periodi remoti della storia umana.

¹⁶ D. ARSUZI ELAMIR, *Nation, state, and democracy in the writings of Zaki al-Arsuzi*, in C. Schumann (a cura di), *Nationalism and Liberal Thought in the Arab East*, Routledge, Londra 2010, pp. 71-72.

Da un punto di vista geopolitico, questo tipo di arabismo riprendeva all'apparenza l'obiettivo dell'unione statale della *umma* «dall'Oceano al Golfo». Di fatto, però, al-Arsūzī non disponeva della stessa ampiezza di vedute del collega cristiano: la *wahda*, infatti, doveva compiersi in base a un rigoroso e graduale processo che teneva conto anzitutto del grado di “purezza” degli arabi, classificati secondo uno schema concentrico composto da un “centro” e da molte “periferie”. Per il filosofo alawita i connazionali più puri risiedevano nel Levante e nella Penisola Arabica, mentre gli abitanti di zone come il Nordafrica avrebbero perduto col tempo le qualità distintive delle origini a causa delle contaminazioni delle influenze culturali straniere¹⁷.

Conseguenza di tale assunto fu che, per il pensatore, la battaglia nazionalista per il Ba‘th doveva concentrarsi non tanto sulla *wahda*, quanto sul recupero del circondario di Alessandretta, parte integrante del centro vitale – o *Heartland*, per impiegare un termine della geopolitica anglosassone – della stirpe araba, a riconferma del carattere non-mediterraneo della visione arsuziana. Inoltre, il fatto che l'ex sangiaccato fosse popolato in maggioranza dalla comunità alawita costituì un ulteriore elemento di esclusività, riconnettendosi al tema della società clanica e della subordinazione del progetto unionista a criteri razziali e culturali.

¹⁷ Ivi, p. 69.

4. Eredità del mediterraneo arabo nella geopolitica contemporanea

Le opposte visioni confluirono nei programmi e nelle politiche attuate dal PRAS. Alla fine degli anni Trenta 'Aflaq e al-Arsūzī formarono due circoli studenteschi entrambi chiamati “Ba‘th”, ma di fatto autonomi. Fu soltanto intorno alla metà degli anni Quaranta che il pensatore alawita rinunciò alla carriera politica, ritirandosi a vita privata; i suoi studenti decisero quindi di aderire alla formazione dell'intellettuale cristiano a Damasco, al punto da partecipare al primo congresso partitico nell'aprile del 1947.

'Aflaq era consapevole che la nuova congiuntura geopolitica creatasi in seguito alla fine del conflitto mondiale, caratterizzata dal fenomeno della decolonizzazione, rappresentava un'occasione unica per attuare l'agognata unificazione del Mediterraneo sudorientale. La Resurrezione, nonostante fosse ancora di esigue dimensioni e incapace di imporsi alle tornate elettorali in Siria, si attivò subito per espandersi nel resto del mondo arabo: oltre all'attivismo in Iraq, il PRAS divenne un attore di rilievo anche in Algeria, al punto che autorevoli figure del partito ideologizzarono i nazionalisti locali in procinto di sfidare il dominio francese e parteciparono a operazioni militari e di guerriglia nel paese africano.

Contemporaneamente, la formazione rafforzò la sua presenza in Libano, sostenne con vigore la causa palestinese e, a partire dalla

metà degli anni Cinquanta, aprì un negoziato con gli Ufficiali Liberi egiziani di Jamāl ‘Abd al-Nāṣir per unire Siria ed Egitto che si concluse nel febbraio del 1958 con la proclamazione della Repubblica Araba Unita, primo tassello di un progetto molto più vasto e ambizioso. Sul piano geopolitico, la saldatura del Nordafrica al Levante avrebbe ricomposto l’unità strategica del bacino meridionale del *bahr al-mutawassit*, ripristinando l’antica egemonia commerciale e militare dell’“età dell’oro” califfale. Di fatto, lo stato unificato avrebbe permesso di controllare quasi l’intero mercato dell’approvvigionamento energetico, in quanto il Canale di Suez, nazionalizzato da ‘Abd al-Nāṣir nel 1956, costituiva l’unico sbocco marino per le petroliere provenienti dal Golfo, mentre i porti siriani fungevano da punti terminali per gli oleodotti che trasportavano gli idrocarburi estratti in Mesopotamia e Penisola arabica. La chiusura simultanea delle vie di acqua e di terra avrebbe potuto innescare una crisi economica di dimensioni globali, minaccia che i nazionalisti arabi non esitarono a usare come strumento di pressione sull’Occidente “imperialista e colonialista”. Nonostante le alte aspettative, la RAU si rivelò un clamoroso fallimento: la competizione politica tra Damasco e il Cairo per l’egemonia sul mondo arabo, le divergenze personali e ideologiche tra il *ra’īs* egiziano e i membri del PRAS furono tra le principali cause della rottura unionista che si concluse con la secessione (*infīṣāl*) della Siria dall’Egitto dopo appena tre anni di governo congiunto. La dissoluzione della Rau rappresentò un duro

colpo per gli intellettuali baathisti, segnando il declino della *'urūba* più di quanto non avessero fatto le vittorie militari del neonato stato di Israele.

A partire dagli anni Sessanta, il pensiero di Michel 'Aflaq, dimostratosi inapplicabile nel campo delle relazioni interarabe, entrò in una crisi irreversibile venendo confinato all'ambito della retorica e della propaganda. Al suo posto si affermarono teorie post-baathiste più vicine alle posizioni del marxismo e con una differente percezione dello spazio geopolitico e marittimo. Fu all'interno di questa metamorfosi ideologica che, dopo decenni di abbandono e silenzio, ritornò in auge la visione di al-Arsūzī. Il gruppo di studenti del filosofo di Alessandretta, anch'esso di confessione alawita, aveva fatto carriera sia nel partito che nell'esercito e nel periodo post-Rau divenne una potente fazione, capeggiata da un giovane pilota dell'aeronautica siriana, Hāfīz al-Asad (Assad). Questi tra il 1970 e il 1971 divenne, dopo una lunga lotta interna contro altri gruppi di militari, leader del PRAS e presidente della repubblica, inaugurando una nuova fase politica e ideologica del nazionalismo arabo. Rinunciò di fatto all'unificazione dell'intera *umma 'arabiyya*, considerata ormai un'utopia, per concentrarsi soltanto sullo scenario regionale del Levante al fine di garantire la stabilità dello stato e porre fine al cronico isolamento regionale di Damasco. L'appartenenza del presidente alla setta alawita favorì inoltre il riemergere dei sentimenti sub-nazionali e regionalisti che 'Aflaq aveva tentato

invano di eradicare nel decennio precedente. In Libano, le affiliazioni settarie e le narrazioni anti-arabiste, di cui la più illustre è rappresentata dal Fenicianesimo¹⁸, presero nuovamente vigore soppiattando l'obsoleto panarabismo. Il perdurante scontro tra i Ba'ṯh di Damasco e Baghdad rese impraticabile la *wahḍa* anche da un punto di vista geopolitico, mentre l'alleanza di al-Asad con la Repubblica Islamica iraniana e la coesistenza con lo stato ebraico certificarono il definitivo affossamento del fronte arabo unito.

5. Conclusioni: verso la frammentazione dello spazio mediterraneo

Se Hāfiz al-Asad aveva diminuito gradualmente l'importanza del Ba'ṯh, il figlio Bashar (Bashshār) al-Asad, salito al potere nel 2000, favorì un'ulteriore contrazione delle attività del partito e della relativa ideologia. Nei primi dieci anni di governo (2000-2010) fu lo stesso presidente a smantellare parte del vecchio apparato partitico rimpiazzandolo con una nuova cerchia di uomini d'affari a lui fedeli. La vetusta retorica panarabista rimaneva ancora dottrina di stato, ma di fatto non trovava più riscontro nella politica siriana: ad esempio, al-Asad nel 2002 decise di riconoscere la sovranità turca sul

¹⁸ Sottocorrente del nazionalismo libanese secondo cui i cristiani levanti sarebbero i diretti discendenti dell'antico popolo fenicio e non degli arabi. Per approfondimenti cfr. A. KAUFMAN, *Phoenicianism: The Formation of an Identity in Lebanon in 1920*, «Middle Eastern Studies», 37:1(2001), pp. 173-194.

territorio di Alessandretta, simbolo dell'irredentismo baathista, in cambio di un *rapprochement* con il governo di Ankara. Per quanto riguardava lo spazio marittimo, il giovane presidente cercò di superare la classica divisione dei due Mediterranei – uno europeo-cristiano, l'altro arabo-islamico – e nel 2008 partecipò ai lavori del Summit di Parigi e dell'Unione per il Mediterraneo, fortemente voluta dall'Unione Europea e dall'allora presidente francese Nicolas Sarkozy¹⁹. A differenza della teoria di 'Aflaq, il tema che sottintendeva tale visione non era più l'ideologia nazionalista, bensì la cooperazione internazionale, le interazioni geo-economiche, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, persino lo spirito riformatore che interessò gran parte dei Paesi arabi, inclusa la stessa Siria.

Questo periodo di apertura politico-economica si interruppe bruscamente nel 2011, quando i movimenti di protesta delle Primavere Arabe fecero riemergere le criticità strutturali delle autocrazie nordafricane e levantine. Come accennato nell'introduzione, il regime siriano sopravvisse alle proteste di massa, ma l'establishment e gli apparati governativi divennero ancora più deboli e fragili e molte delle loro funzioni e competenze vennero demandate a signori della guerra fedeli al presidente. Inoltre, l'ascesa di attori non statuali rese impossibile l'elaborazione di una prospettiva politica mediterranea.

¹⁹ P. TAYLOR, *Syria's Assad seals detente with Europe at Med summit*, Reuters, 12 luglio 2008. <https://www.reuters.com/article/uk-eu-mediterranean-idUKL1229239220080712>.

Lungi dall'essere uno spazio di connessione, il mare di mezzo è attualmente attraversato da molteplici linee di faglia: lo scenario multilaterale, la crisi umanitaria innescata dalle rotte dei migranti dal Nordafrica, le perduranti crisi in Libia e in Siria, la competizione geoeconomica per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi sono solo alcune delle nuove dinamiche che rendono ormai obsoleta la nozione di unità geostrategica del Mediterraneo²⁰, al punto che nella letteratura accademica e specialistica si tende sempre più spesso a parlare di “Mediterranei, Libie, Sirie”²¹, formalizzando anche sul piano lessicale l'estrema frammentazione geo-marittima di quello che un tempo era *Mare Nostrum*.

A proposito di riferimenti al passato, il presente contributo ha voluto porre in evidenza la fallacia della storiografia quando messa al servizio dell'ideologia e della geopolitica. Se le teorie di al-Arsūzī apparivano già prive di fondamento durante l'apogeo del panarabismo, occorre rilevare come l'idealizzazione dell'unità geo-marittima del califfato appaia al giorno d'oggi quantomeno discutibile²². Anzi,

²⁰ Cfr. R. REDAELLI, *A Geo-Historical Compass for the 'New Mediterranean'*, in: F. M. CORRAO – R. REDAELLI (a cura di), *States, Actors and Geopolitical Drivers in the Mediterranean*, cit., pp. 45-67.

²¹ Cfr. AA.VV., *Dalle Libie all'Algeria. Affari nostri*, «Limes. Rivista italiana di geopolitica», 6(2019).

²² Altrettanto importante, nel dibattito accademico, è la revisione del cosiddetto “periodo d'oro” degli Abbasidi che, più correttamente, fu caratterizzato dall'alternarsi di periodi di prosperità a momenti di crisi e stagnazione. Sull'argomento cfr. T. El-Hibri, *The Abbasid Caliphate. A History*, Cambridge University Press, Cambridge 2021.

è molto probabile che gli arabi non avessero mai considerato il Mediterraneo come uno spazio unitario. A conferma di ciò basta rilevare che lo stesso toponimo *al-mutawassiṭ* è un recente adattamento del latino *mediterrāneum*, mentre in epoca medievale e moderna vigevano in *fushā* una pluralità di termini per definirlo, dal già citato *baḥr al-abyaḍ* a [*baḥr*] *al-akhḍar* (“mare verde”), *al-māliḥ* (“salato”), *al-shāmī* (“levantino”) e *al-rūmī* (“mare dei Romani”)²³. Alla luce delle fonti in arabo, occorre quindi rivedere la classica dicotomia, quasi aporetica, tra una visione del Mediterraneo inteso come unità geografica indivisibile e i “Mediterranei” che caratterizzano lo scenario attuale²⁴, in modo da elaborare nuove visioni e progetti che includano la complessità e la pluralità degli attori presenti sulle sue sponde, anziché eliminarle dall’equazione²⁵.

²³ N. MATAR, *The ‘Mediterranean’ through Arab Eyes in the Early Modern Period. From Rūmī to “White In-Between Sea*, in J. E. TUCKER (a cura di), *The Making of the Modern Mediterranean. Views from the South*, University of California Press, Oakland 2019, pp. 18-19.

²⁴ Per una rassegna delle concettualizzazioni del Mediterraneo e della critica alla dicotomia tra spazio unitario e frammentato cfr. F. Bicchì, *The Mediterranean, between unity and fault line*, «Global Affairs», 4:2-3(2018), pp. 329-339.

²⁵ Cfr. S. N. LITSAS – A. TZIAMPİRIS (a cura di), *The New Eastern Mediterranean Theory, Politics and States in a Volatile Era*, Springer Cham 2019.

ANDREA CANNIZZO

***Samuel P. Huntington a dieci anni dalla «Primavera araba».
La Turchia di Recep Tayyip Erdoğan e la «civiltà islamica»***

Introduzione

Dal 2011 si è consolidata l'idea che la «Primavera araba» abbia confutato¹ definitivamente quanto sostenuto dal politologo Samuel P. Huntington nel 1993-1996, e che determinate ipotesi, avanzate nel suo *Scontro delle civiltà*², non siano utili né per leggere determinate rivolte né per interpretare quanto accaduto nell'ultimo decennio³. Come invece vedremo in seguito, l'opera dello studioso di Harvard, a circa trent'anni dalla sua pubblicazione, potrebbe essere ancora utile per provare a rispondere ad alcune domande come: nel

¹ O. M. HUGHES, *Is the Arab Spring a 'Clash of Civilisations'?*, in «Politics Reviews», 4 (2013), p. 3.

² M. KASHEFI, *The 'Arab Spring' and its Theoretical Significance: Samuel Huntington's 'The Clash of Civilizations' Revisited*, in «International Review of Modern Sociology», 1(2013), pp. 29-51.

³ F. TUCCARI, *Repliche ad Angelo Panebianco e Manlio Graziano*, in «il Mulino», 3 (2015), pp. 579-594.

Mediterraneo post 2011 si compete per la guida politica della «civiltà islamica»? La Turchia di Recep Tayyip Erdoğan punta a rientrare nella suddetta «civiltà»? Come già noto ai suoi lettori, la Repubblica turca è importante per Huntington nello *Scontro delle civiltà*⁴. L'argomentazione è la seguente: la Turchia è l'unico Paese mediterraneo, a maggioranza musulmana, che ha adottato un approccio che Arnold Toynbee ha definito «erodiansesimo», cioè di contemporanea apertura sia alla modernizzazione sia all'occidentalizzazione⁵. Per tale motivo, la Turchia è stata considerata per anni un «paese in bilico» con «una società musulmana per religione, tradizioni, costumi e istituzioni, ma con una classe dirigente decisa a renderla moderna, occidentale e legata all'Occidente»⁶. Dalla fine della Guerra fredda, questo *status* di «Paese lacerato»⁷ o «ponte», che guarda più all'Europa «cristiana» che alla Mecca «musulmana», è stato rimesso però in discussione, spingendo Ankara verso la propria «civiltà» d'origine, il Mediterraneo⁸ e l'Asia centrale, sulla

⁴ S. P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, trad. S. Minucci, Garzanti, 1997, p. 97.

⁵ A. TOYNBEE, *Civilization on Trial*, New York, Oxford University Press, 1949, pp. 193-199.

⁶ S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., p. 98.

⁷ Per il politologo Davutoğlu, il mancato ingresso della Turchia nella Comunità Europea è il risultato di un «fondamentalismo anti-islamico». In A. DAVUTOĞLU, *The Clash of Interests: An Explanation of the World [Dis]Order*, in «Intellectual Discourse», 2 (1994).

⁸ A. DAVUTOĞLU, *Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring*, in «Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development», 1 (2014), pp. 96-105.

quale però non ci soffermeremo⁹. La domanda legittima, quindi, potrebbe essere: è ancora possibile parlare di «civiltà» nel XXI secolo? Lungi dal reificare delle entità culturali su larga scala, bisogna comunque riconoscere, così come ha fatto il politologo turco Ahmet Davutoğlu, che autentiche entità civilizzatrici contemporanee non solo sarebbero sopravvissute nell'era della globalizzazione, ma sarebbero addirittura entrate in un nuovo processo di risveglio. Dal 1989 in poi, si è registrata sia «l'ascesa di una cultura globale monolitica sia una rivitalizzazione delle visioni del mondo, dei loro valori, delle loro istituzioni e strutture»¹⁰. La particolarità della nostra epoca non è pertanto l'assenza di «civiltà autentiche» bensì la loro riaffermazione. Pur essendo un forte critico di Huntington¹¹, Davutoğlu ha sostenuto che i cinesi, i musulmani, gli indiani, i latino-americani e gli africani, partecipano, di nuovo, alla fabbricazione della storia, grazie al carattere dinamico della globalizzazione.

⁹ Secondo Huntington, la situazione di Ankara negli anni Novanta è così descritta: «Avendo voltato le spalle alla Mecca e vistasi respinta da Bruxelles, la Turchia colse l'opportunità creata dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica per volgersi in direzione di Taškent. [...] Particolare attenzione venne prestata all'Azerbaigian e alle quattro repubbliche centroasiatiche di lingua turca: Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakistan e Kirghizistan». In S. P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., pp. 209-210.

¹⁰ A. DAVUTOĞLU, *Foreword: Civilizational Revival in the Global Age*, in F. R. DALLMAYR, M. KAYAPINAR, İSMAIL YAYLACI (a cura di), *Civilizations and world order: geopolitics and cultural difference, Global Encounters: Studies in Comparative Political Theory*, Lexington Books, Lanham, 2014.

¹¹ A. DAVUTOĞLU, *Civilizational Self-Perception and Pluralistic Coexistence: A Critical Examination of the Image of the 'Other'*, in J. ESPOSITO, Z. I. ANSARI (a cura di), *Muslims and the west: encounter and dialogue*, Legacy Publishing Ltd, 2009, pp. 69-84.

L'idea di accettare quindi un mondo senza «civiltà» potrebbe avallare l'ipotesi che esso sia monolitico, americano ed europeo, generando quell'idea errata che è stata definita da Toynbee come «illusione egocentrica» e da Davutoğlu come «illusione degli egemoni»¹². Di conseguenza, le «civiltà» possono continuare a essere, in assenza di ulteriori proposte, elementi interpretativi dell'ordine mondiale ed espressione delle diversità al suo interno¹³. Un'idea che ha trovato la forte opposizione, in numerose occasioni, di Edward Said, docente di letteratura comparata presso la Columbia University di New York fino al 2003. In una delle sue critiche ad Huntington, l'autore di *Orientalismo* ha affermato:

[...] la parte veramente debole della tesi dello scontro di civiltà è la rigida separazione assunta tra le civiltà, nonostante la prova schiacciante che il mondo di oggi è in realtà un mondo di mescolanze, di migrazioni, di incroci. [...] Non ci sono culture o civiltà isolate. Qualsiasi tentativo di separarle nei compartimenti stagni presunti da Huntington danneggia la loro varietà, la loro diversità, la loro pura complessità di elementi e la loro radicale caratteristica ibrida. Quanto più insistiamo sulla separazione delle culture e delle civiltà, più siamo imprecisi su noi stessi e sugli altri. La nozione di una civiltà è, a mio modo di pensare, impossibile¹⁴.

¹² A. DAVUTOĞLU, *Foreword: Civilizational Revival in the Global Age*, cit., p. xi.

¹³ In alternativa al modello “riduzionista” delle civiltà di Huntington, l'economista Amartya Sen ci invita a riflettere su un sistema di suddivisione più complesso e basato su: nazionalità, luoghi, classi, occupazione, status sociale, lingua e politica. In A. SEN, *Identity and violence the illusion of destiny*, Abridged edition, 2007, p. 29.

¹⁴ E. SAID, *Reflections on Exile and Other Essays*, Cambridge University Press, 2000, pp. 569-592.

1. La Repubblica di Turchia e la «civiltà islamica»

Pur concordando con alcune delle critiche di Said, la mappatura del mondo in «civiltà» continua, comunque, a rappresentare uno strumento utile, forse non il migliore, per provare a comprendere alcuni aspetti della politica internazionale. Una mappatura che ci può aiutare a spiegare, mediante la questione, ad esempio, dei *Torn Country*, le ragioni che hanno spinto Ankara ad allinearsi sempre di più ad alcuni Paesi piuttosto che ad altri. Come sappiamo dal tanto dibattuto *Scontro* di Huntington, per mutare «civiltà»¹⁵ sono necessari però tre requisiti: il supporto dell'élite di partenza, l'acquiescenza dell'opinione pubblica d'origine e l'accettazione di una «civiltà» di arrivo.

Se per Ankara il primo nodo sembra esser stato in parte sciolto, lo stesso forse non si può dire per il secondo e per il terzo. L'approvazione politica della «civiltà» di approdo, anche in questo caso, dopo l'esperienza europea, si sta rivelando più lunga e complicata del previsto. La ragione è la seguente: essendo un'entità culturale su larga scala, la «civiltà islamica», secondo Huntington, non ha una

¹⁵ Per Huntington, la civiltà non è altro che una cultura su larga scala. Essa è definita sia da elementi oggettivi comuni, quali la lingua, la storia, la religione, i costumi e le istituzioni, sia dal processo soggettivo di autoidentificazione dei popoli. Dunque, mutare civiltà significa acquisire, o riacquisire, quella serie di valori, norme, istituzioni e modi di pensare caratteristici per una data società. In S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., pp. 46-48.

coesione politica ma solo una «coscienza unica». Come la «civiltà occidentale», l'islamica ha veri e propri centri di potere (entità politiche) che provano però a porre se stessi alla guida dell'intera *Umma*. Per tali motivi, il tentato o presunto rientro politico della Turchia nella propria «civiltà» d'origine, quella islamica, è stato percepito come una minaccia agli equilibri intra-civiltà e un pericolo per la sua guida¹⁶, soprattutto in un contesto regionale stravolto dalla «Primavera araba», dal rischio di un «Risveglio islamico» a trazione «fretista» e dal continuo disimpegno occidentale dall'area di nostro interesse¹⁷. Questi sono tre fattori che hanno avuto l'effetto di rendere più evidenti e marcati i vari centri di potere esistenti nella «civiltà islamica», avviando una vera e propria competizione per la *leadership*. Una corsa politica, a tratti armata, che si è manifestata in differenti contesti d'instabilità emersi nel Mediterraneo dopo la «Primavera araba». A tal proposito, bisogna però domandarsi: qual è l'opinione del politologo Huntington in relazione a un'eventuale *leadership* turca della «civiltà islamica»?

La Turchia possiede la storia, la popolazione, il livello medio di sviluppo economico, la coerenza nazionale, la tradizione e la competenza militare necessari a fungere da stato guida dell'Islam. Nel definire esplicitamente la Turchia come una società laica, tuttavia, Atatürk ha precluso alla Repubblica turca la possibilità di succedere

¹⁶ Secondo la ricostruzione di Huntington, ogni civiltà potrebbe avere: Stati membri, Stati guida, Paesi isolati, Paesi divisi e Paesi in bilico. In S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., p. 192.

¹⁷ H. KISSINGER, *World Order*, Penguin, New York, 2014, pp. 62-90.

all'Impero Ottomano in questo ruolo. L'impegno al laicismo iscritto nella sua costituzione impedisce alla Turchia finanche di essere ammessa all'OCI. Fino a quando la Turchia continuerà a proclamarsi uno Stato laico, la leadership dell'Islam le sarà preclusa¹⁸.

Per uscire dunque dall'emarginazione politica nella quale si è relegata nel «mondo islamico», la Turchia, almeno per Huntington, dovrebbe abbandonare definitivamente l'approccio kemalista che l'ha caratterizzata per circa un secolo. Come dichiarato da Yasar Nabi Nayer, l'ataturkismo è senza ombra di dubbio secolarizzazione. Dall'abolizione del Sultanato in avanti, il padre della Turchia moderna ha lavorato di fatto per estirpare ogni elemento che potesse rimandare al passato ottomano, sia esso di carattere politico che religioso¹⁹. Per invertire perciò la rotta e mutare «civiltà», Ankara dovrebbe lavorare per lo più su questi elementi, così da sciogliere anche il complesso nodo dell'acquiescenza dell'opinione pubblica. Inoltre, l'attuale Turchia dovrebbe far emergere, sempre secondo la visione di Huntington, una figura del calibro di Mustafa Kemal Atatürk per tale lavoro. In tale ruolo, è possibile già inquadrare il Presidente Recep Tayyip Erdoğan con le sue ambiziose scelte politiche, sia interne che estere²⁰.

¹⁸ S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., p. 260.

¹⁹ Y. NAYER, *Atatürkism is Secularism*, in K. KARPAT (a cura di), *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East*, Pall Mall Press, 1968, pp. 322-325.

²⁰ P. SEEBERG, *Neo-Ottoman Expansionism beyond the Borders of Modern*

È evidente, in particolar modo nell'ultimo decennio, la sua volontà di intervenire su alcuni storici scenari internazionali e su alcune riforme politiche che hanno cambiato il volto della Turchia un secolo fa.

È significativa, ad esempio, la volontà di emendare le riforme sull'istruzione²¹ e sull'abbigliamento²², proposte che sono state lette come tasselli di un processo di democratizzazione. Per metodologia, Erdoğan è dunque molto simile, come sostenuto da Kaya Genc su *Foreign Affairs*, proprio ad Atatürk²³. Sotto la guida centralizzata di quest'ultimo, si è forgiata, dalle ceneri dell'Impero Ottomano, la Turchia moderna; sotto la guida centralizzata dell'attuale presidenza, si starebbe invece lavorando alla “nuova” Turchia, per alcuni «neo-ottomana»²⁴, che guarda di nuovo all'Islam e al Mediterraneo. Ed è con questo pretesto che il Presidente Erdoğan lavora sia con

Turkey: Erdoğan's Foreign Policy Ambitions in Syria and the Mediterranean, in R. DI PERI, F. DONELLI (a cura di), *The (re)configuration of the Euro-Mediterranean space after the 2011 Arab uprisings: borders, politics and identity*, in «European and Global Studies Journal», 1 (2021).

²¹ *Erdogan defends importance of learning Ottoman language*, Anadolu Agency, 12 dicembre 2014, <https://www.aa.com.tr/en/turkey/erdogan-defends-importance-of-learning-ottoman-language/93095>.

²² *Turkey Lifts Ban on Headscarves at High Schools*, Al Arabiya English, 23 settembre 2014, <https://english.alarabiya.net/life-style/art-and-culture/2014/09/23/Turkey-lifts-ban-on-headscarves-at-high-schools->.

²³ K. GENÇ, *Erdogan's Way*, in «Foreign Affairs», 12 agosto 2019, <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-08-12/erdogans-way>.

²⁴ Secondo la ricostruzione di Graham E. Fuller, la Turchia rifiuterebbe il concetto di «neo-ottomanesimo». In G. FULLER, *Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East*, cit. pp. 133-134.

burocrati competenti che con intellettuali e islamisti²⁵; il tutto per realizzare una visione di Islam che sia compatibile con l'ordine globale²⁶ e, sostanzialmente, alternativa a quella saudita²⁷. In quest'ultima direzione, può esser letta la riconversione in Moschea di Aya Sofya del 20 luglio 2020:

[...] la restituzione all'Islam della “Moschea di Ayasofya” – afferma Gilles Kepel nel suo ultimo volume – è anche una dimostrazione di forza emblematica per affermare l'egemonia dell'islamismo turco sul sunnismo, che include circa l'85% del miliardo e mezzo di musulmani di tutto il pianeta. L'ambizione del Presidente [Erdoğan] è restituire Istanbul al ruolo di capitale mondiale della Comunità dei credenti, la cosiddetta Umma. [...]²⁸.

Seguendo l'interessante riflessione del politologo Kepel, potremmo dire che Istanbul mira a riacquisire il proprio ruolo di «pivot city»²⁹, cioè di una città cardine che lega a doppio filo il proprio

²⁵ Una delle ragioni di tale scelta potrebbe essere legata alla seguente idea di Toynbee: «ogni civiltà, ogni modo di vita è un tutto indivisibile in cui tutte le parti coesistono in un rapporto di interdipendenza». In A. J. TOYNBEE, *Il mondo e l'Occidente*, Aldo Martello Editore, 1993, p.41.

²⁶ In tal senso potrebbe esser interpretato anche il tweet (provocatorio per Washington) scritto da Erdoğan in occasione della morte di George Floyd il 29 maggio 2020: «Come membro della civiltà islamica, che ci insegna ad amare l'umanità per via del Creatore, condanno questa mentalità disumana. La Turchia si oppone sempre a tutti gli attacchi contro l'umanità, non importa dove, con quale pretesto o in quale forma siano commessi».

²⁷ G.TOL, *Turkey's Bid for Religious Leadership*, in «Foreign Affairs», 10 gennaio 2019, <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-01-10/turkeys-bid-religious-leadership>.

²⁸ G. KEPEL, *Il ritorno del Profeta. Perché il destino dell'Occidente si decide in Medio Oriente*, trad. J. MILELLI e C.REA, Feltrinelli, 2021, p.29.

²⁹ La città di Istanbul è considerata da Davutoğlu come una «pivot city» che ha

destino a quello di una determinata «civiltà». Come ricorda però Davutoğlu, Istanbul «è il prodotto di tre diversi prototipi di «civiltà»: una romana politeista, una bizantina ortodossa e una ottomana musulmana»³⁰. Nonostante ciò, Davutoğlu, ormai in rotta di collisione politica con Erdoğan, ha sostenuto che la Turchia dovrebbe considerare se stessa come un Paese «centrale» o «cardine», piuttosto che «ponte» tra Oriente e Occidente³¹.

Per il politologo turco, Ankara è nelle condizioni per guidare politicamente la costruzione di una nuova sintesi di «civiltà». Come ci ricorda però Katerina Dalacoura, «essa sarà islamica nel suo nucleo, ispirata ai valori islamici – che si contrappongono nettamente a quelli occidentali – ma resterà comunque il risultato di un’impresa umana»³².

Per questa e altre ragioni, una *leadership* politica turca dell’Islam, o di qualsiasi altro paese musulmano, potrebbe non

combinato, trasformato ed è stata modificata da diverse civiltà, così come Gerusalemme e Il Cairo. In A. DAVUTOĞLU, *Pivot Cities in the Rise and Fall of Civilizations*, Innovations in International Affairs, Taylor and Francis, 2021, p. 39.

³⁰ A. DAVUTOĞLU, *The Formative Parameters of Civilizations*, in F. R. DALLMAYR, M. AKIF KAYAPINAR, İSMAIL YAYLACI, (a cura di), *Civilizations and world order: geopolitics and cultural difference*, Global encounters : Studies in Comparative Political Theory, Lanham, Lexington Books, 2014, p. 91.

³¹ G. FULLER, *Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East*, cit. pp. 133-134.

³² K. DALACOURA, *"Islamic Civilization" as an Aspect of Secularization in Turkish Islamic Thought*, in «Historical Social Research», 3 (2019), pp. 127-149.

innescare, così come sostenuto da Robert W. Merry³³ su *The National Interest*, uno *Scontro*³⁴. Se esistesse infatti uno Stato guida forte e legittimato da tutti, potrebbe verificarsi l'opposto per due ragioni: gli Stati guida sono fonte di ordine politico all'interno delle «civiltà»³⁵ nonché di stabilità nell'ordine mondiale³⁶.

Tuttavia, gli Stati che ambiscono ancora oggi alla *leadership* dell'Islam, tra Arabia Saudita, Iran, Turchia, Pakistan e Indonesia, non sono diventati ancora abbastanza forti né per avere ruolo esclusivo nei conflitti all'interno dell'Islam né per parlare a nome di tutti i musulmani³⁷.

³³ R. W. MERRY, *The Huntington Thesis and Turkey's New Role*, in «The National Interest», 6 novembre 2011, <https://nationalinterest.org/commentary/the-huntington-thesis-turkeys-new-role-6129>.

³⁴ In una prospettiva differente a quella dello *Scontro*, la Repubblica di Turchia ha promosso nel 2005, in collaborazione con la Spagna, l'iniziativa politica internazionale dell'United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC).

³⁵ Cfr. G. PASQUINO, *Pasquino intervista Huntington*, in «La Terza Repubblica», 16 novembre 2015, <http://www.terzarepubblica.it/articoli/20151116-pasquino-intervista-huntington/>; G. PASQUINO, *Rileggete Huntington. Segnalò rischi reali*, in «Corriere della Sera», 01 settembre 2019.

³⁶ Il riferimento è alla cosiddetta regola della «mediazione congiunta» proposta da Huntington nel dodicesimo capitolo dello *Scontro*. In S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., p. 472.

³⁷ La situazione nel mondo islamico negli anni Novanta è così descritta da Huntington: «l'Islam è una fonte di instabilità nel mondo proprio perché manca di un centro dominante. I paesi che aspirano al ruolo di leader dell'Islam, quali ad esempio l'Arabia Saudita, l'Iran, il Pakistan, la Turchia e potenzialmente l'Indonesia, sono in competizione per la leadership nel mondo musulmano [...]. In S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., pp. 393-394.

2. Da Bruxelles a Istanbul

Le riflessioni riportate sopra iniziano ad acquisire validità in particolare modo nell'ultimo decennio; infatti, la Turchia non ha avuto sempre lo stesso atteggiamento verso l'Occidente³⁸. Come fatto notare da Ihsan Dagi, l'élite islamica turca è stata per anni, innanzitutto per ragioni pragmatiche, una sostenitrice dell'avvicinamento di Ankara a Bruxelles. Per gli islamisti turchi, la priorità è stata però quella di sostituirsi ai kemalisti che nel frattempo hanno abbandonato la bandiera dell'occidentalizzazione³⁹. Ed è per questo motivo che Dagi ha avanzato l'ipotesi che la partita sull'avvicinamento tra l'élite islamica turca e l'Occidente si sarebbe giocata principalmente sul proseguimento o meno dei negoziati di adesione di Ankara all'Unione Europea. Se l'ingresso nell'UE fosse fallito per assenza di volontà interna, l'élite turca avrebbe avuto gravi problemi di consenso. Se tale affiliazione fosse invece fallita per colpa di Bruxelles, la Turchia avrebbe percepito, così come ha fatto, la scelta dell'UE

³⁸ Cfr. N. ARDIÇ, *Civilizational Discourse, the 'Alliance of Civilizations' and Turkish Foreign Policy*, in «Insight Turkey», 2014, <https://www.insightturkey.com/articles/civilizational-discourse-the-alliance-of-civilizations-and-turkish-foreign-policy>.

³⁹ Per Graham E. Fuller, «la Turchia è molto più di un paese occidentale. È anche un paese mediorientale, un paese balcanico, un paese mediterraneo, un paese del Mar Nero, un paese caucasico e un paese eurasiatico, ora con interessi in espansione in Africa e America Latina». In G. FULLER, *Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East*, Bozorg Press, 2014, p. 12.

in una prospettiva di *Scontro delle civiltà*⁴⁰. Secondo Joost Lagendijk, il *Justice and Development Party* (AKP) si sarebbe tuttavia approcciato anch'esso al tema dell'adesione in maniera discontinua. Nel biennio 2003-2004, l'AKP ha supportato infatti con forza il processo di riforme interne. Nel periodo 2005-2008, lo stesso processo, nonostante l'avvio ufficiale dei negoziati⁴¹, è stato messo in *stand-by* per poi ripartire, nel 2009, con la nomina di un capo negoziatore a tempo pieno e l'aumento di funzionari pubblici turchi focalizzati sull'adesione⁴². Una scelta che si coniuga con l'idea generale secondo cui l'allargamento a est dell'Unione Europea avrebbe aiutato, sia Ankara che Bruxelles, nel nuovo ordine politico, economico e culturale post-bipolare⁴³. Eppure, quanto fatto finora dall'AKP e dall'UE non può considerarsi sufficiente per un ingresso politico della Turchia nell'Unione Europea e, in modo definitivo, in Occidente⁴⁴; situazione, questa, che non ha eliminato comunque l'idea di

⁴⁰ I. DAGI, *Beyond the Clash of Civilizations: The Rapprochement of Turkish Islamic Elite with the West*, in W. ZANK (a cura di), *Clash or Cooperation of Civilizations?: Overlapping Integration and Identities*, Ashgate, 2002.

⁴¹ Dopo circa sei anni dal vertice di Helsinki (1999), il 03 ottobre 2005 iniziano ufficialmente i negoziati tra Ankara e Bruxelles.

⁴² J. LAGENDIJK, *Turkey's Accession to the European Union and the Role of the Justice and Development Party*, in A. KURU, A. STEPAN, *Democracy, Islam, and Secularism in Turkey*, 2012, pp.185-186.

⁴³ Institute of International and European Affairs, *Ahmet Davutoglu on «Turkish Foreign Policy»*, Dublin, 2010, https://www.youtube.com/watch?v=OwfoTCo_SbE.

⁴⁴ Cfr. S. ÖNER, *Turkey's Membership to the EU in Terms of «Clash of Civilizations»*, in «Journal of Interdisciplinary Economics», 3-4 (2009), pp. 245-261.

un'interdipendenza reciproca tra Ankara e Bruxelles su questioni come le migrazioni e la sicurezza regionale⁴⁵.

Conclusione

Per concludere, potremmo affermare che oggi la Turchia, o meglio la sua attuale élite politica, sta tentando di compiere, alla luce degli eventi riportati in precedenza, quello che Huntington ha previsto negli anni '90: Ankara sta provando ad abbandonare definitivamente, seppur in direzione differente a quella prevista dal politologo di Harvard, «il suo frustrante e umiliante ruolo di mendicante che implora di essere ammesso in Occidente e riappropriarsi del ben più prestigioso ruolo storico di principale interlocutore islamico e antagonista dell'Occidente»⁴⁶. Ciò ha inevitabilmente favorito, specie nell'ultimo decennio, una non dichiarata competizione politica per la *leadership* all'interno della «civiltà islamica»⁴⁷. Una sfida che, in

⁴⁵ O. BENGIO, *Turkey and the EU: Building on a Shaky Bridge*, in «The Jerusalem Post | JPost.com», 2016, <https://www.jpost.com/opinion/turkey-and-the-eu-building-on-a-shaky-bridge-456101>.

⁴⁶ S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., p. 260.

⁴⁷ Pur non riflettendo lo status che dovrebbe avere, Abdulaziz H. al-Jaboury ha sostenuto che la civiltà islamica non può essere considerata al collasso. Inoltre, ha affermato che essa dovrebbe essere interpretata come una civiltà inclusiva e collettiva per tutte le nazionalità che hanno partecipato alla sua fondazione, alla sua prosperità, alla sua gloria ed espansione. La civiltà islamica, così come altre, possiede, sempre per al-Jaboury, un proprio “corpo” e uno “spirito”. Il primo rappresenta la sua realizzazione tangibile mentre il secondo è un insieme

questo momento storico, e in assenza di supporto interno, rischia però di isolare la Turchia sul versante internazionale desiderato, annullare il processo di «conversione» e mantenere definitivamente il paese in «bilico».

Sebbene questo rischio sia reale, Ankara, in particolar modo dopo il 2011, ha auto-percepito comunque se stessa come un attore con una chiara e forte agenda sia regionale che globale⁴⁸; grazie anche al fatto di essere «l'unica che possa vantare profondi legami storici con i musulmani dei Balcani, del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Asia centrale»⁴⁹.

Per questi motivi, si concorda sia con quanto affermato da Asli Aydintasbas⁵⁰ a inizio 2021 sia con le conclusioni, emerse tra il 2013 e il 2015, di Gianfranco Pasquino⁵¹ e di Francesco Tuccari⁵². In sintesi, lo *Scontro delle civiltà* non è un volume poi così “sbagliato” e, di conseguenza, non può essere ignorato nella sua totalità. In questa

di credenze, concetti, etica e tradizioni. In A. AL-JABOURY, *Problems and Prospects of Co-existence between Nations*, in *Islam and the West: A Civilized Dialogue*, ECSSR, Abu Dhabi, 2012, pp. 215-219

⁴⁸ Cfr. A. TASKAPU, *A Key Text to Understanding the Mindset of the Architect of the New Foreign Policy: Civilizational Self-Perception*, in «Turkish Review», 2010.

⁴⁹ S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., p. 260.

⁵⁰ A.AYDINTASBAS, *Turkey Will Not Return to the Western Fold*, in «Foreign Affairs», 19 maggio 2021, <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2021-05-19/turkey-will-not-return-western-fold>.

⁵¹ G. PASQUINO (a cura di), *Samuel P. Huntington: Ordine politico e scontro di civiltà*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp.7-37.

⁵² F. TUCCARI, *Repliche ad Angelo Panebianco e Manlio Graziano*, cit., pp. 579-594.

più recente prospettiva, il noto studioso Faoud Ajami che ha ritrattato alcune delle sue critiche degli anni Novanta alle ipotesi avanzate dal politologo di Harvard:

Quasi 15 anni dopo, la tesi di Huntington su uno scontro di civiltà mi sembra più convincente della critica che ho fornito a quel tempo. Negli ultimi anni, per esempio, l'edificio del kemalismo è stato preso d'assalto, e la Turchia ha ora eletto un islamista alla presidenza in aperta sfida all'élite militare-burocratica. È arrivata quella "ridefinizione" profetizzata da Huntington. Per essere sicuri, il verdetto potrebbe non essere così diretto come aveva previsto. Gli islamisti hanno prevalso, ma la loro destinazione desiderata, o così ci dicono, è ancora Bruxelles: in quel rifugio europeo, gli islamisti sperano astutamente di poter trovare protezione contro il potere dei militari⁵³.

Dall'esperienza di Ajami⁵⁴ e di altri autori, potremmo apprendere un insegnamento importante: lo *Scontro*, nonostante sia emerso guardando alle guerre e agli orrori degli anni '90, espressamente quelli nei

⁵³ F. AJAMI, *The Clash*, in «The New York Times», 06 gennaio 2008, <https://www.nytimes.com/2008/01/06/books/review/Ajami-t.html>.

⁵⁴ Nel 1993 Foud Ajami ha affermato: «Huntington si sbaglia. Ha sottovalutato la tenacia della modernità e del secolarismo in luoghi che hanno intrapreso queste vie [...] Né la Turchia perderà la sua strada, né volterà le spalle all'Europa per inseguire qualche tentazione imperiale nei domini bruciati dell'Asia centrale. Huntington svende la modernità e la laicità di quel paese quando scrive che i turchi – rifiutando la Mecca e respinti da Bruxelles – probabilmente si dirigeranno a Tashkent alla ricerca di un ruolo pan-turco. Non c'è nessun viaggio verso quel passato imperiale. Atatürk recise quel legame con furia, puntò il suo paese verso ovest, abbracciò la civiltà dell'Europa e lo fece senza remore o ripensamenti. È su Francoforte, Bonn e Washington, non su Baku e Tashkent, che si fissa l'attenzione dei turchi. Gli eredi dell'eredità di Atatürk sono troppo scaltri per rincorrere la gloria imperiale, raccogliendo intorno a loro i domini sparsi dei popoli turchi». In F. AJAMI, *The Summoning*, in «Foreign Affairs», 1993, <https://www.foreignaffairs.com/articles/1993-09-01/summoning>.

Balciani⁵⁵, può continuare a rappresentare uno strumento utile per fornire proposte interpretative alternative, non sempre esaustive, anche di altri eventi a noi più recenti e, soprattutto, vicini dal punto di vista geografico. Questo è uno degli obiettivi originari dell'opera e questo si è tentato di fare in questa sede con un esercizio di «geografia simbolica»⁵⁶. Come suggerito infatti dallo stesso Huntington nella prefazione del suo volume, la validità e l'utilità dello *Scontro* «non sta nel considerare se esso contempra o meno tutto quello che avviene oggi-giorno nel campo della politica internazionale – cosa che ovviamente non potrebbe mai fare –, quanto piuttosto nel verificare se offra o meno una lente attraverso cui osservare gli sviluppi internazionali migliore e più utile di qualunque modello alternativo [...]»⁵⁷.

Dunque, è errato concludere che tale paradigma sia stato pensato come un modello valido per l'eternità. È infatti opinione di Huntington che «se un approccio interpretativo di questo tipo, basato cioè sullo studio delle civiltà, può risultare utile per comprendere la politica internazionale a cavallo tra XX e XXI secolo, ciò non significa che lo sarebbe stato a metà del XX secolo o che debba continuare ad esserlo a metà del XXI»⁵⁸. In questo modo, lo *Scontro*, come direbbe

⁵⁵ G. BORGOGNONE, *Istituzioni, élites e civiltà. La scienza politica di Samuel P. Huntington*, in «Passato e Presente», 104 (2018), pp. 69-86.

⁵⁶ G. BACIK, *The Turkish Thesis: Dialogue among Civilizations and Linguistic-Operational Corridors*, in «Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective», 4 (2010), pp. 149-158.

⁵⁷ F. TUCCARI, *Profezie rivali. Interpretazioni della politica mondiale*, in A. CAFFARENA, F. ARMAO (a cura di), *Introduzione al mondo nuovo: scenari, attori e strategie della politica internazionale*, Milano, Guerini studio, 2006.

⁵⁸ S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., p. 260.

forse anche John Pocock, è riuscito a sopravvivere al proprio autore e al contesto nel quale è stato scritto, viaggiando sia nello spazio che nel tempo in contesti linguistici differenti⁵⁹.

Un contesto, quello mediterraneo, che, al di là dei singoli casi, è stato indiscutibilmente segnato da un *revival* della religione⁶⁰ e da un suo uso strumentale nell'ambito politico. I singoli casi, anche in contraddizione apparente con il paradigma delle «civiltà», non confutano questo modello nella sua totalità.

Per il suddetto obiettivo, bisognerebbe proporre un'idea alternativa valida⁶¹. La scelta di provare ad analizzare, quindi, alcuni eventi recenti con lo *Scontro delle civiltà* non significa che questo paradigma sia condivisibile appieno, che si sia materializzato tale *Scontro* o che presto ci sarà, ma che alcuni casi studio, come quello preso in considerazione in questo lavoro, potrebbero forse essere compresi meglio con l'inquadramento teorico di Huntington piuttosto che con delle letture attente a evitare giustamente pericolosi scivoli «orientalistici»⁶².

⁵⁹ J. POCOCK, *Theory in History: Problems of Context and Narrative*, in J. S. DRYZEK, B. HONIG, A. PHILLIPS (a cura di), *The Oxford Handbook of Political Theory*, Oxford Handbooks of Political Science, New York, Oxford University Press, 2006, pp.163-174.

⁶⁰ S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, cit., pp. 110-111.

⁶¹ S. P. HUNTINGTON, *If Not Civilizations, What? Paradigms of the Post-Cold War World*, in «Foreign Affairs», 5 (1993).

⁶² Cfr. E. SAID, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, trad. Stefano Galli, Feltrinelli, 2001; B. LEWIS, *The Question of Orientalism*, in «New York Review», 1982; E. SAID, O. GRABAR, B. LEWIS, *Orientalism: An Exchange*, in «New York Review», 1982.

ANDREA VOLPE

***Le tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale
e il ruolo decisivo degli Stati Uniti***

I recenti scontri tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale per le problematiche legate ai diritti di sovranità su acque contese tra i due paesi hanno riportato all'attenzione della comunità internazionale una delle questioni più annose in grado di minacciare la stabilità del Mediterraneo¹.

Grecia e Turchia hanno alle spalle una lunga storia di tensioni e conflitti che affonda le sue radici nell'appartenenza della Grecia all'impero ottomano, potenza quest'ultima che nel 1453 aveva conquistato Costantinopoli ponendo fine a un millennio di dominio dell'impero bizantino sullo spazio anatolico, sin dalla metà del XV secolo². La Grecia, come ben noto, era stata una delle civiltà più fiorenti e avanzate del mondo antico sotto il profilo politico, sociale e

¹ M. TANCHUM, *How did the Eastern Mediterranean become the eye of a geopolitical storm?* Foreign Policy, 2020

² T. SPAWFORTH, *Breve storia della Grecia e di Roma*, Salani Editore, 2021

culturale³, e la decadenza del paese, acuita dalla caduta sotto il duro giogo ottomano, generò frustrazione e risentimento nella popolazione greca nei confronti dei turchi, fino ad arrivare a un sanguinoso conflitto quale fu la guerra d'indipendenza greca degli anni tra il 1821 e il 1832⁴.

Questo scontro condusse alla nascita di un Regno di Grecia indipendente sotto l'egida delle principali potenze europee del tempo⁵, e principalmente della Gran Bretagna, superpotenza del XIX secolo che coltivava enormi interessi geopolitici e commerciali nel Mar Mediterraneo. Quest'ultimo era considerato come un vero e proprio 'lago britannico' in virtù della presenza di contingenti della Royal Navy in punti strategici quali Gibilterra, Malta e Cipro e dell'influenza esercitata dal governo di sua maestà sull'Italia, paese che aveva potuto unificarsi nel 1861 grazie al decisivo appoggio del Regno Unito. La parte orientale del Mediterraneo era considerata assolutamente decisiva dai britannici, in quanto rappresentava la zona più prossima ai possedimenti del paese in Nord Africa e in Medio Oriente⁶.

³ Ibidem

⁴ D. DAKIN, "The Origins of the Greek Revolution of 1821." *History* 37.131 (1952): 228–235, 1952

⁵ Sulla guerra d'indipendenza greca e la formazione del Regno di Grecia vedi D. DOUGLAS, *The Greek struggle for independence, 1821–1833*. University of California Press, 1973

⁶ Per un approfondimento sull'impero britannico al suo apogeo vedi J. DARWIN, *Unfinished Empire: The Global Expansion of Britain*. England: Allen Lane, London 2012

I britannici, al fine di garantire la stabilità di questa porzione di mare, si impegnarono non solo a proteggere l'integrità del neonato regno greco, ma altresì a limitare l'influenza di un rivale strategico come l'impero ottomano, potenza che dopo gli splendori dei secoli XVI e XVII attraversava una fase di decadenza politica, economica e tecnologica che l'avrebbe presto condotta al collasso.

Dopo aver registrato la perdita della Grecia, in seguito al disastroso conflitto russo-turco del 1877-78 anche paesi come Serbia, Romania e Bulgaria si resero indipendenti da un impero ottomano definito tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo come il 'grande malato d'Europa'⁷.

Nonostante la relativa stabilità del periodo contrassegnato dalla 'Pax britannica'⁸, i conflitti nel Mediterraneo orientale non mancarono, e il nuovo stato greco entrò ben presto in competizione con la vecchia madrepatria per questioni territoriali relative al possedimento di isole considerate strategiche. Nel 1897, i due paesi si scontrarono per il controllo dell'isola di Creta, provincia ottomana che in seguito al conflitto divenne stato autonomo, per poi essere ufficialmente annessa alla Grecia nel 1913⁹.

⁷ J.J. REID, *Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839–1878*. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. 57 (illustrated ed.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000

⁸ Sul secolo della 'Pax britannica' si consiglia T.H. PARSONS, *The British Imperial Century, 1815–1914: A World History Perspective*. Rowman & Littlefield, 1999

⁹ Per un quadro più dettagliato sul conflitto greco-turco del 1897 vedi M.U. EKINCI, *The Unwanted War: The Diplomatic Background of the Ottoman-Greek War of 1897*, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller, 2009

La Prima Guerra Mondiale registrò il crollo e lo smembramento definitivo dell'impero ottomano¹⁰, il quale era stato sconfitto e umiliato dalle forze dell'Intesa nel corso di un conflitto in cui il gruppo politico dei 'Giovani turchi', ormai preponderante nelle dinamiche dell'impero, si era macchiato di una delle atrocità più gravi della storia, ossia il genocidio della minoranza armena di religione cristiana¹¹. L'ingloriosa fine di uno degli imperi più longevi e significativi che il mondo avesse mai conosciuto, in grado al suo apice di estendersi su ben tre continenti attraverso il collante dell'islam, generò nella Grecia un forte senso di rivalse per i soprusi subiti in passato. I greci, con il benestare della Gran Bretagna, cercarono di approfittare della scomposizione dell'impero ottomano occupando porzioni consistenti di territori come Tracia e Anatolia. Altre potenze vincitrici della guerra, come Italia, Francia e lo stesso Regno Unito occuparono parti del territorio anatolico. I nazionalisti turchi, guidati da un grande leader carismatico di nome Mustafa Kemal 'Ataturk', reagirono duramente a quello che venne definito come un inaccettabile affronto all'identità e all'orgoglio nazionale turco, e nel corso di quella che è passata alla storia come la 'guerra di liberazione turca' riuscirono a sconfiggere i greci e a riacquisire il controllo sui territori occupati dalle forze straniere, i quali vennero posti sotto la sovranità

¹⁰ P. KINROSS, *The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire*. New York: Morrow, 1979

¹¹ Per una più completa conoscenza del genocidio armeno si consiglia G. LEWY, *Il massacro degli armeni*, Einaudi, Torino 2006

della nuova 'Repubblica di Turchia' che nacque in seguito al Trattato di Losanna del 1923¹².

Il neonato stato turco rinunciò a politiche imperialiste che erano ormai considerate non più in linea con gli interessi di un paese che, dopo le sciagure della fase conclusiva dell'impero ottomano, era desideroso di recuperare una posizione di credibilità nello scacchiere internazionale¹³. Atatürk, leader laico e occidentalista, portò avanti un'importante opera di modernizzazione del paese, eliminando alcune tradizioni considerate vetuste e aprendo il paese a rapporti economici e diplomatici sempre più cospicui con l'occidente, definito da Atatürk come 'la grande famiglia della civiltà'¹⁴. Gli anni tra le due guerre videro così una normalizzazione dei rapporti tra Grecia e Turchia che culminarono, dopo la Seconda Guerra Mondiale, conflitto in cui entrambi i paesi, seppur con tempistiche e modalità diverse, avevano sostenuto gli alleati¹⁵, nella comune adesione alla NATO, organizzazione di collaborazione militare nata nel 1949 per volontà dagli Stati Uniti¹⁶. Gli USA si segnalano come la nuova

¹² P. KINROSS, *Atatürk: The Rebirth of a Nation*. London: Phoenix Press, 2003; vedi anche https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne

¹³ A.F. BIAGINI, *Storia della Turchia contemporanea*, Bompiani, 2017

¹⁴ Per un approfondimento sulla figura di Mustafa Kemal Atatürk vedi F.L. GRASSI, *Atatürk. Il fondatore della Turchia Moderna*, Casa Editrice Salerno, Roma 2008

¹⁵ La Grecia entrò suo malgrado nel conflitto nel momento in cui fu invasa dalle forze nazifasciste nell'autunno del 1940. La Turchia invece si schierò ufficialmente con gli alleati nel febbraio 1945

¹⁶ Sulle origini della NATO vedi W. PARK, *Defending the West: a history of NATO*. Westview Press, 1986

superpotenza geopolitica del globo dopo il trionfo ottenuto ai danni delle forze nazifasciste nel secondo conflitto bellico, ereditando da una declinante Gran Bretagna il ruolo di grande potenza marittima (talassocrazia) e di garante della stabilità del Mar Mediterraneo¹⁷.

La presenza di Grecia e Turchia nella NATO era fondamentale in chiave antisovietica nell'ambito delle dinamiche della Guerra Fredda, come dimostrato dai contenuti della Dottrina Truman del 1947¹⁸, in cui il presidente americano aveva previsto un consistente piano di aiuti economici per le forze moderate dei due paesi in modo da arginare l'avanzata comunista nel Mediterraneo orientale¹⁹ e garantire agli Stati Uniti un'indiscussa egemonia nella zona.

Il controllo militare sulla Turchia, e soprattutto sugli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, i quali collegano il mar Nero al mar Mediterraneo, era di particolare importanza per gli americani in modo da realizzare un efficace contenimento marittimo dell'Urss, ostacolando così la classica strategia russa dell'accesso ai mari caldi dell'Europa meridionale come mezzo per arrivare a solcare gli oceani Atlantico e Indiano.

La stabilità della 'Pax americana' e l'impegno congiunto nell'Alleanza Atlantica non impedirono però a Grecia e Turchia di tornare a scontrarsi nel 1974, questa volta per il controllo dell'isola di

¹⁷ V.G. KIERNAN, *America, the New Imperialism: From White Settlement to World Hegemony*. London: Verso, 2005

¹⁸ https://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp

¹⁹ *Ibidem*

Cipro²⁰. Il rapido intervento diplomatico degli Stati Uniti, avvenuto principalmente per il tramite delle Nazioni Unite, evitò l'escalation di un conflitto che si rivelò breve, ma con pochi eguali in termini di brutalità²¹.

La guerra non risolse il problema dello *status* dell'isola, e in seguito al conflitto Cipro risultò diviso tra la Repubblica di Cipro di influenza greca e riconosciuta dalla comunità internazionale, e la Repubblica turca di Cipro del nord, riconosciuta soltanto dalla Turchia²². La controversia cipriota risulta insoluta ancora oggi, rappresentando una vera spina nel fianco per la NATO, in quanto la Turchia continua a porre il veto a un ingresso di Cipro nell'Alleanza Atlantica fino a quando la questione dello *status* dell'isola non verrà definitivamente risolta²³.

Nel 1996, greci e turchi arrivarono a un passo dallo scontro militare per la sovranità su una coppia di piccoli isolotti del mar Egeo, gli Imia. Ancora una volta, l'intervento degli Stati Uniti si rivelò decisivo per riportare una calma almeno apparente tra i due paesi²⁴.

²⁰ W. MALLINSON, *Cyprus: A Modern History*, I. B. Tauris Londra 2005

²¹ Sull'intervento americano nel conflitto cipriota VEDI C. NICOLET., *United States Policy Towards Cyprus, 1954-1974*, Bibliopolis, Mannheim 2001

²² Per un resoconto più generale della situazione di Cipro vedi A. BOROWIEC, *Cyprus: A Troubled Island*, Westport, Praeger, 2000

²³ S.A. ACIKMESE – D. TRIANTAPHYLLOU, *The NATO-EU-Turkey trilogy: the impact of the Cyprus conundrum*, Southeast European and Black Sea Studies, Volume 12, 2012 – Issue 4: Greece and Turkey in NATO, 2012

²⁴ <https://www.ilgiornale.it/news/mondo/sole-cui-si-sfior-guerra-dividono-ancora-grecia-e-turchia-1358786.html>

Nei primi anni del XXI secolo, la scoperta di ingenti giacimenti di petrolio e gas naturale nel Mediterraneo orientale ha allargato il terreno della contesa al fronte energetico²⁵. La politica estera aggressiva del leader turco Erdogan, a capo del paese dal 2003, la quale si è esplicitata principalmente in scenari critici come il Mediterraneo Orientale, il Nord Africa e il Medio Oriente, ha condotto a una nuova escalation delle tensioni con la Grecia culminata nell'agosto del 2020 con un duro scontro a largo di Cipro tra una nave da ricognizione turca e una nave da guerra greca²⁶.

I rinnovati venti di guerra tra Grecia e Turchia, al di là delle importanti considerazioni storiche appena espresse, ci riconducono, ai fini di una più esaustiva analisi dell'argomento oggetto dello studio, a quelle che sono le grandi differenze culturali tra due paesi confinanti, ma profondamente distanti e diversi sotto una molteplicità di aspetti.

In primo luogo, citiamo il fattore linguistico, con il greco appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee e il turco facente parte dell'insieme delle lingue altaiche, molto diffuse in Asia centrale e quasi inesistenti in Europa. In secondo luogo, prendiamo in considerazione la religione, con il netto contrasto tra i greci cristiani ortodossi e i turchi musulmani sunniti. Tale contrapposizione è acuita dal fatto che la Turchia, negli ultimi anni, risulta tra i principali

²⁵ E. Kalkan, *The Longstanding Dispute between Turkey and Greece: the Aegean Issue*, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2020

²⁶ M. Tanchum, *How did the Eastern Mediterranean become the eye of a geopolitical storm?* Foreign Policy, 2020

finanziatori del gruppo islamico radicale dei 'Fratelli musulmani', un'organizzazione che propone un approccio di tipo politico all'islam e che è considerata da alcuni stati del mondo addirittura come un'organizzazione terroristica²⁷.

Successivamente, citiamo la composizione etnica, con i greci che si caratterizzano come popolo molto omogeneo, fatta eccezione per una piccola minoranza albanese presente sul territorio, e i turchi, per la maggioranza di etnia anatolica, che devono invece fare i conti con una profonda alterità etnica come quella rappresentata dai curdi, minoranza autoctona, settaria e molto nutrita, che rappresenta circa il 20% della popolazione della Turchia, e che si percepisce come soggetto geopolitico a pieno titolo, potendo altresì contare su un'organizzazione politica e paramilitare molto strutturata come il PKK²⁸.

Questo forte elemento di tensione presente all'interno del territorio turco risulta molto rilevante in quanto spiega almeno parzialmente le ragioni che inducono il leader turco Erdogan a mettere in atto quella che abbiamo definito come una 'politica aggressiva' e che potremmo altresì qualificare come 'imperialista' e 'neo-ottomana'²⁹.

²⁷ <https://www.aljazeera.com/features/2017/6/18/what-is-the-muslim-brotherhood>

²⁸ M. YEGEN, "Prospective-Turks" or "Pseudo-Citizens:" Kurds in Turkey, *The Middle East Journal*, Volume 63, Number 4, Autumn 2009, pp. 597-615(19)

²⁹ U. UZER, *Glorification of the Past as a Political Tool: Ottoman history in contemporary Turkish politics*, *The Journal of the Middle East and Africa*, Volume 9, 2018 – Issue 4

Caratteristica di un impero, o di un paese come la Turchia odierna, che impero ancora non è, ma che si caratterizza comunque per una mentalità imperiale molto lucida, è infatti quella di cercare di portare all'esterno le tensioni interne, scaricando al di fuori del paese le problematiche che internamente rischiano di ostacolare l'operato di una collettività.

Altro elemento imprescindibile per comprendere il confronto tra Grecia e Turchia è l'analisi della cifra antropologica dei due paesi. La Grecia è un piccolo paese di non più di dieci milioni di abitanti con un'età mediana di quarantacinque anni³⁰. Parliamo dunque di un paese molto anziano, e conseguentemente economicista, post-storico, persuaso che la guerra e la violenza siano elementi anacronistici, ormai espunti dalle dinamiche ordinarie delle relazioni internazionali. La fibra antropologica greca ostacola così qualsiasi velleità di Atene di perseguire una politica di potenza. La potenza implica infatti elementi come la violenza, il dolore, il senso di colpa, fattori quest'ultimi che una popolazione anziana rifiuta con decisione, essendo concentrata su elementi più minimalisti come la qualità della vita, il benessere materiale e i diritti umani, e che invece una popolazione giovane accoglie con maggiore entusiasmo.

La Turchia, paese molto grande con quasi novanta milioni di abitanti, possiede, per suo conto, un'età mediana di soli trentadue

³⁰ <https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>

anni³¹; parliamo dunque di un paese relativamente giovane e maggiormente disposto a perseguire una politica estera interventista, di potenza, come quella portata avanti da Erdogan, il quale è stato molto lungimirante nell'intercettare e cavalcare la volontà delle masse anatoliche di provare a restituire alla Turchia una dimensione imperiale a cui il paese aveva rinunciato per decenni.

Per una collettività come quella turca, particolarmente nelle zone interne e più depresse del paese, ciò che conta realmente non è un benessere materiale per larghi tratti mai esplorato, ma il perseguimento di elementi come lo *status*, la gloria e la potenza. La pancia della nazione, la Turchia profonda, desidera ardentemente che il paese, in ossequio alla propria tradizione storica, sia temuto e rispettato nel mondo, e dunque in grado di esercitare una significativa influenza nello scacchiere internazionale³².

Le rinnovate velleità imperiali e il massimalismo dei turchi, in contrapposizione al post-storicismo e al minimalismo dei greci, pongono i due paesi in una condizione di inevitabile e pericoloso contrasto. Questa situazione di perdurante tensione provoca forte inquietudine nella comunità internazionale.

L'Unione Europea, organizzazione di cui la Grecia è membro dal 1981 e di cui la Turchia è invece paese candidato all'ingresso, si è

³¹ Ibidem

³² Per un resoconto più dettagliato sulle politiche neo-ottomane di Erdogan vedi M.H. YAVUZ, *Nostalgia for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism*, Oxford University Press, 2020

prodigata in una serie di inviti al dialogo e al negoziato che, però, non hanno prodotto risultati significativi. Due elementi, in particolare, impediscono all'UE di agire efficacemente nel conflitto greco-turco. Il primo è rappresentato dalle nette divisioni presenti all'interno dell'organizzazione³³. Difatti, mentre la Francia, spalleggiata dall'Italia, si pone in netto contrasto con le politiche imperialiste di Erdogan³⁴, negoziando addirittura accordi militari di notevole portata con la Grecia, la Germania, per suo conto, cerca faticosamente di mantenere una posizione equidistante nel conflitto. La presenza di milioni di cittadini di origine turca in Germania, e soprattutto l'accordo sui migranti siriani siglato da Merkel ed Erdogan nel 2016, con la Germania che tramite l'UE ha finanziato la costruzione di imponenti campi profughi in Turchia per impedire lo scoppio di una vera 'bomba migratoria' in Germania³⁵, non consentono ai tedeschi di allinearsi a Francia e Italia in una posizione di aperta condanna nei confronti dei turchi³⁶.

Il secondo elemento che ostacola l'operato dell'Unione Europea è la mancanza di una reale dimensione geopolitica e geostrategica, per il fatto, molto intuitivo, che l'UE risulta ancora priva sia di

³³ D.S. ADAR – I. TOYGUR, *Turkey, the EU and the Eastern Mediterranean Crisis*, The Centre for Applied Turkey Studies, SWP, 2020

³⁴ <https://www.washingtonpost.com/world/2020/10/27/macron-erdogan-clash-islam/>

³⁵ <https://www.affarinternazionali.it/2021/03/ue-turchia-5-anni-dopo-migranti/>

³⁶ B. SAATÇIOĞLU, *The European Union's refugee crisis and rising functionalism in EU-Turkey relations*, Turkish Studies, 2020

un'unione politica che di un esercito. L'impossibilità dell'UE di esercitare quelli che sono gli elementi primari della potenza, ossia la forza, la violenza e la coercizione fisica, impediscono a questa organizzazione di influenzare in modo credibile gli eventi di un conflitto aspro e annoso come quello greco-turco, specialmente in considerazione di un approccio massimalista della Turchia alle vicende internazionali che contrasta nettamente con il minimalismo dell'UE e che rende oltretutto un ingresso turco nell'Unione Europea sempre meno probabile³⁷.

Gli Stati Uniti, unica, vera superpotenza geopolitica dopo la fine della Guerra Fredda, e paese guida di quell'Alleanza Atlantica di cui Grecia e Turchia continuano a far parte³⁸, risultano, a conti fatti, l'unico attore internazionale in grado di restaurare una situazione di equilibrio nel Mediterraneo orientale.

Dopo le incertezze dell'era di Donald Trump, con le frequenti tentazioni di ritiro da parte della Casa Bianca dai suoi impegni internazionali, la nuova amministrazione del presidente Joe Biden, in accordo con gli apparati del paese, i quali sottolineano l'impossibilità per gli USA di recedere dal proprio *status* di superpotenza egemone, sta cercando di riaffermare il ruolo americano di garante dell'ordine

³⁷ Sulla complessità delle relazioni tra UE e Turchia si consiglia E. TURHAN – W. REINERS, *Unpacking the new complexities of EU–Turkey relations: Merging theories, institutions, and policies*, Palgrave Macmillan, 2021

³⁸ V.G. KIERNAN, *America, the New Imperialism: From White Settlement to World Hegemony*. London: Verso, 2005

e della stabilità di un fronte cruciale della NATO come il Mediterraneo orientale. Questa zona risulta fondamentale per gli americani non solo per il tradizionale contenimento russo, ma altresì per quello cinese, data la notevole espansione commerciale di Pechino in Africa e in Europa, che rischia nel lungo periodo di minacciare la supremazia geopolitica degli USA in queste aree³⁹.

La scelta degli americani in merito al conflitto greco-turco, nel primo anno della presidenza di Joe Biden, è stata quella di porsi a protezione del soggetto più debole del conflitto, i greci, ricorrendo da un lato all'adozione di manovre militari, soprattutto tramite l'aviazione, atte a tutelare la posizione greca, scoraggiando la Turchia da azioni aggressive, e dall'altro negoziando con i greci un ampliamento delle basi militari americane nel paese⁴⁰.

Nonostante le azioni in favore dei greci, gli americani devono però premurarsi di non compromettere i rapporti con la Turchia, sia per l'appartenenza dei turchi alla NATO, sia per l'utile azione di contenimento dell'espansionismo russo che gli stessi turchi stanno attuando in teatri critici come la Libia e la Siria⁴¹. Il legame tra americani e turchi è oltretutto confermato dall'importante ruolo di mediazione che Erdogan ha esercitato nell'ambito dei recenti accordi di

³⁹ J. GORVETT, "Biden Faces Troubled Eastern Mediterranean Waters," Foreign Policy, December 2, 2020

⁴⁰ G. PAGOULATOS – K. SOKOU, *US-Greece relations in the Biden era*, Foreign Policy, 2021

⁴¹ M. HOFFMAN, *Flashpoints in US-Turkey Relations in 2021*, Heinrich Boll Stiftung, Washington DC, 2021

Doha tra USA e talebani che hanno sancito il ritiro degli Stati Uniti dell'Afghanistan⁴². Quest'ultimo evento ha confermato la sensazione di 'stanchezza imperiale' palesata dagli Stati Uniti sin dagli albori dell'era di Donald Trump, ma ha altresì rappresentato un momento di 'maturità imperiale' per un paese meno disposto che in passato a portare avanti costosi ed estenuanti conflitti in scenari strategicamente poco rilevanti. La combinazione degli elementi appena espressi conduce gli USA a una tattica di 'ingaggio selettivo' che rende necessario delegare il ruolo di 'gendarme mondiale' ad altri attori internazionali che condividano interessi e obiettivi con gli USA⁴³. La Turchia, per via della sua spiccata propensione all'uso della violenza, garantita dalla presenza di uno degli eserciti più vasti della NATO, e di una comune, storica avversione nei confronti della Russia, rappresenta in questa fase un partner molto importante per gli americani, i quali non hanno particolari remore ad appaltare una parte del contenimento russo alla Turchia, paese considerato come vera e propria 'sentinella dell'occidente', specie in scenari come il Nord Africa e il Sahel in cui gli alleati della NATO tradizionalmente impegnati in queste aree, Francia e Italia su tutti, si trovano in una situazione di grave difficoltà⁴⁴.

⁴² <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>

⁴³ M.C. JONES, *Selective Engagement: A Strategy to Address a Rising China*, The Journal of Indo-Pacific Affairs, Air University Press, 2021

⁴⁴ <https://www.repubblica.it/esteri/2021/09/26/news/sahel-319500602/>

La Turchia, oltre che per il contenimento russo, può essere molto utile agli americani anche in chiave anticinese. La questione degli uiguri, minoranza turcofona musulmana che vive nella regione cinese dello Xinjiang, e che è oggetto di persecuzioni e brutali tentativi di assimilazione da parte di Pechino, ha posto Turchia e Cina in una condizione di netto contrasto⁴⁵. Tale contrapposizione è acuita dalla volontà di Erdogan di giocare un ruolo preponderante negli equilibri dell'Asia centrale, zona del mondo in cui vivono molte minoranze turcofone e da cui, secondo la mitologia nazionale di Ankara, origina la stessa stirpe turca⁴⁶.

In definitiva, dirottare l'attenzione dei turchi sull'Africa e l'Asia centrale risulta una tattica molto funzionale agli americani per raffreddare il conflitto tra Turchia e Grecia, garantendo così al Mediterraneo orientale quella stabilità che è fondamentale agli USA per il controllo della zona e per evitare l'enorme imbarazzo di una guerra tra due membri della propria sfera d'influenza che minerebbe certamente la forza e la credibilità americana nel mondo.

In conclusione, gli Stati Uniti, come accennato precedentemente, grazie alla loro ineguagliabile potenza militare e strategica, risultano l'unico attore internazionale in grado di porre un freno all'escalation

⁴⁵ M. ASGAROV, *Uyghurs in China-Turkey Relations*, Turan-Sam, Issue: 11/2019, pp. 453-553, 2019

⁴⁶ A. AMIRBEK, M. TOPLU, K. MAKHANOV, *Some Aspects of Regional Strategies of Russia, China and Turkey Towards Central Asia: Comparative Analysis*, Journal of crisis and political research, Year 2020, Volume 4, Issue 2, 56 – 81, 30.12.2020

delle tensioni greco-turche, ma ciò, per una delicata questione di equilibri in seno alla NATO e di competizione globale che vede gli Stati Uniti contrapporsi a Cina e Russia, non implica una netta scelta di campo degli americani in favore dell'una o dell'altra fazione, bensì una tattica di deterrenza tesa a dissuadere e a distrarre la potenza più forte, la Turchia, dal compiere operazioni aggressive in grado di minacciare l'integrità della Grecia, il soggetto più vulnerabile della contesa che in caso di attacco rivale avrebbe ben poche possibilità di difesa⁴⁷.

⁴⁷ G. PAGOULATOS – K. SOKOU, *US-Greece relations in the Biden era*, Foreign Policy, 2021

CAPITOLO VI
VOCAZIONE E PROGETTI SUL
MEDITERRANEO: ALCUNI PROFILI STORICI

SERENA MINNITI

*La dottrina nazional-imperialista dell'Ani,
dall'inizio del secolo XX alla guerra di Libia.
Un progetto di espansionismo mediterraneo
tra spiritualità e realismo*

Introduzione

In questa sede si intende presentare una proposta interpretativa circa la natura della dottrina imperialista elaborata dai nazionalisti italiani tra l'inizio del secolo XX e la campagna di stampa per la conquista della Libia del 1911.

In sostanza, sarà presa in considerazione la prima stagione del nazionalismo italiano, in particolare la parentesi temporale che va dalla fondazione della rivista *Il Regno* nel 1903, al 1911; ciò significa concentrarsi sulle prime manifestazioni più propriamente politiche del sentimento nazionalista di fine Ottocento – che trovarono spazio proprio sulle colonne del settimanale fiorentino – passando per la vera e propria costruzione di una dottrina politica nazionalista

che dalla data simbolica del 1908, anno della crisi bosniaca, sfocerà nel congresso di Firenze del 1910. Protagonista indiscusso di questa prima elaborazione del nazional-imperialismo nazionalista fu senza alcun dubbio Enrico Corradini.

La premessa metodologica all'analisi che segue, consiste nel considerare l'ideologia dei nazionalisti novecenteschi come il primo esempio, in Italia, di una destra moderna, in grado di interpretare il retaggio culturale di tipo conservatore alla stregua dei cambiamenti politici e sociali che avrebbero condotto all'ascesa e poi alla definitiva affermazione – nel primo dopoguerra – della società di massa. Ricorrendo, in tal senso, alla categoria di “destra rivoluzionaria”, essa sarà utilizzato per introdurre un esame della dottrina imperialista elaborata dall'Ani, nell'ottica di offrire una chiave di lettura più ampia del ruolo che i nazionalisti avevano immaginato per l'Italia nel *mare nostrum*, il Mediterraneo.

In altri termini, si tratta di indagare il vero tratto peculiare che faceva del progetto imperialista elaborato dai nazionalisti un *unicum* rispetto a coloro che, come dimostrerà la campagna a favore dell'impresa libica, furono fautori di un espansionismo mediterraneo a partire da posizioni politiche opposte rispetto a quella nazionalista¹. Se

¹ Tra tutti, la “destra” socialista di Bonomi e Bissolati, il poeta di formazione socialista Giovanni Pascoli, il socialista Antonio Labriola, ecc. Vedi: I. BONOMI, *La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto (1914-1918)*, Einaudi, Milano 1946; R. MICHAELS, *L'imperialismo italiano*, Società Editrice Libreria, Milano 1914.

queste sono le premesse dell'indagine, la meta cui si è giunti è rappresentata dalla definizione di un termine *ad hoc* che racchiuda il significato in questa sede attribuito alla dottrina nazional-imperialista elaborata dal nazionalismo italiano. In tal senso, si è definito l'imperialismo nazionalista una dottrina *spiritual-realista*. Il ragionamento che si vuole esporre può essere riassunto secondo il seguente ragionamento: i nazionalisti, fin dalle prime manifestazioni letterarie tardo-ottocentesche, hanno guardato alla realtà internazionale, cioè alle relazioni internazionali tra l'Italia e le grandi potenze europee, attraverso un filtro realista; nonostante ciò, il disegno espansionistico elaborato dai nazionalisti italiani finirà per distaccarsi nettamente da questa visione di partenza, imbevuto com'era di toni eccessivamente retorici.

Partendo da questa affermazione, si vuole argomentare come il connubio tra le due componenti abbia un significato preciso in riferimento alla ideologia incarnata dai nazionalisti italiani, insieme conservatori e rivoluzionari. Infatti, nella formula imperialista, i nazionalisti individuarono non solo il prevedibile sbocco della propria formazione psicologica e intellettuale, ma anche lo strumento ideale per raggiungere il fine politico che essi si erano posti: conquistare le masse.

In tal senso, l'impostazione realista nella lettura delle relazioni internazionali rappresenterebbe la logica conseguenza della cultura politica a cui faceva riferimento il variegato universo nazionalista,

cioè quella conservatrice; mentre la capacità di servirsi di una elaborazione ideologica intrisa di precetti morali e intonazioni spirituali, sarebbe dovuta alla presa di coscienza, da parte nazionalista, della necessità di mobilitare tutte le classi sociali alla volta del mito nazional-imperialista.

I nazionalisti in Italia furono i primi attori politici che, a partire da una concezione di “destra”, tentarono di mettere in atto una politica nuova, che seguisse il corso di quella incarnata dal tanto deprecato socialismo². Infatti, essi compresero come la creazione del mito imperialista avrebbe svolto la medesima funzione sociale del suo antagonista, il socialismo: dotare la collettività di uno slancio di idealità³.

La componente spirituale della dottrina, dunque, era destinata a prevalere su quella razionale, via via che il nazionalismo italiano assunse i contorni netti di un soggetto politico il cui fine ultimo consisteva nella massimizzazione del consenso. Tuttavia, essi non riuscirono nell'intento di rappresentare per la nazione ciò che il socialismo rappresentava per il proletariato. L'Associazione Nazionalista avrebbe raggiunto una vera e propria dimensione di massa esclusivamente a seguito della fusione con il Pnf nel 1923, cioè quando di fatto avrebbe cessato di esistere.

² Cfr. E. NOLTE, *I tre volti del fascismo*, Mondadori, Milano 1971, pp. 270 -ss.

³ Vedi: VIRGILJ A., *Il sentimento imperialista*, R. Sandron, Milano 1906.

1. La componente realista

A questo punto, è doveroso soffermarsi sul significato attribuito in questa sede al termine realismo. Il filone realista delle Relazioni Internazionali è caratterizzato, all'opposto rispetto alla corrente cosiddetta idealista o liberale, da un radicato pessimismo nei confronti della natura umana: l'animo degli uomini è ritenuto incorruttibile nel suo essere, in ogni momento e contro ogni apparenza, costantemente orientato al soddisfacimento del proprio tornaconto a scapito di quello altrui; ciò avviene all'interno di un universo prettamente conflittuale che corrisponde all'allegorica immagine offerta dalla celebre formula *homo homini lupus*, coniata da un illustre antenato del pensiero realista, il filosofo britannico Thomas Hobbes. Partendo dal presupposto che la natura umana sia intrinsecamente conflittuale, che la competizione tra i singoli al fine di accaparrarsi la porzione maggiore di una determinata risorsa, la cui scarsità non consente al singolo di soddisfare le proprie ambizioni senza intaccare quelle altrui, essi affermano che la natura dello stato nazionale rispecchi questa identica tendenza. In quest'ottica, quindi, l'agone internazionale è caratterizzato da una condizione di lotta perpetua, poiché l'obiettivo principale di ogni stato è massimizzare la propria quota di potere, il che significa guadagnarne a spese di altri. Inoltre, la lotta per il potere implica non solo una perenne guerra potenziale finalizzata a scalare la gerarchia internazionale, ma anche lo sforzo di

contenimento nei confronti di altri stati intenzionati ad incrementare il proprio potere a scapito altrui. Dunque, secondo la scuola realista, le grandi potenze sono incentivate ad agire da garanti dello *status quo* internazionale quando esse ritengono che la modifica di quest'ultimo favorirebbe interessi diversi dai propri, cioè di altri attori statali che agiscono nel sistema.

Le ragioni individuate dalla scuola realista per spiegare la natura, definita anarchica, del sistema sono:

1) l'assenza di un'autorità centrale collocata al di sopra degli stati e in grado di tutelare gli uni dai comportamenti potenzialmente aggressivi dagli altri;

2) il fatto che ogni stato abbia sempre a disposizione una qualche capacità militare offensiva;

3) il fatto che gli stati non possono mai essere certi delle intenzioni degli altri stati;

In un tale sistema, che i realisti considerano di fatto immutabile, gli stati applicano la logica della massimizzazione del potere anche perché sono consapevoli di come a un livello di potenza più elevato corrisponda una maggiore probabilità di sopravvivenza.

Ciò detto, nello specifico in questo caso, come strumento metodologico volto a vagliare la natura realista della dottrina nazional-imperialista, si è fatto ricorso al realismo nella sua versione

cosiddetta “classica” elaborata dal politologo Hans J. Morgenthau nel suo *Politics among Nations, the struggle for power and peace*. Il “realismo della natura umana” si basa sul presupposto che gli esseri umani siano animati da una intrinseca bramosia di potere sin dalla nascita. Poiché gli stati, oltre a essere una “creazione umana”, sono guidati da esseri umani, anche le entità nazionali nutrono un appetito insaziabile per il potere, il che li conduce a cercare costantemente nuove opportunità per assicurarsi una posizione di supremazia all’interno del sistema internazionale. Non vi sarebbe, quindi, alcuna ragione per distinguere tra stati aggressivi e non, dal momento che ognuno di essi cela, in modo più o meno latente, un *animus domnandi*. Secondo i teorici del realismo classico, gli stati non avrebbero alcun incentivo a difendere lo *status quo* se non fosse per il fatto che l’anarchia internazionale, cioè l’impossibilità ontologica di dare vita a un’autorità mondiale in grado di produrre norme vincolanti per le grandi potenze, costringe gli stati a preoccuparsi dell’equilibrio di potere. Tuttavia, la principale forza trainante la politica internazionale è la volontà di potenza insita in ogni stato del sistema, che spinge ciascuno alla lotta per il raggiungimento dell’egemonia. Ora, i capisaldi del realismo classico di Morgenthau, trovano fondamento logico nella *forma mentis* del politologo, fermamente convinto del fatto che «the drives to live, to propagate, and to dominate are common to all men⁴». Questo assunto è lo stesso che si trova alla base

⁴ H.J. MORGENTHAU, *Politics among nations*, Knopf, New York 1948, pag.11.

della concezione nazionalista, e deriva dalla formazione conservatrice dei nazionalisti. Il pessimismo antropologico è una delle componenti principali della visione nazionalista delle relazioni internazionali, basata, prima che sulla necessità di accrescere la potenza della propria nazione, sull'ammissione che non sarebbe possibile sopravvivere come entità nazionale se ci si comportasse diversamente. Infatti, se un singolo stato decidesse di suicidarsi abdicando alla propria natura, ciò non significherebbe che gli altri stati presenti nel sistema farebbero lo stesso; al contrario: essi approfitterebbero della debolezza di chi rinuncia alla lotta per il potere, massimizzando il proprio a spese del rinunciatario. Allo stesso modo, per il teorico del realismo classico:

It would be useless and even self-destructive to free one or the other of the people of the earth from the desire for power while leaving it extant in others. If the desire for power cannot be abolished everywhere in the world, those who might be cured would simply fall victims to the power of others⁵.

Tuttavia, è bene essere molto cauti su questo punto: in questa sede, non si vuole stabilire un parallelismo tra il pensiero Morgenthau, il quale fu un politologo e non un politico, e la dottrina politica nazionalista. È utile servirsi degli assiomi realisti non con l'obiettivo di operare una similitudine forzata, ma per ricondurre ad uno schema

⁵ *Ivi*, pag. 33.

chiaro la matrice culturale alla base della natura “ibrida” del nazionalismo italiano. È importante, quindi, dopo aver passato in rassegna i capisaldi della scuola realista, evidenziare sotto quali aspetti essi risultino estremamente funzionali per indagare la mentalità nazionalista e in che misura, invece, se ne discostino. Nella concezione nazionalista della politica estera si ritrovano i seguenti assiomi del realismo classico:

1. La visione dell’arena internazionale come un sistema dominato irrimediabilmente dall’anarchia, nel quale la sola legge concretamente applicabile, e realisticamente cogente, è quella del più forte. Da questa convinzione, deriva la comprensione del rapporto tra le ideologie dominanti e la tutela dello *status quo* vigente in un determinato sistema internazionale, sorvegliato dalle grandi potenze per le quali quest’ultimo risulta vantaggioso. Per prima cosa, come si è osservato, i nazionalisti, oltre ad esaltare i fini morali della guerra, ritenevano che essa costituisse una realtà immutabile; basta richiamarsi, a tale proposito, alle parole di Enrico Corradini, pronunciate all’indomani della pace di Ouchy con cui si concluse l’avventura libica. Egli, invero, evidenziava: «noi ci siamo sempre sforzati d’opporre la nostra esperienza della realtà storica, la nostra intuizione della realtà umana, le quali entrambe conducono a riconoscere che la guerra non è transeunte, ma è immanente, perché è costituzionale,

è organica nell'umana natura dell'umana società⁶». Accanto a ciò, nei discorsi nazionalisti ricorreva abbondantemente la tematica relativa alla strumentalizzazione da parte delle nazioni egemoni del sistema europeo, di una retorica contraria all'essenza della strategia di politica estera da essi perseguita nei fatti. Quando Corradini, faceva affermazioni come «il pacifismo armato è lo stato giuridico europeo, cioè, l'espedito di potenza con cui le nazioni più ricche dominano le nazioni più povere⁷», esprimeva la capacità dei nazionalisti di servirsi ai fini della propria propaganda politica di una tematica reale. Ne era esempio plastico l'adesione delle potenze coloniali, quali la Gran Bretagna e la Francia, alle discussioni internazionali che a partire dalla fine del secolo XX impegnarono le nazioni europee nella definizione di norme sulla conduzione della guerra terrestre. In questo senso, le convenzioni internazionali dell'Aia per la pace, patrocinate dallo Zar Nicola II, che si tennero nel 1899 e nel 1907, erano il simbolo dell'incongruenza tra la corsa agli armamenti che caratterizzò la politica delle nazioni europee nella fase antebellica e la retorica dominante sul piano delle trattative internazionali.

2. Poste queste premesse, è evidente anche l'accettazione da parte nazionalista della convinzione secondo la quale l'unico scopo di un attore statale nel formulare una scelta di politica estera coincida con l'obiettivo di aumentare o mantenere il proprio potere, non con

⁶ E. CORRADINI, *Discorsi politici (1902-1923)*, Vallecchi, Firenze 1923, pag. 163.

⁷ *Ivi*, pag. 227.

quello di fare il bene altrui. Partendo da questo presupposto, come si è detto, secondo il realismo classico nessuna nazione può permettersi di dichiarare apertamente il movente delle proprie azioni di politica estera. In particolare, l'utilizzo di giustificazioni di ordine morale, le quali dal momento che sono patrocinate dagli stati più potenti si trasformano in ideologie dominanti, sono funzionali proprio alle potenze che se ne servono per difendere lo *status quo*. Partendo da questo assunto, è evidente la ragione per cui i nazionalisti, portatori della visione opposta a quella dello *status quo*, cioè quella imperialista, sottolinearono a più riprese la strumentalizzazione ideologica, sia del diritto internazionale che di ideologie come l'umanitarismo e il pacifismo, al fine di mantenere l'assetto di potere conveniente alle grandi potenze.

3. Quindi, da tali presupposti deriva l'imperativo a considerare mere utopie quelle ideologie politiche basate sulla convinzione che il ricorso alla guerra da parte degli attori statali fosse una condizione transitoria e modificabile. Accanto a ciò, vi era lo scetticismo, e il conseguente rifiuto, nei confronti di qualsiasi artificio giuridico o normativo avente l'obiettivo di disciplinare la condotta degli stati nell'arena internazionale.

Ora, emerge l'assunto di base di questa trattazione, cioè che i nazionalisti dimostrarono di condividere questi imperativi, alla stregua dello stesso ragionamento operato da Morgenthau: la natura umana, volta al conflitto, è immutabile.

Corradini avrebbe espresso in maniera chiara questo concetto, già nel febbraio del 1902, quando con queste parole dichiarava la necessità di accettare la natura umana per ciò che è, non per ciò che dovrebbe essere: «si ripete e si crede, tutte le volte che si è troppo ottimisti circa il progresso e la perfettibilità dell'uomo avvenire, e si annunzia l'apparizione prossima o lontana dell'uomo ottimo, assoluto signore delle proprie passioni, o meglio spoglio di passioni, *idest* massimamente filosofo; tutte le volte si afferma potere e dovere accadere lo stesso anche per i popoli, cioè, che pur questi diventino massimamente filosofici⁸». In conclusione, si può affermare che i nazionalisti, prima ancora di distaccarsi dal liberalismo in politica interna a seguito al congresso di Milano del 1914, furono concordi nel rifiuto dell'approccio liberale di matrice illuminista al campo delle relazioni internazionali, in favore di quello antico della *realpolitik*.

2. La componente spirituale

La convivenza all'interno del nazionalismo italiano tra il proposito di realismo nella lettura delle Relazioni Internazionali e le finalità spirituali della dottrina, fu sovente dichiarata dagli stessi nazionalisti. Basti pensare che nel 1913, Enrico Corradini avrebbe affermato: «il nazionalismo italiano con tutto il suo rude realismo d'esclusiva italianità considera sé stesso come una delle forze che da più parti

⁸ *Ivi*, pag. 20.

cospirano allo stesso fine: al ritorno del regno dello spirito»⁹. La componente spirituale della dottrina nazional-imperialista svolgeva la necessaria funzione di trasformare una filosofia politica in una vera e propria ideologia, veicolabile all'interno di più o meno vasti gruppi sociali. In tal senso, è utile riprendere il concetto espresso da Morgenthau, secondo cui è necessario che gli attori statali ricorrano a determinate ideologie per giustificare la propria condotta di politica estera; infatti, qualora essi dichiarassero apertamente di perseguire la massimizzazione del potere a scapito altrui, provocherebbero la rivolta degli altri membri del sistema.

Se ciò è vero, l'utilizzo di una narrazione che attribuisca un carattere morale alla ricerca del potere vale tanto per gli stati che mirano alla difesa dello *status-quo*, quanto per quelli "revisionisti", che agiscono cioè per la modifica dell'assetto internazionale vigente in un determinato momento. Quindi, secondo il realismo classico, «a policy of imperialism is always in need of an ideology»¹⁰.

Ora, stando a questo presupposto, si può dire che la componente ideologica della dottrina nazional-imperialista aveva come fine intermedio quello di giustificare la necessità di modificare il ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale; accanto a ciò, però, il fine ultimo deve essere individuato nel seguente sillogismo: se le ricette imperialiste, nell'ottica nazionalista, avrebbero avuto possibilità

⁹ E. CORRADINI, *Discorsi politici (1902-1923)*, cit., pag. 165.

¹⁰ H. J. MORGENTHAU, *Politics among nations*, cit., pag. 91.

concreta di attuazione solo una volta sostenute dalla maggior parte della popolazione, allora bisognava rivolgersi all'intera nazione attraverso una retorica che ne conquistasse il consenso.

In altri termini, il nazional-imperialismo è basato su una elaborazione teorica che attribuisce alle ricette politiche proposte, in questo caso la politica estera espansionista e volitiva, una finalità spirituale. Ora, il carattere morale dell'espansionismo nazionalista discendeva direttamente dall'idea di nazione elaborata da Enrico Corradini. Si trattava del presupposto necessario a giustificare l'affermazione della superiorità della Nazione rispetto all'etica solidaristica internazionalista.

Per indagare questa componente dell'imperialismo spiritual-realista, è necessario soffermarsi brevemente sui capisaldi dell'espansionismo nazionalista, ovvero sulle argomentazioni che i nazionalisti adducevano per giustificare le ricette imperialiste. In particolare, si tratta dei cavalli di battaglia della retorica nazionalista, tra cui la celebre tesi, sostenuta da nazionalisti e non, secondo cui la conquista di nuovi territori avrebbe posto un freno al dramma dell'emigrazione italiana. Tali argomentazioni erano direttamente collegate alle finalità di carattere economico attribuite alla politica imperialista: la conquista delle colonie avrebbe garantito uno sbocco alla crescita demografica del popolo italiano, garantendo di rimando la crescita economica di una nazione "proletaria" come l'Italia. Tuttavia, bisogna notare come l'attenzione nazionalista per la crescita economica della

nazione fosse motivata soprattutto dalla convinzione secondo cui la patria, una volta superata la condizione di nazione “proletaria”, avrebbe potuto: sul piano esterno, gareggiare ad armi pari con le altre potenze; su quello interno, porre fine alla lotta di classe suscettibile di minare all’unità morale della nazione. In tal senso, la teoria del socialismo nazionale – che Enrico Corradini avrebbe esposto ufficialmente nel corso del proprio intervento al Congresso di Firenze – era presentata come l’unica cura alla piaga che attanagliava la vita della nazione: gli scontri interni tra capitale e lavoro, che degeneravano nello sciopero generale, sarebbero stati sedati traslando questi ultimi sul piano internazionale; così, la guerra vittoriosa contro un nemico esterno avrebbe svolto la medesima funzione dello sciopero generale, ma al contrario di quest’ultimo anziché fomentare le discordie interne avrebbe garantito l’unità delle classi. Si può quindi affermare che l’aspetto della crescita economica risulta in ogni caso subordinato alle finalità di carattere morale connesse all’espansionismo; basti notare come, all’indomani dell’impresa libica, Corradini avrebbe dichiarato:

Noi che possiamo dobbiamo affermare che l’Italia ha conquistato la Tripolitania per non restar chiusa nel Mediterraneo, e perché, altri dicono, aveva bisogno di terra propria per la sua emigrazione. Noi dobbiamo affermare queste ragioni, perché son buone ragioni. (...) Purché questo sia il suo fine primo e immediato. E per lungo periodo egli a un altro fine mediato e ultimo venga diretto, al fine nazionale, cioè, della nazione italiana, fine morale, fine spirituale. Spirituale, perché la stessa vita della

nazione è un fatto spirituale, è la spirituale continuità delle generazioni, e soltanto il materialismo individualista e democratico può intendere diversamente¹¹.

Ora, la veste spirituale del nazional-imperialismo era la diretta conseguenza, sul piano teorico, dell'idea di nazione elaborata dai nazionalisti e del conseguente modo di intendere il rapporto tra l'individuo e la nazione.

Il maggiore teorico della componente spirituale del nazionalismo italiano, Enrico Corradini, non cessò mai di ripetere, infatti, che il nazionalismo fosse «la dottrina di coloro i quali considerano la nazione come la maggiore unità di vita collettiva, come un vero e proprio individuo maggiore¹²». Già nel 1909, egli così definiva la nazione, ribadendo la subordinazione del fine economico a quello spirituale:

Parlando di nazione, dobbiamo continuare soltanto a parlare di economia? La nazione ha soltanto uno scopo economico? È soltanto un individuo economico? Finalmente no, signori miei! La nazione è soprattutto un individuo morale, come l'uomo è soprattutto una forza morale, altrimenti basta la bestia.¹³

Su questa base, la patria assume i contorni di una divinità e «in quanto dea (...) diviene l'ultimo assoluto, e come tale soddisfa insieme l'antichissimo bisogno di venerazione e la moderna

¹¹E. CORRADINI, *Discorsi politici (1902-1923)*, cit., pp. 178-179.

¹²E. CORRADINI, *Il nazionalismo Italiano*, Historica, Roma 2020, pag. 33.

¹³E. CORRADINI, *Discorsi politici (1902-1923)*, cit., pag. 62

aspirazione al sicuro e al certo¹⁴». In tal senso, nel nazionalismo dell'inizio del secolo «riemergono (...), modernizzati e adattati agli imperativi della società di massa, i principi tradizionali della subordinazione dell'individuo alla collettività e del corpo nazionale come unità integrale¹⁵». Infatti, la formula nazionalista era riassunta in questo imperativo: «libero cittadino subordinato a libero Stato¹⁶».

La componente spirituale del nazional-imperialismo permetteva ai nazionalisti di connettere la realizzazione dei propri dettami politici al raggiungimento di una «utopia nazional-patriottica¹⁷», che aveva il fine ultimo di curare, attraverso l'assorbimento dell'individuo da parte della nazione, i mali della modernità, scaturiti appunto dalla diffusione del capitalismo industriale, tra cui la divisione sociale. In tal senso, il nazionalismo italiano intuì la necessità di assumere una dimensione di massa: per realizzare un tale progetto, sarebbe stato necessario rivolgersi all'intera nazione, non solo alla classe borghese, da cui pure essi in larga parte provenivano, ma anche al proletariato.

Da ciò deriva la posizione ambigua assunta dai nazionalisti di fronte all'imprenditoria industriale, da una parte, e al rapporto con il

¹⁴ E. NOLTE, *I tre volti del fascismo*, Mondadori, cit., pag. 162.

¹⁵ Z. STERNHELL, *Nè destra nè sinistra*, l'ideologia fascista in Francia, Baldini&Castoldi, Milano 1997, pag. 91.

¹⁶ E. CORRADINI, *Il nazionalismo Italiano*, cit., pag.141.

¹⁷ La definizione è di George Mosse; Cfr: G. MOSSE, *L'uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste*, Laterza, Bari 1999, pp. 77-ss.

proletariato, dall'altra. Per quanto riguarda il tentativo dei nazionalisti di configurarsi come una terza via, rispetto al socialismo materialista e al liberalismo borghese, già nella presentazione de *Il Regno*, si leggeva:

Fondando questa rivista, noi siamo contro gli uni e contro gli altri, nemici tra loro, ma congiunti nel sentimento più materiale e più basso della vita. Con la nostra voce aiuteremo a rialzare le statue degli alti valori dell'uomo e della nazione dinanzi agli occhi di quelli che risorgono.

Da questo punto di partenza, si sarebbe giunti a ribadire la non ostilità dei nazionalisti al proletariato, ma soprattutto l'impossibilità di ricondurre il nazionalismo al "braccio armato" della borghesia. Nel 1913 Corradini avrebbe affermato quanto segue:

Ma noi una volta di più diciamo alla borghesia che non creda di averci per sé; (...) E il giorno che ci fossimo fatti certi al fine nazionale essere utile, noi nazionalisti che qualcuno e molti alleano con i vecchi conservatori, moderati, reazionari e simili, rimarremmo con le braccia incrociate a vedere il proletariato sopprimere la borghesia¹⁸.

Ora, questo tipo di retorica avrebbe avuto come esito l'incontro tra nazionalisti e sindacalisti che si sarebbe concretizzato, a partire dalle prime pubblicazioni de *La Lupa* di Paolo Orano, all'alba dell'impresa libica.

¹⁸ E. CORRADINI, *Discorsi politici (1902-1923)*, cit., pp. 153 – 154.

È vero che «la tendenza all'agitazione di massa, l'indirizzo verso sinistra, rappresenta un tratto fondamentale del conservatorismo radicale¹⁹», indispensabile per comprendere il carattere rivoluzionario attribuito in questa sede ai nazionalisti.²⁰

Se, quindi, il nazionalismo si configura come un movimento rivoluzionario e conservatore, e se tale caratterizzazione è strettamente connessa alla volontà di coinvolgere anche il proletariato nel proprio progetto politico; allora è evidente come i nazionalisti avessero perfettamente intuito il ruolo che nel nuovo secolo avrebbe svolto la propaganda politica, i cui strumenti sarebbero stati: l'utilizzo della stampa, i comizi pubblici, la presenza capillare sul territorio.

In conclusione, la natura ibrida del radicalismo conservatore incarnato dai nazionalisti, permise la costruzione di una dottrina imperialista spiritual-realistica volta al raggiungimento di un consenso interclassista, nell'ottica di una mobilitazione compatta della nazione. Al fine di comprendere i risvolti pratici che tale commistione tra realismo e spiritualismo produsse nel disegno nazionalista di politica estera, è utile fare riferimento al ruolo dei nazionalisti nella campagna per la guerra di Libia del 1911.

¹⁹ E. NOLTE, *I tre volti del fascismo*, cit., pag. 180.

²⁰ *Il nazionalismo e la realtà politica italiana*, L'Idea Nazionale 15 marzo 1911.

3. La propaganda per Tripoli: dal Congresso di Firenze all'Idea Nazionale

La fragorosa campagna di stampa condotta sulle colonne dell'*Idea Nazionale* – organo dell'ala più schiettamente africanista dell'Ani, il cosiddetto nucleo romano – per spingere il governo Giolitti ad affrettare la dichiarazione di guerra contro l'Impero ottomano per la conquista della Libia, ebbe luogo a un anno di distanza dalla nascita dell'Associazione. Ci si trovava in un contesto in cui, come ha notato Franco Gaeta²¹, l'opinione pubblica, tanto quella simpatizzante con i nazionalisti quanto parti di quella ad essi ostile, si era già orientata in favore dell'impresa²². Già dal primo numero dell'*Idea* – uscito il primo marzo 1911, anniversario dell'“umiliazione” di Adua – la redazione del settimanale²³, firmando l'editoriale “Il dovere di

²¹ Franco Gaeta ha evidenziato come: “si deve innanzi tutto notare che *L'Idea Nazionale* iniziò le sue pubblicazioni nel marzo 1911, quando già da qualche mese altri giornali avevano aperto una campagna di stampa sul problema libico. I giornali in questione erano soprattutto La Tribuna, Il Giornale d'Italia e La Stampa”, cfr. F. GAETA, *Il nazionalismo italiano*, Laterza, Bari, 1981, pag. 271, nota n.77 cap.3

²² Per quanto riguardai simpatizzanti nazionalisti, vedi: G. BEVIONE, *Come siamo andati a Tripoli 1912*, Fratelli Bocca Editore, Torino 1912; G. PIAZZA, *La nostra terra promessa, lettere dalla Tripolitania (marzo-maggio 1911)*, Bernardo Lux, Roma 1911; per gli altri, un esempio fu la posizione del repubblicano Salvatore Barzilai, Cfr. “Gli otto motivi di Barzilai per l'Italia che va a Tripoli”, *Il Giornale d'Italia*, 29 settembre 1911.

²³ Formata da Enrico Corradini, Maurizio Maraviglia, Luigi Federzoni, Francesco Coppola, Roberto Forges Davanzati.

ricordare²⁴”, si serviva del pretesto di celebrare il ricordo della sconfitta etiopica per incitare il governo a porre fine alla “fiacca” politica estera. Per quanto concerne l’attenzione alla componente realista, i principali corollari della campagna nazionalista pro-tripoli furono: la capacità di sostenere una posizione a-ideologica dinnanzi alla appartenenza alla Triplice Alleanza, nonostante nel 1908 si fosse verificato lo sconvolgimento seguito alla crisi bosniaca; i discorsi, che occuparono numerose pagine dell’*Idea*, riguardo agli equilibri europei relativi a un’ipotetica occupazione italiana di Tripolitania e Cirenaica. Sul primo aspetto, la terza via tra irredentismo e imperialismo elaborata in questa fase dai nazionalisti, e già stabilita nel 1910 al Congresso di Firenze, era animata dalla convinzione che per l’Italia fosse conveniente una “politica dei giri di valzer” tra gli imperi centrali e le altre potenze. Tale posizione era rappresentata dallo slogan della guerra all’Austria “non appena saremo pronti”, che di fatto permise la coabitazione tra nazionalisti imperialisti e irredentisti prima della guerra libica²⁵. In sostanza, significava farsi promotori di un imperialismo mediterraneo, sostenere strumentalmente l’appartenenza alla Triplice, senza tuttavia sconfessare il senso delle rivendicazioni irredentiste. Il nazionalista democratico Scipio Sighele

²⁴ “Il dovere di ricordare”, *L’Idea Nazionale*, 1° marzo 1911.

²⁵ A prescindere dall’aspro dibattito al riguardo tra la posizione della *Grande Italia di Milano* e il nucleo romano incarnato dall’*Idea Nazionale*. Cfr. M. Panizza, “Per un’affermazione nazionalista anti-imperialista”, *La Grande Italia*, 22 maggio 1911. *L’Idea Nazionale*, 27 aprile 1911. G. DE FRENZI, “Tripoli e l’irredentismo un dilemma che non esiste”, *L’Idea Nazionale*, 1° giugno 1911.

confermò questa comunità d'intenti persino poco prima di abbandonare l'associazione, coniugando l'impresa tripolina con quella dell'irredentismo proprio in tale senso: l'espansione coloniale avrebbe reso più forte l'Italia e, quindi, le avrebbe permesso, in un futuro prossimo, di strappare all'Austria le terre irredente. Scriveva Sighele: «chi dice, e dicendolo lo crede, che l'impresa di Tripoli abbia allontanato o addormentato quel nucleo di sentimenti che va sotto il nome di irredentismo, è un miope che non vede al di là del fatto materiale e quotidiano. (...) La loro liberazione non dipende, come i semplicisti s'immaginano, da una immediata guerra nostra coll'Austria, ma (...) dipende dalla posizione nuova che l'Italia si va creando e si è creata nel mondo²⁶». Poi, Sighele avrebbe ribadito come tale linea fosse stata già chiarita al Congresso di Firenze. Quindi, il modo "realista" di intendere la partecipazione italiana alla Triplice, si dimostrò in grado, di fronte all'accesa campagna per la conquista dei territori ottomani, di tenere insieme nazionalisti di provenienza irredentista, come Sighele, con l'ala africanista rappresentata da *L'Idea*.

Proprio alla stregua di una posizione realista piuttosto che ideologicamente schierata, il triplicismo strumentale affermato a Firenze fu però messo in discussione di fronte alla possibilità che la Germania trovasse un accordo con la Francia per compensare la perdita del

²⁶ S. SIGHELE, *Psicologia dell'irredentismo dopo Tripoli*, La Revue 15 marzo 1912; presente in S. SIGHELE, *Ultime pagine nazionaliste*, Treves, Milano 1912, pp. 53 – 71.

Marocco, in seguito alla crisi di Agadir del 1911, attraverso un accordo tra le due potenze che stabilisse una Tripolitania tedesca. La minaccia tedesca sulla Tripolitania non veniva tradotta in discorsi sentimentali riguardo a un ipotetico abbandono della Triplice, piuttosto nella necessità di un'appartenenza attiva all'alleanza con gli imperi centrali. Secondo De Frenzi, bisognava che l'Italia si assicurasse i territori ottomani, giacché l'interesse tedesco per la Tripolitania, appoggiato dall'Austria, rappresentava il primo ostacolo per l'Italia in Libia. In questo senso era urgente agire prima del rinnovo della Triplice, così da escluderla dalla bilancia. Ma questo, al contempo, non escludeva comunque le rivendicazioni irredentiste, che a parole non furono mai rinnegate.

In secondo luogo, poi, la campagna per la guerra di Libia condotta dai nazionalisti fu indubbiamente costellata di ragionamenti circa il ruolo dell'Italia nel gioco delle grandi potenze europee; ne è un esempio l'articolo con cui Francesco Coppola, a guerra appena iniziata, osservava che non fosse più lecito « continuare ad ignorare che al di là del mare e dalle Alpi, e specialmente al di là dai corridoi di Montecitorio, esistono per il vasto mondo vitali interessi italiani che non possono più essere negletti, esistono grandi e virili nazioni, ben altrimenti consapevoli del loro destino, che in mezzo alla grottesca illusione della pace universale combattono senza tregua una dura, insidiosa, implacabile guerra universale per il predominio e per la ricchezza; e che tra questi concorrenti l'Italia, se non voleva

deliberatamente soccombere, non poteva più a lungo rinunciare e rinunciarsi²⁷».

Accanto a ragionamenti di stampo realista, tuttavia, la campagna di stampa condotta dai nazionalisti per la conquista dei territori ottomani, fu totalmente imperniata sulla capacità di presentare il territorio libico come una regione estremamente fertile che avrebbe potuto accogliere il surplus demografico italiano, ponendo fine al dramma dell'emigrazione soprattutto dal Mezzogiorno. In quest'ottica, Enrico Corradini non perdeva occasione di ribadire, tanto nei numerosi comizi pro-tripoli organizzati dall'Ani quanto sulle colonne dell'*Idea*, che «a Tripoli il deserto non è un fatto fisico, è un fatto storico. Non è abbandonato perché sia sterile; è sterile perché fu abbandonato²⁸».

Ora, le mistificazioni diffuse dai sostenitori dell'impresa – in merito alla ricchezza del suolo libico e alla facilità con cui l'Italia avrebbe potuto sottrarre quelle regioni all'Impero Ottomano – possono essere ricondotte alla presa di coscienza circa la necessità di fare uso di un linguaggio politico che mirasse a fomentare le masse piuttosto che a informarle o a convincerle.

Infatti, l'utilizzo di certi argomenti²⁹ finalizzato ad allargare la propria base di massa e convogliare tutte le classi sociali nel fervore

²⁷ F. COPPOLA, *Tripoli, la nostra terra promessa*, La Tribuna 6 ottobre 1911.

²⁸ G. CASTELLINI, *Nelle trincee di Tripoli*, Zanichelli, Bologna 1912, pag.139.

²⁹ Vedi, tra tutti: G. CASTELLINI, *Nelle trincee di Tripoli*, Zanichelli, Bologna 1912; E. CORRADINI, *L'ora di Tripoli*, Treves, Firenze 1911;

dell'impresa, andò di pari passo con l'intensificarsi del dialogo con i sindacalisti rivoluzionari. D'altronde, i cavalli di battaglia della guerra libica furono il nazionalismo come ideologia delle nazioni proletarie e il colonialismo come soluzione per il problema dell'emigrazione³⁰, tematiche che avrebbero avuto come diretta conseguenza l'avvicinamento ai sindacalisti.

Ad alimentare la propaganda nazionalista non vi erano solo le informazioni imprecise circa il territorio libico, ma anche l'utilizzo smodato di una certa retorica morale, intrisa di spirito eroico, discendente direttamente dalla componente spirituale dell'imperialismo, e quindi dalla concezione nazionalista circa il ruolo spettante nel mondo all'individuo-nazione.

Enrico Corradini, infatti, così avrebbe parlato delle nozioni errate propagandate durante la campagna di Libia: «in verità, signore e signori, questa piccola Tripoli ci ha fatto mirabili improvvisati, e se sterile resterà il deserto, miracolosamente feconda fu già la guerra. Perché c'era anche in Italia una bestia trionfante, ed era, fino al 30 settembre dell'anno scorso, la morale dell'uomo socialista, morale, aggiungo subito, che non era soltanto de' socialisti, ma di tutti voi, ma di tutti noi borghesi (...). Quando improvvisamente in questa minima parte della terra, sulla nostra Italia, tornò miracolosamente a risplendere la morale opposta; la morale che è stata la maggiore

³⁰ Cfr. G. PARLATO, *La nazione dei nazionalisti. Liberalismo, conservatorismo, fascismo*, Fallone Editore, pp. 70-71.

operaia di quaranta secoli di storia delle genti: la morale dell'uomo-soldato³¹».

Su questa base, tra la trasfigurazione della Libia come un territorio perfettamente adatto a fungere da prolungamento del sud Italia, e il farsi cantori dell'ascensione morale della nazione che sarebbe seguita all'impresa, appare chiaro perché la campagna per la guerra all'Impero ottomano sia un valido esempio dell'intuizione dei nazionalisti circa il ruolo delle masse nella politica moderna. Invero, colui che fu la guida del nazionalismo in questa fase, Enrico Corradini, «si propone di emozionare, di trascinare, non di convincere col rigore della dimostrazione logica o portando le prove oggettive di ogni affermazione; perciò il suo discorso politico è tutto intessuto di miti, di immagini, di profezie, di metafore dalla grande forza suggestiva, piuttosto che svolgersi secondo un ordine logico dimostrativo razionale³²».

In conclusione, quindi, la retorica imperiale, condita di immagini mistificatorie circa la ricchezza del suolo libico, è legata alla presa di coscienza circa la necessità di fare uso di un linguaggio politico che mirasse a fomentare le masse piuttosto che a informarle o a convincerle.

³¹ E. CORRADINI, *Discorsi politici (1902-1923)*, cit., pp. 140 – 141.

³² A. STORTI ABATE, in CORRADINI E., *La patria lontana*, Vecchiarelli, Roma 1989, pag. VIII.

FEDERICA ROMANO

*Decadenza e rinascita del Mediterraneo:
la soluzione del mercato comune europeo
negli studi di Giuseppe Frisella Vella*

**1. Giuseppe Frisella Vella, vicenda biografica di un
economista meridionalista**

Giuseppe Frisella Vella nacque a Palermo il 26 luglio 1898 in una famiglia di umili origini, il padre possedeva una piccola bottega in cui lavorava come orefice, ed essendo analfabeta ebbe cura di garantire ai propri figli una buona formazione e educazione scolastica. Motivo per cui, i fratelli Frisella Vella completati gli studi ginnasiali frequentarono tutti le classi superiori, ed in particolar modo il giovanissimo Giuseppe fu iscritto al Regio Istituto Commerciale di Palermo, conseguendo il titolo di Perito commerciale nell'Anno

Scolastico 1914/1915¹, così da poter aiutare la famiglia nella contabilità della bottega. Egli però considerava la realtà palermitana troppo soffocante per le sue aspirazioni, ed affascinato dalla carriera diplomatica, scelse di frequentare il corso di laurea in Economia e Diritto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, allora famosa per il suo indirizzo consolare, dimostrandosi tra le matricole più promettenti. Durante gli anni universitari egli si accostò con entusiasmo allo studio della lingua inglese, francese, tedesca e araba, ma soprattutto alla lettura delle opere di alcuni grandi del liberismo italiano, quali Francesco Ferrara, Andrea De Stefani e Umberto Ricci. Nei duri anni della Grande Guerra, prestò il proprio servizio militare all'interno del Quinto Reggimento artiglieri di fortezza, esperienza che il 20 dicembre del 1919² gli valse la Croce di Bronzo al Valore Militare. Completati gli studi nel 1920 in Scienze Applicate alla Carriera Consolare³, discutendo una tesi di Economia Politica intitolata *La questione economica zolfifera in Sicilia*⁴, tornò a Palermo al fine di iniziare una brillante carriera politica. La città però deluse le aspirazioni

¹ Archivio Storico Ca' Foscari (ASCF), Fascicolo studenti n.2030, R. Istituto commerciale di Palermo, 28 settembre 1915, n.136, foglio n. 2, certificato di diploma di Giuseppe Frisella Vella come Perito commerciale.

² Archivio Storico Università di Catania (ASUC), *Fascicoli del Personale*, fasc. Giuseppe Frisella Vella, Straordinario di economia dei trasporti, facoltà di economia e commercio.

³ ASCF, fascicolo studenti n. 2030, verbale del diploma di laurea n.564, 21 luglio 1920, voto 64/70.

⁴ ASCF, fascicolo studenti n. 2030, verbale della seduta di laurea, reg.4, 1920, diploma n. 7.

del giovane, che scelse così di trasferirsi nella Capitale, dove prese parte ai lavori della *Commissione per lo studio della proprietà del sottosuolo*, esperienza che gli permise di scoprire la propria vocazione per la saggistica e la pubblicistica di denuncia. L'esperienza romana, coincise infatti con il suo esordio giornalistico presso le testate «La fiamma nazionale» e «Il Giornale di Sicilia» in cui pubblicò nell'agosto 1921 il suo primo articolo intitolato *Una ricetta per la questione Zolfifera*⁵.

Grazie al lavoro come assistente alla cattedra di Economia Politica e Scienze delle Finanze presso l'Università La Sapienza⁶, iniziò ad avvicinarsi sempre più alla figura di Vittorio Emanuele Orlando, di cui sposò la lettura in senso produttivistico del “problema del latifondo siciliano”, proposta dall'illustre politico nel discorso pronunciato il 12 maggio 1921 al Teatro Massimo di Palermo. In esso veniva rifiutata con forza la creazione della piccola proprietà terriera contadina, auspicata dai popolari, a favore di grandi unità culturali affidate a società come la S.P.I.C.A.S.⁷, di cui Frisella Vella fu vivo sostenitore.

⁵ G. FRISELLA VELLA, *Una ricetta per la questione Zolfifera*, «Giornale di Sicilia», n. 20-21, agosto, 1921.

⁶ Cfr. Annuario del Regio istituto superiore di studi commerciali di Roma, Garroni, Roma, 1921, pag. 114; Giuseppe Frisella Vella appare ufficialmente nei documenti dall'Università La Sapienza, come uno dei primi assistenti assunti con contratto.

⁷ SPICAS (Società Prodotti Industriali Chimici Agrari Siciliani) venne fondata a Tommaso Natale, in provincia di Palermo il 24 ottobre 1920, grazie al sostegno finanziario della Banca di Sconto, delle associazioni agrarie e il cui amministratore delegato fu Filippo Lo Vetere. La Società, prodotto del sicilianismo

Nel 1921 divenne membro della *Commissione reale per lo studio del regime economico-doganale e dei trattati di commercio*, lavorando al fianco del ministro Antonio Salandra, il quale divenne punto di riferimento del suo agire politico, tanto da legarsi indissolubilmente al mondo della destra liberale e divenirne una delle voci più celebri in Sicilia. Egli, infatti, attaccò con durezza le posizioni della social-democrazia e dei partiti popolari, nell'ambito della nuova riforma agraria, poiché questi in un "eccesso" di demagogia, pretesero di violare il sacro diritto di proprietà nel latifondo, diffondendo tra le masse l'idea che la spartizione ed occupazione delle terre fosse possibile. L'incertezza politica dilagante in Sicilia, e la mancanza di un energico partito di destra, spinse il giovane economista a denunciare, dalle pagine del periodico catanese «La Sicilia Industriale e Agricola», la mancanza di una classe borghese, capace di farsi portavoce dei nuovi interessi isolani, e quindi di scalzare le vecchie ed ingombranti figure della politica siciliana. Con la Marcia su Roma e l'annesso processo di affermazione del Partito Nazionale Fascista, da "buon salandriano" scelse di fornire il proprio sostegno all'affermazione del partito all'interno degli ambienti dell'ex-combattentismo siciliano. Scelta in cui è facile intravedere, il tentativo di voler avviare una propria carriera politica sfruttando a proprio vantaggio la ricerca di consenso compiuta dal fascismo. Ricerca che subì una

isolano, poneva come suo obiettivo fare dell'industria dei derivati agricoli il principale strumento per lo sviluppo economico della Sicilia.

fortissima battuta d'arresto in occasione del Delitto Matteotti, e che sancì la frattura tra Salandra, Orlando e il PNF. Frisella Vella seguendo i due maestri iniziò a lanciare dure invettive contro la violenza del Partito e dei suoi uomini, e a denunciare il disinteresse dimostrato dal Duce per la condizione di dilagante povertà in cui riversava il Mezzogiorno italiano.

Riemersero così tutti i temi cari al sicilianismo di fine Ottocento, che durante gli anni della Grande Guerra e del Biennio Rosso, sembravano essersi spenti, ritornarono gli echi storici della grandezza siciliana, della bellezza e ricchezza economica e culturale della Trinacria, ma soprattutto il tema dell'indipendenza dell'isola dalla restante Nazione. Questi *topoi* trovarono come proprio luogo di espressione il periodico «Problemi Siciliani» fondato e diretto da Filippo Lo Vetere, a cui Frisella Vella collaborò rileggendo in senso antifascista, meridionalista e liberale i temi e problemi della Questione Meridionale, difendendo gli interessi della borghesia agraria ed attraverso di essi gli interessi dell'intero popolo siciliano. Nella sua lotta alla salvaguardia degli interessi siciliani, egli fondò a Roma nel 1925 i *Gruppi d'Azione Meridionale*⁸, costituiti da un gruppo di giovani laureati in economia e giurisprudenza, che formando la nuova classe politica isolana, avrebbero potuto guidare la Sicilia verso un

⁸ L'atto di nascita dei gruppi viene testimoniato con l'articolo firmato dal direttore della rivista «Sicilia Industriale ed Agricola», n. 14, giugno 1925, intitolato: *Gruppi d'azione Meridionale. Svegliamoci!*

nuovo futuro di rinascita e prosperità. Riunitisi intorno a «Problemi Siciliani» ne costituirono la vivace redazione, pronta a segnalare le contraddizioni e narrare le vicende storiche, economiche e politiche di un'Isola la cui realtà era una tra le più travagliate della Nazione.

Con la costituzionalizzazione del PNF, avvenuta con la promulgazione delle leggi del 1926, i sogni d'indipendenza dei *Gruppi d'Azione* si infransero contro la dura realtà della censura, che li costrinse a placare i propri ardori antifascisti, pena la chiusura della rivista. Fu così che «Problemi Siciliani» assunse toni sempre più ossequiosi verso il Duce e gli uomini del suo *entourage*, esaltandone la grandezza e la capacità di soppressione di ogni tendenza bolscevica. Nonostante questa svolta fascista, la scure della censura si abbatté contro Frisella Vella, il quale pubblicò nel 1932, *Gli orizzonti scientifici della cosiddetta "Questione Meridionale"*, in cui oltre ad analizzare le problematiche delle aree depresse del Mezzogiorno, escluse la possibilità di adottare la politica fascista dei lavori pubblici come mezzo di rilancio per la fragile realtà economica siciliana. Ciò entrava apertamente in contrasto con la politica varata dal Ministero dei Lavori Pubblici, che fece delle grandi opere e dei grandi cantieri italiani, il nuovo strumento per la ripresa delle grandi e piccole imprese italiane, oltre che una via sicura nel processo di riassorbimento della manodopera eccedente.

In occasione della campagna etiopica del 1934, Frisella Vella sembrò riconciliarsi con il Regime, poiché quest'ultimo aveva

promesso ai siciliani una rivalutazione della posizione dell'isola come base strategica nel processo di conquista delle coste africane. La prospettiva di un ampliamento geografico dei confini italiani costituiva per la Sicilia la possibilità di nuovi flussi commerciali e di ricchezze, motivo che spinse molte frange sicilianiste a voler appoggiare il progetto imperiale. L'adesione alla campagna etiopica si manifestò con la concomitante necessità di espandere gli orizzonti culturali e ideologici della rivista «Problemi Siciliani» ribattezzandola «Problemi Mediterranei». Scelta che fece perdere alla testata il suo vigore e slancio liberale, rendendola un "ossequioso giornalino" di esaltazione dell'autarchia e del corporativismo.

Nonostante l'adesione al Fascismo e alla campagna etiopica, nel 1940 in occasione dell'entrata dell'Italia in guerra, la redazione di «Problemi Mediterranei» si dichiarò pacifista e antinterventionista, poiché il nuovo conflitto avrebbe portato vantaggi economici esclusivamente ai popoli tedeschi e middle-europei, danneggiando così la già provata economia nazionale e meridionale. Contribuì alla definitiva rottura con il Regime anche la posizione assunta contro la nuova legge per la colonizzazione e bonifica del latifondo siciliano, promulgata nello stesso anno.

Furono queste due rigide posizioni a causare la soppressione della rivista, poiché il Banco di Sicilia su ordine del Regime tagliò i fondi destinati alla stampa del periodico, impedendo alle bozze del numero dell'ottobre 1940 di vedere la luce.

La fine del conflitto segnò la possibilità di un nuovo corso per le forze sicilianiste, che sul solco del modello sindacale-corporativo, portarono avanti il progetto indipendentista del MIS, in cui Frisella Vella ebbe il ruolo di consigliere economico di Finocchiaro Aprile. Il sogno indipendentista ed autonomista però fallì a causa della confluenza di esponenti di famiglie mafiose all'interno del movimento, e dei crolli di consenso nelle prove elettorali del 1947, del 1948 e del 1950.

2. Le cause storico-economiche della Questione meridionale

Nella formazione delle sue teorie sulle cause storiche della Questione Meridionale di Frisella Vella venne fortemente influenzato dalla lettura della *Biblioteca dell'economista* di Francesco Ferrara e di *Per il Mezzogiorno e per la libertà commerciale* di Antonio De Viti De Marco. Del primo fece propria la concezione storico-soggettivista e psicologica della scienza economica e la sua apertura interdisciplinare al diritto e alla politica; così da criticare l'atteggiamento di sterile ed esclusiva "matematicità" di cui spesso è vittima l'economia pura post-keynesiana⁹. Il nostro economista riconobbe al "gigante siciliano" il merito di aver posto le basi di un nuovo approccio

⁹ Cfr. G. FRISELLA VELLA, *Attualità di Francesco Ferrara*, «Giornale degli Economisti ed Annali di Economia», n. 11-12, novembre-dicembre, 1957, p.652.

all'analisi dei problemi economici del Mezzogiorno. Infatti, Ferrara partendo dallo studio diretto della realtà economica isolana si discostò sia dalla tradizione classica che da quella storica, poiché gli economisti inglesi e tedeschi erano rimasti troppo attaccati ad un anacronistico sistema economico di tipo mercantilista.¹⁰ Fu soprattutto la critica al mercantilismo a spingere Frisella Vella a sostenere che la decadenza economica europea fosse dovuta alla “crisi di trapasso” dal sistema mercantilista a quello capitalista. Tale fenomeno si verificò poiché il sistema tecnico ed economico allora operante esaurì tutte le sue risorse e possibilità produttive, causando uno scarso rendimento del lavoro e l'impossibilità di controllare l'organizzazione produttiva negli impianti nazionali.

Dunque, la crisi di trapasso costituì il punto di rottura con una realtà economica secolare, che portò con sé la necessità di passare ad un nuovo sistema tecnico-economico adatto alle nuove sfide scientifiche e storiche. Il mercantilismo, che aveva rinchiuso l'Europa in un sistema economico di tipo Medievale¹¹, non fu capace di reagire alla necessità di rinnovamento in senso capitalistico-liberale dettato dalla prima Rivoluzione Industriale. Purtroppo, nonostante i

¹⁰ Sulla figura di Francesco Ferrara si vedano pure: G. FRISELLA VELLA, *Francesco Ferrara e la scienza economica*, in “Atti dell'accademia di Scienze, Lettere e arti di Palermo”, Palermo, 1956; G. FRISELLA VELLA, *Francesco Ferrara e la scuola economica italiana*, «Giornale degli Economisti ed Annali di Economia», n. 7-8, luglio-agosto, 1961.

¹¹ Cfr. G. FRISELLA VELLA, *Classi e gruppi sociali nella vita moderna*, Boccone del povero, Palermo, 1949.

grossi investimenti, gli Stati continuarono ad ergere le proprie barriere protezionistiche e per questa ragione il progresso tecnico valse a ben poco.

Tale condizione decretò la caduta dell'economia europea che perse la sua predominanza nel mercato mondiale. Il crollo del mercantilismo favorì lo sviluppo economico di nuove aree del globo e in particolare degli Stati dell'America Settentrionale i quali, grazie alle strategie di organizzazione della produzione e capillarizzazione dei mercati, diedero vita a imprese dalle dimensioni mastodontiche, che eclissarono definitivamente il monopolio europeo. Frisella Vella trasse dal Ferrara anche l'idea della necessità di una soluzione confederale, simile a quella degli Stati Uniti d'America, quale mezzo di rilancio dell'economia internazionale, poiché la *Confederazione Europea* avrebbe garantito l'istituzione del libero mercato privo di dazi doganali. Era stata proprio la seconda rivoluzione industriale e il conseguente "dominio del capitale" ad aprire le porte ad una nuova "epoca economica", in cui divenne necessaria l'abolizione di ogni chiusura territoriale e protezionistica. L'Europa scelse però di mantenere strutture economie anacronistiche e vincolistiche, senza badare allo sviluppo di un sempre più competitivo mercato americano, e illudendosi di poter perpetrare nel tempo il proprio monopolio internazionale. Il predominio americano comportò lo spostamento dei commerci sulle rotte atlantiche, fatto che generò la "motivazione storica" della decadenza Mediterranea.

Inoltre, Frisella Vella, ponendosi sul solco della tradizione ferrariana, rifiutò il carattere unicamente “amministrativo” e di “lotta interna”, solitamente attribuito alla Questione Meridionale, nella consapevolezza dell’asservimento coloniale delle aree del Sud al più sviluppato Settentrione. Egli propose la convenzionale distinzione tra le *colonie monopoliste* e quella a *produzione concorrente*: la Sicilia storicamente si caratterizzò per la presenza della prima tipologia, la quale si connota per la produzione di materie prime o beni al primo stadio di lavorazione, direttamente introdotti all’interno del mercato. L’Isola per secoli ebbe il monopolio di prodotti come lo zolfo, gli agrumi, le primizie ortofrutticole, con ingenti guadagni e conseguenti benefici per la Madrepatria. Quest’ultima organizzò un monopolio legale e un complesso sistema di industrie artificiali fiorenti grazie ai sottili equilibri esistenti tra il monopolio naturale, monopolio europeo e produzione mondiale. Con gli anni Venti e Trenta del Novecento però Frisella Vella denotò una crisi delle produzioni naturali e il passaggio da un *sistema coloniale di monopolio ad uno di concorrenza*, in cui il costo della produzione superava quello dei profitti in un mercato ormai dominato dalla potenza americana.

Anche De Viti De Marco¹² in *Per il Mezzogiorno e per la libertà commerciale* propose una visione storico-economico delle cause che

¹² G. FRISELLA VELLA, *Il contributo di Antonio De Viti De Marco alla Questione Meridionale italiana*, «Giornale degli Economisti e Annali di Economia», n. 1-2, gennaio-febbraio, 1970.

generarono la Questione Meridionale, concepita come aspetto della storia d'Europa ed espressione del classicismo e del neoclassicismo. Egli parlò di una invalicabile distanza tra un Settentrione economicamente privilegiato e un Meridione sottosviluppato, acuita da un rigido sistema protezionistico che impose un andamento non naturale allo sviluppo dell'economia della Penisola. La conseguente deviazione a nord dei capitali e delle energie dei settori più produttivi fu la causa dello squilibrio tra il settentrione industrialmente ricco e il sud agricolo e povero. Inoltre, Egli individuò nella politica del “dazio sul grano” la ragione dell'arretratezza siciliana, poiché accrescendo l'estensione del latifondo si impediva la formazione di nuove e più moderne aziende agricole, diffondendo la presenza di errate politiche a sostegno degli indigenti. Anche Frisella Vella si oppose alle politiche delle “elemosine statali” poiché esse erano incapaci di generare un riscatto dell'economia siciliana e del suo popolo, creando uno stato di dipendenza e sottomissione delle masse ai poteri centrali e spegnendo in esse ogni forma di iniziativa economica individuale.

Dunque, influenzato da questi due grandi pensatori, Frisella Vella ritenne che storicamente la Questione Meridionale non dovesse essere analizzata come la sola espressione di un conflitto interno tra *homo alpinus* e *homo mediterraneus*, ma come lo scontro tra Europa Atlantica ed Europa Mediterranea che ponesse come suo fondamento la lotta per il primato economico mondiale.

3. La necessità di un mercato comune europeo come strumento di rilancio delle economie mediterranee

La tutela e lo sviluppo delle industrie nazionali aveva indotto per tutto il primo Novecento lo Stato italiano ad attuare delle strategie economiche di tipo protezionistico, così da incrementare positivamente la produzione interna. La scelta protezionistica nel mercato internazionale, per Frisella Vella, si manifestava attraverso due differenti politiche difensive: quella *doganale*, in cui si impone la presenza di un divieto totale o parziale, all'entrata e all'uscita delle merci; e la *scelta amministrativa propriamente detta* con cui si incoraggia la creazione o il rafforzamento di impianti industriali vecchi e nuovi all'interno della singola nazione. Entrambe le forme nel corso del periodo mercantilista svilupparono sistemi capaci di tenere lontana la concorrenza straniera e contenere quella derivante dalle aree coloniali¹³. A lungo termine, però, il sistema doganale risultò inefficace, poiché non tenne conto dei mutamenti tecnologici e dei nuovi spostamenti dell'economia di mercato verso le rotte atlantiche.

L'intransigenza della barriera doganale dimostrò la necessità di dar vita a nuovi strumenti capaci di ottenere i medesimi risultati, avviando un secolo di grandi trattati commerciali. Questi, soprattutto

¹³ Cfr. G. Frisella Vella, *La concezione mercantilistica dell'intervento dello Stato nell'economia*, in *Studi in onore di Antonio Genovesi*, L'Arte tipografica, Napoli, 1956.

grazie alla *clausola della nazione favorita*, garantivano la presenza di un cartello internazionale con cui importare ed esportare prodotti, mantenendo stabili gli equilibri concorrenziali del mercato estero. Sebbene, la formazione di un cartello comune favorisse i paesi che ad esso aderivano, per lo studioso si trattò di una soluzione momentanea, poiché troppo legata ad una struttura economica statica e incapace di stare al passo con i naturali mutamenti di cui l'economia reale si caratterizza. Veniva così favorito in Europa e in Italia l'accumulo di impianti industriali i cui prodotti erano privi di sbocchi commerciali, impedendo lo sviluppo della grande impresa (su modello americano) a bassi costi di produzione e altamente competitiva.

Per quanto riguarda il protezionismo amministrativo, esso si basava su aiuti finanziari e assistenziali direttamente erogati alle imprese dallo Stato, il quale si faceva carico anche dello smercio interno o estero dei prodotti. Un esempio di tale atteggiamento può essere l'introduzione da parte delle Istituzioni di nuove esigenze di acquisto per i consumatori, o l'incremento delle opere pubbliche, le quali però spesso causano la crescita della pressione fiscale sui contribuenti.

Dalle due forme protezionistiche venne particolarmente danneggiato il Sud Italia, fatto che spinse Frisella Vella a proporre, con la fine del Secondo conflitto mondiale, la necessaria revisione

dell'intero sistema economico nazionale¹⁴. Bisognava ripartire dall'adesione ai principi del liberismo inglese e dai concetti di *laissez-faire* e *laissez-passer*, così da ricostruire l'economia italiana verso una cooperazione internazionale, e intraprendere la strada della libertà individuale e delle armonie naturali di mercato. Egli propose di dar vita ad un mercato comune europeo, che sul modello confederale americano, avrebbe sancito la nascita di un'intesa comunitaria tra potenze europee, rinnovando le vecchie strutture nazionali fino a fonderle in una nuova economia continentale. La fusione delle singole economie nazionali in un unico sistema economico avrebbe reso la Vecchia Europa competitiva all'interno del ormai vasto mercato globale¹⁵. Una simile forma di mercato avrebbe quindi, convogliato i molteplici e differenti interessi nazionali all'interno di un unico grande interesse europeo, tale da creare una condizione di "purezza" politica, economica e amministrativa di cui il Continente necessitava dopo le tragedie verificatesi a causa del conflitto mondiale. Sebbene buona parte degli stati europei fosse uscita economicamente danneggiati dal conflitto, erano soprattutto le aree depresse del Mediterraneo ad aver pagato il prezzo più alto, non solo in termini economici, ma anche in termini sociali. Per questi paesi era

¹⁴ Cfr. G. FRISELLA VELLA, *Protezionismo amministrativo*, in *Studi in onore di Oddone Fantini*, Pubblicazioni dell'istituto di politica economica e finanza della facoltà di economia e commercio di Roma, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1962.

¹⁵ G. FRISELLA VELLA, *Storia ed Economia nella Questione Meridionale Italiana, dalla caduta del Mare Mediterraneo alla Prima e alla Seconda Rivoluzione industriale*, Giuffrè Editore, Milano, 1966, p. 168.

fondamentale ricostruire dal basso le proprie economie nazionali cogliendo le vocazioni naturali degli ambienti, dei settori produttivi e della manodopera sempre più specializzata. L'Europa avrebbe dovuto valorizzare quegli stati del Mediterraneo la cui posizione si trovava in punti strategici per gli sbocchi commerciali, e in essi collocare le maggiori imprese, così da fungere da ponte tra gli scambi economici del mondo orientale ed occidentale:

Dopo quattro secoli, rinasce il Mediterraneo, ecco perché il Mezzogiorno d'Italia e le Isole s'Apprestano a nuova e più possente vita! Ma cancellare tanta inferiorità significa rifacimento della struttura economica, nel clima del progresso moderno di un mercato comunitario ed europeo in esso la Sicilia sarà il cuore degli scambi, ponte tra culture e mondi¹⁶.

Nel nuovo mercato europeo, dunque, un posto di rilievo sarebbe stata attribuito alla Sicilia, la quale avrebbe svolto il ruolo di centro nevralgico degli scambi e delle economie del Mar Mediterraneo. Per far ciò un ruolo determinante avrebbe avuto l'istruzione dei giovani siciliani, e la loro specializzazione nei differenti ambiti lavorativi. Si sarebbero così abbattute le "infamie del passato" e valorizzato le libertà individuali, gli giovani divenendo uomini moderni, avrebbero rifiutato la vita di miseria dei propri padri e avrebbero finalmente alzato il capo divenendo cittadini europei, facenti parte di una realtà

¹⁶ G. FRISELLA VELLA, *La caduta del mar Mediterraneo*, Giuffrè, Milano, 1952, p.34.

più progredita. L'istruzione, infatti, venne considerata come il mezzo principale attraverso il cui "l'uomo bruto" si sarebbe trasformato in "uomo civile"¹⁷, abbattendo le forme di sudditanza a cui era storicamente soggetto, così da dar vita ad una "coscienza europea" a sostegno del programma economico liberale ed internazionale. Tale trasformazione culturale rappresentava anche un fondamentale vantaggio economico, poiché più sarà il grado di istruzione del lavoratore, maggiore sarà la sua specializzazione e quindi il profitto tratto dal suo lavoro, garantendo la nascita di nuovi comparti produttivi fino ad allora sconosciuti nel Mediterraneo.

In questo ambito la critica di Frisella Vella prendeva le mosse anche dalla constatazione che fosse essenziale la predisposizione naturale e sociale delle masse allo sviluppo e al mercato europeo, rendendo imprescindibile "preparare" il territorio all'avvento del cambiamento generato dal progresso che una simile forma di mercato internazionale avrebbe portato con sé. Per far questo bisognava guardare alle esigenze specifiche di ciascuna area e della sua popolazione, così da ritrovare soluzioni puntuali e risolutive, soprattutto in un territorio che nel secondo dopoguerra era privo del progresso tecnico, della grande impresa ed ignaro dalle dinamiche dei nuovi consumi di massa. Il cittadino europeo avrebbe portato con sé consumi europei e quindi beni più sofisticati, così da dare nuovi impulsi ai settori produttivi delle aree locali.

¹⁷ G. FRISELLA VELLA, *Storia ed economia nella questione meridionale italiana*, cit., p. 431.

L'idea del sistema federativo del mercato europeo servì inoltre a Frisella Vella per giustificare il progetto di indipendenza economica della Sicilia all'interno del contesto italiano, poiché l'Isola sarebbe così divenuta un territorio franco, e quindi aperto a nuove iniziative industriali e agricole provenienti da ogni parte del mondo.

Ma il progetto politico del MIS fallì nel dopoguerra, a causa della spaccatura interna tra la corrente finocchiariana di centro, quella varvariana di sinistra e quella nobiliare, Tasca-Carcaci, di destra. La fine del movimento venne poi sancita dall'ottenimento della autonomia regionale con la legge costituzionale n.2/1948, dalla riorganizzazione degli altri partiti politici siciliani che sottrassero militanti al movimento e infine dalla riforma agraria del 1950 che allentò le tensioni sociali esistenti.

Frisella Vella espresse però un giudizio negativo nei confronti dello *Statuto speciale per l'autonomia siciliana*, e ciò perché esso era incapace di ristrutturare in modo profondo il sistema economico isolano, in quanto i programmi proposti si caratterizzavano per una "rigidità di intenti e azioni" che entrava in contrasto con le strutture economiche locali.

Bisognava strutturare progetti di rilancio che, partendo dal basso e dalle vocazioni naturali dell'Isola, considerassero l'economia nella sua concretezza e non come una realtà empirica¹⁸.

¹⁸ Cfr. G. FRISELLA VELLA, *Programma dello sviluppo industriale siciliano*, «Economia e Credito», n.2, febbraio, 1962.

La revisione territoriale e strutturale del settore agricolo e industriale fu, dagli anni 50, la nuova strategia per la risoluzione della Questione Meridionale italiana. In particolare, per quanto riguardava l'agricoltura venne ribadita la necessità di organizzare in "modo tecnico" l'impresa agricola, riducendo il costo di produzione e rendendo competitivi i prezzi. Per poter raggiungere tali obiettivi era fondamentale porre come prerequisito la "fertilità specifica del suolo" così da privilegiare la coltura delle primizie ortofrutticole. L'abbandono delle colture tradizionali, considerate artificiali, a favore di quelle sperimentali o di prodotti esteri adatti ai climi meridionali, sono manifestazione della necessità per l'agricoltore siciliano di sperimentarsi in tecniche agricole nuove che lo avvicinino al progresso. Ciò avrebbe causato una discontinuità identitaria nell'individuo che rinunciando alle tradizioni del passato, avrebbe acquisito i caratteri più moderni del piccolo imprenditore agricolo, poco competitivo a livello nazionale, ma capace di vivere in condizioni dignitose rispetto ai propri padri.

Circa il settore secondario, ripartire dal basso e quindi dall'osservazione territoriale, implicava sfruttare al meglio le possibilità geologiche del sottosuolo e la privilegiata posizione dell'Isola nel cuore del Mar Mediterraneo. Divengono necessari gli investimenti di ingenti capitali, superiori a quelli del settore agricolo, in zone altamente strategiche dell'Isola. Lo sviluppo dei nuovi impianti industriali, per Frisella Vella, doveva avvenire in aree che garantissero

un immediato trasporto del prodotto estratto dal giacimento in luoghi di smercio su media e larga scala. Ciò che viene auspicato è una politica degli investimenti in settori realmente produttivi, che riescano a riscattare la Regione dal problema della sottoccupazione, rifiutando la politica delle opere pubbliche. Questa viene considerata una deviazione di capitale antieconomica, in quanto parzialmente produttiva e legata ad investimenti realizzati senza che preesista la domanda del bene, o senza che la domanda stessa si sposti da un consumo all'altro. Una simile politica economica è pericolosa ai fini dell'efficienza funzionale della struttura economica nazionale, poiché favorisce l'arricchimento dei soli imprenditori che godono della protezione dello Stato. Esso talvolta per sorreggere tali programmi d'investimento incrementa l'erogazione della moneta, causando un aumento della pressione fiscale sui contribuenti. Tale critica, mossa dal nostro economista, è dovuta alla necessità di creare redditi duraturi e non transitori, quali potrebbero essere quelli derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche in Sicilia e ciò perché esse sono spesso predisposte allo scopo di procurare "commesse di lavoro" solo ad alcuni gruppi sociali, i quali non riescono a porre sul mercato la propria forza lavoro. Ponendosi in contrapposizione con la dottrina keynesiana, Frisella Vella rifiutò il protezionismo statale a favore del libero mercato, e della profonda riorganizzazione in senso dinamico della struttura economica nazionale, poiché il essa risiede l'unico strumento per la risoluzione della Questione Meridionale.

Il libero mercato avrebbe garantito anche una rifioritura dei porti siciliani, da tempo ormai eclissati dalle nuove rotte internazionali, ed un incremento delle vie di comunicazione interne all'isola. Proprio nei testi destinati allo studio dei porti, Frisella Vella invita le istituzioni ad investire nel settore dei trasporti, in quanto unica forma di opera pubblica pienamente produttiva. Egli comprese come con la fine del conflitto e la nascita della società dei consumi di massa, le vie di comunicazione avessero un ruolo precipuo anche nello sviluppo del settore turistico¹⁹.

Infine, accantonato il sogno indipendentista degli anni giovanili, la rifioritura del Mezzogiorno per Frisella Vella si articola in tre fondamentali fasi: individuazione delle peculiarità naturali di specifiche aree, sia che esse siano manifeste o potenziali così da misurarne il grado di produttività reale; l'indagine sulle combinazioni ottimali tra i fattori considerati e le produttività ponderate, così da misurare il fattore investimento; e infine si potrà prospettare la dimensione ottimale dell'impresa tenendo in considerazione il mercato in cui essa dovrà operare²⁰. Tale modello godendo di replicabilità potrà essere attuato in tutti le aree depresse non solo del Meridione Italiano ma Europeo, centrale però risulterà la presenza di sistemi economici e

¹⁹ Cfr. G. FRISELLA VELLA, *La linfa di una via internazionale: il traffico fra l'America e l'Oriente attraverso il Mediterraneo, con appendice sul porto di Palermo*, Sandor Edizioni, Palermo, 1928.

²⁰ Cfr. G. FRISELLA VELLA, *Il mito dell'Agricoltura Siciliana*, in «Economia e credito», n. 3, dicembre, 1968.

di mercato caratterizzati dalla capacità di flettersi nel tempo e nello spazio.

Amaro è il riscatto per i popoli del Sud, esso potrà essere raggiunto solo attraverso le azioni concrete delle nuove generazioni, che avendo a cuore la propria terra, trasformeranno le proprie idee in atti pratici e quindi saranno capaci di scrivere una nuova storia:

non basta che il popolo nutra sentimenti di purezza, di misticismo, di cieco amor di patria, di generosità, di fedeltà; è ben altro che forma la società evoluta; è la volontà dell'uomo libero, è la chiara coscienza delle proprie azioni!²¹.

²¹ G. FRISELLA VELLA, *Storia ed economia nella questione meridionale italiana*, cit., p.431.

GIULIA IAPICHINO

*Politiche sociali e promozione dei diritti:
la vocazione mediterranea di Tullia Romagnoli Carettoni*

1. Una premessa

Il Mediterraneo, spazio di integrazione e dialogo, snodo di ambizioni politiche differenti, da sempre è stato oggetto di interessi nazionali e internazionali. Un luogo in cui diversi poli d'attrazione (mondo arabo, istituzioni europee, spazio atlantico), venendo a contatto tra loro, hanno prodotto talvolta accordi, altre volte, inevitabilmente, tensioni politiche, dispute culturali e disuguaglianze socio-economiche.

In questo quadro le organizzazioni internazionali hanno ricercato moduli di coabitazione e cooperazione, concretizzatesi, nel caso, ad esempio, della Comunità europea, in una politica mediterranea che

«ha conosciuto una molteplicità di proposte e fasi alterne, di accelerazione e ristagno»¹.

Nelle diverse declinazioni di questo spazio si colloca l'esperienza politica di Tullia Caretoni, donna dalla fortissima vocazione mediterranea: sfide e opportunità del *Mare nostrum* sono state, di fatto, al centro dei suoi interessi fin dalle primissime attività.

L'impegno di Caretoni è attestato dal cospicuo materiale documentario conservato negli Archivi dell'Unione Femminile Nazionale e presso il Centro di documentazione UNESCO di Torino. Fonti, per buona parte inedite, da cui partire per descrivere l'attenzione della senatrice per la cultura, i costumi, le forme politiche anche profondamente diverse da quelle europee e occidentali. Interesse che, unito alle sapienti doti relazionali, si sarebbe manifestato nei ruoli istituzionali e nella vita privata.

Nata a Verona il 30 dicembre 1918, Tullia Romagnoli era figlia di Ettore, uno tra i più illustri grecisti italiani del tempo. Laureatasi giovanissima in archeologia, nel 1940 sposava Gianfilippo Caretoni, archeologo e Sovrintendente alle antichità di Roma.

Gli studi e la conoscenza delle diverse culture avevano caratterizzato il percorso della giovane Tullia fornendo una prima manifestazione del suo "sentire mediterraneo": un'appartenenza quasi

¹ G. LASCHI, *I vicini del sud: Le relazioni tra la CEE e i Paesi del Mediterraneo*, in *Oltre i confini: l'UE fra integrazione interna e relazioni esterne*, G. LASCHI (a cura di), il Mulino, Bologna, 2011, p. 347.

naturale a quello “spazio” che diventa significativa chiave di lettura per comprendere la vivace attività della senatrice, esperienza che sarebbe proseguita fino alla sua morte il 24 novembre 2015.

Iniziata ai tempi dell’università e accresciuta durante il regime fascista, anni in cui Tullia Caretoni aveva partecipato attivamente alla resistenza romana, l’esperienza politica della giovane veronese prendeva forma all’interno del Partito socialista italiano, nel quale in poco tempo avrebbe ricoperto numerosi incarichi di prestigio e responsabilità nel settore della scuola e in quello femminile. Membro del Comitato Centrale prima e della Direzione nazionale dopo, nel 1959 lasciava l’insegnamento per dedicarsi totalmente alla politica e, nell’aprile del 1962, veniva eletta nel collegio di Mantova, facendo per la prima volta ingresso al Parlamento italiano.

Iniziava così l’esperienza politica di Tullia Caretoni nelle istituzioni. La svolta avveniva, però, nel 1966 quando, dopo l’allontanamento dal PSI, aderiva, alla vigilia delle consultazioni politiche del 1968, all’appello di Parri per l’accordo unitario delle Sinistre. Eletta nelle liste PCI-PSIUP, si avvicinava al Gruppo parlamentare Sinistra indipendente, di cui sarebbe diventata segretaria. Nel 1972 diveniva Vicepresidente del Senato, carica che avrebbe mantenuto fino al 1979.

La complessa carriera politica di Caretoni nelle istituzioni italiane si accompagnava all’impegno europeo concretizzatosi nel 1971 quando la stessa era prima designata come membro della rappresentanza italiana al Parlamento Europeo fino al 1976 e, successi-

vamente, eletta deputata dal 1979 al 1984. Membro del Gruppo parlamentare Comunista e Apparentati, partecipava al lavoro di diverse commissioni: per gli affari sociali e l'occupazione, per le relazioni economiche esterne, per lo sviluppo e la cooperazione e alla commissione mista per l'associazione Cee-Turchia.

La fine del mandato parlamentare non coincideva però, con la fine dell'intensa attività politica e sociale della senatrice: nel 1984, infatti, Caretoni era chiamata a ricoprire incarichi istituzionali di prestigio internazionale come la Presidenza dell'Istituto Italo Africano e quella della Commissione Nazionale UNESCO, carica che avrebbe mantenuto contemporaneamente alla guida del *Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo*².

È lecito ipotizzare che proprio queste ultime esperienze abbiano intensificato il suo interesse verso il Mediterraneo, *mare humanum*, il cui destino, come si legge in un'intervista del 1995, «è quello di essere un laboratorio di incontro-scontro di civiltà che hanno dato frutti che non sono scomparsi nella Storia dell'umanità e che hanno fatto del Mediterraneo stesso un centro fin qui eterno e culturale».³

² Per un approfondimento sulla biografia e sull'attività politica di Tullia Romagnoli Caretoni si veda: Biografia di Tullia Romagnoli Caretoni su <https://unio-nefemminile.it/tullia-romagnoli-caretoni-biografia/>; M. MINESSE, *Tullia Caretoni – una donna nel Parlamento italiano 1963-1979*, FrancoAngeli, Milano, 2021; P. STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Caretoni nell'Italia repubblicana. Una biografia politica*, viella, Roma, 2022.

³ M.P. AZZARIO CHIESA, *Intervista a Tullia Romagnoli Caretoni*, in *L'Italia per l'UNESCO: 50 anni della Commissione italiana 1950-2000*, Armando Editore, Roma, 1999, p. 103.

Identificare questo spazio come “laboratorio” in cui misurarsi e trovare soluzioni alle questioni conflittuali significava per Tullia Carettoni rendere il Mediterraneo un luogo pacifico, fruttuoso e “dialogante” attraverso una maggiore tutela e affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo e una vera emancipazione della donna, riconosciuta «tanto a nord quanto a sud come portatrice di tradizione e allo stesso tempo bisognosa di trasformazione»⁴.

Questi ultimi, vanno considerati come i punti essenziali del “Carettoni pensiero” e dell’azione ad esso connesso e costituiscono il *fil rouge* lungo il quale si manifesta la vocazione mediterranea della senatrice veronese. Il contributo qui proposto intende pertanto, ricostruire, in prospettiva storico-istituzionale, il cosiddetto “progetto” sul Mediterraneo di Carettoni, analizzandone l’esperienza al Parlamento italiano e all’Assemblea di Strasburgo e quella maturata con il *Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo*⁵.

2. Il mandato italiano ed europeo

Nella prospettiva di integrazione del maggior numero possibile di Paesi europei nella Comunità, importanza va data ai paesi del Sud. In questo progetto è necessario affrontare i problemi degli ostacoli politici che limitano di fatto il passaggio dall’associazione

⁴ Intervento di Tullia Carettoni Romagnoli, *Storie e futuro delle donne del Forum delle donne del Mediterraneo*, in *Forum delle donne del Mediterraneo a Torino – “Atti del Convegno”* (Torino – 17 ottobre 1997), p. 17.

⁵ All’atto della sua costituzione, nel 1992, era denominato *Forum delle Donne del Mediterraneo*. Solo successivamente avrebbe assunto quello di *Forum internazionale delle Donne del Mediterraneo*.

all'integrazione [...] Occorre un'azione della CEE rispetto ai principi di libertà e democrazia e ai principi enunciati nella Carte dei diritti umani nel tentativo di formare un'identità tipica di una società che persegue una vita migliore nel benessere, nella libertà e nel rispetto dei diritti umani⁶.

Con queste parole, Tullia Caretoni rifletteva sul valore politico della Comunità europea nell'area mediterranea e sulla necessità di un' incisiva azione delle singole istituzioni in quel contesto. Non è un caso che la stessa considerasse fondamentale il ruolo politico dell'Italia per la sua posizione centrale nel Mediterraneo e imprescindibile la partecipazione della Comunità europea nell'affrontare i grandi temi dello sviluppo sociale ed economico.

Quelle riflessioni, annotate tra i suoi appunti manoscritti ma senza data (è ipotizzabile, tuttavia, che risalgano al periodo dell'esperienza come deputata europea), restituiscono una prima testimonianza della vocazione mediterranea frutto dell'intensa operosità che avrebbe caratterizzato l'intero percorso politico della senatrice. Un'attenzione che, come suggerisce Alfredo Casiglia, che di Caretoni sarebbe stato assistente parlamentare tra gli anni '60 e '70, si deve «alle lunghe sedute parlamentari e politiche riguardanti i rapporti tra Nord e Sud e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo»⁷.

⁶ La citazione è tratta da alcuni appunti manoscritti di Caretoni, conservati presso gli Archivi dell'Unione Femminile Nazionale (= UFN), Fondo Tullia Caretoni Romagnoli (= TCR), Caretoni II (= C II), busta 26.

⁷ Intervista ad Alfredo Casiglia di Giulia Iapichino, 6 settembre 2021.

L'impegno istituzionale di Carettoni verso il Mediterraneo può datarsi a partire dal 1963 quando la giovane veronese veniva eletta al Senato: proprio in quegli anni avrebbe animato numerose battaglie per un'Europa unita nella difesa dei diritti umani, sia sul piano nazionale che internazionale⁸.

Particolare attenzione veniva riservata, ad esempio, alla Grecia dove a partire dal 21 aprile 1967 un golpe militare dava inizio alla dittatura parafascista, «un'infezione assai pericolosa per la democrazia»⁹ con cui l'Europa occidentale avrebbe dovuto fare i conti per ben sette lunghi anni¹⁰. Le vicende greche avrebbero avuto una grande eco: nel settembre dello stesso anno, infatti, su iniziativa olandese, svedese, danese e norvegese, le torture inflitte ai prigionieri politici venivano segnalate alla Commissione europea per i diritti dell'uomo. In quel contesto l'azione di Carettoni si muoveva all'interno di due cornici istituzionali, quella italiana e quella europea, nelle quali avrebbe condannato *l'Affaire grecque*.

⁸ Occorre ricordare che l'impegno di Tullia Carettoni si rivolgeva anche ai paesi in via di sviluppo, e in particolare alla situazione instabile in Medio Oriente. Per approfondimenti si consulti UFN, TCR, C I – II. La testimonianza del suo impegno in Spagna e Portogallo è evidenziata anche nell'intervista ad Alfredo Casiglia.

⁹ B. MANTELLI, *Materiali sul colpo di stato dei colonnelli greci nel 1967 e sul regime militare 1967-1974*, in "L'Unità", s.d.

¹⁰ Per un approfondimento cfr. B. MANTELLI, cit.; C. VENTUROLI, *La dittatura dei colonnelli: recezione e reazioni in Italia nei primi mesi dopo il golpe*, in «Storia e Futuro – Rivista di storia e storiografia», n. 51 (2019), Bologna University Press; G. PASQUINO, *L'instaurazione di regimi democratici in Grecia e Portogallo*, in «il Mulino», n. 2 (1975), pp. 217-237.

Nel settembre del 1967 la senatrice, come si evince dalle discussioni parlamentari¹¹, denunciava le condizioni di reclusione e torture cui erano sottoposti gli oppositori al regime e la violazione di numerosi articoli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, chiedendo che il problema, ormai palesemente internazionale, fosse affrontato fattivamente dal governo italiano.

Secondo la risoluzione votata dalla Commissione permanente del Consiglio d'Europa¹² del giugno 1967 – in cui si esortavano le parti della Convenzione ad agire in conformità dell'art. 24¹³ – lo Stato italiano avrebbe dovuto accogliere l'invito a formulare un tempestivo ricorso alla Grecia.

«Un potere-dovere giuridico istituzionale – sottolineava nei suoi appunti Caretoni – se si interpreta in senso stesso il concetto di ordine pubblico comunitario delle libere democrazie d'Europa»¹⁴.

¹¹ Cfr. Interpellanza parlamentare di Romagnoli Caretoni, Bonacina – Atti Parlamentari (=AP), Senato della Repubblica (=SR), IV Legislatura, seduta del 20 settembre 1967, p. 11.

¹² Nella risoluzione la Commissione permanente riprendeva lo Statuto del Consiglio d'Europa e manifestava «la sua viva inquietudine davanti alla situazione in Grecia dove si verificano numerose e gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali». Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 346 (1967). Sul punto si veda anche il documento del Consiglio europeo del 20 settembre 1967 [C (67 33)].

¹³ «Any High Contracting Party may refer to the Commission, through the Secretary General of the Council of Europe, any alleged breach of the provisions of the Convention by another High Contracting Party». Il testo della Convenzione del 1950 è stato modificato conformemente alle disposizioni dei successivi Protocolli. Il contenuto del citato art. è confluito nell'art. 33 della Carta.

¹⁴ Appunti di Caretoni, UFN, TCR, C II, busta 22.

In virtù dei caratteri democratici e antifascisti della Costituzione italiana, il governo avrebbe dovuto, secondo quanto sostenuto dalla senatrice, manifestare il suo dissenso nei confronti di quei regimi e opporsi, ad esempio, alla convivenza, nelle organizzazioni internazionali, di paesi democratici e stati retti da governi illiberali, i quali – rispetto alle dittature del passato – non potevano più isolarsi dal contesto mondiale¹⁵.

Pur rispettando i limiti imposti dal diritto internazionale, era necessario trovare spazi di azione “plurinazionale” e “sovrnazionale” che impegnassero i paesi non in semplici proteste umanitarie ma in specifiche iniziative politiche che favorissero il ripristino in Grecia delle libertà fondamentali dell’uomo e della democrazia parlamentare: non era più possibile rimanere neutrali di fronte a tali circostanze¹⁶.

L’azione doveva imporsi su tre livelli, nazionale, internazionale ed europeo e operare¹⁷ – come si legge tra i suoi appunti, in tre ambiti: «*politico* in modo che gli Stati democratici intervengano in modo sostanziale; *propagandistico* in modo da far conoscere a tutti

¹⁵ *Ibidem*; intervento di Romagnoli Caretoni, AP, SR, VI Legislatura, seduta del 20 febbraio 1973, pp. 4841- 4843.

¹⁶ Le riflessioni della senatrice si leggono nella bozza dell’articolo scritto nel 1972 per la rivista “il Cammino” sulla situazione politico sociale in Grecia, sulle cause e le responsabilità del sorgere e del permanere della dittatura in quel paese, sulle possibilità e le condizioni di un ritorno alla democrazia. La bozza si trova in UFN, TCR, C I, serie (= s) III Attività parlamentare (=AP), busta 22.

¹⁷ Sul punto si veda intervento di Romagnoli Caretoni, AP, SR, VI Legislatura, seduta del 20 febbraio 1973, cit.

cosa accade in Grecia; *umanitario* per venire incontro alle sofferenze del popolo greco e soprattutto a quelle inaudite dei prigionieri, dei deportati e delle loro famiglie»¹⁸.

A seguito di quegli eventi, infatti, venivano subito costituiti in Italia, come ricorda Alfredo Casiglia, due Comitati: il Comitato per la libertà della Grecia, che raggruppava i parlamentari dello schieramento democratico, e il Comitato per gli aiuti umanitari del popolo greco, cui partecipavano anche esponenti del sindacato, entrambi presieduti da Ferruccio Parri e con Tullia Caretoni a capo di una segreteria operativa¹⁹. Essi avrebbero rappresentato il primo atto di solidarietà italiana verso la resistenza greca.

L'impegno della senatrice è testimoniato anche dalle numerose lettere in cui si esprime profonda gratitudine, come scriveva nel 1974 il Presidente del Comitato centrale dei rifugiati politici greci, Mitsos Papadimitris, «pour précieux concours à la défense des droits de l'homme dans le pays qui donna naissance à la démocratie»²⁰.

Designata come membro della Commissione per l'associazione con la Grecia, anche al Parlamento europeo, Caretoni avrebbe esercitato una forte pressione affinché venissero sospesi i rapporti con i

¹⁸ Appunti di Caretoni, UFN, TCR, C II, busta 22.

¹⁹ Intervista ad Alfredo Casiglia, cit. Sul piano politico, Caretoni avrebbe svolto un'intesa attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Vanno letti in questo senso numerosi articoli tra cui si ricordano: *Grecia da Atene a Jaros* e *Il nostro dovere verso la Grecia*, pubblicati entrambi nel 1967, il primo a settembre su «Astrolabio», il secondo a novembre su «L'Unità».

²⁰ Lettera di Mitsos Papadimitris del 1974. UFN, TCR, C I, s III, AP, busta «Grecia».

Colonnelli²¹. Il paese ellenico vantava, infatti, un particolare legame con la Comunità europea risalente al 1961, anno della firma del Trattato d'associazione²² in parte “congelato” sotto la dittatura.

Sebbene nel giugno del 1967 l'Assemblea di Strasburgo avesse espresso la sua disapprovazione per ogni provvedimento adottato dalle autorità greche che potesse costituire una violazione dei diritti, bloccando di fatto ogni relazione con quel paese²³, non tutti, all'interno della CEE, concordavano con quella decisione. Il tedesco Gerhard Jahn (CDU), ad esempio, presentava una relazione in cui sottolineava l'opportunità di ripristinare i rapporti con la Grecia contro cui si sarebbero opposti numerosi parlamentari, tra cui la stessa Carettoni. Il voto favorevole a una simile proposta – sottolineava la deputata – avrebbe di fatto rappresentato una responsabilità gravissima del Parlamento europeo di fronte al problema della democrazia, della libertà e del rifiuto dei fascismi²⁴.

²¹ Intervento di Carettoni Romagnoli al Parlamento europeo. Atti parlamentari, Seduta del Parlamento europeo, 7 giugno 1971, pp. 18-19.

²² Per un approfondimento sul tema G. LASCHI, *I vicini del sud: Le relazioni tra la CEE e i Paesi del Mediterraneo*, cit.

²³ Il Parlamento europeo aveva approvato due risoluzioni con cui invitava la Grecia a rimanere fedele allo Statuto del Consiglio di Europa e a ristabilire il regime costituzionale e la democrazia parlamentare. L'assenza di istituzioni elettive in Grecia avrebbe escluso ogni possibilità di funzionamento della Commissione parlamentare mista per l'accordo di associazione. Cfr. Risoluzione 11 maggio 1967 (G.U. n. 103 del 2.6.1967, pp. 2058/67) e cfr. Risoluzione 28 maggio 1969 (G.U. n. C 63 del 28 maggio 1969).

²⁴ Appunti per il discorso in aula di Tullia Carettoni Romagnoli del 18 dicembre 1972. UFN, TCR, C I, s III, AP, busta «Grecia».

Nel 1972, pertanto, durante una seduta della Commissione per l'associazione con la Grecia, Caretoni spiegava l'importanza del "congelamento" del trattato, soluzione da preferirsi ad ogni «diversa e pericolosa realpolitik»²⁵: occorreva, in sostanza, privilegiare gli aspetti politici rispetto ai rapporti commerciali tra Cee e Grecia.

La questione ellenica e contestualmente l'insorgere in Europa di altre dittature clerico-fasciste (in Spagna e Portogallo) avevano posto un forte limite all'ambizioso progetto comunitario in prospettiva di un solido ampliamento a Sud della Comunità europea, provocando, di fatto, un notevole squilibrio nell'allargamento verso Nord e verso Sud.

Una situazione complessa che Caretoni illustrava chiaramente durante le sedute della Commissione a Strasburgo²⁶, in accordo con le dichiarazioni del commissario Ralf Dahrendorf, evidenziando la necessità di un'azione decisa delle istituzioni europee per ripristinare la democrazia e finalmente "spegnere" quei "focolai" di fascismi nel cuore del continente. Solo una simile operazione avrebbe permesso alla Comunità di sviluppare nuove e più importanti relazioni economiche, politiche e sociali con i paesi del Mediterraneo; del resto, il fascismo era per Caretoni antitesi di distensione, di pace e di sicurezza in quello spazio geografico tanto ricco quanto instabile. Il problema veniva affrontato dalla senatrice anche all'interno del *Forum*

²⁵ Commissione per l'associazione con la Grecia, PE, 13 settembre 1972 (PE/X/PV/72/-6).

²⁶ *Ibidem*.

italiano per la sicurezza e la cooperazione in Europa e nel Mediterraneo, un'associazione senza scopo di lucro nata come punto di incontro delle componenti politiche, sociali e democratiche che attraverso lo sviluppo di relazioni internazionali, avrebbe contribuito a salvaguardare la pace e la sicurezza in quello "spazio".

Nel 1974, la deputata si recava ad Atene con una delegazione di parlamentari, su iniziativa del Comitato italiano per la libertà della Grecia e del *Forum* italiano, per un viaggio durante il quale si sarebbero gettate le basi per una diversa fase di contatti, approfondimenti e ricerche comuni²⁷. La missione – ricorda Caretoni – aveva lo scopo di consolidare, nel quadro dello sviluppo della Cee e della costruzione della sicurezza in Europa e nel Mediterraneo, nuove relazioni tra i due paesi geograficamente molto vicini²⁸.

Solo con la fine del regime dei Colonelli e solo dopo le elezioni che avrebbero confermato l'abolizione della monarchia e l'adozione della forma repubblicana e di una nuova costituzione, nel giugno del 1975 la Grecia di Karamnlis presentava la propria domanda di adesione alla Cee in base all'art. 237 del Trattato di Roma. Tale richiesta, cui seguivano quelle di Spagna e Portogallo nel 1977, avrebbe modificato la geografia della Comunità.

²⁷ Sul punto si veda UFN, TCR, C I, s. III, AP, busta 34 «Comitato interparlamentare Grecia. Viaggio interparlamentare 14-15 ottobre 1974»; UFN, TCR, C II, busta 25.

²⁸ Cfr. «Comunicato finale visita in Grecia dei Parlamentari Italiani» in UFN, TCR, C. I, s. III, AP, busta 34.

In quel contesto, il *Forum* organizzava sotto la guida di Caretoni, membro della Presidenza della delegazione italiana, un incontro preparatorio alla Conferenza internazionale del giugno del 1977 sul tema *Europa del sud e le prospettive della sicurezza e della cooperazione* per approfondire, insieme ad altri problemi, le questioni dell'allargamento a Sud dell'Europa, cui avrebbero partecipato le rappresentanze parlamentari spagnole, portoghesi, greche, italiane e francesi²⁹.

L'apertura della Comunità a Grecia, Spagna e Portogallo, realizzate rispettivamente nel 1981 e nel 1986, rappresentava, del resto, un punto fondamentale nel progetto politico sul Mediterraneo che Tullia Caretoni aveva delineato e che avrebbe continuato a perseguire nelle esperienze successive.

A suo giudizio, infatti, la politica mediterranea poteva affermarsi «solo nella misura in cui si era capaci di trovare i mezzi per rendere compatibili gli interessi degli uni e degli altri [...] Non possiamo andare contro la storia – scriveva – Esiste un moto liberatorio in Grecia, Spagna e Portogallo che comporta un moto centripeto verso la Comunità. Se vogliamo davvero che questa sia “Europa” dobbiamo seguire questo fenomeno e riequilibrare l'asse verso sud»³⁰.

²⁹ Il Convegno veniva organizzato dal *Forum* in collaborazione con il Centre d'Etudes di Parigi il 27-28 giugno del 1977 a Venezia. UFN, TCR, C I, s. III, AP, busta 39 «Forum italiano per la sicurezza e la cooperazione Europa e nel Mediterraneo».

³⁰ Appunti manoscritti, UFN, TCR, C II, busta 23.

Il concetto “Mediterraneo” diventava, dunque, per Carettoni una sfida non solo in termini geografici ma anche e soprattutto politici: era nelle sedi europee e internazionali che quella terra di mediazione, capace di suggerire vie di sviluppo civile, politico e, conseguentemente, economico, avrebbe dovuto trovare maggiore spazio, nella prospettiva di consolidare una nuova dignità politica e sociale e riacquisire un’importante centralità strategica³¹.

3. L’esperienza del Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo

Nel 1985, concluso il mandato italiano ed europeo, Tullia Carrettoni veniva nominata Presidente della Commissione Nazionale UNESCO.

Il nuovo prestigioso incarico le avrebbe permesso di lavorare a progetti di sviluppo e comprensione culturale delle civiltà che si affacciano sul Mediterraneo in modo sempre più intenso: le esperienze parlamentari e i viaggi, sia per missioni ufficiali che per interesse politico, avevano, del resto, contribuito a farle conoscere realtà complesse per culture, costumi, leggi anche molto lontane da quelle occidentali, suscitando un interesse sempre più vivace verso quel “mondo”.

³¹ *Ibidem.*

Attenta ai temi della diversità culturale, Carettoni sosteneva uno sviluppo che comprendesse tutti i Paesi del mondo, anche quelli più poveri, dove il fattore economico risultava più debole. L'imposizione di un modello occidentale, dove l'elemento economico superava di gran lunga quello culturale, avrebbe provocato, infatti, pericolose reazioni nazionalistiche annullando quel processo di sviluppo inteso come «partecipazione creativa nel quale tutti hanno un ruolo da svolgere»³².

In quella prospettiva si concretizzava il concetto di «*metissage*», la parola più rappresentativa dell'impegno sociale di Tullia Carettoni: l'intreccio di individualità, di natura e provenienza più disparata che, mescolandosi insieme, danno vita a uno spazio globale, con nuovi modi di pensare e di operare, nella prospettiva di uno sviluppo sociale, politico e culturale.

L'interesse per tali questioni, e con esso la consapevolezza del ruolo fondamentale delle donne nei processi di sviluppo politico-sociale, di cui Carettoni si era occupata fin dalla sua giovinezza, trovava la sua manifestazione più significativa nell'esperienza alla guida del *Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo*.

Il *Forum*, ancora oggi operante, aveva origine durante il Congresso di Valencia (24-28 novembre 1992), promosso da un gruppo di donne spagnole e al quale la senatrice aveva partecipato come

³² Cfr. Biografia di Tullia Carettoni Romagnoli su <https://unionefemminile.it/tullia-romagnoli-carettoni-biografia/> pp. 9-10.

Presidente dell'UNESCO. In quell'occasione, svoltasi con lo scopo di promuovere un importante dialogo tra le diverse componenti della società, si era aperto un grande dibattito sul tema della donna e sul ruolo peculiare da questa assunto nell'ambito della cultura mediterranea. Sebbene i punti di vista fossero diversi, come si evince dagli atti di quell'incontro, i risultati di quel dialogo favorivano una riflessione sulla circostanza che la crisi multidimensionale, accentuata nel bacino del Mediterraneo, aveva contribuito a rendere più fragile la situazione delle donne³³.

Riunite a Valencia, quelle donne, pur nella loro diversità, trovavano risposte comuni e rivendicavano un ruolo preponderante nell'evoluzione della società. Una testimonianza che emerge con forza già nella premessa della Dichiarazione di Valencia del 1992, dettata da Carrettoni e firmata da 135 partecipanti provenienti da 16 Paesi differenti in cui, fra l'altro, si legge:

cada vez màs el reconocimiento del papel fundametal que jugamos las mujeres en los procesos polticos, sociales, econòmicos y cultutales, partecipando en la evolucioçn de las sociedades hacia

³³ Al primo incontro, organizzato sotto l'egida dell'UNESCO con il supporto dell'Istituto per le Donne di Valencia, erano state invitate donne leader provenienti dai vari Paesi del Bacino del Mediterraneo. Nelle ragioni dell'incontro si legge: «En nuestro caso se pretende provocar un diálogo entre las gentes que compartimos una circunstancia histórica. Se trata de emprender un debate sobre el tema de la mujer y su peculiar papel en el ámbito de nuestra raíz común, la cultura mediterránea, tratando de mirar a todas las orillas de este mar, admitiendo y respetando los distintos modelos de concebir el mundo». La citazione è tratta da G. MICHELSEN and P. J. WELLS, *La Mujer, Creadora y Transmisora de Culturas en el Area Mediterránea: el Mediterráneo como Agora de Encuentro*, Valencia, 24-28 novembre 1992.

posturas más humanas, de paz, de justicia y de tolerancia. Nuestro foro es consciente de esta crisis, y cree que una forma de contribuir a su resolución es privilegiar la acción cultural, fomentando el entendimiento entre los pueblos del Mediterráneo³⁴.

Per superare le difficoltà economiche e sociali, era necessario, dunque, creare uno spazio comune di riflessione i cui risultati dovevano essere conosciuti e condivisi da tutte e continuare il lavoro iniziato nel novembre del 1992. Alle donne, portatrici di tradizione e trasformazione, spettava, secondo Caretoni, il compito fondamentale di rappresentare un punto di equilibrio in quel Mare: «le donne hanno capacità che non riescono a riconoscere, il loro potenziale è enorme, sotto qualunque cielo; bisogna aiutarle a dialogare, a scambiarsi esperienze concrete ed il mondo acquisterà cultura e Pace»³⁵. Per tale motivo Caretoni fondava, sotto l'egida dell'UNESCO, l'associazione internazionale *Forum delle Donne del Mediterraneo*, che tra i suoi fondamenti programmatici annoverava la convivenza con l'altro, con il diverso³⁶.

Un forum che esiste per produrre – ribadiva in uno dei suoi discorsi – Vuol dire che noi identifichiamo dei punti, delle cose di cui bisogna occuparsi, delle cose che vogliamo approfondire e su quelle cose creiamo delle commissioni di lavoro, dei gruppi di persone che lavorano³⁷.

³⁴ Dichiarazione di Valencia, 1992. Documento conservato presso il Centro di documentazione (= CD) UNESCO, Torino (= TO).

³⁵ La citazione è tratta da *Conversazione con Maria Paola Azzario Chiesa, Presidente del Forum Internazionale*, www.unionefemminile.it.

³⁶ *Forum de Mujeres del Mediterraneo*, Espana, Estatutos (Valencia 1992), CD, UNESCO, TO.

³⁷ T. CARETONI ROMAGNOLI, *Storie e futuro delle donne del Forum delle donne del Mediterraneo*, cit., pp. 16-21.

Ben presto riconosciuto come ONG, con stato consultivo, sia dall'UNESCO, che dalla ECOSOC, organismo della Nazioni Unite, il *Forum* organizzava, con cadenza biennale, una serie di incontri per discutere e realizzare progetti di cooperazione che riguardassero lo sviluppo delle donne del Mediterraneo nella scienza, nella società, nell'educazione.

Sotto la presidenza di Tullia Caretoni il *Forum* acquisiva ampia visibilità sul piano internazionale e, nel giugno del 1995, le donne tornavano ad incontrarsi a Tunisi per il secondo Congresso delle *Mujeres* dedicato a *Il tempo della donna del Mediterraneo*. In quell'occasione veniva redatta la Dichiarazione di Tunisi³⁸ in cui si faceva espresso riferimento all'instaurazione di una democrazia paritaria a tutti i livelli della vita politica, economica e sociale e all'istituzione di programmi educativi e di formazione professionale per facilitare l'accesso delle donne al mondo del lavoro in tutte le fasi della loro vita.

L'attività dell'associazione si incardinava perfettamente nella preparazione della quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, cui il *Forum* partecipava secondo il principio formulato dalla Presidente: «il Mediterraneo non è una regione riconosciuta dalle Nazioni Unite ma ha cose in comune e soprattutto cose da dire»³⁹.

³⁸ *Declaracion de Tunez*, Tunisi, 2-3 giugno 1995. CD, UNESCO, TO.

³⁹ T. CARETONI ROMAGNOLI, *Storie e futuro delle donne del Forum delle donne del Mediterraneo*, cit. p.18.

Nella capitale cinese i movimenti di tutto il mondo avrebbero, infatti, affermato la propria pretesa di «guardare il mondo con occhi di donna» e proclamato che «i diritti delle donne sono diritti umani». In tale contesto il *Forum* sollecitava numerose riflessioni sulle donne del Mediterraneo, attrici consapevoli della mediazione e del dialogo tra i diversi popoli di quel mare.

Nel 1997 la Segreteria Internazionale del *Forum* si spostava da Valencia a Torino con la nomina a segretaria generale di Maria Paola Azzario⁴⁰ che, negli accordi per la transizione dell'Associazione dalla Spagna all'Italia, avrebbe giocato un ruolo fondamentale.

In accordo con i programmi UNESCO, dal 1997 in poi le attività del *Forum* (convegni, congressi, seminari su diritti, educazione, lavoro femminile, pari opportunità, migrazione) si moltiplicavano, come ricorda Maria Paola Azzario, strettissima collaboratrice di Tullia Carettoni,⁴¹ che del *Forum* è l'attuale presidente.

Di notevole interesse, tra gli altri, il progetto lanciato a Torino nel 1997 il cui scopo era il miglioramento della condizione delle donne

⁴⁰ Per un approfondimento sull'argomento cfr. *Intervista a Maria Paola Azzario* del 21 luglio 2021.

⁴¹ «Il Forum aveva come suo impegno statutario quello di proporre alle socie dei differenti Paesi membri dell'Associazione la raccolta di dati sullo stato delle donne in campi specifici: ad esempio la migrazione, la condizione femminile nelle carriere scientifiche, politiche, la libertà di opinione ecc... Il tema veniva lanciato durante un incontro internazionale, in un Paese ospitante, per due anni ogni Paese raccoglieva i dati inerenti i propri territori, e, successivamente si organizzava un Congresso in uno dei Paesi membri per verificare quali fossero i risultati emersi dalle ricerche dei diversi Paesi, per dibatterli presentarli all'UNESCO ed all' ECOSOC ed organizzare azioni per migliorare la situazione indagata» (*ibidem*).

nella scienza. L'iniziativa prendeva forma in occasione del Congresso Internazionale *Women, science, biotechnology: what does the future hold for the Mediterranean* svoltosi nel gennaio del 1999, cui partecipavano 350 scienziate provenienti da 21 paesi del Mediterraneo. In quell'occasione veniva approvata la Dichiarazione di Torino⁴² con cui le firmatarie si impegnavano nella creazione di programmi volti alla cooperazione e allo sviluppo di contatti tra istituzioni scientifiche dei diversi stati del bacino del Mediterraneo. La dichiarazione avrebbe successivamente costituito la base di partenza per la Conferenza mondiale UNESCO *La Scienza nel XXI secolo, quale futuro possibile?*, svoltasi a Budapest nel giugno del 1999.

Grazie alla delegazione italiana, che tra i suoi componenti annoverava anche Tullia Caretoni (presidente della CNI e del FIDM), veniva inserito nel Piano d'Azione finale l'art. 90, in cui si stabiliva ciò che concretamente i governi, la comunità scientifica e le organizzazioni internazionali dovevano realizzare per un miglioramento generale della condizione femminile nella scienza attraverso la promozione di iniziative adeguate, fra cui, ad esempio, corsi di formazione⁴³.

Per il raggiungimento di quell'obiettivo il *Forum*, in collaborazione con diverse altre realtà, promuoveva il progetto *Women*,

⁴² *Turin Declaration*, 31 gennaio 1999. CD, UNESCO, TO.

⁴³ Si veda l'art. 90 nel Piano d'azione della *Declaration on science and the Use of scientific Knowledge* scritta in occasione della Conferenza mondiale *Science for Twenty-First Century. A New Commitment* tenutasi a Budapest dal 26 giugno al 1° luglio 1999. CD UNESCO, TO.

Science and development che avrebbe coinvolto donne provenienti da Algeria, Albania, Giordania, Libano, Egitto, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia, Siria e, nel 2002, realizzato IPAZIA il cui scopo era quello di creare un network di donne scienziate provenienti non più solo dal Mediterraneo ma dal mondo intero⁴⁴.

Dall'analisi delle iniziative promosse dal *Forum*, nel campo dei diritti, delle migrazioni, dell'istruzione e dalla lettura delle diverse dichiarazioni in cui venivano raccolte le riflessioni e le azioni più rilevanti che quella ONG avrebbe realizzato di concerto con le organizzazioni nazionali e internazionali, emerge un costante ritorno al tema dell'incontro e del dialogo per lo sviluppo costruttivo di una società mediterranea.

Non è possibile, in questa sede, enumerare le molteplici e ulteriori iniziative promosse dal *Forum* nel corso della lunga presidenza di Tullia Caretoni. Certo è che anche durante quell'esperienza, al pari di quella vissuta come parlamentare italiana ed europea, la senatrice avrebbe evidenziato la sua fortissima vocazione mediterranea.

Il Mediterraneo era per Tullia Caretoni il luogo del dialogo e dell'integrazione possibile, il laboratorio della democrazia per tutti, del reciproco rispetto delle diverse culture, era prospettiva di sviluppo e cambiamento, di incontro e di scontro, nella piena consapevolezza che qualunque trasformazione dovesse considerare come

⁴⁴ Per un approfondimento si legga *Conversazione con Maria Paola Azzario Chiesa, cit.*; e l'intervista a M.P. Azzario, cit.

obiettivo costante e primario la promozione e la tutela dei diritti per tutti. Il Mediterraneo era, ed è, il mare delle donne, «tale e quale lo sogneranno lo sapranno intessere mediante scambi di esperienze, legami di stima e di amicizia, azioni e manifestazioni comuni»⁴⁵.

⁴⁵ Dagli opuscoli Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo, 1997, CD, UNESCO, TO (<http://www.centrounesco.to.it>).

GIULIA IACOVELLI

*Dal “mal di Levante” alla “primavera pugliese”:
i primi 25 anni de “Il pensiero meridiano”*

Il pensiero meridiano è quello che ha conosciuto il sole che si interseca con il mare, l'amore per la bellezza, la forza e la sofferenza degli eroi, il loro essere insieme sfida al cosmo e parte di esso.

Franco Cassano

1. Introduzione

Sono trascorsi 25 anni dalla pubblicazione del “*Pensiero meridiano*” di Franco Cassano, edito da Laterza nel 1996: un saggio che non solo ha ispirato la nascita di un nuovo meridionalismo, ma che ha anche innescato il processo che ha portato la Puglia, la regione dello stesso Cassano, a vivere una stagione di innovazione politica e di sviluppo sociale, culturale ed economico che è tutt’oggi in corso. Il saggio formulò la teoria secondo la quale il sud dovesse diventare

soggetto del proprio pensiero¹ e costruire un percorso di sviluppo che non fosse la semplice replica di un modello esterno, tendenzialmente importato dal nord-ovest²: un'impostazione fondata esclusivamente sulla crescita economica, sull'accumulazione di capitale, sull'elogio della velocità come cifra del tempo presente³. Riscoprendo nel Mediterraneo il proprio reale contesto culturale di appartenenza e gli elementi costitutivi della propria identità⁴, il Mezzogiorno avrebbe dovuto così affrancarsi da quella ideologia della mancanza rispetto al modello culturale e di sviluppo settentrionale, così simile alla tendenza consolidata dell'Italia intera a sentirsi eternamente seconda rispetto al canone nazionale di altri Stati europei⁵.
Scrive Cassano:

Il pensiero meridiano è quel pensiero che si inizia a sentire dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli integralismi della terra (in primis quello dell'economia e dello sviluppo), quando si scopre che il confine non è un luogo dove il mondo finisce, ma quello dove i diversi si toccano e la partita del rapporto con l'altro diventa difficile e vera⁶.

¹ F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Laterza, Bari 1996, p. 5.

² F. CASSANO intervistato da C. FOGU, Bari, 7 luglio 2008.

³ F. CASSANO, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Edizioni Dedalo, Bari 2004, p. 91.

⁴ Ivi, p. 117.

⁵ F. BENIGNO – I. MINEO, *Introduzione. Discutere il canone nazionale*, in F. BENIGNO – I. MINEO (a cura di), *L'Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione*, Viella, Roma 2020, p. 68.

⁶ F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, cit., p. 7.

E ancora:

L'incontro tra terra e mare [...] è [...] la difficoltà a stare in un solo luogo. [...] lo si può trovare nei nostri sud interiori, in una follia, in un silenzio, in una sosta, in una preghiera di ringraziamento, nell'inettitudine dei vecchi e dei bambini, in una fraternità che sa schivare complicità e omertà, in un'economia che non abbia ripudiato i legami sociali. Lo si può trovare nei sentimenti dove convivono più patrie, [...], dove la bellezza torna a essere un premio per chi l'ha cercata a lungo⁷.

La Puglia, a cominciare dal suo capoluogo, riesce a intraprendere questa strada prima di altri, definita com'è dal suo rapporto con il mare, il Mediterraneo. Bari è strutturalmente frontiera, luogo di contaminazione, di congiunzione tra Oriente e Occidente, tra passato e futuro. È sud, ma è anche est: questo posizionamento ha ispirato la scelta, compiuta soprattutto da numerosi esponenti della società civile, di cominciare ad attuare il cambiamento di verso auspicato da Cassano.

Il venticinquesimo anniversario della pubblicazione del saggio è coinciso con la scomparsa di questo sociologo militante, che ha contribuito a fondare un nuovo meridionalismo⁸ con l'obiettivo di spingere la propria terra fuori non solo da un complesso di problematiche strutturali, ma soprattutto da una condizione di subalternità culturale.

⁷ Ivi, p. 9.

⁸ D. PREZIOSI, *La primavera pugliese e il sogno meridiano di Franco Cassano*, in «Domani», 23 febbraio 2021.

Cassano non riesce a concepire questo nuovo meridionalismo senza una sua traduzione in decisioni e fatti; prova ne è il suo percorso: la carriera accademica, iniziata proprio all'Università degli studi di Messina e proseguita poi all'Università degli studi di Bari, dove dal 1980 sarà Professore ordinario di Sociologia della conoscenza, si incrocia con un percorso propriamente politico. L'attivismo all'interno della sezione universitaria del Partito Comunista diventa prodromico a un modo diverso di pensare all'interno della stessa Accademia. Così Cassano partecipa al gruppo intellettuale noto come *école barisienne* (animato, tra gli altri, da Luciano Canfora, Biagio De Giovanni e Beppe Vacca) e, più tardi, nel 2000, alla fondazione dell'associazione "Città Plurale"⁹.

Il ripensamento della questione meridionale operato da Cassano si configura come un percorso basato su teorie e politiche, capace di superare la visione di un popolo del sud Italia destinato alla dipendenza da un nord per definizione più avanzato, colto e prospero¹⁰. Tali riflessioni vengono formulate dopo la caduta del muro di Berlino del 1989, a ridosso di un passaggio di secolo che parla già la lingua della globalizzazione. Proprio in questo contesto, paradossalmente, la dimensione locale di un sud emancipato e che aspira a divenire "punto cardinale dell'anima" trova tempo e spazio per svilupparsi¹¹.

⁹ *Ibidem*

¹⁰ F. BENIGNO – I. MINEO, *Introduzione. Discutere il canone nazionale*, cit., p. 69.

¹¹ O. IARUSSI, *Che ci facciamo qui? La vita culturale a Bari*, Laterza, Bari 1998, p. 42.

Ripercorrendo i passaggi de “Il pensiero meridiano” che più hanno trovato una corrispondenza nelle scelte politiche successive, il presente studio si concentrerà soprattutto sull’analisi degli aspetti culturali del cambiamento generato dalla cosiddetta “primavera pugliese”, la stagione politica di stampo progressista iniziata nel 2004 e ancora oggi in corso. L’indagine utilizzerà in particolare quattro dimensioni, che possono essere metodologicamente considerate delle *proxy* attendibili del fenomeno in esame: formazione, cultura, turismo e partecipazione. Sono state individuate in quanto le politiche nate dalla spinta ideale cui Cassano ha fortemente contribuito con le sue riflessioni e con l’attività dell’associazione “Città Plurale” hanno fatto di queste dimensioni alcuni dei principali vettori di rilancio del territorio. Le evoluzioni riscontrabili in questi ambiti nel corso degli anni dal 2004 a oggi sono quindi idonee a fornire indicazioni su quanto “Il pensiero meridiano” abbia influenzato le scelte della classe politica a livello territoriale.

2. I primi passi della “primavera pugliese”

Gli anni Novanta vedono un risveglio complessivo della cultura pugliese, che inizia a farsi a sua volta soggetto di una narrazione da condividere anche oltre i confini regionali¹². Nel 1997, lo stesso

¹² G. VIESTI, *Le tessere e il mosaico. Rimettere insieme la Puglia*, Laterza, Bari 2005, p. 48.

Franco Cassano pubblica un nuovo saggio, “*Mal di Levante*”, in cui questa volta si concentra sulla sua Bari. Il volume presenta un’analisi approfondita dei mali atavici che affliggono la società barese. Cassano ne esamina i tratti identitari che più hanno svolto azione di freno alla sua affermazione come grande centro del Meridione: la paura di emergere in un contesto più vasto, il timore di affrontare il rischio, l’attenzione spasmodica allo scambio finalizzato al profitto¹³. Si tratta in verità di un paradosso, dal momento che proprio gli scambi commerciali, che da sempre rappresentano la linfa vitale dell’economia locale, potrebbero costituire un dato identitario dal quale partire per lo sviluppo di una cultura della contaminazione e dell’accoglienza¹⁴. Infatti, al tempo stesso, all’interno del volume esplose la visione politica di Cassano, che si proietta in un futuro che potrebbe essere prossimo, se solo Bari trovasse il coraggio per attirarlo a sé. Scrive in apertura:

Mio padre era orgoglioso di essere barese, io non posso dire altrettanto di me, ma vorrei trovare il modo per far sì che mio figlio torni a esserlo¹⁵.

Nasce infatti anche da lui nel 2000 l’idea di fondare “Città Plurale”, associazione che nei fatti ispira e avvia la “primavera pugliese”, sostenendo la necessità di una imponente mobilitazione

¹³ F. CASSANO, *Mal di Levante*, Laterza, Bari 1996, pp. 19-20.

¹⁴ F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, cit., p. 57.

¹⁵ F. CASSANO, *Mal di Levante*, cit., p. VII.

della cittadinanza per trasformare Bari, attraverso un'iniezione di idee, di nuovi strumenti comunicativi e di competenze, in "una città bella, utile e civile" da "lasciare alle generazioni future"¹⁶. Soggetto dell'azione è appunto la società civile, a cui la associazione si appella con l'ambizioso obiettivo di "redimere la politica dai suoi vizi"¹⁷: obiettivo raggiungibile, secondo i fondatori, solo mettendo i cittadini in rete tra loro, portandoli fuori da una condizione di solitudine e di impotenza.

A rendere necessaria questa azione collettiva è la constatazione dell'assenza al sud di strutture e soggetti politici e partitici dotati di capacità, autorevolezza e organizzazione, tali da metterli nelle condizioni di implementare una visione di lungo periodo per un rilancio sociale, culturale ed economico del territorio, in grado di andare oltre i destini personali e le dinamiche congiunturali¹⁸. L'associazione non è finalizzata a sostituire i partiti, ma a sfidarli ad aprirsi, includendo cittadini e soggetti capaci di aggregarli sulla base di istanze e progetti condivisi¹⁹. "Città Plurale" è una delle realtà che fioriscono nell'*humus* tanto stimolante di quegli anni. Franco Cassano la definisce "un frammento" del movimento che sarebbe stato premessa di un

¹⁶ Manifesto dell'associazione "Città plurale".

¹⁷ F. CASSANO intervistato da C. DE GREGORIO nel corso della puntata dedicata a Bari della trasmissione televisiva RAI "FuoriRoma", aprile 2017, minuti 00:20:30-00:21:20.

¹⁸ M. VENEZIANI, *La Puglia senza élite*, in S. DISTASO (a cura di), *La California possibile. Protagonisti, esperienze e progetti della Puglia negli scenari della globalizzazione*, Palomar Edizioni, Bari 2001, pp.da 221 a 223.

¹⁹ F. CASSANO, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, cit., p. 13.

profondo cambiamento politico solo se tutti avessero “aiutato questo fermento a crescere”²⁰.

Le elezioni amministrative del 2004, 2005 e 2006 e le elezioni regionali del 2005 consegnano al territorio una classe dirigente profondamente rinnovata, caratterizzata soprattutto dalla presenza di numerosi esponenti della società civile che scelgono di impegnarsi nella cosa pubblica.

Nel giro di poco tempo, dunque, vengono messi a disposizione della politica competenze, esperienze e progetti prima confinati al settore privato e non sistematizzati in una prospettiva complessiva di governo del territorio²¹. Sin da questo primo passaggio si realizza una delle “cure” al “mal di Levante” prescritte da Cassano nell’omonimo saggio. Nel 1997 scrive infatti:

La città avrebbe bisogno di [...] dare per una stagione il governo a chi abbia voglia e capacità di progettare e di rilanciarla sul lungo periodo²².

3. Vettori di rilancio tra cultura e turismo

Il primo fronte su cui la politica pugliese così rinnovata ha necessità di agire è senz’altro quello culturale. È necessario fornire ai cittadini gli strumenti per potersi riappropriare delle loro radici, ma

²⁰ Ivi, p. 156.

²¹ O. IARUSSI, *Che ci facciamo qui? La vita culturale a Bari*, cit., p. 53.

²² F. CASSANO, *Mal di Levante*, cit., pp. 21-22.

anche per elaborare nuova cultura²³. Cassano ne “Il pensiero meridiano” scrive: “occorrerebbe rieducarsi tutti alla bellezza”, parlando dell’importanza di “un’educazione sentimentale per le nuove generazioni”²⁴.

In “Mal di Levante” aggiunge che questo cambiamento deve partire dai luoghi della formazione, a cominciare dall’università, individuando nella presenza del mare a Bari la migliore ispirazione per la realtà accademica locale e per le sue ricerche e soffermandosi sulla forte vocazione mediterranea dell’ateneo barese, naturalmente capace di fare della cultura dello scambio e della contaminazione la cifra della sua identità²⁵.

La formazione, l’esigenza di politiche che la potenzino, integrandola con quelle per il lavoro e lo sviluppo economico, sono tra i punti qualificanti del programma di governo regionale della prima giunta presieduta da Nichi Vendola a partire dal 2005²⁶. Vi si legge, tra l’altro: “il nuovo Governo regionale considera gli investimenti destinati a valorizzare le risorse umane pugliesi come uno degli strumenti più importanti per accrescere non solo la coesione sociale ma anche la competitività del sistema-Puglia e per incrementare le competenze

²³ G. GIACOVAZZO, *Una regione “senza”*, in S. DISTASO (a cura di), *La California possibile. Protagonisti, esperienze e progetti della Puglia negli scenari della globalizzazione*, Palomar Edizioni, Bari 2001, p. 205.

²⁴ *Ibidem*

²⁵ F. CASSANO, *Mal di Levante*, cit., pp. 27-28.

²⁶ N. VENDOLA, *Una Puglia migliore. Dichiarazioni programmatiche per il governo della Regione Puglia*, Bari 2005.

dei giovani e degli adulti. Ciò sarà realizzato operando delle scelte fortemente innovative”. Tra queste, “la Giunta Regionale si impegnerà a promuovere l’azione di concertazione dell’offerta formativa fra Università, sistema scolastico, sistema della formazione professionale, al fine di innalzare il livello complessivo della qualità del sistema educativo e formativo regionale. Verrà garantita una maggiore tutela del diritto allo studio anche mediante una riforma organica degli Enti per il diritto allo studio”.

Attuando questi indirizzi programmatici, tra il 2005 e il 2015 la Puglia si dota, tra l’altro, di: strumenti di conoscenza (un osservatorio dei sistemi di istruzione e formazione, l’anagrafe degli studenti e l’anagrafe dell’edilizia scolastica), che permettono una migliore programmazione delle risorse; interventi di contrasto alla dispersione scolastica; sei Istituti tecnici superiori (la nuova formazione terziaria professionalizzante); interventi che finanziano borse di studio per master in Italia e all’estero per laureati meritevoli.

L’innalzamento dei livelli di istruzione determina anche un parallelo incremento della domanda di cultura, per sostenere la quale occorre non solo incentivare la produzione autoctona, ma anche diversificare e incrementare i luoghi in cui la sua fruizione è possibile: su questi due assi, il recupero e potenziamento dell’*hardware*, cioè dei contenitori, e la promozione e la contaminazione del *software*, cioè delle produzioni, si articolano le politiche pubbliche pugliesi degli ultimi due decenni.

Se si prende, a titolo di esempio, la sola città di Bari, che anche simbolicamente nel 1991 aveva visto dato alle fiamme il proprio teatro più importante, il Petruzzelli, inaugurato nel 1903 come “simbolo del desiderio di promozione”²⁷ del territorio, si nota come negli ultimi 10 anni siano stati ristrutturati e restituiti alla comunità ben quattro teatri: lo stesso Petruzzelli, il teatro comunale Piccinni, il Margherita (l’unico teatro europeo costruito su palafitte, oggi fiore all’occhiello del nuovo Polo contemporaneo delle arti) e il Kursaal Santalucia.

La riapertura di queste strutture ha contribuito a colmare in modo notevole la carenza di contenitori culturali e ha soprattutto offerto alle nuove generazioni l’opportunità di formarsi e quindi di emanciparsi in un *humus* intellettualmente stimolante. Possibilità, questa, che a coloro che erano giovani negli anni della pubblicazione de “Il pensiero meridiano” è stata negata, con il rischio peraltro di smarrire una parte rilevante della tradizione teatrale e musicale locale²⁸.

Ma molto altro ancora viene fatto: l’infrastrutturazione culturale, infatti, non passa solo dalla rinnovata disponibilità di vecchi contenitori o dalla creazione di nuovi spazi. “Rieducarsi alla bellezza”, come auspica Cassano nel 1996, significa anche avere la possibilità di produrne di nuova, per rappresentarsi nella propria identità originale e, per certi versi, inattesa: a questo puntano i governi regionali

²⁷ G. CAROFIGLIO, *Né qui né altrove*, Laterza, Bari 2008, p. 122.

²⁸ O. IARUSSI, *Che ci facciamo qui? La vita culturale a Bari*, cit., pp. 10-11.

espressione della Primavera pugliese, quando promuovono l'arte contemporanea, la musica, il cinema e il teatro, con progetti e strutture operative tra cui Apulia Film Commission (2007), Puglia Sounds (2010), Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Museo Pino Pascali (2010). Sostenendo le produzioni locali sui mercati globali, nei fatti si contribuisce in maniera sostanziale a rappresentare l'identità della Puglia degli anni Duemila al di fuori dei confini regionali: un Sud soggetto del proprio pensiero.

Anche grazie all'uso massiccio dei fondi strutturali europei, attorno al 2000 le amministrazioni comunali avviano una imponente e capillare riqualificazione dei propri borghi antichi. A Bari ha luogo una delle esperienze più imponenti per patrimonio immobiliare e tessuto urbano recuperato: qui il borgo antico è per decenni rimasto in una condizione di degrado e continuamente al centro del dibattito pubblico, ma solo in riferimento alle vicende criminali che vi hanno luogo²⁹.

La riqualificazione di Bari vecchia è modello e paradigma per quella dei tanti borghi antichi pugliesi rivitalizzati: favorisce non solo un ridimensionamento delle attività criminali, ma anche e di conseguenza un maggiore afflusso turistico verso la città e quell'area in particolare e soprattutto una riappropriazione del centro storico da parte dei cittadini di ogni quartiere, finalmente liberi di poterne usufruire come luogo privilegiato di attività culturali e di svago. Anche

²⁹ Ivi, p. 47.

in questo caso, dunque, contenitore e contenuto si alimentano reciprocamente, in un dialogo che determina tra l'altro la nascita di nuove attività redditizie, quindi di sviluppo economico e del tessuto sociale urbano.

Una regione più istruita, dunque, è anche una regione più curiosa, forse complessivamente più colta. Soprattutto una regione più aperta al mondo, come spiegano bene i dati del turismo. Cassano scrive "Il pensiero meridiano" anche con il proposito di stimolare il Sud a emanciparsi appunto dal binomio identitario paradiso turistico – inferno mafioso³⁰.

Nell'ultimo quindicennio, facendo leva su bellezze paesaggistiche, beni culturali, esperienze di accoglienza tradizionali, l'amministrazione regionale ha sostenuto fortemente una evoluzione del turismo, puntando anche su iniziative, canali e contenuti innovativi in grado di catalizzare l'attenzione di fasce sempre più ampie di visitatori. Un turismo, quindi, che dà davvero valore aggiunto, che rafforza il territorio sul piano economico, ma anche sociale e culturale.

Da qui ha origine la scelta, perseguita da tutti i governi regionali degli ultimi quindici anni, di optare per un modello di sviluppo integrato del turismo, attraverso la creazione di una cabina di regia permanente con i settori della cultura, dei trasporti, dell'ambiente e dell'agricoltura. Tra gli strumenti della strategia regionale, che permette un'offerta turistica più completa, vi sono la pianificazione

³⁰ F. CASSANO intervistato da C. FOGU, Bari, 7 luglio 2008.

coordinata delle risorse europee, una migliore formazione degli operatori, la diffusione della rete internet veloce, la lotta all'abusivismo.

L'investimento sulla rete dei trasporti aerei ha assunto un ruolo centrale in questa nuova politica turistica: la rete di Aeroporti di Puglia, la società per azioni che vede come unico socio la Regione, include due infrastrutture che negli ultimi quindici anni sono state completamente rinnovate, quelle di Bari e Brindisi, che collegano oggi la regione a 79 destinazioni di cui 62 estere³¹.

La disponibilità di queste infrastrutture è stata negli ultimi anni un potente *driver* di sviluppo per il turismo e di marketing territoriale, consentendo alla Puglia di diventare una meta non solo nota e ambita, ma anche facilmente raggiungibile.

Della rete degli scali regionali fa parte anche l'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto-Grottaglie, designato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 250 del 2019 quale primo spaziorporto italiano e peraltro europeo, dal momento che l'Italia è stato il primo Paese dell'Unione ad addivenire a un regolamento per la gestione di una struttura di questo tipo sul proprio territorio nazionale³². Si tratta di una infrastruttura idonea a ospitare nei prossimi anni voli suborbitali (cioè realizzati con velivoli in grado di

³¹ Gli aeroporti pugliesi di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto nel 2021 hanno registrato un traffico di oltre 5 milioni di passeggeri (erano oltre 8 milioni nel 2019, prima della pandemia), pari al 6,3% del traffico nazionale (era il 4,2% nel 2019). I dati delle destinazioni riportati nel testo sono quelli ad ottobre 2021.

³² D. PALMIOTTI, *Grottaglie è il primo spaziorporto italiano*, in «Il Sole 24 ore», 29 ottobre 2020.

raggiungere i 100 km di altitudine) a fini sperimentali e commerciali.

Con una pista di oltre 3.000 metri di lunghezza, sinora utilizzata dell'aeroporto cargo regionale a servizio di tutto il Mezzogiorno d'Italia, lo spaziorporto arriverà a una estensione di 700 ettari, inglobando infrastrutture e attività che ne faranno nei prossimi anni un polo tecnologico integrato di eccellenza. Il settore dell'aerospazio è peraltro per la regione un importante vettore per la creazione di posti di lavoro qualificati: nel 2019 (ultimo dato disponibile) erano oltre 4.600 gli addetti nelle aziende aerospaziali pugliesi³³.

4. Prospettive di cittadinanza attiva

In “Mal di Levante”, esasperato e incantato al contempo dalle profonde contraddizioni della propria terra, Cassano presenta una profezia positiva per il futuro descrivendo una “*città che non c'è, ma potrebbe esserci se...*”³⁴. Se la Puglia negli ultimi lustri si è progressivamente avvicinata a questa visione, è forse soprattutto mediante la costruzione, fortemente auspicata tra la fine degli anni Novanta e il principio degli anni 2000³⁵, di una struttura delle opportunità di partecipazione nella quale il pubblico si è intersecato con il privato, i partiti con il mondo dell'associazionismo, la sfera politica con gli attori del volontariato, in una dinamica che ha visto i cittadini

³³ Elaborazioni ARTI su dati ISTAT, *Rilevazione sulle forze di lavoro*, 2021.

³⁴ F. CASSANO, *Mal di Levante*, cit. p. 28.

³⁵ G. VIESTI, *Le tessere del mosaico. Rimettere insieme la Puglia*, cit. pp. 9-10.

divenire soggetti attivi nel disegno e nell'implementazione di politiche pubbliche innovative³⁶.

Guglielmo Minervini, Assessore regionale dal 2005 al 2015 con delega alla cittadinanza attiva e alle politiche giovanili prima e alla programmazione poi, ha ascrivito questa svolta, in un omonimo saggio pubblicato nel 2016, alla categoria della "politica generativa": ossia l'idea di aggregare persone e proposte valorizzando al massimo il capitale umano di un territorio e mettendolo nelle condizioni di incidere sulla realtà che lo circonda, per far sì che questo elabori una propria via allo sviluppo economico e sociale³⁷.

A cavallo tra il primo e il secondo decennio del 2000, la Puglia diventa così un laboratorio per sperimentare pratiche partecipative secondo un metodo sempre più strutturato, in modo tale da rendere ciascuna discussione effettivamente in grado di elaborare visioni complessive, ma anche progetti concreti³⁸.

Nasce nel 2005 il primo programma di politiche giovanili, "Bollenti Spiriti", che farà scuola in Italia e in Europa³⁹: un insieme di azioni e interventi per consentire ai giovani di partecipare a tutti gli aspetti della vita della comunità. Si tratta di un modello coerente,

³⁶ G. MINERVINI, *La politica generativa. Pratiche di comunità nel laboratorio Puglia*, Carocci editore, Roma 2016, p. 53.

³⁷ Ivi, p. 17.

³⁸ Ivi, p. 41.

³⁹ Una sintetica bibliografia degli studi sul programma *Bollenti Spiriti* è disponibile sul sito web della Regione Puglia: <https://www.regione.puglia.it/web/programma-politiche-giovanili/studi-e-ricerche>

basato sul coordinamento e l'integrazione di una serie di progetti a lungo termine con un obiettivo comune: vedere nelle giovani generazioni un motore di rinascita sociale, economica e culturale per le città pugliesi.

In un dialogo del 2015 con Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino, autore del noto volume "La frontiera", che tanto ha approfondito i temi del Mezzogiorno e dell'immigrazione, Minervini dichiara: "La Puglia narra che il cambiamento si può agire. [...] Si è svegliato un vulcano, con un'eruzione di creatività e innovazione⁴⁰".

A Franco Cassano il merito di aver compreso che quel vulcano era solo dormiente, ma era tutt'altro che spento.

⁴⁰ G. MINERVINI intervistato da A. LEOGRANDE, *Un governo per il cambiamento: il laboratorio Puglia*, in «Lo Straniero», 182-183 (2015).

JACOPO SCIGLIO

***Il fondo europeo di sviluppo regionale nei paesi
del Mediterraneo. Il caso dell'Italia (1975-1984)***

Il Trattato di Roma, nonostante l'art. 2¹, e il protocollo aggiuntivo riguardante l'Italia, che in estrema sintesi sanciva l'“europeizzazione” della questione meridionale², non ideava una politica regionale comune che avesse l'obiettivo di riequilibrare la forte distanza in termini economici tra le varie zone della Comunità. Con la progressiva liberalizzazione degli scambi tra i paesi della Comunità l'apparato produttivo del Sud d'Italia, oltre a dover affrontare la concorrenza delle più competitive aziende del Nord, si trovava a dover competere anche con le imprese di paesi di antica tradizione

¹ L'art. 2 del Trattato recita così: “La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano”.

² Sul punto si veda: F. DANDOLO – R. R. AMOROSO, *Cassa per il Mezzogiorno Europa e regioni nella stagione dell'industrializzazione*, in “*Quaderno Svi-
mez*” n. 62, Roma 2020, pp. 66-70.

industriale. Tutto ciò contribuiva ad acuire il divario tra Nord e Sud d'Italia e tra quest'ultimo e le regioni del Nord Europa più sviluppate.

A soli tre anni di distanza prendevano vita una serie di iniziative che, constando l'acuirsi del divario tra gli Stati membri della Comunità a seguito dell'ingresso nel MEC, chiedevano che la Comunità avviasse una politica per il loro contenimento. Nel 1960 il Parlamento europeo con la relazione Motte prendendo atto dell' *“esistenza di diseguaglianze nello sviluppo”*, insisteva sull'esigenza di avviare una politica regionale comunitaria che fosse in grado di *“ridurre le differenze di sviluppo”*, *“coordinare le politiche regionali degli stati membri”*, *“ricercare una politica economica regionale europea”*, e *“facilitare l'adattamento delle regioni di frontiera e delle regioni periferiche i cui problemi sono connessi a cause d'ordine politico”*³. La Relazione pur non delineando nello specifico i possibili indirizzi comunitari svolgeva un ruolo di *“apripista”* del dibattito sulla politica regionale comunitaria. L'anno successivo la Commissione della Cee organizzava la *“Conferenza sulle economie regionali”* a Bruxelles e nel 1966 formulava la *“Prima comunicazione sulla politica regionale nella Comunità Economica Europea”*, con la quale si delineavano le possibili modalità di azione e gli strumenti per una politica regionale comunitaria, destinata però a

³ Historical Archive of the European Union (HAEU), BAC_086/1989_16.

rimanere una mera dichiarazione di principio⁴. Stessa sorte toccava alla “*Proposta di decisione relativa all’organizzazione di mezzi di azione della Comunità in materia di sviluppo regionale*” del 1969. Solo il 22 marzo 1971 il Consiglio adottava una risoluzione che prevedeva una successiva delibera, su proposta della Commissione, per porre rimedio ai “*problemi prioritari*”⁵.

All’inizio degli anni Settanta, con l’avvicinarsi dell’ingresso di Irlanda e Gran Bretagna, il problema degli squilibri territoriali acquistava nuova linfa. Con il vertice di Parigi dell’ottobre 1972, grazie soprattutto alle pressioni britanniche si sanciva l’istituzione entro il 31 dicembre 1973 di un Fondo di sviluppo regionale⁶. L’Italia appoggiava l’ingresso nella Comunità di questi due paesi anche con l’obiettivo di trovare dei partner per promuovere una politica regionale europea⁷. Tuttavia, il progetto sembrava arenarsi a causa delle resistenze da parte tedesca, superatesi con un altro vertice tenutosi sempre a Parigi nel 1974.

Fondamentale per la strutturazione del Fondo era il lavoro della Commissione che il 3 maggio 1973 presentava al Consiglio il “*Rapporto sui problemi regionali della Comunità allargata*”, conosciuto

⁴ V. GUIZZI, *Comunità europea e sviluppo del Mezzogiorno*, Giuffrè, Milano 1978, pp. 200-201.

⁵ Ivi, pp. 218-219.

⁶ G. MAMMARELLA, *Storia e politica dell’Unione Europea*, Laterza, Roma-Bari 2005, p.153.

⁷ E. CALANDRI, M. E. GUASCONI, R. Raneri, *Storia politica e economica dell’Integrazione europea*, EdISES, Napoli 2015, p. 175.

anche come “Rapporto Thomson”. Il lavoro era diviso in due parti: nella prima si formulava una sintesi dei problemi delle varie regioni europee in ritardo, mentre nella seconda si formulavano delle proposte, tra le quali la creazione di un Fondo i cui tratti fondamentali erano complementarietà ed elasticità. Il Fondo doveva infatti aggiungersi alle politiche regionali dei singoli Stati membri e non sostituirsi ad esse; per essere poi maggiormente incisivo la Commissione prevedeva che per la scelta degli investimenti e la determinazione delle quote di aiuto si tenessero in considerazione gli interessi generali della Comunità e l'intensità relativa degli squilibri⁸. In quegli anni dunque *“una soluzione puramente di mercato al problema dello sviluppo regionale e della convergenza economica lasci[ava] il posto alla convinzione che occorresse un impegno più attivo da parte delle istituzioni europee”*⁹.

L'anno successivo l'Esecutivo prospettava di dotare il Fondo di 2,250 miliardi di unità di conto da distribuire in tre anni. Si arrivava così al regolamento 724 del 1975 che segnava l'inizio della politica regionale comune e dava vita al Fondo europeo di sviluppo regionale. Tuttavia, pur riprendendo in via generale gli indirizzi impartiti dalla Commissione, il Fondo vedeva ridotta fortemente la sua dotazione, pari a 1,3 miliardi di Uc, ripartiti così: 300 milioni per il primo

⁸ M. V. AGOSTINI, *Regioni europee e scambio ineguale*, Il Mulino- Istituto affari internazionali, Roma-Bologna 1976, pp. 112-114.

⁹ R. LEONARDI, *Coesione, convergenza e integrazione nell'Unione Europea*, Il Mulino, Bologna 1998, p. 42.

anno, 500 milioni per il secondo e 500 milioni per il terzo. Inoltre, la ripartizione delle risorse avveniva tramite delle quote fisse, riducendo fortemente l'elasticità dell'impiego delle risorse; all'Italia spettava la quota maggiore pari al 40%¹⁰.

Nel Rapporto Thomson particolare enfasi era data al coordinamento delle politiche regionali dei singoli Stati membri, per cui si prospettava anche la creazione di un

Comitato di sviluppo regionale-con il compito di-coadiuvare il Consiglio e la Commissione nell'esame e nel coordinamento delle politiche e dei programmi regionali nazionali ed assicurare il loro coordinamento con gli interventi del Fondo di sviluppo regionale"; avrebbe dovuto anche esaminare le politiche regionali dei singoli stati membri e "garantire che le misure prese dagli Stati membri e gli aiuti del Fondo di sviluppo regionale della Comunità o di altri fondi siano razionalmente coordinati e che siano inoltre effettivamente orientati verso le regioni in cui il bisogno di aiuto sia più pressante¹¹.

Una politica attiva in favore del coordinamento era quasi completamente tralasciata dal Regolamento istitutivo del Fondo, forse a causa delle eterogenee politiche dei singoli Stati membri. Tuttavia, subordinando l'erogazione dei fondi alla presentazione di programmi di sviluppo regionale, il Regolamento favoriva la nascita di

¹⁰ M. V. AGOSTINI, *Regioni europee e scambio ineguale*, cit., pp. 111 ss; G. VIESTI – F. PROTA, *Le Politiche regionali dell'Unione Europea*, Il Mulino Bologna 2004, p. 16.

¹¹ HAEU, Com (1973) 550, *I problemi regionali della Comunità allargata*, pp.15-16.

meccanismi programmatori nei paesi che non avevano sperimentato forme di programmazione dello sviluppo, e di fatto gettava le basi per un futuro coordinamento tra le politiche regionali dei singoli Stati membri¹².

Il Fondo andava ad operare in un contesto che risentiva fortemente della Crisi petrolifera scoppiata nel 1973. Come si legge nella prima relazione della Commissione sull'attività del Fondo: «Il 1975 è stato l'anno più difficile finora conosciuto dalla Comunità. Il volume del prodotto interno lordo è sceso del 2,5%, gli investimenti del 6%, la produzione industriale del 7% e le esportazioni del 6%»¹³. Il Mezzogiorno risultava la zona più colpita: «In Italia, l'incremento della disoccupazione e sottoccupazione nel Sud è coinciso con un tasso di attività che è già il più basso della Comunità»¹⁴.

Il governo italiano nel 1950 aveva creato la Cassa del Mezzogiorno, con il compito di portare avanti un piano di opere pubbliche di carattere straordinario per sanare gli squilibri tra Nord e Sud, alla quale poi dal 1957 aveva affidato anche compiti in merito allo sviluppo del settore secondario. L'intervento della Cassa dopo aver contribuito a determinare una fase di convergenza tra Nord e Sud, dalla fine degli anni Sessanta si trasformava progressivamente da ente programmatore a strumento clientelare in mano alla politica,

¹² M. V. AGOSTINI, *Regioni europee e scambio ineguale*, cit., pp.115-116.

¹³ HAEU, Com (76) 307, *Prima relazione annuale sul Fondo europeo di sviluppo regionale*, p. 3.

¹⁴ Ivi, p 4.

perdendo quindi la capacità di generare uno sviluppo autopropulsivo¹⁵. Con l'avvio del Fesr l'Ente assumeva un ruolo centrale. La presentazione dei progetti era a cura del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mentre l'istruttoria dei progetti spettava alla Cassa, a quest'ultima inoltre erano trasferite le risorse concesse dalla Comunità¹⁶; solo una piccolissima quota era gestita direttamente dalle regioni e dagli enti locali.

La mole degli investimenti del Fesr, nonostante gli indubbi risvolti positivi, in termini di investimenti e di incentivazione alla programmazione, si dimostravano totalmente inadeguati alle problematiche del Mezzogiorno, specie se paragonati con le spese da parte del Governo italiano. Nel triennio 1974-'76 la spesa in conto capitale dello Stato in favore del Mezzogiorno, ammontava a circa 12 miliardi di UC (circa 9 miliardi di Ecu), compresi gli investimenti della Cassa, mentre nel periodo 1975- 1977 gli investimenti del Fesr ammontavano a circa 423 milioni di Uc (circa 315 milioni di Ecu), e le spese del Feoag ammontavano a 74 milioni di Uc (circa 55 milioni di Ecu)¹⁷. Di seguito si riportano le spese in conto capitale dello Stato suddivisi per regione e i finanziamenti del Fesr e del Feoag.

¹⁵ S. CAFIERO, *Storia dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno*, Lacaita, Manduria- Bari-Roma 200; L. SCOPPOLA IACOPINI, *La Cassa per il Mezzogiorno e la Politica*, Laterza, Roma-Bari 2018.

¹⁶ V. GUIZZI, *Comunità europea e sviluppo del Mezzogiorno*, cit., pp. 234-235.

¹⁷ HAEU, Com (78)-310, *Terza relazione annuale del Fondo europeo di sviluppo regionale*, p. 24.

Importi in Milioni di Ecu

Regioni	Spese in conto capitale da parte dello Stato (1974-76)	Di cui a carico della Cassa	Fesr (1975-77)	Feoag
Abruzzo	619,4	343,28	30	4,47
Basilicata	604,48	291,04	9,7	13,43
Calabria	850,75	447,76	29,7	3,66
Campania	1477,61	694,03	76,86	4,48
Molise	171,64	55,97	5	0,67
Puglia	1470,15	798,51	49,25	8,21
Sardegna	1208,96	485,07	61,94	1,49
Sicilia	2537,31	701,49	61,19	18,65

La tabella deriva da una nostra elaborazione dei dati riportati in HAEUI, Com (78)-310, *Terza relazione annuale del Fondo europeo di sviluppo regionale*, pp. 25 ss.

La scarsità delle risorse era tra gli elementi che spingevano il Parlamento Europeo a adottare una risoluzione sulla scia della Relazione Motte del '76. In estrema sintesi i limiti messi in luce da questi due documenti riguardavano la mancata individuazione dei criteri per la scelta delle regioni beneficiarie del Fondo, la mancanza di meccanismi programmatori efficaci, l'impossibilità per la Commissione di presentare proposte sull'utilizzo dei mezzi finanziari del Fondo e la mancata partecipazione delle regioni ai processi decisionali¹⁸.

¹⁸ V. GUZZI, *Comunità europea e sviluppo del Mezzogiorno*, cit., pp. 243-247.

Nel 1977 con il documento *“Orientamenti in materia di politica regionale”* la Commissione prendeva atto della mancata convergenza tra le regioni più deboli e le regioni più sviluppate, divergenza che rischiava di aumentare con la crisi petrolifera¹⁹.

Per rendere gli interventi maggiormente incisivi la Commissione chiedeva una più accurata analisi delle problematiche regionali soprattutto migliorando le informazioni statistiche disponibili. Sulla base delle indagini, la Commissione decideva di presentare ogni due anni al Consiglio *“un progetto di relazione sulla situazione e sull'evoluzione socioeconomica delle regioni della Comunità”*, che aveva il compito di *“individuare i più gravi problemi regionali esistenti a livello comunitario, valutare i risultati ottenuti dall'azione combinata degli Stati e della Comunità per porre rimedio a tali problemi, mettere infine in evidenza le condizioni necessarie per un coordinamento delle politiche regionali nazionali.”*²⁰.

La relazione avrebbe dovuto contribuire a favorire un maggiore confronto tra Commissione e Consiglio, considerato la prima tappa per un coordinamento delle politiche regionali dei singoli Stati membri. La seconda fase della programmazione avrebbe dovuto consistere nell'analisi da parte delle istituzioni comunitarie dei programmi di sviluppo regionale presentati dai singoli Stati, attraverso i quali il

¹⁹ HAEU, Com. (77) 195, *Orientamenti in materia di Politica regionale Comunitaria*, pp.3-4.

²⁰ Ivi, p. 8.

Consiglio avrebbe dovuto realizzare *“la complementarità tra l’azione della Comunità e quella degli Stati membri”*. Per favorire la convergenza si prospettava, inoltre, di introdurre dei meccanismi volti a dissuadere gli investitori a stabilirsi nelle regioni ad alta concentrazione industriale, con l’obiettivo di spostarli nelle regioni più sviluppate²¹. La Commissione chiedeva poi un coinvolgimento delle regioni anche nella fase di decisione delle politiche regionali comunitarie oltre che nella fase attuativa.

Per rendere il Fesr *“maggiormente adattabile alle varie situazioni regionali”* la Commissione chiedeva di dividere le risorse del Fesr in due parti: la prima, la più cospicua, suddivisa secondo aliquote fisse ai singoli Stati membri, la seconda destinata al finanziamento di azioni specifiche, decise dalla Commissione stessa²².

Le richieste si traducevano in una proposta di modifica del regolamento istitutivo del Fondo²³, che però era poco presa in considerazione dal Consiglio all’atto delle modifiche approntate al Regolamento nel 1979. Alle azioni specifiche di sostegno era destinato soltanto il 5% delle risorse del Fondo (art.2), restringendo così fortemente i poteri della Commissione. Quest’ultima chiedeva poi di superare il principio per cui le infrastrutture finanziabili dovessero avere una stretta correlazione con lo sviluppo industriale,

²¹ Ivi, pp. 10-11.

²² Ivi, pp. 13-14.

²³ L’allegato è presente alle pagine 37 e ss.

sostituendolo con il principio per cui queste dovessero contribuire allo “sviluppo della regione nella quale” si situano. L’ammontare del contributo per gli interventi infrastrutturali previsto dalla Commissione era del 30% per gli investimenti inferiori a 5 milioni di Unità di conto e dal 10 al 30% per gli importi pari o superiori. La Commissione prevedeva però che l’ammontare potesse arrivare al 50% in alcune regioni particolarmente svantaggiate, tra cui anche il Mezzogiorno. Il Consiglio modificava il tetto a 10 milioni di Unità di conto e prevedeva che la percentuale del contributo potesse «raggiungere il 40% a favore di progetti che rivestono un interesse particolare per lo sviluppo della regione nella quale si situano» (art. 4 par. 2 lett. b), sveltendo fortemente il regime di favore per le regioni in particolare ritardo. Infine, la Commissione prevedeva di semplificare la procedura di decisione per il conferimento dei finanziamenti per progetti di importo inferiore a 5 milioni di Unità di conto, che era solo in parte recepita nelle modifiche approntate dal Consiglio.

Nello stesso anno la Comunità avviava due programmi coordinati di sviluppo a Napoli e Belfast, che rispetto all’attività del Fesr erano maggiormente ispirati a principi di programmazione e coordinamento²⁴.

Nel 1983 la Commissione formulava su mandato del Consiglio Europeo una nuova proposta di modifica del Fesr. Nella parte

²⁴ R. LEONARDI, *Coesione, convergenza e integrazione nell’Unione Europea*, cit., pp. 42- 43.

iniziale del Documento la Commissione sottolineava che per poter operare con maggiore efficacia ed efficienza occorreva erogare i finanziamenti sulla base di programmi specifici e non attraverso singoli progetti:

Il passaggio al finanziamento per programmi e, in tale contesto, il ruolo accresciuto dei programmi comunitari, consentirà una maggiore selezione e concentrazione degli obiettivi in funzione delle priorità e delle politiche comunitarie, delle necessità di sviluppo delle regioni e della necessità di porre maggiormente l'accento sulla promozione degli investimenti produttivi in particolare a favore delle piccole e medie imprese. Tale esigenza di concentrazione degli obiettivi implica anche un aumento importante dei tassi d'intervento del Fondo²⁵.

Si prospettava infine un passaggio graduale dalla suddivisione dei finanziamenti ai singoli stati per quote fisse ad un sistema per "forcelle"²⁶.

A differenza di quattro anni prima il Consiglio con il regolamento 1787 del 1984 recepiva gli indirizzi della Commissione in materia di programmazione (art. 1). L'art. 2 affidava un preciso compito programmatico alla Commissione, la quale doveva anche redigere, presentandola al Consiglio, una relazione periodica sull'evoluzione socioeconomica delle regioni della Comunità. Inoltre, era recepito anche il meccanismo delle forcelle, di durata triennale, all'Italia toccava tra il 31,94% al 42,59% dei finanziamenti. Gli Stati dovevano

²⁵ HAEU, Com (83) 649, *Proposta di regolamento (Cee) del Consiglio*, p. 1.

²⁶ Ivi, p. 2.

presentare comunque un volume di richieste adeguato per ottenere i finanziamenti (art.3). I programmi di sviluppo regionale assumevano un'importanza strategica per l'ottenimento dei finanziamenti, proprio perché le richieste di finanziamento erano erogate sulla base di programmi e non più di singoli progetti.

Dal 1984 si avviava dunque una nuova fase del Fesr, che si perfezionava nel 1986 con l'adozione dell'Atto Unico e l'ingresso di Spagna e Portogallo, destinate ad assorbire una quota cospicua delle erogazioni del Fondo. In Italia si avviava una nuova fase anche nella gestione del Fondo. Nel 1984 la Cassa era posta in liquidazione, nonostante esponenti di spicco del "Nuovo meridionalismo", come Saraceno e Compagna, pur non risparmiando critiche, proponevano una sua riformulazione, che, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti a seguito della "stagflazione", consentisse alla Cassa di portare avanti l'obiettivo per cui era stata creata: rendere conveniente l'impianto di nuove industrie al Sud²⁷.

Nel decennio qui analizzato l'Italia beneficiava di oltre 4,4 miliardi di Ecu pari al 37,7% degli stanziamenti impegnati, dei quali 3,6 esclusivamente alle regioni del Mezzogiorno, i progetti finanziati assommavano a 9530, rappresentando la nazione che assorbiva la quota maggiore delle risorse. Rapportando il contributo del Fesr con

²⁷ P. SARACENO, *Il Nuovo meridionalismo*, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli 1986, pp. 33-54; F. Compagna, *Il Meridionalismo liberale*, a cura di G. Ciranna e E. Mazzetti, pp. 298-305.

la popolazione interessata dai contributi, l'Italia era al secondo posto con 190 Ecu per abitante, preceduta dall'Irlanda con 207 Ecu²⁸.

Regioni	Contributi	%
Campania	1 358,68	11,7
Sicilia	765,58	6,6
Scotland	743,96	6,4
Ireland	713,44	6,2
North	475,73	4,1
Calabria	440,90	3,8
Wales	432,38	3,7
Kentr. Dyt. Makedon	411,73	3,5
Puglia	353,77	3,1
North West	339,57	2,9
Totale	6035,74	52
Eur 10	11598,63	100

Fonte: Com (85) 516, *Decima relazione della Commissione Fondo europeo di sviluppo regionale*, pag. 51.

Quattro tra le dieci regioni che ottenevano la maggior quota dei finanziamenti nel periodo 1975-1984 appartenevano al Mezzogiorno, con Campania e Sicilia in testa, la Calabria al sesto posto e

²⁸ HAEU, Com (85) 516, *Decima relazione della Commissione Fondo europeo di sviluppo regionale*, p. 6.

la Puglia al nono; nonostante la ristrettezza delle risorse erogate dal Fesr in questa prima fase, queste erano erogate seguendo il principio della concentrazione in poche aree maggiormente depresse.

Il governo italiano destinava la parte maggiore dei finanziamenti Fesr alle infrastrutture, nel periodo 1975-1984 queste ultime assorbivano circa 3,9 miliardi di Ecu, mentre ad industria e artigianato andavano 437 milioni di Ecu, i restanti 20 milioni erano destinati al finanziamento di studi²⁹. Dalle varie relazioni della Commissione consultate si deduce che quest'indirizzo era condiviso dall'Esecutivo comunitario vista la scarsa dotazione infrastrutturale del Sud, assolutamente non in grado di supportare un apparato industriale diffuso.

Mentre per le infrastrutture prevaleva la richiesta di finanziamenti per progetti superiori a 10 milioni di Ecu, nel settore Industria e Servizi la quota principale di richieste di finanziamento riguardava progetti di importo inferiore ai 10 milioni di Ecu (124,45 milioni di Ecu erano destinati a progetti di importo superiore a 10 milioni di Ecu, mentre 313,47 milioni di Ecu erano destinati a progetti importo inferiore)³⁰.

Nel decennio i finanziamenti per l'Italia, considerati nel complesso, consentivano di creare 80010 posti di lavoro e mantenerne operativi 1640, per un totale di 81630. Un valore cospicuo in termini assoluti ma nettamente al di sotto del risultato conseguito dalla

²⁹ Ivi, tabella 25, pag. 86.

³⁰ Ivi, tabella 28 pag. 88.

Francia, dove a fronte di un ammontare di finanziamenti nettamente inferiore all'Italia, 1,7 miliardi di Ecu, il numero di posti creati e mantenuti assommava a 189330 (una cifra superiore a più del doppio di quella italiana), della Gran Bretagna, dove a fronte di uno stanziamento di 2,8 miliardi di Ecu il totale di posti creati e mantenuti era di 182240 e della Germania, dove con uno stanziamento relativamente basso, circa 500 milioni di Ecu il numero di posti creati e mantenuti assommava a 95950³¹.

Questo fenomeno non dipendeva solo dalla propensione italiana a prediligere gli investimenti di natura infrastrutturale, perché destinava una quota d'investimenti in favore delle industrie, in valore assoluto, comunque superiore a quella di Francia e Germania e una quota leggermente inferiore a quella della Gran Bretagna. La vicenda si collega con alcuni aspetti della politica economica italiana di quegli anni che in estrema sintesi vengono di seguito ripresi.

Le potenze occidentali a seguito della crisi del '73 ponevano in essere delle misure volte al contenimento della spesa pubblica, alla privatizzazione delle industrie di stato e alla immissione di nuove tecnologie nel settore industriale, in grado di aumentarne la produttività, tagliando posti di lavoro. Questi provvedimenti toccavano in modo del tutto marginale l'Italia, la cui classe politica, se da un lato favoriva la riconversione industriale del Nord e la nascita delle "Terza Italia", convogliando anche risorse destinate al Mezzogiorno,

³¹ Ivi, tabelle 2 e 7 rispettivamente alle pagine 7 e 10.

non metteva in campo riforme in grado di aumentare la produttività industriale, rendere più efficiente la spesa pubblica e la pubblica amministrazione³². Ciò contribuiva ad acuire la forbice tra Nord e Sud, dove era maggiormente visibile la lentezza della pubblica amministrazione, la dispersione di risorse e dove, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, si erano concentrati i maggiori sforzi dell'industria di stato con l'installazione di industrie operanti nei settori maggiormente colpiti poi dalla crisi petrolifera (petrolchimico e siderurgico). Tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta si assisteva ad una modifica, in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi della spesa pubblica per il Mezzogiorno. Nella prima metà degli anni Ottanta gli investimenti nei settori produttivi si riducevano a meno della metà di quelli erogati annualmente tra il 1975 e il 1979³³. Alla diminuzioni in termini quantitativi si aggiungeva un più spiccato utilizzo "irrazionale" della spesa pubblica: la classe politica continuando a prediligere, nel decennio 1971-1981, gli investimenti per le industrie di grandi dimensioni, fortemente colpite dalla crisi petrolifera, di fatto convogliava una cospicua parte delle risorse verso investimenti irrazionali dal punto di vista economico (nel 1971-1981 le industrie con più di 250 addetti crescevano del 40% a fronte del netto calo nel

³² L. CHIARA, *L'Italia tra gli anni '70 e la caduta del Muro di Berlino*, in V. CALABRÒ – D. NOVARESE (a cura di), *The Wall. Storie di muri tra passato e presente*, pp. 231-233.

³³ P. BEVILACQUA, *Breve storia dell'Italia meridionale*, Donzelli, Roma 2005, pag. 163.

Centro-Nord)³⁴. Inoltre, a causa soprattutto della forte conflittualità sociale si verificava il passaggio da una politica prettamente in favore dell'offerta, in cui cioè gli investimenti erano diretti principalmente allo sviluppo del settore secondario, a una politica in favore della domanda, cioè a sostegno dei redditi, attraverso alcuni strumenti quali per esempio la fiscalizzazione degli oneri sociali, mentre “*il partito delle infrastrutture*” portava al progressivo aumento della durata della costruzione delle opere infrastrutturali con l'obiettivo di “*massimizzare spesa e durata nel tempo dell'intervento*”³⁵. Gli investimenti pubblici avrebbero potuto invece favorire un più spiccato sviluppo endogeno, sul modello della “Terza Italia”, delle regioni del Mezzogiorno adriatico, in cui anche si sperimentava, seppur marginalmente, uno sviluppo dei distretti industriali³⁶. Più in generale la spesa pubblica assumeva un indirizzo di natura clientelare, quindi non con scopi di carattere produttivo ma con l'obiettivo di contenere i conflitti sociali e massimizzare il consenso³⁷.

³⁴ F. PIRRO – A. RAMAZZOTTI, *La persistenza della grande impresa nell'Italia meridionale. Dalla crisi del modello fordista alle nuove politiche industriali*, in G. Coco, A. Lepore (a cura di), *Il risveglio del Mezzogiorno*, Laterza, Roma-Bari 2018, p. 57.

³⁵ A. GIANNOLA – A. LOPES – C. PETRAGLIA – D. SCALERA, *Per una rivisitazione dell'intervento straordinario. Trasferimenti, redistribuzione e interdipendenza Nord-Sud*, in Svimez (a cura di), *La dinamica economica del Mezzogiorno*, Archivio Centrale dello Stato-II Mulino, Bologna 2015, pp. 245-249.

³⁶ A. RUSSO, *Politiche pubbliche tra globalizzazione e spazio locale*, Carocci, Roma 2012, pp. 240-241.

³⁷ Il ceto politico che si trova a gestire cospicui finanziamenti per un'area depressa non è interessato ad avviarne lo sviluppo, ciò sottrarrebbe importanti

Quest'indirizzo collideva con quello della Commissione che, come si legge nella decima Relazione utilizzava una *“rigorosa selezione degli investimenti finanziabili secondo i settori. Sono generalmente scartati tutti gli investimenti in settori sensibili o caratterizzati da capacità produttive eccessive. Inoltre, la condizione che prescrive di creare almeno dieci nuovi posti di lavoro esclude automaticamente la maggior parte dei piccoli investimenti”*³⁸. L'indirizzo governativo, dunque, penalizzava fortemente la possibilità di intercettare i finanziamenti europei, in una fase in cui essi si rivelavano fondamentali a causa delle grandi trasformazioni in atto nell'economia internazionale.

strumenti per l'ottenimento del consenso, *“giacché in un'economia sviluppata per trovare lavoro i cittadini si rivolgerebbero alle imprese, o diverrebbero imprenditori autosufficienti essi stessi; mentre le imprese non dipenderebbero dalle erogazioni e dai poteri di veto degli apparati pubblici. Mentre se le risorse continuano ad essere usate in chiave distributiva avviene esattamente il contrario.”* A. LA SPINA, *La politica per il Mezzogiorno nell'Italia repubblicana*, in A. LA SPINA – C. RIOLO (a cura di), *Il Mezzogiorno nel sistema politico italiano*, Franco Angeli, Milano 2012, p. 175.

³⁸ HAEU, Com (85) 516, *Decima relazione della Commissione Fondo europeo di sviluppo regionale*, p. 65.

CAPITOLO VII

ARTE, RELIGIONE, MITO E SIMBOLO NELLO SCENARIO POLITICO MEDITERRANEO

PAOLO PIZZIMENTO

*Il Mediterraneo e la Sicilia, il mito e la poesia:
la visione di Dante¹*

1. Introduzione

Queste pagine affrontano la questione dei rapporti tra Dante e il Mediterraneo. Anzitutto sarà inquadrata la *cosmographia* dantesca che, in linea con le sue fonti, attribuisce al *Mare nostrum* una centralità simbolica prima ancora che geografica. In seguito, sarà approfondito il ruolo della Sicilia nel pensiero dantesco: scenario del mito

¹ Leggiamo le opere di Dante nelle seguenti edizioni: *Convivio*, 2 voll. 3 tt., a cura di F. BRAMBILLA AGENO, Le Lettere, Firenze 1995; *De vulgari eloquentia*, a cura di E. FENZI con la collaborazione di L. FORMISANO – F. MONTUORI, Salerno Editrice, Roma 2012; *De vulgari eloquentia*, a cura di M. TAVONI, Mondadori, Milano 2017; *Monarchia*, a cura di P. CHIESA – D. ELLERO – A. TABARRONI, Salerno Editrice, Roma 2013; *Divina Commedia*, 3 voll., a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Mondadori, Milano 1991 [2016]; *Divina Commedia*, a cura di N. Fosca, 3 voll., Aracne, Roma 2018-2020; *Epistole • Egloge • Questio de Aqua et Terra*, a cura di M. BAGLIO – L. AZZETTA – M. PETOLETTI – M. RINALDI, Salerno Editrice, Roma 2016. Per i principali commenti danteschi, facciamo riferimento al *database* del «Dante Dartmouth Project» coordinato da Robert Hollander (<https://dante.dartmouth.edu>).

e della grande poesia ma, al tempo stesso, teatro della grande Storia, con le sue travagliate vicende l'isola lascia emergere un modello geo-politico "mediterraneocentrico".

2. La *cosmographia* di Dante: l'ordine divino del mondo

La cosmologia costituisce senz'altro una delle «strutture primarie»² della *Commedia*. Punto di convergenza di numerose forme di conoscenza (mito e astronomia, filosofia e teologia, antropologia e morale etc.), attorno ad essa il discorso poetico è organizzato ed articolato. La rappresentazione dantesca del mondo è, per certi versi, bifronte. Da un lato, infatti, la struttura dei regni oltremondani risponde a un'elaborazione in gran parte originale – sebbene mai disancorata dal dato teologico – di Dante³. Dall'altro, però, il mondo

² G. STABILE, *Cosmologia e teologia nella Commedia: la caduta di Lucifero e il rovesciamento del mondo*, in ID., *Dante e la filosofia della natura. Percezioni, linguaggi, cosmologie*, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007, p. 142.

³ L'oltretomba della *Commedia* è essenzialmente intracosmico: l'inferno è un'immensa voragine all'interno della Terra e il purgatorio una montagna che sorge al centro dell'Emisfero Australe, mentre il paradiso corrisponde ai nove cieli fisici della tradizione aristotelico-tolemaica. Solo l'Empireo – il «ciel ch'è pura luce» (*Par.* XXX, 39) – è posto da Dante al di fuori del cosmo, configurandosi come puramente spirituale. Tra i contributi più recenti sulla cosmologia dantesca, cfr. almeno P. BOYDE, *Dante Philomythes and Philosopher*, Cambridge University Press, Cambridge 1981; A. GHISALBERTI, *La cosmologia di Dante dal «Convivio» alla «Commedia»*, in N. BRAY – L. STURLESE (a cura di), *Filosofia in volgare nel medioevo*. Atti del Convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM), Lecce, 27-29 settembre 2002, Brepols, Louvain 2003, pp. 319-330; C. MOEVS, *The Metaphysics of Dante's Comedy*, Oxford University Press, New York 2005; G. STABILE, *Cosmologia*

fisico è restituito dal Poeta con una precisione quasi scientifica. Nel *De vulgari eloquentia*, ad esempio, egli afferma di aver studiato con attenzione le coordinate assolute e relative di numerose località della superficie terrestre:

revolventes et poetarum et aliorum scriptorum volumina, quibus mundus universaliter et membratim describitur, ratiocinantesque in nobis situationes varias mundi locorum et eorum habitudinem ad utrunque polum et circulum aequatorem⁴.

Nella *Commedia*, inoltre, si nota «l'esclusione quasi completa di elementi della geografia leggendaria [...] riguardanti popoli, piante, animali e luoghi favolosi»; esclusione che, a ben vedere, risponde «ad un criterio poetico più generale, quello del realismo dantesco»⁵. Il Poema sacro, infatti, vuol presentarsi come “vero” sin dalla *littera*;

e teologia nella Commedia, cit.; M. GRAGNOLATI, *Experiencing the Afterlife: Soul and Body in Dante and Medieval Culture*, University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN) 2008; M. GALLARINO, *Metafisica e Cosmologia in Dante. Il tema della rovina angelica*, Il Mulino, Bologna 2013; P.S. HAWKINS, *Dante's Other Worlds*, in M. GRAGNOLATI, E. LOMBARDI, F. SOUTHERDEN (eds.), *The Oxford Handbook of Dante*, Oxford University Press, Oxford 2021, pp. 431-444. Su Dante e le concezioni medievali dell'aldilà, cfr. A. MORGAN, *Dante e l'aldilà medievale*, tr. it. di L. Marcozzi, Salerno Editrice, Roma 2012. Sull'Empireo, cfr. É. GILSON, *Dante e Beatrice. Studi danteschi*, tr. it. di B. Garavelli e A.M. Brogi, Medusa, Milano 2004 e S. CRISTALDI, *Empireo e Cosmo*, in ID., *Verso l'Empireo. Stazioni lungo la verticale dantesca*, Bonanno, Acireale 2013, pp. 239-291.

⁴ *De vulg. el.* I, vi, 3.

⁵ T.J. CACHEY Jr., *Dante e le Isole Fortunate: un "locus perditus" nella geografia del poema*, in ID. *Le Isole Fortunate. Appunti di storia letteraria italiana*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1995, pp. 17-82: 35 ss.

ne consegue che, nel quadro più ampio della sua *cosmographia*, la descrizione del mondo fisico sia programmaticamente improntata alla scrupolosa deferenza delle fonti più accreditate: opere letterarie e scientifiche dell'antichità classica, trattati geografici medievali, testi enciclopedici, cronache municipali, racconti di pellegrini e mercanti, senza dimenticare le carte geografiche generali, regionali e persino nautiche, di cui Dante mostra a più riprese di aver fatto uso. Ciò non implica che Dante ragioni come un geografo moderno. Egli è al corrente della sfericità della Terra (che definisce «palla» e «globo»⁶) ma la sua *mappa mundi* è essenzialmente formata sul modello T-O, la cui tradizione risale a Isidoro da Siviglia⁷. In questa rappresentazione, le terre emerse (Europa, Africa e Asia) si estendono sul solo Emisfero Boreale, mentre l'Emisfero Australe è coperto dalle acque dell'Oceano⁸.

⁶ Cfr. rispettivamente *Conv.* III V 10 e *Par.* XXII 134.

⁷ Cfr. ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etimologie o origini*, a cura di A. Valastro Canale, UTET, Torino 2014, XIV.

⁸ Cfr. ad esempio *Conv.* III, v, 10-13. La conformazione attuale delle terre emerse nel solo Emisfero Boreale è ricondotta da Dante alla caduta di Lucifero nell'Emisfero Australe, che avrebbe causato la fuga delle terre dall'una all'altra metà del mondo (*Inf.* XXXIV 121). Cfr. P. PIZZIMENTO, «Lo 'mperador del doloroso regno»: rappresentazione e teologia nel Lucifero dantesco, in «Le Forme e la Storia», n.s. IX, 2016, 2, pp. 317-334 e *Il disordine del cosmo e della storia: antigerarchia infernale e disarmonia terrena in Dante*, in F. CASTELLANO – I. GAMBACORTI – I. MACERA – G. TELLINI (a cura di), *Le forme del comico*. Atti del XXI Congresso dell'ADI – Associazione degli Italianisti (Firenze, 6-9 settembre 2017), Società Editrice Fiorentina, Firenze 2019, pp. 732-738.

Dunque, una visione “mediterraneocentrica”¹⁰ certamente ancorata alla *Weltanschauung* classica ma altresì profondamente medievale, dal momento che avvalorata «la posizione mediana o centrale di Gerusalemme rispetto alla terra abitata (non rispetto al globo terracqueo e neppure all’emisfero boreale!)»¹¹. Seguendo Paolo Orosio – *au-toritas* nel campo della geografia¹² –, Dante attribuisce alla distanza tra Cadice e la foce del Gange un valore angolare di 180°¹³ e pone

¹⁰ F. BRUNI, *La geografia di Dante nel ‘De vulgari eloquentia’*, in M. BAGLIO – L. AZZETTA – M. PETOLETTI – M. RINALDI (a cura di), *Epistole • Egloge • Questio de Aqua et Terra*, cit., pp. 241-251: 244. Sulla storia politica e culturale del Mediterraneo cfr. almeno F. BRAUDEL, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni*, tr. it. di E. De Angeli, Bompiani, Milano 1987 [2017] e *Memorie del Mediterraneo. Preistoria e antichità*, tr. it. di E.Z. Merlo, Milano, Bompiani 1998 [2004]; P. HORDEN – N. PURCELL, *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*, Blackwell, Oxford-Malden (MA) 2000; P. HORDEN – S. KINOSHITA (eds.), *A Companion to Mediterranean History*, Blackwell, Oxford-Malden (MA) 2014; G. GEHEL, *Il Mediterraneo medievale*, tr. it. di M. Masala e G. De’ Giovanni Centelles, Besa Muci, Nardò (LE) 2020.

¹¹ O. BALDACCI, s.v. *Carte geografiche*, in *Enciclopedia Dantesca* (= ED), 6 voll., Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1970-1978.

¹² Cfr. *Mon.* II, iii, 13.

¹³ Cfr. *Quest. de aq. et ter.*, 54: «hec habitabilis extendit per lineam longitudinis a Gadibus, que supra terminos occidentalibus ab Hercule <positos> ponitur, usque ad hostia fluminis Gangis, ut scribit Orosius; que quidem longitudo tanta est ut, occidente sole in equinoctiali existente illis qui sunt in altero terminorum, oritur issil qui sunt in altero, sicut per eclipsim lune compertum est ab astrologis. Igitur oportet terminos predictae longitudinis distare per CLXXX gradus, que est dimidia distantia totius circumferentie». Cfr. PAOLO OROSIO, *Le storie contro i pagani*, ed. by A. Lippold, trad. di A. Bartalucci, Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 2001⁴, I, ii, 7: «Europae in Hispania occidentalis oceanus terminus est, maxime ubi apud Gades insulas Herculis columnae visuntur»; Ivi I, ii, 13: «Asia [...] habet in oceano Eoo ostia fluminis Gangis». Cfr. ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etimologie*, cit., XIV, vi, 7: «Gadis insula

Gerusalemme a 90° dall'uno e dall'altro luogo¹⁴. Il Mediterraneo è perciò reso molto più ampio di quanto non sia in realtà (90° invece dei reali 42°) ma ciò risponde a una ragione di ordine essenzialmente simbolico. La Città Santa, infatti, viene a trovarsi al centro esatto delle terre emerse, coerentemente con le parole bibliche: «Haec dicit Dominus Deus: Ista est Ierusalem! In medio gentium posui eam et in circuitu eius terras»¹⁵. Così, ad esempio, in *Purg.* II, 1-3 si legge:

Già era 'l sole a l'orizzonte giunto
lo cui meridian cerchio coverchia
Ierusalèm col suo più alto punto.

Nella rappresentazione dantesca del mondo fisico la precisione geografica, per quanto perseguita nei limiti del possibile, resta subordinata alla significazione simbolica: infatti, «the alleged shape and dimensions of the land-mass satisfied a thirst for symmetry and

in fine Baeticae provinciae sita, quae dirimit Europam ab Africa, in qua Herculis columnae visuntur».

¹⁴ O. BALDACCI, s.v. *Carte geografiche*, cit., sottolinea la profonda differenza tra la rappresentazione orosiana-dantesca e quella tolemaica: «Tolomeo considera come meridiano iniziale o di zero gradi il meridiano della parte più occidentale delle Canarie. Cadice è a 5°10' a est del meridiano iniziale. Gerusalemme in Tolomeo è a 66° 00' di longitudine, e pertanto è a 60° 50' da Cadice, non 90° 00' come usa Dante. La foce più orientale del Gange, detta Bocca Antiboli, in Tolomeo è a 148° 30'; la differenza di longitudine con Gerusalemme è di 82° 30' e non di 90°. Infine, mentre per D. da Cadice alle foci del Gange l'arco è di 180°, in Tolomeo è di 143° 20'. Anche i valori di latitudine sono differenti. Tolomeo registra: Cadice 63° 06', Gerusalemme 31° 40', Bocca Antiboli 18° 15'. D. invece, secondo le indicazioni cartografiche comuni nel suo tempo, ritiene allineate le tre località sullo stesso parallelo».

¹⁵ Ez 5, 5.

symbolism»¹⁶. Nel pensiero medievale, infatti, la *verità* di ordine simbolico è posta su un livello ontologico superiore rispetto alla *realtà* di ordine empirico; perciò, la conoscenza del mondo fisico, certamente utile a fini pratici, non è necessariamente in rapporto con la verità, che appartiene invece alla metafisica. Quando guarda il mondo, l'uomo medievale tende, più che a misurarlo, a interrogarne la *significantia* che rimanda al disegno di Dio: ecco perché ogni conoscenza del mondo naturale è mediata dalla Bibbia e dalla Patristica prima ancora che dagli autori antichi più significativi, *in primis* Aristotele¹⁷.




Figura 2 – Le terre emerse dell'Emisfero Boreale secondo Dante. Riellaborazione da BOYDE, *Dante Philomythes and Philosopher*, cit., p. 98.

¹⁶ P. BOYDE, *Dante Philomythes and Philosopher*, cit., p. 97.

¹⁷ Cfr. U. ECO, *Arte e bellezza nell'estetica medievale*, La Nave di Teseo, Milano 2020, pp. 97-103.

Il *Paradiso* offre due immagini icastiche della *mappa mundi* dantesca. Asceso al Cielo delle Stelle Fisse, il pellegrino è invitato da Beatrice a voltarsi e, trovandosi esattamente sopra il meridiano di Gerusalemme, può ammirare l'intera estensione delle terre emerse («L'aiuola che ci fa tanto feroci, / [...] tutta m'apparve da' colli a le foci»¹⁸). Prima di ascendere al Primo Mobile, poi, l'invito è rinnovato ed egli getta un ultimo sguardo sul mondo; si accorge così di aver percorso circa 90° a Occidente e di trovarsi adesso sopra il meridiano di Cadice, cosicché il suo sguardo può spaziare a ovest sull'immenso Oceano in cui si avventurò Ulisse e a est fin quasi alle coste della Fenicia:

[...] io vedea di là da Gade il varco
folle d'Ulisse, e di qua presso il lito
nel quale si fece Europa dolce carco¹⁹.

¹⁸ *Par.* XXII, 151-153.

¹⁹ *Par.* XXVII, 82-85.




Figura 3 – L'estensione del mondo osservato da Dante in Par. XXI e XXVII

La menzione di Ulisse all'interno di questo fondamentale saggio della *cosmographia* dantesca costituisce una spia testuale di grande interesse: già il canto dedicato all'eroe greco, infatti, rivela come Dante abbia presente «in a rudimentary but sufficiently clear way»²⁰ la geografia del Mediterraneo occidentale, né è mancato chi abbia notato «la precisione nautica»²¹ con cui è indicata la rotta di Ulisse. Dopo aver lasciato Circe a Gaeta, infatti, l'eroe si mette «per l'alto mare aperto»²² e, tenendo rotta a sud-ovest, incrocia «la Spagna, / fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi / e l'altre che quel mare intorno

²⁰ Cfr. K. MALLETT, *The Mediterranean*, in M. GRAGNOLATI, E. LOMBARDI, F. SOUTHERDEN (eds.), *The Oxford Handbook of Dante*, cit., pp. 368-382: 369.

²¹ O. BALDELLI, s.v. *Carte geografiche*, cit.

²² *Inf.* XXVI, 100.

bagna».²³ Fin qui è palese la puntuale messa a frutto da parte di Dante delle conoscenze geografiche del suo tempo. Solo superato lo Stretto di Gibilterra («quella foce stretta / dov' Ercule segnò li suoi riguardi / acciò che l'uomo più oltre non si metta»²⁴), Ulisse e i suoi compagni «leave geography behind»²⁵: superano, cioè, un limite posto dalla volontà divina alla naturale conoscenza umana e si inoltrano in un mare che non è solo inesplorato ma, soprattutto, non può essere oggetto di conoscenza geografica poiché appartiene alla metafisica, che ne comprende e salvaguarda il valore simbolico, tetragono a ogni osservazione razionale. A questo punto, gli unici punti di riferimento di Ulisse sono le stelle «de l'altro polo»²⁶ e, per un fugace istante che precede il disastro, una «montagna, bruna / per la distanza, e [...] alta»²⁷ che sorge dal mare – e che si scoprirà poi essere la sede del purgatorio e dell'Eden –.

²³ *Inf.* XXVI, 103-105.

²⁴ *Inf.* XXVI, 107-109.

²⁵ K. MALLETT, *The Mediterranean*, cit., p. 369.

²⁶ *Inf.* XXVI, v. 127. Si ricordi che sopra il purgatorio splendono «quattro stelle / non viste mai fuor ch'a la prima gente» (*Purg.* I, 23-24), cioè a Adamo ed Eva. I due passi, quello infernale e quello purgatoriale, sono in continuità: il «folle volo» (*Inf.* XXVI, 125) di Ulisse verso la montagna purgatoriale equivale al tentativo dell'uomo di riacquisire la condizione edenica con le forze della sua sola ragione.

²⁷ *Inf.* XXVI, 133-134.

3. Il Mediterraneo di Dante: realismo e simbolismo

La menzione di Ulisse ci permette di soffermarci ulteriormente sul ruolo giocato dal *Mare nostrum* nella *cosmographia* dantesca. Bisogna notare anzitutto, però, che la parola “mediterraneo” costituisce un *hapax* nell’opera di Dante, occorrendo esclusivamente (peraltro al plurale) nella *Questio de aqua et terra*. Trattando della fisica delle masse equoree – di cui vuol dimostrare la non eccentricità rispetto al nucleo terrestre –, il Poeta scrive:

Quicquid supereminet alicui parti circumferentie distantis equaliter a centro, est remotius ab ipso centro quam aliqua pars ipsius circumferentie; sed omnia littora, tam ipsius amphitritis quam marium mediteraneorum, superminent superfitei contingentis maris, ut patet ad oculum; ergo omnia littora sunt remotiora a centro mundi, cum centrum mundi sit centrum maris, ut visum est, et superficies littorales sint partes totalis superficie maris. Et cum omne remotius a centro mundi sit altius, consequens est quod littora omnia sint supereminentia toti mari; et si littora, multo magis alie regiones terre, cum littora sint inferiores partes terre, et id flumina ad illa descendentia manifestant²⁸.

Risulta evidente che qui Dante non si riferisca specificamente al Mediterraneo bensì a qualunque estensione d’acque circondata da terre in opposizione all’Oceano che accerchia l’intera οἰκουμένη. Del resto, la trattazione sul percorso del sole intorno al mondo che compare nel *Convivio* (III, v) chiarisce come Dante consideri il

²⁸ *Quest. de aq. et ter.* XV [31]. Sul termine «amphitritis» per designare l’Oceano, cfr. E.G. PARODI, Anfitrite e Oceano, in «Bullettino della Società Dantesca Italiana», n.s. XXVIII, 1921, pp. 57-59.

Mediterraneo essenzialmente come un mare tributario dell'Oceano. Un'idea, questa, che ritorna nella complessa perifrasi presentata in *Par.* IX, 82-87:

«La maggior valle in che l'acqua si spanda»,
incominciario allor le sue parole,
«fuor di quel mar che la terra inghirlanda,
tra' discordanti liti contra 'l sole
tanto sen va, che fa meridiano
là dove l'orizzonte pria far suole».

La designazione di «maggior valle» riprende le descrizioni di Isidoro di Siviglia e Brunetto Latini²⁹. Il Mediterraneo riceve le acque dell'Oceano e se ne riempie, e si estende per sei ore di sole (90°), un quarto della circonferenza terrestre.

Ma se Dante non utilizza il termine “mediterraneo” per designare il mare che circonda l'Italia, con questa accezione esso è utilizzato

²⁹ Cfr. ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etimologie*, cit., XIII, xvi, 1: «Mare Magnum est quod ab occasu ex Oceano fluit et in meridiem vergit, deinde ad septentionem tendit; quod inde magnum appellatur quia cetera maria in comparatione eius minora sunt. Iste est et Mediterraneus, quia per mediam terram usque ad orientem perfunditur, Europam et Africam Asiamque distermians». Cfr. BRUNETTO LATINI, *Li Livres dou Tresor*, a cura di S. Baldwin e P. Barrette, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Tempe (AZ) 2003, I, cxxi: «Terre est ceinte & environne de la mer, selonc ce que li contes a devisee ça arrieres, la ou il parole des elemens. & sachiés que ce est la grant mer, que est appellee oceaine, de cui sont estrait tous autres mer qui son parmi la terre en diverses parties, & sont ausi come hi bras de celui, {dont cil} qui vient par Ispaigne en Itaile & en Grece est plus grant que li autres, & por ce est il apellés la mer grant; & plusors le clament Mitteterreinen, por ce que il vient parmi le mileu de la terre jusque vers orient, & devise & depart les iii. parties de la terre».

comunemente dagli autori del suo tempo, tra i quali, oltre al già citato Brunetto Latini, occorre annoverare anche i chiosatori della *Commedia*. Jacopo della Lana, commentando *Inf.* XV, 4–6 («Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, / temendo ‘l fiotto che ‘nver’ lor s’avventa; / fanno lo schermo perché ‘l mar si fuggia»), scrive:

Circa lo quale esemplo è da sapere che lo mare del leone, ovvero, parlando litteralmente, lo mare Mediterraneo, va verso levante due fiata in uno die, e similmente corre verso ponente in uno die due fiata e questo mai non falla. Ora è così come appar nello *mappa mundi* ch’elli è giuso in ponente una bocca stretta, la qual si chiama lo stretto di Sibilìa, per la quale conviene tutta l’acqua del detto Mediterraneo trapassare. E però sempre in quelle parti occidentali è grandissimo corso d’acqua³⁰.

L’Ottimo Commento, nella chiosa ad *Inf.* XXVII, 25-30 («Se tu pur mo in questo mondo cieco / caduto se’ di quella dolce terra / latina ond’ io mia colpa tutta reco, / dimmi se Romagnuoli han pace o guerra; / ch’io fui d’i monti là intra Orbino / e ‘l giogo di che Tever si diserra»), spiega quel «monti» in questi termini:

il quale monte si è Monte-Feltro, del quale esce il Tevero, che va a Roma. È Monte-Feltro del monte Appenino, e cade nel mare del Leone, detto Mediterraneo, di là da Roma³¹.

³⁰ JACOPO DELLA LANA, *Comedia di Dante degli Allaghieri col Commento di Jacopo della Lana bolognese*, a cura di L. Scarabelli, Tipografia Regia, Bologna 1866-67, *ad loc.*

³¹ *L’Ottimo Commento della Divina Commedia [Andrea Lancia]*. *Testo inedito d’un contemporaneo di Dante*, a cura di A. Torri, N. Capurro, Pisa 1827-1829, *ad loc.*

Assai interessante è la chiosa di Guido da Pisa a *Inf.* XXVI, 101–105 («sol con un legno e con quella compagna / picciola da la qual non fui deserto. / L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, / fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, / e l'altre che quel mare intorno bagna»). Il commentatore non solo elenca i toponimi citati da Dante nella rotta di Ulisse, ma ne aggiunge di altri e offre un'ampia descrizione del Mediterraneo:

Hic ponit Ulixes itinera marina que fecit, dicens quod istius nostri Mediterranei maris utrunque litus aspexit. Ubi nota quod istud nostrum mare Mediterraneum incipit ab occidente et durat usque in Asiam, dividens Affricam ab Europa. Cuius maris dextrum litus continet Greciam Romaniam, Apuliam, Tusciam, Marchiam Ianuensem, provinciam Provincie, Cataloniam, Yspaniam, et regnum Castelle, in cuius finibus est Sobilia. Litus vero sinistrum continet ex opposito tertiam partem mundi, que Libia sive Affrica nominatur, que incipit ab Egipto, et durat usque in occidentem; in cuius litoris fine est Morrocco. Inter ista vero duo litora est mare Mediterraneum, in quo sunt multe insule atque regna. Totum igitur istud mare navigavit Ulixes postquam superbum, idest altum, cecidit Ylion, et spetialiter postquam recessit a Circe, navigavit a Gaieta usque ad fauces occidentales. Ideo ponit confinia sua, dicens:

L'un lito et laltro vidi infin la Spagna
fin nel Morrocco.

Ecce posuit litora inter que mare Mediterraneum situm est,
et l'isola de' Sardi,
et l'altre che quel mare intorno bagna.

Ecce posuit insulas que sunt isto mari undique circumdate³².

³² Guido da Pisa, *Expositiones et Glose super Comediam Dantis, or Commentary on Dante's Inferno*, edited by V. Cioffari, State University of New York Press, Albany (NY) 1974, *ad loc.*

4. La Sicilia di Dante: il regale solium e il “mito imperiale”

La geografia dantesca dell'Italia è naturalmente la più particolareggiata e puntuale, dal momento che alla sua costruzione concorrono tanto l'erudizione quanto le conoscenze dirette del Poeta. Conoscenze che, tuttavia, non sono omogenee né illimitate. Baldacci riassume la questione in questi termini:

[Dante] possiede con chiarezza l'idea dei confini naturali (VE I VIII 8-9, XV 8, If XXXIII 80) dell'orografia, dell'idrografia e di talune estensioni regionali, che rivelano nella puntualizzazione areale l'uso di carte geografiche (Apulia, sed non tota, VE I X 7). Trascrivo una statistica relativa al numero di località per regioni geografiche citate da [Dante]: Toscana 60, Emilia 31, Veneto 30, Lazio 15, Liguria e Umbria 11, Italia meridionale 10, Lombardia e Marche 9, Piemonte 8, Sicilia 6, Sardegna 4. Se una maggiore frequenza di citazioni indicasse una maggiore conoscenza geografica, potrebbe dirsi che [Dante] è molto meno informato sull'Italia meridionale, sulla Sicilia e sulla Sardegna³³.

Queste affermazioni sono largamente condivisibili: in effetti, Dante non ha mai visitato la Sicilia e ne conosce la storia e la cultura soprattutto attraverso la letteratura latina, che gli offre un'abbondante messe di miti, materiale storico e descrizioni corografiche.

Sotto questo profilo, è utile guardare ad alcune menzioni della Sicilia nella *Commedia*. In *Inferno* VII è descritta la massa degli avari e dei prodighi che, percorrendo il quarto cerchio da direzioni

³³ O. BALDACCI, s.v. *Geografia*, in ED.

contrarie, si scontrano come due masse informi simili ai flutti dello Ionio e al Tirreno che, incontrandosi nello Stretto di Sicilia, creano il vortice sottomarino di Cariddi:

Come fa l'onda là sovra Cariddi,
che si frange con quella in cui s'intoppa,
così convien che qui la gente ridi³⁴.

La potente evidenza dell'immagine dantesca, utile a descrivere la scena che si svolge tra i cerchi infernali con un'immagine più o meno familiare all'uomo medievale, non è il frutto di un'osservazione naturalistica ma il risultato di una rielaborazione, da parte di Dante, delle sue fonti classiche: *in primis*, Virgilio e Ovidio³⁵.

Altrove, per descrivere l'Appennino, Dante ricorre a una perifrasi che convoca ancora la Sicilia: «l'alpestro monte ond'è tronco Peloro»³⁶. Il Poeta si ricollega qui all'idea – desunta da Virgilio e Lucano³⁷ – che in tempi remoti i monti Peloritani si siano violentemente distaccati dalla catena appenninica.

Ancora a Ovidio si ricollegano le parole che Dante rivolge in prima persona a Matelda al momento del loro incontro nell'Eden:

Tu mi fai rimembrar dove e qual era
Proserpina nel tempo che perdette
la madre lei, ed ella primavera³⁸.

³⁴ *Inf.* VII, 22-24.

³⁵ Cfr. *Aen.* III, 420-432; *Metam.* VII, 63-65.

³⁶ *Purg.* XIV, 32.

³⁷ Cfr. *Aen.* III, 410-419.; *Phars.* II, 437-438.

³⁸ *Purg.* XXVIII, 49-51. Cfr. *Metam.* V, 385-408.

Quest'ultimo passo è notevole per il meccanismo memoriale che mette in scena: la *fictio* dantesca, insomma, vuole che la bellezza di Matelda, insieme alla suggestione esercitata da quel *locus amoenus* che è l'Eden, elicitino in Dante non tanto il ricordo di una qualche esperienza personale quanto una reminiscenza letteraria («tu mi fai rimembrar»), l'unica realtà oggettiva lontanamente paragonabile alla straordinaria scena ammirata dal pellegrino.

La letteratura latina, dunque, offre un ampio spettro di immagini della Sicilia che il Poeta può sempre declinare in base ai suoi bisogni espressivi. Gli è particolarmente utile, da questo punto di vista, anche la storia più remota dell'isola, che può essere utilizzata quale schermo su cui proiettare la cronaca più recente, creando paragoni per somiglianza o per contrasto. Ad esempio, in *Inferno* XII, dove sono presentati i «tiranni / che dier nel sangue e ne l'aver di piglio»³⁹, accanto ad Alessandro Magno è posto «Dionisio fero», il tiranno di Siracusa «che fé Cicilia aver dolorosi anni»⁴⁰, cui seguono personaggi coevi a Dante quali Ezzelino III da Romano e Obizzo II d'Este. Un altro tiranno siciliano, Falaride di Agrigento, è indirettamente menzionato per l'opera che l'ha reso celebre, il bue di rame realizzato per lui da Perillo. L'immagine icastica dà buon gioco a Dante

³⁹ *Inf.* XII, 104-105.

⁴⁰ *Inf.* XII, 107-108. Di Dionisio parla, ad esempio, Cicerone in *De off.* II, vii, 25 e *Tusc. disp.* V, 21-22.

per descrivere il «confuso suon»⁴¹ che fuoriesce dalla fiamma che racchiude l'anima di Guido da Montefeltro:

'l bue cicilian che mughìò prima
col pianto di colui, e ciò fu dritto,
che l'avea temperato con sua lima
mugghiava con la voce de l'afflito,
sì che, con tutto che fosse di rame,
pur el pareva dal dolor trafitto;
così, per non aver via né forame
dal principio nel foco, in suo linguaggio
si convertian le parole grame⁴².

Anche in questo caso la trafila di ipotesti classici può essere ripercorsa: certamente Ovidio, ma anche Paolo Orosio e Valerio Massimo⁴³. Quel che più colpisce, tuttavia, è che lo sguardo di Dante sulla Sicilia sembri accompagnarsi quasi sempre a una riflessione di tenore politico. Per Dante, infatti, l'isola non è solo lo scenario della storia millenaria e del mito trasfigurato in letteratura ma anche – se non soprattutto – la sede della *Magna curia* federiciana, il centro propulsore dell'ultimo vero, grande slancio dell'ideale imperiale, la culla di una raffinata cultura e, non da ultimo, della rinata poesia in volgare⁴⁴.

⁴¹ *Inf.* XXVII, 6.

⁴² *Inf.* XXVII, 7-15.

⁴³ Cfr. *Trist.* III, xi, 41-54; *Ars Am.* I, 653-656; *Hist.* XX, 1-4; *Mem. lib.* IX, ii 9.

⁴⁴ Com'è noto, la poesia della *curia* federiciana giunse in Toscana, ove si impose come modello per i rimatori in volgare, sebbene in una veste linguistica

Un celebre passo del *De vulgari eloquentia* (I, xii, 3-5) magnifica la parabola sveva e i suoi protagonisti, Federico II e il figlio Manfredi:

Sed hec fama trinacrie terre, si recte signum ad quod tendit inspiciamus, videtur tantum in obprobrium ytalorum principum remansisse, qui, non heroico more, sed plebeo secuntur superbiam. Siquidem illustres heroes Fredericus Cesar et benegenitus eius Manfredus, nobilitatem ac rectitudinem sue forme pandentes, donec fortuna permansit, humana secuti sunt, brutalia dedignantes. Propter quod corde nobiles atque gratiarum dotati inherere tantorum principum maiestati conati sunt, ita ut eorum tempore quicquid excellentes Latinorum enitebantur primitus in tantorum coronatorum aula prodibat; et quia regale solium erat Sicilia, factum est ut quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt, sicilianum vocaretur: quod quidem retinemus et nos, nec posterì nostri permutare valent. Rachà, rachà! Quid nunc personat tuba novissimi Frederici, quid tintinabulum secundi Karoli, quid cornua Iohannis et Azzonis marchionum potentum, quid aliorum magnatum tibie, nisi, “Venite, carnifices; Venite, altriplices; Venite, avaritie sectatores”?

non originale in quanto il siciliano illustre dei rimatori federiciani fu “adattato” dai copisti alla loro parlata. Come nota K. MALLETT, *The Mediterranean*, cit., p. 372: «The ideas at the heart of the Sicilian poetry [...] were already familiar in central and northern Italy: they borrowed more from Occitan (and, to a lesser extent, Old French) love poetry than from Arabic love poetry. That is, the Sicilian poetry functioned in a recognizable Mediterranean mode, mixing similar impulses and trends from distinct sources to create something new yet familiar». Cfr. M. MARTI, *Dante e i poeti della scuola siciliana*, in ID., *Con Dante fra i poeti del suo tempo*, 2ª ed. rivista, Milella, Lecce 1971, pp. 9–28; T. BAROLINI, *Dante's Poets: Textuality and Truth in the 'Comedy'*, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1984, pp. 92 ss.; K. MALLETT, *The Kingdom of Sicily, 1100–1250: A Literary History*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2005.

È chiaro che l'esaltazione degli «illustres heroes» operata dal *De vulgari eloquentia* non patisca gravi ridimensionamenti con la collocazione oltremondana successivamente assegnata dalla *Commedia* ai due Stauffer – il padre condannato come epicureo in *Inferno* X, il figlio posto fra i contumaci in *Purgatorio* III –. A monte di questa opzione, che riguarda esclusivamente le persone di Federico e Manfredi e non il loro ufficio, rimane la considerazione positiva di Dante per l'eccellenza della curia imperiale al loro tempo. In particolare, Dante riconosce a Federico il merito di aver intercettato «una vasta gamma di forze intellettuali, provenienti non solo dall'Italia ma da tutta l'area mediterranea»⁴⁵. L'imperatore ha saputo attrarre gli «excellentes» di ogni campo del sapere, inserendoli un grande modello geopolitico e culturale pan-mediterraneo capace di dare espressioni alle molteplici voci del *Mare nostrum* entro una prospettiva unitaria e edificante. Il Poeta, è chiaro, procede all'«idealizzazione dell'esperienza federiciana, posta come primo e unico esempio storico della “eccellentissima Ytalorum curia” e quindi modello della sua proiezione futura»⁴⁶; modello tanto più splendente se confrontato con l'operato dei regnanti del tempo di Dante, sui quali grava un giudizio nettamente sfavorevole: anzitutto Federico II d'Aragona e Carlo II d'Angiò – entrambi, non per caso, re di Sicilia –, ma anche Giovanni di Monferrato e Azzo VIII d'Este.

⁴⁵ E. FENZI, *De vulg. el.*, cit., *ad loc.*

⁴⁶ M. TAVONI, *De vulg. el.*, cit., *ad loc.*

Il valore prospettico dell'esperienza federiciana assume viepiù importanza nella teorizzazione di Dante. Egli, infatti, vagheggia una radicale riforma della *societas christiana* che investa parimenti l'Impero e la Chiesa, i cui rapporti sono stati incrinati a seguito dell'indebito sconfinamento ecclesiastico nel dominio temporale e della conseguente debolezza dei Cesari, sempre più osteggiati e incapacitati – non senza colpe proprie – nell'esercizio della sovranità. Beninteso, quando Dante pensa a tale riforma non è spinto da interessi di natura meramente politica, non immagina un mero riordinamento amministrativo ma niente meno che la restaurazione di un ordine sacro, stabilito *ab origine* dalla Provvidenza per far sì che gli uomini gravati dal peccato potessero pervenire alla «beatitud[o] [...] huius vite» e, tramite questa, alla «beatitud[o] vite eterne»⁴⁷. A questo duplice fine Dio aveva ordinato l'Autorità spirituale ed il Potere temporale, il Papato e l'Impero, i «due soli»⁴⁸ creati quali «remedia contra infirmitatem peccati»⁴⁹. L'Impero è perciò integrato nella storia della Salvezza sin dalla sua fare precristiana⁵⁰. Certo, la *translatio imperii* ha determinato la migrazione del Potere temporale prima in Francia (con Carlo Magno) e poi in Germania (a partire da Ottone il Grande). Ma questa, agli occhi dell'uomo medievale, è una

⁴⁷ *Mon* III, xvi, 7.

⁴⁸ *Purg.* XVI, 107.

⁴⁹ *Mon* III, iv, 14.

⁵⁰ Alla sua autorità, infatti, Cristo stesso si è sottomesso in nascita e in morte. Cfr. *Mon.* II, 9-11.

contingenza storica che nulla toglie al fatto che i Cesari medievali siano diretti e legittimi depositari di quell'«imperio senza fine»⁵¹ che Dio ha concesso ai Romani. Non vi è, insomma, altra *fons imperii* se non il «regnum Ytalie», la «Romana tellus»⁵². In quest'ottica, attraverso la *Romfahrt*, gli imperatori devono volgersi all'Italia ripercorrendo le mosse di Cesare ed Enea («sed fore qui gravidam imperiis belloque frementem /Italiam regeret, genus alto a sanguine Teucrici /proderet, ac totum sub leges mitteret orbem»)⁵³.

A ben vedere, il passo del *De vulgari eloquentia* in cui Dante lamenta l'assenza di una *curia* italiana («licet curia, secundum quod unica accipitur, ut curia regis Alamanie, in Ytalia non sit») o la sua dispersione fisica («quoniam curiam habemus, licet corporaliter sit dispersa»⁵⁴), va posto in relazione con quello del *Convivio* in cui è inequivocabilmente affermato che la disastrosa eclissi dell'Impero ha condannato la «misera Italia» a giacere «senza mezzo alcuno alla sua gubernazione»⁵⁵.

Un'ottica, questa, che coniuga nazionalismo e universalismo ed anzi garantisce il primo solo tramite il secondo: da un lato, occorre che l'imperatore intervenga nelle cose italiane portandovi ordine; dall'altro, è proprio la prospezione verso l'Italia, fonte dell'autorità

⁵¹ *Conv.* IV, iv, 11.

⁵² *Ep.* VII, 17.

⁵³ *Aen.* IV, 229-230. Cfr. *Mon.* II, vi, 10 e *Inf.* I, 127, in cui Dio «in tutte parti *impera* e quivi [in Paradiso] *regge*».

⁵⁴ *De vulg. el.* I, xviii, 5.

⁵⁵ *Conv.* IV, ix, 10.

ed effettiva elettrice dei Cesari («mater imperii urbs Roma»⁵⁶) a confermare l'imperatore nel suo ruolo. Il nodo della questione è individuato da Mirko Tavoni:

L'imperatore è per definizione "rex Romanorum". [...] Quindi s'intende che la "curia regis... Ytalie" (I xviii 5) che attualmente manca e la Curia imperiale si identificano; il che non si dà per altri regni contenuti nell'Impero, come quelli di Castiglia e d'Aragona⁵⁷.

Va da sé che il necessario intervento imperiale in Italia – che, ad esempio, nelle *Epistole* assume i toni di un'elevazione di Enrico VII a vera e propria *figura Christi* che carica su di sé i dolori altrui per il bene del mondo, ma anche a novello Enea e David⁵⁸ – ha a che vedere meno con il compimento di un piano politico che con il ristabilimento dell'assetto voluto dalla Provvidenza.

La preoccupazione di Dante resta di natura essenzialmente religiosa⁵⁹ ed il suo ideale è «ricavato dalla memoria, e non invece mediante un programmatico oltrepassamento di ogni assetto [politico] sperimentato e noto»⁶⁰. Il Poeta guarda senz'altro all'antico Impero Romano ma riconvoca anche la più recente esperienza federiciana, momento unico e irripetibile in cui la curia imperiale e la curia

⁵⁶ S. CRISTALDI, *Dante di fronte al gioachimismo, Dante di fronte al gioachimismo. I. Dalla «Vita Nova» alla «Monarchia»*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2000 p. 246.

⁵⁷ M. TAVONI, *De vulg. el., cit., ad loc.*

⁵⁸ *Ep.* VI, 6 [25]; VII, 5 [18]; 8 [29].

⁵⁹ S. CRISTALDI, *Dante di fronte al gioachimismo*, cit., p. 39.

⁶⁰ *Ivi*, p. 250.

italiana hanno realizzato quella coincidenza rimasta per lunghi secoli solo virtuale o simbolica; un momento in cui la Sicilia è assunta al ruolo di centro politico e culturale della *societas christiana*. Precisamente la parabola sveva è il *punctum temporis* rispetto al quale ogni esperienza futura va misurata.

Ne sono prova i versi di *Par.* VIII, 67-75, messi in bocca a Carlo Martello, sfortunato rampollo della casa d'Angio che, insieme all'imperatore Enrico VII, costituisce l'unica figura del tempo su cui Dante abbia appuntato vere speranze politiche.

E la bella Trinacria⁶¹, che caliga
tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo
che riceve da Euro maggior briga,
non per Tifeo ma per nascente solfo,
attesi avrebbe li suoi regi ancora
nati per me di Carlo e di Ridolfo,
se mala signoria, che sempre accora
li popoli soggetti, non avesse
mosso Palermo a gridar: «Mora, mora!».

L'attenta descrizione paesaggistica dell'Etna che copre di fumo («caliga») la costa tra i due capi di Pachino e Peloro fa certamente eco a Virgilio e Ovidio⁶² ma rivede le tesi dei due *auctores* sull'origine mitologica delle esalazioni del vulcano attribuendole non a Tifeo bensì al «nascente solfo», forse ricorrendo a Isidoro⁶³. È un

⁶¹ Si noti l'utilizzo del nome latino della Sicilia, che è anche il nome giuridico del regno a partire dal 1282.

⁶² *Aen.* III, 570-582 e *Metam.* V, 352-353.

⁶³ ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etimologie*, cit., XIV, 8.

esempio lampante del “realismo” di cui si è detto sopra. È vero, però, che «tutta la descrizione, usando i nomi classici (*Trinacria, Pachino, Peloro*) e ricordando, sia pure per rifiutarlo, il mito del gigante Tifeo (v. 70), circonda la regione – detta non per niente *bella* – in un’aura favolosa»⁶⁴ rispetto alla quale lo stato di cose attuale appare, per contrasto, ancora più deprimente.

La Sicilia, attraverso il virtuoso Carlo Martello, avrebbe potuto sperare in una discendenza che unisse le case di Angiò (da Carlo II di Napoli, padre di Carlo Martello) e di Asburgo (da Rodolfo, padre di sua moglie Clemenza). Tutto questo, beninteso, sarebbe stato possibile se solo la «mala signoria» di Carlo I non avesse aizzato il popolo siciliano alla giusta rivolta del Vespro. Il giovane e sfortunato *would be king* non sembra dichiarare soltanto «che la Sicilia sarebbe ancora degli Angioini»⁶⁵ ma che si sarebbero poste le medesime premesse – l’unione di un casato francese e uno tedesco sul suolo siciliano – che suscitarono un tempo la potenza sveva e alimentarono la sua magnifica parabola. Da queste parole, infatti, traspare «l’immagine di un sogno regale, che rispecchia, almeno parzialmente, il sogno politico dantesco della monarchia universale»⁶⁶, come anche la restaurazione di una *Magna curia* che avrebbe ripristinato gli antichi splendori dell’epoca sveva.

⁶⁴ A.M. CHIAVACCI LEONARDI, *Divina Commedia*, cit., *ad loc.*

⁶⁵ Ivi, *ad loc.*

⁶⁶ N. FOSCA, *Divina Commedia*, cit., *ad loc.*

La preziosa opportunità dissipata nella persona di Carlo Martello trova, d'altro canto, un funesto contraltare nella situazione attuale del *regnum Trinacriae* ove, in seguito ai Vespri, il potere angioino è venuto a mancare a vantaggio degli Aragonesi.

In *Par.* XIX, 130-135, nel corso di una serrata rassegna dei principi malvagi, Dante contrappone il passato mitico-storico della Sicilia, nella persona di Anchise, al presente di malversazione sotto Federico II d'Aragona⁶⁷.

Se il venerando troiano, guida morale di quella *Romfahrt ante litteram* che fu il viaggio di Enea⁶⁸, imprime i «sigilli di nobiltà a quell'isola oggi così malamente governata»⁶⁹, le cattive azioni dell'aragonese andranno registrate con lettere accorciate, per annotare molti fatti in poco spazio:

Vedrassi l'avarizia e la viltate
di quei che guarda l'isola del foco,
ove Anchise finì la lunga etate;
e a dare ad intender quanto è poco,
la sua scrittura fian lettere mozze,
che noteranno molto in parvo loco.

Un'ultima, importante menzione da allegare a questo *dossier* occorre in *Par.* III, 118-120, ambientato nel cielo della Luna. A parlare

⁶⁷ Federico II d'Aragona è ricordato con biasimo anche in *Purg.* VII.119-120, *De vulg. el.* I, xii, 5, e in *Conv.* IV, vi, 20.

⁶⁸ *Aen.* III, 707-711.

⁶⁹ A.M. CHIAVACCI LEONARDI, *Divina Commedia*, cit., *ad loc.*

è Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II ed ultima erede normanna del regno di Sicilia.

Quest'è la luce de la gran Costanza
che del secondo vento di Soave
generò 'l terzo e l'ultima possanza.

Costanza aveva sposato Enrico VI di Svevia («il secondo vento di Soave»), il primo essendo Federico Barbarossa) e generato Federico II, «l'ultima possanza» non solo della casa Sveva ma, in senso più ampio, dell'ideale imperiale stesso. Infatti, alla morte dello Staufer il trono imperiale sarebbe rimasto vacante fino all'elezione di Enrico VII nel 1312; perciò, «nell'anno dell'immaginata visione, il 1300, [Federico II] era l'ultimo anche in senso assoluto, e il verso sembra sottolineare questa realtà»⁷⁰. Per Dante, Federico II è e resta «l'ultimo imperadore de li romani»⁷¹. I versi gloriosi e solenni di *Par. III*, perciò, assumono il tono dell'amaro compianto per una circostanza storica unica quanto irrecuperabile, rispetto alla quale la naufragata *Romfahrt* di Enrico VII non può che essere proiettata – vuoi anche grazie alla studiattissima divergenza tra tempo della composizione e tempo del racconto nella *Commedia* – in un tempo profetico, come un'impresa ancora avvenire⁷².

⁷⁰ Ivi, *ad loc.*

⁷¹ *Conv.* IV, iii, 6.

⁷² Cfr. N. MINEO, *Profetismo e Apocalittica in Dante. Strutture e temi profetico-apocalittici dalla Vita Nuova alla Divina Commedia*, Università di Catania –

Dalle vicende del *regnum Trinacriae* e dal suo ruolo centrale nell'edificazione del "mito imperiale" emerge perciò un modello geo-politico per molti versi invertito rispetto a quello attuale: un modello in cui il Mediterraneo come crocevia culturale – con la Sicilia a farne da nodo centrale – imprime la propria decisiva marca politica e culturale sullo scacchiere non solo italiano ma, in generale, europeo.

Facoltà di Lettere e Filosofia, Catania 1968. Cfr., S. CRISTALDI, *La profezia imperfetta. Il Veltro e l'escatologia medievale*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2011, p. 308: «Il privilegio che il poema assegna ad Arrigo, collocandolo nell'Empireo, e marcando così una forte differenza rispetto ai due Stauffer, indizia l'esigenza non negoziabile di un messo di Dio effettivamente capace di contemplare, insieme alla città terrena, anche quella superna, esigenza evidentemente già attiva, magari in assenza di sfondi arrighiani, nel Veltro nutrito di sapienza, amore e virtù».

AURELIO D'AMORE

***Topografie liminali – Itinerari mediterranei tra separazione
e integrazione nel cinema di Pietro Marcello***

1. Introduzione

La storia del Mediterraneo e dei suoi popoli si disvela lungo una molteplicità di traiettorie. In primo luogo, quella dell'altrove ignoto, del deserto sconosciuto; poi quella del transito e del contatto, del ponte tra mondi e popoli; ancora quella dello spazio vitale, della conquista e del dominio; infine, quella della minaccia esterna, della frontiera da fortificare. Su queste traiettorie il cinema italiano ha spesso posato il proprio sguardo, elaborando nel corso del tempo significativi quadri d'analisi dei processi antropologici, sociali e politici che hanno plasmato l'attuale configurazione del mare nostrum. Vittorio De Seta, ad esempio, in *Lu tempu di li pisci spata* (1954) e *Isole di fuoco* (1955), ha ritratto la collisione tra l'arcaico e il moderno agli albori della civiltà dei consumi, Gillo Pontecorvo ne *La battaglia di Algeri* (1966) ha immortalato i sommovimenti delle spinte decoloniali degli anni

'60, Gianni Amelio ne *L'America* (1994) ha tratteggiato le asperità dei fenomeni migratori nell'età post-comunista. Muovendo da questi riferimenti e guardando a titoli più recenti come *La nave dolce* (2012) o *Fuocoammare* (2016), è possibile individuare nell'indagine condotta dal nostro cinema sulla questione mediterranea una tendenza alla narrazione storica di ordine sincronico (Topolski 1997), tesa ad esplorare segmenti cronologici specifici e circoscritti. In forza di tale tendenza, una prospettiva inusuale e al tempo stesso feconda appare quella tracciata da Pietro Marcello. Il lavoro del regista casertano si iscrive infatti in un ordine di racconto diacronico volto a esplorare il dinamismo degli eventi e la varietà di cambiamenti che essi determinano all'interno di una segmentazione cronologica estesa e dilatata. Così ne *La bocca del lupo* (2009) e *Martin Eden* (2019) è possibile ripercorrere l'ultimo secolo dell'Italia mediterranea passando dal crollo della classe operaia alla de-industrializzazione della nazione, dallo spettro del fascismo alla crisi migratoria. Tracciando una cornice che inquadri la poetica del regista e prendendo in esame le due pellicole sopracitate, il presente contributo intende far luce su alcuni aspetti del rapporto tra l'Italia di oggi e il suo mare, che di crisi in crisi sta perdendo i tratti di uno spazio integrato.

2. Un cinema di attraversamenti

Tutto il cinema di Pietro Marcello si iscrive entro la cifra dell'attraversamento. Si tratta in primo luogo di un cinema che attraversa

le forme filmiche, fonde racconto finzionale e documentario e dà vita a prodotti ibridi (Odin 1984) indirizzati al tempo stesso verso il cinema di inchiesta (Rosi 2005) e il cinema di poesia (Pasolini 1972); in secondo luogo si tratta di un cinema che attraversa i molteplici statuti dell'immagine e propone ora un'immagine-fatto secondo la tradizione del cosiddetto cinema della realtà, ora un'immagine non referenziale secondo la prospettiva del cinema d'avanguardia, ora un'immagine-colore secondo quella corrente che delinea il visibile attraverso le dinamiche delle intensità cromatico-espressive (Berretto, Alvoisio 2003); in terzo luogo, si tratta di un cinema che attraversa spazi di confine e soglie di margine, dalle quali emergono figure di vinti e reietti protagonisti delle narrazioni. In forza di questa vocazione alla contaminazione e al contatto tra poli eterogenei, il cinema di Marcello tesse una rete di sguardi che si dispiega lungo un orizzonte storico e geografico. L'orizzonte storico si configura come dimensione eterotopica dell'ibridazione delle forme e da essa scaturisce sia una tensione per la ricostruzione testimoniale, veridica, oggettiva del passato sia una tendenza per la ricostruzione memoriale, privata e soggettiva degli accadimenti. Ciò si compone attraverso l'ampio utilizzo di materiale d'archivio che dà origine a partiture filmiche dalle linee temporali molteplici, disposte in rapporto dialettico e volte allo scavo del sepolto. Tale epica archeologica (Morreale 2017) germoglia però da specifiche conformazioni territoriali, di cui viene preso in esame il dato morfologico e sociologico; l'orizzonte

geografico si configura così come forza demiurgica della narrazione e da essa scaturisce l'intero flusso del racconto.

3. La Bocca del Lupo

Il Mediterraneo compare nel cinema di Pietro Marcello a partire dal suo secondo lungometraggio, *La bocca del lupo*. La pellicola segna la maturazione di una cifra stilistica originatasi coi cortometraggi *Scampia* (2003), *Il cantiere* (2004), *La baracca* (2005) e sviluppatasi col lungometraggio *Il passaggio della linea* (2007). I titoli di queste opere rivelano la centralità, nella produzione del regista casertano, del dato spaziale nella sua dimensione fisica e antropica. Tale dato si manifesta con forza anche ne *La bocca del lupo*, il cui titolo è mutuato da un romanzo di Remigio Zena che mette a fuoco la vita nei caruggi di Genova sul finire del XIX secolo. Il film riprende l'ambientazione del romanzo e la situa nel presente, raccontando gli slum di oggi e i suoi abitanti. La pellicola è una ricostruzione documentaria della storia d'amore tra Enzo, un ex galeotto, e Mary, una transessuale, dal loro primo incontro in prigione sino alla convivenza negli ambienti fatiscenti del centro storico. Attraverso l'utilizzo di filmati di repertorio, la storia privata dei due personaggi si intreccia con quella della trasformazione della città. Questo racconto è introdotto da un prologo epico-fiabesco ambientato a Quarto dei Mille, località di pescatori oggi annessa al tracciato urbano del capoluogo ligure, da cui partì nel 1860 la spedizione garibaldina

diretta in Sicilia. Proprio la memoria dell'impresa risorgimentale apre la narrazione. Sull'inquadratura di una distesa d'acqua incorniciata tra gli scogli di Quarto, si inserisce una voce fuori campo, che recita:

Quarto dei mille. Qui si imbarcarono per le terre del sud. Guidati dall'eroe dei due mondi che provò a fare un paese, nell'ostinata leggenda di cenere, sangue e sogni corrotti.

Questo incipit manifesta la prospettiva storica della pellicola e suggerisce come il racconto su Genova, in virtù della comune matrice mediterranea, possa assurgere a racconto dell'intera nazione. L'immagine si sposta poi tra gli scogli, su insenature e grotte un tempo rifugio di pescatori, oggi popolate da diseredati e viaggiatori raminghi. La descrizione di queste figure è ancora affidata alla voce fuori campo:

I nuovi abitanti delle caverne non sono pescatori, né sedentari. Sono uomini che trasmigrano. Non conosciamo la loro storia. Sappiano che hanno scelto, trovato, questo luogo e non altri.

Questi 'abitanti delle caverne' sono a un tempo figure mitiche e reali e simboleggiano l'indifferenza di una comunità che si è distaccata dal proprio mare, noncurante di coloro che approdano o salpano dalle sue coste. Tale sequenza introduce così il leitmotiv del film, ovvero il tramonto della città portuale. Nel dipanarsi dei racconti di

pellicola e il fondersi della materia reale del racconto con quella del sogno e della fiaba (Storto 2020).

4. Martin Eden

Dopo il film collettivo *9x10 novanta* (2014), il mediometraggio *Il silenzio di Pelešjan* (2011) e il lungometraggio *Bella e perduta* (2015), lo sguardo di Marcello torna a posarsi su una città mediterranea e sul suo mare. In questo caso si tratta di Napoli, luogo nel quale il regista ambienta *Martin Eden*. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Jack London e trasporta le vicende nate dalla penna dello scrittore americano dalla Oakland del primo Novecento a una Napoli multi-temporale. Qui si dispiega la storia di Martin, marinaio di umili origini innamorato della colta e benestante Elena. L'incontro con la ragazza instilla nel giovane il sogno di diventare scrittore e lo conduce a intraprendere un faticoso percorso di studi da autodidatta. Il raggiungimento dell'agognato obiettivo e l'acquisizione di uno status borghese, tuttavia, consumano Martin, il quale prima abbandona Elena e poi si uccide lasciandosi annegare in mare. La parabola del personaggio londoniano assurge nell'opera di Marcello a metafora di un'intera nazione. Attraverso l'adozione di una diegesi temporale immaginifica, oscillante tra gli anni '30 e gli anni '70 del XX secolo, il racconto del marinaio proletario divenuto ricco intellettuale suicida rimanda a un'Italia popolare che entrando nella società

del benessere smarrisce la propria identità. Tale discorsività figurata si intreccia ad una discorsività più esplicita, volta a riattraversare lo sviluppo della questione operaia e delle utopie novecentesche. Ciò affiora sin dal prologo, che intesse immagini di repertorio di raduni del primo maggio dominate dall'anarchico Errico Malatesta, e si manifesta poi compiutamente nello svolgimento della vicenda attraverso il percorso di maturazione intellettuale compiuto da Martin, che ancora le linee del racconto ai conflitti della lotta classe, all'esplorazione delle condizioni di vita dei diseredati della città vecchia, al formarsi e al dissolversi delle forze sindacali. La pellicola riprende così il tema della città industriale affrontato ne *La bocca del lupo* e lo declina in chiave universalistica, tratteggiando una città-mondo nella quale fermentano aspirazioni di giustizia sociale ed emancipazione. Tale dato politico è rafforzato dall'utilizzo di video d'archivio che interpolano al racconto finzionale filmati d'epoca dal tono documentario su raduni operai e frammenti di vita quotidiana di lavoratori marittimi. In questo "universomondo" partenopeo infiammato da furori rivoluzionari e spinte reazionarie, Martin si muove senza sosta, vagabonda tra chiassi proletari, spiagge e quartieri alto borghesi rivelando a un tempo le sembianze del *flâneur* (Vergari 2020) e dell'agitatore utopista alla ricerca di una società nuova. Propositi di riscatto sociale e sogni di giustizia sono però destinati ad annegare, proprio come il protagonista. Attraverso un'immaginifica ellissi temporale, l'opera nell'epilogo trasla la narrazione

in un presente onirico e racconta del naufragio dei *grands récits* del secolo passato e dell'emergere di nuove forme di fascismo. La sequenza finale coglie Martin su una spiaggia, annichilito dalla vacuità della vita borghese e della macchina divistica dell'industria culturale. Un pescatore percorrendo il bagnasciuga lo informa dello scoppio di una guerra. Voltandosi ai propri lati, lo scrittore scorge a destra un gruppo di giovani in camicia nera, a sinistra dei ragazzi di colore appena scesi da un barcone proveniente dall'Africa. È il tracollo degli ideali. Nel declinante sole del tramonto, all'ex marinaio non resta che abbandonarsi alle acque e tornare al proprio mare.

5. Conclusioni

Con *La bocca del lupo* e *Martin Eden* Marcello racconta la frattura tra l'Italia dell'oggi e il proprio mare. Muovendo da una prospettiva archeologica, egli mette in atto un'operazione di scavo tesa al recupero di una memoria smarrita e al reperimento dei punti d'insorgenza di tale frattura. Questi sono individuati nel naufragio delle utopie della modernità e nell'avvento della deindustrializzazione. La destrutturazione di un sistema portuale industriale e la scomparsa di una vasta classe operaia marittima, segnano da un lato l'affievolirsi di una proiezione politica ed economica del paese sulle acque mediterranee e dall'altro uno sfaldamento del tessuto sociale di tante città costiere. Emerge così l'affresco di una nazione in crisi, attraversata dai fantasmi dell'autoritarismo politico, incapace di gestire

l'emergenza migratoria e popolata da un sottoproletariato sempre più vasto segregato in *limites* urbani al confine tra terra e mare. In queste realtà marginalizzate, tuttavia, il regista scorge anche il *limen* tra micro universi aggregati, la soglia tra mondi nascosti animati da una tensione di vicinanza e prossimità che dà vita a nuove forme di coesione e integrazione umana.

Bibliografia

- P. BERTETTO, S. ALOVISIO, *Immagine*, in Enciclopedia del Cinema, Treccani, 2003 https://www.treccani.it/enciclopedia/immagine_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/.
- E. MORREALE, *Introduzione*, in E. Morreale (a cura di), *Il cinema di Pietro Marcello*, Fondazione Cineteca di Bologna, 2017, p. 4.
- R. ODIN, *Film Documentaire, Lecture Documentariste*, in *Cinemas et réalités*, Saint-Etienne 1984, pp. 263-278.
- P.P. PASOLINI, *Il cinema di poesia*, in *Empirismo eretico*, Garzanti, Milano 2014, pp. 179-208.
- G. ROSI, *Il mio modo di fare cinema*, in A. Vitti (a cura di), *Scuola italiana di Middlebury, 1996-2005: passione didattica pratica*, Me-tauro, Pesaro 2005, pp. 399-400.
- L. STORTO, *Percorsi visivi tra fiaba, storia e memoria. Il cinema di Pietro Marcello*, L'Avventura, fascicolo speciale, 2020, p. 86.

- J. TOPOLSKI, *Narrare la storia. Nuovi principi di metodologia storica*, Mondadori, Milano 1997, pp. 27-29.
- A. VERGARI, *Naufragi su terre senza tempo. Martin Eden di Pietro Marcello tra ibridazioni estetiche, frammentazioni mnemoniche e sconfinamenti identitari*, in «Sigma – Rivista di letterature comparate teatro e arti dello spettacolo», 4 (2020), p. 910.

Filmografia

- 9x10 novanta* (2014),
Bella e perduta (2015)
Fuocoammare (2016)
Il cantiere (2004),
Il passaggio della linea (2007)
Il silenzio di Pelešjan (2011)
Isole di fuoco (1955)
L'America (1994)
La baracca (2005)
La battaglia di Algeri (1966)
La bocca del lupo (2009)
La nave dolce (2012)
Lu tempu di li pisci spata (1954)
Martin Eden (2019)
Scampia (2003)
Sopraelevata una strada d'acciaio (1963)

GABRIELLA PALERMO

*Il potere delle narrazioni: la ragione umanitaria
nelle rappresentazioni del Mediterraneo Nero*

1. Introduzione

Questo articolo intende trattare delle narrazioni dominanti che disciplinano, registrano e governano le migrazioni nel Mediterraneo Nero attraverso il dispositivo coloniale della ragione umanitaria. Spazio postcoloniale e laboratorio geopolitico nel quale il capitalismo contemporaneo, incarnato nella Fortezza Europa, esercita la sua sovranità, il Mediterraneo Nero è uno spazio di relazioni di potere fondamentale per la costruzione dell'io occidentale e dell'identità europea, consumata sul corpo dell'altro/a. Al contempo, poiché la subalternità e l'assoggettamento indicano «il processo del divenire subordinati al potere tanto quanto il processo di divenire un soggetto» (Butler, 2013, p.8), questo spazio del mare è uno spazio di produzione di contro-soggettività, di contro-narrazioni, di contro-pratiche. Infatti, come chiarito da Michel Foucault, non vi sono

strategie di potere senza resistenze: «like power, resistance is multiple and can be integrated in global strategies» (Foucault, 1980, p. 142).

Elaborata da Alessandra Di Maio (2012) per leggere il luogo degli scontri e degli incontri e delle relazioni tra l'Europa e l'Africa, quella sul Mediterraneo Nero è una riflessione emergente, filiazione dell'Atlantico Nero di Paul Gilroy (1993). Se l'Atlantico Nero viene concepito dal sociologo marxista quale luogo centrale e di fondazione del capitalismo nella modernità attraverso la rotta triangolare degli schiavi tra Europa, Africa e America, oggi il Mediterraneo Nero è il luogo in cui avvengono le principali trasformazioni del capitalismo contemporaneo attraverso le rotte dei migranti che ne attraversano le acque. E così come l'Atlantico è nero in quanto non solo luogo del trauma, ma anche della memoria e dell'archivio della diaspora Nera, il Mediterraneo Nero è «a variegated site of Black knowledge production, Black resistance and possibilities of new consciousness. [...] It engages the Black Radical Tradition and Black imaginative practices to show the way to use fragments of our past, (mis)remembered histories to envision new futures» (Smythe 2018). A partire da ciò, leggo il Mediterraneo Nero, come uno spazio del mare in cui si innestano la scia e le onde: se la scia, così come concettualizzata da Sharpe (2016), è quella riproduzione della violenza e noncuranza delle vite Nere, per le strade come in mare, in quanto modalità di vivere nell'*afterlife* della schiavitù, le onde

rappresentano quegli elementi, costitutivi della turbolenta materialità del mare, che possono erodere, sfidare, resistere alle riproduzioni della colonialità (cfr. de Spuches e Palermo 2020).

In questo articolo, intendo soffermarmi sulla riproduzione della scia nello spazio del Mediterraneo Nero a partire dalle rappresentazioni fisse dell'archivio dominante che de-soggettivano l'esperienza migratoria attraverso lo strumento dell'astrazione dei numeri, la ripetizione e la registrazione fissa dell'altro/a in un'immagine. Un fenomeno, questo, che viene riprodotto per mezzo della ragione umanitaria e delle sue relazioni di potere, espresse anche per mezzo di una determinata produzione visuale. Poiché le immagini partecipano alla costruzione della conoscenza geografica del mondo (Rose, 2001), in questo articolo vedremo come i dispositivi della colonialità, nelle sue forme di riproduzione contemporanee, continuano ad essere legati alla registrazione di immagini che compongono l'archivio della contemporaneità.

2. Uno sguardo che legge: la ragione umanitaria e le rappresentazioni delle migrazioni

Negli ultimi decenni, lo sguardo territoriale della Fortezza Europea ha trasformato il Mediterraneo in uno spazio di produzione e applicazione di necropolitiche. Ritenendo insufficiente la definizione

foucaultiana di biopotere per leggere le politiche violente della contemporaneità, Achille Mbembe (2003) elabora il concetto di necropolitica per indicare quelle forme uniche di assoggettamento alle politiche di morte. Tra gli spazi disciplinati dal necropotere di ieri, rientrano soprattutto le colonie e le piantagioni, nelle quali vi era la concatenazione tra biopotere, stato d'eccezione e stato d'assedio e, cruciale per questa concatenazione è stata ancora una volta la razza. Seguendo la scia (Sharpe, 2016) che connette sul livello del mare l'Atlantico Nero al Mediterraneo Nero, tra gli spazi disciplinati dal necropotere di oggi vediamo lo spazio mediterraneo, nel quale si assiste alla riproduzione di questa concatenazione. Le necropolitiche agiscono e vengono esercitate sul Mediterraneo a diversi livelli: vietando l'attracco delle imbarcazioni dei migranti, lasciandole per settimane in mare; criminalizzando la legge del mare che stabilisce il dovere di soccorso (accusando di facilitazione di migrazione illegale ONG e pescherecci); trasformando il mare in un'arma mortale (cfr. de Spuches e Palermo 2020).

Agendo per mezzo delle necropolitiche, la Fortezza Europa ha fatto del Mediterraneo ancora una volta uno spazio centrale per la sua costituzione e riproduzione. Il Mar Mediterraneo emerge infatti come uno spazio di relazioni di potere fondamentale per la continua affermazione dell'io occidentale; una costruzione e un'affermazione che avviene silenziando e rimuovendo le voci e le contro-narrazioni fuori e ai margini «di questo occhio che guarda, questo *eye* che è

omofono e omologo di *I*, l'io bianco, maschio e occidentale (ma anche eterosessuale e sano), soggetto del cogito cartesiano» (Chambers, 1994: 119). L'idea permanente del *The West and the rest* ha dato vita ad una colonialità intrinseca nell'ordine del discorso occidentale, ben visibile negli attraversamenti del Mediterraneo Nero di oggi. Questi attraversamenti sono infatti disciplinati da una narrazione dominante che si divide esclusivamente tra l'invasione del nemico che viene dal mare, in cui rimane codificata la dicotomia noi/gli altri, e la solidarietà dell'umanitarismo, la compassione per migranti e rifugiati, la quale «produce di per sé le gerarchie tra chi prova compassione e chi è oggetto di compassione, ovvero tra chi si erge a voce e rappresentante di una vittima priva di voce e soggettività» (Curcio, 2019) e chi invece da questa voce viene silenziato. La gestione umanitaria di una parte della popolazione costituisce la cifra ideologica con cui l'Unione Europea affronta quella che chiama “crisi dei migranti”¹ attuando un perenne stato di emergenza, la quale spesso opera di per sé come dispositivo coloniale. Secondo Fassin (2018), il governo umanitario, ovvero «il ricorso ai sentimenti nelle politiche

¹ L'intreccio di parole chiave come sicurezza, decoro e umanitarismo è stato adottato dalle parti politiche sia di destra che di sinistra negli ultimi decenni in Europa, come dispositivo di regolamentazione e governo della cosiddetta “crisi dei rifugiati”. D'altronde, anche la narrazione della destra italiana “aiutiamoli a casa loro” esprime in un modo o nell'altro una forma di governo umanitario, ovvero la mobilitazione di sentimenti ritenuti tipici dell'umanità, come soccorso e solidarietà, per invece disciplinare, selezionare e attuare politiche di esclusione.

contemporanee», lungi dall'essere semplicemente una forma di espansione e di applicazione delle emozioni umane, è un'invenzione recente, generatrice di complesse questioni politiche: nella tensione tra compassione e repressione, la politica della ragione umanitaria è, paradossalmente, al contempo, una politica della disuguaglianza e una politica della solidarietà (cfr. Fassin, 2018). Nel caso delle migrazioni del Mediterraneo, il governo umanitario si riferisce dunque ad un set di politiche, discorsi, rappresentazioni e interventi che regolano e disciplinano la mobilità e gli attraversamenti di questo specifico spazio del mare; in questo senso «the deliberate purpose of humanitarian technology of migration government is to allocate people in space, leaving some of them without a space to stay» (Tazzioli, 2016, p.4).

Infatti, seppur nella complessità delle sue articolazioni e nell'eterogeneità dei luoghi in cui si applica, il governo umanitario è riconoscibile per mezzo della riproduzione della stessa ragione, ovvero replicando meccanismi quali «giudizi e categorizzazioni morali comparabili, sviluppi analoghi di comunità morali e meccanismi di esclusione, e con conseguenze equivalenti in termini di negazione di voci e storie» (Fassin, 2018, pp. 6-7).

L'attore umanitario oltre lo Stato, mosso da convinzioni etiche e politiche, il quale spesso spende e dedica la sua intera vita a favore dei/delle vulnerabili della società, nell'intento di costruire una causa, fa sì che il suo campo di intervento sia amplificato e diventi di

interesse delle politiche. Per far ciò, e per mobilitare le emozioni e i sentimenti della società, spesso diviene tuttavia riproduttore dei meccanismi di esclusione intrinseci alla ragione umanitaria. Da una parte “il testimone” diviene portavoce dell’esperienza (Fassin, 2018), mentre il soggetto e agente dell’esperienza (di attraversamento, nel caso del Mediterraneo) è silenziato: la risposta alla domanda posta da Spivak *Can the Subaltern speak?* (1988) continua a rimanere negativa. Dall’altra parte, al fine di mobilitare la sfera dei sentimenti, l’attore umanitario contribuisce alla costruzione di un’immagine e di un ruolo: registrato, fissato e ripetuto, questo finisce per riprodurre la relazione di potere tra chi guarda e chi è guardato, tra chi ha il potere di rappresentare e chi viene rappresentato.

In *Io sono confine*, Sharhram Khosravi (2019), analizza, per mezzo di un’autoetnografia, il suo viaggio di migrazione che dall’Iran lo condurrà alla Svezia, ragionando sulle molteplici forme che assume il confine, non ultimo quello invisibile. Incorporato in quello sguardo che, come riporta, «non mi vede, ma mi legge come tipologia», il confine invisibile fa riferimento alle dominazioni psicologiche e visuali e al pericolo della storia singola come meccanismo di dominio del mondo della bianchezza come sistema di potere-sapere. Nel suo magnifico testo, Khosravi racconta di come quando, una volta trasferitosi a Stoccolma, dove si era appena iscritto alla facoltà di antropologia sociale, una sera un uomo gli sparò per strada alla bocca. Si trattava del *Lasermannen*, un aggressore seriale che

prendeva di mira gli immigrati, soprannominato così poiché utilizzava un fucile con un puntatore laser. Un episodio della sua vita nel quale subisce una doppia violenza: la violenza iscritta sul suo corpo per il colpo e l'aggressione fisica subita; la violenza del processo e la rappresentazione di sé stesso e della sua storia. In un'intervista rilasciata ad un giornale svedese il suo nome viene trasformato in Ali e le sue dichiarazioni non vengono riportate; allo stesso modo, nella serie televisiva dedicata agli avvenimenti, *Lasermannen*, il suo personaggio viene riportato ad una rappresentazione considerata evidente più consona, più adatta all'immaginario collettivo, cui non si addiceva il suo essere uno studente di antropologia: «Nel processo di trasformazione del mio sé privato in soggetto pubblico, sono stato rinominato, ripiasmato, ridefinito. [...] Mi sono ritrovato a non avere alcun potere sulla mia storia o sul mio nome» (p.146-147).

Reificato e introiettato, lo sguardo del confine disciplina i comportamenti, i ruoli e soprattutto le relazioni di potere tra chi guarda e chi è guardato, tra il soggetto che guarda e l'oggetto che viene guardato: una relazione intrinseca alla colonialità, come già sosteneva Fanon in *Pelle Nera Maschere Bianche* (1952). In questo senso, lo sguardo non è mai neutro, ma determina visibilità e invisibilità: è uno sguardo che non vede ma legge (Butler, 1993, p.16).

Questo modo di agire dell'occhio occidentale viene descritto da Nicoletta Vallorani (2017) come la sindrome di Medusa: una pietrificazione dell'altro che progressivamente trasforma gli esseri umani

in oggetti dello sguardo o oggetti guardati. Una pietrificazione che contribuisce alla ripetizione, alla standardizzazione, alla stereotipizzazione e alla registrazione dell'altro/a in un determinato ruolo, immaginario e posizione nel mondo.

Le immagini della migrazione non sono dunque mai neutrali, ma frutto di precise relazioni di potere che contribuiscono alla costruzione di una storia singola, piana, univoca.

3. Tre immagini dall'archivio del Mediterraneo Nero

Operando come tecnologia di governo e come dispositivo di relazioni di potere, la ragione umanitaria produce un ordine di rappresentazioni che obbediscono alla razzializzazione e alla gerarchizzazione delle migrazioni, con un trattamento differenziale dei corpi². Questa gerarchizzazione delle migrazioni, costruita seconda 'l'utilità' dell'accumulazione possibile in un certo momento per l'Europa,

² D'altronde questo è anche quello a cui stiamo assistendo oggi con l'attuale conflitto Ucraina-Russia: se fino a poche settimane prima lo scoppio della guerra, il confine Polonia-Ucraina era teatro di un grande spazio violento di respingimento dei migranti e dei profughi provenienti da Africa e Medio Oriente, le 'porte dell'Europa' sono state immediatamente aperte per l'accoglienza umanitaria nei confronti dei profughi ucraini in fuga dal terrore della guerra. La gerarchizzazione delle migrazioni qui non riguarda soltanto il trattamento differenziale delle migrazioni, ma anche la riproduzione del trattamento differenziale dei corpi nello stesso processo di attraversamento del confine. I profughi ucraini sono accettabili soltanto se europei bianchi: si veda al riguardo <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/27/palermo-scopre-che-i-profughi-in-arrivo-da-kiev-sono-africani-e-ritira-la-disponibilita-ad-accogliarli/6539112/>

si costruisce attraverso il visuale che in questo senso opera come tecnologia: è il nostro sguardo in relazione con l'immagine che produce – produce effetti, relazioni di potere, rappresentazioni che sono registrazioni.

L'immagine dominante, quando si pensa alle migrazioni contemporanee nel Mediterraneo è quella delle imbarcazioni con decine e decine, a volte centinaia, di persone a bordo: nello spazio della nave i corpi esperiscono il necropotere prodotto a bordo dalla violenza della scia che lega ancora una volta, al livello del mare, l'Atlantico Nero al Mediterraneo Nero. Questa rappresentazione visuale, ripetuta e reiterata nella narrazione mediatica, da una parte vuole chiaramente denunciare e rendere visibili le condizioni violente delle migrazioni cui l'Europa costringe i cosiddetti "migranti irregolari"; dall'altra, tuttavia, contribuisce all'astrazione e alla disumanizzazione dei numeri, de-soggettivando e silenziando i corpi e le soggettività agenti e protagonisti dell'attraversamento. La narrazione dell'Europa contemporanea, ancora una volta nell'auto-referenzialità dello sguardo egemonico, «implica dinamica d'inclusione ed esclusione dall'Occidente, ancora auto-definentesi evoluto e retto. È per questo che quando tale narrazione incorpora, inevitabilmente, il contatto con i migranti, con i loro corpi (vivi o morti), il modo in cui lo fa diventa particolarmente significativo, in una dinamica in cui la figura del migrante si sovrappone, con gerarchie variabili a seconda del momento storico, a quella del rifugiato o richiedente asilo, come

elemento di conferma o di disturbo del confine» (Chambers – Cariello, 2019, p. 30).

La gerarchia delle migrazioni, così come la differenziazione della ricezione dei corpi, è regolamentata e prodotta anche dai meccanismi della ragione umanitaria: questa produce l'immagine del mondo e l'immagine del mondo produce la gerarchizzazione delle migrazioni. In questo paragrafo analizzo brevemente tre immagini del Mediterraneo Nero legate a mio parere alla ragione umanitaria e a tre meccanismi specifici di produzioni visuali, di rappresentazione e dunque di discorso del mondo: l'astrazione e la disumanizzazione dei numeri; l'invisibilizzazione delle soggettività migranti nella visibilizzazione e sovrapposizione del momento del salvataggio; le conseguenze della presa di parola dell'attore umanitario e i meccanismi conseguenti di silenziamento.

Un esempio visuale ampiamente analizzato è rappresentato dalla foto della fotografa turca Nilufer Demir. Raffigurante il corpo privo di vita di Alan Kurdi, il bambino siriano di tre anni restituito dalle onde dell'archivio del mare, la foto provocò un gravissimo orrore, perché un orrore chiaramente inaccettabile restituiva quell'immagine. Così come sostengono Chambers e Cariello (2019), quella foto da una parte ci parla della resistenza dei corpi che anche nella morte continuano a svelare la violenza dei confini; dall'altra, ci racconta del grande scarto emotivo e mediatico che riguarda un ordine razzializzato della compassione e della comprensione: la selezione e

l'esclusione della ragione umanitaria. Infatti, la reazione nei confronti di quest'immagine – nonostante in molti hanno provato a negarne l'autenticità o a criticarla per l'eccessiva esposizione del corpo nella morte – è dovuta al fatto che Alan Kurdi era un bambino; inoltre, il passaggio successivo nel dibattito pubblico, è stato denunciare la violenza della Turchia da cui Alan Kurdi proveniva, come se il processo non riguardasse l'Europa, ma la disumanità di altri Stati. Nei confronti delle immagini che restituiscono i corpi dei migranti privi di vita nel Mediterraneo, nella maggior parte dei casi, non vi è questa reazione di orrore, probabilmente poiché parte di quell'archivio visuale che reitera e riproduce l'astrazione dei numeri e la conseguente disumanizzazione. La mobilitazione della ragione umanitaria attorno alla foto di Nilufer Demir, pur avendo fatto emergere i meccanismi di esclusione e selezione dell'orrore, ha condotto d'altra parte alla costruzione di processi di visibilizzazione della violenza dei confini liquidi dell'Europa.

La seconda immagine riguarda invece un caso mediatico del maggio 2021. Nella foto, viene ritratta la volontaria della Croce Rossa Luna Reyes mentre abbraccia un migrante approdato sulle spiagge di Ceuta. A causa di questo suo gesto di umanità, la volontaria ha subito attacchi e minacce verbali che l'hanno costretta a dover chiudere i suoi profili sulle piattaforme dei social network. La violenza cui è stata sottoposta riproduceva i meccanismi violenti sistemici del razzismo, del femonazionalismo (Farris, 2019), del

sessismo. Minacciata, insultata e accusata di essere una sorta di traditrice della razza bianca in cerca dell'uomo nero, Luna Reyes ha fortunatamente anche ricevuto una grande ondata di solidarietà e una forte mobilitazione a suo favore. Tuttavia, quest'immagine registra e fissa, seppur probabilmente nell'inconsapevolezza dello sguardo umanitario, ruoli e relazioni di potere della colonialità riprodotta nella scia del Mediterraneo Nero. Di Luna Reyes, abbiamo saputo tutto. Il suo nome, il suo cognome, il suo lavoro, la sua provenienza, la violenza che ha subito e la successiva mobilitazione a suo favore. Di Luna Reyes abbiamo saputo una storia. Il migrante nell'immagine è però rimasto soltanto "il migrante". Non sappiamo il suo nome, il suo cognome, il suo lavoro, la sua provenienza, la violenza che ha subito. E non solo non c'è stata una mobilitazione di indignazione per lui, ma non ci si è neanche interessati a cosa sia accaduto dopo il momento del salvataggio, che invece è stato iper-visibilizzato:

«Ancora, nell'ambito delle migrazioni nel Mediterraneo, la dottrina giuridico-politica dell'umanitarismo agisce, come già detto, secondo logiche emergenziali, che confermano una forma di 'umanitarismo militare' e producono una sovraesposizione del momento del salvataggio, mettendo in ombra tutto ciò che poi dovrebbe seguire, ossia le politiche in materia d'immigrazione, di cui la gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e le difficoltà di affermazione degli sportelli del Sistema di protezione richiedenti Asilo e rifugiati (SPRAR) in Italia sono esempi lampanti» (Chambers – Cariello, 2019, p.31-32).

“Il migrante” non soltanto è stato silenziato, rimosso e invisibilizzato, ma non è nemmeno stato protagonista e soggetto di questa

specifica storia dell'attraversamento: nel tentativo di mobilitare la solidarietà dell'umanitarismo, seppur se per rendere visibili i processi violenti della Fortezza Europa e sostenere chi ogni giorno si spende per erodere questa violenza, la ragione umanitaria riproduce meccanismi di silenziamento. Nella sovraesposizione del momento del salvataggio, in cui soggetti bianchi salvano uomini neri, la storia dei "testimoni" si sovrappone, a causa delle relazioni di potere egemoniche, a quella dei soggetti agenti dell'esperienza umanitaria.

La terza immagine è la copertina della testata del *Manifesto* del dicembre 2019, una testata giornalistica palesemente posizionata politicamente, pubblicata nel periodo dello scontro tra la capitana Carola Rackete e l'allora Ministro degli interni Matteo Salvini. Un'immagine che ovviamente voleva essere del tutto a favore della necessità dei salvataggi in mare e contro la retorica xenofoba del chiudiamo i porti che in quel periodo più che mai – non che la retorica sia mai cambiata – ha determinato il discorso politico italiano interno ed estero. Tuttavia, anche questa immagine riproduce delle relazioni inconsapevoli di potere e di colonialità intrinseche. Carola Rackete è infatti raffigurata a grandi dimensioni, occupando la centralità dell'immagine. I suoi capelli, che si diramano per tutta la copertina, sono circondati da piccole figure di migranti in mare, che sulle sue trecce tentano di arrampicarsi, quasi nel tentativo di aggrapparsi ad un'idea di Europa che la capitana promuove, contro la violenza dei confini. Tuttavia, seppur nella grande forza e conflittualità

dell'azione di Carola Rackete e nel suo scontro contro la logica cieca della Fortezza Europa, in quel caso specifico incarnata da Matteo Salvini, anche qui la ragione umanitaria, nel tentativo di mobilitare le emozioni e la solidarietà dell'umanitarismo, ha promosso meccanismi di invisibilizzazione e di esclusione. Un meccanismo per cui l'Europa sa il nome della capitana che si è scontrata con coraggio contro il potere, ma al contempo riduce i migranti, soggetti dell'attraversamento del Mediterraneo, a oggetti della rappresentazione, eliminandone le storie, la voce, i profili, l'agency, la soggettività.

4. Conclusioni

L' universalizzazione, l'astrazione e la disumanizzazione dei numeri nella riproduzione di un certo tipo di immagini delle migrazioni fa sì che si costruisca un modello universalizzato e universalizzante, in cui tutto ciò che si pone al di fuori di questo *I/eye* che guarda, determina e disciplina, è reso invisibile. È importante sottolineare che la riflessione di questo articolo non è chiaramente rivolta alle operazioni umanitarie delle ONG, delle associazioni, dei singoli e degli attori territoriali, grazie alle quali migliaia di vite vengono salvate ogni anno e le cui azioni fanno sì che la violenza dei confini della Fortezza Europa e i suoi meccanismi quotidiani violenti di marginalizzazione e vulnerabilizzazione di ciò che considera altro/a, venga erosa, arginata e sfidata. Questo è particolarmente vero per le operazioni delle ONG in

mare: criminalizzate dai governi, soprattutto in Italia, di destra e sinistra, che hanno tentato di criminalizzare, reprimendole e sequestrando loro le navi, hanno continuato con forza e determinazione a sfidare la ragione cieca della geopolitica dei confini.

La breve riflessione di questo contributo si è voluta invece concentrare sulla razionalità interna alla produzione visuale della ragione umanitaria, quel governo (Fassin, 2018) che seleziona le emozioni definite umane per riprodurre meccanismi di esclusione nella società, così come la rappresentazione dominante che priva di voce i soggetti delle operazioni umanitarie, rendendoli numeri e oggetti del soccorso. Una tecnologia di governo (Tazzioli, 2016) che nello spazio specifico del Mar Mediterraneo viene utilizzata per gestire e regolamentare la mobilità e i movimenti migratori, privandoli dello spazio.

Poiché il visuale contribuisce a costruire la conoscenza geografica del mondo, questo rende il mondo in immagini, che però non sono mai neutre: rappresentandolo, queste interpretano e definiscono il mondo.

In questo senso, questo articolo si è voluto soffermare sulla parte della scia riprodotta nel Mediterraneo Nero come elemento costitutivo del suo *sea-space*, per riflettere su cosa può lo sguardo e sul privilegio di produrre rappresentazioni. Pur non essendo state parte del ragionamento di questo articolo, le onde che costituiscono il Mediterraneo Nero in termini di contro-narrazioni, contro-pratiche, contro-soggettività, anche in termini contro-visuali, costruiscono una visione alternativa del mondo, tra visualità e visionarietà. Nelle parole di Butler,

«L'assoggettamento consiste esattamente in questa dipendenza fondamentale da un discorso che non scegliamo mai, ma che, paradossalmente, dà inizio e sostegno alla nostra possibilità di azione».

Bibliografia

- J. Butler, *Endangered/Endangering. Schematic racism and white paranoia*, in R. Gooding-Williams (a cura di), *Reading Rodney King/Reading Urban Uprising*, Routledge, New York 1993, pp. 15-22.
- J. Butler, *La vita psichica del potere. Teorie del soggetto*, Mimesis, Milano 2013 [1997].
- A. Curcio, (), *Invertire la rotta dell'antirazzismo*, in «Commonware», 2019, <http://archivio.commonware.org/index.php/cartografia/893-invertire-la-rotta-dell-antirazzismo>; G. de Spuches – G. Palermo, *Between Wakes and Waves: An Anti-Geopolitical View of a Postcolonial Mediterranean Space*, in V. Favaro S. Marcenò (a cura di), *Rethinking Borders: Decolonizing Knowledge and Categories*, Palermo, Unipa University Press 2020, pp. 33-60.
- Di Maio A. (2012), *Mediterraneo Nero. Le rotte dei migranti nel millennio globale*, in G. de Spuches (a cura di), *La città cosmopolita. Altre narrazioni*, Palermo, Palumbo Editore, pp. 142-163.
- Chambers I. (1994), *Migrancy, Culture, Identity*, Routledge, New York.
- Chambers I. – Cariello M. (2019), *La questione mediterranea*, Mondadori Education, Milano.
- Fanon F. (2015) [1952], *Pelle Nera, Maschere Bianche*, Edizioni ETS, Pisa.

- Fassin D. (2018) [2010], *Ragione Umanitaria. Una storia morale del presente*, DeriveApprodi, Roma.
- Farris S. (2019), *Femonazionalismo. Il razzismo nel nome delle donne*, Alegre, Roma.
- Foucault M. (1980), *Power/Knowledge*, Pantheon Books, New York.
- Gilroy P. (2019) [1993,] *The Black Atlantic. L'identità Nera tra modernità e doppia coscienza*, Meltemi, Roma.
- Khosravi S. (2019), *Io sono confine*, Elèuthera, Milano.
- Mbembe A. 2016, *Necropolitica* Ombrecorte, Verona.
- Rose G. (2001), *Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*, Sage, London.
- Sharpe C. (2016), *In the Wake: On Blackness and Being*, Duke University Press, Durham.
- Smythe SA (2018), *The Black Mediterranean and the Politics of Imagination*, in "Middle East Report", 286, pp. 3-9.
- Spivak G.C. (1988), *Can the Subaltern Speak?*, in C. Nelson, L. Grossberg (a cura di), *Marxism and the Interpretation of Culture*, Macmillan Education, Houndmills-London, pp. 271-313.
- Tazzioli M. (2016), *Border displacements. Challenging the politics of rescue between Mare Nostrum and Triton*, in "Migration Studies" Vol. 4 N. 1, pp. 1-19.
- Vallorani N. (2017), *Nessun Kurtz. Cuore di tenebra e le parole dell'Occidente*, Mimesis, Milano.

FRANCESCO MONTI

Nuovi attori religiosi sulla rotta del Mediterraneo. Le chiese pentecostali nigeriane e la loro diffusione in Europa

1. Introduzione: migrazioni e pentecostalismo

Il presente contributo intende offrire un'analisi del complesso rapporto che lega la migrazione mediterranea con il fenomeno del pentecostalismo di matrice nigeriana attraverso l'approfondimento della nascita e dello sviluppo storico-politico delle chiese pentecostali in Nigeria, della loro capacità di costruzione identitaria e della loro proiezione transnazionale. Infine, verranno sinteticamente indagate le realtà pentecostali della diaspora nigeriana in Europa e il loro impatto sul sistema socio-politico italiano.

La rilevanza dei fenomeni migratori di origine subsahariana nel contesto del Mediterraneo pone la necessità di approfondire tematiche che, nel dibattito pubblico, vengono ridotte a semplicistiche questioni securitarie e di difesa di più o meno granitiche identità europee minacciate da una misteriosa ed esotica alterità.

La migrazione mediterranea proveniente dall’Africa occidentale – di gran lunga la più consistente tra le migrazioni africane che interessano il nostro paese – è invece estremamente multiforme e non può essere riduttivamente inquadrata nell’ambito del conflitto tra popoli, religioni e culture diverse. Nella sua multidimensionalità, che intreccia elementi economici, culturali, identitari, politici e religiosi, si vuole proporre un’analisi che metta a fuoco, in maniera specifica, un aspetto del tutto peculiare che la caratterizza. Si tratta del ritorno del cristianesimo in Europa sotto le inedite vesti del cristianesimo pentecostale di matrice principalmente nigeriana.

L’approfondimento di questo particolare fenomeno religioso fornisce spunti di riflessione circa le sue potenzialità trasformative tanto nei paesi di origine quanto in quelli di destinazione, nel cui ambito vengono a emergere caleidoscopici panorami religiosi e inedite comunità e identità.

I movimenti pentecostali del sud del mondo rappresentano una delle forze religiose più dirompenti degli ultimi decenni e sono caratterizzati da un energico spirito missionario che li ha consacrati a vere e proprie agenzie del cambiamento religioso transnazionale.

Secondo l’istituto di ricerca statunitense *Pew Research Center* la popolazione cristiana mondiale passerà dai 2.2 miliardi di fedeli rilevati nel 2010 a circa 2.9 miliardi nel 2050. Si tratta tutto sommato di una crescita di fatto marginale se messa a sistema con le previsioni riguardanti l’aumento della popolazione mondiale generale. È

piuttosto la dinamica di cambiamento nella distribuzione geografica del cristianesimo a offrire spunti di maggior interesse. Il sud del mondo si appresta a divenire, infatti, il bacino di una nuova e diversa cristianità globale. In particolare, l'Africa subsahariana costituirà, nelle previsioni, la regione più cristiana del mondo con circa il 38% del totale dei fedeli e la Nigeria sarà il terzo paese con più cristiani a livello globale¹.

Pur non disponendo di cifre esatte circa il numero di fedeli pentecostali, i dati qui illustrati ci consentono di concludere che, contestualmente ad uno spostamento geografico del baricentro del cristianesimo, si assisterà ad un profondo cambiamento nella sua spiritualità, nella sua teologia e nelle sue forme liturgiche ed organizzative.

In questo senso Enzo Pace sostiene che: “il cristianesimo del sud del mondo si pone come Terza Chiesa, una fede post-coloniale fiera delle proprie caratteristiche indigene e dei propri schemi culturali, caratterizzato da un'organizzazione flessibile ben distante dalle complesse strutture delle chiese storiche che con alterne fortune si è cercato di impiantare nei paesi di missione”².

Si tratta di una fede che crede nei doni dello Spirito non astrattamente ma come fenomeni sociali reali. La preghiera è elemento cruciale e dagli effetti immediati e osservabili. Se si prega ardente-

¹ Pew Research Center, *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*, april 2, 2015, <https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/> .

² E. PACE – A BUTTICCI, *Le Religioni Pentecostali*, Carocci, Roma 2010, p. 63.

mente, lo Spirito fa parlare le lingue (glossolalia), guarisce, dona capacità profetiche, svela il maligno e fornisce gli strumenti per ristabilire il bene nel mondo³.

Tali sono le caratteristiche fondamentali del cristianesimo di tipo pentecostale che, unitamente ai suoi porosi confini dottrinari, rappresentano gli elementi chiave della sua espansione a livello globale, dinamica in cui l'Africa ricopre una posizione di primaria importanza.

In Nigeria senza dubbio il pentecostalismo africano ha raggiunto il più compiuto stadio di sviluppo. Esso esercita una notevole influenza teologica sui paesi confinanti grazie alla forza comunicativa dei suoi leader, supportata efficacemente da una robusta produzione di materiale audiovisivo a tema religioso⁴. Parimenti il pentecostalismo nigeriano mostra una capacità di proiezione globale che salda fortemente la diffusione del messaggio religioso alla capillare presenza delle comunità di migranti della diaspora nigeriana in tutti paesi europei. In quest'ottica la Nigeria viene considerata come nazione missionaria con il compito di diffondere il Vangelo in tutto il mondo⁵. In altre parole, il pentecostalismo nigeriano è impegnato in

³ Ivi, pp. 36-41.

⁴ R. I.J. HACKETT, *Charismatic/Pentecostal Appropriation of Media Technologies in Nigeria and Ghana*, in «Journal of Religion in Africa», 28(1998), pp. 258-277.

⁵ J. K. OLADIPUPO, *Religion Crossing the Frontiers: Nigerian Pentecostal Dynamics in the Western World*, in «Great Commission Research Journal», 10(2018), pp. 49-68.

un progetto evangelico di espansione globale che intreccia indissolubilmente migrazione e religione coinvolgendo, attraverso la rotta mediterranea, l'Italia e l'Europa⁶.

2. Le fasi storiche del pentecostalismo nigeriano

Lo sviluppo storico del fenomeno pentecostale in Nigeria può essere suddiviso in tre fasi fondamentali.

La prima fase ha inizio a partire dagli anni '30 del Novecento e si protrae fino alla fine degli anni '60. Nei decenni qui considerati si assiste alla progressiva pentecostalizzazione delle principali chiese indigene, le *Aladura*. Queste ultime, che già condividevano alcuni degli elementi costitutivi della teologia pentecostale, entrano in contatto con realtà straniere del pentecostalismo e si discostano progressivamente dalle proprie radici tradizionali procedendo in un tendenziale sviluppo modernizzante.

Contestualmente vengono fondate le prime chiese pentecostali puramente nigeriane tra le quali, nel 1952, la *Redeemed Christian Church of God* (RCCG), attualmente la più importante chiesa pentecostale con capitoli in 196 paesi del mondo. In questa fase i fedeli sono per lo più persone di bassa estrazione sociale, prive di un solido background educativo. La predicazione è incentrata sull'esaltazione dell'ascetismo e su una rigida morale antimaterialista.

⁶ Ivi, p. 86

La seconda fase copre all'incirca i due decenni tra il 1970 e la fine degli anni '80.

Secondo l'autorevole studioso del fenomeno Matthews Ojo, in questo frangente si assiste al primo vero rinnovamento carismatico che coincide con lo sviluppo del movimento pentecostale in senso trans-denominazionale⁷. Sotto rilevanti punti di osservazione, la seconda fase costituisce la naturale continuazione della prima. È infatti rilevabile una certa continuità nella base dei fedeli e nella leadership delle chiese, inoltre, da un punto di vista dottrinario, si opera un'amplificazione del messaggio religioso precedente che insiste sulla rilevanza della preghiera, sulla rigidità etica e morale e sull'inerranza della Bibbia⁸. Tuttavia, la seconda si caratterizza per l'emergere di due elementi di notevole portata: il primo è la nascita delle congregazioni universitarie; il secondo si sostanzia in un inedito impulso all'opera di proselitismo.

La diffusione a livello universitario, che si realizza a partire dai *campus* dei principali centri urbani del sud del paese, comporta una vera e propria occidentalizzazione in termini di letture, musica e vestiario dei fedeli. I servizi liturgici vengono tenuti in inglese e tradotti nelle lingue locali solo in caso di bisogno. Si profila altresì una più

⁷ M. OJO, *The Charismatic Movement in Nigeria Today*, in «International Bulletin of Missionary Research», 19(1995), 114-118.

⁸ O ADEBOYE, *Transantional Pentecostalismo in Africa: the Redeemed Christian Church of God, Nigeria*, in L. FOURCHARD – A. MARY – R. OTAYEK (a cura di), *Entreprises religieuses transnationales en Afrique de l'Ouest*, Karthala, Parigi, pp. 439-465.

incalzante opposizione, da un lato alle chiese storiche, accusate di aver perso il necessario fervore e di essere cadute nell'apatia, dall'altro alle chiese *Aladura* troppo legate ai culti tradizionali e quindi alle pratiche magiche, considerate responsabili del decadimento spirituale e materiale della società nigeriana⁹.

La terza ed ultima fase inizia grosso modo dagli anni Novanta ed arriva fino ai giorni nostri. È considerata come la vera ondata neopentecostale in cui il focus delle credenze si sposta su due elementi fondamentali: la fede e la prosperità. I nuovi leader sono audacemente sofisticati e del tutto moderni, con elevata educazione, una notevole dose di ambizione e alle spalle esperienze professionali di successo. È in questa fase che le tecniche del moderno marketing divengono gli strumenti principali della predicazione religiosa¹⁰.

A partire dai primi anni Novanta si assiste ad una crescita esponenziale del numero dei fedeli. Le ragioni storiche di questa ondata di conversioni possono essere rintracciate nella crisi economico-sociale attraversata dal paese in seguito all'applicazione dei piani di aggiustamento strutturale durante la presidenza del generale Ibrahim Babangida (1985-1993) e nella brutalità del regime militare di Sani Abacha (1993-1998). È in questo contesto storico-politico ed

⁹ O. ADEBOYE, *Transantional Pentecostalismo in Africa: the Redeemed Christian Church of God*, cit., p. 441-442.

¹⁰ O. ADEBOYE, *Pentecostal Challenges in Africa and Latin American: a Comparative Focus on Nigeria and Brazil*, in «Africa Zamani», 11-12(2003), pp. 136-159.

economico che si afferma la definizione del pentecostale come *born again*. La conversione diviene elemento teologicamente fondamentale ed è inteso come atto volontario e liberatorio che sancisce una nuova vita in Cristo.

Il messaggio religioso del neo-pentecostalismo rompe con il proprio passato fatto di esaltazione della rinuncia e dell'ascetismo e abbraccia totalmente il Vangelo della fede e della prosperità, fornendo ai fedeli un modello di materialismo moralmente controllato. I nuovi leader sono giovani con alle spalle esperienze e contatti internazionali. Si muovono in un mercato religioso estremamente affollato e utilizzano tutti i mezzi delle moderne tecnologie della comunicazione per la loro opera di proselitismo che richiede di confezionare appetibili prodotti religiosi¹¹.

I predicatori divengono veri e propri imprenditori del carisma che spettacolarizzano le forme liturgiche al fine di risultare sempre più accattivanti¹².

La realizzazione di materiale audio-visivo diviene il potente mezzo del *business* del proselitismo con le chiese più importanti che si dotato di produzioni e case di distribuzione cinematografiche in grado di realizzare e diffondere centinaia di titoli l'anno sui più dispari argomenti legati alla teologia neo-pentecostale: dalla condanna

¹¹ O. ADEBOYE, *Transantional Pentecostalismo in Africa: the Redeemed Christian Church of God*, cit., p. 442-443.

¹² E. PACE – A. BUTTICCI, *Le Religioni Pentecostali*, cit., p.65.

alle pratiche della stregoneria, all'importanza del successo professionale come prova del rinnovamento della vita in Cristo, dalla visione manichea della realtà che mette in scena la lotta tra il bene e il male, alla demonizzazione del nemico religioso con conseguente obbligo della conversione dell'infedele – ossia il seguace dei culti tradizionali o il fedele musulmano¹³.

Lo sviluppo della RCCG ricalca perfettamente l'evoluzione neopentecostale del pentecostalismo nigeriano. Il successo di questa chiesa fondata nel 1952, è legata principalmente all'ascesa di Enoch Adejare Adeboye, divenuto suo leader all'inizio degli anni '80. A lui si deve l'apertura del movimento al mondo universitario, a partire dall'Università di Ibadan, e il conseguente ingresso nella RCCG di influenti figure dell'alta società nigeriana.

Sotto l'attenta guida di Adoboye la RCCG si espande fondando una miriade di parrocchie in tutto il paese e la diffusione del Vangelo pentecostale, quindi l'attivo impegno missionario, diviene il punto focale dell'esistenza della chiesa¹⁴.

¹³ A.UKAH, *The local and the Global in media and material culture of Nigerian Pentecostalism*, in L. FOURCHARD – A. MARY – R. OTAYEK (a cura di), *Entreprises religieuses transnationales en Afrique de l'Ouest*, Karthala, Parigi, pp. 185-313.

¹⁴ O. ADEBOYE, *Transnational Pentecostalismo in Africa: the Redeemed Christian Church of God*, cit., p. 442-443.

3. La dimensione politica: dall'evangelizzazione nel nord della Nigeria al profetismo politico

La potente spinta missionaria, la crescita in termini di forza economica e capacità di mobilitazione popolare, nonché le sempre più numerose affiliazioni di esponenti della politica del paese, hanno fatto delle chiese pentecostali un punto di riferimento necessario per gli attori politici e il funzionamento democratico della Nigeria.

L'impegno diretto nell'ambito della sfera pubblico-politica non è aspetto scontato nello sviluppo del pentecostalismo. In origine, piuttosto, l'impegno politico era condannato come pratica corrotta¹⁵. Sono state le particolari circostanze e dinamiche storiche e politiche della Nigeria, segnatamente la sua intrinseca conflittualità geo-politico-religiosa, ad aver definito la cornice di avvio e le peculiari caratteristiche del successivo sviluppo del ruolo pubblico delle chiese pentecostali.

La Nigeria, come è noto, è caratterizzata da una spaccatura etno-religiosa tra un nord musulmano – etnicamente a maggioranza Hausa – e un sud tendenzialmente cristiano. Tale conformazione è riconducibile alla politica coloniale britannica che ha mantenuto il territorio della Nigeria diviso in due protettorati fino al 1914, e ha fondato il

¹⁵ R. BURGESS, *Pentecostalism and Democracy in Nigeria: Electoral Politics, Prophetic Practices, and Cultural Reformation*, in «Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions», 18(2015), pp. 38-62.

suo *indirect rule* nel nord sulle strutture teocratiche del califfato di Sokoto. Per questo motivo i britannici non hanno consentito la penetrazione dei missionari cristiani nelle regioni settentrionali. Si è così venuto a generare un profondo e mai sanato gap educativo, economico e sociale, che ha condotto alla formazione di due realtà territoriali arroccate sui propri tratti identitari. Queste due entità a partire dall'indipendenza (1° ottobre 1960) sono state protagoniste di continui attriti e reciproca diffidenza, se non di vera e propria ostilità politica, economica e religiosa¹⁶.

A partire dagli anni '70 siffatto dualismo foriero di conflitti è stato ulteriormente esacerbato dall'inedito dinamismo missionario delle chiese pentecostali che per la prima volta hanno rivolto le loro attenzioni al nord musulmano del paese attraversato contestualmente dalla predicazione dei riformatori islamici fondamentalisti. Lo sviluppo pentecostale del nord può essere descritto, secondo la ricostruzione di Matthews Ojo – anche in questo caso – in tre fasi. Nella prima fase, che copre l'arco temporale dai primi anni Settanta fino alla fine di quel decennio, l'avvio della predicazione del messaggio pentecostale è dovuta alla presenza e all'opera dei *Christian Youth Corpers* ossia giovani studenti o laureati cristiani impegnati a svolgere l'anno di *National Youth Service* in quella zona del paese. La seconda fase, comprendente la prima metà degli anni 80, è invece

¹⁶ E. OFFIONG – C. EKPO, *Nigeria: the Paradox of a Secular State*, in «Politics and Religion», 16(2020), pp. 149-172.

caratterizzata dall'attività di predicatori e fedeli provenienti dal sud generalmente privi di educazioni universitaria ma mossi da un fervente spirito missionario e legati a chiese e sigle pentecostali meridionali. Essi fanno di Kaduna – considerata una roccaforte musulmana – il centro spirituale e logistico del loro proselitismo attraverso la costituzione della *Kaduna Pentecostal Fellowship*. La terza ed ultima fase, che giunge senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri, sancisce infine l'affermazione delle chiese pentecostali nel nord con la nascita di sigle e chiese puramente settentrionali in grado di esprimere una leadership locale.

Le ragioni del successo del pentecostalismo nel nord della Nigeria risiedono innanzitutto nella natura multietnica del suo messaggio religioso, caratteristica che risulta particolarmente accattivante per le minoranze del nord, insofferenti al sistema di potere feudale musulmano della maggioranza Hausa. Allo stesso tempo esso si mostra particolarmente adatto ad intercettare i bisogni derivanti dalle contraddizioni tipiche di una società attraversata dalle dinamiche trasformative proprie della modernità che nel nord del paese vengono avvertite più duramente.

La diffusione del pentecostalismo nel nord della Nigeria è estremamente significativa per lo sviluppo della dimensione pubblico-politica del movimento nel suo complesso poiché, per la prima volta, le chiese pentecostali si inseriscono nella dialettica politico-religiosa che coinvolge le due anime del paese, quella cristiana e quella musulmana.

Proprio in concomitanza con la crescita di influenza dell'evangelizzazione pentecostale, la problematica e decennale contesa intorno all'assetto confessionale o meno dello stato deflagra nel nord della Nigeria in maniera parossistica. Il lungo processo di ammissione nella Organizzazione della Conferenza Islamica (conclusosi con successo ufficialmente nel 1986), il tormentato dibattito sull'applicazione della Sharia, il pronunciamento del *Gran Khadi* del nord Abubakar Gumi secondo cui i musulmani non avrebbero mai accettato un presidente cristiano, provocano nei cristiani di tutte le denominazioni il timore di andare incontro ad una vera e propria islamizzazione del paese. Al fine di scongiurare tale esito e porre un freno ad una predicazione musulmana decisamente intenzionata ad utilizzare le armi della politica per trasformare in senso confessionale le istituzioni dello Stato, le diverse correnti del cristianesimo nigeriano, pentecostali in testa, uniscono le forze per un impegno diretto in politica a partire dal nord del paese. La prima grande impresa di carattere politico-elettorale di segno cristiano si concretizza con l'elezione di un pastore battista a capo del governo locale di Kaduna nel 1985, supportata dalla efficace azione di un cartello elettorale che riuniva tutte le sigle e denominazioni cristiane.

Nel frattempo, le contese tra musulmani e cristiani degenerano in un conflitto violento che raggiunge livelli drammatici proprio nella città di Kaduna.

In questa turbolenta fase, l'impegno politico, nel suo duplice intento di favorire la democratizzazione del paese e contrastare la politica filo-islamica del generale Babangida, diviene lo strumento necessario per garantire la sopravvivenza del cristianesimo nel suo complesso. Baluardo della resistenza contro il regime diviene la *Christian Association of Nigeria* – associazione inter-denominazionale che raccoglie le principali realtà cristiane – la cui sezione giovanile, di gran lunga la più vivace sul piano dell'azione politica, è fortemente influenzata dai pentecostali¹⁷.

Con il ritorno alla democrazia e con l'elezione di Olusegun Obasanjo – anch'egli un *born again* – nel 1999 i pentecostali vedono finalmente il coronamento dei propri sforzi politici ed il presidente eletto assurge a simbolo del controllo cristiano dello Stato¹⁸.

Da questo momento in poi l'impegno politico delle chiese pentecostali e in particolare dei loro più importanti predicatori ha assunto un aspetto del tutto peculiare concretizzandosi nel cosiddetto *profetismo politico ed elettorale*, fenomeno che mostra grandi capacità di mobilitazione e manipolazione del consenso.

¹⁷ M. OJO, *Pentecostal Movements, Islam and the Contest for Public Space in Northern Nigeria*, in «Islam and Christian-Muslim relations», 18(2007), pp. 1-14.

¹⁸ R. BURGESS, *Pentecostalism and Democracy in Nigeria: Electoral Politics, Prophetic Practices, and Cultural Reformation*, cit., p. 44; Pew Research Forum, *Historical Overview of Pentecostalism in Nigeria*, October 5, 2006, <https://www.pewforum.org/2006/10/05/historical-overview-of-pentecostalism-in-nigeria/>.

L'elemento profetico è un tratto costitutivo del neo-pentecostalismo così come lo sono la glossolalia, l'esorcismo e la funzione dei doni, e si sostanzia nella capacità di alcuni predicatori di trasmettere una previsione del futuro, un messaggio divino in relazione ad un particolare evento situato in un determinato contesto spazio-temporale.

Il profetismo politico-elettorale può essere definito come una previsione non scientifica, bensì di origine divina, sacra e trascendentale, dei risultati elettorali e ad oggi rappresenta il principale strumento dell'azione politica neo-pentecostale in Nigeria. Attraverso le profezie il pentecostalismo porta in politica l'opposizione spirituale tra bene e male¹⁹.

La grande influenza del fenomeno si spiega, in gran parte, con la debolezza ideologica dei partiti nigeriani in un contesto in cui la mobilitazione elettorale è sollecitata per lo più da elementi istintuali²⁰. La narrazione di tali profezie si nutre infatti di elementi shockanti e dell'enfaticizzazione di tematiche particolarmente sensibili per la società nigeriana²¹.

Il sostegno dei profeti, ad oggi, è più che richiesto da elementi di ogni schieramento politico ed etno-religioso. A dimostrazione di ciò

¹⁹ A. P. IKEM – C. N. OGBONNA – O. OGUNNUBI, *Pentecostalism, Electoral Prophetism and National Security Challenges in Nigeria*, in «African Security», 13(2020), pp. 28-53.

²⁰ Ivi, p. 35.

²¹ O. IKEANYIBE E AL., *Political Campaign and Democratisation: Interrogating the Use of Hate Speech in the 2011 and 2015 General Elections in Nigeria*, in «Journal of Language and Politics», 17(2017), pp. 1-26.

basti pensare che l'attuale presidente Muhammdur Buhari, musulmano del nord considerato vicino ad ambienti religiosi conservatori, ha scelto nel 2011 di candidarsi in ticket con l'affermato predicatore e profeta pentecostale Tunde Bakare, un *born again* nato musulmano e pastore anziano della *Citadel Global Community Church*²².

Il profetismo politico-elettorale dei neo-pentecostali testimonia l'elevato livello di influenza politica raggiunto dai predicatori-profeti, divenuti elementi essenziali del funzionamento democratico del paese. Parimenti esso sottolinea e in maniera del tutto evidente, l'attuale rilevanza del fattore religioso nelle dinamiche socio-politiche nigeriane. La politica diviene, con l'elemento profetico, il teatro di una lotta tra forze spirituali e i potenti predicatori sono coloro in grado di rendere visibile questo scontro e dare ordine al caos dividendo il campo tra il bene e il male.

4. La dimensione identitaria transnazionale

Contestualmente all'affermarsi della sua dimensione politica, il pentecostalismo nigeriano ha visto crescere, forse con maggiore profondità ed efficacia, la sua incisività dal punto di vista sociale, identitario e culturale. In un contesto fortemente colpito dalle contraddizioni della modernità, le chiese neo-pentecostali si pongono sotto

²² PM News, *Bakare: God Told Me to Run with Buhari*, www.pmnewsnigeria.com/2011/02/01/bakare-god-told-me-to-run-with-buhari/ (accessed 2021).

questo aspetto, come elementi di ricostruzione dell'ordine simbolico e di mediazione tra tradizione, religione e modernità tanto a livello locale che a livello globale.

Ruth Marshall-Fratani, a partire dallo studio delle dinamiche socio-culturali liberate dal sistema dei nuovi media globali, sviluppa una riflessione particolarmente efficace circa la dimensione identitaria e il potenziale di proiezione transnazionale del neo-pentecostalismo nigeriano. In particolare, la studiosa evidenzia come esso sia in grado di porsi in qualità di fattore di costruzione delle identità singole e collettive grazie alla sua capacità di mutuare scenari, immagini e narrazioni – tratti dal repertorio globale dei network e dei media²³ – e riprodurli, adattandoli debitamente e con grande successo, a livello locale²⁴.

Tale dinamica di creazione identitaria si dimostra particolarmente efficace nei contesti dove più duramente la globalizzazione ha messo in crisi i sistemi di risoluzione tradizionale dei conflitti e i modelli culturali e socio-politico-economici preesistenti, in particolar modo nel contesto urbano²⁵.

²³ Si vuole far riferimento in particolare a quelle che Bayart chiama “Risorse dell’eternità” ossia quel materiale simbolico prodotto dai network globali e che sono in grado di erodere il monopolio della creazione simbolica dello stato-nazione. (Cfr. J. -F. BAYART, *L’Etat en Afrique. La politique du ventre*, Fayard, 1989).

²⁴ R. MARSHALL-FRATANI, *Mediating the Global and the Local in Nigerian Pentecostalism*, in «Journal of Religion in Africa», 28(1998), pp. 278-315.

²⁵ Ivi, p. 283.

Con il venir meno dei network relazionali di supporto, *in primis* il modello tradizionale della famiglia allargata, il pentecostalismo ne fornisce di nuovi e su nuove basi, garantendo un'alternativa esistenziale e identitaria ai fedeli. Fondamentale diviene, pertanto, la conversione individuale che consente la creazione di un'inedita identità pentecostale al di sopra di ogni appartenenza denominazionale, sociale, etnica o nazionale che sia.

In un processo di continua negoziazione simbolica, il mondo della famiglia, della comunità e della religiosità tradizionali divengono necessariamente incompatibili con l'identità del pentecostale. Esse sono, infatti, irrimediabilmente pervase dalle pratiche magiche e stregoniche che a loro volta, coerentemente con una visione basata sulla corrispondenza tra ordine materiale e spirituale, sono responsabili delle dinamiche disgregative della società contemporanea²⁶.

In questo senso il convertito diviene un *born again* e si colloca in una situazione di maggior libertà materiale e simbolica. La conversione assurge così ad atto di libera scelta, di volontà – e in quanto tale profondamente moderno²⁷ – che per di più lega la salvezza individuale allo sviluppo della società²⁸.

²⁶ Ivi, p. 284.

²⁷ Che la conversione e la rinascita in Cristo siano elementi realmente moderni è messo in dubbio dalla stessa autrice in quanto a suo giudizio non avverrebbe una completa liberazione dell'individuo ma piuttosto una sua consacrazione totale e indiscutibile ad un potere superiore. Pertanto, appare azzardato intendere il convertito alla stregua di un individuo moderno e secolarizzato. (Cfr. R. MARSHALL-FRATANI, *Mediating the Global and the Local in Nigerian Pentecostalism*, cit., p. 286).

²⁸ B. MEYER, *Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitudes*

Tuttavia, secondo Marshall-Fratani, il *born again* non rifiuta *tout court* le diverse e precedenti identità. Piuttosto queste ultime vengono continuamente rielaborate in un nuovo complesso di discorsi, pratiche e regole, che riguardano ogni aspetto della vita sociale, culturale, economica e politica, e assimilate all'interno di un inedito sistema collettivo di rappresentazioni²⁹.

Gli abiti identitari intessuti dalla predicazione pentecostale si nutrono, quindi, di un repertorio globale di immagini che, come frammenti di sceneggiature, vengono disseminate dal sistema dei media e dai flussi simbolici globali. La grande capacità delle chiese neopentecostali di inserirsi in queste dinamiche globali consente l'accesso a un bacino di risorse delocalizzate, esterne – risorse di esternalità – che, una volta assorbite e rielaborate dagli attori locali, mettono in moto un processo immaginativo e creativo di una comunità fondata su basi completamente nuove. Da un lato queste inedite narrazioni a livello locale reinventano il passato e forniscono una continuità religiosa e storica messa in crisi dalle problematiche stesse della modernità; dall'altro consentono lo sviluppo di una religiosità che rielabora gli aspetti più laceranti della modernità stessa in vista della creazione di una comunità e di un'identità che sia realmente transnazionale, capace cioè di abbracciare fratelli e sorelle in Cristo in ogni angolo del pianeta³⁰.

Towards Consumption in Contemporary Ghana, in «Development and Change», 29(2002), pp. 751-776.

²⁹ R. MARSHALL-FRATANI, *Mediating the Global and the Local in Nigerian Pentecostalism*, cit., p. 284.

³⁰ Ivi, p.289-290.

5. La diffusione delle chiese pentecostali nigeriane in Italia: breve conclusioni

La dimensione identitaria rappresenta senz'altro una delle chiavi di lettura più efficaci del grande successo delle chiese neo-pentecostali in Nigeria; allo stesso tempo essa fornisce una valida cornice analitica per indagare sulle principali caratteristiche della diffusione in Europa di tali soggetti religiosi impegnati in un'intensa opera missionaria che potremmo definire una *reverse mission*. Con questa formula si intende il rifluire – proprio tramite il Mar Mediterraneo – del cristianesimo verso i paesi occidentali ormai secolarizzati. Un ritorno del cristianesimo in quelli che furono i primi paesi evangelizzatori ma in una veste profondamente africana e pentecostale.

È necessario, tuttavia, introdurre un ulteriore elemento operativo per definire la realtà della *reverse mission* e per mettere a sistema le considerazioni sin qui sviluppate sul pentecostalismo nigeriano con la sua tendenza all'espansione globale intimamente connessa al fenomeno migratorio. Si tratta del concetto di *diaspora*, categoria che consente di apprezzare in profondità le relazioni che collegano lo spazio globale e le specifiche dimensioni contestuali³¹.

Una pura e semplice sovrapposizione tra il termine di migrazione

³¹ C. SAINT-BLANC, *Islam in Diaspora: Between Reterritorialization and Extraterritoriality*, in «International Journal of Urban and Regional Research», 26(2002), pp. 138-151.

e quello di *diaspora* è un procedimento non corretto poiché, banalmente, non tutte le migrazioni sono definibili come diaspore. La diaspora, infatti, presuppone una situazione di disgregazione identitaria, di marginalità sociale, etnico-razziale, spesso religiosa e comporta l'emergere di una coscienza diasporica di gruppo. Si tratta di una realtà interessata da una continua rielaborazione dei confini identitari³².

Nella grave fragilità identitaria ed economico-sociale delle molte diaspore africane, siano esse musulmane o cristiane, presenti nei paesi europei, la religione costituisce un fattore di coesione e di attrazione di estrema rilevanza.

È in questo contesto, caratterizzato da un forte bisogno di costruzione e immaginazione di identità singole e di comunità, che si inserisce il progetto di evangelizzazione transnazionale del pentecostalismo nigeriano con il suo repertorio di narrazioni *locali* e i suoi confini dottrinari elastici e funzionali alle più disparate esigenze spirituali, sociali ed esistenziali. Pertanto, calate in realtà sociali totalmente differenti, come sono quelle dei paesi europei di accoglienza, le chiese neo-pentecostali nigeriane si trovano ad operare come una sorta di agenzia identitaria, ovvero luogo dove il migrante può ritrovare o ricostruire un senso di comunità – a partire da quella comunità globale pentecostale di fratelli e sorelle in Cristo e nello Spirito – e nuove vesti per agire nella società di accoglienza.

³² E. PACE – A BUTTICCI, *Le Religioni Pentecostali*, cit., p. 69.

L'elemento che accomuna le differenti esperienze delle chiese pentecostali della diaspora nigeriana in Europa è la centralità della *reverse mission*, rilevanza che contribuisce all'emergere di un inedito *arcipelago del sacro* e che mira a trasformare il paesaggio religioso, ma anche sociale e politico in Italia e in Europa.³³

Attualmente, nei contesti europei in cui le origini delle comunità diasporiche sono maggiormente risalenti nel tempo, alcune chiese pentecostali nigeriane hanno assunto un ruolo di vera e propria *forza sociale*³⁴. In paesi come Gran Bretagna e Paesi Bassi la dimensione pubblica delle chiese pentecostali ha raggiunto un livello di tutto rispetto, al punto da venir considerate, dalle istituzioni dei paesi di accoglienza, interlocutori privilegiati nei rapporti con le comunità della diaspora nera³⁵.

Per quanto riguarda l'Italia, orientarsi nel peculiare e composito mosaico di piccole chiese non legate a sigle preesistenti di cui si compone il pentecostalismo diasporico, rimane un'operazione non così scontata. È, tuttavia, possibile enuclearne alcune delle caratteristiche peculiari.

³³ A. CANCELLIERI – D. MORPUGO, *Nuovi spazi religiosi di origine immigrata: un rinnovato arcipelago del sacro tra riconoscimento e invisibilità*, in G. Nuvolati (a cura di), *Enciclopedia Sociologica dei Luoghi*, pp. 309-330, Ledizioni, Milano 2020.

³⁴ R. H. BURGESS, *Nigerian-initiated Pentecostal Churches as a Social Force in Europe: the Case of the Redeemed Christian Church of God*, in «PentecoStudies», 9(2010), pp. 97-121.

³⁵ Ivi, pp. 115-117.

Le chiese sono in maggioranza di prima generazione, con poche decine di aderenti e generalmente etnicamente omogenee con culti officiati quasi esclusivamente in inglese³⁶. Nascono e muoiono con estrema facilità riproponendo la tipica instabilità delle sigle pentecostali del paese di origine³⁷.

Il pubblico religioso è composto in maggioranza da migranti economici, regolari e non, per i quali la parrocchia diviene un importante luogo di riferimento in grado di fornire, alla bisogna, veri e propri servizi di welfare (baby sitting, alloggio, assistenza sociale e inserimento lavorativo)³⁸. Alcune piccole parrocchie risultano impegnate in una forte opera evangelica rivolta alle giovani prostitute nigeriane al fine di spingerle ad abbandonare la loro attività e, nel contempo, a garantire ad esse, oltre al supporto morale e alla protezione, la liberazione dal vincolo magico-mistico che le lega agli sfruttatori³⁹.

I pastori sono generalmente privi di una formazione teologica pregressa e definiscono il loro discorso teologico sulla base di una religiosità popolare frutto principalmente della loro esperienza di

³⁶ P. NASO, *L'immigrazione evangelica in Italia*, in *Immigrati e integrazione per tanti solo un miraggio? Il dialogo interreligioso. Coesione sociale e governo del territorio*, Aliseicoop (a cura di), 2018, p. 95.

³⁷ F. O. NYEMUTU ROBERTS – S. A. BENJAMIN, *Denominationalism and the Dynamics of Christianity in Nigeria*, in L. Fourchard, A. Mary, R. Otayek (a cura di), *Entreprises religieuses transnationales en Afrique de l'Ouest*, Karthala, Parigi, pp. 315-330.

³⁸ E. PACE – A. BUTTICCI, *Le Religioni Pentecostali*, cit., pp. 99-101.

³⁹ A. FORMENTI, *Il Cristianesimo africano in Europa e a Torino, tra spinta missionaria e marginalità*, cit., p. 5.

vita. Anche in questo caso si è in presenza di imprenditori del carisma sulle cui personali capacità si basa gran parte del destino della propria chiesa⁴⁰.

Altra peculiarità del pentecostalismo nigeriano in Italia, è l'estrema mobilità dei suoi luoghi di culto. Sono molto comuni gli episodi di ricollocamento del luogo di culto da un posto ad un altro per le ragioni più varie. Uno dei momenti più significativi nell'esistenza di una chiesa è pertanto l'acquisto di uno stabile da adibire a proprio luogo di culto. Fattore che è in grado di fornire una visibilità costante nello spazio pubblico circostante⁴¹.

Molto comuni sono le forme di ospitalità interconfessionale. Grazie ad esse i nigeriani pentecostali hanno la possibilità di pregare negli spazi forniti, ad esempio, da una parrocchia cattolica. Tale promiscuità alimenta una tendenza alla commistione simbolica e liturgica che permette di confezionare beni religiosi e doni di salvezza pronti al consumo e funzionali alla creazione e al rafforzamento dei legami tra i fedeli e tra questi e la chiesa stessa⁴². Il bene certamente più consumato è quello che Enzo Pace definisce *communitas*, ossia una nuova forma di comunità ricostituita a partire dalle macerie della

⁴⁰ E. PACE – A BUTTICCI, *Le Religioni Pentecostali*, cit., pp. 96-97.

⁴¹ R. H. BURGESS, *Nigerian-initiated Pentecostal Churches as a Social Force in Europe: the Case of the Redeemed Christian Church of God*, cit., p. 106.

⁴² E. PACE – A BUTTICCI, *Le Religioni Pentecostali*, cit., pp. 99-101.

disgregazione e dall'isolamento diasporico⁴³. E' attraverso il ballo, la musica, la preghiera collettiva – quest'ultima rivolta, ad esempio, verso la guarigione di un individuo o alla liberazione dai mali della società come il razzismo, la povertà o la criminalità, – la condivisione di un luogo di socialità e la possibilità di redenzione sociale e personale che anche la piccola chiesa pentecostale nigeriana in Italia si inserisce in quel processo transnazionale di ridefinizione delle identità e dell'universo di senso di individui e comunità. In altre parole, le parrocchie divengono distributori di identità che vanno al di là dell'appartenenza etnica e che costituiscono lo strumento per combattere la marginalità e la stigmatizzazione cui è tipicamente sottoposto il migrante nigeriano⁴⁴.

In conclusione, la valutazione del potenziale trasformativo del neo-pentecostalismo diasporico nigeriano – che ha di fatto sancito la rottura del monopolio della predicazione cristiana dei paesi occidentali⁴⁵ – e la sua capacità di modificare la fisionomia del cristianesimo e gli equilibri dell'impianto secolarizzato delle società europee restano questioni aperte⁴⁶. Nel nostro paese il pentecostalismo

⁴³ E. PACE, *Salvation Goods, the Gift Economy and Charismatic Concern*, in «Social Compass», 53(2006), pp. 49-64.

⁴⁴ E. PACE – A. BUTTICCI, *Le Religioni Pentecostali*, cit., p. 112.

⁴⁵ W. H. BRACKNEY, *The Globalization of Pentecostalism: A Religion Made to Travel*, in «Journal of Church and State», 43(2001), pp. 166 – 167.

⁴⁶ A. FORMENTI, *Il Cristianesimo africano in Europa e a Torino, tra spinta missionaria e marginalità*, in «Pagine. Il sociale da fare e pensare», 1(2011), pp. 1-5.

nigeriano rappresenta, senza dubbio, una realtà giovane che mostra fragilità sotto molteplici punti di vista. Ciononostante, l'esperienza storica maturata nel contesto di provenienza, la spiccata tendenza ad assumere una dimensione squisitamente politico-sociale, nonché la progressiva crescita delle comunità diasporiche, alimentata dal fenomeno migratorio, condurrà le chiese neo-pentecostali, presumibilmente, a sviluppare una sempre più animata dialettica con la società e con la realtà politica di accoglienza.

Inoltre, la proiezione transnazionale del pentecostalismo nigeriano, con il suo forte portato identitario e la sua capacità di strutturare comunità *glocali* fa sì che anche la piccola parrocchia di periferia, così lontana dalla terra di origine del suo predicatore e dei suoi fedeli, si ponga quale punto di riferimento e orientamento nell'esperienza diasporica e di mediazione tra le comunità migranti e società di accoglienza.

Per questo motivo la comprensione del neo-pentecostalismo nigeriano può rappresentare un'occasione di grande utilità atta a favorire quel complesso processo di integrazione sempre in divenire.

Sulla rotta del Mediterraneo riappare quindi, in Europa, un cristianesimo nuovo che rappresenta la quintessenza della religione indigena grazie alla sua insita capacità di adattamento alle realtà locali e che si mostra in grado di generare una cultura globale fatta di una comune spiritualità.

CAPITOLO VIII
MEDITERRANEO TRA CRISI
E COOPERAZIONE

CHRISTIAN CARNEVALE

La guerra d’Etiopia come crisi mediterranea.
L’attacco all’egemonia britannica nel Mare Nostrum

1. Spezzare le catene del Mediterraneo

L’avvento del Fascismo cambiò radicalmente la prospettiva della politica estera italiana. Mussolini si era già posto al potere la questione della fondazione di un impero «romano, latino e mediterraneo»¹ attraverso una sorta di mito propagandistico che divenne una realtà da dover perseguire una volta prese le redini del paese². La sua fu quindi una politica estera «dinamica» che aveva come scopo finale il dominio sul *Mare Nostrum*³ attraverso una discontinuità di metodi (ma non di obiettivi) con la linea seguita dall’Italia liberale,

¹ G. RUMI, *L’imperialismo fascista*, Mursia, Milano, 1974, p. 29.

² M. KNOX, *Il fascismo e la politica estera italiana* in R. J.B. BOSWORTH – S. ROMANO (a cura di), *La politica estera italiana, 1860-1985*, ed., Il Mulino, Bologna, 1991, p. 293.

³ H. J. BURGWYN, *Italian foreign policy in the interwar period, 1918-1940*, Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, 1997, p. 18.

nello specifico la volontà di dare una grande rilevanza alle questioni coloniali e africane⁴. Un tale progetto non poteva essere perseguito se non dopo la creazione di un regime totalitario e apertamente revisionista. Solo nel 1926 iniziarono infatti i proclami di Mussolini sull'espansione nel Mediterraneo, a partire dal discorso di Tripoli in cui annunciò «una manifestazione di potenza del popolo che da Roma ripete le proprie origini e porta il littorio trionfante ed immortale sulle rive del mare africano»⁵. Da quel momento il dittatore si convinse della possibilità di ottenere un «libero accesso agli oceani» spezzando le catene che imprigionavano l'Italia nel suo mare⁶. L'obiettivo era pertanto apertamente divulgato e anzi rivendicato come fonte di legittimazione del regime.

In questo contesto si inseriva l'insuperabile diatriba con Parigi poiché la Francia non avrebbe mai voluto riconoscere all'Italia lo status di potenza mediterranea⁷. Mussolini reagì sempre con ostilità e pertanto non ebbe alcun seguito il progetto di “patto mediterraneo” di Briand volto a rafforzare la sicurezza collettiva nell'ambito della Società delle Nazioni⁸. Nel 1934 Barthou volle comunque

⁴ N. LABANCA, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 143-144.

⁵ N. LABANCA, *Politica e amministrazione coloniali dal 1922 al 1934* in E. COLLOTTI, *Fascismo e politica di potenza*, La Nuova Italia, Firenze, 2000, p. 109.

⁶ M. KNOX, *Il fascismo e la politica estera italiana*, cit., pp. 298-299.

⁷ J. PETERSEN, *Hitler e Mussolini*, cit., p. 59.

⁸ G.G. MIGONE, *The United States and Fascist Italy: The Rise of American Finance in Europe*, Cambridge University Press, 2015, p. 215.

maniera rilevante. L'avvento di Hitler al potere e la sua decisione di uscire dalla Società delle Nazioni e dalla Conferenza sul Disarmo¹⁴ avevano sicuramente aumentato i timori del governo britannico per una guerra continentale, che si andavano aggiungendo a quelli in Estremo Oriente dopo la crisi della Manciuria nel 1931, ma in questo panorama l'Italia era ancora considerata un partner nel mantenimento degli equilibri mondiali. Questa era la situazione che si presentava di fronte al governo britannico il 5 dicembre 1934 quando arrivò l'incidente di Ual Ual.

2. Lo scontro si va delineando

Lo scontro armato in Ogaden servì a Mussolini per giustificare la soluzione di quel problema coloniale che da Adua in poi l'Italia non aveva mai potuto affrontare militarmente e che lui aveva in programma almeno dal 1932 di poter risolvere in maniera definitiva¹⁵.

¹⁴ Nell'ottobre del 1934.

¹⁵ Su tale datazione concordano vari autori, vedasi A. DEL BOCA, *La guerra d'Etiopia: l'ultima impresa del colonialismo*, Longanesi, Milano, 2010, pp. 80-81; N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 183; J. GOOCH, *Mussolini's War: Fascist Italy from Triumph to Collapse, 1935-1943*, Penguin UK, Londra, 2020, ebook, cap. 1 par. 2; G.B. STRANG, "Places in the African sun": *Social Darwinism, Demographics and the Italian Invasion of Ethiopia* in G.B. STRANG (a cura di), *Collision of Empires: Italy's invasion of Ethiopia and its international impact*, Routledge, Abingdon-on-Thames, 2016, ebook, cap. 1, par. 3. Diversa è la posizione di G. ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, Loescher, Torino, 1973, p. 137 in cui l'autore sostiene che la decisione di invadere avvenne nel corso del 1934

Il dittatore aveva tuttavia continuato a dissimulare il suo reale scopo. Il 18 marzo 1934 aveva indicato alla seconda assemblea quinquennale del regime che l'obiettivo delle future generazioni italiane era radicato nella storia e nella posizione geografica del paese, rivolto ad una «espansione naturale» in Asia e Africa che avrebbe reso il Mediterraneo un'area deputata a rinsaldare i legami tra i continenti e in cui l'Italia non avrebbe perseguito alcuna conquista territoriale¹⁶. Il fallimento della Conferenza sul Disarmo modificò le prospettive del dittatore, convinto da tempo di dover risolvere la questione etiopica prima di una conflagrazione generale.

Si spiegano in questo modo gli accordi del 7 gennaio 1935¹⁷ in cui Mussolini rinunciò ai diritti sugli italiani di Tunisi in cambio di una “mano libera” lasciata da Laval sull'Etiopia¹⁸. Quando l'intesa

a causa della volontà di trovare una soluzione alla perdurante crisi economica. Per lo stesso anno propende R. DE FELICE, *Mussolini il duce*, vol. I: *Gli anni del consenso 1929-1936*, Einaudi, Torino, 1974, p. 605 il quale ricorda che De Bono scrisse sul suo diario a febbraio 1934 di come il dittatore avesse scelto la guerra contro l'Etiopia.

¹⁶ *Sintesi del regime*, E. e D. SUSMEL, *Opera Omnia di Benito Mussolini*, vol. 26, La Fenice, Firenze, 1958, p. 192.

¹⁷ *Accordi italo-francesi* in Documenti Diplomatici Italiani, Settima Serie, volume 16, doc. 403. D'ora in poi tali documenti saranno abbreviati come “DDI, s., vol.”.

¹⁸ Ancora oggi la “mano libera” è oggetto di controversia sulle reali volontà di Laval, che avrebbe sempre sostenuto di aver solo lasciato all'Italia la possibilità di una penetrazione economica. Convincente è la ricostruzione in F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis 1935-1936*, Mouton, L'Aia, 1967, pp. 22-28 secondo cui entrambi i politici furono accorti nel non esporre il significato che avevano dato all'espressione pronunciata effettivamente da Laval: questi poté rivendicare di non aver mai attentato all'indipendenza abissina

venne comunicata al Foreign Office gli inglesi capirono la portata eversiva nei confronti dell'Impero negussita ma cercarono di non allarmare eccessivamente Grandi, che comunicò al dittatore la loro volontà di mantenere in vigore il Trattato Tripartito¹⁹ e con esso l'integrità territoriale abissina²⁰. Londra, tuttavia, impedì che il Consiglio della Società delle Nazioni prendesse in carico le proteste etiopi sull'incidente di Ual Ual e Roma fino ad aprile non rispose alle iniziative diplomatiche abissine mentre si preparava al conflitto con ingenti apprestamenti militari²¹.

La situazione europea stava iniziando tuttavia a modificarsi. Agli inizi di marzo il premier MacDonald siglò lo *Statement Relating to Defence*²² che avrebbe rappresentato il primo passo verso il riarmo volontario segnando un primissimo abbandono inglese del principio della sicurezza collettiva²³. Hitler sfruttò la situazione a suo vantaggio annunciando l'esistenza della *Luftwaffe*²⁴ e reintroducendo la

mentre Mussolini poté sostenere che la "mano libera" era qualcosa che prevedeva il dominio italiano sull'Etiopia.

¹⁹ Siglato da Italia, Gran Bretagna e Francia il 13 dicembre 1906 il Tripartito muoveva dalla difesa dell'integrità territoriale abissina per poi sostenere i diritti dei tre paesi in caso di smembramento dell'Etiopia a seguito della morte di Menelik: nel corso degli anni venne quindi alternativamente utilizzato dalle tre potenze per rivendicare la volontà di difendere l'indipendenza etiope o di avanzare pretese su parti del territorio abissino.

²⁰ *Grandi a Mussolini*, DDI, s.VII, vol. 16, doc. 523.

²¹ G.W. BAER, *La guerra italo-etiope e la crisi dell'equilibrio europeo*, Laterza, Bari, 1970, pp. 130-152.

²² Altrimenti detto White Paper on Defence.

²³ R.J.Q. ADAMS, *British politics and foreign policy in the age of appeasement*, cit., p. 19.

²⁴ Vietata dal Trattato di Versailles.

coscrizione obbligatoria in Germania. Italia, Francia e Gran Bretagna reagirono con l'incontro di Stresa in cui i britannici decisero di evitare di parlare dell'Etiopia a livello ufficiale, perdendo in questo modo un'importante occasione per sollevare la questione con Mussolini²⁵. Il dittatore fece comunque la sua mossa. Il comunicato finale recitava infatti come le tre potenze si sarebbero opposte «à toute répudiation unilatérale des traités susceptible de mettre en danger la paix en Europe»: la precisazione contenuta nelle due parole finali fu voluta direttamente da Mussolini e adottata senza alcun tipo di discussione²⁶. Sulla base di tale presupposto poté ritenere di aver ricevuto dagli inglesi la possibilità di assoggettare l'Etiopia ma pochi giorni dopo Simon avrebbe agito nel Consiglio della Società delle Nazioni in modo da vincolare Roma all'inizio dei lavori di una commissione di arbitrato italo-etiopica entro maggio, segno inequivocabile che Londra non voleva un'azione di forza²⁷.

Fu proprio da quel momento che si aprì lo scontro i due paesi. Ad affrontarlo fu il governo Baldwin e soprattutto il Segretario agli Esteri Samuel Hoare²⁸. La sua azione venne però menomata dalla nomina a ministro per gli affari della Società delle Nazioni di

²⁵ R. QUARTARARO, *Roma tra Londra e Berlino. La politica estera fascista dal 1930 al 1940*, Jouvence, Milano, 2001, p. 159.

²⁶ L. NOËL, *Les illusions de Stresa. L'Italie abandonnée à Hitler*, France-Empire, Parigi, 1975, p. 83.

²⁷ G.W. BAER, *La guerra italo-etiopica e la crisi dell'equilibrio europeo*, cit., p. 176.

²⁸ M. GEORGE, *The Warped Vision: British Foreign Policy, 1933-1939*, University of Pittsburgh Press, 1965, p. 67.

Anthony Eden che comportò per l'esecutivo una doppia politica estera, favorevole alla Lega ma al contempo moderatamente italo-fila²⁹. I primi esiti non tardarono a manifestarsi. Il 18 giugno l'accordo navale anglo-tedesco dava un primo colpo al cuore del sistema di Versailles³⁰. Quello stesso giorno al Foreign Office arrivò il rapporto definitivo della commissione Maffey, insediata tre mesi prima per valutare gli interessi britannici in Etiopia.

Nella relazione si leggeva che in Abissina non vi erano interessi vitali per cui Londra si sarebbe dovuta opporre ad una conquista³¹ e l'unica questione da tenere in considerazione era un improbabile conflitto tra Italia e Gran Bretagna³².

In realtà il Gabinetto valutò la relazione solo ad agosto e le sue conclusioni furono diverse da quelle della commissione, considerando la possibile conquista italiana dell'Etiopia un pericolo per le esigenze di difesa imperiale delle linee di comunicazione mediterranee con l'India. Proprio su questo punto si sarebbe scatenata la crisi tra Italia e Gran Bretagna³³.

²⁹ R.J.Q. ADAMS, *British politics and foreign policy in the age of appeasement*, cit., p. 23.

³⁰ F.P. WALTERS, *A History of the League of Nations*, Oxford University Press, 1952, p. 613.

³¹ Ad eccezione della regione del lago Tana, il cui emissario è il Nilo Azzurro di interesse vitale per Egitto e Sudan.

³² G.W. BAER, *La guerra italo-etiopica e la crisi dell'equilibrio europeo*, cit., pp. 248-249.

³³ R. QUARTARARO, *Roma tra Londra e Berlino*, cit., pp. 180-182.

3. L'inizio della crisi mediterranea

A inizio giugno Vansittart³⁴ analizzò la situazione che si andava delineando a causa della sfida posta da Mussolini. In una conversazione con Hoare disse chiaramente che Germania e Giappone stavano diventando un pericolo e pertanto era necessario avere un'Italia amichevole per salvaguardare il controllo britannico del Mediterraneo. Il 16 giugno elaborò un piano per cui il porto di Zeila³⁵ (e un corridoio verso il mare) sarebbe stato ceduto da Londra all'Etiopia mentre l'Ogaden sarebbe passato all'Italia³⁶.

Il 24 giugno Eden presentò la proposta a Mussolini che rifiutò immediatamente, sostenendo di essere pronto alla crisi nei rapporti con Londra e Ginevra e prospettando una duplice via d'uscita: la cessione all'Italia di tutti i territori conquistati da Menelik³⁷ e il «controllo della parte centrale» oppure un conflitto con la «cancellazione dell'Etiopia dalla carta geografica»³⁸.

In tale situazione il governo britannico si trovò costretto a prendere una posizione ben definita a causa delle pressioni dell'opinione

³⁴ Segretario Permanente del Foreign Office.

³⁵ Nel Somaliland.

³⁶ P. SHEN, *The age of appeasement: the evolution of British foreign policy in the 1930s*, Sutton Pub Limited, Stroud, 1999, pp. 70-71.

³⁷ La cosiddetta "periferia etiope", ovvero i territori abitati da popolazione di etnia non amarica che erano stati assoggettati da Menelik negli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento. Per "parte centrale" invece si intende l'Abissinia storica che comprendeva Scioa, Goggiam e Tigrè.

³⁸ *Colloquio tra Mussolini e Eden*, DDI, s. VIII, vol. 1, doc. 431.

pubblica. Il 27 giugno vennero resi noti i risultati del *Peace Ballot*, una serie di quesiti posti a quasi 12 milioni di elettori britannici dalla *League of Nations Union* che rivelarono come la grandissima maggioranza di loro fosse favorevole alla Società delle Nazioni e ad una politica di sanzioni economiche contro un paese che avesse violato il Covenant³⁹.

Il governo dovette pertanto valutare gli apprestamenti militari per imporre le decisioni societarie ma quando l'Ammiraglio Chatfield prese il comando delle operazioni nel Mediterraneo si capì che la preparazione britannica era praticamente inesistente e non c'erano informazioni sull'Italia poiché considerata paese amico⁴⁰. La situazione a Roma non era tanto diversa. Nelle consultazioni tra i Capi di Stato Maggiore di Marina ed Aeronautica venne delineata la totale impreparazione delle due forze armate, che non erano in grado di attaccare il Canale di Suez o Gibilterra ma solo di effettuare alcune sortite su Malta⁴¹.

A luglio Mussolini accolse l'idea di Hoare di tenere una serie di colloqui a Parigi sotto l'egida del Tripartito nella metà di agosto, con la Società delle Nazioni che avrebbe in ogni caso affrontato la

³⁹ R. MORI, *Mussolini e la conquista dell'Etiopia*, Le Monnier, Firenze, 1978, pp. 42-45.

⁴⁰ S. MOREWOOD, "This Silly African Business": *The Military Dimension of Britain's Response to the Abyssinian Crisis* in B. STRANG (a cura di), *Collision of Empires*, cit., ebook, cap. 4 par. 1.

⁴¹ R. MALLETT, *Mussolini in Ethiopia, 1919-1935*, Cambridge University Press, 2015, p. 174.

questione abissina ai primi di settembre⁴². Gli incontri furono completamente improduttivi poiché le concessioni che Londra era disposta ad accordare all'Italia in Etiopia erano solamente economiche⁴³. Poco prima della chiusura dei colloqui il governo britannico chiese ai Capi di Stato Maggiore un'analisi della potenza militare inglese nel Mediterraneo e la risposta fu allarmante. L'Ammiragliato infatti riteneva indispensabile rinforzare la flotta per contrastare l'Italia e non aveva dubbi che in caso di conflitto la vittoria sul mare sarebbe stata raggiunta ma il costo per ottenerla sarebbe stato talmente elevato da lasciare esposte le forze armate britanniche ad un attacco tedesco o giapponese. Chatfield fu chiarissimo:

il Mediterraneo è la nostra principale via di comunicazione con l'India, l'Australia e la Nuova Zelanda. Qualsiasi azione che avesse la probabilità di suscitare nel Mediterraneo l'ostilità di una nazione dalla forza navale e aerea in aumento è in diretto contrasto con i nostri interessi strategici in campo navale⁴⁴.

Lo Stato Maggiore della RAF⁴⁵ decise inoltre di non aumentare gli aerei presenti a Malta sostenendo fosse praticamente indifendibile mentre rinforzi vennero inviati a Suez, Aden e Khartoum⁴⁶.

⁴² G.W. BAER, *La guerra italo-etioptica e la crisi dell'equilibrio europeo*, cit., pp. 308-313.

⁴³ Aloisi a Mussolini, DDI, s. VIII, vol. 1, doc. 767.

⁴⁴ G.W. BAER, *La guerra italo-etioptica e la crisi dell'equilibrio europeo*, cit., pp. 337-339.

⁴⁵ Royal Air Force (RAF), l'aviazione britannica.

⁴⁶ S. MOREWOOD, *"This Silly African Business"*, cit., ebook, cap. 4 par. 1.

Parallelamente a Roma regnava il pessimismo. Il 13 agosto i Capi di Stato Maggiore si riunirono a Palazzo Venezia per discutere di un possibile conflitto con la Gran Bretagna. Valle⁴⁷ sostenne che la Regia Aeronautica non poteva rispondere adeguatamente alla sfida posta dagli inglesi in quanto i velivoli potevano al massimo colpire Malta mentre secondo Cavagnari⁴⁸ la situazione per la Marina era anche peggiore, poiché il dominio britannico sul Mediterraneo sarebbe stato talmente incontrastato che poche navi avrebbero potuto bloccare Suez e Gibilterra, condannando l'Italia alla sconfitta ancor prima di poter reagire⁴⁹.

Gli inglesi non erano a conoscenza di tale stato di cose e il fallimento dei colloqui di Parigi portò Vansittart a chiedere ad Eden di rinforzare la Mediterranean Fleet per affrontare «una crisi internazionale di prima classe»⁵⁰.

Il 22 agosto si tenne una riunione del Gabinetto in cui si decise di seguire tale consiglio: 144 navi (britanniche o dei Dominion) sarebbero state inviate nel Mediterraneo per contrastare la minaccia italiana nella più grande dimostrazione di forza dalla fine della Prima Guerra Mondiale⁵¹.

⁴⁷ Sottosegretario all'Aeronautica siccome il ministero era detenuto da Mussolini.

⁴⁸ Sottosegretario alla Marina. Anche in questo caso il dicastero era detenuto da Mussolini.

⁴⁹ R. MALLETT, *Mussolini in Ethiopia*, cit., pp. 196-197.

⁵⁰ *Ivi* p. 203.

⁵¹ S. MOREWOOD, *"This Silly African Business"*, cit., ebook, cap. 4 par. 1.

Se la Gran Bretagna si preparava ad un duro confronto con l'Italia, diverso era il caso della Francia, dove il 28 agosto una riunione del Consiglio dei ministri vide i presenti schierarsi contro le sanzioni militari⁵². L'eventualità venne comunque scongiurata da un accordo segreto tra Laval e Hoare la notte dell'11 settembre ma l'indomani quest'ultimo avrebbe pronunciato un infiammato discorso in Assemblea in cui ricordò le responsabilità collettive del sistema di sicurezza societario, illudendo gli altri paesi sulla possibilità che la Gran Bretagna fungesse da guida nella crisi⁵³. Tale sensazione venne aumentata dal contemporaneo arrivo nel Mediterraneo di una portaerei, due incrociatori da battaglia e una flottiglia di cacciatorpediniere appartenenti alla Home Fleet che andarono a rinforzare la base navale di Gibilterra mentre la Mediterranean Fleet si spostava da Malta ad Alessandria.

In realtà la decisione non era ascrivibile al tentativo di rafforzare l'operato della Società delle Nazioni quanto all'esigenza di difendere le linee di comunicazioni nel Mediterraneo⁵⁴ insieme alla tradizionale volontà britannica di non vedere modificato lo status quo e a quella di mantenere una posizione egemonica tra le potenze⁵⁵. In quei giorni, infatti, Aden venne rafforzata con un battaglione di

⁵² W.I. SHORROCK, *From ally to enemy*, cit., pp. 146-147.

⁵³ G.W. BAER, *La guerra italo-etioptica e la crisi dell'equilibrio europeo*, cit., pp. 427-429.

⁵⁴ *Ivi* p. 463.

⁵⁵ E. COLLOTTI, *L'avventura coloniale e l'impero* in E. COLLOTTI, *Fascismo e politica di potenza*, cit., p. 262.

fanteria mentre in Egitto vennero inviati un battaglione di carri leggeri e una compagnia di carri medi mentre due vecchi incrociatori vennero modificati per aumentare la capacità di risposta contro gli eventuali attacchi dell'aviazione italiana⁵⁶. Infine, la guarnigione egiziana a Sollum venne sostituita da unità mobili inglesi allo scopo di impedire un attacco italiano dalla Libia e avere una base avanzata per una possibile controffensiva⁵⁷. Risulta chiaro che Londra volesse quindi proteggere i propri interessi imperiali e pertanto non si può ritenere che l'invio della Home Fleet fosse solo un'azione a scopo dimostrativo nella volontà di intimorire Mussolini⁵⁸, il quale in effetti se ne preoccupò a tal punto da reagire con un comunicato stampa che annunciava la dislocazione di due divisioni in Libia alla frontiera con l'Egitto e il Sudan⁵⁹. Badoglio inoltre comunicò al dittatore che i britannici avevano una «superiorità schiacciante» sul mare e che non si poteva fare nulla per attaccare l'Egitto via terra. Mussolini si convinse pertanto che era necessario abbassare il rischio di un conflitto e operare una smobilitazione congiunta nel Mediterraneo. Il governo britannico comprese la situazione e Drummond il 20 settembre comunicò che la concentrazione navale era stata una risposta agli attacchi della stampa italiana e rappresentava solo un

⁵⁶ S. MOREWOOD, *"This Silly African Business"*, cit., ebook, cap. 4 par. 2.

⁵⁷ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 84.

⁵⁸ Come sostenuto da R. DE FELICE, *Mussolini il duce vol. I*, cit., p. 623.

⁵⁹ R. QUARTARARO, *Roma tra Londra e Berlino*, cit., p. 212.

provvedimento precauzionale⁶⁰. Tre giorni dopo ci fu un altro incontro in cui l'ambasciatore recò con sé una lettera di Hoare in cui si leggeva che il Gabinetto non aveva mai pensato a sanzioni di carattere militare o alla chiusura del Canale di Suez in quanto Londra si sarebbe attenuta solo alle decisioni della Società delle Nazioni prese in nome della sicurezza collettiva. Mussolini rispose che non avrebbe compiuto alcuna azione che indirettamente o direttamente potesse «turbare» l'Impero britannico⁶¹. Tranquillizzato dalla distensione con gli inglesi il dittatore poteva procedere all'impresa: il 3 ottobre l'esercito italiano varcava il Mareb e intraprendeva l'ultima guerra di conquista coloniale della storia.

4. Lo svolgimento della crisi: *mad dog act* ed Entente Mediterranea

Nel pomeriggio del 2 ottobre Mussolini si affacciò dal balcone di Palazzo Venezia per annunciare al mondo che l'Italia era in guerra e che avrebbe reagito alle sanzioni solo se avessero assunto carattere militare⁶². Il dittatore era già cosciente che questo non sarebbe avvenuto ma poteva iniziare a propagandare l'idea di un paese assediato

⁶⁰ G.W. BAER, *La guerra italo-etioptica e la crisi dell'equilibrio europeo*, cit., pp. 472-474.

⁶¹ *Colloquio tra Mussolini e Drummond*, DDI, s. VIII, vol. 2, doc. 166.

⁶² *Il discorso della mobilitazione*, E. e D. SUSMEL, *Opera Omnia di Benito Mussolini*, vol. 27, La Fenice, Firenze, 1959, p. 159.

dall'infido consesso ginevrino⁶³. Dal punto di vista diplomatico le cose stavano in maniera differente. Il 3 ottobre Grandi propose a Hoare una «smobilitazione reciproca e simultanea» che questi avrebbe rifiutato, portando Mussolini a inviargli un messaggio personale che ribadiva tali proposte pubblicato due giorni dopo sul *Times*⁶⁴.

Alla Società delle Nazioni iniziarono immediatamente le procedure per attivare il meccanismo di sicurezza collettiva. Il 7 ottobre il Consiglio dichiarò l'Italia paese aggressore e lo stesso fece l'Assemblea tre giorni dopo⁶⁵. Venne creato un Comitato di Coordinamento per l'applicazione delle sanzioni che il 19 ottobre concluse il suo lavoro adottando quattro proposte che concernevano l'impossibilità di importazioni dall'Italia e soprattutto un embargo su varie materie prime in cui però non era contemplato il petrolio⁶⁶. Nonostante il discorso di Mussolini rendesse quasi certa la mera accettazione del fatto compiuto era ancora alta la preoccupazione per gli editoriali di Virginio Gayda, direttore del *Popolo d'Italia*, che non perdeva occasione per ricordare «le sanzioni significano la guerra»⁶⁷. In realtà

⁶³ A Ginevra i delegati italiani avevano sempre sostenuto la teoria della “aggressione continuata” per giustificare la futura guerra, cfr. J. BARROS, *Betrayal from Within: Joseph Avenol, Secretary-General of the League of Nations*, Yale University Press, New Haven, 1969, p. 79.

⁶⁴ R. QUARTARARO, *Roma tra Londra e Berlino*, cit., p. 227.

⁶⁵ Cinquanta stati su cinquantatré in quanto Austria, Ungheria e Albania non si associarono alla condanna dell'Italia.

⁶⁶ F.P. WALTERS, *A History of the League of Nations*, cit., pp. 655-662.

⁶⁷ R. MORI, *Mussolini e la conquista dell'Etiopia*, cit., p. 72.

la Regia Marina non contemplava la possibilità di reagire all'embargo sul petrolio ma solo ad una eventuale chiusura del Canale di Suez⁶⁸. Tale eventualità era stata tuttavia già smentita da Hoare e non era più considerata dai britannici: il *Suez Canal Defence Plan*, approvato nell'autunno del 1935, aveva come obiettivo quello di assicurare il controllo delle linee di comunicazione imperiali e non di negare il passaggio alle navi italiane dirette in Africa Orientale⁶⁹. A Londra erano infatti ancora influenzati dalla propaganda fascista secondo cui Mussolini aveva salvato l'Italia da una rivoluzione di stampo sovietico. Quando il 17 ottobre Cecil suggerì a Simon⁷⁰ di far affondare una nave al fine di avere una motivazione di facciata per chiudere il Canale di Suez questi rispose «non possiamo farlo, vorrebbe dire la caduta di Mussolini»⁷¹.

In quel momento il governo britannico era unito solo nella tradizionale volontà di evitare vincoli continentali eccessivi. Il 10 settembre Laval aveva chiesto a Eden se Londra si sarebbe impegnata a difendere il Covenant in Europa in caso di aperta violazione tedesca, ottenendo un primo e netto rifiuto⁷². La risposta ufficiale arrivò il 26 settembre con una lettera di Hoare che tracciava una differenza netta tra l'aggressione armata e la violazione dei trattati in quanto solo nel

⁶⁸ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 82.

⁶⁹ S. MOREWOOD, "This Silly African Business", cit., ebook, cap. 4 par. 2.

⁷⁰ Home Secretary nel governo Baldwin, era stato Segretario agli Esteri nel precedente esecutivo guidato da MacDonald.

⁷¹ G.W. BAER. *Test Case*, cit., p. 49.

⁷² W.I. SHORROCK, *From ally to enemy*, cit., pp. 147-148.

primo caso Londra avrebbe reagito⁷³. La Gran Bretagna continuò pertanto ad agire nella crisi etiopica soltanto per difendere i propri interessi e l'egemonia sul Mediterraneo. Tale *modus operandi* portò il governo a perdere ogni tipo di razionalità e a credere alle minacce di guerra della propaganda fascista. Il Foreign Office era infatti convinto che Mussolini avrebbe potuto lanciare un attacco disperato che venne soprannominato «*mad dog act*»⁷⁴ e per questo Hoare volle sempre evitare provocazioni, una strategia supportata dall'Ammiraglio⁷⁵. Parigi era invece immune da qualsiasi timore in quanto nessun politico di rilievo credeva ad una simile eventualità⁷⁶. Tale considerazione era condivisa dai comandi militari. Il 30 ottobre l'Ammiraglio Decoux si recò ad un incontro con Chatfield e quando gli disse che era improbabile un attacco italiano alla flotta inglese questi rispose «non puoi mai dirlo con i dittatori, nessuno sa per certo che Mussolini non prenderà un giorno qualche drastica decisione»⁷⁷.

Pochi giorni dopo sembrò che il momento del *mad dog act* fosse giunto. Il 2 novembre si riunì il Comitato a Diciotto⁷⁸ e decise di imporre sanzioni economiche all'Italia a partire dal 18 novembre. In quella sessione il delegato canadese Riddell propose di riconoscere

⁷³ G.W. BAER, *La guerra italo-etiopica e la crisi dell'equilibrio europeo*, cit., p. 477.

⁷⁴ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 27.

⁷⁵ H. J. BURGWIN, *Italian foreign policy in the interwar period*, cit., p. 119.

⁷⁶ G.W. BAER, *Test Case*, cit., pp. 57-58.

⁷⁷ J. B. DUROSELLE, *France and the Nazi Threat*, cit., ebook, cap. 4 par. 4.

⁷⁸ Composto dai paesi più influenti del Comitato di Coordinamento.

il “principio” della estensione dell’embargo a petrolio e derivati, carbone, ferro e acciaio ma la questione fu deferita ad un sottocomitato⁷⁹.

Il Foreign Office iniziò a considerare una possibile reazione di Mussolini se la misura fosse entrata in vigore: intima convinzione di Vansittart, anche Hoare avrebbe dichiarato in una riunione di Gabinetto che tale sanzione avrebbe scatenato un *mad dog act*⁸⁰. La sua preoccupazione era aumentata dopo un incontro del *Defence Policy Requirement Committee* tenuto il 26 novembre. Hoare seppe infatti che le munizioni stoccate nei porti del Mediterraneo e del Mar Rosso avrebbero permesso di respingere trecento attacchi aerei, un numero accettabile, ma trasalì completamente quando Eyres-Monsell⁸¹ gli riferì che la Mediterranean Fleet avrebbe potuto sostenere solo tredici minuti di fuoco a corto raggio. Il Segretario agli Esteri chiese quindi di aumentare la produzione di munizioni antiaeree fino ai limiti fisici delle industrie⁸².

Londra non aveva quindi altra scelta che perseguire una linea societaria che avesse come obiettivo la divisione dei rischi per un possibile *mad dog act* contro la flotta britannica. Per farlo si appoggiò al Covenant, che nell’art. 16 par. 3 disciplinava un «mutuo supporto» dei paesi membri per «resistere» ad azioni intraprese da uno stato

⁷⁹ F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis*, cit., p. 226.

⁸⁰ P. SHEN, *The age of appeasement*, cit., p. 76 e p. 80.

⁸¹ Primo Lord dell’Ammiraglio.

⁸² S. MOREWOOD, *‘This Silly African Business’*, cit., ebook, cap. 4 par. 2.

aggressore⁸³. Il 24 settembre Hoare chiese all'ambasciatore Corbin se potesse considerare la Francia al fianco della Gran Bretagna in caso di attacco causato dall'imposizione delle sanzioni. Parigi diede rassicurazioni il 4 ottobre ma estendendo la questione anche ad una possibile violazione dei trattati di Locarno⁸⁴. A Londra non si vide con favore tale risposta e la pressione sui francesi aumentò anche attraverso Ginevra. Il 14 ottobre il Comitato di Coordinamento adottò una proposta di Eden in cui ribadiva la validità del mutuo supporto secondo l'articolo 16⁸⁵. Quello stesso giorno Hoare chiese all'ambasciatore Clerk di recarsi al Quai d'Orsay per ottenere una «esplicita assicurazione» sull'atteggiamento della Francia⁸⁶. Il cedimento di Laval arrivò il 18 ottobre con una nota scritta in cui confermeva il pieno appoggio «in caso di attacco italiano alla Gran Bretagna a causa della collaborazione di quest'ultima in un'azione internazionale intrapresa dalla Società delle Nazioni e perseguita in concerto con la Francia»⁸⁷. Il misurato linguaggio lasciava a Laval la possibilità di avere l'ultima parola sulle iniziative di Londra, che poteva o meno ritenere legate alla sicurezza collettiva. Gli inglesi ancora una volta non furono soddisfatti della risposta in quanto cercavano una garanzia illimitata⁸⁸ ma compresero di non poter chiedere

⁸³ F.P. WALTERS, *A History of the League of Nations*, cit., pp. 51-52.

⁸⁴ F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis*, cit., pp. 193-195.

⁸⁵ *Ivi* p. 197.

⁸⁶ W.I. SHORROCK, *From ally to enemy*, cit., cit., p. 156.

⁸⁷ F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis*, cit., pp. 197-199.

⁸⁸ W.I. SHORROCK, *From ally to enemy*, cit., p. 156.

di più: il 22 ottobre Hoare avrebbe dichiarato alla Camera dei Comuni che la replica di Parigi era esattamente quella che ci si aspettava⁸⁹.

Mussolini aveva intanto ribadito la sua volontà di smobilitazione congiunta. Il 19 ottobre propose ai britannici di richiamare due divisioni dalla Libia se avessero ritirato i due grandi incrociatori da battaglia *Hood* e *Renown*⁹⁰. Il 23 ottobre il Gabinetto aprì a tale eventualità solo se i francesi avessero concesso l'utilizzo dei porti di Tolone e Biserta in caso di attacco italiano. Il 26 ottobre arrivò la replica di Parigi che portò ad intraprendere alcune conversazioni navali: iniziate il 9 novembre, durarono più di un mese e del loro contenuto i francesi tennero costantemente informati gli italiani⁹¹. Nel corso dei colloqui tecnici Parigi non offrì praticamente nulla. Oltre ai due porti mise a disposizione anche la base navale di Ajaccio ma sostenendo di poter mobilitare solo sette incrociatori e tre divisioni di cacciatorpediniere.

A tali promesse non seguirono i fatti poiché nessuna preparazione venne davvero intrapresa: ciò che preoccupava davvero la Francia erano le informazioni provenienti dalla Germania che riguardavano un'imminente rimilitarizzazione della Renania⁹².

⁸⁹ F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis*, cit., p. 200.

⁹⁰ In quel momento di stanza a Gibilterra. Il 21 ottobre Suvich comunicò a Drummond che sarebbe stata comunque ritirata una divisione dalla Cirenaica come gesto di buona volontà.

⁹¹ F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis*, cit., p. 201.

⁹² *Ivi* p. 203.

Hoare aveva tuttavia elaborato un altro progetto per rafforzare la sicurezza delle vie di comunicazione imperiali⁹³. La disposizione del mutuo supporto contenuta nel Covenant disciplinava che qualsiasi stato membro potesse fornire garanzie militari agli altri nel caso in cui la Società delle Nazioni avesse deciso di applicare le sanzioni. Vista la riluttanza francese nel concedere quanto voluto da Londra, Vansittart consigliò di chiedere tali assicurazioni anche a Jugoslavia, Grecia e Turchia⁹⁴. L'11 dicembre Belgrado, Atene e Ankara⁹⁵ accettarono in linea di massima la cosiddetta "Entente Mediterranea"⁹⁶. Parigi ne venne a conoscenza il 3 gennaio dal premier jugoslavo Milan Stojadinović, che aveva rifiutato di concedere agli inglesi la possibilità di utilizzare i porti nell'Adriatico⁹⁷. Il 22 gennaio arrivò comunicazione ufficiale ad Augusto de Vasconcellos, presidente del Comitato di Coordinamento, e l'Entente Mediterranea venne allargata a tal punto che vi aderirono anche Romania e Cecoslovacchia⁹⁸ (e poco dopo anche la Spagna⁹⁹). La valenza dell'accordo tra i sette

⁹³ S. MOREWOOD, "This Silly African Business", cit., ebook, cap. 4 par. 2.

⁹⁴ P. SHEN, *The age of appeasement*, cit., p. 76.

⁹⁵ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 98.

⁹⁶ Tale terminologia è puramente inerente alla storiografia italiana di stampo defeliciano in quanto l'intesa non aveva un nome ufficiale ed in ambito anglofono è indicata spesso in maniera più appropriata come "mutue garanzie per la sicurezza nel Mediterraneo".

⁹⁷ W.I. SHORROCK, *From ally to enemy*, cit., p. 168.

⁹⁸ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 190.

⁹⁹ R. VAN DIEPEN, *The Former European Neutrals, the Ethiopian Crisis and its aftermath, 1935-1938* in B. STRANG (a cura di), *Collision of Empires*, cit., ebook, cap. 13 par. 3.

paesi era ancora maggiore visto il fallimento del piano Laval-Hoare¹⁰⁰ per l'opposizione dell'opinione pubblica, che aveva portato alle dimissioni del Segretario agli Esteri: la sua sostituzione con Eden poteva far ipotizzare un irrigidimento della politica britannica verso l'Italia ma in realtà il 7 gennaio gli inglesi fecero sapere a Roma che la *Hood* e altre unità della Home Fleet a Gibilterra sarebbero tornate in patria¹⁰¹.

L'estremo tentativo di arrivare ad una distensione non bastò a Mussolini e il 26 gennaio, in un articolo non firmato sul *Popolo d'Italia*, sostenne che l'Entente Mediterranea aveva minato gli accordi di Locarno¹⁰². L'affermazione, che trovò il favore di Hitler¹⁰³, era il segno di un nuovo orientamento germanofilo inaugurato il 6 gennaio con la visita di Hassell a Palazzo Venezia in cui Mussolini lo aveva lasciato stupefatto esprimendo la sua volontà di vedere l'Austria diventare un satellite della Germania¹⁰⁴. Hitler, Neurath e Bülow¹⁰⁵ avevano discusso da poco della minaccia rappresentata dall'Entente Mediterranea, considerata un tentativo di coordinazione

¹⁰⁰ Si era tanto di arrestare la guerra concedendo all'Italia l'annessione dell'Ogaden e dei territori occupati (tranne la città santa di Axum) oltre ad una zona di influenza economica esclusiva nella parte meridionale dell'Etiopia in cambio dello sbocco al mare ad Assab lasciato all'Impero negussita: lo scambio territoriale salvava le apparenze di un vero e proprio appeasement.

¹⁰¹ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 170.

¹⁰² W.I. SHORROCK, *From ally to enemy*, cit., p. 171.

¹⁰³ I. KERSHAW, *Hitler: 1889-1936 Hubris*, WW Norton & Company, NEW YORK, 2000, ebook, cap. 13 par. 5.

¹⁰⁴ J. PETERSEN, *Hitler e Mussolini*, cit., pp. 411-412.

¹⁰⁵ Neurath era ministro degli Esteri, Bülow era il Segretario del Ministero.

di Francia e Gran Bretagna per reprimere l'espansionismo italiano che poteva essere in futuro replicata contro la Germania¹⁰⁶.

Il risultato netto delle manovre britanniche fu abbastanza risibile. Il 17 gennaio il *Chief of the Imperial General Staff* fece presente al Gabinetto che in caso di guerra con l'Italia le linee di comunicazione nel Mediterraneo sarebbero divenute «impossibili» e anche senza un simile evento gli interessi in Estremo Oriente erano oramai alla mercé del Giappone¹⁰⁷. Tale valutazione non teneva però conto della reale forza militare italiana: ancora a febbraio Cavagnari non aveva alcun piano di attacco per affrontare i britannici tanto che Mussolini avrebbe confidato ad Hassell come sul lungo periodo la supremazia inglese fosse inequivocabile¹⁰⁸.

5. La fine della crisi

La situazione per l'Italia migliorò tra gennaio e marzo quando le poderose avanzate di Badoglio misero in ginocchio l'esercito abissino¹⁰⁹. Il panorama internazionale invece venne sconvolto il 7

¹⁰⁶ G.L. WEINBERG, *The Foreign Policy of Hitler's Germany: Diplomatic Revolution in Europe, 1933-36*, University of Chicago Press, 1970, p. 242.

¹⁰⁷ P. SHEN, *The age of appeasement*, cit., p. 91.

¹⁰⁸ S. MOREWOOD, "This Silly African Business", cit., ebook, cap. 4 par. 5.

¹⁰⁹ La prima battaglia del Tembien vide una vittoria contro i ras Cassa e Mulughietà e si tenne tra il 20 e il 24 gennaio. La battaglia dell'Endertà, altrimenti detta dell'Amba Aradam, mise in fuga i ras Sejum e Mulughietà e si tenne tra il 12 e il 15 febbraio. La seconda battaglia del Tembien vide la sconfitta dei ras Cassa e Sejum tra il 27 e il 29 febbraio. un racconto dettagliato è disponibile in

marzo dalla rimilitarizzazione della Renania, la più grave violazione dell'ordine di Versailles operata dalla Germania. Nella decisione di Hitler aveva avuto un ruolo anche la crisi mediterranea, che a suo parere avrebbe impedito a Italia e Gran Bretagna di poter reagire in maniera efficace¹¹⁰.

Solo qualche giorno prima Eden aveva proposto al Comitato a Diciotto di imporre l'embargo sul petrolio all'Italia ma aveva trovato la netta opposizione di Flandin¹¹¹. La questione renana rese impossibile discuterne e l'atteggiamento delle potenze mutò di registro, tanto che il Consiglio della Società delle Nazioni condonò la violazione operata dai tedeschi¹¹².

Ormai la crisi mediterranea andava verso la sua naturale soluzione. Il Foreign Office a partire da marzo considerò improbabile una guerra con l'Italia¹¹³ e i Capi di Stato Maggiore sfruttarono la rimilitarizzazione renana per sottoporre al Gabinetto un documento in cui si sosteneva come fosse necessario il disimpegno dal Mediterraneo per poter affrontare adeguatamente la Germania¹¹⁴.

A. DEL BOCA, *La guerra d'Etiopia*, cit., pp. 165-181. *Ivi* pp. 193-199 si trova la descrizione della battaglia dello Scirè, combattuta tra il 29 febbraio e il 4 marzo, che vide l'annientamento dell'armata di ras Immirù.

¹¹⁰ M. FUNKE, *Sanzioni e cannoni: 1934-1936: Hitler, Mussolini e il conflitto etiopico*, Garzanti, Milano, 1972, p. 117.

¹¹¹ G.W. BAER, *Test Case*, cit., pp. 221-223. Flandin era il successore di Laval al Quai d'Orsay.

¹¹² F.P. WALTERS, *A History of the League of Nations*, cit., pp. 693-695.

¹¹³ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 227.

¹¹⁴ S. MOREWOOD, *"This Silly African Business"*, cit., ebook, cap. 4 par. 3.

Diversa era invece l'atmosfera a Roma. A gennaio Federzoni aveva inaugurato un ciclo di conferenze che denunciavano l'imperialismo britannico nel Mediterraneo¹¹⁵ mentre il 25 marzo Valle dichiarò pubblicamente che ogni suo settore poteva essere raggiunto dall'aviazione italiana in quanto la Regia Aeronautica lo teneva completamente sotto controllo¹¹⁶. Il 31 marzo iniziò la battaglia di Mai Ceu che vide la rotta dell'ultimo esercito abissino guidato personalmente dall'Imperatore¹¹⁷ anche se Londra capì che il conflitto era ormai perduto quando gli italiani occuparono la regione del lago Tana il 14 aprile: tre giorni dopo Churchill avrebbe scritto in un articolo che la politica britannica era stata «contraddittoria, pericolosa e grottesca» e aveva portato Hitler ad approfittarne¹¹⁸.

I francesi furono i primi a cercare di evitare che l'imminente vittoria italiana si trasformasse in una disfatta completa per la Società delle Nazioni: Flandin, infatti, propose ad Aloisi la negoziazione di un patto mediterraneo che il delegato italiano rifiutò nettamente¹¹⁹. Il ministro degli Esteri ne aveva parlato già a gennaio con Eden che aveva impedito di proseguire con i colloqui in quanto convinto che il conflitto etiopico si sarebbe concluso negativamente per l'Italia¹²⁰.

¹¹⁵ R. QUARTARARO, *Roma tra Londra e Berlino*, cit., pp. 400-401.

¹¹⁶ J. PETERSEN, *Hitler e Mussolini*, cit., p. 430.

¹¹⁷ A DEL BOCA, *La guerra d'Etiopia*, cit., pp. 208-215. La battaglia terminò con il massacro del lago Ascianghi dove ebbe un ruolo importante l'iprite.

¹¹⁸ R. MORI, *Mussolini e la conquista dell'Etiopia*, cit., pp. 265-267.

¹¹⁹ F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis*, cit., p. 350.

¹²⁰ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 128.

Il 14 aprile il Segretario Generale Avenol ebbe un colloquio con Léger in cui sottolineò il pericolo che stava correndo la Gran Bretagna, ormai condannata a considerare il Mediterraneo come un mare completamente controllato dall'Italia, che inoltre era libera di rivolgersi alla Germania¹²¹.

Il 5 maggio Badoglio entrò trionfalmente ad Addis Abeba e la guerra si concluse dopo essere costata la vita a 300 mila etiopi e 4350 soldati italiani tra coloniali e metropolitani¹²². Il 9 maggio Mussolini poté annunciare trionfalmente «la riapparizione dell'Impero sui colli fatali di Roma»¹²³, emulando in questo modo le gesta della “perfida Albione”: l'Africa Orientale Italiana sarebbe stata sottoposta ad un Viceré, carica che sopravviveva ancora solo per l'India britannica¹²⁴. Mussolini era però attento ai reali bisogni di Londra e il 4 maggio aveva rilasciato un'intervista in cui assicurava che l'Italia non avrebbe più minacciato gli interessi britannici in quanto era ormai una «potenza soddisfatta»¹²⁵. I timori che il dittatore sollevò con le sue iniziative risultano tuttavia evidenti dalla proposta di Atatürk ad Eden di creare un'alleanza mediterranea «per impedire a Mussolini di ricostituire l'Impero romano»¹²⁶. Flandin invece chiese

¹²¹ J. BARROS, *Betrayal from Within*, cit., pp. 109-110.

¹²² A. DEL BOCA, *La guerra d'Etiopia*, cit., p. 228 e p. 243.

¹²³ *La proclamazione dell'Impero*, E. e D. SUSMEL, *Opera Omnia di Benito Mussolini*, vol. 27, cit., p. 269.

¹²⁴ N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 351.

¹²⁵ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 275.

¹²⁶ E. DI RIENZO, *Il gioco degli Imperi: la Guerra d'Etiopia e le origini del secondo conflitto mondiale*, Società editrice Dante Alighieri, Roma, 2018, p. 121.

nuovamente al Segretario agli Esteri britannico di arrivare ad un patto mediterraneo con l'Italia¹²⁷, una proposta reiterata anche dallo stesso Avenol che gli disse chiaramente come l'autorità inglese nel *Mare Nostrum* sarebbe dipesa dalle decisioni che Londra avrebbe preso di lì a breve in quanto era necessario un accordo globale con Roma¹²⁸. Bova Scoppa¹²⁹ aveva però dichiarato ad Avenol che non si poteva neanche discutere un patto mediterraneo poiché l'Italia era stata vittima di un'ingiustizia che andava prima rimossa¹³⁰. Eden rimase comunque sordo ad ogni ipotesi e il governo britannico decise di appoggiare la revoca delle sanzioni solo dopo un pronunciamento pubblico di Neville Chamberlain¹³¹ che affermò come mantenerle sarebbe stato «*the very midsummer of madness*»¹³².

Il Consiglio venne convocato il 26 giugno e l'Assemblea si riunì quattro giorni dopo. Si dovette inoltre capire cosa fare dell'Entente Mediterranea. Il 17 giugno Eden si era pronunciato in una riunione di Gabinetto a favore della continuazione delle garanzie di sicurezza per un periodo indeterminato a causa dell'incertezza della situazione¹³³. Il 7 luglio il governo francese decise invece di ritirarsi dall'intesa in quanto non più valida dopo l'imminente revoca delle

¹²⁷ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 286.

¹²⁸ J. BARROS, *Betrayal from Within*, cit., p. 117.

¹²⁹ In quel momento semplice membro della delegazione italiana presso la Società delle Nazioni.

¹³⁰ J. BARROS, *Betrayal from Within*, cit., pp. 122-123.

¹³¹ Cancelliere dello Scacchiere.

¹³² G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 294.

¹³³ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 295.

sanzioni¹³⁴: il ministro degli Esteri Delbos informò Roma della decisione, sostenendo che l'Entente Mediterranea non era un patto multilaterale diretto contro l'Italia¹³⁵. Londra era ancora recalcitrante su una scelta definitiva e preferì agire per gradi. L'8 luglio decise di ritirare alcune unità navali della Home Fleet mentre dieci giorni dopo la Mediterranean Fleet lasciò Alessandria e l'Ammiragliato cessò di considerare la flotta in assetto da guerra. Il 15 luglio le sanzioni erano state ufficialmente abolite e tre giorni prima Drummond era giunto ad un accordo con il nuovo ministro degli Esteri Ciano: l'Entente Mediterranea sarebbe decaduta quando Roma avesse dato spontanee assicurazioni di non voler attaccare Jugoslavia, Grecia e Turchia. Mussolini acconsentì alla richiesta e il 27 luglio Eden dichiarò terminate le garanzie di supporto militare¹³⁶.

6. Conclusioni

La guerra d'Etiopia fu una crisi mediterranea in quanto il progetto espansionista di Mussolini era sempre stato votato a quell'egemonia sul *Mare Nostrum* che la potenza militare di Francia e Gran Bretagna avevano sempre negato all'Italia. L'Africa Orientale era l'unica area in cui l'azione del dittatore potesse esprimersi liberamente ma le sue

¹³⁴ F.D. LAURENS, *France and the Italo-Ethiopian crisis*, cit., p. 347.

¹³⁵ W.I. SHORROCK, *From ally to enemy*, cit., p. 185.

¹³⁶ G.W. BAER, *Test Case*, cit., pp. 299-300.

decisioni si basarono su calcoli completamente errati in quanto riteneva possibile mettere in crisi il sistema internazionale senza intaccarlo definitivamente. Con l'impresa etiopica tramontò qualsiasi ipotesi di patto regionale sul Mediterraneo o sull'Europa Danubiana, progetti ancora in nuce, e soprattutto l'esperienza concreta e reale del "Fronte di Stresa", che impedì alle tre potenze di reagire alla rimilitarizzazione della Renania. Le profonde divisioni al suo interno nascevano dalla crescente rivalità tra Italia e Gran Bretagna dopo l'accomodamento raggiunto tra Roma e Parigi a seguito degli accordi Mussolini-Laval che avevano significato il sacrificio dell'Etiopia per il mantenimento del precario equilibrio europeo. Londra non volle condonare fin dal principio l'aggressione italiana e per questo si trovò costretta a dover difendere i propri interessi imperiali. Non è un caso che una delle conseguenze fu il trattato di alleanza con l'Egitto nell'agosto del 1936, che in qualche modo rassicurava i britannici nella loro posizione mediterranea, e soprattutto la convocazione della Conferenza di Montreux, voluta dalla Turchia per tutelare le sue esigenze di sicurezza negli Stretti e a cui ancora l'Italia non volle partecipare¹³⁷.

La Gran Bretagna giocò la carta della sicurezza collettiva per evitare un'escalation della crisi mantenendo la mano tesa verso Roma in quanto maggiormente preoccupata dal militarismo giapponese,

¹³⁷ M. BELOFF, *La politica estera della Russia sovietica, vol. 1*, Vallecchi, Firenze, 1954, p. 276.

che poteva essere affrontato solo con un'Italia amica nel Mediterraneo¹³⁸: per questo evitò di provocare troppo Mussolini, diminuendo in tal modo il valore del suo appoggio alla Società delle Nazioni¹³⁹, anche per i timori di un *mad dog act* che avrebbe potuto mettere a dura prova le difese imperiali sul lungo periodo rivelando che l'edificio militare britannico non era all'altezza della sfida posta dalla Germania.

Chi si giovò della crisi mediterranea fu infatti soprattutto Hitler. La rimilitarizzazione della Renania era in programma per il 1937 e venne anticipata dal favorevole clima internazionale causato dalla guerra d'Etiopia¹⁴⁰. L'evento impedì definitivamente alla Francia di poter essere un valido avversario all'egemonia continentale tedesca. Inoltre, durante la crisi abissina, Berlino non perse l'occasione per estendere l'influenza economica sui Balcani grazie ai problemi causati dalle sanzioni ai paesi dell'Europa Centrale¹⁴¹. Fu tuttavia la disperazione di Mussolini a segnare il percorso di riavvicinamento che avrebbe portato all'Asse.

L'isolamento italiano causato dalla guerra poteva essere superato solo con l'aiuto di Hitler ma questo aveva come prezzo il sacrificio dell'Austria, pagato con l'accordo tra Vienna e Berlino dell'11 luglio

¹³⁸ J. CLARKE, *Soviet Appeasement, Collective Security and the Italo-Ethiopian War of 1935 and 1936* in B. STRANG, *Collision of Empires*, cit., ebook, cap. 11 par. 2.

¹³⁹ G.W. BAER, *Test Case*, cit., p. 20.

¹⁴⁰ M. FUNKE, *Sanzioni e cannoni*, cit., p. 86.

¹⁴¹ G.L. WEINBERG, *The Foreign Policy of Hitler's German*, cit., p. 218.

1936. Mussolini, pertanto, si trovò praticamente obbligato dalla crisi nel Mediterraneo a rivolgersi alla Germania in quanto le politiche dei due paesi, pur non coordinandosi, avevano fatto gli interessi dell'altro¹⁴². Non a caso il 23 settembre si tenne un colloquio tra il dittatore e Hans Frank¹⁴³ in cui questi sostenne che Hitler riteneva il Mediterraneo un «mare prettamente italiano» in cui a Roma spettavano «posizioni di privilegio e di controllo»¹⁴⁴. Visto che la Germania non vi aveva interessi era divenuta attraente per il regime fascista¹⁴⁵.

Con la conquista dell'Etiopia l'Italia diventò inoltre la principale rivale della Gran Bretagna nel Mediterraneo Orientale¹⁴⁶. Il “Gentleman's agreement” del 2 gennaio 1937 e gli Accordi di Pasqua del 16 aprile 1938 serviranno infatti a trovare alcuni punti di incontro sulle questioni del *Mare Nostrum*, travolto nel frattempo dalla crisi determinata dallo scoppio della Guerra civile spagnola¹⁴⁷. Le parole di Grandi a Mussolini del 6 novembre 1936 infatti rappresentavano una dura e lampante verità: «dopo la sconfitta [...] l'Inghilterra si è resa perfettamente conto che l'Impero italiano di Etiopia è l'Impero italiano sul Mediterraneo».

¹⁴² Tale è la posizione di M. FUNKE, *Sanzioni e cannoni*, cit., p. 151.

¹⁴³ Ministro senza portafogli del Reich.

¹⁴⁴ E. COLLOTTI, (2000), *L'equilibrio mediterraneo e l'intervento in Spagna* in E. COLLOTTI, *Fascismo e politica di potenza*, cit., p. 308.

¹⁴⁵ M. FUNKE, *Sanzioni e cannoni*, cit., p. 171.

¹⁴⁶ G.W. BAER. *Test Case*, cit., p. 275.

¹⁴⁷ Per il Gentleman's agreement si veda R. QUARTARARO, *Roma tra Londra e Berlino*, cit., p. 444, per gli Accordi di Pasqua *ivi* p. 537.

ANTONELLO FOLLIERO

*Francia e Italia, Paneuropa ed Antieuropa.
Introduzione a due differenti visioni d'Europa nel periodo
interbellico delle "sorelle latine" del Mediterraneo*

1. Introduzione

L'idea della creazione di una struttura federale nel continente europeo non nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. Essa si manifesta già dopo la fine della Grande Guerra e prese piede nel dibattito politico dell'epoca grazie all'azione della Francia e dell'Italia. Questo articolo rappresenta un'introduzione ad un problema che la storiografia non ha ancora ben approfondito e che riguarda due concezioni diverse di internazionalismo/federalismo, focalizzate sul continente europeo, nate e sviluppatasi nel periodo interbellico e di cui furono protagoniste le "sorelle latine" del Mediterraneo: la democratica Paneuropa e la fascista Antieuropa.

La Paneuropa e il progetto federalista di Aristide Briand

In seguito ai tragici avvenimenti del primo conflitto mondiale il filosofo austriaco Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, dinanzi alla devastazione economica portata dalla guerra e al decadimento politico dell'Europa pubblicò nel 1923 l'opera *Paneuropa*¹ che aveva l'intento di portare all'attenzione dell'opinione pubblica la questione di un'unione federalista tra gli Stati europei: unica soluzione al progressivo decadimento del Vecchio Continente, l'unione degli Stati europei in una sola entità federale avrebbe potuto inoltre contrastare da una parte la spinta economica americana e dall'altra la minaccia militare sovietica. Per fare ciò sarebbe stata necessaria la creazione di un movimento Paneuropeo col compito di propagandare e di convincere la politica della validità di questo progetto. Alla pubblicazione dell'opera seguirà successivamente anche la creazione dell'Unione Paneuropea, con sede a Vienna, e la nascita della rivista ufficiale, pubblicata a cadenza mensile dall'aprile 1924: *Paneuropa*². Le idee di Kalergi di un continente europeo unito politicamente ed economicamente ebbero una discreta eco nell'opinione pubblica internazionale ed egli riuscì a convincere molti politici ed

¹ Cfr. R. COUDENHOVE-KALERGI, *Pan-Europa. Un grande progetto per l'Europa unita*, Rimini, Il Cerchio, 1997.

² Cfr. R. COUDENHOVE-KALERGI, *Pan-Europa*, Paneuropa Verlag, Vienna-Lipsia, 1924.

industriali europei, soprattutto in Francia³. Tra questi Kalergi riuscì a portare dalla parte del suo progetto politico lo statista Aristide Briand. La carriera politica e le idee pacifiste e di distensione dello statista francese non potevano che collimare con l'ideale paneuropeo. L'azione ideale che aveva contraddistinto la sua politica negli ultimi anni fu volta alla distensione con la Germania e fu legata al desiderio di non voler più assistere a nessun conflitto in Europa; la sua fama di pacifista convinto era riconosciuta ed apprezzata a livello mondiale⁴. L'incontro di Briand con Kalergi avvenne, come quest'ultimo ricorda nelle sue memorie, all'inizio del 1926. Fu un evento di indubbio successo e il politico francese rimase positivamente e profondamente impressionato dalle idee paneuropee dell'austriaco:

Alcuni giorni dopo il nostro ritorno [*dagli Stati Uniti*], ebbi il primo colloquio con Aristide Briand. [...] Per lui l'idea di Paneuropa era una questione di cuore, non si accontentava di lodarla a quattr'occhi come facevano tanti altri, ma era pronto a battersi apertamente per essa [...]. Si interessò ai minimi particolari del movimento ed era visibilmente soddisfatto dei suoi rapidi progressi. Sembrava deciso a coronare il suo trionfo di Locarno con un passo più audace ancora verso gli Stati Uniti d'Europa. A Locarno aveva

³ Ad esempio, alla sezione locale di Paneuropa erano iscritti: Edouard Herriot, Joseph Barthelemy, Leon Blum, Renè Cassin, Pierre de Chambrun, Alfred Fabre-Luce, Marius Moutet, J. De Curies de Castelnau, Anatole de Monzie, Jules Romains, Lucien Romier e Francis Delaisi. Cfr. Historical Archives of European Union, *International Paneuropean Union*, b. 4, f. 5, foglio 146, lettera del 28 giugno 1926 di Coudenhove-Kalergi a Eduard Herriot.

⁴ Briand per la sua opera di distensione con la Germania vinse il Premio Nobel per la Pace. Cfr. Giuliano Procacci, *Premi Nobel per la pace e guerre mondiali*, Laterza, Roma 1989, pp. 121-123.

dichiarato che gli uomini di Stato dovevano imparare a parlare infine in modo europeo. Così avevo motivo di credere che quest'uomo di Stato, sostenuto dalla fiducia dei popoli, avrebbe fatto appello ai governi d'Europa, perché fosse posta la prima pietra degli Stati Uniti d'Europa [...]. Briand mi promise ogni appoggio morale e mi pregò di tenerlo informato di tutti i futuri passi e sviluppi⁵.

Dopo altri incontri che i due ebbero insieme e dopo il successo del Primo Congresso Paneuropeo che si tenne a Vienna nel 1926, Briand venne nominato presidente onorario dell'Unione Paneuropa nel 1927⁶.

Ci volle del tempo però per permettere a Briand di partecipare attivamente sul campo politico in favore del Movimento Paneuropeo. Ma il 5 settembre 1929 a Ginevra, durante il sesto incontro plenario della decima assemblea della Società delle Nazioni lo statista francese tenne un discorso in cui, dopo aver lodato l'operato della Lega, la sua progressiva evoluzione in una struttura internazionale con un alto capitale morale in grado di affrontare qualsiasi tipo di problematica e la sua attività in favore della pace fra i popoli, parlò dell'idea della possibile creazione di un legame federale tra gli Stati europei:

I have to approach another problem. I have been associated of recent years with active propaganda in favour of an idea that is

⁵ R. COUDENHOVE-KALERGI, *Una vita per l'Europa*, Ferro Edizioni, Milano, 1965, pp. 156-158.

⁶ Cfr. R. COUDENHOVE-KALERGI, *Ehrenpräsident Briand*, in *Paneuropa*, A. 3, Heft. 6, 1927, pp. 2-3.

politely described as magnanimous [...]. This idea, which was first conceived many years ago, which has haunted the imagination of philosophers and poets and has won for them a certain *succès d'estime*, this idea has now forged ahead in virtue of its own intrinsic worth and has been seen at last to supply the answer to a real need. Propagandist have united to spread it abroad, to establish it more firmly in the minds of the nations, and among those propagandists I stand confessed. At the same time, I have never closed my eyes to the difficulties of such an undertaking, nor failed to realize the doubtful expediency, for a statesman, of plunging into what might readily be termed such an adventure [...]. I do not deny that the problem is perhaps rather outside the scope of the League's programme; it bears a relation to that programme, however, for ever since the *Covenant* was framed the League has called for international reconciliation and urged the formation of regional associations, even no most comprehensive lines. I think that among peoples constituting geographical groups, like the peoples of Europe, there should be some kind of federal bond [*sorte de lién fédéral* in originale]; it should be possible for them to get into touch at any time, to confer about their interests, to agree on joint resolutions and to establish among themselves a bond of solidarity which will enable them, if need be, to meet any grave emergency that may arise. That is the link I want to forge. Obviously, this association will be primarily economic, for that is most urgent aspect of the question, and I think we may look for success in that direction. Still, I am convinced that, politically and socially also, this federal link might, without affecting the sovereignty of any of the nations belonging to such an association, do useful work; and I purpose, during this session, to ask those of my colleagues here who represent European nations to be good enough to consider this suggestion unofficially and submit it to their Governments for examination, so that those possibilities which I see in the suggestion may be translated into realities later – perhaps at the next session of the Assembly⁷.

⁷ United Nations Organization Archives and Library (UNOGLA), *Records of the Tenth ordinary session of the Assembly (1929) League of Nations Official Journal. Special supplement No. 82*, Società delle Nazioni, Ginevra, 1930, pp. 51-52

Ovviamente per rendere il suo discorso più appetibile, Briand mise al centro della sua proposta la prospettiva economica, anche se non dimenticò di accennare che la struttura da lui prospettata avrebbe potuto affrontare problemi della sfera politica senza andare ad intaccare la sovranità degli Stati membri, per evitare che ci fossero fin da subito delle riserve sul progetto.

L'idea di Briand venne ripresa e dibattuta negli incontri successivi ma molti dubbi emersero in quei giorni sulla proposta francese soprattutto per quanto riguardava la questione del mantenimento della sovranità nazionale all'interno di un legame federale e soprattutto riguardo all'atteggiamento che questa nuova struttura avrebbe potuto avere nei confronti degli Stati ad essa esterni. Per fugarli il 9 settembre, Briand invitò i rappresentanti degli Stati europei presenti all'Assemblea della Società delle Nazioni ad un *dejeuner politique* presso l'albergo ginevrino dove risiedeva la delegazione francese. L'intenzione di Briand era di ribadire, con questa riunione ristretta, che la sua volontà era quella di riuscire a realizzare ciò che aveva dichiarato nel suo discorso. Egli chiese ai delegati di riflettere attentamente sulla sua iniziativa e di farsi inviare dai rispettivi governi pareri, suggerimenti ed osservazioni sul progetto e sulla sua fattibilità. Lo statista francese affermò di aver parlato a Ginevra di un'idea del genere perché solo l'atmosfera della Società delle Nazioni permetteva un alto livello di collaborazione tra Stati, necessario per un'impresa del genere, e che l'organizzazione che sarebbe venuta

fuori da questa impresa non sarebbe mai stata distaccata dall'istituzione ginevrina rimanendo al suo interno. Infatti egli ricordava che l'art. 21 del *Covenant* societario permetteva accordi regionali volti alla collaborazione internazionale e al mantenimento della pace⁸. Briand disse inoltre che sulla soluzione politica per la costituzione di questa istituzione egli non aveva formulato ancora delle ipotesi e che la questione era aperta al confronto con gli altri governi. I delegati, per poter meglio valutare le possibilità di realizzazione e la loro adesione ad un tale progetto, chiesero quindi all'unanimità alla delegazione francese di redigere un memorandum da presentare ai propri governi⁹.

Terminate le riunioni della Società delle Nazioni, Briand e il suo entourage fecero ritorno a Parigi dove si misero subito all'opera per preparare il progetto. Nello stesso lasso di tempo però accaddero alcuni eventi che ne compromisero la riuscita: il crollo della Borsa di Wall Street, con la conseguente crisi economica mondiale; l'instabilità politica dei governi francesi¹⁰; il cambio della linea politica tedesca verso Parigi a seguito della morte di Gustav Stresemann¹¹, che molto aveva collaborato con Briand per allentare le tensioni tra i loro

⁸ <https://www.ungeneva.org/en/covenant-lon> (01/06/2022)

⁹ Cfr. *Compte rendu de l'échange de vues qui a eu lieu à l'issue du déjeuner offert par Aristide Briand aux représentants des Etats européens à la Société des Nations*, cit. in Odile Keller, Lubor Jilek, *Le Plan Briand d'union fédérale européenne. Documents*, Fondation Archives européennes, Ginevra, 1991 p. 11.

¹⁰ Cfr. J. B. DUROSELLE, *L'idée d'Europe dans l'histoire*, pp. 275-276.

¹¹ Cfr. M. SUTTON, *France and the construction of Europe. 1944-2007*, Bergahn Books, New York, 2011, p.20.

Paesi e per cui avevano ricevuto il già citato Premio Nobel per la Pace del 1926.

Il *Memorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne*¹² venne presentato ai rappresentanti dei ventisette paesi il 17 maggio 1930. Il testo riportava la data del 1° maggio ed era stato redatto principalmente da Alexis Legér, principale collaboratore di Briand al *Quai d'Orsay* e sostenitore del Movimento Paneuropeo. Il *Memorandum* cominciava con un riepilogo dei fatti e delle motivazioni che avevano portato il governo francese alla redazione del documento. Questa parte del testo aveva il compito di contestualizzare ed evidenziare la necessità della nuova organizzazione europea e di approcciare i suoi temi principali quali quelli relativi all'economia, al ruolo della Società delle Nazioni e alla sovranità degli Stati membri. Il testo continuava analizzando il ruolo della Società delle Nazioni e la conseguente grandissima mole dei suoi compiti. Questi avrebbero potuto trovare dei seri ostacoli nel loro svolgimento nel momento in cui la Lega avrebbe dovuto confrontarsi con la miriade di Stati presenti in quel momento sul suolo europeo, che si sarebbero potuti semplificare se gli stessi si fossero uniti in un legame di solidarietà all'interno dell'istituzione ginevrina. La federazione sarebbe

¹² United Nations Organization of Geneva Archives and Library (UNOGLA), *Archives de la Société des Nations*, R3589, 50/19816/19816. Il testo del Memorandum è disponibile online, in francese, tedesco e inglese, sul catalogo dei cento libri messi a disposizione dal Parlamento Europeo sul sito <https://www.europarl.europa.eu/100books/en/detail/14/memorandum-sur-l-organisation-d-un-regime-d-union-federale-europeenne>. (24/03/2022).

in questo modo riuscita a dialogare in maniera più efficace e diretta con la Società e non avrebbe intaccato i compiti e gli organi di quest'ultima in quanto non ne avrebbe replicato uffici e funzioni. Un altro passo del testo riguardava la sovranità nazionale dei singoli Stati partecipanti. Infatti, i proponenti sottolinearono come la nuova struttura federale non avrebbe in alcun modo limitato il principio di sovranità nazionale¹³.

Il primo articolo riguardava la necessità della creazione di un patto d'ordine generale per l'affermazione del principio di unione morale europea e per la consacrazione del legame di solidarietà. Questo punto affermava che gli Stati avrebbe dovuto riunirsi periodicamente per esaminare e discutere le questioni di comune interesse. Le modalità di riunione e di indirizzo delle politiche comuni sarebbero state di responsabilità della cosiddetta *Conférence européenne*. Veniva poi sottolineata l'importanza della subordinazione della nuova federazione alla Società delle Nazioni affermando che questa nasceva nel quadro delle indicazioni affermate dall'articolo 21 del Covenant e che mai si sarebbe sostituita agli organi stabiliti dai Trattati. Infine, si affermava che almeno inizialmente gli unici Paesi a poter partecipare alla nuova federazione sarebbero stati quelli già membri della SdN¹⁴.

¹³ UNOGLA, *Archives de la Société des Nations*, R3589, 50/19816/19816, *Documents relatifs à l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne*, pp. 8-12.

¹⁴ *Ivi*, p. 13.

Nel secondo articolo veniva riconosciuta la necessità di impostare tre apparati politici per svolgere i compiti essenziali del nuovo organismo. Essi erano: la già citata *Conférence européenne*, il *Comité politique permanent* e il *Service de secrétariat*. Il primo sarebbe stato l'organo rappresentativo dell'organizzazione a cui avrebbero partecipato tutti i membri; essa si sarebbe dovuta riunire periodicamente ma le regole delle sessioni e dell'organizzazione si sarebbero dovute stabilire successivamente mentre le direttive da questa espresse sarebbero dovute convergere con quelle della Lega. La presidenza della conferenza avrebbe avuto una durata annuale e sarebbe andata a tutti i membri a rotazione. Il *Comité*, il secondo ramo, sarebbe stato l'organo esecutivo e di studio delle problematiche della federazione e si sarebbe composto solamente di alcuni membri. Anche qui le successive riunioni avrebbero dovuto stabilire la sua organizzazione e le sue funzioni. Si suggeriva però di eleggere come sede Ginevra e di svolgere le riunioni parallelamente a quelle societarie. Il *Sécrétariat* infine avrebbe assicurato la struttura amministrativa della struttura federale. La struttura elencata nel *Memorandum* riprendeva ampiamente quella della Società delle Nazioni. Probabilmente era intenzione della delegazione francese presentare ai delegati europei una formula politica familiare di cui avevano già saggiato il funzionamento¹⁵.

¹⁵ *Ivi*, pp. 14-15.

Il terzo articolo del Memorandum fissava le linee guida del programma politico che il nuovo organismo europeo avrebbe dovuto seguire. Il primo punto, quello sicuramente più spinoso, era la *Subordination générale du problème économique au problème politique*. I proponenti ritenevano che un'unione doganale senza un'unione politica avrebbe creato situazioni di dominio politico all'interno del gruppo federale, se non si fossero protetti gli Stati più deboli. Era necessario creare una rete di fiducia e solidarietà politica ed economica tra i membri e procedere alla loro unione su basi liberali. Il secondo punto riguardava il grado di cooperazione politica che si voleva dare alla nuova organizzazione. La federazione, infatti, si sarebbe basata sul *l'idée d'union et non d'unité*, un concetto molto flessibile che i redattori ritenevano necessario per non ledere la sovranità e l'indipendenza dei membri che al tempo stesso avrebbero potuto beneficiare della solidarietà collettiva per le questioni inerenti alla politica internazionale. Il terzo punto andava a toccare il tema caldo della politica economica da seguire. Su questo i francesi auspicavano un progressivo avvicinamento delle economie degli Stati europei attraverso una politica economica solidale e condivisa che avrebbe potuto portare alla razionalizzazione dell'intera economia europea attraverso la progressiva politica di liberalizzazione economica e di libero transito di capitali, beni e servizi in un'Europa senza barriere doganali. Questo articolo rappresenta un punto debole del *Memorandum*. L'idea di poter creare un'unione, una confederazione

o una federazione senza intaccare la sovranità nazionale dei singoli Stati, soprattutto nel momento in cui, in campo economico, si vorrebbe procedere con l'abolizione delle barriere doganali appare in prima analisi quantomeno contraddittoria¹⁶.

L'ultimo articolo poneva sul tavolo i temi che avrebbero potuto essere oggetto di discussione in una successiva riunione europea, come ad esempio: l'economia; gli strumenti economici al servizio dell'istituzione; le comunicazioni e il transito per terra, per via marittima o aerea; la finanza; il lavoro; la sanità; la cooperazione intellettuale; i rapporti tra gruppi politici di differenti paesi; l'amministrazione ecc. Successivamente si proponeva la creazione di organismi e commissioni di studio specifiche, l'organizzazione di conferenze, la collaborazione su temi già oggetto della discussione dell'Assemblea della Società delle Nazioni. Su questo punto si apriva anche alla partecipazione, e in taluni casi alla collaborazione, con Stati extraeuropei. L'ultimo punto dell'articolo era quello che forse avrebbe incontrato l'opposizione più forte e riguardava la determinazione dei possibili modi di collaborazione con i Paesi al di fuori della progettata Unione. Qui gli estensori del testo non addussero suggerimenti o proposte in merito, lasciando lo spinoso argomento a discussioni future¹⁷.

¹⁶ *Ivi*, pp. 16-17.

¹⁷ *Ivi*, pp. 18-21.

A chiusura del testo il Governo della Repubblica francese richiedeva una risposta ai ventisette governi europei che avevano richiesto di redigere il *Memorandum*. Nel far ciò avrebbero però dovuto tenere conto delle ragioni pratiche a cui i redattori avevano dovuto sottostare per realizzare un progetto il più elementare possibile. Tutto ciò non per sminuire o per limitare le possibilità di un suo sviluppo ma per poter contare su un consenso unanime ad una proposta che nel panorama politico internazionale veniva proposta per la prima volta.

Le successive risposte furono prettamente negative ed inficiarono le possibilità di una fattiva realizzazione della federazione europea¹⁸. Nella seduta del 17 settembre della Lega venne comunque deciso di istituire una commissione per discuterne la possibile istituzione. La *Commission d'étude pour l'union Européenne* divenne uno dei principali campi di battaglia sul tema del futuro dell'Europa tra la Francia e l'Italia.

Il Fascismo e l'Europa: da Ginevra a Montreux

L'Italia fascista si trovava tra le nazioni che non condividevano il progetto paneuropeista francese e cercò di combatterlo da subito. Mussolini e il suo ministro degli Esteri Dino Grandi ritenevano che la costituzione di un'unione federale in Europa avrebbe cristallizzato

¹⁸ Cfr. J. B. DUROSELLE, *L'idée d'Europe dans l'histoire*, Editions Denoel, Paris, 1965, pp. 278-281.

definitivamente la situazione politica creata dalla pace di Versailles e reso definitivamente la Francia potenza egemone del continente. Ogni possibile rimostranza delle potenze che da quel trattato erano state danneggiate, e l'Italia riteneva di essere tra queste perché non ricompensata a sufficienza, sarebbe stata vana¹⁹.

In risposta alla presentazione del Memorandum francese, il governo italiano decise dapprima di intraprendere una strada che potesse avversare il progetto di Parigi e successivamente di tentare la realizzazione di un altro tipo di unione politica che avrebbe potuto rendere l'Italia fascista la potenza di riferimento dei partiti fascisti d'Europa: la cosiddetta Antieuropa.

La prima politica portò il governo fascista a svolgere un'operazione diplomatica volta a generare nei governi dei Paesi europei, soprattutto Germania e Unione Sovietica, un forte discredito se non una totale avversione verso il progetto federale francese. Primo passo di questa politica fu la realizzazione della risposta al *Memorandum*: il testo elaborato dal Ministero degli Esteri sotto la supervisione di Grandi e approvato personalmente da Mussolini rappresenta il primo colpo diretto ad indebolire la proposta di Briand. La *Risposta al memoriale del Governo francese sull'organizzazione di un regime di unione federale europea*²⁰ venne inviata il 4 luglio

¹⁹ Cfr. P. NELLO, *Un fedele disubbidiente. Dino Grandi da Palazzo Chigi al 25 luglio*, Il Mulino, Bologna, p. 83.

²⁰ Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), *Rappresentanza diplomatica in Francia (1861-1950)*, b. 155, fasc. 1.

1930. Essa si componeva di nove pagine con tre articoli in cui era presentato il punto di vista del governo italiano. Il documento poneva l'attenzione su alcuni temi che secondo Grandi non erano stati chiariti in maniera sufficiente e su cui il suo Paese aveva delle riserve fortissime. Tra i più importanti punti di discussione vi erano: l'imprescindibilità dell'integrità territoriale degli Stati membri; la parità giuridica di quest'ultimi senza demarcazioni tra Stati grandi e piccoli e tra Stati vincitori e sconfitti (del primo conflitto mondiale); la necessità della partecipazione di tutti gli Stati europei, anche quelli non membri della Lega come l'Unione Sovietica e la Turchia che erano stati esclusi dal progetto francese. Il documento, che venne ripreso in alcune sue parti ed enunciazioni da molti governi per portare le proprie critiche, fu il primo colpo infierito alla proposta²¹. Il secondo passo fu quello volto alla creazione di un fronte politico antifrancese all'interno della commissione. Ottenuto l'appoggio diplomatico delle grandi escluse Turchia²² e Unione Sovietica²³, Grandi concordò una linea di operazioni con la Germania, per nulla favorevole al progetto²⁴, per far passare il proprio punto di vista all'interno della commissione, ritenuto un ring di eccezionale valore per sfidare il

²¹ ASMAE, *Carte del Gabinetto del Ministro e Segreteria Generale 1923-1943*, b. 318, fasc. 1, lettera inviata da Grandi a Mussolini del 31 agosto 1930.

²² Cfr. Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Settima Serie, Vol. IX, doc. 86.

²³ Cfr. Dino Grandi, Renzo De Felice, acd, *Ricordi autobiografici*, p. 288.

²⁴ Cfr. D. E. KAISER, *Economic diplomacy and the origins of the Second World War. Germany, Britain, France, and Eastern Europe, 1930-1939*, Princeton University Press, Princeton, 1980, p. 14-15.

prestigio internazionale di Parigi. Nelle sedute tenutesi a Ginevra nel gennaio del '31 Grandi, con il supporto del collega tedesco Julius Curtius, riuscì a mettere in minoranza il fronte filofrancese e riuscì a far passare le sue mozioni sull'imprescindibilità di invitare Turchia e Urss a discutere delle questioni riguardanti l'Europa all'interno della commissione per il progetto federale²⁵. Fece inoltre passare in secondo piano la questione dell'unione politica rispetto alla discussione dei temi economici²⁶. In tal senso, l'azione italiana fece arenare definitivamente le discussioni su una possibile Unione Europea.

La seconda politica intraprese invece la realizzazione di un piano teorico-dottrinale teso alla creazione di un'idea di Europa alternativa a quella francese ma che avrebbe dovuto avere come fondamento la dottrina fascista. L'Italia tentò di sviluppare e propagandare lo studio di un fascismo con alla base dei caratteri universali, facilmente esportabili e adottabili dagli altri partiti fascisti europei che avrebbe dovuto guidare i medesimi una volta preso il potere nei rispettivi Paesi guardando naturalmente a Roma come punto di riferimento di una nuova confederazione continentale: una federazione fascista, una Internazionale Nera. Dal punto di vista storico il momento europeo del fascismo rappresenta una novità sia perché fu il primo

²⁵ Cfr. UNOGLA, *League of Nations Secretariat, Several Sections, Political and Technical, Registry files (1928-1932), General, Commission of Enquiry – General, Commission of Enquiry for European Union – 2nd Session, January 1931 – Report and Resolution*.

²⁶ ASMAE, *Carte del Gabinetto del Ministro e Segreteria Generale 1923-1943*, b. 318, fasc. 1, lettera di Grandi a Mussolini del 21 gennaio 1931.

esperimento di esportazione di un programma politico fascista e sia perché esso si inserisce quasi parallelamente, probabilmente come risposta, all'esperimento paneuropeo.

Il momento "europeo" del fascismo si inseriva in un momento in cui Mussolini, al passaggio tra anni '20 e '30, era riuscito a stabilizzare il suo potere all'interno del Paese ed era quindi pronto a proiettarsi sul continente. Sostenitori principali di questa nuova ondata furono le generazioni dei giovani nati e cresciuti sotto il regime mussoliniano, od almeno educati dopo la Marcia su Roma²⁷.

I pilastri di questa nuova iniziativa politica andavano ricercati nell'allora "povera" dottrina teorica del fascismo e tra questi prese piede una delle poche innovazioni portate dal fascismo nella gestione dello Stato, la teoria corporativista. Essa, insieme allo slancio della gioventù fascista e al primato ideologico di Roma e del Duce avrebbero portato alla realizzazione di una rete internazionale dei partiti fascisti europei.

Tra le innumerevoli iniziative che contraddistinsero l'internazionalismo fascista due meritano di essere citate sopra le altre, per la loro importanza nell'impostazione di una teoria del fascismo internazionale e per aver rivestito vitali punti di aggregazione nazionali ed internazionali per i simpatizzanti e per i seguaci "europei" del fascismo.

²⁷ Cfr. E. SANTARELLI, *Storia del Movimento e del regime fascista*, Editori Riuniti, Roma, 1967, p. 77.

La prima esperienza operò nel campo della pubblicistica: la rivista *Antieuropa* di Asvero Gravelli. Fondata nell'aprile del 1929 essa rappresenta una delle primissime spinte internazionaliste del fascismo ed ebbe il merito di fare da apripista alle successive iniziative. Il suo fondatore Gravelli fu fascista della prima ora e riteneva che il fascismo fosse l'unica dottrina politica in grado di mettere fine al decadimento degli Stati europei, causato dai regimi plutocratici e democratici occidentali, tramite la realizzazione di uno Stato centrale forte con alla base la cosiddetta triade dei valori da imprimere al movimento internazionalista fascista: cattolicesimo, romanità e fascismo²⁸. Un'Antieuropa contro l'Europa vecchia e decadente, come ebbe a descrivere lo stesso Gravelli nell'introduzione del primo numero della sua rivista:

Noi siamo l'eresia della moderna Europa. Contro l'Europa di Parigi, di Mosca, di Ginevra, la nostra Antieuropa ha il nome di Roma. Instaureremo l'unità religiosa d'Europa onde fondare il ritorno agli ideali. Il Fascismo, come idea dell'Italia moderna e classica è il restauratore di una civiltà: Roma è il centro morale di azione. [...] l'Antieuropa delle camicie nere sarà un'idea di redenzione e di unità²⁹.

Antieuropa ebbe il merito di raccogliere intorno a sé le prime elaborazioni intellettuali sui progetti universalisti del fascismo e a fare

²⁸ Cfr. D. SABATINI, *L'internazionale di Mussolini. La diffusione del fascismo in Europa nel progetto politico di Asvero Gravelli*, Tusculum Edizioni, Roma, 1998, p. 176.

²⁹ A. GRAVELLI, *L'idea storica fascista. Difesa dall'Europa e funzione antieuropa*, in *Antieuropa*, A.I, n.1, 1929.

da apripista per l'istituzionalizzazione del momento europeo del fascismo, da cui però Gravelli venne escluso³⁰.

Esso ci introduce al secondo esperimento internazionalista del fascismo: i Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma. I CAUR possono essere considerati come il culmine del percorso universale ed internazionale del fascismo di cui ne rappresentavano la definitiva istituzionalizzazione³¹.

Ispirati dalle teorie internazionaliste antieuropee, essi vennero fondati il 15 luglio del 1933 da Eugenio Coselschi³² e il loro obiettivo fu quello di realizzare definitivamente l'Internazionale fascista europea, organizzando i vari movimenti politici ed intellettuali allora operanti ed utilizzando il bagaglio ideologico lasciato in eredità da *Antieuropa* e ora centrato prettamente sulla centralità di Roma e del fascismo nel contesto politico europeo:

È necessario il ritorno fatale di un ciclo unitario che si riaffermi come assimilazione e comprensione delle diverse energie dei popoli europei nella unica sostanza della vera e duratura civiltà europea. Questa unità e questa sostanza non può avere che un nome, perché solo questo nome vive e si perpetua nei secoli, perché solo questo nome ha potuto resistere nei secoli. È il nome del passato e del presente. È il nome del Futuro e dell'Eterno. È il nome della Chiesa e dell'Impero. È ROMA³³.

³⁰ Cfr. M. CUZZI, *Antieuropa. Il fascismo universale di Mussolini*, M&B Publishing, Milano, 2006, pp. 169-170.

³¹ *Ibidem*.

³² Cfr. Marco Cuzzi, *L'internazionale delle camicie nere. I CAUR 1933-1939*, Mursia, Milano, 2005, p. 74.

³³ Mario Siani, acd, *Universalità del fascismo. Raccolta di giudizi di personalità e della stampa di tutto il mondo*, Vallecchi, Firenze, 1933, p. 17, *Cit.* in Ivi, p. 85.

Dapprima l'attività dell'organizzazione si concentrò sull'avvicinare al fascismo gli stranieri residenti in Italia. Poi le forze dei comitati vennero dirottate nella propaganda del fascismo all'estero e nella coordinazione e nella affiliazione dei partiti fascisti o semi-fascisti. Questo avvenne grazie alla rete di rapporti che l'organizzazione seppe intrattenere con l'estero tramite i suoi agenti, primo fra tutti lo stesso Coselschi³⁴.

Senza dubbio, il più importante risultato fu la convocazione del primo convegno dei partiti fascisti europei: il Congresso fascista di Montreux del 1934. Ad essa parteciparono rappresentanti dei partiti fascisti europei di ben tredici Paesi tra cui: l'austriaca *Heimwehr*, il norvegese *Nasjonal Samling*, le *Guardie di Ferro* romene, la *Falange* spagnola³⁵. Grande assente il partito nazionalsocialista tedesco di Adolf Hitler.

Fu proprio sulle teorie razziste di quest'ultimo che la discussione divise i rappresentanti. Oltre ai rappresentanti dei fascismi nordici più vicini al nazismo, tra tutti il norvegese Vidkun Quisling, altri ritenevano la "dominazione ebraica" dei propri Paesi contraria alle idee del fascismo. Su questo punto però la maggioranza dei delegati fu decisa a non orientare in senso razzista la politica del fascismo internazionale. Nella risoluzione definitiva della conferenza venne deciso che la questione ebraica si sarebbe dovuta inserire nel

³⁴ Cfr. *Ivi*, pp. 87-88.

³⁵ Cfr. *Ivi*, pp. 134-135.

contesto del problema nazionale mentre le altre risoluzioni affermavano la libertà di ogni movimento nelle proprie questioni interne e impose come caposaldo del cosiddetto Fronte di Montreux la teoria dello Stato corporativista in un'azione di contrapposizione dei regimi democratici e marxisti³⁶.

Anche se importantissima sul piano politico il Congresso di Montreux rappresenta anche il canto del cigno delle iniziative internazionaliste fasciste. Esso rappresentò una profonda crepa ideologica in quanto divise in schieramenti più vicini a Roma o più vicini a Berlino i rappresentanti fascisti d'Europa³⁷.

La costante ascesa della Germania nazista sul piano internazionale e il progressivo allineamento verso a questa dell'Italia di Mussolini ridusse definitivamente la capacità di manovra di ogni iniziativa internazionale. Già in declino agli albori della Guerra d'Etiopia, i CAUR vennero sciolti definitivamente il 20 settembre 1939, poco dopo lo scoppio del conflitto mondiale. Con essi tramontavano definitivamente le velleità internazionaliste di Mussolini e del fascismo.

³⁶ Cfr. G. LONGO, *I tentativi per la costituzione di un'internazionale fascista: gli incontri di Amsterdam e di Montreux attraverso i verbali delle riunioni*, in *Storia contemporanea. Rivista trimestrale di studi storici*, a. 1996, Vol. 3, pp. 478-479.

³⁷ Cfr. Cuzzi, *L'internazionale delle camicie nere. I CAUR 1933-1939*, pp. 141-147.

Conclusioni. L'eredità del dibattito europeo nel periodo interbellico

Possiamo affermare con certezza che il tema della creazione di un progetto politico per il continente europeo nel periodo interbellico fosse al centro dei piani di alcuni Stati, sia democratici che fascisti. Si assistette infatti ad uno scontro politico con da una parte i fautori di un'istituzione federalista su basi democratiche e dall'altra chi era favorevole ad un'Europa dei fascismi.

Da parte fascista la teorizzazione di un'internazionale nera europea incontrò i favori del governo ma dovette scontrarsi con una dottrina politica poco chiara e non definita che non era riuscita ad affermarsi pienamente nemmeno in patria. Quindi essa era difficilmente replicabile dai partiti fascisti di altri stati. Successivamente l'emergere del partito nazionalsocialista in Germania portò i fascismi europei ad allineare a poco a poco la propria politica con quella di Berlino, divenuta il centro più influente della destra totalitaria del continente³⁸.

Per quanto riguarda l'altro schieramento la Paneuropa e le proposte federali ad essa ispirate portate avanti da Aristide Briand vennero ritenuti prematuri e dovettero scontrarsi con un periodo di forte crisi economica scatenato dalla caduta della Borsa di Wall Street il mese

³⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 383-384.

successivo al discorso dello statista francese a Ginevra e che portò i governi degli Stati europei ad una risposta di stampo protezionistico se non addirittura autarchico. Ovviamente anche qui l'ascesa del nazismo e lo scoppio della guerra influirono pesantemente sui destini del progetto francese. Infine, non meno importante fu la morte nel 1932 dello stesso Aristide Briand: la perdita del principale promotore politico peggiorò sensibilmente le possibilità di riuscita del progetto. Comunque l'idea paneuropea, contrariamente a quella antieuropea, sopravvisse e fu felice fonte di ispirazione alla realizzazione dell'Europa federale³⁹.

³⁹ L'influenza della Paneuropa sul percorso politico dell'Unione Europea è stata consacrata con il conferimento del primo premio Premio Carlo Magno per l'integrazione europea da parte della città di Aquisgrana a Coudenhove-Kalergi. Cfr. <https://www.karlspreis.de/en/laureates/richard-nikolaus-graf-coudenhove-kalergi-1950/bio-graphy> (24/03/2022).

DOMENICO MAZZA

*Il Mediterraneo tra crisi e cooperazione.
Andreotti ministro degli Esteri (1983-1989)*

Introduzione

Secondo Andreotti, *“la funzione di ponte dell’Italia fu sempre presente nell’acceso dibattito che tenne impegnata la diplomazia e ancor più l’opinione pubblica fin dalla Seconda Guerra Mondiale¹.”*

Difatti, per il sette volte presidente del Consiglio dei Ministri, il Mediterraneo, nell’ordine globale creatosi alla fine dell’ultimo conflitto mondiale, divenne il principale contesto internazionale nel quale affermare la funzione di “ponte” tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud del Mediterraneo.

Affermava ancora Andreotti:

La spinta mediterranea avrebbe dovuto essere tracciata in maniera chiara, commisurandola all’impegno continentale dell’Italia il

¹ G. ANDREOTTI. *Foreign Policy in the Italian Democracy*, Political Science Quarterly, Vol. 109, n.3, 1994, pp. 529.

cui primato non è mai stato messo in dubbio; ma ciò non fu mai fatto, particolarmente durante il periodo fascista².

Pertanto, secondo Andreotti, l'Italia fascista non tracciò in maniera lineare e continua una politica estera per il Mediterraneo. In effetti, Mussolini preferì durante il primo decennio del suo governo occuparsi delle relazioni con i paesi dell'Europa orientale e, soltanto in un secondo momento, prediligere un'azione "filomediterranea" da attuare, soprattutto, per fini propagandistici piuttosto che per opportunità geopolitiche³.

Mussolini fu insieme a Andreotti il politico italiano che nella storia d'Italia ricoprì per più tempo la carica di ministro degli esteri. Durante il primo decennio del suo governo, come si è avuto modo già di accennare, il capo del fascismo si prefisse l'obiettivo di aumentare l'influenza italiana sulla regione danubiana, in particolare Austria e Ungheria⁴, cercando al tempo stesso di mantenere rapporti

² G. ANDREOTTI, *Foreign Policy in the Italian Democracy*, cit., pp. 529

³ Cfr. E. DIODATO – F. NIGLIA, *L'Italia e la politica internazionale. Dalla Grande Guerra al (dis-)ordine globale*, Carocci editore, Roma 2019.

⁴ In seguito alla vittoria del primo conflitto mondiale e all'ascesa di Mussolini al governo dell'Italia, la politica italiana nei confronti dell'Europa orientale assunse toni più animosi rispetto quelli del decennio precedente. Mussolini cominciò una serie di articolate manovre diplomatiche atte a creare una "Quadruplice" tra Italia, Bulgaria, Romania e Ungheria, con lo scopo di accerchiare la Jugoslavia e contrastare la Francia, che dopo aver creato l'alleanza militare della Piccola Intesa (1921), esercitava nell'area orientale un ruolo egemonico. Alla fine, l'unico vero risultato mussoliniano fu l'avvicinamento italo-magiaro e italo-austriaco, tra il 1925 e il 1929, e la conclusione di importanti trattati commerciali. Cfr., P. MILZA, *Hitler e Mussolini. Tutti i segreti di una tragica*

conciliativi con il nuovo Regno jugoslavo⁵. A tal riguardo, il duce cercò di tenere a bada i malumori della sua maggioranza nei confronti dell'indirizzo diplomatico che egli decise di imprimere alla politica estera italiana in quel determinato contesto. Una frase rivolta ai deputati nel 1925 ne riassumeva i propositi: «*La politica estera non è futurismo e nemmeno poesia*»⁶.

2. Una politica “miope” nel Mediterraneo

È probabile che nemmeno per Andreotti futurismo e politica estera potessero essere assimilabili, soprattutto per quanto riguarda gli affari mediterranei. Tuttavia, quello che in questa sede interessa approfondire, è come il *Dialogo* divenne la “parola chiave” dell'azione politica di Andreotti. Un valore che divenne l'asse fondamentale di una politica estera che voleva suggellare l'incontro tra civiltà così diverse tra loro, nonostante il comune denominatore rappresentato dal Mar Mediterraneo. Scriveva a proposito Andreotti:

La nostra regola è che nel rapportarci con gli altri non dobbiamo considerarci né superiori né inferiori, ma mantenere sempre il dialogo, che deve essere rispettosissimo nei confronti dei nostri

amicizia, Longanesi, Milano 2015; D. PACI, *Corsica fatal. Malta baluardo di romanità. L'irredentismo fascista nel mare nostrum (1922-1942)*, Le Monnier-Mondadori Education, Firenze 2015.

⁵ E. DIODATO – F. NIGLIA, *L'Italia e la politica internazionale. Dalla Grande Guerra al (dis-)ordine globale*, cit., pp. 31-32.

⁶ M. CATTARUZZA, *L'Italia e la questione adriatica. Dibattiti parlamentari e panorama internazionale (1918-1926)*, a cura del Senato della Repubblica, Archivio Storico, Il Mulino, Bologna 2014, p.159.

interlocutori, ma anche richiedere da parte loro un'apertura e un atteggiamento di fiducia nei nostri confronti⁷.

L'approfondimento si sviluppa in un triplice approccio argomentativo: le relazioni con la Siria, i rapporti con la vicina Libia e la posizione dell'Italia nei confronti della questione palestinese negli anni Ottanta. Tre realtà politico, religiose e geografiche dissimili tra loro ma soprattutto molto diverse dall'Italia. Difatti, Andreotti, a proposito della grande confusione che regnava nelle relazioni tra Oriente e Occidente all'alba del Duemila, argomentava:

Sullo sfondo di una situazione internazionale marcata da un indecoroso divario di risorse a disposizione delle diverse regioni del mondo, il rischio di una grande confusione che porti a identificare confusamente il contrasto Nord-Sud con quello Cristianesimo-Islam è sempre più reale⁸.

Era il 5 giugno 1995, e il senatore a vita già presagiva lo "scontro di civiltà" che gli attentati al World Trade Center e al Pentagono avrebbero scatenato negli anni successivi.

1.1 Andreotti e la Siria di Hafiz Al Assad

Il notevole interesse, soprattutto culturale, che Andreotti coltivava nei confronti della Siria era da ricondurre principalmente alla funzione di "ponte" del paese levantino: un collante tra Mediterraneo

⁷ G. ANDREOTTI, *Mare Nostrum*, in 30GIORNI, n.5, 2010, editoriale.

⁸ G. ANDREOTTI, *Minareto romano*, in 30GIORNI, n.6, 1995, editoriale.

e Medio Oriente. L'altro motivo stava nella profonda stima che lo statista italiano nutriva nei confronti dell'uomo forte della Siria dell'epoca, Hafiz Al Assad⁹:

La Siria, sia per la sua posizione geografica, sia per alcune caratteristiche uniche al mondo dei suoi abitanti, sia per la sua grande tradizione e cultura, ha un'influenza notevole sugli equilibri medio-orientali.

Da queste parole si evince che le basi del dialogo che Andreotti invocava nel momento delle intese e delle relazioni diplomatiche affondava le proprie radici nella valutazione politica che si dava alle tradizioni e alla cultura dei popoli con cui si entrava in rapporto. Difatti, Andreotti ribadiva che la Siria «*ha un tale peso che, a volte, chi dall'esterno ha uno sguardo miope e prevenuto, le ha anche addebitato ingiustamente influenze e complicità*» con il terrorismo. Si pensi alla considerazione della Siria come “Stato canaglia” (rogue state)¹⁰ da parte del Dipartimento di Stato USA dal 1979¹¹.

⁹ Il paragrafo si avvale come fonte dell'editoriale di Giulio Andreotti pubblicato sul mensile internazionale 30GIORNI, dal titolo *La questione palestinese*, n.11, 1999. Andreotti era consapevole della realtà siriana, conosceva le debolezze e le violenze del regime, ma era realista. Ed è significativo che nella sua prima visita in Siria, quella del 1982, Andreotti visitò la comunità ebraica di Damasco.

¹⁰ *Stato canaglia* è un'espressione utilizzata da alcuni scienziati politici all'inizio del XXI secolo per riferirsi a taluni Stati considerati una minaccia per la pace e l'ordine mondiale. Cfr. Kissinger H., *Nuovo Ordine Mondiale*, Mondadori, Milano 2015.

¹¹ Per un maggiore approfondimento si veda *States Sponsors of Terrorism. US Department of state. Civilian Security, Democracy, and Human Rights*. Bureau of Counterterrorism. 20 gennaio 2009.

Sicché, Andreotti si sentì di condannare certi atteggiamenti che l'Occidente aveva nei confronti di alcuni leader mediorientali e, riferendosi alla statura politica del vecchio Assad scomparso nel 2000, dava un giudizio importante e positivo, riconoscendo al leader arabo una notevole autorevolezza politica e culturale. Effettivamente, nelle sue memorie, Assad venne più volte definito “*un grande statista*” e, a proposito dei terribili giorni del sequestro della nave da crociera “Achille Lauro”, Andreotti lodò la disponibilità di Assad a intervenire per una pacifica conclusione dell'evento, nonostante la netta contrarietà degli USA al coinvolgimento della Siria nella questione¹².

Nel corso di tutti gli anni Ottanta, tra Andreotti e Assad si stabilì un rapporto politico fondato sul pragmatismo e sulla reciproca stima che andava ben oltre l'assetto internazionale determinato dalla politica dei due blocchi che produceva una profonda divisione tra *Est* e *Ovest* del Mondo. Scrisse ancora Andreotti, anni dopo la morte di Assad: «*Mi colpì [di Assad] la lunga descrizione che mi fece della figura di San Morone, meravigliato che io, cattolico, lo conoscessi così poco*».

Da questa ultima memoria, si deduce la stima di Andreotti nei confronti di un uomo culturalmente diverso ma cortese della

¹² Per ulteriori approfondimenti Cfr. G. ANDREOTTI, *L'URSS vista da vicino. Dalla Guerra fredda a Gorbaciov*, Rizzoli, Milano 1988; *Gli USA visti da vicino. Dal Patto Atlantico a Bush*, Rizzoli, Milano 1989.

tradizione cristiana, matrice tradizionale importante sia per l'Italia che per la Siria.

1.2 La Libia di Gheddafi nelle memorie di Andreotti

Afferma Francesco Lefebvre D'Ovidio che “è difficile immaginare una concentrazione di problemi come quella rappresentata dalla Libia del colonnello Muammar Gheddafi per il governo italiano”¹³. Ciò nonostante, Andreotti riuscì da ministro degli esteri a creare delle importanti relazioni diplomatiche con quella che fu probabilmente la più importante delle ex colonie italiane in Africa. Negli anni in cui Andreotti rivestiva il ruolo di ministro degli esteri, la Libia era considerata lo “Stato terrorista” per eccellenza¹⁴ dal presidente Ronald Reagan, ma la diplomazia italiana guidata dal politico romano era di diverso avviso. Afferma Micheletta che

Per Andreotti, per la diplomazia italiana, Gheddafi non è un “caso mentale” come lo raffigurano altri leader arabi, né il *mad dog* che dipingono gli Stati Uniti, a cominciare dal loro presidente [...]. È, invece, un politico “abile e spregiudicato” che governa saldamente il proprio paese – checché ne pensino gli Stati Uniti e i loro

¹³ F. LEFEBVRE D'OVIDIO, *Andreotti e Gheddafi, lettere e documenti 1983-2006*, M. Bucarelli e L. Micheletta (a cura di), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2019, Prefazione.

¹⁴ il 21 dicembre 1988, i resti del volo PA 103 della PanAm esplosi in volo a causa di un attentato terroristico si schiantarono nei pressi della cittadina scozzese di Lockerbie. Perpetrato con un ordigno esplosivo nascosto nella stiva del Boeing 747-121, nell'attentato perirono 270 persone di cui 189 di nazionalità statunitense. Nel 1991, dopo tre anni di indagini, fu scoperto che il colpevole dell'attentato aveva agito per conto del governo libico.

servizi di intelligence. Non appare esserci alternativa, dunque, al dialogo con Gheddafi, che in qualche modo quest'ultimo sembra ricercare in varie forme, non ultima la collaborazione tra i servizi di sicurezza libici e italiani¹⁵.

Ma il momento in cui la *Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista di Gheddafi* decise di aprirsi alla comunità internazionale, dopo l'isolazionismo degli anni Ottanta, fu per Andreotti l'opportunità per ribadire un concetto-cardine:

Con la Libia, ad esempio, la linea di condotta è sempre stata quella del rispetto delle regole ONU, ma dentro questi paletti abbiamo sempre rifiutato l'inimicizia di principio e la demonizzazione di Gheddafi¹⁶

Ancora una volta, il sette volte presidente del consiglio sottolineava l'importanza del *Dialogo* come alternativa a “quel giudizio a priori”, spesso posto come principio fondamentale nelle relazioni internazionali tra Occidente e Oriente.

1.3 Andreotti e la questione palestinese

Assodato, come rilevato nei paragrafi precedenti, che per Andreotti il *Dialogo* fosse da considerare un'esigenza per il mantenimento della pace fra i popoli, non resta che analizzare l'approccio andreottiano alla questione palestinese. Con ciò, si tenga conto delle

¹⁵ L. MICHELETTA, *Andreotti e Gheddafi, lettere e documenti 1983-2006*, op. cit., p. 5.

¹⁶ G. ANDREOTTI, *Mare Nostrum*, in 30GIORNI, n.5, 2010, editoriale.

considerazioni di Assad sul tema, che lo vide teorico di quella simultaneità per la risoluzione delle controversie in Terra Santa che prevedeva il coinvolgimento di tutti gli attori dell'area.

Inconfutabile, a proposito della questione palestinese, è l'assenza di dialogo tra le parti, che pone la guerra tra palestinesi e ebrei come esempio massimo di miopia e pregiudizio. Esula dai propositi del presente articolo esporre le ragioni storiche e religiose che hanno portato la Palestina ad essere considerata una sorta di "inferno" sulla Terra, ma è importante sottolineare, in ragione della funzione che il *Dialogo* ricopre in questo elaborato, i vari antagonisti presenti sullo sfondo della questione, i quali si palesarono già alla fine degli anni Settanta, quando Carter pregò Andreotti di organizzare un viaggio in Medio Oriente per convincere il cosiddetto *Fronte del Rifiuto*¹⁷ a accettare gli esiti degli accordi di pace tra Egitto e Israele. A proposito, si pensi in particolare all'incontro che ebbero Andreotti e Forlani con la *leadership* irachena il 18 novembre 1979. Un episodio accaduto nel decennio precedente il periodo di cui si tratta, ma che è indicativo delle tragedie che verranno negli anni e nel secolo successivo:

Saddam Hussein, il leader del governo, è un rivoluzionario nato e ha dovuto vivere per alcuni anni in esilio (in Siria e in Egitto). Poco più che quarantenne è l'uomo-chiave della politica irachena. Colloqui molto franchi. Ha appena letto le nostre dichiarazioni alla stampa egiziana e ne loda la franchezza, pur non condividendole. A suo avviso – e parla anche per tutto il fronte del rifiuto – Sadat si

¹⁷ G. ANDREOTTI, *Governare con la crisi. Dal 1944 a oggi*. Rizzoli, Milano 1991, p. 262.

illude se crede che davvero israeliani e americani cammineranno verso una pace regionale duratura con soddisfazione del popolo palestinese. La compattezza degli altri Stati Arabi è una realtà che deve far riflettere. E spera che l'Europa se ne renda conto, non guastando per una accettazione totale dell'iniziativa americana le possibilità di intesa con il mondo arabo che sempre più avrà la sua parola da dire. [...] La visita al Presidente della Repubblica Ahmed Hassan Al Bakr doveva essere solo un gesto protocollare, mentre è durata quasi due ore con una vera e propria lezione di dottrina araba che direi extrapolitica. Bakr, che sembra più un filosofo che un generale, non crede affatto alle soluzioni di accomodamento. L'unico modo per risolvere il problema palestinese è il ritorno all'anteguerra con la coesistenza di arabi ed ebrei (ma ebrei del posto e non venuti da tutto il mondo in una terra che i più non possono chiamare Patria). [...] È stato un colloquio sconcertante¹⁸.

2. Conclusioni

Si può conclusivamente affermare che il *Dialogo andreottiano* in politica estera si affermò come valida alternativa al decisionismo e all'interventismo di chi, soprattutto oltreoceano, preferì attuare una politica estera "miope", tendenzialmente contraria all'apertura di un'intesa cordiale. Una scarsa lungimiranza politica che portò a considerare alcuni tra i più importanti leader del mondo arabo collusi con fenomeni eversivi come il terrorismo islamico in generale e palestinese in particolare. Tale preclusione, per Andreotti, impediva la risoluzione delle controversie internazionali quantunque essa

¹⁸ G. ANDREOTTI, *Diari 1976-1979. Gli anni della solidarietà*, Rizzoli, Milano 1981, pp. 278-79.

prevalse a partire dalla prima guerra del Golfo nel 1990. Difatti, di fronte alla crisi internazionale scaturita dall'invasione irachena del Kuwait, svanirono i principi di politica estera che Andreotti aveva sostenuto nel corso degli anni Ottanta fin dall'incontro con Assad, del quale ne condivideva la linea diplomatica per la pace in Medio Oriente, quella della simultaneità nella risoluzione di tutti i conflitti in corso. Tuttavia, in occasione della Guerra del Golfo il tentativo del governo italiano di mediare aprendo un canale con Arafat, sostenitore dell'azione militare irachena, non fu ben visto dagli americani, i quali riconsiderarono il ruolo diplomatico dell'Italia in Medio Oriente, ridimensionandolo definitivamente¹⁹.

¹⁹ A. VARSORI, *L'Italia e la fine della guerra fredda. La politica estera dei governi Andreotti (1989-1992)*, Il Mulino, Bologna, 2013.

NANCY DE LEO

*La “politica araba” della CEE e l’accordo di cooperazione
con la Tunisia (1972-1976)*

1. Introduzione

Il saggio si propone di analizzare una fase della politica estera della CEE nell’area MENA (Middle East North Africa) relativa ai negoziati per la stipula degli accordi di cooperazione con la Tunisia del 1976.

Nello specifico si prenderanno in esame gli anni che intercorrono tra il lancio della c.d. Politica globale per il mediterraneo al Vertice di Parigi nel 1972 e il Dialogo euro-arabo al Vertice di Copenaghen l’anno successivo, da una parte, e la firma dell’accordo di cooperazione tra la CEE e la Tunisia il 25 aprile 1976, dall’altra.

Come gli studi storici sulle relazioni esterne della CEE hanno ben documentato¹, la politica estera della CEE si è espressa sin dalle

¹ Sul tema delle relazioni esterne della CEE, tra gli altri: E. CALANDRI (a cura

origini attraverso la politica commerciale verso la sponda Sud del Mediterraneo. Nel caso della Tunisia e del Marocco, la Comunità ha inizialmente stipulato accordi di natura tariffaria, principalmente sulla spinta delle richieste della Francia², interessata a mantenere un regime preferenziale con le ex-colonie. Nella sua proiezione esterna, la CEE ha così instaurato rapporti economici e commerciali con i Paesi del Nord Africa, ampliando inoltre lo sguardo al continente africano tramite le convenzioni di associazione di Yaoundé (1963) e di Lomé (1975). Nella prima metà degli anni Settanta la CEE – nel contesto delle trasformazioni degli equilibri euro-atlantici e dopo l’ingresso della Gran Bretagna – vuole rilanciare la sua proiezione

di) *Il primato sfuggente: l’Europa e l’intervento per lo sviluppo 1957-2007*, Franco Angeli, Milano, 2009; S. CRUCIANI – M. RIDOLFI (a cura di), *L’Unione Europea e il Mediterraneo. Relazioni internazionali, crisi politiche e regionali (1947-2016)*, Franco Angeli, Milano, 2017; M.E. GUASCONI, *Prove di politica estera. La cooperazione politica europea, l’Atto Unico Europeo e la fine della guerra fredda*, Mondadori, Milano, 2020; G. LASCHI, *L’Europa e gli altri. Le relazioni esterne della Comunità dalle origini al Dialogo Nord-Sud*, Il Mulino, Roma, 2016.

² Sulla politica estera francese in questa fase si vedano, tra gli altri: F. BOZO, *La Politique étrangère de la France depuis 1945*, Flammarion, Paris, 2019; S. COHEN – M.C. SMOUTS (sous la dir. de), *La politique extérieure de Valéry Giscard d’Estaing*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, 1985; D. COLARD, *La politique méditerranéenne et proche orientale de G. Pompidou*, in “Politique étrangère”, vol. 43, n. 3, 1978 pp. 283-306; G.H. SOUTOU, *Les Présidents Charles de Gaulle et Georges Pompidou et les débits de la Coopération politique européenne: du Plan Fouchet au Plan Fouchet light*, in “Relations Internationales”, vol. 140, n. 4, 2009, pp.3-17; M. VAÏSSE, *La puissance ou l’influence? La France dans le monde depuis 1958*, Fayard, Paris, 2009. Sul ruolo della Francia all’interno della DG8 Sviluppo della Commissione vedi V. DIMIER, *The invention of a European development aid bureaucracy: recycling empire*, New York, Palgrave, 2014.

mediterranea, assegnandole una dimensione politica oltre che economica, attraverso i progetti di Politica globale per il mediterraneo e di Dialogo euro-arabo³.

Partendo da tali riflessioni, il contributo intende ricostruire il processo di negoziato tra la CEE e la Tunisia⁴, sulla base della documentazione diplomatica edita e delle fonti custodite presso gli archivi storici dell'UE e gli archivi diplomatici francesi. L'obiettivo è quello di verificare quale influenza tale negoziato ha avuto sull'evoluzione delle relazioni fra la CEE e la Tunisia, in una fase di particolare dinamicità della politica comunitaria verso l'area arabo-mediterranea. In questo contesto, verrà considerato il ruolo svolto dalla Francia, in quanto attore particolarmente interessato alle relazioni con le ex colonie nell'area mediterranea, sulle dinamiche del processo negoziale, collocandolo nel più ampio contesto della guerra

³ Sul Dialogo euroarabo si veda: S. LABBATE, *Illusioni mediterranee: il Dialogo euro-arabo*, Le Monnier, Firenze, 2016. Sull'importanza del petrolio per la Comunità negli anni '70, tra gli altri: D. CAVIGLIA – A. VARSORI (eds.) *Dollari petrolio e aiuti allo sviluppo. Il confronto Nord-Sud negli anni '70*, Franco Angeli, Milano, 2008; S. LABBATE, *Energy and Transatlantic relations: the attempt to establish a European energy policy on the eve of the 1973 oil crisis*, in "Journal of European Integration History", vol. 20, n. 1, 2014, pp. 97-119.

⁴ Per un approfondimento sulla politica tunisina si vedano: S. BESSIS – S. BELHASSEN, *Bourguiba*, Elyzad, Tunis, 2012; M. CAMAU – V. GEISSER (dir.), *Habib Bourguiba. La trace et l'héritage*, Karthala Science politique comparative, Paris/Aix en Provence, 2004; A. CHNEGUIR, *La politique extérieure de la Tunisie 1956-1987*, L'Harmattan, Paris, 2004; N. GRIMAUD, *La Tunisie à la recherche de sa sécurité*, Perspectives internationales ED Puf, Paris, 1995; M. HACHEMI ABBES, *Bourguiba et Nouira: Souvenirs et mémoires – Volume 2*, L'Harmattan, Paris, 2014; J. PONCET, *La Tunisie à la recherche de son avenir, indépendance et néocolonialisme*, Ed. Sociales, Paris, 1974.

fredda, che in quella fase individua la sponda sud del Mediterraneo quale area di interessi strategici e geopolitici⁵.

2. LA CEE nello snodo degli anni Settanta

Gli anni Settanta vedono la CEE al centro di una serie di avvenimenti che la coinvolgono sia a livello interno – l’allargamento a Nord e la creazione della Cooperazione Politica Europea – sia sul piano esterno nel quadro più generale delle relazioni internazionali. Quest’ultimo aspetto richiama eventi ed attori diversi: l’affermazione dei Paesi del cosiddetto Sud del Mondo, l’evoluzione della questione mediorientale, il processo di Distensione Est-Ovest, stante tuttavia la competizione delle superpotenze nel Mediterraneo⁶.

⁵ Per una letteratura sul ruolo dell’Europa nel contesto internazionale: E. DI NOLFO – M. GERLINI (a cura di), *Il Mediterraneo attuale tra storia e politica*, Marsilio, Venezia, 2012; E. CALANDRI – D. CAVIGLIA – A. VARSORI, *Détente in Cold War Europe: Politics and Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East*, Bloomsbury Academic, London, 2020; D. MÖCKLI – V. MAUER (eds.) *European-American relations and the Middle East*, Routledge, London, 2010; D. MÖCKLI, *European Foreign Policy during the Cold War. Heath, Brandt, Pompidou and the dream of Political Unity*, London, Tauris, 2009; K.K. PATEL – U. KROTZ – F. ROMERO (eds) *Europe’s Cold War Relations: the EC towards a Global Rule*, Bloomsbury Academic, London, 2019; A. VARSORI – G. MIGANI (eds.) *Europe in the International Arena during the 1970s*, Peter Lang, Bruxelles, 2011.

⁶Tra gli altri: E. CALANDRI, *The United States, The EEC and the Mediterranean*, in E. CALANDRI – D. CAVIGLIA – A. VARSORI, *Détente in Cold War Europe. Politics and diplomacy in the Mediterranean and the Middle East*, cit. pp. 33-48; G.H. PEDALIU, *A sea of confusion: the Mediterranean and detente, 1969-1974*, in “Diplomatic History” vol. 33, n.4, 2009.

Mentre si prepara la Conferenza di Helsinki, infatti, lo shock petrolifero e le evoluzioni nel mondo arabo – in particolare l’ascesa di Gheddafi, la morte di Nasser e le sue conseguenze – rendono l’area mediterranea di interesse strategico per la CEE ed i suoi Stati membri.

È in questo quadro che la Francia del Presidente Georges Pompidou spinge per la politica arabo-mediterranea della Comunità anche tramite l’iniziativa del Dialogo euroarabo⁷, non senza frizioni rispetto alle posizioni statunitensi rispetto alla questione mediorientale⁸, al fine di trovare una nuova dimensione francese in politica estera in risposta al nuovo clima internazionale. All’interno della CEE la Francia trova un alleato nell’Italia guidata da Aldo Moro che intende ancorare il Sud del Mediterraneo alla CSCE, e ha sempre visto nella Comunità uno degli strumenti tramite il quale realizzare le aspirazioni italiane⁹. Dopo l’ingresso nella CEE della Gran

⁷ *Rapport du ministre des Affaires étrangères du Danemark aux chefs d’Etat ou de gouvernement sur la réunion des ministres des Affaires étrangères des Neuf avec le ministres des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Bouteflika, d’Algérie, M. Mohamed Masmoudi, de Tunisie, M. Mansour Khaled, du Soudan, et le ministre M. Adnane Pachechi, de l’Union des Emirats arabe* le 14 décembre 1973, in Historical Archives of the European Union (HAEU), CM2/1973_127.1; COREU Copenhague le 17 décembre 1973, Immédiat, CPE/MUL_ETR_116A, Confidentiel, *Coopération politique européenne Sommet/Proche Orient, Note de la Présidence*, in Ministère des Affaires Étrangères Françaises (MAEF), Europe, 248QQ, b. 371.

⁸ *Response to National Security Study Memorandum 90*, Washington June 12, 1970, document n. 11, in Foreign Relations of United States (FRUS) 1969-1976, Vol. E-5 Part 2, Documents on North Africa, 1969-1972.

⁹ Note Ministère des Affaires Étrangères, Direction des Affaires politiques Europe, Direction d’Europe Méridionale, Paris le 30 août 1973, *L’Italie et la*

Bretagna di Edward Heath, inoltre, si rende necessaria una revisione dei rapporti economici e commerciali tra la Comunità ed i Paesi terzi, in particolare nell'ambito degli accordi di associazione, che porteranno i laburisti di Wilson nel febbraio 1975 alla firma della prima Convenzione di Lomé.

In questo quadro, la CEE rilancia la sua proiezione arabo-mediterranea nella prima metà degli anni Settanta, assegnandole una dimensione politica oltre che economica e inserendosi nel contesto generale del Dialogo Nord-Sud¹⁰.

Se queste sono le posizioni della CEE e di alcuni dei suoi Stati membri, la Tunisia dal canto suo vede nell'Europa un'opportunità per sviluppare la politica economica di liberalizzazioni¹¹, lanciata

sécurité en Méditerranée, MAEF, Europe, 248QO, b. 399. Sulla politica estera italiana nel Mediterraneo si vedano: A. BONATESTA, *Europa "Potenza civile e Mediterraneo"*. *La Politica Comunitaria di Carlo Scarascia Mugnozza (1961-1977)* Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2019, pp. 91ss.; e L. TOSI, *Aldo Moro e l'Europa. Dimensione umana, integrazione e distensione*, in L. TOSI (a cura di) *In Dialogo. La diplomazia multilaterale Italiana negli anni della Guerra fredda*, Padova, Cedam, 2013, pp. 347-372.

¹⁰ Sul Dialogo Nord-Sud e sul ruolo della CEE si vedano, in particolare: G. GARAVINI, *Dopo gli imperi. L'integrazione europea nello scontro Nord-Sud*, Firenze, Le Monnier, 2009; L. Tosi, *Europe, The United Nations and dialogue with the Third World*, in A. VARSORI – G. MIGANI (eds.), *Europe in the International Arena during the 1970s*, cit., pp. 161-192; L. TOSONE, *Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i Paesi della CEE alla prima Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo sviluppo*, in F. BASILE – M. PILATO (a cura di) *Per costruire l'unità. Studi sull'Italia e l'integrazione europea di fronte alla nuova governance mondiale*, Bari, Cacucci, 2012, pp. 75-94.

¹¹ Note n. 40, Tunis 26 janvier 1971, de l'Ambassadeur de France en Tunisie, *Les relations extérieures de la Tunisie en 1970*, Documents Diplomatiques Française (DDF), Tome I, 1971, pp. 152-158.

dal governo di Hedi Nouira – andando oltre il regime commerciale regolato dall'accordo di associazione del 1969¹² – ed il suo ruolo internazionale soprattutto in relazione agli Stati arabi, in un momento in cui la *special relationship* con gli USA¹³ è indebolita dalle scelte dell'amministrazione Nixon in politica estera e la Tunisia sperimenta la riduzione dei flussi di aiuti economici verso i Paesi in via di sviluppo (Pvs)¹⁴. La Tunisia da un punto di vista economico è dipendente dagli aiuti esterni e sin dall'indipendenza ha ricevuto 1 miliardo di dollari di aiuti – di cui 600 milioni di dollari dagli USA – innescando un indebitamento crescente del Paese al quale Washington guardava con preoccupazione¹⁵. Sino all'amministrazione

¹² Nota n.252/CE, 19 settembre 1972, *Etat des relations entre la CEE et la Tunisie*, MAEF, ANMO-Tunisie, 41/SUP, b. 552 ; *Communication de la Commission au Conseil sur les relations de la Communauté avec les pays du Maghreb*, SEC (72) 2050 Final, Strasbourg le 14 juin 1972, HAEU BAC 48/1984 N. 885. Sull'accordo del 1969 vedi anche H. BEN HAMOUDA, *France, The European community and the Maghreb 1963-1976. From inertia to key player*, in E. CALANDRI – D. CAVIGLIA – A. VARSORI, *Détente in cold war Europe. Politics and diplomacy in the Mediterranean and the middle east*, cit., pp.195-206 ; H. BEN HAMOUDA, *Le rôle de la France envers le Maghreb au sein de la Communauté européenne (1963-1969)*, in "Matériaux pour l'histoire de notre temps" vol 99, n. 3, 2010, pp.90-97.

¹³ Intelligence Note 195 from the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Hughes) to Secretary of State Rogers, 19 March, 1969, *New directions in the Maghreb*, doc. 1, in FRUS 1969-1976, Vol. E-5 Part 2 Documents on North Africa, 1969-1972; Memorandum of Conversation, *US-Tunisian Relations*, Washington 3 April 1969, doc. 139, in *ivi*.

¹⁴ National Intelligence Estimate 60-70, *The Outlook for North Africa*, Washington March 12, 1970, document n. 8, in FRUS 1969-1976, Vol. E-5 Part 2, Documents on North Africa, 1969-1972.

¹⁵ Lettre de l'Ambassade de France en Tunisie n. 680/ANL Tunis le 12 juillet

Johnson¹⁶ la Tunisia resta un partner privilegiato degli Stati Uniti nel Nord Africa, ma l'evoluzione della questione mediorientale e la politica estera di Sadat spostano l'interesse della successiva amministrazione Nixon verso l'Egitto in vista del processo di pace con Israele, determinando una contrazione dell'assistenza al paese.

3. Il negoziato CEE-Tunisia

Il quadro internazionale e i precedenti rapporti fra la CEE e la Tunisia concorrono a rendere l'avvio del negoziato estremamente complesso. Durante le discussioni "preliminari", le preoccupazioni di Tunisi per le possibili conseguenze dell'allargamento della CEE a Nord¹⁷ vengono accolte dalla Francia, che tranquillizza l'alleato

1974, George Gaucher Ambassadeur de France en Tunisie à son excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, *Relations tuniso-américaines*, in MAEF, ANMO Tunisie, 41Sup, b. 567.

¹⁶ Per una panoramica sulla politica estera americana in Africa fra 1961 e 1974 si vedano: A. AIT-CHAALAL, *Habib Bourguiba et les Etats Unis (1956-1987): une relation pragmatique, constante et indépendante*, in M. CAMAU – V. GEISSER (dir.), *Habib Bourguiba. La trace et l'héritage*, cit. pp.445-454; L. TOSONE, *Aiuti allo sviluppo e Guerra fredda. L'amministrazione Kennedy e l'Africa subsahariana*, Cedam, Padova, 2008; J.COLMAN, *The Foreign Policy of Lyndon B. Johnson. The United States and the world 1963-1969*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010; L. TOSONE, *Outside the main arenas of US attention: the Johnson administration African policy*, in "Rivista di Studi politici internazionali", Vol. 85, n. 4, 2018, pp. 575-588; A. DONNO – G. IURLANO (a cura di), *L'amministrazione Nixon e il continente africano. Tra decolonizzazione e guerra fredda (1969-1974)*, Franco Angeli, Milano, 2016.

¹⁷ In tal senso va interpretata la messa in discussione dei vantaggi dell'accordo di associazione del 1969 in considerazione sia dell'introduzione degli accordi

spingendo per un rafforzamento del loro rapporto bilaterale anche in chiave Europea¹⁸.

Nonostante tali rassicurazioni, sin dalle prime riunioni del Consiglio la Comunità si trova a dover gestire diversi dossier contemporaneamente. In primo luogo, deve regolare il regime commerciale con i Paesi terzi in relazione all'ingresso di Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda e in questa prospettiva firma con Tunisia e Marocco un Protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione del 1969¹⁹. In secondo luogo, inizia i negoziati per gli accordi di cooperazione su basi allargate con i Paesi mediterranei²⁰, tra cui Spagna e Israele,

generalizzati preferenziali il 1° luglio 1971 sia le modifiche commerciali derivanti dall'allargamento delle Comunità. Aide-mémoire du Secrétariat. (Document de travail à l'attention des observateurs des Etats membres) Communautés Européennes Le Conseil Bruxelles le 21 mars 1973 n. 1 Secret Négociation C.E.E. Tunisie *Session des négociations en vue de la conclusion avec la Tunisie d'un Protocole complémentaire à l'Accord d'Association en raison de l'élargissement*- Séance du jeudi 11 et du vendredi 12 janvier 1973, in HAEU CM2/1973_1969.1.

¹⁸ Nota n. 252/CE, Paris 19 septembre 1972, *Etat des relations entre la CEE et la Tunisie*, MAEF ANMO Tunisie, 41/Sup, b. 552; Note Paris 28 novembre 1973, *Relations franco-tunisiennes*, (DDF) Tome II 1973 p. 866-867.

¹⁹ Nota Comunità Europea Il Consiglio, Bruxelles 2 giugno 1972, I/95, i/72 lio/FB/sga CEE, *Adattamento degli Accordi conclusi con vari paesi del Mediterraneo in seguito all'allargamento della Comunità*, HAEU, CM2_1973_1099; Nota à l'attention de MM. Les membres de la Commission Bruxelles le 22. Janvier 1973, *Restreint Commission des Communautés Européennes Secrétariat général SEC (73) 160, 670eme réunion du Comité des Représentants permanents: 19.1.1973- Divers: Négociations des accords additionnels avec le Maroc et la Tunisie*, HAEU BAC 250/1980 N. 139 1972-1973.

²⁰ Nell'ottobre 1975 inizierà anche i negoziati con i Paesi del Mashrek (Egitto, Siria e Giordania) che porteranno alla firma degli accordi di cooperazione nel gennaio 1977. Vedi M. TRENTIN, *The distant Neighbours: the cooperation*

nonché i tre Paesi del Maghreb. Infine, inizia le trattative con il gruppo dei Paesi ACP che porteranno alla firma della Convenzione di Lomè.

Il negoziato per la firma dell'accordo di cooperazione tra Tunisia e CEE prende il suo avvio ufficialmente nel luglio 1973 quando il Consiglio, dopo più di un anno di discussioni interne, fornisce le prime direttive alla Commissione per aprire il tavolo delle trattative²¹.

Il primo round di negoziati si svolge in due sessioni: una tra il 27-28 luglio²² e l'altra tra l'8-9 ottobre 1973²³.

agreements between the EEC and the Mashreq, 1977 in E. CALANDRI – D. CAVIGLIA – A. VARSORI, *Détente in Cold War Europe: Politics and Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East*, cit. pp. 221-232.

²¹ Note à l'attention de Monsieur Cheysson Membre de la Commission, Direction Générale du Développement et de la Coopération VIII B.2 03038, Bruxelles 19. VII. 1973, *Mise en œuvre par le Comité des Représentants Permanents des décisions prises par le Conseil les 25-26 juin 1973 au sujet de l'approche globale méditerranéenne: question relative aux contreparties des pays du Maghreb*, HAEU BAC 8/2001 N. 12 1972-1973.

²² Note à l'attention de M.C. Soames Vice-Président de la Commission, Bruxelles 31 Juillet 1973, *Résultats de la première phase des négociations avec le Maroc et la Tunisie (25-28 juillet 1973)*, HAEU BAC 48/1984 N. 887 1974-1976.

²³ Note a l'attention de Monsieur E. Noël Secrétaire général (sous couvert des Cabinets de M. Cheysson et de Sir Christopher Soames et de M. Simonet) Direction Générale du développement et de la Coopération VIII B2/126/73 Confidentiel, Bruxelles 19 octobre 1973, MJC/jg, *Projet de communication de la Commission au Conseil sur l'état des négociations avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie Coopération dans le domaine de l'énergie*, HAEU BAC 8/2001 n. 12 1972-1973; Communiqué de Presse Conjoint Bruxelles le 10 octobre 1973, Press Release IP (73)169, *Négociations Communauté-Tunisie*, HAEU BAC 48/1984 n. 887 1974-1976.

Tra il luglio del 1973 ed il luglio del 1974 le discussioni tra la Commissione e la delegazione tunisina non producono alcun esito, anzi i tunisini sembrano pronti ad abbandonare il tavolo delle trattative in considerazione delle “magre” proposte comunitarie²⁴, con particolare riferimento al fatto che l’eliminazione del regime bilaterale con la Francia per i prodotti agricoli non viene sufficientemente compensato²⁵. Il semestre di Presidenza francese del Consiglio sblocca la situazione di stallo, grazie ad un incremento dell’offerta comunitaria nel settore agricolo, e dopo direttive complementari alla Commissione²⁶ i negoziati vengono ripresi.

Tra ottobre e dicembre 1974²⁷ si svolge il secondo round di negoziati, tuttavia sospeso per la richiesta tunisina di allineare il

²⁴ Télégramme DELFRA-Bruxelles, le 22 octobre 1973, n. 3586-3609, *Etat des négociations avec les pays du Bassin Méditerranéen*, MAEF Europe, 249QO, b. 399; Télégramme DELFRA-Bruxelles le 23 octobre 1973 n. 3622-3624, *Négociations CEE/Pays du Maghreb*, MAEF Europe, 248QO, b. 486.

²⁵ *Rapport de la Commission sur les Négociations avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie (juillet-octobre 1973)* Bruxelles le 24 Octobre 1973, Confidentiel SEC (73)3871 Final, HAEU BAC 8/2001 N. 12 1972-1973.

²⁶ La Presidenza francese ha proposto delle piccole modifiche all’offerta agricola accettate dal Consiglio. Télégramme DELFRA Bruxelles le 25 juillet 1974 n. 3083-89, *Conseil des 22 et 23 Juillet Négociations Méditerranéennes*, MAEF Europe, 248QO, b. 399.

²⁷ Note à l’attention de M. Cheysson Membre de la Commission, Direction Générale du Développement et de la Coopération, VIII B2 04344, Bruxelles 5.XI.1974, YR/mlk, *3è session de négociations avec la Tunisie (29, 30 octobre 1974)*, HAEU BAC 8 /2001 N. 55 1974-1977. La quarta sessione di incontri con Tunisi viene ripresa il 19 dicembre 1974 ma sospesa il 23 su richiesta tunisina. Note à l’attention de Monsieur Cheysson Membre de la Commission. Direction Générale Développement et Coopération VIII B-2 04880, Bruxelles 6.XII.1974, YR/jg., HAEU BAC 8/2001 N. 55 1974-1977.

negoziato alla proposta presentata all'Algeria su vari ambiti (vino, cumulo fra regime comunitario e regime commerciale bilaterale con la Francia)²⁸, creando ulteriori divisioni all'interno degli Stati membri della Comunità.

Il 21-22 marzo 1975 si apre la quinta sessione di negoziati a Bruxelles senza grandi esiti²⁹, ma anzi facendo emergere la rivalità tra i Paesi del Maghreb (Marocco, Algeria e Tunisia) nelle trattative. In particolare, Tunisia e Marocco rivendicano la loro fedeltà all'Occidente rispetto all'Algeria, che ritengono privilegiata nel negoziato con la CEE per via dell'importanza di quest'ultima nelle questioni petrolifere.

Tra la seconda metà del 1975 e i primi mesi del 1976 prima "*l'affaire huile d'olive*"³⁰ e poi la questione del Sahara occidentale³¹ rimettono in discussione ancora una volta le trattative in corso.

²⁸ Télégramme DELFRA Bruxelles le 26 mars 1975 n. 1115-1126, *Négociations avec le Maroc et la Tunisie*, MAEF ANMO Tunisie 41/Sup b. 552.

²⁹ Commission des Communautés Européennes SEC(75)1350 Bruxelles le 7 avril 1975, *Compte rendu des négociations de la CEE avec la Tunisie (21-23 mars 1975) et avec le Maroc (24-25 mars 1975)*, HAEU BAC 250/1980 N. 388 1975.

³⁰ Associazione CEE-Tunisia, Il Consiglio di Associazione, Bruxelles 25 luglio 1975, CEE-TU 6/75, Nota di trasmissione *Domanda tunisina di esaminare la situazione nel settore dell'olio d'oliva in seguito alle misure prese per questo prodotto al Consiglio delle Comunità Europee il 23 giugno 1975 a Lussemburgo. Relazione del gruppo di esperti* HAEU CM2/1975_2134.1; Note Commission des Communautés Européennes Cabinet de Monsieur Claude Cheysson Bruxelles le 29 octobre 1975, *Visite de l'Ambassadeur de Tunisie*, HAEU BAC 250/1980 N. 388 1975.

³¹ COREU prioritaire from lux to all cpe/nul etr329 2.2.1976 psall 94412,

La prima questione viene risolta – durante il semestre di Presidenza Italiana – dall'accordo bilaterale Italia-Tunisia nell'ottobre del 1975³² che oltre all'importazione dell'olio d'oliva tunisino in Italia prevede un aiuto economico a Tunisi e regola i diritti di pesca.

Nel marzo 1976 si giunge ad un compromesso tra la Comunità e Tunisi, che consente la firma dell'accordo³³ grazie alla mediazione della Presidenza Lussemburghese³⁴, all'intensa azione diplomatica francese³⁵ e al ruolo attivo del Commissario francese alla DG8 Claude Cheysson.

confidentiel distribution limitée, *Sahara occidental-relations avec l'Algérie le Maroc et la Tunisie*, HAEU, Klaus Meyer KM-88 1976.

³²Télégramme Rome le 20 novembre 1975 n. 2814/18, *Accord Italo Tunisien sur la Pêche et l'huile d'olive* MAEF ANMO Tunisie, 41Sup, b. 552; Télégramme DELFRA Bruxelles le 30 octobre 1975 n. 3291-3297, *Protocol d'accord Tunis-Italien* Diffusion Réservée, MAEF ANMO Tunisie 41Sup b. 552.

³³ Télégramme DELFRA Bruxelles le 17 mars 1976 n. 809-814, *Visites de M. Cheysson a Tunis et Rabat. Signature des accords conclus entre la CEE et les trois pays du Maghreb*. MAEF Europe 248QO b. 486.

³⁴Télégramme Luxembourg le 13 février 1976 n. 34-37, *Visite officielle du Ministre Tunisien des Affaires étrangères* MAEF ANMO Tunisie 41 Sup, b. 552.

³⁵ Il Presidente Giscard d'Estaing andrà in visita ufficiale a Tunisi, la prima volta di un Presidente francese nella Repubblica tunisina dall'indipendenza. Dépêche d'actualité Tunis le 14 novembre 1975, Ambassade de France en Tunisie, n. 11/ANL, *Visite du Président de la République en Tunisie*, MAEF ANMO Tunisie 41Sup b. 575; Ministère des affaires étrangères, Direction des Affaires Politique Afrique du Nord et Levant, Sous-direction d'Afrique du Nord, *Compte rendu Entretien entre M. Sauvagnargues et M. Habib Chatty, Ministre tunisien des Affaires Etrangères Paris le 6 janvier 1976*, MAEF ANMO TUNISIE 41 SUP B. 576; *Communication de la Commission au Conseil sur les négociations entre la Communauté économique européenne d'une part et le Royaume du Maroc et la République tunisienne d'autre part* COM (76)5 FINAL, Bruxelles le 16 janvier 1976, HAEU CM2/1976_267_1.

La trattativa viene favorita anche dall'atteggiamento positivo della Gran Bretagna e di altri Stati membri dopo la conclusione dell'accordo con gli ACP e di quello con Israele nel maggio 1975³⁶.

Il 25 aprile 1976 a Tunisi viene firmato dopo quasi tre anni di trattative l'accordo di cooperazione tra CEE-Tunisia³⁷.

4. Conclusioni: il bilancio finale

Ciò che emerge dal negoziato è, tuttavia, un risultato deludente per entrambe le parti. Nel dover mediare le posizioni degli Stati membri l'accordo raggiunto dalla CEE si basa su una cooperazione limitata, specie se confrontato con le relazioni economiche e

³⁶ La firma dell'accordo con Israele nel maggio 1975 provoca reazioni negative da parte sia dei Paesi della Lega araba impegnati nel Dialogo euroarabo e nelle trattative per la Politica mediterranea globale, *Télégramme Tunis* le 14 mai 1975 n. 379/382 *Réactions Tunisiennes à la signature de l'accord entre Israël et la C.E.E.*, MAEF ANMO Tunisie 41 Sup b. 552; Nota du Secrétariat général de la Commission des Communautés Européennes à l'attention de M.F.X.Ortoli Président de la Commission, Sir Christopher Soames Vice-Président, M. Cl. Cheysson Membre de la Commission *Réunion restreinte du Comité des Représentants permanents convoquée le 15 mai 1975 à 15h par M. l'Ambassadeur Dillon*, Bruxelles le 15 mai 1975, HAEU BAC 8/2001 N. 14 1975-1976; *Télégramme Tunis* 16 mai 1975 n. 391/392 *Accord CEE/Israël* MAEF ANMO Tunisie, 41Sup, b. 552

³⁷ Commission des Communautés Européennes Cabinet de Monsieur Claude Cheysson Tunis le 25 avril 1976, *Discours de Monsieur Claude Cheysson, Commissaire au développement lors de la signature de l'accord de coopération entre la République de Tunisie et les Communautés européennes* (Tunis 25 avril), HAEU BAC 8/2001 N. 14 1975-1976.

finanziarie instaurate con i Pvs del gruppo di Lomé³⁸, che trovano fondamento nelle richieste del G77 al quale Tunisi partecipa attivamente.

Inoltre, nell'accordo di cooperazione con Tunisi la parte dedicata agli scambi commerciali non vede grandi miglorie rispetto al 1969, anzi viene meno il regime privilegiato con la Francia derivante dai Trattati di Roma³⁹.

Anche la questione migratoria⁴⁰ viene praticamente esclusa dal negoziato, in un momento in cui alcuni Paesi europei – tra cui la Francia – iniziano a chiudere le proprie frontiere e la disoccupazione tunisina è in aumento. Infine, l'unico canale di assistenza tecnica e

³⁸ Principalmente l'istituzione degli strumenti economico-finanziari: Stabex e Fonds Européens de développement.

³⁹ Note Ministère des Affaires étrangères Direction des Affaires Economiques et financières Service de Coopération Economique FSS/SF N. 85/CE Paris le 5 mars 1976 *CEE/Tunisie* MAEF ANMO Tunisie 41Sup b. 552.

⁴⁰ Nota à l'attention de M. Cheysson Membre de la Commission Direction Générale du Développement VIII/1 04186 Bruxelles 8.x.1975 HA/mlk, *Négociations avec les pays du Maghreb- problème de la Main-d'œuvre*, HAEU BAC 8/2001 N.14 1975-1976.. Sulla politica migratoria vedi K. Taamallah, *L'évolution de l'émigration tunisienne en Europe occidentale et ses impacts socio-économiques*, in *Annuaire de l'Afrique du Nord*, Editions du CNRS, Paris, 1982, Vol. 20 pp. 187-201. Il 3 luglio 1974 la Francia sospende l'immigrazione di nuovi lavoratori, per un approfondimento sulla politica migratoria francese tra gli altri vedi: P. WEIL, *La France et ses étrangers. L'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours*, Gallimard, Paris 2004. Mentre per la politica migratoria nei rapporti tra CEE e mondo arabo si rimanda a S. PAOLI, *The challenge of interdependence. International migration in Euro-Mediterranean relations*, in G. LASCHI – V. DEPLANO – A. PES, *Europe between Migrations, decolonization and integration (1946-1992)*, Routledge, New York, 2020.

finanziaria aperto è quello della Banca Europea per gli Investimenti⁴¹.

La delusione del governo tunisino rispetto all'accordo finale raggiunto è palese. L'idea che sin dalle prime discussioni preliminari ha animato i dirigenti politici tunisini, come si legge nel *Memorandum su un Nuovo Contratto Comunitario per la Tunisia* del 26 ottobre 1972⁴², non era solo la questione commerciale – sulla quale peraltro i risultati non sono rilevanti rispetto al regime precedente –, ma un accordo il cui obiettivo principale doveva essere il contributo ad un progetto di sviluppo economico e sociale della Tunisia.

Sul piano commerciale, il nuovo accordo tra Tunisia e CEE si fondava sull'apertura del mercato comunitario ai prodotti industriali tunisini ma non a quelli agricoli, rispetto ai quali certamente Tunisi aveva una tradizione commerciale oramai consolidata. La Comunità ed i suoi membri hanno dimostrato che la loro volontà di cooperare era vincolata agli equilibri del mercato unico, dimostrata anche nel

⁴¹ La proposta iniziale della Commissione era di mantenere il sistema finanziario applicato ai Paesi di Yaoundé. Note de Krohn Directeur General à l'attention de M. Ferrandi, Directeur General Adjoint VIII Secrétariat Bruxelles 10.1.73. ER/amg, *Coopération financière et technique éventuelle avec les pays du Maghreb et, éventuellement, d'autres pays méditerranéens*, HAEU BAC 8/2001 N.12, 1972-1973; Note de Duval Chef du Service des Affaires Financières à l'attention de Monsieur Rhein Chef de la Division Financière VIII-2 00318 Bruxelles 24.1.73 md/jp, HAEU BAC 8/2001 N.12 1972-1973.

⁴² *Mémorandum de la délégation Tunisienne auprès de la CEE, en date du 26 octobre 1972, au sujet de l'établissement des relations futures entre la Tunisie et la C.E.E.* Bruxelles le 23 novembre 1972 SEC (72)4179 HAEU BAC 25/1980 N. 339 1972

dicembre 1977 quando poco dopo un anno dalla firma dell'accordo con Tunisi, decide di limitare l'importazione di prodotti tessili⁴³, settore sul quale i dirigenti politici tunisini avevano destinato ingenti risorse nei Piani di sviluppo sin dall'insediamento del governo liberista di Nouira⁴⁴.

Inoltre, quello che emerge dallo studio delle carte d'archivio è la mancata occasione per i tre Paesi del Maghreb di unirsi nella contrattazione con la CEE per ottenere una migliore offerta, mentre durante quasi tutto il negoziato hanno giocato la "partita" da rivali. La scelta della Comunità di trattare bilateralmente i singoli accordi e non su un piano multilaterale come nei negoziati con i Paesi ACP ha amplificato la competizione tra Algeria, Tunisia e Marocco.

Infine, la Tunisia di Bourguiba non è riuscita nell'intento di vedere la Comunità impegnata nei temi da lei proposti: non solo quelli che dovevano ricadere all'interno dell'accordo di cooperazione, ma più in generale sui grandi temi internazionali del Mediterraneo "lac

⁴³ Lettre République Tunisienne, Mission Auprès de la Communauté Economique Européenne, à la DG-8 Développement, Bruxelles, le 19 mars 1979, MAEF, ANMO Tunisie, 41Sup, b. 552.

⁴⁴ Per un approfondimento sulla politica economica tunisina vedi tra gli altri: M. C. CAMMETT, *Globalization and Business Politics in Arab North Africa: A Comparative Perspective*, Cambridge University PRESS, New York/Cambridge, 2007; E. C. MURPHY, *Economic and Political Change in Tunisia: From Bourguiba to Ben Ali*, London Macmillan, London 1999; S. RODWAN – V. JANAL – A. GHOSE, *Tunisia: Rural labor & structural transformation*, Routledge, London, 2005; G. WHITE, *A Comparative Political Economy of Tunisia and Morocco*, State University of New York ed., New York 2001.

de paix”, come la questione della sicurezza nel e il processo di pace in Medio Oriente.

Nonostante tutto, è innegabile che l'accordo di cooperazione del 1976 rappresenti comunque un punto cruciale nelle relazioni tra Tunisia e CEE perché si è passati da una associazione prettamente commerciale ad una su basi allargate, includendo una seppur limitata cooperazione finanziaria, tecnica e sociale. Per la prima volta si sono messi sul tavolo delle trattative temi che erano stati sempre discussi solo sul piano bilaterale tra singoli stati membri e la Tunisia e forse proprio questo aspetto, al di là dei limiti evidenziati, ha costituito il risultato più importante della Comunità che è riuscita a bilanciare gli interessi dei suoi Stati membri nelle relazioni con il Maghreb.

FRANCESCO D'AMARIO

*La politica europea di vicinato nel Mediterraneo,
tra neocolonialismo e promozione dei diritti umani*

**1. Una zona di libero scambio per il Mediterraneo:
dalla Dichiarazione di Barcellona alla Primavera araba**

L'attuale politica europea di vicinato nell'area mediterranea e, più genericamente, i rapporti politico-diplomatici dell'Unione europea con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, in particolare Marocco e Tunisia, affonda le radici nel Partenariato euromediterraneo, di cui la Dichiarazione di Barcellona del 1995 costituisce l'atto fondatore. Si trattò infatti del primo tentativo, multilaterale, di stabilire solidi rapporti commerciali e diplomatici nella regione. Tali relazioni sarebbero state orientate alla realizzazione di un processo di cooperazione nel Mediterraneo, che trovasse il proprio fondamento tanto nella tutela dei diritti umani quanto nella promozione dello sviluppo economico e culturale degli Stati coinvolti. A tal fine, la Dichiarazione di Barcellona individuò tre direttrici operative –

economico-finanziaria, socioculturale e di sicurezza – tra loro indipendenti, ma funzionali alla costituzione, entro il 2010, di una zona di libero scambio nel Mediterraneo, mediante la realizzazione di alcuni obiettivi prodromici. Proprio nell’ottica del conseguimento di tali obiettivi occorre dunque inquadrare la promozione di un rafforzato dialogo interculturale ed interreligioso nella regione, ma anche e soprattutto l’introduzione di riforme significative, capaci di incidere tanto sugli ordinamenti quanto sulle economie di ciascuno Stato parte¹. Accanto all’applicazione dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Carta delle Nazioni Unite, al rispetto del diritto all’autodeterminazione dei popoli, del principio di non intervento negli affari interni e della composizione pacifica delle controversie, la creazione della zona di libero scambio mediterranea venne ineludibilmente subordinata anche alla realizzazione di fondamentali riforme giuridiche ed economiche².

In particolare, i profili economico-finanziari riguardavano l’introduzione di misure di adattamento alla disciplina europea della concorrenza, di norme relative alla protezione della proprietà intellettuale, di strumenti di armonizzazione delle discipline doganali. In altre parole, gli Stati parte del Partenariato euromediterraneo avrebbero dovuto intraprendere un percorso di sviluppo volto alla

¹ *Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership* (1995).

² Commissione europea, *Position Paper of the European Commission Services Trade Sustainability Impact Assessment (SIA) of the Euro-Mediterranean Free Trade Area* (2007).

realizzazione di un'economia di mercato, inserita in un quadro di rafforzamento della tutela e promozione dei diritti umani. Onde favorire il raggiungimento di tali obiettivi, l'incremento della cooperazione finanziaria tra i paesi mediterranei sarebbe stato promosso attraverso una serie di investimenti sostenuti dalla Banca europea per gli investimenti. Esito di quest'approccio è stata la costituzione, nel 2008, dell'Unione per il Mediterraneo; si tratta di un'organizzazione intergovernativa, composta da quarantatré Stati che, proprio attraverso il finanziamento di progetti *ad hoc*, si propone di migliorare le condizioni di vita negli Stati parte, promuovendone uno sviluppo sostenibile³.

Tuttavia, non si può ignorare che, a dispetto degli sforzi diplomatici compiuti, le negoziazioni per la creazione di una zona di libero scambio nel Mediterraneo abbiano stentato ad avere seguito. Alla base di tali rallentamenti vi sarebbero, principalmente, alcune divergenze tra i paesi dell'area mediterranea e l'Unione europea, relativamente alla disciplina di alcune materie, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi già definiti nella Dichiarazione di Barcellona e, dunque, per la costituzione stessa della zona di libero scambio. La liberalizzazione del mercato agricolo e un'eventuale disciplina della libera circolazione delle persone, ad esempio, hanno trovato

³ A. DI STASI, *La sécurité régionale dans l'espace euro-méditerranéen. Processus de Barcelone et Union pour la Méditerranée*, in «Revue Juridique de l'Ouest», 2(2010), pp. 190-196.

significative resistenze da parte degli Stati extra-UE affacciati sul Mediterraneo, anche in ragione di temuti effetti distorsivi sugli equilibri socioeconomici interni. Sul versante europeo, va inoltre evidenziato come l'approccio della Commissione europea, che intendeva negoziare congiuntamente i capitoli costitutivi della zona di libero scambio piuttosto che cercare singoli accordi per ciascuna materia ha ulteriormente reso tortuoso l'*iter* di negoziazione. Se è dunque possibile rintracciare in tali difficoltà, sia pure parzialmente, le ragioni del rallentamento del progetto di cooperazione avviato nel 1995, è con l'avvento della cosiddetta Primavera araba, prima, ed il successivo radicamento del cosiddetto Stato islamico anche sulla sponda meridionale del Mediterraneo, poi, che il progetto di zona di libero scambio mediterranea è sembrato definitivamente naufragare⁴.

2. I *deep and comprehensive free trade agreement* (DCFTA) quale proiezione esterna dell'ordinamento dell'Unione europea

Il crollo di larga parte dei regimi al governo nell'area e la susseguente destabilizzazione degli equilibri politici nella regione hanno,

⁴ B. GOVANTES, *The European Neighbourhood Policy in the Maghreb: a global view through the cases of Algeria, Tunisia and Morocco*, in E. AIMÉ GONZÁLEZ, I. DOMÍNGUEZ DE OLAZÁBAL (a cura di), *Africa Report 2019*, Fundación Alternativas, Madrid 2019, pp. 115-117.

di conseguenza, spinto la Commissione europea a ridefinire la propria strategia politica e commerciale per il Mediterraneo. Ciò si è tradotto nell'elaborazione di accordi di libero scambio globali ed approfonditi (*Deep and comprehensive free trade agreement* – DCFTA), che hanno costituito il rinnovato nucleo cardinale della Politica europea di vicinato a partire dalla prima metà degli anni '10⁵. Si tratta di un cambio d'approccio di non poco conto: se per un verso tali accordi hanno segnato la rinuncia dell'Unione europea ad una strategia multilaterale per il Mediterraneo e, dunque, un ritorno a rapporti bilaterali, per altro verso i DCFTA, per loro stessa natura, sono accordi che, incidendo significativamente sulle politiche commerciali degli Stati parte, potrebbero condurre più agilmente alla realizzazione di quelle riforme economico-finanziarie funzionali alla costituzione di una Zona di libero scambio per il Mediterraneo. Occorre infatti notare che i DCFTA si inseriscono nel solco dei cosiddetti accordi di associazione euromediterranei, a cui si aggiungono, pur abbracciando tuttavia un ambito di applicazione più ampio, poiché disciplinano anche la protezione degli investimenti, la tutela della concorrenza e della proprietà intellettuale, gli scambi di servizi, gli appalti pubblici, le normative in materia sanitaria e fitosanitaria, il contrasto al dumping commerciale, il settore energetico e lo

⁵ T. SZIGETVÁRI, *Challenges of Deepening EU Free Trade Agreements with Southern Mediterranean Countries*, in «Romanian Journal of European Affairs», 1(2020), p. 84.

sviluppo sostenibile. In altri termini, i DCFTA non si limitano a favorire gli scambi commerciali mediante la rimozione di ostacoli doganali, ma tendono a realizzare obiettivi ulteriori, attraverso la regolamentazione dell'attività economica, secondo standard tecnico-giuridici che sono eminentemente espressione dell'*acquis* europeo⁶.

Sul piano squisitamente giuridico, posta la competenza esclusiva dell'Unione europea circa la politica commerciale ai sensi dell'articolo 3 lettera e) del TFUE, gli accordi sin qui descritti sono da ricondursi ai poteri riconosciuti all'UE anzitutto sulla base e dell'articolo 8 del TUE, che disciplina la politica europea di vicinato, e dell'articolo 21 del TUE, che riconosce all'Unione il potere di “sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi” che condividano i medesimi valori comuni dell'Unione europea, ivi inclusa la protezione dei diritti umani. Sul piano procedurale, oltre all'articolo 207 del TFUE, concernente la politica commerciale comune e punto di riferimento per tutti i cosiddetti “accordi di terza generazione” o “post Lisbona”, le norme di riferimento sono l'articolo 217 del TFUE, che riconosce la possibilità di negoziare accordi di associazione con paesi terzi, e l'articolo 218 del TFUE, che disciplina nel dettaglio le modalità di negoziazione di tali accordi⁷.

⁶ A. BERRAMDANE, *Les accords de libre-échange complets et approfondis (ALECA) avec les pays du sud de la Méditerranée*, in «International Business Law Journal», 5-6(2020), pp. 764-767.

⁷ G. CONTALDI, *Diritto europeo dell'economia*, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 152-157.

È bene osservare preliminarmente come lo strumento dei DCFTA sia inizialmente emerso quale modello di trattato commerciale e d'investimento disegnato per i rapporti con gli Stati terzi dell'Europa orientale⁸. Si tratta di accordi che, sebbene relativi alle relazioni economiche con paesi extraeuropei, hanno una rilevanza relativamente trascurabile in termini di vantaggi commerciali per quest'ultima, fungendo piuttosto come leva politico-istituzionale nei rapporti con i paesi terzi, anche in chiave di tutela e promozione dei diritti umani e rafforzamento dello stato di diritto⁹. Attraverso i DCFTA, infatti, si cerca di raggiungere una progressiva adesione delle discipline degli Stati parte, nelle materie trattate, al modello normativo europeo¹⁰.

Del resto, quest'obiettivo risulta ulteriormente chiaro se si considera che, tanto al Marocco quanto alla Tunisia, è stato riconosciuto uno "status privilegiato", ovvero "avanzato", nei rapporti con l'Unione europea. Una simile concessione è stata tuttavia subordinata alla costituzione, per un verso, di un'area economica comune nell'ambito della quale gli Stati in questione abbiano riconosciuto

⁸ W. KOETH, *The 'Deep and Comprehensive Free Trade Agreements': an Appropriate Response by the EU to the Challenges in its Neighbourhood?*, in «EIPA Scope», 1(2014), pp. 24-27.

⁹ S. VELLUTI, *The Promotion and Integration of Human Rights in EU External Trade Relations*, in «Utrecht Journal of International and European Law», 83(2016), p. 54.

¹⁰ P. VAN ELSUWEGEAND, G. VAN DER LOO, *Continuity and Change in the Legal Relations Between the EU and Its Neighbours: A Result of Path Dependency and Spill-over Effects*, in D. BOURIS – T. SCHUMACHER (a cura di), *The Revised European Neighbourhood Policy*, Palgrave Macmillan, Londra 2017, pp. 104-106.

l'*acquis* europeo e, per altro verso, mediante una cooperazione strutturata con l'Unione europea riguardo la gestione dei confini, la sicurezza e lo stato di diritto. Ulteriore conferma della funzione, per così dire, armonizzatrice dei DCFTA euromediterranei è l'utilizzo, nei cosiddetti "Piani d'azione" elaborati per la negoziazione degli accordi di libero scambio globali e approfonditi con Tunisia e Marocco, dell'espressione "*convergenza regolamentare*". Espressione di per sé ambigua, che lascia ampio spazio onde ritenere che, in concreto, si miri non tanto ad elaborare una regolamentazione concertata nelle materie oggetto d'accordo, quanto piuttosto ad una progressiva armonizzazione degli ordinamenti degli Stati terzi secondo le discipline europee di riferimento¹¹. Obiettivo, del resto, già espresso nei citati accordi di associazione euromediterranei: l'articolo 52 dell'accordo UE-Tunisia, ad esempio, si riferiva esplicitamente, per le materie oggetto del trattato, al riavvicinamento della legislazione tunisina a quella dell'allora Comunità europea. Una tendenza ulteriormente confermata, ad esempio, dal Capitolo XX del negoziando DCFTA eurotunisino, relativo alla concorrenza e alla disciplina degli aiuti di Stato. Il testo, proposto dall'Unione europea, ricalca la disciplina europea ed enumera le pratiche anticoncorrenziali vietate: gli accordi tra imprese e le pratiche concordate allo scopo di falsare, limitare ovvero impedire la concorrenza, l'abuso di posizione

¹¹ A. BERRAMDANE, *Les accords de libre-échange complets et approfondis*, cit., pp. 767-771.

dominante, il divieto di monopoli o concentrazioni d'impresе limitanti la concorrenza ed un generalizzato divieto d'aiuti di Stato che falsino la concorrenza favorendo certune imprese. Vi è inoltre un richiamo alle disposizioni del TFUE, segnatamente gli articoli 101, 102, 106, 107 e 93, alla giurisprudenza della Corte di giustizia e, in generale, ai regolamenti e agli atti amministrativi di riferimento, alla cui luce dovranno essere valutate eventuali pratiche anticoncorrenziali.

Le conseguenze del mutato approccio europeo non sono di poco conto, se si considera che, attraverso l'adozione della disciplina europea nei settori parte dei DCFTA, gli Stati terzi dovrebbero conformarsi automaticamente ad eventuali mutamenti normativi, senza alcuna rinegoziazione degli accordi, oltre a dover necessariamente implementare un apparato amministrativo adeguato a realizzare l'effettiva adesione all'*acquis* europeo.

Queste difficoltà, unitamente al timore di effetti potenzialmente deleteri che l'accordo avrebbe prodotto sul tessuto industriale del paese, sono alla base dell'interruzione delle negoziazioni del DCFTA da parte del Marocco¹². Non a caso, è stato opportunamente rilevato che, a fronte dei costi sostenuti dagli Stati parte di tali accordi e della relativa perdita di sovranità in ordine alle materie

¹² F. SEATZU, *Kissing awake a sleeping beauty? The negotiation process for a Euro-Mediterranean free trade area*, in F. IPPOLITO – G. BORZONI – F. CASOLARI (a cura di), *Bilateral Relations in the Mediterranean*, Edward Elgar Publisher, Cheltenham 2020, pp. 264-265.

disciplinate, non siano Stati predisposti adeguati strumenti compensativi¹³.

È tuttavia opportuno rilevare che, con riferimento alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie Stato-investitore, il DCFTA in via di negoziazione con la Tunisia sembrerebbe inserirsi nel solco del modello giurisdizionale promosso dall'Unione europea nell'ambito di accordi quali, ad esempio, il *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA) concluso con il Canada. Invero, vi è quasi una piena sovrapposibilità tra l'articolo 3.9, Capitolo III (*Règlement des différends*), del DCFTA eurotunisino, concernente il cosiddetto Tribunale di prima istanza, e l'articolo 8.27 del CETA, relativo alla costituzione del Tribunale: in entrambi gli accordi, infatti, si prevede l'istituzione di un Tribunale competente in materia d'investimenti internazionali, i cui membri sono individuati secondo criteri analoghi a quelli nazionali per la designazione dei componenti degli organi giudiziari, stante la possibilità di selezionare i componenti anche sulla sola base delle loro competenze giuridiche in materia di diritto internazionale pubblico. Ad ulteriore garanzia della terzietà del Tribunale, è disposto che un terzo dei giudici siano cittadini nazionali di Stati membri dell'UE, un terzo dello stato parte dell'accordo e, infine, il restante di paesi terzi. Inoltre, entrambi

¹³ E. LANNON, *The Externalization of EU Policies in the Renewed Partnership with the Southern Neighbourhood: The Potential Impact of the New Mediterranean Agenda*, in «IEMed Mediterranean Yearbook 2021», 1(2021), p. 21.

gli accordi prevedono l'istituzione di un organo d'appello, deputato a decidere in ordine alle sentenze di prima istanza eventualmente impugnate in ragione di errori relativi all'applicazione od interpretazione del diritto applicabile, errori nella valutazione dei fatti, ivi inclusa la valutazione del diritto interno, nonché, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b) della Convenzione di Washington del 1965, esplicitamente richiamato in entrambi gli accordi, in ragione di vizi nella costituzione del Tribunale ovvero di manifesto abuso di potere da parte dell'organo giudicante.

3. L'interdipendenza euromediterranea tra neocolonialismo e promozione dei diritti umani

La strategia politica ed economica dell'Unione europea per il Mediterraneo, come evidenziato, pone il conseguimento di obiettivi di pace, democrazia e protezione dei diritti umani quale fondamento per lo sviluppo di economie di mercato nei paesi della costa meridionale. È attraverso la duplice saldatura di libertà economiche e politiche che si cerca di raggiungere un progressivo avvicinamento politico, economico e culturale delle due sponde del mare.

Questo approccio non è stato tuttavia esente da critiche, tanto da specifici settori produttivi dei paesi della regione, riassunte in un generalizzato sentimento protezionistico, volto cioè ad evitare gli effetti potenzialmente negativi, specialmente sul piano occupazionale

e commerciale, derivanti dalla citata “convergenza regolamentare”, le critiche sul piano teorico attengono piuttosto alla visione di fondo che soggiace alla politica europea di vicinato per il Mediterraneo.

Già nei primi anni 2000, infatti, l'approccio europeo alla questione mediterranea è stato talvolta ritenuto viziato da un significativo sbilanciamento nei rapporti di forza tra l'Unione europea e gli Stati terzi mediterranei, se non, addirittura, giudicato talvolta troppo ottimista, in particolare circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di protezione e tutela dei diritti umani attraverso strumenti di partenariato commerciale stipulati con le autocrazie dell'area¹⁴. Critiche più severe concernono il perpetuarsi di dinamiche latamente paternalistiche che, in concreto, consentirebbero all'Unione europea di mantenere un forte legame di dipendenza degli Stati mediterranei nei confronti delle ex potenze colonizzatrici. Attraverso la proiezione verso l'esterno della propria legislazione in materie economicamente rilevanti, quali ad esempio la concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale o gli standard di produzione, l'Unione europea riuscirebbe a reindirizzare le politiche economiche dei paesi un tempo colonie europee, proteggendo i propri livelli di produzione, tutela del lavoro e dell'ambiente, ma limitando le possibilità che gli Stati del versante meridionale del Mediterraneo riescano a

¹⁴ S. LAVENEX, *On the fringes of the European peace project: The neighbourhood policy's functionalist hubris and political myopia*, in «The British Journal of Politics and International Relations», 1(2016), pp. 66, 70-72.

sviluppare un tessuto economico sufficientemente competitivo. In particolare, si teme che l'aumento di importazioni dall'Unione europea accresca la dipendenza dei paesi mediterranei da questa e ne atrofizzi lo sviluppo industriale¹⁵.

L'interdipendenza economico-commerciale tra Unione europea e Stati terzi del bacino mediterraneo è effettivamente un obiettivo cardine della politica europea di vicinato e, per estensione, della politica commerciale europea. Tuttavia, la forte dipendenza commerciale di questi Stati nei confronti dell'UE, in particolar modo sul piano delle esportazioni agroalimentari verso l'Europa, unitamente alla citata "convergenza regolamentare", potrebbero apparire come strumenti che sbilancerebbero ulteriormente i rapporti di forza tra vecchio continente e nord Africa, accentuando dinamiche di soggezione postcoloniale dei secondi nei confronti del primo. Invero, si ritiene opportuno evidenziare, a mero titolo esemplificativo, come nel DCFTA euro-tunisino le disposizioni del menzionato Capitolo XX non trovino applicazione ai settori agricolo ed ittico – tra i più rilevanti nella bilancia commerciale con l'UE – poiché sottratti al novero delle attività economiche riguardate dalle misure in materia di concorrenza ed aiuti di Stato già presenti nell'accordo, a maggior tutela dell'equilibrio produttivo interno del paese.

¹⁵ M. LANGAN – S. PRICE, *Imperialism Past and Present in EU Economic Relations with North Africa*, in «Interventions – International Journal of Postcolonial Studies», 6(2020), pp. 706, 710-718.

D'altro canto, va altresì rilevato come la politica commerciale europea nei confronti dei paesi mediterranei si distanzi sensibilmente dall'adottare soluzioni che, in luogo della cosiddetta "convergenza regolamentare", favoriscano piuttosto la cooperazione, anche mediante la partecipazione attiva della società civile nel processo di regolamentazione delle materie oggetto del trattato. Nell'accordo di libero scambio globale ed approfondito tra Unione europea e Tunisia, l'unica disposizione che, seppur timidamente, procede in tale direzione, è infatti contenuta nel capitolo dell'accordo che concerne il commercio e lo sviluppo sostenibile ove, all'articolo 16, si prevede l'istituzione di un *forum* misto di dialogo con la società civile (*Forum mixte de dialogue avec la société civile*): si tratta di un organo consultivo, composto da membri di organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro, associazioni ambientaliste e rappresentanze degli investitori, avente la funzione di rafforzare il confronto in materia di commercio e sviluppo sostenibile attraverso un'adeguata rappresentazione di ciascun interesse coinvolto. Tale previsione risulta tuttavia niente affatto organica alla struttura complessiva del DCFTA euro-tunisino, stante l'assenza, nell'accordo, di ulteriori riferimenti alla società civile e alla cooperazione regolamentare tra Stati parte, sicché il prospettato *forum* misto di dialogo con la società civile risulterebbe, ad oggi, un organo meramente rappresentativo; ciò appare ancor più evidente laddove si paragoni il Forum misto all'analogo organo di cui all'articolo 22.5 del CETA: nell'accordo eurocanadese,

infatti, il cosiddetto *Civil Society Forum*, oltre a garantire adeguata rappresentanza ai segmenti della società civile che sono espressione del mondo del lavoro, dell'impresa e di interessi diffusi, è inoltre posto quale strumento di raccordo e coordinamento con altri meccanismi istituzionali di consultazione, segnatamente i Comitati tecnici in materia di lavoro ed ambiente¹⁶, e si affianca ad altri organi deputati al raggiungimento di un'effettiva cooperazione regolamentare, come il *Regulatory Cooperation Forum*¹⁷.

4. Sviluppo sostenibile, transizione tecnologica e stato di diritto: la Nuova Agenda per il Mediterraneo

Nel quadro di relativa stagnazione dei DCFTA in via di negoziazione e, di conseguenza, dei progressi per la realizzazione della Zona di libero scambio mediterranea, si inserisce la cosiddetta Nuova Agenda per il Mediterraneo, che pone programmaticamente le basi per un rinnovato partenariato euromediterraneo¹⁸. La Nuova Agenda si propone di coniugare la transizione energetica e tecnologica, agganciandole alle opportunità liberate dal concludersi della fase più acuta della crisi pandemica da COVID-19, favorendo uno sviluppo

¹⁶ CETA, articoli 23.8 e 24.31.

¹⁷ CETA, articolo 21.6.

¹⁸ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 febbraio 2021, *Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale Una nuova agenda per il Mediterraneo*, JOIN(2021) 2 final.

che consenta di rispondere alle questioni sociali dell'area, soprattutto sul piano occupazionale, e garantire rinnovata stabilità politica.

La Nuova agenda individua cinque direttrici operative: sviluppo umano, buongoverno e stato di diritto; rafforzamento della resilienza, prosperità e transizione tecnologica; pace e sicurezza; migrazioni e mobilità; transizione *green*, ovvero resilienza climatica, energia ed ambiente. Com'è evidente, la strategia sembrerebbe voler contemperare per un verso le principali criticità dell'area mediterranea, emerse ineludibilmente in seguito alla Primavera araba e acuitesi nell'ultimo decennio, con le opportunità che la transizione ecologica e tecnologica possono offrire per lo sviluppo economico e sociale dei paesi mediterranei.

In altre parole, l'impianto della Nuova Agenda, pur riallacciandosi agli obiettivi che hanno tradizionalmente caratterizzato i rapporti euromediterranei, sembrerebbe voler porre le basi per guidare l'evoluzione delle economie del Mediterraneo secondo modelli di sviluppo che favoriscano, in prospettiva, il rafforzamento dei principi democratici nella regione. Il processo trasformativo che l'UE si propone di realizzare resta, pertanto, un progetto coerente ed organico rispetto alla politica di vicinato europea, stante l'accresciuta rilevanza conferita alla "cooperazione rafforzata", in special modo a livello interministeriale¹⁹.

¹⁹ E. LANNON, *The Externalization of EU Policies in the Renewed Partnership with the Southern Neighbourhood*, cit., pp. 17-23.

Il cuore della Nuova Agenda è costituito da un ingente piano d'investimenti misti, in parte pubblici ed in parte privati, fino ad un massimo di 30 miliardi di euro. Il piano d'investimenti sarà orientato verso uno sviluppo sostenibile, improntato alla digitalizzazione e all'incremento dell'occupazione giovanile. I temi dell'interdipendenza economico-commerciale sono evidenti, se si considera che la Nuova Agenda mira a ricollocare sulle sponde sud del Mediterraneo le *value chain* europee, anche allo scopo di favorire una maggiore diversificazione delle economie locali, storicamente basate su settori produttivi specifici largamente suscettibili agli *shock* economici. L'attuazione del piano d'investimenti sarà realizzata attraverso gli strumenti del *Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument* (NDICI) e dell'*European Fund for Sustainable Development Plus* (EFSD+) ed è, in ogni caso, strettamente vincolata al raggiungimento di alcuni obiettivi, secondo il principio *policy first*: l'adozione di riforme sul versante economico, ad esempio mediante l'introduzione di norme più efficaci nella prevenzione dei fenomeni corruttivi; la protezione dei diritti umani, anche attraverso un supporto effettivo nell'elaborazione ed applicazione di *policy* relative, ad esempio, alla tutela del lavoro; infine, la necessità di avviare un processo di stabilizzazione e sicurezza nell'area mediterranea, secondo un approccio multilaterale che cerchi di ricomporre le pesanti fratture politiche che segnano la regione.

Pertanto, nel quadro strategico delineato dalla Nuova Agenda, la conclusione dei DCFTA in via di negoziazione con Tunisia e Marocco resta un obiettivo funzionale al perseguimento degli obiettivi che ispirano la politica europea di vicinato nel Mediterraneo, ma sembrerebbe aver perduto la centralità assunta successivamente alla Primavera araba.

5. Conclusioni

Fin dall'avvio del Processo di Barcellona, la politica europea di vicinato per il Mediterraneo ha trovato il suo fondamento nella negoziazione di accordi commerciali e d'investimento che consentissero, per un verso, di accrescere l'interdipendenza economica tra le due sponde del bacino mediterraneo e, per altro verso, di estendere la tutela e promozione dei diritti umani nella regione. L'obiettivo ultimo di questa strategia, la costituzione di una Zona di libero scambio per il Mediterraneo, si è rivelato tuttavia di difficile realizzazione. Ciò anzitutto in ragione degli evidenti limiti intrinseci a qualsiasi progetto di riforma degli ordinamenti degli Stati mediterranei, sovente caratterizzati da governi autocratici, secondo principi riconducibili al modello europeo di stato di diritto; inoltre, le differenze strutturali tra le economie dell'area ed il mercato europeo hanno posto serie resistenze all'avvicinamento delle discipline dei paesi terzi del Mediterraneo al diritto europeo dell'economia. L'approccio

multilaterale iniziale, di cui la Dichiarazione di Barcellona è la più compiuta espressione, non ha resistito ai rovesci politici che hanno stravolto il nord Africa a partire dal 2010, trovando nel collasso della pur minima stabilità politica nella regione un limite ineludibile.

Il susseguente tentativo di realizzare, in via bilaterale, attraverso la negoziazione di DCFTA, gli obiettivi funzionali alla costituzione di una Zona di libero scambio per il Mediterraneo, ha mostrato a sua volta dei profondi condizionamenti, riconducibili anzitutto alle resistenze interne degli Stati parte alla proiezione esterna dell'ordinamento europeo. L'introduzione di disposizioni derogatorie alla più generale "convergenza regolamentare" che ispira tali accordi, nonché la previsione di organismi deputati a favorire il coinvolgimento della società civile non sembrano, in ultima analisi, sufficientemente adeguati a rispondere alle criticità emerse nei negoziati ed in segmenti dell'accademia che ritengono la strategia europea larvatamente neocoloniale. Non a caso, nell'autunno del 2021, anche la negoziazione del DCFTA euro-tunisino, come accaduto per i negoziati UE-Marocco, ha subito una battuta d'arresto.

Superata la fase più acuta dell'emergenza derivante dalla crisi pandemica, l'Unione europea ha scelto di rimodulare la politica europea di vicinato mediterranea, individuando, attraverso la Nuova Agenda per il Mediterraneo, un piano d'investimenti che si propone di conciliare gli obiettivi che, a partire dal 1995, hanno caratterizzato i rapporti dell'Unione europea con la sponda meridionale del

Mediterraneo, mediante la promozione di uno sviluppo sostenibile, incentrato sulla transizione ecologica e l'uguaglianza sociale. L'urgenza di arginare l'impatto negativo che la pandemia ha avuto sull'economia globale sembrerebbe, pertanto, aver ricalibrato la politica europea di vicinato nell'area mediterranea verso un approccio maggiormente pragmatico che, in conclusione, lascia ancora aperti ampi margini di discussione circa il tenore e la natura dei rapporti politici ed economici tra le due sponde del Mediterraneo.

GIUSEPPE ASARO

*Sviluppi recenti sul rinnovato partenariato meridionale
dell'UE: verso un rilancio della politica mediterranea
di vicinato?*

1. Una breve premessa

È passato appena un anno dal venticinquesimo anniversario della Dichiarazione di Barcellona, adottata il 28 novembre 1995, che segnò l'avvio di un progetto di cooperazione multilaterale tra gli allora quindici Stati membri dell'Unione europea e alcuni Paesi del Mediterraneo con l'obiettivo di fare del bacino del Mediterraneo una zona di dialogo, di scambi e di cooperazione in grado di garantire pace, stabilità e prosperità. Detta strategia, a partire dal 2008, è stata portata avanti da un'organizzazione internazionale istituita a tal fine – l'Unione per il Mediterraneo – che riunisce, tra l'altro, tutti gli Stati membri dell'Ue.

La cooperazione nel Mediterraneo, quindi, è diventata parte integrante della politica europea di vicinato di cui all'articolo 8 del TUE,

che al primo paragrafo così recita: «*L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione*».

Da ultimo, alcuni mesi fa, nel tentativo di dare nuovo impulso al partenariato mediterraneo e definire in modo organico le priorità strategiche dell'Unione, la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno proposto una nuova “Agenda per il Mediterraneo”¹ strutturata su cinque pilastri – sviluppo umano, buon governo e Stato di diritto; resilienza, prosperità e transizione digitale; pace e sicurezza; migrazione e mobilità; transizione verde e resilienza climatica – e corredata da un piano di investimenti economici di sette miliardi di euro stanziati nell'ambito del regolamento relativo al nuovo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Ue – Europa globale (NDICI)².

¹ Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo*, JOIN (2021) 2 final del 9 febbraio 2021.

² Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio.

Il presente intervento, dopo aver ripercorso brevemente le tappe che hanno portato il partenariato mediterraneo all'attuale assetto, offrirà una prima analisi dell'Agenda proposta dalla Commissione e dall'Alto rappresentante e passerà in rassegna le iniziative ivi previste, al fine di comprendere se quest'ultime possano effettivamente fungere da valida base un rilancio della politica mediterranea di vicinato.

2. La Dichiarazione di Barcellona e le origini del partenariato euromediterraneo

All'inizio degli anni Settanta la Comunità economica europea aveva concluso accordi bilaterali con quasi tutti i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Si trattava di accordi di natura principalmente economica, basati sull'acquisto di materie prime e sulla vendita di prodotti industriali.

Mancava, però, una strategia comune per l'intera area mediterranea, continuando a prevalere tra i membri della Comunità la volontà di privilegiare i rapporti diretti con i singoli Stati terzi³.

³ A questo periodo risalgono gli accordi di associazione con Marocco, Tunisia, Malta e Cipro nonché gli accordi commerciali preferenziali con Spagna, Israele e Libano. Gli accordi di associazione avevano come base giuridica l'art. 238 del Trattato di Roma, gli accordi commerciali l'art. 113. L'art. 238, in particolare, prevedeva la possibilità di concludere accordi con Stati terzi, unione di Stati o organizzazioni internazionali al fine di istituire tra questi e la Comunità

In occasione del Vertice di Parigi del 19 ottobre 1972 i capi di Stato e di Governo europei, su impulso francese, vararono la politica globale per il Mediterraneo⁴. La “politica globale” si discostava dalla prassi precedente, trovando fondamento in accordi di cooperazione che, pur avendo carattere essenzialmente commerciale, promuovevano sinergia e collaborazione tra gli Stati europei e quelli mediterranei. Una significativa novità era rappresentata dalla prospettata creazione di un foro di dialogo istituzionale permanente che avrebbe dovuto operare a fianco di consigli di cooperazione bilaterale e comitati *ad hoc*. Gli ambiziosi obiettivi affermati a Parigi e sanciti nei singoli accordi, tuttavia, vennero in larga parte frustrati.

Il primo, considerevole, salto di qualità della politica europea nel Mediterraneo venne realizzato soltanto alcuni anni più tardi con la Dichiarazione di Barcellona e l’avvio del partenariato euromediterraneo (PEM)⁵, un’iniziativa adottata nel corso della conferenza

un’associazione «*caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari*». Gli accordi conclusi con Marocco e Tunisia differivano ben poco dagli accordi commerciali preferenziali conclusi in base all’art. 113 e presentavano un’impronta “neocolonialista”; quelli stipulati con Grecia e Turchia, invece, avevano finalità diverse e sottintendevano, al termine di un processo evolutivo, l’adesione di questi Paesi alla Comunità.

⁴ Per un approfondimento sul tema si rinvia a M. P. BELLONI, *La politica mediterranea della CEE (trattative, accordi, dissensi)*, in «Il Politico», 3(1979), pp. 547-571.

⁵ Sul Partenariato euromediterraneo e il processo di Barcellona si vedano, tra gli altri, S. MARCHISIO (a cura di), *Aspetti giuridici del partenariato euromediterraneo*, Giuffrè, Milano 2001; M. MONTANARI, *The Barcelona Process and the Political Economy of Euro-Mediterranean Trade Integration*, in «Journal

svoltasi nella capitale catalana il 27 e il 28 novembre 1995 alla presenza dei rappresentanti dei quindici Stati membri dell'Unione, della Commissione europea, del Consiglio e dei ministri degli Affari esteri di dodici Paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità Palestinesi.

L'obiettivo della conferenza era quello di inaugurare un nuovo partenariato globale – detto, appunto, partenariato euromediterraneo – per fare del Mediterraneo uno spazio comune di pace, stabilità e prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza e la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

Il partenariato, quindi, venne articolato in tre diversi capitoli: la cooperazione in materia di politica e di sicurezza, per instaurare uno spazio comune di pace e stabilità; la cooperazione economica e finanziaria, per creare una zona di prosperità condivisa; la cooperazione nel campo sociale e culturale, per promuovere una migliore comprensione tra le diverse culture e gli scambi tra la società civile⁶.

of Common Market Studies», 5(2007), pp. 1011-1040; P. FORS, *Il partenariato euro-mediterraneo e il processo di Barcellona*, in *Studi in onore di Umberto Leanza*, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, p. 1079 ss.; B. KARRAY, *L'évolution du partenariat euro-méditerranéen*, in «Journal du droit international», 3(2008), p. 753 ss; F. Caudullo, *Europa e Mediterraneo. Dal partenariato all'Unione per il Mediterraneo*, in A. DI STEFANO (a cura di), *In pelago vasto. Idee per un dialogo interculturale nell'area del mediterraneo*, Editpress, Catania 2009, p. 161 ss.

⁶ Un quarto capitolo, incentrato sulla cooperazione in materia di migrazione, integrazione sociale, giustizia e sicurezza venne introdotto nel corso del Vertice di Barcellona del 27 e 28 novembre 2005.

La Dichiarazione finale affermava anche un altro ambizioso obiettivo: pervenire entro il 2010 al completamento del processo di istituzione del partenariato e alla creazione di un'area di libero scambio fondata sui principi dell'economia di mercato e dell'integrazione delle economie.

Sotto il profilo istituzionale, il funzionamento del partenariato era affidato alla convocazione di riunioni periodiche tra i ministri degli Affari esteri di tutti i Paesi membri, affiancate da conferenze ministeriali di tipo settoriale dedicate a specifiche materie: commercio, ambiente, gestione delle risorse idriche, energia. Da segnalare, in particolare, la costituzione del Comitato euromediterraneo per il processo di Barcellona, composto da funzionari dei Paesi membri e chiamato a garantirne la continuità dell'azione amministrativa⁷.

La Dichiarazione costituì la base per la conclusione di una serie di accordi di associazione stipulati non solo tra l'Unione e i Paesi mediterranei, ma anche tra i singoli Paesi partecipanti, aventi ad oggetto i diversi settori in cui il partenariato si articolava. Pur differendo nel contenuto, gli accordi erano caratterizzati dall'impegno dei Paesi mediterranei a rispettare i principi democratici e i diritti umani, la cui violazione poteva essere sanzionata secondo lo schema della

⁷ La Dichiarazione, inoltre, sottolineava l'opportunità di coinvolgere nel processo autorità regionali e locali. Il proposito, ribadito in occasione della Conferenza dei ministri euro-mediterranei degli esteri tenutasi a Marsiglia nel novembre 2008, venne concretizzato dal Comitato delle Regioni dell'Unione europea il 21 gennaio 2010, con l'istituzione dell'Assemblea Euro-Mediterranea dei rappresentanti Locali e Regionali (ARLEM).

condizionalità. Il meccanismo che regola questa tipologia di clausole è tanto semplice quanto efficace: in presenza di una violazione diffusa e reiterata dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo – individuati direttamente o attraverso il rinvio a strumenti internazionali convenzionali in vigore – scatta la clausola sospensiva o di non esecuzione nei confronti dello Stato contraente inadempiente⁸.

Al rispetto di tali principi era altresì subordinato il supporto finanziario offerto nell'ambito del programma MEDA, volto a sostenere gli sforzi intrapresi dai territori e Paesi terzi mediterranei per procedere alle riforme delle loro strutture economiche e sociali e attenuare le conseguenze derivanti dallo sviluppo economico sul piano sociale e ambientale⁹.

Nonostante i propositi dichiarati a Barcellona, quindi, l'ambita dimensione multilaterale di una comunità euromediterranea finì, di fatto, per cedere il posto ad un approccio nella sostanza bilaterale.

⁸ Il primo caso di impiego della clausola di condizionalità collegata al rispetto dei diritti fondamentali è solitamente individuato nella IV Convenzione di Lomé, firmata il 15 dicembre 1989 fra i dodici Paesi membri della Comunità e sessantotto Stati dell'Africa sub sahariana, Caraibi e Pacifico (ACP). Da quel momento la clausola ha conosciuto una grande diffusione, soprattutto nei trattati di natura commerciale. Si veda, sul punto, L. BARTELS, *Le clausole sui diritti umani e la democrazia negli accordi internazionali della UE*, 2005, reperibile *online*.

⁹ Regolamento (CE) N. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.

3. L'avvio della politica europea di vicinato e i partner meridionali

A partire dal 2003 il partenariato euromediterraneo venne affiancato dalla politica europea di vicinato (PEV). Il suo obiettivo, com'è noto, è promuovere la cooperazione tra l'Unione e quei Paesi che ne condividono i confini, siano essi marini o terrestri, per creare uno spazio di prosperità e sicurezza e instaurare relazioni privilegiate fondate sul reciproco impegno di aderire a valori comuni: democrazia, diritti umani, Stato di diritto, buon governo, principi di economia di mercato e sviluppo sostenibile¹⁰.

L'intensità di queste relazioni dipende dalla misura in cui tali valori sono condivisi, caratterizzando la PEV con un impiego della condizionalità non più in chiave negativa e sanzionatoria, ma cooperativa e positiva, in quanto basata su incentivi e assistenza finanziaria addizionale.

Per conseguire questi obiettivi, ai sensi dell'art. 8 TUE, l'Unione può concludere con i Paesi interessati accordi specifici che

¹⁰ La bibliografia sull'argomento è assai vasta. Si vedano, tra gli altri, G. STROZZI, *Commento all'art. 8 TUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano 2014, p. 78 ss; S. POLI, *The European Neighbourhood Policy – Values and Principles*, Routledge, Londra 2016; D. BOURIS – T. SCHUMACHER, *The Revised European Neighbourhood Policy. Continuity and Change in EU Foreign Policy*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2017; T. SCHUMACHER – A. MARCHETTI – T. DEMMELHUBER, *The Routledge Handbook on the European Neighbourhood Policy*, Routledge, Londra 2017.

comportino diritti e obblighi e la possibilità di condurre azioni in comune: tra il 2002 e il 2007, pertanto, l'Ue stipulò accordi di associazione con quasi tutti i vicini meridionali.

Nel 2006, per fornire assistenza alla creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l'Unione europea e i Paesi ed i territori partner, il Parlamento europeo e il Consiglio approvarono un regolamento recante un apposito Strumento europeo di vicinato e partenariato¹¹, che sostituì i preesistenti strumenti esterni di assistenza dell'Unione, tra cui lo stesso MEDA. Il Considerando n. 13 del regolamento istitutivo, in particolare, confermava che per i partner mediterranei l'assistenza e la cooperazione si sarebbero iscritte nell'ambito del partenariato euromediterraneo avviato con la dichiarazione di Barcellona e avrebbero tenuto conto dell'accordo raggiunto in quel contesto per la creazione di una zona di libero scambio per le merci e per il varo di un processo di liberalizzazione asimmetrica.

L'avvio della politica europea di vicinato segnò il ritorno a una logica di relazioni bilaterali differenziate per ciascun Paese terzo¹², in luogo di quella multilaterale e di cooperazione regionale a cui

¹¹ Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato.

¹² In tale quadro, negli anni, sono stati adottati piani d'azione bilaterali che riflettono le esigenze, gli interessi e le capacità dell'Unione e di ciascun partner. Il loro contenuto è definito secondo il principio della "responsabilità condivisa": i Paesi vicini, quindi, sono liberi di determinare il livello di cooperazione che desiderano sviluppare con l'Ue.

ambiva il processo di Barcellona, che pure rimase in larga parte sulla carta. Attualmente gli accordi di associazione costituiscono la base giuridica delle relazioni bilaterali dell'Unione europea con Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità palestinese e Tunisia. L'accordo di associazione siglato con la Siria prima della violenta repressione delle proteste cittadine da parte del governo siriano nel 2011 non è mai stato firmato. Nel 2011, inoltre, vennero sospesi i negoziati per un accordo quadro con la Libia.

4. L'Unione per il Mediterraneo

Il 20 dicembre 2007, su iniziativa del neoeletto presidente francese Nicolas Sarkozy, nel corso di una conferenza tripartita che riuniva i capi di Stato e di Governo dei principali Paesi mediterranei dell'Unione europea – Francia, Italia e Spagna – venne proposta l'istituzione dell'Unione per il Mediterraneo (UpM)¹³ e di un nuovo partenariato destinato a diventare, secondo i promotori, cuore e

¹³ Sull'Unione per il Mediterraneo si vedano D. BECHEV – K. NICOLAIDIS, *The Union for the Mediterranean: A Genuine Breakthrough or More of the Same?* in «The International Spectator», 3(2008) pp. 13-20; B. Khader, *L'Union méditerranéenne: un beau discours ou une bonne idée?*, in «Rivista di studi politici internazionali», 1(2008), pp. 11-36; C. MANZOLILLO, *La Dichiarazione di Parigi sull'Unione Mediterranea (13 luglio 2008)*, in «Diritto Comunitario e degli scambi internazionali», 2008, p. 627 ss.; M. ESTHER BARBÉ IZUEL, *La Unión por el Mediterráneo: de la europeización de la política exterior a la descomunitarización de la política mediterránea*, in «Revista de Derecho Comunitario Europeo», 2009, p. 9 ss.

motore della cooperazione nel Mediterraneo e per il Mediterraneo¹⁴.

La proposta si inseriva in un contesto profondamente mutato rispetto al passato. La stessa composizione del partenariato euromediterraneo, infatti, era cambiata: due dei suoi membri originari, Malta e Cipro, erano ormai diventati membri dell'Unione europea. Ad essa, inoltre, avevano aderito anche i nuovi Stati membri collocati nell'Europa orientale. Diminuivano, quindi, i membri non appartenenti all'Ue.

Con il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 l'iniziativa venne rilanciata nell'ambito dell'Unione, per poi essere formalmente adottata dal Vertice di Parigi del 13 luglio 2008, al quale parteciparono i capi di Stato e di Governo degli Stati europei, dei Paesi terzi aderenti al processo di Barcellona e dei Balcani occidentali¹⁵. I sopracitati Paesi assunsero «*un impegno risoluto in favore della pace, della democrazia, della stabilità regionale e della sicurezza, attraverso la cooperazione e l'integrazione regionale*».

Nella Dichiarazione finale affermarono esplicitamente che il nuovo partenariato era fondato sull'*acquis* di Barcellona, al quale intendevano fornire nuovo slancio, fissando i principi che ne avrebbero guidato l'azione: una migliore suddivisione delle responsabilità;

¹⁴ Cfr. *Appel de Rome pour l'Union pour la Méditerranée de la France, l'Italie et l'Espagne*, Roma, 20 dicembre 2007.

¹⁵ Più precisamente: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Mauritania, Siria, Tunisia, Turchia, Autorità palestinese, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Monaco.

una maggiore visibilità e pertinenza dei progetti; un partenariato inglobante fondato sul *consensus*; il coinvolgimento della società civile, delle autorità locali e regionali, nonché del settore privato.

Programmarono, inoltre, la realizzazione di alcuni progetti chiave per concentrare risorse e sforzi e rendere le relazioni tra Unione europea e Mediterraneo più concrete e visibili: autostrade marittime, lotta all'inquinamento, piani per l'energia solare ed università euro-mediterranee.

Nel corso della conferenza di Marsiglia del 3 e 4 novembre dello stesso anno vennero pianificati altri due importanti progetti – un sistema di protezione civile per fronteggiare i disastri naturali e un'iniziativa mediterranea per l'aiuto all'imprenditoria – e, soprattutto, venne delineata l'architettura istituzionale dell'Unione per il Mediterraneo: un'organizzazione intergovernativa guidata da due co-presidenti che rappresentano, rispettivamente, i Paesi terzi del Sud del Mediterraneo e l'Unione europea.

Le decisioni di maggiore rilievo vengono assunte con consenso unanime nel corso dei vertici dei Capi di Stato e di Governo programmati con cadenza biennale. Cadenza annuale, invece, ha la convocazione delle conferenze dei ministri degli Affari esteri. L'esecuzione delle politiche e dei progetti approvati è affidata al Segretariato e la preparazione delle riunioni a una conferenza permanente di Alti funzionari. Ciò che in questa sede preme sottolineare, oltre alla "istituzionalizzazione" dell'UpM attraverso la creazione di nuovi

organi¹⁶ e all'adozione di un metodo operativo basato sulla realizzazione di progetti strategici, è la volontà di rafforzare le relazioni multilaterali tra Stati europei e Paesi terzi mediterranei in un quadro di condivisione delle responsabilità e di una *governance* fondata sull'uguaglianza delle parti coinvolte.

5. La riforma della PEV

Nel novembre 2015, all'indomani di una consultazione pubblica, l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea, attraverso un documento congiunto, raccomandarono l'adozione di una serie di misure per rinnovare la PEV¹⁷.

Nonostante alcuni sviluppi positivi, infatti, gli obiettivi originariamente proposti dalla comunicazione "Un'Europa ampliata", in particolare «*creare con i vicini una zona comune di prosperità e stabilità*», erano ben lontani dall'essere conseguiti¹⁸.

¹⁶ Veniva confermato, inoltre, il ruolo di alcuni organi già esistenti, come l'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), costituita il 3 dicembre del 2003 e composta dai rappresentanti del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali degli Stati membri e degli Stati terzi partecipanti al processo di Barcellona.

¹⁷ Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Riesame della politica europea di vicinato*, JOIN (2015) 50 *final* del 18 novembre 2015.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Europa ampliata – Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali*, COM (2003) 104 *final* di giorno 11 marzo 2003.

D'altra parte, nei dodici anni decorsi dall'avvio della politica di vicinato molti Paesi erano andati incontro a significativi cambiamenti: si pensi, da un lato, alla forte instabilità seguita alla “primavera araba” che nel 2011 investì il Nordafrica e il Medio Oriente; dall'altro, alla crisi Ucraina del 2014, sfociata in una grave violazione di sovranità, indipendenza e integrità territoriale per mano della Federazione Russa. L'obiettivo della riforma era quello di adattare la PEV al nuovo contesto e costruire, al tempo stesso, partenariati più efficaci¹⁹.

La sfida più urgente veniva individuata nella “stabilizzazione” del vicinato, da perseguire attraverso un rinnovato impegno nel sostegno economico e nella cooperazione in materia di sicurezza.

La comunicazione congiunta affermava l'esigenza di impostare i nuovi rapporti sulla base della consapevolezza che non tutti i vicini sono interessati ad approfondire nello stesso modo i rapporti con l'Ue, che devono quindi essere “differenziati” in base alle aspirazioni e alle capacità del partner di attuare le riforme interne.

Proponeva, inoltre, di concentrare la cooperazione sopra un numero di priorità più ristretto rispetto al passato: commercio, sicurezza energetica, trasporti, mobilità e sicurezza. Ulteriori elementi di novità erano rappresentati da una maggiore flessibilità nella

¹⁹ Per un'analisi critica si veda S. POLI, *La revisione della politica europea di vicinato e il controverso rapporto tra condizionalità e geometria variabile*, in «European Papers», 1(2016), pp. 263-274.

programmazione e nell'uso degli strumenti di assistenza finanziaria – in particolare lo Strumento europeo di vicinato e partenariato – e un migliore coordinamento tra questi ultimi e le attività svolte nell'ambito della politica estera e di difesa.

Per quello che concerne, invece, il profilo “operativo”, veniva introdotto un sistema di valutazione caratterizzato da due diverse tipologie di relazioni periodiche: quelle relative agli sviluppi dell'area del vicinato nel suo complesso e quelle per ciascun Paese, concentrate invece sul raggiungimento degli obiettivi strategici concordati.

Infine, con specifico riferimento alla cooperazione regionale nel vicinato meridionale, venivano riconosciuti i progressi compiuti grazie all'azione dell'Unione per il Mediterraneo, valutata favorevolmente anche nell'ambito della consultazione pubblica. La Commissione e l'Alto rappresentante, pertanto, si impegnavano a lavorare per darvi ulteriore slancio.

6. Un tentativo di rilancio: la nuova “Agenda per il Mediterraneo”

Il 9 febbraio 2021, al fine di rilanciare e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi partner del vicinato meridionale²⁰, la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione

²⁰ Si fa riferimento ad Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. La Comunicazione precisa che il richiamo alla “Palestina” non deve intendersi come riconoscimento di uno Stato di Palestina, lasciando impregiudicate le posizioni dei singoli Stati membri sulla questione.

per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno proposto una nuova “Agenda per il Mediterraneo”.

L’iniziativa è mossa dalla consapevolezza che la regione è chiamata ancora oggi ad affrontare sfide sociali, economiche, climatiche, ambientali, di *governance* e di sicurezza che richiedono un’azione congiunta da parte dell’Unione e degli Stati terzi.

Il rinnovato partenariato euromediterraneo – si legge nella comunicazione – sarà fondato su valori comuni, sul dialogo e sull’attuazione di un’agenda socioeconomica e politica condivisa, focalizzata, in particolare, sulla promozione dei diritti umani, della *good governance*, dello Stato di diritto e di una migliore qualità della vita; sul sostegno allo sviluppo economico inclusivo e sostenibile e alla transizione digitale e *green*; sull’avanzamento della cooperazione in ambito di sicurezza e risoluzione dei conflitti, migrazione e mobilità.

L’agenda è accompagnata da un “Piano economico e d’investimento per i vicini meridionali” che prevede un’azione sinergica della Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale, delle banche regionali nonché investimenti del settore privato. Fino a sette miliardi di euro, in particolare, dovrebbero essere stanziati nell’ambito del nuovo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell’Ue – Europa globale. Le aree d’intervento non rimandano solo alle priorità specifiche della regione mediterranea ma anche a problemi di

carattere globale, primo tra tutti la lotta contro il cambiamento climatico e l'adozione di un modello di sviluppo sostenibile, in linea con quanto previsto dall'Agenda ONU 2030, dall'accordo di Parigi sul clima e dal *Green Deal* europeo. Da qui l'impegno a promuovere investimenti nella resilienza climatica, nelle energie rinnovabili e nella produzione di idrogeno pulito, giacché Europa e regione mediterranea hanno interessi energetici complementari e convergenti.

Gli investimenti si inseriscono in un programma più ampio che prevede la trasformazione della sponda Sud del Mediterraneo in un'area di prosperità dall'economia inclusiva, resiliente e sostenibile. Un obiettivo ambizioso che risponde non solo agli interessi dei Paesi terzi, ma anche dell'Unione europea: l'approccio ecosistemico, infatti, consentirà la realizzazione di iniziative reciprocamente vantaggiose. Lo sviluppo di *cluster* industriali nel vicinato meridionale dovrebbe contribuire alla crescita economica dell'intera regione, collegando le imprese alle catene di valore globali e regionali, riducendo l'isolamento delle PMI e promuovendo innovazione e investimenti.

Per sostenere il commercio viene proposta la riduzione degli ostacoli non tariffari attraverso la piena attuazione degli accordi multilaterali, regionali e bilaterali vigenti in materia, così da scongiurare la ricomparsa del protezionismo o di altre misure restrittive. I negoziati in corso con Marocco e Tunisia per l'istituzione della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) costituiranno la base per

dialogare con gli altri partner e modernizzare i rapporti commerciali e di investimento tra questi e l'Ue.

Poiché i trasporti sono una delle componenti chiave delle politiche e degli strumenti a sostegno della crescita del Mediterraneo meridionale, viene data priorità allo sviluppo della rete transmediterranea di trasporto.

Al di là del lato economico, l'Agenda reca un rinnovato impegno a favore dello Stato di diritto, dei diritti umani, dell'uguaglianza, della democrazia e del buon governo – principi fondanti dell'Unione e parte integrante del partenariato fin dalla dichiarazione di Barcellona – in linea con quanto previsto nel Piano d'azione dell'Ue per i diritti umani e la democrazia 2020-2024.

A tal fine, il nuovo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Ue adotta un approccio basato sugli incentivi che prevede un sostegno finanziario aggiuntivo a beneficio dei Paesi partner *«sulla base delle loro prestazioni e dei progressi compiuti verso la democrazia, la buona governance e lo Stato di diritto, compresa la cooperazione con la società civile, i diritti umani, inclusa la parità di genere, la cooperazione in materia di migrazione, la governance economica e le riforme»*²¹.

Un ruolo centrale è riconosciuto anche alle iniziative congiunte per prevenire e risolvere i conflitti e promuovere la cooperazione in materia di sicurezza. Il protrarsi dei conflitti, infatti, rappresenta uno

²¹ Cfr. art. 20 Regolamento (UE) n. 947/2021.

dei principali ostacoli alla stabilità politica e allo sviluppo sostenibile dell'area.

È opportuno sottolineare, sul punto, il richiamo della Commissione all'unità d'intenti degli Stati membri affinché l'Unione possa svolgere efficacemente il ruolo di "garante della sicurezza" auspicato dai partner meridionali non solo attraverso il dispiegamento di missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune, di mediazione e di stabilizzazione, ma anche all'impegno diplomatico. Nel disegno della Commissione, la risoluzione dei conflitti e il superamento delle sfide socioeconomiche dovrebbero porre un freno al fenomeno migratorio, che richiede *«risposte comuni, solidarietà e condivisione delle responsabilità a livello globale»*.

L'obiettivo dell'Unione è quello di garantire che la migrazione avvenga solo in modo sicuro e regolare evitando la perdita di vite umane, prevenendo viaggi pericolosi, combattendo il traffico di migranti e offrendo al contempo protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno.

Determinante sarà il contributo del nuovo patto sulla migrazione e dell'intensificazione della cooperazione in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sostenibile.

Per assicurare l'attuazione efficiente e rapida dell'Agenda, l'Unione europea si impegna ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione e in particolare del sopraccitato Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

Obiettivo generale del nuovo Strumento è affermare e diffondere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo, contribuire a promuovere il multilateralismo, onorare gli impegni internazionali dell'Ue e incoraggiare partenariati rafforzati con i Paesi terzi, compresi i Paesi del Vicinato.

Con una dotazione complessiva pari 79,5 miliardi di euro in sette anni – il 10% in più rispetto al bilancio precedente – il nuovo Strumento diverrà il principale meccanismo finanziario per l'azione esterna dell'UE²². In tale quadro sosterrà l'attuazione della politica europea di vicinato e della cooperazione regionale – transfrontaliera, transnazionale e marittima – nonché gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macroregionali e per i bacini marittimi nel vicinato orientale e meridionale. Contribuirà, inoltre, all'attuazione degli accordi di associazione, partenariato e cooperazione, delle agende di associazione e delle priorità concordate con i Paesi nell'area del vicinato.

7. Alcune riflessioni conclusive

Sono trascorsi ormai ventisei anni dalla Dichiarazione di Barcellona, ma un partenariato mediterraneo rafforzato rimane tutt'oggi un imperativo strategico per l'Unione europea.

²² È prevista, inoltre, una riserva di 9,53 miliardi di euro senza destinazione specifica da impiegare qualora si profilassero circostanze impreviste, nuove esigenze o sfide emergenti o si rendesse necessario sostenere nuove priorità.

Questa consapevolezza ha indotto la Commissione e l'Alto rappresentante a varare la nuova "Agenda per il Mediterraneo", che inserendosi nel quadro della consolidata politica europea di vicinato tenta di rilanciare la cooperazione tra Ue e Paesi terzi mediterranei e realizzare le potenzialità inespresse della regione. Dopo questa breve analisi è possibile proporre alcune considerazioni.

L'ambizioso "piano economico e d'investimento per i vicini meridionali", attraendo gli investitori, contribuirà senz'altro a dare impulso alla ripresa socioeconomica, a favorire lo sviluppo sostenibile e sanare gli squilibri strutturali della regione.

La promozione degli investimenti nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della produzione di idrogeno pulito, insieme all'integrazione regionale dei mercati e delle reti dell'energia elettrica, concorreranno non solo alla crescita economica dell'area, ma anche alla tutela dell'ambiente e alla lotta al cambiamento climatico, che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo centrale nelle iniziative dell'Unione europea.

La modernizzazione dei rapporti commerciali, la riduzione degli ostacoli non tariffari e la piena attuazione degli accordi multilaterali, regionali e bilaterali vigenti in materia, così come lo sviluppo della rete transmediterranea di trasporto, recheranno grandi vantaggi reciproci.

Una menzione merita anche la proposta di istituire un meccanismo dell'Ue di condivisione dei vaccini, per consentire l'accesso a

una parte delle dosi garantite all'Unione ai Paesi del vicinato meridionale e orientale, ai Balcani occidentali e all'Africa.

Il rinnovato impegno a promuovere lo Stato di diritto e i diritti umani, pur necessario, sembra invece mancare di “concretezza”, rischiando di restare mera dichiarazione. Da verificare, in particolare, l'impatto che produrrà l'approccio basato sugli incentivi del nuovo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale.

Analoga considerazione può essere estesa alle iniziative relative fenomeno migratorio, tema cruciale tanto per l'Europa quanto per il Mediterraneo meridionale: l'Agenda, infatti, pur riaffermando obiettivi senz'altro meritori – evitare la perdita di vite umane, impedire viaggi pericolosi, combattere il traffico di migranti e offrire protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno – non chiarisce come tali risultati verranno effettivamente conseguiti.

Nonostante i limiti da ultimo rilevati, la decisione di dare nuova linfa al partenariato euromediterraneo non può che essere valutata positivamente, così come la volontà di adoperare tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione per darvi attuazione e di mantenere costante, nel corso della stessa, il dialogo politico con i partner coinvolti. Com'è stato sottolineato nella stessa Comunicazione, tuttavia, il successo della nuova Agenda dipenderà in larga parte dall'effettivo impegno degli Stati coinvolti – europei e non – a favore dell'unità, della solidarietà e della collaborazione.

ALESSANDRO SEBBIO

I recenti tentativi per l'istituzione di una zona economica esclusiva turca nel Mar Mediterraneo

1. Premessa

La delimitazione degli spazi marini tra Grecia e Turchia è una delle dispute più delicate che interessa l'area del Mediterraneo. I due Stati, che si contendono il controllo del Mar Egeo e di una buona parte del Mediterraneo Orientale, hanno raggiunto un precario equilibrio diplomatico che ha garantito la pace fino ad oggi.

Nel novembre 2019, Turchia e Libia siglano un Memorandum d'intesa volto a istituire le rispettive zone economiche esclusive a 18,6 miglia marine dalla costa turca, inglobando in tale area diverse isole greche e aree che la Grecia rivendica ai sensi della Parte V e dell'art. 121 della Convenzione di Montego Bay e del diritto internazionale generale.

Appurato che il contenuto del memorandum è incompatibile con i diritti reclamati dalla Grecia, è evidente che se la Turchia

perseguisse nella sua fedele applicazione, configurerebbe un illecito internazionale.

Il presente contributo si propone di analizzare questa ulteriore fase della disputa tra Grecia e Turchia per la delimitazione dei rispettivi spazi marini nella prospettiva del diritto internazionale. Al tal fine, lo studio si compone di quattro parti. Inizialmente si analizzeranno le norme internazionali pattizie e consuetudinarie formatesi sulla materia.

Successivamente il *focus* si sposterà sui due attori principali, Grecia e Turchia, analizzando l'attuale stato della delimitazione degli spazi marini nella regione e ricostruendo la c.d. *Questione dell'Egeo*, vale a dire il tentativo perpetrato dalla Grecia negli anni '70 di proporre la soluzione della contesa agli organi onusiani. Il cuore dello studio è dedicato al memorandum e al "bivio" davanti al quale la Turchia si è posta: onorare l'atto sottoscritto con la Libia violando i diritti riconosciuti alla Grecia dal diritto internazionale generale o venire meno agli impegni presi nel memorandum, mancando all'aspettativa della Libia di istituire le rispettive zone economiche esclusive.

Infine, non ci si è potuti esimere dal tratteggiare di prospettive di risoluzione della disputa, in considerazione della giurisprudenza intervenuta negli anni recenti.

2. L'attuale delimitazione degli spazi marini tra Grecia e Turchia

La delimitazione dei confini marini può non sempre risultare pacifica nella prassi, come nel caso dell'annoso contrasto tra Grecia e Turchia. La costa della penisola anatolica, lungo la quale si estende la Repubblica Turca, è costellata di isole ed arcipelaghi di sovranità ellenica. Poiché gli spazi marini vengono determinati tramite una proiezione degli spazi terrestri, tenendo conto anche delle isole, la Turchia si vede attribuire porzioni di mare nettamente sproporzionate alla lunghezza della propria costa.

La posizione della Grecia si potrebbe definire conforme a quella tradizionale del diritto internazionale generale, così come codificato dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare* del 1982 (UNCLOS, nota anche come Convenzione di Montego Bay), della quale è Stato parte.

Gli Stati possono istituire il proprio mare territoriale entro 12 miglia marine dalla c.d. *linea di base* (art. 3), considerando eventuali isole e scogli ai fini della determinazione dell'area (art. 121, par. 1)¹. In caso di coste opposte o adiacenti troppo vicine affinché due o più

¹ In virtù dei delicati equilibri con la vicina Turchia, la Grecia ha finora esteso il suo mare territoriale fino a 6 miglia marine. Cionondimeno, ha ribadito che l'attuale estensione "ridotta" della suddetta zona non le preclude le prerogative di estendere il limite esterno a 12 miglia marine dalla linea di base. Così, <https://treaties.un.org/Pages/Declarations.aspx?index=Greece&lang=en&chapter=21&treaty=464#EndNotesSection>.

Stati costieri possano estendere il proprio mare territoriale fino ai limiti massimi consentiti, le soluzioni prospettabili sono tre (art. 15): la stipula di un accordo tra le parti interessate, invito rafforzato dal dovere di cooperazione tra Stati costieri in mari chiusi e semichiusi (art. 123); l'estensione dei rispettivi mari territoriali fino alla linea di equidistanza tra le due coste (c.d. *criterio della linea mediana*); in caso di titoli storici o circostanze speciali, è possibile delimitare «*in altro modo*». Quest'ultima disposizione particolarmente vaga, sia perché non definisce quali siano le “*circostanze speciali*” a cui si riferisce, sia perché tace sul criterio – o i criteri – alternativi a quello della linea mediana, ha inevitabilmente lasciato spazio all'opera creativa della giurisprudenza.

Oltre al mare territoriale, la Convenzione di Montego Bay disciplina altri spazi marini “speciali” e, tra questi, la zona economica esclusiva (ZEE), codificata per la prima volta nella convenzione onusiana e in cui lo Stato costiero esercita una *sovranità funzionale* al fine di sfruttare le risorse presenti in un'area il cui limite massimo è di 200 miglia marine dalla linea di base (art. 57), considerando eventuali isole – e non gli scogli stavolta – ai fini della determinazione dell'area (art. 121, par. 2). In particolare, lo Stato è titolare di *diritti sovrani* sia ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali che si trovano nel sottosuolo, sul fondale e sulla colonna d'acqua ad esso sovrastante, sia ai fini dell'esercizio delle attività connesse all'esplorazione e lo

sfruttamento economico della zona (art. 56, par. 1, lett. a). Allo Stato costiero spetta altresì la giurisdizione in materia di installazione ed utilizzo di isole artificiali, impianti e strutture, nonché in materia di ricerca scientifica e protezione dell'ambiente (art. 56, par. 1, lett. b)².

Data la notevole ampiezza, ancor più rilevante è la questione della delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti: in tal caso gli Stati potranno stipulare un accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto dall'art. 38 Stat. CIG, al fine di raggiungere un'equa soluzione (art. 71, par. 1), o possono ricorrere alle procedure ex parte XV della Convenzione di Montego Bay, vale a dire quelle inerenti alla soluzione delle controversie (art. 71, par. 2). Come per il mare territoriale, anche in questo caso la Convenzione si affida all'opera creativa degli organi giurisdizionali.

La posizione della Turchia è nettamente discordante con quella della Grecia e del diritto internazionale finora tratteggiato. Per quanto riguarda l'estensione del mare territoriale, la Turchia ritiene che il suo ampliamento da parte della Grecia le precluderebbe

² Oscura risulta la distinzione tra il concetto di “*diritti sovrani*” e “*giurisdizione*” richiamati dall'art. 56 UNCLOS. Nel silenzio della lettera, si potrebbe ipotizzare che il termine “*giurisdizione*”, che nulla ha a che vedere con la funzione giurisdizionale dei giudici dello Stato costiero, implichi poteri minori rispetto ai “*diritti sovrani*”, i quali avrebbero invece carattere legislativo e non solo coercitivo. Così, A. AUST, *Handbook of International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 285 e C. FOCARELLI, *Trattato di diritto internazionale*, Utet giuridica, 2015, p. 753.

l'accesso al mare aperto, configurando un abuso del diritto³. In occasione della Terza Conferenza sul Diritto del Mare (1973-1982), la Turchia ha manifestato la sua obiezione all'estensione del limite del mare territoriale oltre le 6 miglia marine, proponendo che, nei mari chiusi e semichiusi come il Mediterraneo, la delimitazione del mare territoriale dovesse essere decisa tramite accordo tra gli Stati costieri limitrofi. Il non accoglimento di tale proposta fu uno dei motivi che portò la Turchia a non firmare la Convenzione di Montego Bay⁴. Per quanto riguarda la presenza delle isole, la Turchia sostiene che esse costituiscano una circostanza speciale tale per cui non dovrebbero produrre effetti "pieni" nella determinazione delle zone marine, o non dovrebbero produrne affatto se si trovano "*on the wrong side of the delimitation line*", soprattutto se il contesto è quello di un mare semichiuso particolarmente piccolo, come quello del Mediterraneo. Più nello specifico, la Turchia ritiene che le isole, specialmente quelle piccole, risiedano sulla piattaforma continentale dello Stato costiero più prossimo, pertanto la delimitazione di uno spazio marino dello Stato cui appartiene l'isola comporterebbe una distorsione giuridica dei diritti dello Stato costiero (c.d. *cut-off effect*). In conclusione, rifiutando categoricamente l'adozione del criterio della linea mediana, la Turchia auspica il ricorso a una delimitazione di tipo

³ Così il Ministro degli Esteri della Repubblica di Turchia, <http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa>.

⁴ Così in *The Third Conference on the Law of the Sea*, Official Records, Vol. XVII, pp. 77-78.

equitativo che tenga in considerazione: il contesto di un mare semi-chiuso, la dimensione esigua delle isole prospicienti la costa turca e la loro distanza dalla Grecia, e, infine, il principio di proporzionalità.

È chiaro che i criteri di delimitazione degli spazi marini sono criteri inevitabilmente generici e che in sede di negoziati non è sempre possibile tenere conto di tutti gli scenari eventualmente prospettabili. Ciò non esclude che tali criteri possano creare – anche notevoli – distorsioni. Il paradosso messo in luce dal caso oggetto di studio dimostra come uno Stato peninsulare può vedere sminuita la capacità di estendere la propria sovranità sulle acque ad esso prospicienti a causa di isole o gruppi di isole – nella maggior parte dei casi piccole e distanti dalla madrepatria – che per motivi storici non gli appartengono. Ciò detto, è difficile negare che una soluzione fedele alle norme internazionali richiamate dalla Grecia porterebbe a una delimitazione fortemente sproporzionata.

Effettivamente il diritto internazionale contemporaneo paventa delle soluzioni alternative a quella del criterio della linea mediana. Come accennato, laddove non hanno potuto i negoziati della Convenzione sul diritto del mare, è arrivata la Corte internazionale di giustizia che, nella sua affermata giurisprudenza, ha elaborato il c.d. “*three stages approach*”⁵.

⁵ Nello specifico, vedi CIG, sentenza del 20 febbraio 1969, *Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord* (Repubblica Federale Tedesca c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi); CIG, sentenza del 3 giugno 1985, *Delimitazione della piattaforma continentale tra Libia e Malta* (Libia c. Malta); CIG, sentenza del 14 giugno 1993, *Delimitazione*

L'organo giurisdizionale interpellato inizialmente traccia una linea provvisoria equidistante le due coste, successivamente ci si interroga se esistono *circostanze rilevanti* che possano giustificare un aggiustamento della linea di equidistanza provvisoria, infine si valuta l'equità (o meglio la parità) complessiva dei confini risultanti dai primi due passaggi, verificando se sussiste una marcata sproporzione tra la lunghezza delle coste degli Stati e l'ampiezza delle aree marittime ottenute⁶. Occorre soffermarsi sul concetto di "*circostanze rilevanti*" richiamato dalla Corte. È chiaro che ci troviamo davanti a una categoria aperta e illimitata comprendente una serie di fattori considerabili solo caso per caso⁷. Nondimeno, anche se non c'è una lista predeterminata di circostanze rilevanti, la dottrina è solita distinguere tra circostanze geografiche e non-geografiche⁸.

dell'area tra la Groenlandia e Jan Mayen (Danimarca c. Norvegia); CIG, sentenza del 3 febbraio 2009, *Delimitazione marittima del Mar Nero* (Romania c. Ucraina).

⁶ Così CIG, sentenza del 3 febbraio 2009, *Delimitazione marittima nel Mar Nero* (Romania c. Ucraina), in I.C.J. Reports, 2009, p. 61, par. 115-122; CIG, sentenza del 19 novembre 2012, *Disputa territoriale e marittima* (Nicaragua c. Colombia) in I.C.J. Reports (II), 2012, pp. 695-696, par. 190-193; CIG, sentenza del 27 gennaio 2014, *Delimitazione della frontiera marittima fra Cile e Perù* (Perù c. Cile), in I.C.J. Reports, 2014, p. 65, par. 180; ITLOS, sentenza del 12 marzo 2012, *Delimitazione del confine marittimo nella Golfo del Bengala* (Bangladesh c. Myanmar), in ITLOS Reports, 2012, pp. 64-68, par. 225-240.

⁷ Vedi M. EVANS, *Relevant Circumstances and Maritime Delimitation*, Oxford: Clarendon Press, 1989, pp. 17-26. Inoltre CIG, Romania c. Ucraina (2009), *supra* nota 5, p. 61, par. 93; CIG, decisione arbitrale del 14 febbraio 1985, *Delimitazione del confine marittimo tra Guinea e Guinea-Bissau* (Guinea c. Guinea-Bissau), 25 I.L.M. 252, par. 89.

⁸ Vedi M. KALDUNSKI & T. WASILEWSKI, *The International Tribunal for the Law of the Sea on Maritime Delimitation: Bangladesh v. Myanmar Case*, 2014,

3. I precedenti: profili giuridici della Questione dell'Egeo

Verso la fine del 1973, il governo turco incomincia a concedere licenze per la ricerca di possibili fonti sottomarine di petrolio e altre risorse energetiche nel Mar Egeo, ivi comprese aree rivendicate dalla Grecia in quanto coincidenti con la piattaforma continentale di alcune isole greche.

La situazione precipita il 13 luglio 1976 quando la Turchia annuncia di aver dato mandato alla *Turkish State Petroleum Company* (TPAO) per eseguire delle trivellazioni esplorative non solo nel proprio mare territoriale, ma altresì in alcune aree contese tra il governo di Atene ed il governo di Ankara.

Da questo momento i rapporti tra i due Stati iniziano a deteriorarsi nonostante i tentativi riconciliativi⁹. L'invio della nave turca *Sismik-I* in acque sovrastanti quella che è ritenuta essere la piattaforma continentale ellenica, si rivela l'occasione per la Grecia per

p. 128. Particolarmente arguta risulta la riflessione degli autori Fietta e Cleverly che sottolineano come il criterio geografico sia un riflesso del principio "la terra domina il mare" «*Such a geography-centric approach is faithful to the adage that the land dominates the sea and the fact that State entitlements to maritime space derive from the coast, and are thus dictated by coastal geography*» così, S. FIETTA & R. CLEVERLY, *A Practitioner's Guide to Maritime Boundary Delimitation*, Oxford University Press, 2016, p. 67.

⁹ Si segnalano due momenti particolarmente importanti: l'incontro bilaterale politico tenutosi tra i Ministri degli Affari Esteri a Bruxelles il 31 maggio 1975 e l'incontro bilaterale tecnico tenutosi tra delegazioni di esperti a Berna il 19 e 20 giugno 1976. Per una esaustiva disamina dei rapporti tra Grecia e Turchia, A. SYRIGOS, *Greek-Turkish Relations*, Patakis, Atene, 2015, pp. 241-248 e 315-338.

sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza e alla Corte internazionale di giustizia.

Il Consiglio di Sicurezza si pronuncia il 25 agosto successivo con la risoluzione 395/1976. La risoluzione si compone di due parti: i paragrafi 1 e 2 richiedono alle Parti la massima moderazione (*utmost restraint*) e sollecitano di fare il possibile per ridurre le tensioni al fine di facilitare il processo di negoziazione; i paragrafi 3 e 4 si appellano ai rispettivi governi di riprendere i suddetti negoziati impegnandosi a raggiungere soluzioni accettabili da entrambe le parti e, in ultima istanza, invitano a rivolgersi a un organo giudiziario – a quello dell'ONU, in particolare – per redimere la questione¹⁰. La breve risoluzione si può riassumere con una non-presa di posizione da parte del Consiglio di Sicurezza, il quale essenzialmente si limita a precisare che l'appello al Consiglio da parte della Grecia è stato prematuro¹¹.

Per quanto riguarda il ricorso giurisdizionale, il 10 agosto 1976 la Grecia presenta ricorso alla Corte internazionale di giustizia

¹⁰ Il testo integrale è consultabile in <[https://undocs.org/en/S/RES/395%20\(1976\)](https://undocs.org/en/S/RES/395%20(1976))> p. 15 ss.

¹¹ Autorevole dottrina (Leo Gross) ha evidenziato come il CdS non abbia compreso che l'appello della Grecia poteva essere l'occasione per depoliticizzare la questione dell'Egeo, e anzi, al contrario, ha rimarcato il fatto che la via maestra per la risoluzione della questione è proprio quella politica, ovvero le negoziazioni bilaterali, ed eventualmente il ricorso a un organo giurisdizionale. Così, L. GROSS, *The Dispute between Greece and Turkey Concerning the Continental Shelf in the Aegean*, (1977) 71 *American Journal of International Law* 31, pp. 35 ss..

contro la Turchia contestando la validità delle licenze rilasciate dal governo turco, in quanto autorizzanti le navi ad operare in aree rivendicate dalla ricorrente. In particolare, la Grecia denuncia il non rispetto delle norme sulla delimitazione degli spazi marini da parte della Turchia, facendo specifico riferimento al principio della linea mediana. Il governo ellenico tentò di vincolare la controparte alla giurisdizione della Corte sulla base dell'art. 17 dell'Atto generale per la soluzione pacifica delle controversie internazionali del 1928, in combinato disposto con gli artt. 36, par. 1 e 37 dello Statuto della CIG, e invocando il Comunicato congiunto tra i Primi Ministri greco e turco a Bruxelles il 31 maggio 1975. Pur avendo l'occasione per difendere la propria posizione, la Turchia incentra la sua difesa sul difetto di competenza della Corte. Con sentenza del 19 dicembre 1978, la Corte esclude la propria competenza sulla questione, da un lato, escludendo l'applicazione dell'art. 17 dell'Atto generale, in quanto l'oggetto della controversia rientra nella riserva di giurisdizione presentata dalla Grecia al momento della ratifica; dall'altro, non ritenendo il suddetto comunicato congiunto alla stregua di un trattato, definendolo più come un "impegno a impegnarsi" da parte del governo Turco¹².

Quanto accaduto nel caso Piattaforma continentale del Mar Egeo induce a una breve riflessione: innanzitutto il fatto che il governo

¹² CIG, ordinanza del 11 settembre 1976, *Caso della piattaforma continentale del Mar Egeo* (Grecia c. Turchia), in I.C.J. Reports.

turco abbia preferito non accettare la giurisdizione della Corte può suggerire un'insicurezza sulla probabilità che le proprie istanze venissero accolte, insicurezza che potrebbe essere venuta meno, visto il recente sviluppo giurisprudenziale sul tema (vedi *infra*). Secondariamente, il caso preso in esame dimostra come sia azzardato tentare di instaurare un giudizio dinanzi a una Corte sovranazionale in via unilaterale.

A parte le tensioni politiche, dal punto di vista strettamente giuridico la questione della delimitazione degli spazi marini tra Grecia e Turchia rimane sopita per oltre 40 anni.

4. Il Memorandum d'intesa tra Turchia e Libia

Il 27 novembre 2019, Turchia e Libia firmano un Memorandum d'Intesa istituendo le rispettive zone economiche esclusive¹³. Già a una prima analisi, il documento presenta un evidente e importante *vulnus*: gli spazi marini speciali delimitati dalle Parti ricomprendono isole appartenenti a uno Stato terzo, la Grecia, nonché, inevitabilmente, porzioni di mare rivendicate dalla stessa. Questa demarcazione è il risultato della posizione giuridica della Turchia in merito

¹³ Testo integrale dell'accordo è consultabile sul sito <https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf>.

alla capacità delle isole di estendere spazi marini speciali¹⁴. Nel presente paragrafo si tenterà di analizzare il memorandum alla luce del diritto internazionale.

Il primo passo è l'inquadramento della natura giuridica dell'atto oggetto di studio. Data la libertà della forma nella conclusione dei trattati e l'irrilevanza della nomenclatura "*memorandum*" preferita dalle Parti, il presente documento rispecchia le caratteristiche dei trattati ex art. 2, par. 1, lett. A della Convenzione di Vienna del 1969¹⁵. Inoltre esso contiene termini tipici del trattato quali "*Parties*", "*entry into force*" e "*agreement*". A fugare ogni residuale dubbio, il memorandum è stato altresì registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite ai sensi della procedura ex art. 102 della Carta ONU¹⁶.

Appurato questo aspetto tecnico, ci si concentri sul merito dell'atto. Se in astratto la Turchia ha il diritto di instaurare la zona economica esclusiva, le disposizioni del presente trattato sono

¹⁴ Il Memorandum non specifica se, all'interno di questa ipotetica zona economica esclusiva della Turchia, il mare territoriale attorno alle isole greche incluse venga rispettato o meno. Nel silenzio delle Parti, chi scrive presume che la Turchia continui a rispettare il mare territoriale della Grecia fissato a 6 miglia marine anche attorno alle isole interessate dalla zona economica esclusiva. Quale cosa non fosse e si negasse *in toto* la possibilità delle isole di istituire il mare territoriale, chiaramente il discorso non sarebbe più limitato al rispetto dell'art. 121 CMB ma si estenderebbe anche all'interpretazione dell'art. 3 CMB. Una prospettiva, quest'ultima, altamente improbabile.

¹⁵ F. MOSCONI, *La formazione dei trattati*, Milano, Giuffrè, 1968.

¹⁶ Certificato di registrazione è consultabile sul sito: <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2019/12/20191211%2002-58%20PM/Other%20Documents/COR-Reg-56119-Sr-69975.pdf>.

incompatibili con il diritto della Grecia a instaurare una propria zona economica esclusiva nella medesima area.

Come accennato, la Turchia non è Parte della Convenzione di Montego Bay, la quale prevede, ai sensi dell'art. 121, che le isole concorrano alla determinazione degli spazi marini speciali, pertanto il memorandum sottoscritto con la Libia non pone un problema di applicazione di trattati incompatibili. Tuttavia, poiché l'articolato della Convenzione di Montego Bay è pacificamente ritenuto coerente con il diritto internazionale generale, v'è da chiedersi se anche la disposizione contenuta nell'art. 121 CMB sia corrispondente a una norma consuetudinaria. La risposta è positiva, come più volte affermato dalla Corte internazionale di giustizia nelle sentenze *Qatar c. Bahrain* del 1994¹⁷, *Nicaragua c. Colombia* del 2012¹⁸, *Perù c. Cile* del 2014¹⁹.

Acclarata la natura consuetudinaria – certamente non cogente – della norma, non è detto che la Turchia debba necessariamente sottostarvi: essa potrebbe porsi come *persistent objector* e altresì stipulare un trattato contrario. Senza addentrarsi nella intricata questione dell'ammissibilità concettuale della figura del *persistent objector* nel diritto internazionale²⁰, la Turchia potrebbe con difficoltà sostenersi

¹⁷ CIG, sentenza del 1° luglio 1994, *Delimitazione marittima e delle questioni territoriali tra Qatar e Bahrain* (Qatar c. Bahrain).

¹⁸ CIG, *Nicaragua c. Colombia* (2012), *supra* nota 6.

¹⁹ CIG, *Perù c. Cile* (2014), *supra* nota 6.

²⁰ Per una panoramica esaustiva sul dibattito e delle critiche mosse alla dottrina

contraria alla norma generale che ammette la capacità delle isole a determinare spazi marini speciali, e tanto meno che le isole poggino sulle piattaforme continentali degli Stati costieri vicini, data la sua recente politica di cooperazione con la Repubblica Turca di Cipro, prontamente trasfusa in un trattato di delimitazione delle reciproche zone economiche esclusive²¹.

Riguardo al secondo aspetto, certamente la Turchia è teoricamente libera di stipulare trattati che derogano a norme di diritto consuetudinario di natura non cogente. Il problema è che il Memorandum del 2019 ha per oggetto porzioni di mare che includono delle isole appartenenti alla sfera di sovranità della Grecia, per la quale il memorandum ad oggetto rappresenta *res inter alios acta*. Ne consegue che, secondo il principio *pacta tertiis neque nocent nec prosunt*, il memorandum tra Turchia e Libia non può produrre effetti per il diritto internazionale e il perseguimento dei suoi obiettivi comporterebbe una violazione dei diritti della Grecia da parte del governo turco.

Dunque, il cuore della questione non è tanto la contrarietà dell'oggetto del memorandum con il diritto internazionale generale, che di per sé non pone alcun problema, quanto l'incompatibilità delle

del *persistent objector* si rimana a C. FOCARELLI, *Trattato di diritto internazionale*, op. cit., p. 493 ss.

²¹ Accordo di delimitazione della piattaforma continentale fra la Turchia e la Repubblica turca di Cipro del Nord, firmato da Recep Tayyip Erdoğan e H.E. Derviş Eroğlu il 21 settembre 2011.

disposizioni dello stesso con diritti rivendicati da terzi. Come anticipato, la Turchia si è posta davanti a un rischioso “*bivio giuridico*”: da un lato il diritto internazionale generale in materia di delimitazioni marittime la vincola al rispetto degli spazi marini rivendicati dalla Grecia, dall’altro il principio *pacta sunt servanda* la obbliga al rispetto del memorandum stipulato con la Libia.

Quale che sia la soluzione che adotterà la Turchia, non è dato sapere in questa sede: allo stato dei fatti non è possibile prevedere se il governo turco continuerà a ritenere lecita l’istituzione della zona economica esclusiva con la controparte libica e, conseguentemente, se e quali ripercussioni giuridiche ci saranno nei suoi confronti.

5. Le prospettive sulla delimitazione degli spazi marini tra Grecia e Turchia

Si è evidenziato come la firma del memorandum tra Turchia e Libia sia solo l’ultimo tassello di un mosaico più ampio, quale quello della delicata questione della delimitazione degli spazi marini tra Turchia e Grecia. La questione è tutt’altro che chiusa e in questa sede si intende analizzare quali possano essere le prospettive conformi al diritto internazionale, soprattutto alla luce di quanto riportato nel già citato caso della Questione dell’Egeo.

Secondo chi scrive, data la delicatezza della materia, la risoluzione delle parti coinvolte e la rilevanza degli interessi in gioco, la

questione sulla delimitazione degli spazi marini tra Turchia e Grecia non può che passare dalle Nazioni Unite e, in particolare, rimettendo la controversia alla Corte internazionale. Questo può avvenire o ricorrendo alla funzione giurisdizionale della Corte, o ricorrendo alla funzione consultiva della Corte. Analizziamo le due eventualità.

Nel primo caso, le due parti dovrebbero accettare la giurisdizione della Corte, che emetterà una sentenza inappellabile e vincolante. Occorre sottolineare la consensualità di entrambe le parti, dato che l'approccio già intentato dalla Grecia nel caso *Piattaforma del Mar Egeo* del 1976 si è dimostrato improduttivo – se non addirittura dannoso – per il raggiungimento di una pacifica soluzione. Sarebbe necessaria, dunque, che il governo turco accettasse *motu proprio* la giurisdizione della Corte, ma come? Probabilmente mostrare un segnale di apertura verso le posizioni oggettivamente peculiari della Turchia potrebbe essere un primo passo verso la risoluzione della disputa. La domanda da porsi a questo punto è se al governo turco “conviene” tentare di affidarsi a un giudice arbitro come un tribunale internazionale. Secondo chi scrive, la risposta non può che essere positiva. Come evidenziato, la geografia politica della Turchia la rende particolarmente svantaggiata nella definizione delle zone marine, una circostanza alla quale la giurisprudenza internazionale non si è dimostrata affatto indifferente.

Specialmente negli ultimi tempi, la giurisprudenza della Corte internazionale si è dimostrata aperta alla possibilità di attenuare il

criterio dell'equidistanza, a favore di criteri più proporzionali che assicurerebbero una soluzione più equa²². Per la prima volta nel caso *Piattaforma continentale del Mare del Nord* (1969), la Corte internazionale di giustizia abbandona il metodo dell'equidistanza al favore del metodo della proporzionalità²³.

Nel caso *Bahrain c. Qatar* (2001), per delimitare la zona economica esclusiva e la Piattaforma Continentale tra le due Parti, la Corte internazionale di giustizia ha seguito il criterio dell'equidistanza, con eccezione delle isole Qit'at Jaradah (alla quale è stato data attribuita una capacità ridotta e all'isola Fasht al Jarim (alla quale non è stata attribuita alcun effetto)²⁴. La Corte ha seguito la stessa logica nel caso *Costa Rica c. Nicaragua* (2018), nel quale ha accantonato il criterio dell'equidistanza, che nel caso specifico avrebbe svantaggiato la Costa Rica, ed ha riconosciuto alle Corn Islands (note come Islas del Maiz in Spagnolo o Isole del Mais in Italiano) una limitata capacità di “generare” la zona economica esclusiva e la piattaforma

²² Sebbene si sia deciso di fare riferimento solo alla giurisprudenza della CIG, poiché la Turchia non è parte della Convenzione di Montego Bay, si evidenzia per completezza che anche il Tribunale Internazionale del Mare ha preferito utilizzare criteri alternativi a quelli dell'equidistanza per la delimitazione degli spazi marittimi, con la precisazione, però, che la regola rimane quella dell'equidistanza e che il criterio equitativo non può essere una regola, ma la sua applicazione va decisa caso per caso. Così nel caso *Bangladesh c. Myanmar* (2012), *supra* nota 6.

²³ CIG, caso *Piattaforma Mare del Nord* (1969), *supra* nota 5.

²⁴ CIG, sentenza del 16 marzo 2001, *Delimitazione marittima e questioni territoriali tra Qatar e Bahrein* (Qatar c. Bahrein), in I.C.J. Reports, 2001. Sul punto vedi pure T. SCOVAZZI, *op cit.*, p. 192-193.

continentale nicaraguense²⁵. Si pensi ancora al c.d. “*Three steps approach*” che terrebbe in considerazione la peculiarità geografico-politica della Turchia e, con tutta probabilità, condurrebbe a una soluzione proporzionata.

In un ipotetico giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia per la delimitazione degli spazi marini tra la Repubblica Ellenica e quella Turca, la Grecia potrebbe addurre l'importanza del criterio della linea mediana, da utilizzare almeno come punto di partenza; che tutte le isole, indipendentemente dalla loro dimensione, generano zone marine, anche speciali; che il criterio di proporzionalità è già rispettato; naturalmente la non efficacia del Memorandum d'intesa del 2019. Dal canto suo, la Turchia potrebbe sostenere la necessità di trovare una soluzione equa ai sensi degli artt. 74 e 83 CMB e del diritto consuetudinario; l'effetto distorsivo alla delimitazione delle aree dato dall'eventuale applicazione del criterio della linea mediana (*cut-off effect*, richiamato anche nel caso *Nicaragua c. Colombia* del 2012); la necessità di delimitare le zone marittime

²⁵ Nel caso richiamato, le due isole, rispettivamente di 9,6 chilometri quadrati e di 3 chilometri quadrati, distanti 26 miglia nautiche dalla terraferma, avrebbero attribuito al Nicaragua una zona economica esclusiva sproporzionata: così, par. 142 «*With regard to the effect to be given to the Corn Islands in the determination of the maritime boundary, the Court observes that, while they are entitled to generate an exclusive economic zone and a continental shelf, they are situated at about 26 nautical miles from the mainland coast and their impact of provisional equidistance line is out of proportion to their limited size*», CIG, sentenza del 2 febbraio 2018, *Delimitazione marittima nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico* (Costa Rica c. Nicaragua), in I.C.J. Reports, 2018.

secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto della lunghezza della costa turca nel Mar Mediterraneo.

Nel secondo caso, l'Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza potrebbero adire al potere consultivo della Corte internazionale ex art. 96 della Carta delle Nazioni Unite e chiedere di esprimersi con un parere sulla questione²⁶. Se è vero che tali pareri non sono vincolanti per le parti, è altrettanto vero che essi rappresentano un importante contributo verso la formazione o il consolidamento di consuetudini di diritto internazionale e, data l'attualità della questione, si aiuterebbe a fare chiarezza non solo con riferimento al caso specifico, ma anche nell'eventualità di casi futuri²⁷.

6. Conclusioni

Venendo a delle considerazioni conclusive, il nucleo della questione altro non è che la contrapposizione tra regola generale e caso specifico. Da un lato, la Grecia rappresenta saldamente le ragioni del diritto internazionale del mare generale, così come codificato nella *Costituzione degli oceani*, dall'altro, la Turchia evidenzia come quelle stesse regole, applicate a questo caso concreto, condurrebbero

²⁶ Per ulteriori approfondimenti si rinvia a B. CONFORTI – F. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, dodicesima edizione, CEDAM, 2020, p. 473 ss.

²⁷ Strumento più che auspicabile in previsione dell'istituzione degli spazi marini speciali nel bacino del Mediterraneo, come la istituenda zona economica esclusiva dell'Italia a seguito della legge 14 giugno 2021, n. 91.

a una soluzione oggettivamente sproporzionata. Probabilmente, a un'ingiustizia. Per tale ragione, è difficile concludere che una posizione sia più attinente al diritto internazionale dell'altra: entrambe le Parti sostengono ragioni sorrette da logiche giuridiche che potranno risolversi solo attraverso una soluzione di compromesso.

Quel che è certo, è che la risoluzione della disputa, fondamentale per gli equilibri di tutta la regione del Mediterraneo, non può che passare dalla cooperazione e il diritto internazionale dà tutti gli strumenti: sia essa sotto forma di negoziati, o di presentazione del caso innanzi a un giudice arbitro, preferibilmente la Corte internazionale di giustizia. Come evidenziato, infatti, dal 1976 ad oggi, la prassi ha visto tutelare le situazioni precarie o di grave squilibrio e giurisprudenza internazionale ha colmato i vuoti lasciati dal diritto generale e pattizio.

CAPITOLO IX
INTEGRAZIONE, INCLUSIONE,
ASSIMILAZIONE E MULTICULTURALISMO

BARBARA VINCIGUERRA

*Venti d'Oriente nel Mediterraneo: il porto di Trieste
e il gusto per l'esotico tra Otto e Novecento*

1. I fili della storia

Un porto è una zona ibrida fra terra e mare, porta d'entrata e d'uscita, scambio di merci e cultura, varco di comunicazione aperto verso il mondo, secondo Fernand Braudel¹ è anche luogo privilegiato di osservazione straordinaria di eventi storici nel tempo.

Il Mediterraneo accoglie una variegata tipologia di porti, ciascuno luogo di intrecci diversi, discontinuità, scontri e fratture, abitato da un'eterogenea geografia umana e materia d'elucubrazione filosofica, politica e religiosa. Trieste si colloca nell'alto mare Adriatico, che secondo lo storico Egidio Ivetic² è come un Mediterraneo dentro al Mediterraneo, di per sé piccolo, un terzo del mar Nero o

¹ F. BRAUDEL, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni*, Bompiani, Milano, 2017.

² E. IVETIC, *Storia dell'Adriatico. Un mare e la sua civiltà*, Il Mulino, Bologna, 2019.

del Baltico, divide e collega Alpi e Balcani, Europa orientale e occidentale, spazio mutevole e contraddittorio, testimone silente dello scorrere delle civiltà.

Il capoluogo giuliano per la sua configurazione geografica strategica e per il suo affaccio sul mare nel punto più profondo del corridoio adriatico ha avuto una storia dinamica e travagliata, iniziata ufficialmente con l'ingresso nella modernità nel 1717 quando l'imperatore d'Austria Carlo VI emana la patente di commercio per la libera navigazione nell'Adriatico e due anni dopo istituisce il porto franco, unico nel Mediterraneo insieme a Fiume, che si avvierà a sottrarre l'egemonia commerciale alla Serenissima.

L'istituzione nel 1722 del Tribunale Mercantile, dell'Accademia di Commercio e Nautica nel 1754 e l'anno successivo della Borsa Mercantile avviano la città verso una prosperità economica inarrestabile.

Le riforme portate avanti da Maria Teresa, che nel 1776 estende i privilegi a tutta la città e alle località circostanti fino alla zona carsica, segnano una ulteriore svolta, oltre alla libertà di esercitare il commercio e l'industria, l'esenzione delle imposte, vengono migliorate le vie d'accesso e le strutture portuali, gli stranieri hanno il permesso di possedere case e terreni, una politica che taglia i ponti con il vecchio sistema protezionistico all'insegna della "taumaturgia del privilegio", così come viene indicata da Elio Apih.³ Tra il 1775 e il

³ E. APIH, *Trieste. La storia politica e sociale*, Laterza, Roma-Bari, 1998

1785 opera la Compagnia Imperiale Asiatica a Trieste⁴, unica che ha come sede un porto nel Mediterraneo, con cui l'Impero austriaco progetta non tanto una campagna di conquiste coloniali, quanto la creazione di empori adibiti a filiali per assicurare punti di appoggio alle sue navi e risparmiare valuta. Nonostante abbia vita effimera questa compagnia rappresenta la prima reale apertura di Trieste verso l'Oriente.

Nel 1781 l'Imperatore Giuseppe II emana l'editto di tolleranza, con cui estende la libertà di religione alla comunità ebraica, ai sudditi protestanti e greco-ortodossi, aprendo le porte della città a numerose etnie e popoli provenienti anche dall'Oriente, già presenti sulle sponde dell'Adriatico orientale con ortodossi serbi, montenegrini, albanesi e greci che hanno incrociato la religione islamica di Durazzo e Monstar, rendendo Trieste uno dei simboli d'integrazione e convivenza tra culture e religioni diverse. Trieste racchiude dunque in sé le tre anime del Mediterraneo, quella latino-cristiana, quella greco-cristiana e quella araba-musulmana, con una forte componente ebraica.

La graduale decadenza della Serenissima, che dopo il trattato di Campoformio cessa di esistere come stato e come emporio commerciale favorisce la costituzione di una Trieste "città-emporio". Dopo

⁴ Per approfondimenti sulla Compagnia Asiatica si rimanda al contributo di W. MARKOV, *La compagnia asiatica di Trieste (1775-1785)*, in Fondazione Istituto Gramsci, 2, 1, 1961, pp. 3-28.

la parentesi napoleonica, è durante la seconda metà dell'Ottocento che il progresso diviene ancora più florido, accompagnato da una intensa crescita demografica grazie alla particolare situazione di pace nel Mediterraneo.

Fondamentale sarà, tra il 1833 e il 1836, la nascita della Società Assicuratrice Lloyd Austriaco, da cui nascerà il Lloyd Austriaco di Navigazione che avrà un ruolo chiave di apertura verso Oriente. D'altro canto, la terra del Sole Nascente inizia lentamente ad uscire dal suo storico *sakoku*, isolamento, quando nel 1853 gli Stati Uniti obbligano il governo ad aprire i porti al commercio con l'estero, avviando una lenta modernizzazione del paese.

L'apertura nel 1869 del Canale di Suez, promossa e sostenuta dal triestino Pasquale Revoltella, spalancherà floridi mercati al porto di Trieste, che in precedenza arrivavano attraverso il giro vizioso per Londra o Amsterdam, collegandolo all'Oceano Pacifico e Indiano più agilmente, rendendo inoltre il Mediterraneo un mare di transito. Trieste da sempre confinata ad un lembo estremo del Mediterraneo allarga il suo *hinterland*, diviene un grande porto internazionale, l'espansione commerciale è il frutto della politica del governo austriaco, che costruisce la fama di una città cosmopolita, babele di lingue e crocevia di culture in cui la tolleranza, l'attivismo e il razionalismo abitano tra le genti, dove i piroscafi traghettano non soltanto merci ma venti d'oriente.

2. Viaggiatori, mercanti, avventurieri ed eccentriche botteghe

Alla fine del Settecento numerosi viaggiatori visitano Trieste e incidono sulle loro memorie e diari l'immagine della variopinta mescolanza di genti che affolla la città, come nel diario di viaggio del generale francese Desaix⁵ che nel 1797 descrive i costumi delle comunità locali, ungheresi, tedeschi, ma anche Levantini, Greci e Turchi con vistosi turbanti. Nello stesso anno il capoluogo giuliano accoglie anche lo storico orientalista Joseph Hammer von Purgstall⁶ che nei suoi appunti di viaggio non manca di ricordare la mescolanza dei costumi di Armeni e Greci con copricapi esotici. All'inizio del Novecento è la volta del diplomatico viaggiatore austriaco Hermann Bahr che rimarrà stregato dall'atmosfera triestina vibrante di una potente carica di alterità, fissata sulle pagine del suo *Viaggio in Dalmazia* del 1906⁷. La presenza islamica a Trieste e i rapporti

⁵ Il diario di viaggio del generale Desaix viene pubblicato a Parigi nel 1907 con il titolo *Journal de voyage du général Desaix en Suisse et Italie (1797)*, il brano relativo alla descrizione di Trieste viene pubblicato da L. Gasparini, *Trieste nel 1797. Dalle memorie di viaggio del generale francese Desaix*, in «Archeografo Triestino», serie IV, n VII-IX, 1945, pp. 391-413.

⁶ Joseph Hammer von Purgstall pubblica nel 1800 i suoi *Appunti di viaggio da Vienna, via Trieste, a Venezia e di là di ritorno attraverso il Tirolo e il Salisburghese*. Per un approfondimento sui viaggiatori a Trieste si consiglia di consultare gli Atti del convegno internazionale di studi *Viaggi e viaggiatori nella Mitteleuropa*, Trieste-Pirano 17-18 settembre 2010, (a cura di A. PAPO e G. NEMETH).

⁷⁷ D. SCHÜRZEL, *Esotismo a Trieste nella letteratura*, in *Orienti*, 2016, Aracne, Arccia, pp.361-364.

commerciali con il Medio Oriente sono già una realtà viva e originale non solo nell'abbigliamento dei mercanti, ma anche negli edifici e nelle case-magazzino ad esso ispirate⁸. Una figura memorabile nel panorama di genti che transitano a Trieste è il ricco ed eccentrico Antonio Cassis Faraone⁹, siriano d'origine e doganiere d'Egitto, si occupa di esportazione di merci locali e rivendita di prodotti orientali, ma investe anche in progetti culturali diventando il primo proprietario del teatro Verdi della città. Straordinario imprenditore, ostenta le proprie origini orientali passeggiando in città con la consorte Tecla Ghebara, armato di scimitarra e turbante, parla correntemente in arabo ed ha al seguito due servitori mori. La sua residenza, ribattezzata Villa Cassis viene arredata con ridondante gusto orientale dove non può mancare una sala moresca impreziosita da sete e con una strepitosa collezione di quadri e opere d'arte. Affida al capomastro Giacomo Marchini la creazione di uno spettacolare giardino con aranceti, pergolati, viti, statue e fontane con giochi d'acqua per sorprendere il fior fiore della nobiltà cittadina ospitata in questa splendida dimora degna del palazzo da *Le Mille e una notte*. Il ritratto conservato nei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste lo

⁸ Il complesso rapporto tra la Trieste ottocentesca e il mondo islamico è stato oggetto di una tesi cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, E. LO GIUDICE, *Musulmani a Trieste: la presenza islamica nella Trieste dell'Ottocento*, tesi Laurea triennale, Università degli Studi di Trieste, 2008-2009, relatore G. Battelli.

⁹ M. FANTINI, *Antonio Cassis Faraone, ritratto di un imprenditore levantino*, Arti Grafiche friulane, Tavagnacco, 1995.

immortala con il suo inseparabile turbante e caffettano di seta, la sua camera levantina sarà il prototipo di una serie di stanze che l'alta società triestina non potrà far a meno di riprodurre nelle sue dimore private.

Una ventata di esotismo viene portata nel 1872 quando si stabilisce a Trieste Sir Richard Francis Burton¹⁰, linguista, etnologo, esploratore, cultore della civiltà islamica, traduttore dottissimo de *Le mille e una notte*, del *Kamasutra*, ancora de *L'Arte indù dell'amore* e dell'ancor più osceno manuale di erotologia araba *Il giardino profumato*. Ufficiale per conto del governo inglese in India e in Medio Oriente è tra i primi viaggiatori ad entrare alla Mecca, luogo proibito agli occidentali e con John Speke scopritore del Lago Vittoria. In realtà a Trieste, dopo aver a lungo viaggiato, viene inviato dal governo britannico in una sorta di esilio punitivo a causa della sua condotta spregiudicata e per i suoi costumi troppo libertini, ma viene ben accolto dalla società triestina insieme alla cattolicissima moglie Isabel, tanto che alla sua morte l'amico Attilio Hortis gli dedica un discorso appassionato. La dimora dei coniugi Burton è dapprima un appartamento in piazza della Stazione, poi si trasferiscono nella Villa Economo di Salita Promontorio, i cui arredi e suppellettili raccolgono oggetti accumulati in una vita di viaggi esotici e avventurosi.

¹⁰ Per approfondimenti sulla figura Di R.F. Burton si consigliano i volumi di C. VALENTINI, *L'esilio del leone. Richard Francis Burton dall'Africa a Trieste*, MGS press, Trieste, 1998; G. MODAFFARI, S. ZILLI, M. WALTON, *Sir Richard F. Burton, Trieste e l'esplorazione*, Comunicarte, Trieste, 2019.

Personalità eccellenti che incidono sugli strati alto borghesi della società triestina, ma il fascino delle odalische, degli *harem*, dei sultani, delle porcellane e delle sete raggiunge l'apoteosi quando il mondo aristocratico ne assapora la suadente malia.

Massimiliano d'Asburgo, sfortunato reale d'Austria fucilato in Messico, oltre a coltivare la passione per le arti e le scienze, in particolare per la botanica, dopo un viaggio in Turchia, in Egitto e in Algeria rimane estasiato dalla Cina. Il suo approccio a mondi sconosciuti e diversi è di tipo intellettuale, egli intende ampliare i propri orizzonti culturali e il collezionismo non è l'adeguamento ad un gusto, ad una moda passeggera, ma una profonda sete di sapere. Il salotto cinese e il salotto giapponese del sontuoso Castello di Miramare, già presenti nelle residenze asburgiche di Vienna o Schönbrunn e rispondenti alla moda del tempo, sono arredati con sete dipinte sulle pareti, porcellane, bambù, legni laccati, dove non mancano libri specializzati sui costumi dei lontani paesi che lo mettono in contatto diretto con un mondo magico, divengono ricercate e lussuose *Wunderkammer* come percorso didattico¹¹ che pochi possono permettersi.

Il sapere e la scienza d'oriente fanno ingresso a Trieste con l'arrivo di Gregorio Anian¹² nel 1857, medico ostetrico dell'harem di

¹¹ R. FABIANI – F. MORENA, *Massimiliano e l'esotismo. Arte orientale nel Castello di Miramare*, Marsilio, Venezia, 2017,

¹² L.G. MANENTI, *Da Costantinopoli a Trieste. Vita di Gregorio Anian, medico benefattore e armeno*, Milano, Bblion, 2015.

Selim III, che caduto in disgrazia dopo alcune peregrinazioni sceglie la città per svolgere attività filantropiche e donazioni: mille volumi alla Biblioteca Civica e una considerevole somma per la costruzione della chiesa del Mechiaristi.

L'Oriente entra istituzionalmente nella storia triestina con la figura del barone Georg von Hütterott¹³, di origini tedesche ma nato a Trieste nel 1852. Viaggiatore instancabile dal 1874 attraversa i confini europei per recarsi a Calcutta, Ceylon, Giava, Hong Kong fino al Giappone dove rimane a lungo scrivendo anche un trattato sulla manifattura della spada, studiandone con passione insieme alla moglie anche la lingua e la cultura, come dimostrano diari e carteggi. Nel 1885 l'imperatore Meiji gli conferisce il titolo di "Ordine del Sol Levante", per la sua dedizione allo studio della cultura nipponica. Nel 1879 viene nominato console del Giappone a Trieste per l'Austria-Ungheria, primo europeo ad ottenere questo titolo, diventa un punto di riferimento per i rapporti con il Sol Levante. Nel 1894 giunge in visita ufficiale il principe imperiale Yurihito Komatsu e proprio Georg von Hütterott lo accompagna nella visita all'arsenale del Lloyd e allo stabilimento tecnico. Presiede inoltre nel 1907 all'importante evento diplomatico che vede l'arrivo in città di una

¹³ Uno studio attento sulla figura di Georg von Hütterott è stato condotto da Silvia Zanlorenzi in due importanti contributi, *Il giapponismo nella belle époque europea e asburgica: il caso del barone Georg von Hütterott*, in Atti CRSR, vol. XXVI, 2006, pp. 641-69; *Georg von Hütterott, giapponista e figura di spicco della vita economica e culturale triestina e rovignese*, in Atti CRSR, vol. XXXVII, 2007, pp. 331-397.

divisione navale giapponese composta da due incrociatori, il cui comandante, ammiraglio Garo Juin, riceve a Vienna direttamente dall'imperatore Francesco Giuseppe l'Ordine della Corona Ferrea di prima classe. Trieste è dunque probabilmente l'unico porto del Mediterraneo a ricevere una flotta navale giapponese, con una calda accoglienza segnata da banchetti e festeggiamenti. Il barone si distingue anche per diventare un accanito collezionista d'arte, vasi, armature, album fotografici, non è solo passivo consumatore, ma divulgatore di un universo poco conosciuto. Così come il barone Revoltella, imprenditore stimato, deputato di Borsa e collezionista, vicepresidente della Compagnia universale del Canale di Suez, che nel suo sontuoso palazzo aveva progettato un Gabinetto cinese e di cui oggi possiamo ammirare la residenza nel Museo che porta il suo nome, straordinaria galleria d'arte.

A precedere rispetto al resto d'Europa la nascita per l'interesse verso l'arte estremo-orientale contribuisce un luogo molto particolare, il Gabinetto Cinese Wünsch¹⁴ situato in contrada del Corso 700. Inclusa nelle guide della città e visitata anche dall'Imperatore Francesco Giuseppe e dalla sua consorte, questa bottega prende il suo nome dal suo proprietario, Adolf Wünsch, che gestisce una raffinata pasticceria al pianoterra, mentre al secondo piano allestisce una

¹⁴ La studiosa Luisa Crusvar ha condotto vari studi sull'arredamento esotico nelle dimore triestine, si consiglia il volume L. CRUSVAR, *Abitare la periferia dell'impero nell'800*, Move, Trieste, 1990.

collezione privata di oggettistica orientale, una sorta di illustre antecedente del moderno Civico Museo d'Arte Orientale triestino, dove attualmente le prime due sale si ispirano nell'allestimento proprio allo storico Gabinetto. Pasticciare con un fiuto per gli affari, riesce ad attrarre i clienti negli anni Quaranta dell'Ottocento nel suo museo, garantendo che il prezzo del biglietto d'ingresso è rimborsabile in caso di acquisto. Imprenditore e fine intenditore d'arte Adolf Wunsch riesce a catturare clienti di notevole prestigio, rendendo la sua bottega luogo di relazioni intellettuali e occasione di incontro. Anche in questo caso Trieste si assicura un primato europeo sia per la particolarità dell'operazione commerciale, sia per i tempi che anticipano il fenomeno del giapponismo nel resto del vecchio continente. Questo luogo contribuirà notevolmente ad accrescere la moda del collezionismo, le benestanti famiglie borghesi si diletano a raccogliere oggetti preziosi, "meravigliosi reperti", strani e singolari, che con orgoglio vengono sistemati in specchiere e vetrine di salotti e mostrati ad ospiti e amici.

La città si veste d'Oriente anche attraverso monumenti oggi scomparsi come il cosiddetto "Fontanone" del 1851 dell'architetto Giuseppe Sforzi, modulato su modelli ottomani, sviluppato su una successione di vasche con archi inflessi, un tetto a cupole sovrapposte, simile ai chioschi delle abluzioni delle moschee, demolito nel 1926. Nel 1882 Trieste accoglie la sua Esposizione agricolo-industriale austro-ungarica, al cui interno viene ricreata una stanza turca,

una sorta di Museo orientale, con oggetti provenienti dalla Persia, India, Cina e Giappone, un padiglione, opera dell'architetto Ruggero Berlam, in stile turco, mentre sull'esterno viene allestito persino un "caffè turco", il tutto per celebrare l'ingresso della Bosnia-Erzegovina nel 1881 all'interno della compagine del territorio austro-ungarico¹⁵.

3. Lloyd Adriatico: le leggendarie rotte verso Oriente

L'avventura per mare parte dalla navigazione, porta con sé rivoluzioni nautiche fatte di motori che cambiano tempi e velocità per il trasporto postale, di merci e passeggeri. Nel 1836 nasce la "Seconda sezione" del Lloyd Adriatico, nuova costola della preesistente Società assicurativa, dedicata ai collegamenti marittimi a vapore, diventando presto la più grande compagnia di navigazione dell'Impero. Inizialmente il principale campo d'azione è il Levante, principale risorsa del commercio, per questo alcuni esponenti della società vengono inviati nei principali porti per intrecciare contatti e ottenere concessioni. La fondazione dell'Arsenale del Lloyd inizia un vasto programma di rinnovamenti della flotta, i velieri lasciano il posto nel 1837 al primo piroscafo "Arciduca Ludovico" che inaugura la linea

¹⁵ L. VASSALLI, "Cose turche" a Trieste, in G. PAVAN, *Trieste e la Turchia. Storie di commerci e di cultura*, Samer & Co. Shipping, Trieste, 1996, pp. 71-83.

che collega Trieste a Costantinopoli, nel 1870 è la volta di una linea verso Bombay, che nel 1931 ospiterà persino il Mahatma Ghandi, dieci anni dopo viene attivato il collegamento verso Hong Kong via Singapore, mentre all'inizio del nuovo secolo verrà istituita anche la linea Trieste Hong Kong, Shangai- Yokohama¹⁶. Linee che da mensili nel 1885 divengono quindicennali e che alla fine del secolo garantiscono collegamenti regolari tra quattro continenti, compresa l'America e l'Australia, con una strategia aziendale che punta a un progressivo miglioramento tecnologico delle navi e all'allargamento dei servizi¹⁷. La presenza di famiglie di armatori come i Cosulich consentono dinamiche finanziarie vantaggiose per investire in un rapido sviluppo della flotta. Le navi sempre più sfarzose vengono apprezzate da una clientela amante del lusso e del comfort e della raffinatezza dei servizi offerti. Carlo Zanella, agente del Lloyd ad Hong Kong ebbe modo di radunare le sue preziose collezioni durante la sua permanenza in estremo Oriente, ora al Civico Museo d'arte Orientale di Trieste. Elio Morpurgo, appartenente alla intraprendente e colta borghesia triestina e presidente del Lloyd, nel 1871 arriva fino a Yokohama e torna in città con cinque casse di oggetti giapponesi. Viaggi che gettano ponti e relazioni, allargano gli orizzonti di

¹⁶ Paolo Valenti ha scritto numerosi volumi sulle navi della Lloyd tra cui si ricordano, *Le più belle navi per l'Oriente*, Luglio ed., San Dorligo della Valle, 2014; *Dal Lloyd austriaco a Italia marittima. Navi e servizi dal 1836 ad oggi*, Luglio ed., San Dorligo della Valle, 2016.

¹⁷ G. MELLINATO, *L'Adriatico conteso. Commerci, politica, affari tra Italia e Austria-Ungheria (1882-1914)*, Angeli, Milano, 2018.

conoscenza, nell'andare e tornare fanno di Trieste luogo simbolo in cui le differenze divengono affinità.

4. L'esotico nell'arte, nella letteratura e nella stampa triestina

Nella prima metà dell'Ottocento, mentre il secolo precedente era già impazzito per le *cineserie*, nasce la corrente degli "orientalisti", soprattutto in Francia, che sceglie come soggetti scene, aspetti di vita tipici del mondo musulmano mediterraneo, senza implicazioni teoriche, iconografiche e stilistiche derivate dall'Oriente. Quasi contemporaneamente in Europa e negli Stati Uniti dilaga il fenomeno del *japonisme*, a partire dall'Esposizione universale di Londra del 1851 per esplodere con l'Esposizione di Parigi del 1867, che affascina Van Gogh e Gauguin, Impressionisti e Nabis e si insinua anche nelle vene del celebre architetto Frank Lloyd Wright. Trieste non rimane immune dall'ondata di giapponismo, pur sviluppando peculiarità originalissime, saranno gli artisti del Circolo Artistico, attraverso la diffusione di fotografie a familiarizzare con mondi lontani e riprodurre scene di vita in disegni e litografie, come gli *Arabi* di Eugenio Scomparini, Giuseppe Sigon, Enea Ballarini, tutti risalenti tra il 1880 e il 1886. Con il nuovo secolo l'interesse del Circolo Artistico si sposta al Giappone, nel 1908 viene organizzata una prima mostra circa trecento tra stampe, dipinti e xilografie giapponesi con intenti

didattici e una successiva nel 1912, entrambe curate da Carlo Worsty e Argio Orell. Numerosi i triestini che collezionano stampe e xilografie nipponiche, come Elio e Marco Morpurgo, ma i pittori ne fissano le suggestioni sulla tela. Carlo Worsty¹⁸, è autore tra il 1910 e il 1912 di *Quattro ghiesha*, *Tre donne giapponesi* e, seppure diverso per ambientazione, *Donna indù*, opere dove traspare una grande attenzione per gli abiti, i copricapi e gli strumenti musicali riprodotti con autentico realismo e un uso del colore di matrice impressionista. Per Argio Orell¹⁹, pittore, grafico e illustratore collezionare stampe giapponesi fu la passione di una vita, oltre alle già menzionate copertine della rivista «Sul Mare» realizza tra il 1908 e il 1901 la serie di carte dei *Tarocchi*, commissionata dal Lloyd Adriatico di Navigazione e affidata per la stampa alla celebre azienda triestina Modiano, in cui le soluzioni formali includono in maniera esplicita i rimandi all'arte giapponese²⁰.

C'è anche chi realmente si imbraca per un meraviglioso viaggio in India nel 1912 seguendo le orme di Gauguin, come Vittorio Bolaffio²¹ e ne trae ispirazione per un corpus di dipinti giocati sulla

¹⁸ L. CRUSVAR, *Carlo Worsty, uno sguardo sul Giappone: scoperta, esotismo, moda*, pp.113-119, in P. DELBELLO, *Worsty tra sacro e profano (1865-1943)*, Mosetti ed., Trieste, 2019

¹⁹ P. DELBELLO, *Raffinatezza e seduzione. Argio Orell, pittore triestino (1884-1942)*, I.R.C.I., Trieste, 2012.

²⁰ A. SORRENTINO, *La notte del samurai: i tarocchi "giapponesi" di Argio Orell*, in *Italia- Giappone 450 anni*, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", 2003, pag.328-329

²¹ D. DANZA, *Vittorio Bolaffio*, Fondazione CR Trieste, Trieste, 2010, pp 50-51.

stesura pittorica a campiture piatte come *Strada a Singapore, Botteghe cinesi, Cinesina*.

Non è solo l'arte visiva a subire l'interesse e la passione per il Giappone, ma anche la letteratura, se Scipio Slataper nella sua autobiografia lirica *Mio Carso* ricorda il porto da cui partono i piroscafi verso Salonico e Bombay, "le buone merci che passano per nostra dall'Oriente, verso tedeschi e boemi"²², Silvio Benco nella sua guida della città del 1912 più volte rammenta i bastimenti che solcano il mare verso l'estremo Oriente e l'America,²³ o le collezioni del civico Museo di Storia ed Arte con le sue "adunanze di oggetti dall'Africa e dall'India, del Giappone e della Cina"²⁴, è tuttavia in Umberto Saba, che pure accenna ai fez rossi dei mercanti levantini²⁵, che le interferenze si traducono in esplicite sperimentazioni letterarie. Nel 2007 è stata curata l'edizione di un volumetto di poesie²⁶, *Intermezzo giapponese*, in cui con un linguaggio personale rivisita la lezione della formula breve degli *haiku*. Italo Svevo invece tiene nello scaffale della sua biblioteca *Memorie di una gheisha*, che la casa Editrice di Venezia "L'estremo Oriente" stampa nel 1924, indicando l'autrice una presunta scrittrice giapponese, Myù, pseudonimo

²² S. SLATAPER, *Il mio Carso*, Mondadori, Milano, 1958, p.46

²³ S. BENCO, *Trieste*, Mayerland, Trieste, 1910, p133.

²⁴ *Ibidem*, p. 138.

²⁵ U. SABA, *Trieste come la vide, un tempo*, Saba, in *Prose*, Mondadori, Milano 1964, p. 215-216.

²⁶ U. SABA, *Intermezzo quasi giapponese*, (a cura di M.A. Terzoli), Monte Universitaria Parma, Parma, 2007.

di Prina Pozzi Attilia²⁷, ritenuta autentica e letta con avida curiosità dagli intellettuali del tempo. La straordinaria divulgazione della letteratura giapponese in Italia va al merito di Bartolomeo Balbi, professore dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli che dal 1916 si dedica alle traduzioni della letteratura nipponica sia classica che moderna. Gli echi dell'onda fluttuante giapponese non risparmiano la carta stampata, se il quotidiano «L'Osservatore triestino» nel 1847 recensisce il Gabinetto Wünsch, su «Femmina», periodico triestino quindicennale diretto nel 1923 da Ave Giorgianni, nella rubrica dedicata alla moda il gusto per l'esotico si percepisce nei consigli alle lettrici, dagli accappatoi con le maniche a Kimono, dall'uso di ombrellini alla “geisha” o per la predilezione di stoffe dai disegni orientali, secondo una tendenza proveniente soprattutto dalla Francia. Numerosi sulla rivista i resoconti di viaggio dedicati alle donne giapponese e indiane nei loro usi e costumi attraverso i ricordi dei viaggiatori, fonte di interesse e curiosità.

L'Oriente si insinua anche nella scrittura creativa come nella novelle *Kismet*²⁸, *L'esperienza di Fei-tu*²⁹, *La vergine indiana*³⁰, *Una donna, un uomo e un cane*³¹ che hanno come protagoniste donne

²⁷ R. BEVAGLIA, *La letteratura giapponese in Italia, Parte I, 1871-1950*, in «Il Giappone», Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, vol.6, 1966, p.80.

²⁸ MIRIADAM, *Kismet*, in «Femmina», a. I, n. 2, p. 7.

²⁹ C. CARMA, *L'esperienza di Fei-tu*, in «Femmina», a. I, n.3, p.7

³⁰ G. GIORGIANNI, *La vergine indiana*, in «Femmina», a. I, n 16, p.4.

³¹ U. GENTILI, *Una donna, un uomo e un cane*, in «Femmina», a. I, n.13, p.2.

orientali sullo sfondo di cupole sfavillanti, fontane zampillanti, uccelli rari e dai variopinti colori, o donne occidentali, che risiedono in dimore in cui si affastellano Buddha, strumenti musicali tradizionali e servitori neri. Alcuni articoli sono dedicati alla condizione delle donne giapponesi, vendute o sfruttate³², abitudini di terre remote difficilmente comprensibili per un viaggiatore, che generano un moto di pietà nei loro confronti. Tuttavia, c'è anche spazio per la letteratura d'autore.

In concomitanza con il terribile terremoto del primo settembre 1923 che distrusse Kyoto, causando un considerevole numero di morti e moltissimi dispersi, la giornalista Anita Levi Carpi³³ presenta Josano Akiko, piangendola tra le vittime della calamità. Poetessa talentuosa e abile pittrice, Josano Akiko si spengerà nel 1959, viene considerata una delle voci femministe in terra d'Oriente, motivo per cui trova attenzione in un periodico che rivendica i diritti delle donne. Il taglio degli articoli presenti sulla rivista si focalizza sulla condizione della donna e non indulge solo a suggestioni estetiche, sembra incline a tratti addirittura alla denuncia, mai di fatto esplicita, ma velata.

L'opposizione tra due culture diverse viene riportata da viaggiatori che offrono al lettore frammenti di abitudini e tradizioni di terre

³² U., GENTILI *La donna giapponese*, in «Femmina», a. I, n. 2, p.7.; G. GIORGIANNI, *Usi e costumi cinesi*, in «Femmina», a. I, n.13, p.3.

³³ A.LEVI CARPI, *Josano Akiko*, in «Femmina» a. I, n. 11, p.2.

sconosciute e misteriose, in cui la donna esotica non appare seducente e caricata di erotismo come in alcune celebri opere d'arte, piuttosto è vittima di pratiche indecifrabili e degna di umana pietà.

Quando nel 1849 viene fondata la terza sezione del Lloyd, quella per la stampa e la comunicazione aziendale, iniziano ad uscire diversi giornali, ma è nel 1925 che nasce «Sul Mare», periodico pubblicato in italiano, francese, inglese e tedesco, diffuso a bordo delle navi e nelle agenzie della Compagnia come veicolo di promozione aziendale e turistica. Bruno Astori dirige il mensile illustrato avvalendosi di una rete di collaboratori, cartellonisti e grafici di grande talento come Marcello Dudovich.

Iniziano così ad essere diffuse immagini derivanti dall'immaginario nipponico, come quella di Argio Orell del 1929, in cui una pagoda emerge come d'incanto da un'onda presa a prestito dalla lezione di Hokusai, la stessa onda precedentemente utilizzata in un manifesto pubblicitario dedicato a Portorose del 1920, come ulteriore stimolo visivo alla portata di un pubblico sempre più allargato e a dimostrazione di un'infatuazione per l'Oriente che perdura fino agli anni Trenta del Novecento.

Un titolo scelto per un periodico mensile di studi giuliani e dalmati, stampato a Trieste nel 1931, rimane senza dubbio emblematico: «La porta orientale»

5. Conclusioni

Il rapporto tra Trieste e l'Oriente come si è potuto comprendere è scaturito da molteplici fattori concomitanti, tuttavia, l'innescò è stato avviato dalla politica dell'Impero austro-ungarico che, scarsamente dotato di una vocazione marinara, non è stato mai connotato da una politica colonialistica, probabilmente preoccupato a mantenere la sua compattezza interna minata da spinte centrifughe nazionalistiche. Mentre la Francia e l'Inghilterra, ad esempio, si erano imposte come nazioni colonizzatrici, sviluppando un atteggiamento egemonico che emerge anche nella letteratura d'autore, come testimonia lo studio di Edward Said³⁴. Trieste avrà rapporti con l'Oriente solo di natura commerciale dal momento che l'impero austro-ungarico non possiede colonie. La città non assolve dunque la funzione di porto coloniale come accade per Marsiglia, altra leggendaria porta verso l'Oriente nel Mediterraneo che incanta il giovane Flaubert e la sua sete romantica di esotismo.

La flessibilità della mentalità triestina, inoltre, abituata da secoli alla convivenza con altre religioni, lingue e razze diverse non contempla la radicalità della superiorità occidentale rispetto ad altre culture. Se in una prima fase, almeno fino alla metà dell'Ottocento l'esotico si rivolge ai richiami del Vicino Oriente, con la fine del

³⁴ E. SAID, *Orientalismo. L'immagine affaristica europea dell'Oriente*, trad. it. Feltrinelli, Roma, 2002.

secolo e l'inizio del Novecento la trama delle congiunture storiche ed economiche offriranno prospettive transoceaniche e Trieste guarderà all'India e alla Cina e al Giappone sempre più a portata di mano. L'orientalismo triestino, nelle sue varianti islamiche, turche, morishe, cinesi, giapponesi e indiane assume il volto di curiosità erudita, di moda, di genuina partecipazione emotiva, senza alcuna implicazione ideologica, legato esclusivamente alla mentalità laica ed affaristica della società borghese della città. Il denaro, gli affari, le prospettive di benessere animano la società dell'alta borghesia, mai spinta da logiche civilizzatrici ma mossa unicamente dal lavoro e da alacre attivismo imprenditoriale, quello stesso rimproverato da molti intellettuali dell'epoca.

I due mondi non si sono mai sentiti ostili in questa città di frontiera, diversi nell'incertezza nutrita l'uno per l'altro, in una serie infinita di incroci e incontri che il linguaggio universale dell'arte e gli scambi commerciali hanno contribuito ad avvicinare attraverso la moda, gli arredi e il collezionismo. L'orgogliosa visione eurocentrista, che contrappone l'Oriente all'Occidente in un rigido schematico inconciliabile, risale ad Erodoto di Alicarnasso, tuttavia, questo antico schema nei secoli si è nutrito di un dialogo che il capoluogo giuliano ha contribuito ad alimentare, la città diviene un'entità-ponte, crocevia di popoli, senza che questo significhi per entrambe le parti rinnegare le proprie tradizioni e cultura. Città dai mille volti e dalle mille anime, Trieste non ha saputo costruire stereotipi e

pregiudizi, la varietà del mondo *altro* suscita curiosità, come sovente accade in tutti i viaggiatori, ma *include* studio attento e comprensione antropologica e geografica e non è vissuta esclusivamente come fenomeno di moda. Non è un caso che gli edifici ottocenteschi della città incarnino uno stile eclettico interpretando la pluralità e la varietà degli animi in cui aleggia anche la declinazione orientale, sia nelle dimore private che negli edifici pubblici, come la Chiesa serbo-ortodossa della S.S. Trinità e di San Spiridione. Il Museo Civico d'Arte Orientale nato nel 2001 a Trieste, unico nella regione e uno dei rari esempi in Italia, custodisce oggi la memoria del mecenatismo delle grandi famiglie che hanno fatto dono delle loro collezioni, da Zanella ai Sartorio, per non dimenticare Barzilai, Battistella, Caccia, Currò, Morpurgo, e molte altre³⁵.

La storia del porto di Trieste, *hub* commerciale e culturale integrato nelle sue congiunture con l'Oriente è un particolare *local case* all'interno de "la maggior valle in che l'acqua si spanda"³⁶, in cui conviene immergersi respirando a pieno la sua contraddittoria ed eterogenea "triestinità", la sua *identità di frontiera*³⁷.

³⁵ Si consiglia la recente pubblicazione *Di seta, porcellana e carta*, (a cura di S. FURLANI), Forum, Udine, 2021

³⁶ D. ALIGHIERI, *La Divina Commedia, Paradiso*, Canto IX, v 82.

³⁷ A.ARA, C. MAGRIS, *Trieste. Un'identità di frontiera*, Einaudi, Torino, 1982.

FLAVIANA ASTONE

The construction of Sicilian Cultural Identity, reflecting on the historical and political characteristics of the Mediterranean

In this paper, I explore cultural devices that contribute to the construction of Sicilian identity. It is a cultural-anthropological approach with forays into literature and cinematography. To this end, I am developing a model that allows us to reveal precisely those mechanisms that literature and cinema have produced over the last one hundred and twenty years, giving life to a Sicilian “identity”, partly the result of local thought and needs, partly of the need to construct an external “other”, particularly through the lens and prism of British culture.

The main objective of my investigation is to reveal the ideological implications embodied in the re-naming of the “Department of Cultural Heritage and Sicilian Identity” introduced in 2008 by the Sicilian government. In the first part of my work I gathered the opinions of regional political leaders and a sample of young Sicilian university students to evaluate the emotional, sentimental and

instrumental impact of concepts and mental structures that are part of what we could define as a “Sicilianist” idea of Sicily, an island in the centre of the Mediterranean, a meeting place between different cultures, a historically central territory in European and world affairs. This set of clichés is regularly ignored by the data regarding emigration, marginality and the economic under-development of the island.

The new “rebranding” of the Regional Department was intended to defend “Sicilian identity”, an identity conceived of as certain, immutable and perennial. However, today this approach has been downsized and the politicians I interviewed have interpreted that denomination as representative of folklore and popular traditions; not of the inclusive identity of all the different social experiences, both traditional and contemporary. Another element that became evident is the inclusion of issues of identity in a pluricultural context, therefore not as exclusive, but inclusive of many different and complementary identities: Sicily as a nexus of cultures rather than a place of an exclusive form of cultural and social life.

These elements are part of an exploration undertaken with other scholars who reflected on specific aspects ranging from folkloric literature, organized crime, mental illness, industrialization, and the creation of archaeological parks. The first part of this reflection is published in the volume *Il mistero e l'inganno. Pensare, narrare e*

*creare la Sicilia*¹. In my contribution² I sought to explore the mechanism behind the creation of stereotypes of Sicily and the strengthening and consolidation in the dynamic between subjectivity and the gaze of the other, two sides of the same coin that contribute to a paradoxically shared narrative, even if composed of contrasting viewpoints held in tension.

Here, therefore, I consider it relevant to develop aspects relating to the implications that a historical, political and cultural critique of the changing and ambivalent phenomenon of cultural identity can have within the Mediterranean.

First of all, I would like to address the issue of the centrality of Sicily in the Mediterranean. It is clear that this definition also applies to other realities for geographical, historical and cultural reasons. However, in the political and intellectual imagination this definition applied to Sicily has taken hold in the collective imaginary. It derives from factors that I will summarize in a synthetic form: geographical reasons and colonial historical reasons. These two reasons, in fact, are solid foundations. The equidistance between east, west, north and south seems to be a convincing argument. Similarly, Greek and Phoenician colonization and Arab and Spanish occupation seem

¹ M. BOLOGNARI (a cura di), *Il mistero e l'inganno. Pensare, narrare e creare la Sicilia*, Navarra, Palermo 2021.

² F. ASTONE, *La commedia da recitare. Lo sguardo degli "altri" nella costruzione dell'identità siciliana. Narrazione letteraria e immaginario selvaggio*, in M. BOLOGNARI (a cura di), cit., pp. 67-96

excellent arguments for conferring the status of the centre of the Mediterranean.

Sicily at the centre of the Mediterranean is, therefore, an image derived not only from geography, but also from history. A historic concept deriving and stemming from the colonization of the island by the Greeks, Arabs, Spanish, Normans, and North Europeans. Different military, economic, and socio-linguistic powers have occupied Sicily. This centrality, as a historical datum rather than a geographic one, has forged an aspiration on the part of Sicily and Sicilians to play an important role on the world stage, or at least in the Mediterranean basin, acting as a bridge between Europe and Africa, between the West and the East.

On the other hand, if it is true that many have jostled to occupy this strategic point – a military and economic platform – it is not to be taken for granted that Sicily has been considered the centre of the Mediterranean for any reason and at all times because, as mentioned, it derives from historical strata. Occupying a central place in the Mediterranean must be considered through the lens of history, as in antiquity the Mediterranean dominated countries extending to Northern European, with a shift in military and political power towards the North only between the 15th and 16th centuries, weakening the hegemonic strength of the Mediterranean through, for example, establishing banks and the foundations of capitalism. It is therefore a concept that seems immutable, because anchored to physical

geography, but on reflection it transpires that it is an extremely variable element and anything but immutable.

The concept of centrality becomes more complicated when applied to cultural and linguistic questions since the borders are more blurred. In fact, it is not enough to imagine a cultural centrality for the sole reason that numerous and various Mediterranean cultures have held sway over and have influenced the island. On the Mediterranean scene, the presence of cultures that are, on one hand, diverse but also close in terms of geography, history, trade relationships, and demographic mobility has produced the notion of the centrality of Sicily, as a crossroads or a meeting point. The Greek and Roman presence in antiquity, followed by the Arabs and Spaniards, who left significant traces, still evident today, on a linguistic, ritualistic, religious and architectural level, have, in various ways, made this centrality fascinating, but also rather illusory.

I believe that this so-called centrality is part of a narrative which, for political reasons and in order to maintain power in the hands of a few privileged classes, has tended and still tends to give the island a “special”, unique connotation which serves to justify its political autonomy. It does not appear to be a coincidence that the name of the Department in 2008 was changed on the initiative of a political movement that was called, in fact, the Movement for Autonomies, whose leader was the Hon. Raffaele Lombardo, then president of the Sicilian Region.

Symbolically, in 2008, the president of the Region of Sicily Mr Lombardo, who had wanted to change the name of the Department, in disagreement with the Berlusconi government, declared: “Italy is divided into two, the European and the African, we would like a government that would take care of both Italies and make them become the same thing. This is the point”. The definition “African Italy” was both a provocation but also a clear reference to the south, as if this referred to a cultural rather than a geographical identity in a pre-EU context. At that time anti-European feeling was strong and mainly concerned financial and economic policies.

From the end of the nineteenth century, the English have often associated Sicily with “oriental” African cultures. In literature, for example, we can see several examples of this “orientalism”, to use Said’s definition.

I recently analyzed and translated the 1905 English novel set in Sicily – Robert Hichens’ *The Call of the Blood* – in which the author, despite his declared admiration for Sicily and the Mediterranean, explicitly associates Sicilians with Arabs and Greeks, at least those from antiquity; in short, the definition that is often reiterated by the travellers on the Grand Tour: a little Greek and a little Arab. In the Hichens’ novel there is a thread that historically links Sicily both to classical antiquity and its Arab heritage. Thematically and in the nuance of the language employed it seems that the comparison to a certain Levantine attitude towards commercial interests in Sicilian

culture is to be attributed to a Mediterranean context that has oriental connotations (hence “orientalism”).

In the novel there is one character in particular, who embodies the characteristics that, for convenience, I will define as Mediterranean. He is portrayed as being addicted to money and card games, even to the point that he is prepared to gamble on the sexual availability of his young daughter with the rich English guest. He is always more than ready to ask for money and material things: from the cigarettes and the donkey he asks for, to when he accepts, at the end of the novel, to leave for the United States in exchange for the money offered to him to keep quiet about a crime. What is problematic is not so much the characterization of this particular protagonist, but rather the fact that the author speaks of him as a “typical” representative of the Sicilians. He becomes the representation of Sicilian culture, evidently through the gaze of an English intellectual of the early twentieth century.

The point here is that Northern European cultures throughout the twentieth century encouraged Sicily and its elites to imagine and represent themselves as part of the Middle Eastern and Mediterranean Maghreb rather than as part of Italian areas of Veneto, Romagna or Liguria or, indeed, of France. As Lombardo said, an “African Italy” using a disconcerting oversimplification.

Sicilian identity framed in a broader context, that of the Mediterranean, better clarifies what we mean in an anthropological

sense by identity constructed by the subjects involved, the Sicilians themselves, and by external subjects, who we may term “others”. For example, Sicily is not an island in its own right, because once the sea was the most expedient trade and transport route. Not only that, but Sicily was important because it connected the Middle East to the western part of the Mediterranean. When we talk about the construction of identity by the Sicilians themselves, be they intellectuals or ordinary people, who think they are in a certain way, obviously we are talking about an interesting device because in some regards truthful and important aspects are captured, in other regards, they are simple rhetorical constructions.

Self-definitions tend to create a positive imaginary, and even when not completely positive, to mask and conceal the less positive aspects of one’s identity³. Then there is an identity, an attribution of characteristics that comes from the outside, from foreigners, intellectuals and non-intellectuals, who think that Sicilians are made in a certain way. How did they forge this perception? In their literature, in translated Sicilian literature, in cinema and photography.

Sicilian identity, understood as a blend of Sicilian politics and ideology, was nourished by this, as well as by other narratives on intra-Mediterranean dominations, exchanges and mixes. Since I am

³ Vedi M. HERZFELD, *Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo*, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2003

working on the construction of Sicilian cultural identity both as a product of local society and as a product of the gaze of the “other”, I intend to analyse how Mediterranean themes intertwine with Sicilian culture in the contemporary age. In particular, the certain pride of belonging to southern Europe, with values and norms of social behavior unlike those of the European Union, counterbalanced by feelings of redemption with respect to the orientalist vision that the countries of northern Europe have towards an assimilation of Sicily into the Mediterranean world, understood as an exotic, different, substantially backward world.

At the same time, the policy proposal implied by the new name of the Department is one of redemption and habit. Redemption from a vision generated elsewhere, penalizing this strip of Europe called Sicily, the same that was engendered after the 1967 Six Day War and the 1973 Yom Kippur War: Sicily, the only Arab country not to have declared war on Israel. A remark that implied that Sicily belonged only formally and geographically to Europe whilst culturally being more akin to Arab countries. Leonardo Sciascia famously spoke of the “palm tree line”. The writer from Racalmuto, in *The Day of the Owl*, wrote “Perhaps the whole of Italy is becoming a sort of Sicily ... I have a fantasy, reading the scandals of that regional government in the newspapers: scientists say that the palm tree line, that is, the climate that is favorable to palm vegetation, is moving five hundred metres towards the north, it seems to me, every year ... The palm line

... I call it the coffee line, the strong black coffee line ... And it is rising like mercury in a thermometer, this palm tree line, this strong coffee line, this scandal line, rising up through Italy and already beyond Rome ...”.

There is no contradiction between redemption and addiction, however incomprehensible this may seem because – in this particular form of cultural exchange between colonial and assimilated realities and the processes of introjection and paradoxical representation of the prejudices of others – we can observe reflections, reversals and the shattering of unitary identities that surprise and pose new interpretative challenges.

The margins of ambiguity that this aspiration towards a double identity determines are present in the policies in support of projects based on European funds, in the migration strategies concerning flows from North Africa, in the investment choices by Italian and foreign companies.

Ambiguities that can be traced in a vast literature that tells of a Sicily, made up of many different Sicilies, a little Greek, a little Arab. Native literature, like that of Camilleri to be clear, but also foreign literature, as well as cinema and photography, thus end up presenting ways of understanding and interpreting Sicily and the Sicilians as pre-modern manifestations of continental Europe and, at the same time, a modernized representation of an exotic and backward Orient.

I intend here to briefly analyze the narrative strategies that are aimed at creating this ambivalent identity of Sicily, in part representative of the peasant and “Mediterranean” root of the culture of the past and present, in part representative of a modern push towards environmental compatibility and that post-modern vision of life, made of slowness, lightness, inclusiveness. Ultimately, Sicily is represented as a happy and balanced world halfway between Mediterranean stereotypes and Northern European efficiency. An ideal model, obviously unreal, but strongly supported by commercials, television series, films and novels that condition the same perception that is felt not only from the outside, but also by the Sicilians themselves.

We are referring to that world of men and women, children and families who are always at the table, where the elderly pronounce and express the joy of living, dancing, drinking or narrating their past. We refer to that world of women who wear contemporary clothes, but in rural contexts, where men wear flat caps, and to the world of the mafia. We are referring to those happy and serene towns and villages, where everyone knows each other, which welcome investigations into mysterious and impenetrable crimes, committed by the unsuspected and generated by the most hidden biographical frustrations. We refer, for example, to the stories of Mario Giordano, a German writer of Sicilian origins, who through the investigations of his protagonist Auntie Poldi reconstructs a cultural climate between

tradition and change, between adherence to *sicilianità* and the disenchanting gaze of those who “are gone”. A world of continuity and a return to the past; not by chance was the first book of the series entitled “Sicilian Mystery”, translated into seven languages and with 70,000 copies sold in Germany. This narrative is very successful, precisely because of its ambivalence, for its representation of the past and the present at the same time.

Now, if this cultural model achieves success in the field of literature and cinema, it must also be said that it can be useful to justify the politics of domination, corruption, exclusion or that it is simply economically advantageous.

Due to the strong significance that the concept of identity assumes in field research, in the history of anthropological studies there has often been the temptation to provide a basis and support for the reality of identity claims. On a theoretical level, however, “identity is not an object endowed with autonomy and reality”⁴. As Lévi-Strauss recalls, it is a virtual place that brings together a plurality of produced and reproduced phenomena, a sort of project that simultaneously involves the individual members of a society and social formations. “Within the cultural frameworks that shape habits and memories, social actors in fact make choices of identification, varying in intensity, nature and level, through which relationships

⁴ U. FABIETTI – F. REMOTTI (a cura di), *Dizionario di antropologia*, Zanichelli, Bologna 1997, p. 355.

with society and institutions as a whole are brought into play, on the one hand, and with local groups and communities, on the other”⁵.

Cultural identity – which can be viewed through the prism of ethnic, parochial, regional, and national levels, according to the political and economic circumstances at play – is a set of values, symbols, and models that the members of a group believe to be distinctive to their existence, differentiating them from other groups, and this group undertake to “represent” this identity anchored in a common origin. Therefore, it is not a question of primordial ties, linked to the territory, blood, or language with which one is born, but a construction that is invoked according to the circumstances and with differing meanings. It can be made manifest or, vice versa, hidden to adapt to particular contexts. In this sense, it has to do with the politics of power and administrative institutions, regulating the positions of social actors and intermediary structures.

It is in this context that we should ground the definition of a regional Sicilian identity, within its political-administrative manifestations, as well as within its cultural and historical functions. The politics and rhetoric of the identity of a region that – since the unification of Italy until today – has always lived in ambivalent and contradictory terms in relation to the national and, more recently, European identity in a context of constitutionally and culturally

⁵ U. FABIETTI – F. REMOTTI (a cura di), *Dizionario di antropologia*, Zanichelli, Bologna 1997, p. 355-356.

supported autonomy encouraged by ideological forms of national integration of fluctuating significance. Think, for example, of the post-war debate around regional autonomy also supported by the PCI of Togliatti in order to avert the threat of independence in connection with crime and banditry.

The Sicilian Region, with an autonomous statute, changed the name of its Department of Cultural Heritage in 2008, adding “and to the Sicilian identity”, as if to underline the strong sense of belonging of the island population to a local tradition and to set boundaries with the national identity. It seems appropriate, therefore, to retrace the literature on the theme of cultural identity so that it is possible to establish guidelines on a scientific level to read and interpret facts, attitudes and behaviours in the field of different social actors, avoiding ideological and political approaches, which are themselves part of the construction of each identity profile.

Cultural identity depends on the interactions between different groups and its use is fluid and flexible. As Epstein states, a group’s perception of itself takes shape in relation to others. In this sense, a French structuralist theorist casts further light. Two short paragraphs from the famous essay *Race and History* by Claude Lévi-Strauss contain some useful reflections on the theme of identity, although the latter is not explicitly mentioned. In the first, the French anthropologist addresses the issue of the diversity of cultures and warns us that “the concept of the diversity of human cultures should

not be understood in a static way. This diversity is not that of an inert sample collection or a sectioned catalogue. Of course, men have developed different cultures due to their geographical remoteness, the particular properties of the environment, and their ignorance of the rest of humanity; but this would be strictly true only if every culture and every society were born and developed in isolation from all the others. Well, that's never the case, except perhaps in exceptional cases"⁶.

According to Lévi-Strauss, diversity is not only a function of isolation, but also of relationships, as in the frequent case of customs that are established due to the need to diversify from neighbouring contexts, on issues on which alone, according to internal dynamics, one would not be measured. "Consequently, the diversity of human cultures must not invite us to a fragmented or fragmented observation. It is a function not so much of the isolation of groups as of the relationships that unite them".⁷

These considerations lead one to believe that for Lévi-Strauss the borders between different cultures are more like zones of contact, as James Clifford⁸ would say, and of negotiation, rather than lines of demarcation, which also makes what he says in the paragraph dedicated to ethnocentrism extremely interesting.

⁶ C. LÉVI-STRAUSS, *Razza e storia e altri studi di antropologia*, Einaudi, Torino 1967, p. 103.

⁷ Ivi, p. 104.

⁸ J. CLIFFORD, *Strade*, Bollati-Boringhieri, Torino 2008.

“It seems that the diversity of cultures has rarely appeared to men for what it is: a natural phenomenon, resulting from direct or indirect relations between societies; rather we saw in them a kind of monstrosity or scandal; in these matters, the progress of knowledge did not consist so much in dissipating this illusion for the benefit of a more exact vision, as in accepting it or finding a way to resign oneself to it”⁹. In other words, we could say that for Lévi-Strauss identities – which he never names – are consolidated mechanisms of human history that rest on comparisons that each social group makes with other groups, in order to distinguish themselves. He also criticizes the great declarations of human rights, which affirm a principle of equality between men, without taking into account the fact “that man does not realize his nature in an abstract humanity, but in traditional cultures, in which the most revolutionary changes leave entire areas to exist, and are explained in turn as a function of a strictly defined situation in time and space”¹⁰.

In this defense of diversity by the French anthropologist we should consider both the date of his reflections (1952) and also the effect of the anti-Semitic persecutions in midst twentieth-century Europe and the need to safeguard and promote cultural diversity. At the same time, he refuses to relate diversity and inequality. Having

⁹ C. LÉVI-STRAUSS, *Razza e storia e altri studi di antropologia*, Einaudi, Torino 1967, p. 104.

¹⁰ Ivi, p. 107.

made these clarifications, the French anthropologist denounces how “modern man has abandoned himself to a hundred philosophical and sociological speculations to establish vain compromises between these contradictory poles (condemning experiences that impact him on the affective level and to deny differences that he does not understand intellectually) and to account for the diversity of cultures while trying to suppress what this diversity retains for him that is scandalous and offensive”¹¹.

It should not be forgotten that in the relativist and relational vision of structuralism, “the object of the analysis are not the entities, but their interaction: identity, on the anthropological level, is relational ... the contribution of cultures does not consist in the list of inventions which they offered to humanity, rather, in their being different”¹².

This approach set out in his writings against racism a consistent thread throughout the French ethnologist’s production. Man is characterized by the diversity of cultural realities that geographical distances and historical horizons have continually built up. And these diversities should not be seen and defended as an expression of a continuity with the past and as objects of history, but as diversity *per se*; that is diversification is valid and useful in itself. In this sense,

¹¹ *Ibidem*.

¹² A. CASELLA PALTRINIERI, *Claude Lévi-Strauss, L'identità è relazione*, in “Popoli”, gennaio 2010, p.47.

Lévi-Strauss suggests that we do not linger too long on the specific and contingent cultural identities of this or that people or historical era, but on the very principle of identity and its differentiation from the others, as a universal value. This is a singular position, if we think carefully. He argues concurrently the usefulness of diversity and its uselessness.

Extending his thinking further, we could say that the identity of a people is not fundamental either for a conservation policy or for a promotion policy, because, sooner or later, it will succumb and will inevitably be replaced by another. However, it is fundamental because it is the basis of humanity, of the belonging of each social group to the whole of humanity, since precisely this specificity characterizes man in every age and space.

In a certain sense, this approach prevents and heralds any subsequent reflection on identity. In fact, with different accents and with some discordant voices, in the scientific field the primary objective was to de-objectify the concept of identity, to make it a function of history and of political power struggles, making it a concept that is at once relative, liquid, and constructed. In the field of French ethnology, partly in continuity and partly delineating a different position, Amselle stands out in particular, a scholar who in 1985 published *Au coeur de l'ethnie* in collaboration with M'Bokolo. The text, translated into Italian only in 2008, becomes

even more explicit in the title in Italian: *L'invenzione dell'etnia* (*The invention of ethnicity*).

Amselle and M'Bokolo study ethnic groups in their interrelationships, overlaps and intertwining, rather than as closed, discrete universes located next to each other. They comment: "The question of 'reappropriation' is linked to this constructivist problem of ethnicity, which can be defined as the 'feed back' phenomenon of 'ethical' statements on the social actors themselves. This question therefore concerns the production of local identities starting from what Mudimbe defined as a 'colonial library', which is aligned to the colonial character of the ethnic categories which, as we know, is one of the main ideas of this book. According to this perspective, the way in which the natives perceive themselves would be linked to the return effects on their self-awareness of both the stories of explorations and conquest and also of the colonial and postcolonial ethnological texts"¹³.

In this passage the two authors introduce a new subject, that of the natives. As if to say that identity (in this case ethnic) is also built by the subjective participation of those to whom an identity is attributed, which, in other words, may mean that there may not be convergence between three different points of view: that of the social

¹³ J. AMSELLE – E. M'BOKOLO (a cura di), *L'invenzione dell'etnia*, Meltemi, Roma 2008, p. 28.

actors, that of the observers, and the objective view, if the researcher's gaze is ever conceivable as such.

Furthermore, the authors underline that every ethnic and linguistic group is Creole, that is to say that social identity, as well as individual identity, "is defined as much by turning in on oneself as by opening up to the other, in a word that identity is both singular and plural that it is possible to respect cultural differences and to merge them into a common humanity"¹⁴. In M'Bokolo's essay on Katanga's separatism¹⁵ and Jean Bazin's on Bambara¹⁶, it is clear how preponderant political motivation and constructivism are also in the ethno-anthropological sciences in determining the identity of social groups that historically define themselves as originating in a specific territory, descendants of strong traditions, belonging to homogeneous and defined cultural contexts.

Thus, in the same way, the dramatic story of the Hutus and Tutsis of Rwanda and Burundi is reconstructed, a sort of invention of the colonial era that resulted in one of the most brutal massacres that took place in the postcolonial era.

In a subsequent work Amselle returns to the question of identities, reflecting on their blurring and their hardening. Contrary to what has been asserted by various scholars, including Bauman, in

¹⁴ Ivi, p. 32.

¹⁵ Ivi, p. 32.

¹⁶ J. BAZIN, *A ciascuno il suo Bambara*, in J. AMSELLE – E. M'BOKOLO (a cura di), *L'invenzione dell'etnia*, Meltemi, Roma 2008, pp. 119-163.

contemporary globalization, identities have not become fluid, but rigid, to the point of taking the form of fundamentalism, be it ethnic, national or religious. “Overall, we are forced to observe, particularly in Western Europe, that it is increasingly difficult to negotiate any identity because of the trap that blocks individuals by forcing them to place themselves in the categories defined both by ethnic or religious fundamentalisms as well as by states and international organizations. Therefore, the implementation of policies of liberalization on a world scale does not translate at all ... into a triumph of individualism, but, on the contrary, into the proliferation of collective identities”¹⁷. Starting from these considerations on the collective nature of identities, Amselle asks himself some questions of a methodological nature. The first question is about the “retribalization” of contemporary societies, which, according to the French anthropologist, arises “in relation to globalization and the concomitant reduction of the sphere of state intervention”¹⁸. The communities of troubled and fractured neighborhoods, reminiscent of tribes, are the product of the recent history of Western societies and, in particular, of the disengagement of the state. “Anthropology is always listening to modernity, supermodernity or globalization and, in a certain sense, all the phenomena it studies are links in the

¹⁷ J. AMSELLE, *Connessioni. Antropologia dell'universalità delle culture*, Boringhieri, Torino 2001, p. 43.

¹⁸ Ivi, p. 44.

same chain. From this point of view, there is not even a break between the past object of anthropology and its current object. Globalization, which is just another name for universality, has always been the true object of anthropology, in the sense that it should always have devoted itself to mixed objects”¹⁹. According to Amselle, the “closed” conception of the research field, introduced by Malinowski, produced the erroneous idea that the field would disappear in the face of globalization. A conception that made the idea of the local population without history and without modernity artificial, almost as if conceived of in the laboratory. “The oblivion of the environment and of the relational is precisely what has allowed anthropology to define both its object and our identity as dominating Westerners. Indeed, since its origins, this discipline has defined itself as a knowledge-power device whose mission was to study the savage both at home and overseas. This project, the fruit of a technology of power capable of disciplining and excluding, has been applied simultaneously to the European working classes and to the exotic savages of the colonies. In this respect, the history of anthropology consists more in grasping the evolution of the theoretical and practical tools of control over domestic and exotic populations than that of the different doctrines that have characterized it. Rather than globalization, which would have radically transformed primitive societies by depriving

¹⁹ Ibidem.

anthropologists of their object, it is the look, or more exactly the questioning of the researcher's gaze on his or her terrain that would be fundamentally new"²⁰.

As can be seen, Amselle in part follows a line of thought common to several American and European anthropologists, but in part departs quite clearly from it. Modernity is made up of new tribalizations, of new self-acknowledgments of identity, as if the colonial era were revisited within the processes of globalization, which, rather than exalt homogenization, actually enhance an intertwining of recognition projected from the outside and produced from the inside, as poles of the relationship "we/others", of the relationship of power and control between "external/internal" or, if you like, "dominant/dominated".

"The historicization and politicization of the first exotic societies studied by anthropologists make it possible to renounce the illusion according to which the current situation of globalization would be totally unprecedented. The anthropology of globalization actually provides an erroneous solution to a misplaced question and thus reproduces the defects of the notions of acculturation and the colonial situation. By magnifying the current phenomena of transformation, it implicitly locates the very notion of primitive society within a golden age that never existed"²¹. Amselle is the

²⁰ Ivi 44-45.

²¹ Ivi, p. 45.

founder of a new anthropological strand which at the same time is in continuity with the history of studies. It focuses on the study of written documents and images, so that anthropology aligns itself to “disciplines such as literary criticism or semiology”²².

The scientific objective of ethnoanthropological disciplines is to overcome the conflict between anthropologists who deal with the mobility of different cultures (anthropologists of globalization) and anthropologists who deal with national or indigenous cultures. The contrast, in fact, is the result of a misunderstanding that Amselle tries to unpick. Indeed, even from our perspective the controversy over an alleged conflict between high-profile scholars, as they deal with issues of global interconnection, and low-profile scholars, as they deal with territorially restricted and circumscribed areas, appears sterile. For example, in Sicily from time to time the polemical question of patronal feasts arises, considered low ground, and of interests in globalization phenomena. In reality, this dichotomy appears neither useful nor realistic, since it is quite evident that every localism interfaces with globalization, just as every phenomenon of globalization connects, influences, and shapes local phenomena of recognition and self-recognition.

Another question that is raised by Amselle is related to translation and therefore to language. Identity, he argues, first of all implies a

²² Ibidem.

translation and a conversion as “it is a being for others”²³. A culture manages to make its voice heard and becomes the expression of an identity, if it translates or converts universal signs into its own language, or if it translates and converts its own signs into a universal language or in any case a larger, inclusive, transmissible one. This concerned languages, religions and every other element of cultures that give meaning to the identity they expressed.

This point of Amselle’s thinking seems to be of notable importance, not only from our personal linguistic and literary perspective, but also because it addresses the theme of the narration of identity with great realism. In fact, posing the political problem of identity whilst not posing the communicative and narrative problem of it would be limiting, and perhaps even impossible. We can, for example, recall that any attempt to institutionalize the theme of local identities, such as happened, in Sicily, Veneto or Lombardy, also involved the attempt to introduce the teaching of the regional dialect and its use as a medium of instruction in classrooms; an attempt which was also introduced in other parts of Italy through the implementation of the 1999 Law 482 on the protection of historical linguistic minorities. These attempts, regardless of their success or not, were aimed at making the contents of identity transmissible, at making them narratable and communicable at a higher level, in a

²³ Ivi, p. 55.

wider context, without which any identity effort would appear completely inconsistent, if not in vain.

The double meaning, from local narrative to national narrative and vice versa, not only involves the adoption of translatable linguistic registers, but also overturns the direction of narration and communication. In this sense, the researcher on the ground becomes an interceptor of two-way flows of the circulation of ideas and narratives. The double meaning is transformed into a negotiation between requests for reciprocal and reflective recognition. In the case of Sicily, for example, the narrative fiction authored by the recently deceased Andrea Camilleri, perhaps at the height of his literary success, garnered much popular attention. What made such a success possible is the translatability of terms and phrases in dialect that have become a cult of television fiction. At the same time, however, Camilleri also narrated in Italian, his texts being translated into many other languages, conveying local situations, typical characters and Sicilian behaviours that have become understandable and decodable to a very large audience.

It is worth noting, however, that I am carrying out an analysis of the rhetoric and cultural references that are usually neglected or underestimated by Sicilian intellectuals and political representatives. Indeed, the ambiguity that Sicily occupies as the extreme edge of Europe and as an integral part of the Mediterranean, is supported by intellectuals and politicians both on the right and on the left, as if it

were a given and proven fact and not, instead, a rhetorical fact to be examined and interpreted. For example, quite frequently Sicily is proudly proclaimed to be an integral part of the Maghreb or Middle Eastern cultures and that Sicily should and could play a diplomatic role in the relationship between Europe and other continents. At the same time, even the proclaimers of this “alternative” idea of Sicily themselves support the strategic role of the island within Europe, claiming support and development policies, precisely because of this role of “contact zone” or buffer area between two different worlds, worlds which necessarily must meet.

It is not our intention to contest this articulated intellectual and political approach; far from it. We only intend to highlight the elements of construction of a cultural identity of Sicily and the Sicilians based on two-way communication strategies, with the use of ambivalent, convergent and at the same time divergent arguments. In short, an analysis that makes clear the link with both the interests and aims of power. In this context of reference I am carrying out interviews with institutional figures who represent an interesting reflection of this approach, made up of revealing heterodirected and substantially rhetorical narratives, aimed at the construction of a desired identity.

In an interview with the current councilor for Cultural Heritage and Sicilian identity, Alberto Samonà, a member of the League Party, we can read:

The Europe of the Regions is strengthened in the respect and enhancement of the differences of the individual territories. The added value of the E.U. is in the common cultural background that refers to the Roman Empire, to Christian culture, but also, and above all, in the sharing of the values of tolerance and coexistence among people. Obviously, the greater the capacity of the E.U. to ensure respect for differences, the greater the possibility of a common space that preserves the uniqueness of its components. The vocation of Europe to present itself as an intrinsically plural civilization, a place of a culture open to the peaceful coexistence of peoples, must today be able to face the uncertainties and fragility of a historical moment in which the need to build an authentic dialogue between cultures is recognized as an urgent problem which is not only political, but also ethical”.

This declaration of principle, as it is easy to infer, holds two forces together: diversity and similarity. It seems that Sicily, to remain faithful to itself, must stay in Europe, but with the margins of differentiation necessary to exercise an autonomous and original role, almost like an ambassador from another world compared to the European one.

We can hypothesize that this theme will become central in the scientific reflection of the coming years and in the political debate of the coming months. For example, the discussion on the substantial Recovery Fund or Next Generation EU programme cannot ignore an

evaluation of the position of Sicily in the Mediterranean context, both from the logistical point of view (for example the bridge over the Strait of Messina), and from the linguistic and cultural point of view (for example migratory flows, tourism and hospitality). Disciplines such as history and anthropology will have to provide interpretations and alternative points of view to address these discussions without prejudice and with a critical spirit.

STEFANO CRISAFULLI

Immigrazione a Milazzo tra integrazione ed emarginazione

Il fenomeno migratorio è da molti anni al centro di numerosi studi, riflessioni e dibattiti, che ne hanno messo in evidenza i fattori positivi e negativi; molte le problematiche e le difficoltà che ne sono derivate in particolare all'interno di un'area complessa quale è quella del Mediterraneo, che si caratterizza come una sorta di polo culturale e fulcro di cambiamenti e trasformazioni sia sul piano storico che geografico.

Il Mediterraneo presenta un vasto panorama di culture, usi, costumi e tradizioni differenti, riferibili ai vari popoli che vivono lungo le sue sponde; numerosi poi sono i cambiamenti che si sono registrati nel tempo sul piano politico, territoriale e sociale, che vanno considerati in uno stretto legame l'uno con l'altro, soprattutto per comprendere a fondo tutte quelle "spinte" sotterranee che hanno portato al diffondersi di fenomeni di integrazione e di inclusione degli immigrati. Si tratta di processi causati dai problemi innescati dal contatto tra popoli ed etnie diverse, da cui è derivato il "multiculturalismo" dello spazio mediterraneo.

La Regione Mediterranea è infatti fortemente frammentata per la presenza di un mix di culture che presentano elementi di convergenza e di divergenza; dal punto di vista geografico “molti autori ne hanno fatto l’oggetto della propria ricerca, giungendo a conclusioni in parte concordi, senza riuscire però a fornirne una demarcazione precisa e definitiva¹”.

Nello studio dei processi migratori si rivela opportuno focalizzare l’attenzione su uno specifico ambito territoriale proteso sul Mediterraneo, quello di Milazzo, un comune della provincia di Messina sito sulla costa settentrionale siciliana, al fine di valutare l’impatto che il processo di immigrazione ha avuto sul contesto socio-culturale del territorio.

Per quanto concerne l’ambiente fisico, l’area milese è estesa 24,7 kmq e dal punto di vista morfologico è caratterizzata da una zona pianeggiante solcata dal corso d’acqua del Mela, che segna il confine con i vicini comuni di Merì e di Barcellona Pozzo di Gotto, e poi da un promontorio che si protende sul mare in forma di penisola stretta e allungata, che separa il litorale di ponente da quello di levante. Dal punto di vista geologico questo promontorio ebbe origine circa un milione e mezzo di anni fa a seguito di una serie di movimenti tettonici che provocarono l’innalzamento di rocce sedimentarie e cristalline, che caratterizzano la fascia tirrenica messinese.

¹ E. LEMMI, A. CHIEFFALLO, *Mediterraneo, Primavera Araba e turismo – Nuovi scenari di frammentazione territoriale*, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 44.

Il clima è di tipo mediterraneo con caratteristiche subtropicali ed escursioni termiche contenute tra i 10 gradi di minima ed i 40 di massima; la piovosità è limitata alla stagione autunno-vernina, mentre le estati sono generalmente calde e secche. Prevalgono i venti di Ponente e lo Scirocco. Variegata la fauna e flora, proprie dell'area mediterranea.

Per quanto concerne l'ambiente umano si deve rilevare che la cittadina di Milazzo, secondo i dati ISTAT relativi al marzo 2021 conta 29.850 abitanti².

L'economia del territorio è sostenuta da attività legate al settore primario, per la rilevanza di un'agricoltura agrumicola e orticola, ma anche al terziario per la diffusione di attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio e di officine per la riparazione di autoveicoli e motocicli³; di un certo rilievo anche il turismo, anche se di transito, per la presenza di flussi prevalentemente diretti alle vicine Isole Eolie.

Ricco il patrimonio storico, artistico e archeologico di Milazzo, non ancora completamente valorizzato ai fini dello sviluppo di un turismo culturale.

Come altri centri della Sicilia, anche Milazzo è meta di immigrazioni da parte di numerosi stranieri già da tempo; negli ultimi anni, tuttavia, il fenomeno ha assunto caratteristiche diverse rispetto al passato.

² Cfr. sito web <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18976>

³ Cfr. sito web <http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=21145>

Per comprendere a fondo tali dinamiche è bene partire dall' analisi della popolazione locale focalizzando l'attenzione sull'andamento demografico della città (fig. 1).




Figura 1 – Andamento demografico della città di Milazzo
dal 1861 al 2021

Fonte: Elaborazione dati ISTAT

Il grafico qui riportato mette in evidenza la crescita progressiva della popolazione milese dal 1861 al 2021, sia pure con qualche contrazione registrata negli anni '30, mentre, come si può osservare, dal 1931 in avanti la crescita demografica è stata costante, passando da circa 10.000 abitanti a circa 30.000, testimonianza di una buona qualità della vita e di risorse economiche soddisfacenti, che forse, negli anni, hanno attirato nel territorio milese nuovi residenti.

È opportuno ricordare che tra gli anni '20 e gli anni '50 assai modesto era il contingente di stranieri presenti a Milazzo, via via cresciuto nei decenni seguenti, specie intorno agli anni '70 e '80.

L'esame dei dati più recenti rivela l'incremento progressivo degli stranieri presenti a Milazzo, che nel 2021 hanno toccato le 1.147 unità (fig. 2)



Figura 2 – Andamento della popolazione con cittadinanza straniera a Milazzo dal 2003 al 2011

La tabella n. 1 delinea un quadro completo della presenza di stranieri nella città di Milazzo dal 2010 al 2020⁴, mettendo in evidenza il loro rapporto con il totale della popolazione; come si può osservare l'andamento è crescente, tranne tra il 2011 e il 2012 e tra il 2018 e il 2019, allorché si registrò una lieve contrazione degli stranieri presenti nel territorio milese.

⁴ <https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/cittadini-stranieri-2019/>

Tabella 1 – Stranieri residenti a Milazzo dal 2010 al 2020 in rapporto con la popolazione totale

Anni	Popolazione residente	Stranieri	% sulla popolazione residente
2010	32601	868	2,7
2011	32092	939	2,9
2012	31860	813	2,5
2013	31882	838	2,6
2014	31798	1030	3,2
2015	31646	1074	3,4
2016	31473	1104	3,5
2017	31231	1128	3,6
2018	30143	1179	3,8
2019	29935	1138	3,8
2020	29935	1144	3,8

Fonte: dati ISTAT

È opportuno osservare che nel periodo 2018-2019 si è registrata una notevole presenza di residenti sul territorio milese, ben 14596 maschi e 15548 femmine; a questo si aggiunge l'influenza cospicua degli stranieri, basti considerare l'incidenza del 3,87 % dei maschi e del 3,77 % delle femmine nel medesimo territorio. (Tab.2)

Tabella 2 – Movimento naturale e migratorio della popolazione di Milazzo (2018-2019)

Movimento naturale della popolazione	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione al 1° gennaio 2018	14595	15548	30.143
Nati	80	84	164
Morti	151	179	330
Saldo naturale	-71	-95	-166
Movimento migratorio popolazione			
Iscritti da altri comuni	230	231	461
Iscritti dall'estero	42	35	77
Altri iscritti	6	7	13
Cancellati per altri comuni	275	256	531
Cancellati per l'estero	39	24	63
Altri cancellati	12	8	20
Saldo migratorio estero	3	11	14
Aggiustamento statistico censuario totale	11	10	21
Popolazione al 31/12/2019 da censimento	14487	15448	29.935
Popolaz. residente in famiglia da censimento	14487	15448	29.935
Popolazione residente in convivenza al 31/12 da trattamento statistico dell'informazione di fonte anagrafica	14	18	32
Numero di convivenze al 31 dicembre da trattamento statistico dell'informazione di fonte anagrafica			14
Percentuale stranieri	3,87	3,77	3,82

Fonte: Dati ISTAT

Per quanto concerne la provenienza degli stranieri, è bene fare alcune precisazioni, considerando come anno di riferimento il 2020 e la divisione tra le varie aree di origine⁵ (tab. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). I dati qui riportati inducono a riflettere in quanto mettono in luce in primo luogo una notevole eterogeneità etnico-culturale degli immigrati evidenziando, al tempo stesso, l'attrattività del territorio di Milazzo sui flussi migratori.

⁵ In merito ai dati qui riportati e relativi al periodo 2010-2020 cfr. sito web <https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/cittadini-stranieri-2019/>

Tab. 3.1 Gli stranieri residenti a Milazzo nel 2020 provenienti dal continente Europeo

NAZIONE DI PROVENIENZA	CONTINENTE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	% SUL NUMERO TOTALE DI STRANIERI RESIDENTI STRANIERI
Albania	<i>Europa c. or.</i>	98	98	196	17.13%
Romania	<i>U.E.</i>	57	135	192	16.78%
Polonia	<i>U.E.</i>	13	63	76	6.64%
Bielorussia	<i>Europa c. or.</i>	1	11	12	1.05%
Ucraina	<i>Europa c. or.</i>	2	10	12	1.05%
Regno Unito	<i>U.E.</i>	5	4	9	0.79%
Federazione Russa	<i>Europa c. or.</i>	1	6	7	0.61%
Francia	<i>U.E.</i>	2	3	5	0.44%
Germania	<i>U.E.</i>	1	4	5	0.44%
Svizzera	<i>Altri paesi europei</i>	2	2	4	0.35%
Spagna	<i>U.E.</i>	0	3	3	0.26%
Bulgaria	<i>U.E.</i>	0	3	3	0.26%
Irlanda	<i>U.E.</i>	0	2	2	0.17%
Lettonia	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Austria	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Belgio	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Finlandia	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Grecia	<i>U.E.</i>	1	0	1	0.09%
Norvegia	<i>Altri paesi europei</i>	0	1	1	0.09%
Paesi Bassi	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Portogallo	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Ungheria	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Croazia	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Moldavia	<i>Europa c. or.</i>	0	1	1	0.09%
Slovacchia	<i>U.E.</i>	0	1	1	0.09%
Repubblica di Serbia	<i>Europa c. or.</i>	1	0	1	0.09%
Turchia	<i>Europa c. or.</i>	1	0	1	0.09%
Totale Europa		185	355	540	47.20%

Fonte: Dati Istat

Tabella 3.2. Totale di stranieri residenti a Milazzo nel 2020
provenienti dal continente Asiatico

NAZIONE DI PROVENIENZA	CONTINENTE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	% SUL NU- MERO TO- TALE DI STRANIERI RESIDENTI
Bangladesh	<i>Asia c. mer.</i>	93	24	117	10,23%
Filippine	<i>Asia or.</i>	31	52	83	7,26%
Sri Lanka (ex Ceylon)	<i>Asia c. mer.</i>	28	24	52	4,55%
Repubblica Popolare Cinese	<i>Asia or.</i>	24	22	46	4,02%
India	<i>Asia c. mer.</i>	22	19	41	3,58%
Siria	<i>Asia occ.</i>	3	3	6	0,52%
Uzbekistan	<i>Asia c. mer</i>	1	2	3	0,26%
Pakistan	<i>Asia c. mer</i>	2	0	2	0,17%
Indonesia	<i>Asia or</i>	1	1	2	0,17%
Malesia	<i>Asia or</i>	1	0	1	0,09%
Repubblica Islamica dell'Iran	<i>Asia occ.</i>	0	1	1	0,09%
Totale Asia		206	148	354	30,94%

Fonte: Dati ISTAT

Tabella 3.3. Totale di stranieri residenti a Milazzo nel 2020
provenienti dal continente Africano (Fonte: Dati ISTAT)

NAZIONALITA' DI PROVENIENZA	CONTINENTE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	% SUL NUMERO TOTALE DI STRANIERI RESIDENTI
Tunisia	<i>Africa sett.</i>	22	23	45	3,93%
Marocco	<i>Africa sett.</i>	17	21	38	3,32%
Gambia	<i>Africa occ.</i>	30	0	30	2,62%
Nigeria	<i>Africa occ.</i>	17	4	21	1,84%
Mali	<i>Africa occ.</i>	19	0	19	1,66%
Senegal	<i>Africa occ.</i>	13	0	13	1,14%
Costa d'Avorio	<i>Africa occ.</i>	9	0	9	0,79%
Guinea	<i>Africa occ.</i>	7	1	8	0,70%
Egitto	<i>Africa sett.</i>	5	0	5	0,44%
Somalia	<i>Africa or.</i>	5	0	5	0,44%
Ghana	<i>Africa occ.</i>	4	0	4	0,35%
Etiopia	<i>Africa or.</i>	2	0	2	0,17%
Camerun	<i>Africa c. mer.</i>	2	0	2	0,17%
Eritrea	<i>Africa or.</i>	2	0	2	0,17%
Liberia	<i>Africa occ.</i>	1	0	1	0,09%
Sudan	<i>Africa sett.</i>	1	0	1	0,09%
Guinea Bissau	<i>Africa occ.</i>	1	0	1	0,09%
Algeria	<i>Africa sett.</i>	0	1	1	0,09%
Gabon	<i>Africa c.mer.</i>	1	0	1	0,09%
Totale Africa		158	50	208	18,18%

Tabella 3.4. Totale di stranieri residenti a Milazzo nel 2020 provenienti dal continente americano (Fonte: Dati ISTAT)

NAZIONALITA' DI PROVENIENZA	CONTINENTE	MASCHI	FEMMINE	TOT.	% SUL NUMERO TOTALE DI STRANIERI RESIDENTI
Argentina	America c. mer.	5	6	11	0,96%
Brasile	America c. mer.	0	10	10	0,87%
Cuba	America c. mer.	1	4	5	0,44%
Stati Uniti d'America	America sett.	2	2	4	0,35%
Colombia	America c. mer.	1	3	4	0,35%
Venezuela	America c. mer.	1	2	3	0,26%
Repubblica Dominicana	America c. mer.	1	1	2	0,17%
Perù	America c. mer.	0	2	2	0,17%
Totale America		11	30	41	3,58%


Tabella 3.5. Totale di stranieri residenti a Milazzo nel 2020 provenienti dall'Oceania (Fonte: Dati ISTAT)

NAZIONALITA' DI PROVENIENZA	CONTINENTE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	% SUL NUMERO TOTALE DI STRANIERI RESIDENTI
Australia	Oceania	1	0	1	0,09%
Totale Oceania		1	0	1	0,09%

Le tabelle n. 3.1-3.5 di sopra riportate consentono di fare alcune importanti considerazioni sulla attuale presenza degli stranieri a Milazzo: nel 2020, su un totale di 1144 stranieri residenti 561 erano maschi e 583 femmine, 540 dei quali provenienti⁶ dal continente Europeo, pari al 47,2% del totale; 354 dal continente asiatico, pari al 30,9% del totale; 208 dal continente africano, pari al 18,2% del totale; modesto (41) il contingente degli immigrati dal continente americano, pari al 3,58% del totale; dall'Oceania si registrò una sola presenza pari allo 0,09 sul totale di residenti stranieri.

Ai fini della valutazione del processo di inclusione degli immigrati stranieri nella comunità di Milazzo può rivelarsi utile un raffronto tra le caratteristiche delle due compagini demografiche, come ad esempio la composizione per classi di età, la sex ratio e lo stato civile.

⁶ Cfr. sito web: <https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/cittadini-stranieri-2020/>



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2020

COMUNE DI MILAZZO (ME) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Figura 3 - Popolazione di Milazzo per età, sesso e stato civile (2020)

Il grafico qui riportato (fig. 3) delinea la composizione della popolazione residente a Milazzo per età, sesso e stato civile al primo gennaio 2020, in base ai dati del Censimento permanente della popolazione. Per quanto concerne l'asse Y e l'asse X, sul primo è riportata la popolazione per classi quinquennali di età, mentre sul secondo sono riportate due barre a specchio con i dati relativi al numero dei maschi nella parte sinistra, e delle femmine nella parte destra; l'uso di colori consente di distinguere la popolazione per stato

civile, ossia celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati⁷. Le variazioni demografiche che emergono possono essere state determinate da molteplici fattori, come cali o aumenti di nascite, guerre o eventi naturali o di altra natura che hanno avuto una influenza diretta sulla popolazione, al punto da determinare tutta una serie di cambiamenti sul piano sociale; in tal senso è emblematica la fig. n. 4, che rivela che tra il 2002 e il 2021 la popolazione di età giovanile, compresa fra 0-14 anni si è progressivamente contratta dal 14,7% all'11,6%, come del resto la classe di età intermedia, tra i 15 e i 64 anni, scesa dal 68% al 63,6%; per contro la classe di età senile, dai 65 anni in poi, si è dilatata dal 17,2% al 24,8% della popolazione totale. Dunque a Milazzo nell'ultimo ventennio si è registrata una progressiva senilizzazione della popolazione.




Figura 4 - La popolazione di Milazzo per classi di età (valori %) dal 2002 al 2021 (dati ISTAT)

⁷ Cfr. <https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2020/>

L'esame della composizione della popolazione immigrata per sesso e classi di età ⁸ al 2020 rivela la prevalenza dei maschi di età compresa tra i 20/24 anni, mentre la componente femminile dominante ha un'età più matura, compresa tra i 40/44 anni (fig. 5).




Figura 5 - Popolazione straniera per età e sesso nel comune di Milazzo (2020)

Il raffronto con i dati relativi alla composizione per classi di età della popolazione milese rivela la notevole incidenza che la presenza di immigrati stranieri ha avuto progressivamente sia sul piano sociale che su quello economico; il fenomeno

⁸ Cfr. <https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/cittadini-stranieri-2020/>

migratorio, dunque, si rivela importante ai fini dell'assetto socio economico non solo di Milazzo, ma anche dell'intera area, in particolare dei piccoli comuni costieri, montani e collinari che la circondano.

In merito alla distribuzione degli stranieri all'interno del tessuto urbano di Milazzo si deve osservare che è maggiore nella zona centrale, mentre va rarefacendosi nell'area peninsulare e verso la Piana (fig. 6)⁹.




Figura 6 - Distribuzione degli stranieri a Milazzo
(dati 2011 per area di censimento)

⁹ Cfr. sito web <http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/083/083049/3/>

Le diverse gamme cromatiche utilizzate nella fig. 6 mettono in evidenza la distribuzione degli stranieri nel territorio milese al 2011, che è cambiata poco nel corso dell'ultimo decennio. Si deve osservare che la cittadina rappresenta un punto di riferimento per tutti i piccoli comuni della fascia tirrenica, alcuni dei quali localizzati in aree marginali collinari, altri invece lungo la fascia costiera e, dunque, meglio collegati con i principali centri urbani mediante la rete ferroviaria o autostradale.

Ai fini dell'analisi del processo di integrazione degli stranieri a Milazzo i dati ad oggi disponibili, relativi al periodo compreso tra il 1991 e il 2011, testimoniano l'incidenza che essa ha avuto sul piano socio-economico e territoriale¹⁰ (Tab. 4):

¹⁰ In merito ai dati riportati all'interno della tabella, cfr. sito web <http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/083/083049/3/>

Tabella 4. Integrazione degli stranieri – Indici di presenza ed integrazione a Milazzo¹¹ (dati %°) Fonte: 8milaCensus

Indicatore	1991	2001	2011
Incidenza di residenti stranieri	2,4	11,4	25,2
Incidenza di minori stranieri	17,1	20,4	23,0
Incidenza di coppie miste	0,4	0,9	1,3
Tasso di occupazione straniera	38,5	53,0	56,6
Rapporto occupazione italiana/straniera	86,7	64,8	63,5
Rapporto disoccupazione italiana/straniera	106,8	133,9	133,8
Indice di mobilità residenziale straniera	/	7,4	9,6
Indice di frequenza scolastica straniera	26,3	17,6	54,6
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera	183,1	442,8	107,5
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero	107,2	155,6	184,7

I dati riportati nella tabella n. 4 fanno riferimento al processo di integrazione degli stranieri a Milazzo negli anni indicati, e consentono di coglierne la dinamica, specie in merito al rapporto tra comunità locale e stranieri. Ovviamente qualsiasi processo di integrazione porta inevitabilmente al contatto diretto tra stranieri e residenti condizionando l'incidenza sulla popolazione locale dei residenti stranieri, dei minori stranieri, delle coppie miste, ma anche le differenze nel livello di occupazione e di disoccupazione tra italiani e stranieri, nella mobilità residenziale straniera, nel rapporto tra la frequenza

¹¹ Cfr. <http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/083/083049/3/>

scolastica degli italiani e degli stranieri. Si tratta di indici che rappresentano diverse facce di una stessa medaglia, rappresentata dall'integrazione stessa.

I dati rivelano che la percentuale dei residenti stranieri rispetto alla popolazione milese è cresciuta costantemente sia nel decennio 1991-2001, sia in quello seguente, tra il 2001 al 2011, passando rispettivamente da 2,4%° a 11,4%° e a 25,2%°; l'incidenza di minori stranieri è passata rispettivamente da 17,1%° a 20,4 %° e a 23%°; l'indice di occupazione dal 38,5%° al 53%° tra il 1991 e il 2001, con un ulteriore cambiamento dal 2001 al 2011, allorché ha toccato il 56,6%°: dunque il numero di occupati stranieri è andato crescendo, testimonianza di processi e dinamiche produttive variegate e diversificate che hanno caratterizzato l'area in questione già a partire dagli anni '90. Una più chiara lettura della distribuzione degli immigrati a Milazzo e del loro tasso di occupazione nel 2011 a Milazzo rivela la fig. 7, nella quale, attraverso una colorazione diversa, è stata rappresentata sia la presenza degli immigrati nei vari quartieri cittadini che il loro tasso di occupazione. A tale scopo il territorio è stato frazionato in tre distinte aree, Ace 0¹², Ace 1¹³, Ace 2¹⁴: nella prima non si registra né incidenza di residenti stranieri né tasso di occupazione straniera; nella seconda area abbiamo una incidenza di

¹² Con la sigla Ace 0 si fa riferimento alle zone periferiche della città di Milazzo.

¹³ Con la sigla Ace 1 si fa riferimento all'area centrale della città di Milazzo.

¹⁴ Con la sigla Ace 2 si fa riferimento all'area di Capo Milazzo.

residenti stranieri del 21,6 %° e un tasso di occupazione straniera di 60,1 %° punti percentuali; nella terza area l'incidenza è del 29,1 %° e il tasso di occupazione di 53,8 %° (Tab. 5).

Tab. 5. Incidenza di residenti stranieri e tasso di occupazione straniera a Milazzo. 2011

TERRITORIO	INCIDENZA DI RESIDENTI STRANIERI	TASSO DI OCCUPAZIONE STRANIERA
COMUNE DI MILAZZO	25,2	56,6
Ace 0	/	/
Ace 1	21,6	60,1
Ace 2	29,1	53,8

Fonte: web <http://ottomilacensus.istat.it/download-dati/>




Figura 7 - La distribuzione e il tasso di occupazione degli immigrati nel territorio comunale di Milazzo (2011)

Fonte: web <http://ottomilacensus.istat.it/download-dati/>

Il problema di fondo è rappresentato dalle tensioni con la comunità locale che si registrano nel momento in cui i migranti riescono ad avviare un'attività lavorativa propria, innescando così varie dinamiche che spesso sfociano in veri e propri scontri.

Altro elemento degno di nota riguarda il rapporto frequenza scolastica italiana/straniera; in particolare emerge che dal 1991 al 2001 si è passati dal 183,1 %° al 442,8 %°, con un incremento sostanziale che può essere giustificato dal fatto che in tale arco temporale è aumentato il numero di figli di immigrati stranieri, soprattutto minori, che si sono stabiliti nella città del Capo e che, di conseguenza, sono stati iscritti nelle istituzioni scolastiche. Ciò rientra proprio in quel processo di inclusione scolastica e sociale di cui si parla tanto al giorno d'oggi e che è al centro dell'odierna vita politica. Tali dati vanno rapportati a quelli più recenti, così come emerge dalle seguenti tabelle (Tab. 6 e Tab. 7):

Tabella 6 - Dati relativi alla presenza di stranieri nel territorio milese al 2020¹⁵ - DATI DI SINTESI (ANNO 2020)

	(n.)	% su stranieri	% su popolazione
TOTALE STRANIERI	1144	100,00	3,82
STRANIERI MASCHI	561	49,04	1,87
STRANIERI FEMMINE	583	50,96	1,95

Fonte: AdminStat Italia

¹⁵ Cfr. <https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/stranieri/milazzo/83049/4>

Tabella 7 - Bilancio demografico degli stranieri residenti relativo all'anno 2019¹⁶

	(n.)	% su popolazione
Stranieri al 1 gen.	1138	3,80
Nati	13	0,04
Morti	2	0,01
Saldo naturale	+11	0,04
Iscritti	99	0,33
Cancellati	104	0,35
Saldo migratorio	-5	-0,02
Saldo totale	+6	0,02
Stranieri al 31° dic.	1144	3,82

Fonte: AdminStat Italia

Le tabelle qui riportate mettono in evidenza le dinamiche demografiche relative alla presenza degli stranieri a Milazzo negli ultimi anni, ponendo in primo piano la loro incidenza sul territorio milese: in tal senso è fondamentale la distinzione tra stranieri maschi e femmine, nonché i dati relativi al saldo naturale e migratorio.

In relazione all'assetto socio economico dell'area milese è bene raffrontare gli indici di occupazione e di disoccupazione di tutta la popolazione attiva di Milazzo. La indisponibilità di dati più recenti non consente un raffronto con la situazione attuale; dunque si farà riferimento ai dati relativi al 1991, al 2001

¹⁶ Cfr. <https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/stranieri/milazzo/83049/4>

e al 2011¹⁷, focalizzando l'attenzione sulla distribuzione della popolazione attiva nei diversi settori economici vagliando l'indice di ricambio occupazionale, fondamentale per capire le modalità con cui il processo occupazionale è mutato nel corso degli anni.

L'esame della distribuzione qualitativa della popolazione di Milazzo rivela un andamento tipico delle aree poco sviluppate, con una progressiva contrazione degli addetti ai settori primario e secondario e la dilatazione del terziario (Tab. 8):

Tabella 8 - La distribuzione qualitativa della popolazione di Milazzo

Settori	1991	2001	2011
Settore primario	8,4	6,1	6,0
Settore secondario	31,5	26,4	23,8
Settore terziario (commercio)	17,2	19,0	18,1
Settore terziario (extra commercio)	42,9	48,4	52,1

Fonte: 8milaCensus

I dati mettono in luce le differenze che emergono tra i tre settori produttivi, con il primario ed il secondario interessati da una decrescita e il terziario in continua evoluzione; dal 1991 al 2011 l'occupazione nel settore agricolo è scesa dall' 8,4% al 6%, mentre il settore secondario ha visto una decrescita degli addetti dal 31,5% al 23,8%; diverso l'andamento del settore terziario,

¹⁷ Cfr. <http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/083/083049/13/>

che ha registrato un primo incremento dal 1991 al 2001 allorché il contingente dei suoi addetti è passato dal 42,9% al 48,4%, espandendosi ulteriormente nel 2011 al 52,1%.

Un' analisi a parte va fatta in merito all'incidenza dell'occupazione nel settore del commercio, che dal 1991 al 2001 ha registrato un incremento di circa due punti percentuali, passando dal 17,2 % al 19 % di addetti, contrattisi al 18,1 % nel 2011.

Opportuna l'analisi delle variazioni registratesi nel mercato del lavoro in merito al tasso di occupazione, al ricambio occupazionale e all'incidenza occupazionale nei vari settori economici (Tab. 9).

Tab. 9. Mercato del lavoro: occupazione¹⁸ della popolazione italiana e straniera attiva di Milazzo (dati %)

INDICATORE	1991	2001	2011
Tasso di occupazione maschile	49,8	48,6	47,2
Tasso di occupazione femminile	18,1	21,6	26,6
Tasso di occupazione	33,4	34,6	36,4
Indice di ricambio occupazionale	212,2	223,1	362,7
Tasso di occupazione 15-29 anni	19,8	24,3	23,9
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo	8,4	6,1	6,0
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale	31,5	26,4	23,8
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra commercio	42,9	48,4	52,1
Incidenza dell'occupazione nel settore del commercio	17,2	19	18,1
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione	23,1	43,9	34
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole	34,1	20,7	18,8
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza	11,8	11,8	12,8
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine	98,3	133,7	128,8

Fonte: 8milaCensus

La tabella 8 qui riportata rimanda al tasso di occupazione dei due sessi, che rivela un notevole divario, dal momento che nel 1991 la differenza è di 31,7 punti percentuali, nel 2001 è di 27, mentre nel

¹⁸ Ibidem.

2011 è di 20,6; queste cifre rivelano che ancora oggi il divario tra i due sessi è notevole, con le donne spesso penalizzate sul piano lavorativo. Ciò si ricollega ad altri importanti indici, in particolare quello del ricambio occupazionale, pari al 212,2% nel 1991 e al 223,1% nel 2001 fino ad arrivare al 362,7% nel 2011.

Negli ultimi anni si sono registrati alcuni cambiamenti considerevoli rispetto al passato, in particolare per quanto concerne i privati ed i lavoratori autonomi: nel 2018 il numero degli occupati italiani nel territorio milese era di 9475 unità, mentre gli stranieri ammontavano a 360; nel 2019 il numero degli occupati italiani è aumentato di circa 300 unità, per un totale di 9754 unità, mentre gli stranieri hanno registrato un incremento minimo, passando a 383 unità, con un aumento di circa 20 unità. Ciò denota le difficoltà oggettive che gli immigrati hanno dovuto affrontare nel corso del processo di integrazione (Tab. 10).

Tab. 10. Condizione professionale nel territorio milese relativa al periodo 2018-2019

Cittadinanza	2018			2019		
	Italiano/a	Straniero/a apolide	totale	Italiano/a	Straniero/a apolide	totale
Forze di lavoro	12199	564	12763	12305	594	12899
Occupato	9475	360	9835	9754	383	10137
In cerca di occupazione	2724	204	2928	2551	211	2762
Non attivi	13361	414	13775	13152	387	13539
Pensionati	5662	28	5690	5663	24	5687
Studente/ssa	1992	77	2069	2008	65	2073
Casalinga/o	3536	191	3727	3490	190	3680
In altra condizione	2171	118	2289	1991	108	2099
Totale	25560	978	26538	25457	981	26438
Tasso Occupazione	37,07	36,81	37,06	38,32	39,04	38,34
Tasso Attività	47,73	57,67	48,09	48,34	60,55	48,79
Tasso Disoccupazione	22,33	36,17	22,94	20,73	35,52	21,41

Fonte: ISTAT (dati estratti il 22-02-2022)

L'andamento delle dinamiche socio-economiche del territorio non può prescindere dall'esame di vari indici, emblematici del rapporto occupazione/disoccupazione, tenendo anche conto del fatto che negli ultimi anni le dinamiche dei settori produttivi, a seguito del contesto pandemico, hanno risentito notevolmente dei periodi di lockdown.

Si deve notare che i migranti trovano sbocchi occupazionali soprattutto nel terziario, specie nell'ambito della ristorazione e delle strutture ricettive, dato che Milazzo è un importante polo di attrazione turistica, soprattutto nel periodo estivo, sia pure come via di transito verso le Isole Eolie.

Come si è osservato la presenza della popolazione immigrata nel territorio comunale di Milazzo è maggiore nelle aree centrali e va rarefacendosi verso la periferia. Negli ultimi anni il fenomeno si è accentuato, con una maggiore concentrazione degli immigrati nel centro storico dove maggiori sono le opportunità economiche.

Il processo di integrazione e di inclusione degli immigrati stranieri presenta una notevole complessità, richiedendo, ai fini della sua piena realizzazione interventi mirati.

Nell'area milazzese ciò si è verificato solo in parte, dal momento che, così come avviene in altre aree della Sicilia, spesso le risorse e le strutture di cui si dispone sono abbastanza esigue: nonostante ciò è giusto considerare i grandi passi in avanti compiuti in tal senso, con la piena consapevolezza che in futuro si potrà e si dovrà migliorare non solo nel Messinese ma in qualsiasi altro contesto in cui si ritiene necessario attuare processi inclusivi.

Bibliografia

ALYSON L., DEMATTEIS G., LANZA C., *Geografia Umana – un approccio visuale*, Novara, UTET, 2014.

- BAGNOLI L., *Manuale di geografia del turismo – Dal Grand Tour ai sistemi turistici*. Torino, UTET Università, 2010.
- BANINI T., *Assoluta, relativa, ambientale. Declinazioni di povertà*, in BIANCHETTI A., GUARAN A., *Sguardi sul mondo – Letture di geografia sociale*, Bologna, Pàtron Editore, 2014.
- BARILARO C., *Realtà ed emergenze del sistema idrografico di Messina*, in POLTO C. (a cura di), *Umanizzazione e dissesto del territorio tra passato e presente – Il caso del Messinese (Giornata di studio, 13 aprile 2011)*. Messina, EDAS, 2011.
- BELLENCIN MENEGHEL G., *La geografia sociale. Un breve profilo*, in BIANCHETTI A., GUARAN A., *Sguardi sul mondo – Letture di geografia sociale*, Bologna, Pàtron Editore, 2014.
- CORNA PELLEGRINI G., *Geografia e politica del territorio – Problemi e ricerche*. Milano, Vita e pensiero, 1974.
- CORNA PELLEGRINI G., *Geografia e percezione dell'ambiente. Un rapporto da approfondire per la conoscenza e la programmazione del territorio*. "Rivista Geografica Italiana", LXXXVII, fasc.1, marzo 1980, pp.1-5.
- CRISTALDI F., *Mobilità ed assetto del territorio*, in PALAGIANO C., *Linee tematiche di ricerca geografica*. Bologna, Pàtron Editore, 2002.
- DEMATTEIS G., LANZA C., NANO F., VANOLO A., *Geografia dell'economia mondiale*, UTET, Novara, 2010.
- DE SANTIS G. M. P., *Dalla cura della malattia alla riconquista della salute. Percorsi di geografia medica*, in PALAGIANO C., *Linee tematiche di ricerca geografica*, in PALAGIANO C., *Linee tematiche di ricerca geografica*. Bologna, Pàtron Editore, 2002.
- FAVARETTO I., *Le componenti territoriali dello sviluppo*, Roma, Carocci, 2000.
- GALLO L., PEPE I., *Manuale delle metodologiche e tecnologie didattiche*, Edizione Simone, Napoli, 2019.
- LEMMI E., CHIEFFALLO A., *Mediterraneo, Primavera Araba e turismo – Nuovi scenari di frammentazione territoriale*, Milano, FrancoAngeli, 2012.

MAGGIOLI M., *La globalizzazione: quale sostenibilità per lo sviluppo?*; in PALAGIANO C., *Linee tematiche di ricerca geografica*. Bologna, Pàtron Editore, 2002.

VALLEGA A., *Le grammatiche della geografia*. Bologna, Pàtron Editore, 2004.

Sitografia

<https://it.wikipedia.org/wiki/Milazzo>

<https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2020/>

<https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/cittadini-stranieri-2019/>

<https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/cittadini-stranieri-2020/>

<https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/censimenti-popolazione/>

<https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/news-2020/progetto-prisma-piano-regionale-integrato-per-una-sicilia-multiculturale-ed-accogliente>

<http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/083/083049/3/>

<https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/cittadini-stranieri-2020/>

<https://www.tuttitalia.it/sicilia/85-milazzo/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/>

<http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/083/083049/13/>

<http://ottomilacensus.istat.it/download-dati/>

<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18976>

<http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=21145>

<https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/stranieri/milazzo/83049/4>

<http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?lang=it>

MATILDE ZUBANI

Identity discourses in EU-Turkey relations

1. Introduction

The debate over the emergence of a European identity and its possible coexistence with the different national identities of the European citizens has raised numerous questions and a range of opinions and theories, especially during the last years. Europe has been defined on different bases in different periods of history and neither the geographical space of Europe, nor the very idea of Europe have been fixed. With the foundation of the European Community/European Union (EU), Europe acquired a new significance: an integration process born to establish lasting peace, which has evolved through transferring more powers and competencies from the Member State to the EU level. Recently, the gradual advance of the European integration process, together with the Eastern enlargement, the failure of the EU constitutional project, the last round of Treaty reforms and, particularly, the Turkish application for full membership to the

European Union, have generated vivid discussions on what defines 'Europeanness' and what its main features are.

Since it obtained the status of candidate country in 1999, Turkey has made important progress in fulfilling the EU eligibility criteria. However, despite the accession negotiations have officially begun in 2005, debates on the 'desirability' of Turkey have intensified and opposition has increasingly been based on the perceived ambiguity of Turkey's Europeanness. Indeed, the integration of Turkey seems not only to pose a series of political and economic challenges, but also to have crucial consequences for the future of the idea of Europe and for the shaping of a common European identity.

The aim of this contribution is to discuss how and why the 'identity framework' has been used as an argument against – or, possibly, in favour of – Turkey's eventual EU membership. The analysis draws a distinction on two identity dimensions: cultural and civic. As for the first dimension, it considers the three main categories of arguments: geographic, historical, and religious, while for the second dimension it focuses on shared political values.

It has been argued that since the Luxembourg Summit, in 1997, the presence of identity discourses in the debate for and against Turkey's EU accession has increased significantly. Acknowledging the importance of speech acts for the construction of identity discourses, the analysis will give relevance to exemplificative institutional and political statements by various actors.

2. The theory of identity and the case of the EU

The theoretical framework used for this analysis refers to the social constructivist approach. Accordingly, it could be said that identity is meant to be generated by a process of continuous construction, negotiation and contestation between the actors involved in the political context.¹ A fundamental role is attributed to discourse as instrument for identity construction. Elites' speech acts are considered particularly powerful in the framing process. These speech acts are more likely to be assimilated by the public "during a time of perceived crisis" and when the public trusts the elite and recognises it as legitimate. In this light, active efforts to construct a territorial identity tend to be an elite driven, top-down process. This process is likely to be more successful when the ideas put forward are not in direct contrast with those held by the public.²

2.1 The institutionalisation of European identity

The first step towards the institutionalisation of a European identity was taken in December 1973, when the European Economic

¹ B. RUMELILI, *Negotiating Europe: EU/Turkey Relations from an Identity Perspective*, "Insight Turkey", Vol. 10, No. 1, p. 29

² J. T. CHECKEL, *Social Construction and European Integration*, in: Christensen T., Jorgensen K. E. and Wiener A.Q. (eds), *The Social Construction of Europe*, London, Sage, 2001, p. 59

Community – which counted at the time nine members – issued the “Declaration on European Identity”. Acknowledging the cultural diversity of the European mosaic, the Declaration aimed to address the “basic necessity to ensure the survival of the civilisation which [the Nine] have in common”. According to the document, the identity of Europe should be based on: “attachment to common values and principles, the increasing convergence of attitudes to life, the awareness of having specific interests in common and the determination to take part in the construction of a United Europe”. Besides, the newly created institutions fostering common policies and the common market were thought to be an essential part of the European Identity.³

Since the end of 1970’s the European Commission (EC) and the European Parliament (EP) developed a cultural policy to promote awareness of a European identity among Member States. In 1984, at the Fontainebleau Summit, the decision was taken to institute an ad hoc “Committee for a People’s Europe”, to support the affirmation of a European cultural dimension, promoting the distinctive Community identity both to its citizens and to the exterior.

The institutional process of identity formation was revitalised in 2002, when the former President of the EC, Romano Prodi, charged

³ European Union, Bulletin of the European Communities, *Declaration on European Identity*, December 1973, No. 12, Luxembourg. Full text available via the Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE), at: http://www.cvce.eu/obj/declaration_on_european_identity_copenhagen_14_december_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html

the Institute for Human Sciences in Vienna to establish a working-group (the Reflection Group on the Spiritual and Cultural Dimension of Europe) of academicians and politicians from the different Member States to analyse the conditions of European cohesion after the enlargement, considering the cultural and spiritual dimensions.⁴

2.2 The academic debate around European identity

The debate on European identity is not limited to the European institutions but flourished among scholars who are divided in affirming its existence, shape, and coherence.

Soysal has proposed to distinguish three paradigms on constituting Europe: “cultural collectivity, category of subjectivity and institutional unity”. According to the first one, the members of the European community are held together by a common culture rooted in Europe’s history. Thereby the project has to draw upon civilisational heritage and distinct cultural experiences. Instead, Europe as a category of subjectivity implies emotions “conducive to political allegiance and shared fate”, embodying “desires and sentiments, civic constitution, loyalties, and a distinctly European sense and sensibility of self”. Finally, as a form of institutional unity, Europe is expected to assemble “stability, coordination, interdependence and

⁴ For full reference see: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, BIEDENKOPF, K., MICHALSKI, K., GEREMEK, B., *The spiritual and cultural dimension of Europe: reflection group: concluding remarks*, Publications Office, 2005

mutual social responsibility, and binding values and principles”.⁵ The crucial point here lies with the political identification of the citizens united within a European authority structure, as opposed to identification with a particular nation-state.

When considering the cultural paradigm of European identity, it should not be forgotten that during its history Europe has been a crossroad of different cultures: Arabs, Jewish, Asians and Europeans lived in close contact for centuries. These encounters resulted in cultural influxes which are still part of what we consider ‘the original peculiarities of Europeans’. However, instead of recognising the potential enhancement of these contacts with the external, Europe has often been portrayed as a ‘battlefield of cultural images’ which finds its characterising features by opposing them to the values guarded in other cultures.

A few remarks have to be added on the strong correlation between the formation of a European identity and its external ‘Others’. When thinking to European identity construction, some scholars point to a “mode of differentiation based on a net juxtaposition with respect to external Others”, while others point to a mode of differentiation “grounded in the fear of disunity rather than fear of the Others”.⁶ Rumelili argues that the EU uses both modes of differentiation

⁵ Y. NUHOĞLU SOYSAL, *Locating Europe*, “European Societies”, Vol. 4, No. 3, pp. 266-8

⁶ S. LUCARELLI, *European political identity, foreign policy and the Others*’

according to the specific Other it is dealing with. For example, the EU's interactions with Morocco, Turkey, and states in Central and Eastern Europe have been very different on social distance and responsiveness.⁷ According to Delanty, the way of defining Europe which has been prevalent until now offers a thick cultural identity, however, if we limit European identity according to Greek, Roman or Christian traditions, the result would be an exclusive Europe, where there is little (and uncertain) place for other elements like Orthodox or Islamic cultural inheritance which are and have been part of the European reality.⁸

Instead of focusing purely on cultural features, it could also be hypothesised that the best way to define a European identity could be a system of shared values. According to a definition provided by Cerutti, “political identity is, first, the set of social and political values and principles that we recognise as ours, or in the sharing of which we feel like ‘us’, like a political group or entity”.⁹

Article 2 of the Treaty on European Union declares that the Union is founded “on the values of respect for human dignity, freedom,

image. An underexplored relationship in Cerutti F. and Lucarelli S. (eds.) *The search for a European identity: values, policies and legitimacy of the European Union*, London, Routledge, 2008, p. 34

⁷ B. RUMELILI, *op. cit.*, pp. 29-30

⁸ G. DELANTY, *Models of European Identity: Reconciling Universalism and Particularism*, “Perspectives on European Politics and Society”, Vol. 3, No. 3, 2002, p. 349

⁹ F. CERUTTI, *A political identity of the Europeans?*, “Thesis Eleven”, Vol. 72, No. 1, 2003, p. 27

democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member State”.¹⁰ Indeed, fundamental values such as those mentioned are usually considered as crucial elements in construction of a European identity on civic bases.¹¹

Since 1990s the EU has established institutions and policies to promote human rights abroad, turning it into a cross-pillar political activity and making this one of its fundamental identity hallmarks. This choice was meant to have a dual role: make the EU “an actor ‘with a difference’ compared with other states and organisations” and conferring to the EU the support of the public opinion which could strengthen its legitimacy. According to the 2006 Eurobarometer survey, for a large proportion of the interviewees, human rights, peace, and democracy were the three values that best represent the EU.¹²

This ‘thin’ definition of Europe offers two main advantages: it is relatively flexible, and it is compatible with national identities.¹³ The problem with this conceptualisation is that, however solidly these

¹⁰ European Union, *Consolidate version of the Treaty on European Union*, available on Eur-lex at: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF>

¹¹ S. ÖNER, *European Identity in the Context of the EU: Construction of European Identity in Civic and Cultural Terms*, “Europolis, Journal of Political Science and Theory”, No. 4, 2008, p. 268

¹² R. BALFOUR, *Human Rights Promotion*, in Cerutti F. and Lucarelli S. (eds.) *The search for a European identity: values, policies and legitimacy of the European Union*, London, Routledge, 2008, p. 163-5

¹³ G. DELANTY, *Models of European Identity: Reconciling Universalism and Particularism*, op. cit., p. 347

principles and ideals are asserted, they are difficultly seen as specifically European, they may look more ‘western’, embracing a broader dimension.¹⁴

According to Laffan, if we accept that political integration at EU level requires a sense of community and a shared collective identity, the challenge is to construct a “post-national civic identity” based on inclusive political values.

The author suggests that there are two other key features to create cohesiveness and solidarity: the importance of appeals to the future, of a shared destiny; the idea that diversity itself is a value that must be protected.¹⁵

3. EU’s cultural identity and the problem of Turkey

In recent years, the opponents to Turkey’s membership to the EU have increasingly based their arguments on cultural identity. This could probably be attributed to the fact that in October 2004 Turkey was acknowledged to have fulfilled the Copenhagen criteria, clearing all possible adverse political and economic arguments. According to Nicolaidis, when considering Turkey’s accession in terms of its Europeanness, four kinds of discourses emerge:

¹⁴ Y. N. SOYSAL, *op. cit.*, p. 274

¹⁵ B. LAFFAN, *The Politics of Identity and Political Order in Europe*, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 34, No. 1, 1996. pp. 96-99

1. *No to Turkey's membership, because Turkey is not European.* Turkey is seen as belonging to different culture, either Asian, or Muslim. Such membership would cause great problems for the Union's balance in terms of demography and level of development. In recognition of Turkey's strategical importance, it should be offered a 'strategical partnership'.

2. *Yes to Turkey's membership, even if Turkey is not European.* There are sound geo-strategic, economic, and political arguments to counterbalance doubts about Turkey's European identity. In the short term the aim should be a strengthened cooperation, whilst promising full membership in a long (and undefined) term.

3. *No to Turkey's membership, even if Turkey can be considered as European.* Europeanness is not the issue that matters. Turkish membership would create serious political problems for the EU. The only way the 'original spirit' would survive with Turkey in the EU would be through the creation of a 'core Europe' based on the original founding members.

4. *Yes to Turkey's membership, because Turkey is European.* Europe should draw strength from its diversity, its aim should not be to reproduce a national model but to promote a bounding common project which overlooks cultural constraints.¹⁶

¹⁶ K. NICOLAIDIS, *Turkey is European...for Europe's Sake*, "Turkish Policy Quarterly", Vol. 2, No. 4, 2004, pp. 3-4

Looking at some of the institutional or political statements by various actors who participated in the long-standing debate over Turkey's accession taking a 'culturalist stance', there are at least three main categories of arguments against Turkey's Europeanness which are widely pervasive: geographic, historical, and religious.

3.1 Geographic arguments for/against Turkey's accession

The discussion on whether the geographic location of a state could influence its Europeanness and legitimise its belonging to the EU often starts by referencing to Article 49 of the TUE which states: "Any European State which respects the values referred to in Article 2 (...) may apply to become a member of the Union".¹⁷

In this light, it seems that, the applicant country must comply with the two following criteria: be within geographical Europe and commit to the values set by Article 2. However, there are no official geographic criteria to define a 'European State' determined by any of the European institutions.

This is confirmed by a briefing issued by Directorate General for Research of the EP in 1998: "the sole material condition laid down by the TEU is that the applicant must be a 'European State'. There is no unequivocal interpretation of that criterion. It can be read equally well in geographical, cultural, or political terms".¹⁸

¹⁷ European Union, *Consolidated Version of the Treaty on European Union*, op. cit.

¹⁸ European Parliament, Directorate General for Research, Briefing No. 23, *The*

When Morocco applied for membership in 1987, the reaction of the EC was an immediate refusal, the motivation being that Morocco was not part of Europe.¹⁹ The Mediterranean was considered to constitute the clear and well-defined Southern border of Europe, therefore, this exclusionary stance did not leave any foreseeable possibility for future membership. However, this case demonstrates that what may seem unequivocal, i.e., Morocco being part of Africa, it was not free from contradictions, as shown by the very same fact that the EC's assumption of Morocco's non-European location was not obvious for the applicant.²⁰

Morocco repeatedly self-identified as a "bridge between Europe and Africa". A Moroccan government official declared: "geographically, historically, and culturally, Morocco is closer to Western Europe than most of Eastern Europe. The Strait of Gibraltar is just a geographical accident".²¹

Legal Questions of Enlargement, available at: <http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings>

¹⁹ Any state willing to apply for EU membership shall address its application to the Council, which shall act unanimously after consulting the Commission and after receiving the assent of the European Parliament, which shall act by an absolute majority of its component members. In the case of Morocco, the foreign ministers of the Council rejected unanimously the application without going further on with the procedure. Cf. Council Decision of 1 October 1987, cited in Europe Archives, Z 207

²⁰ B. RUMELILI, *Constructing identity and relating to difference: understanding the EU's mode of differentiation*, "Review of International Studies", No. 30, 2004, pp. 42-43

²¹ B. DILLMAN, online extract of *Morocco's Future: Arab, African or European?*, "Foreign Policy", 2000, available at: <http://www.wafin.com/bradford.phtml>

Also, the Spanish enclaves of Ceuta and Melilla, geographically part of Morocco, were already formally considered part of the EU.

The geographical discourse has traditionally been used against Turkey by leading European politicians. For example, during the electoral campaign of 2007, the former French President Nicolas Sarkozy, declared: “Turkey is not a European country, and as such she does not have a place inside the European Union. A Europe without borders would be the death of the great idea of political Europe. A Europe without borders is to condemn it to become a sub-region of the United Nations.

I simply do not accept it”.²² This type of rhetoric was not new, several years earlier, Edmund Stoiber, at the time chairman of the Christian Social Union (CSU) in Germany, claimed: “it must be recognized that Europe as an entity has geographic limits which do not extend to the Turkey–Iraq border”.²³ Nevertheless, there are no official designations of European borders in any of EU treaties, whereas Europe’s borders to the North, West and South are undisputed, those to the East and South-East remain fluid, and open to interpretation.²⁴

²² N. SARKOZY, *Je veux que l’Europe change*, speech delivered in Strasbourg on 21 February 2007, UMP website, available at: http://www.u-m-p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/je_veux_que_l_europe_change

²³ Quote reported by H. YILMAZ, *Turkish identity on the road to the EU: basic elements of French and German oppositional discourses*, “Journal of Southern Europe and the Balkans Online”, Vol. 9, No. 3, 2007, p. 297

²⁴ Independent Commission on Turkey, *Turkey in Europe: More than a Promise?*, 2004, p. 10, available at: http://www.independentcommissiononturkey.org/report_2004.html

For instance, since a very small part of Turkey – namely Istanbul and Western Thrace – is commonly recognised to belong to Europe, while the 95% of its territory is in Asia, some could argue whether would it be possible to identify in Article 49 of the TEU the measure according to which any country could be defined as European. Even though, in strictly geographical terms, Turkey may be considered a Eurasian country whose territory belongs mostly to Asia, this does not seem to imply an unavoidable exclusion from the EU. Most of Cyprus, which became a full EU member in 2008, is located to the East of Ankara, the capital of Turkey. In addition to the already mentioned Spanish enclaves, there are five French overseas departments (Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique) which are accepted as European even if are geographically outside of the continent.

Finally, it should be underlined that the Ankara agreement, signed in 1963 by Turkey and the EEC, may be considered the proof that Turkey was already recognised “geographically eligible” by the EEC, what did not happen for Morocco.²⁵

3.2 Historical arguments for/against Turkey’s accession

Another ‘classic’ in the oppositional discourse against Turkey’s accession to the EU refers to the *topos* of history. The advocates of this stand generally define Europeanness by arguing that there are a

²⁵ N. BAYCAR, *Turkish Cultural Identity: A European Identity*, “Turkish Journal of Politics”, Vol. 4 No. 2, 2013, p. 7

few fundamental hallmarks of European history which can serve as determinants factors of who has to be considered European. According to Vergara “Greek *Paideia*, the Roman *Humanitas*, the Christian Ideal, the Renaissance, Rationalism, the Enlightenment and Secularism, Liberalism, Modernism” are the main supranational cultural developments which are thought to have influenced the whole Europe.²⁶ However, would there have been a ‘European history’ excluding Turkey? It should not be forgotten that Turkey is the descendent of the Byzantine Empire, which has undeniably contributed to the shaping of Europe.²⁷

An example of the political exploitation of this oppositional discourse was offered by Friedbert Pflüger, a member of the Christian Democratic group in the German Parliament. During a plenary discussion on EU-Turkey relations in 2004, the MP claimed that if Turkey had to gain full membership, the EU would turn into a “European-Asia Minor Union”. He argued that “a political union needs something like a *we-feeling* (...) [which] has to do with a century-old shared history: Greek antiquity, Roman law, the conflict between the Pope and the German Kaiser in the Middle Ages, the Reformation, the Enlightenment, all these that give Europe its specific character”.²⁸

²⁶ J. VERGARA, *The History of Europe and its constituent Countries: considerations in favour of the new Europe*, “Journal of Social Science Education”, Vol. 6, No. 1, 2007, p. 15

²⁷ K. NICOLAIDIS, *op. cit.*, p. 7

²⁸ F. PFLÜGER, *Plenary debate at the German Parliament on 16/12/2004*, as cited by H. YILMAZ, *op. cit.*, p. 297

In response to this argument, Kalouidis proposed a ‘provocative’ analysis where he identified contact-points with Turkey on ancient Greece, Christianity, and Enlightenment values: Turkey was the guardian of Hellenic culture while the same was challenged in the West, during the Middle Ages. In Istanbul lays the holy seat of Orthodox Christendom, the *Agia Sophia* Basilica, heritage of Constantinople. Finally, the Ottoman Empire was admitted to the same Westphalian system of states, which was the direct product of European Enlightenment.²⁹ In addition, it should be underlined that neither Christianity nor Greek philosophy and Roman law were confined to the geographical limits that the opponents to Turkey’s membership try to impose on the European continent. Indeed, they flourished in and proliferated from the eastern shores of the Mediterranean till Asia Minor and beyond.³⁰

Nevertheless, it seems the only event of common history with the Turks, which has been elected as particularly relevant in building the European identity is the experience of the Crusades: the most powerful representation of Muslims as Europeans’ others. Even if Crusades can be considered a “military failure”, they became symbols of Christian unity against the enemy – i.e., the Turks – and apparently this discourse and related iconography have made it to these days.³¹

²⁹ S. KALOUDIS, *Why Europe Cannot Ignore Turkey*, “International Journal on World Peace”, Vol. 24, No. 2, 2007, p. 40

³⁰ M. E. YAPP, *Europe in the Turkish mirror*, “Past and Present”, No. 137, 1992, p. 135

³¹ KOSEBALABAN H., *The Permanent ‘Other’? Turkey and the Question of European Identity*, “Mediterranean Quarterly”, Vol. 18, No. 4, 2007, p. 99

3.3 Religious arguments for/against Turkey's accession

The oppositional discourse against Turkish membership based on a religious framework generally starts from the assumption that the EU has indisputable Christian roots, those being an essential requisite of the EU identity project.

It has been argued that Christianity lies at the basis of the most fundamental ethical values and the common constitutional traditions of European nations. Christianity is not seen exclusively as spirituality but also as a deeply rooted civilisational set of values and everyday behaviours, which may be categorised as ‘secular’³².

A concrete example of this rhetoric was offered by the speech of the German Chancellor, Angela Merkel, during the ceremony for the 50th anniversary of the EEC in 2007. Merkel, who was at the time representing the presidency of the EU, declared: “Judeo-Christian values underpin the EU and each of us (Europeans) is marked by this past (...) no one doubts that Europe’s Christian values significantly shape our life, our society”.³³ Consequently, it might be argued that in this type of Union there could not be and there will not be any space for Turkey, which is an indisputably Muslim country.

³² A. J. MENENDEZ, *A Christian or a Laic Europe? Christian values and European identity*, “Ratio Juris”, Vol. 18, No. 2, 2005, pp. 183–184

³³ H. YILMAZ, *op. cit.*, p. 299

Another important argument is represented by the difficulties which European societies find in integrating non-European immigrants, who are predominantly Muslim. How this affects the debate on Turkey's accession can be summarised with a very popular claim by right-wing European parties: "We cannot integrate Muslim Turkey into the – 'civilisationally Christian' – EU, because we could not integrate Muslim immigrants into the – 'civilisationally Christian' – French, German and other European societies".³⁴ Indeed, the subject of immigration is brought into the debate to offer an example of what could be the so-targeted incompatibilities between the European and the Turks. In this case, Islam is claimed to limit individual liberties, or even human rights, being a 'political' religion, which pervade every aspect of public and private life.³⁵

4. EU's civic identity and the problem of Turkey

It has already been discussed that the official version of European identity expressed in the EU Treaties presents a civic connotation, based on shared political and social values, rather than on ethnic, linguistic, or cultural elements. Accordingly, the EU could be conceptualised as a "rights-based, post-national Union founded on

³⁴ H. YILMAZ, *op. cit.*, p. 299

³⁵ AYDIN-DÜZGİT S., *Constructions of European Identity: Debates and Discourses on Turkey and the EU*, New York, Palgrave MacMillan, 2012

universal principles such as democracy and governed by the rule of law, rather than on traditional ‘national’ values such as language, ethnic group, religion, and culture”.³⁶

It could be argued that if this perspective is applied to the debate on Turkey’s membership to the EU, it will be easier to settle the dispute with an outcome favourable to the Turkish part, yet when this perspective is compared with the ‘culturalist’ perspective it seems to rarely apply to the political debate and finds little evidence also in the existing literature. Instead, a few criticisms on Turkey’s appropriateness with reference to the upholding features of European civic identity can be more easily detected.

In her analysis, Aydın-Düzgit identified a major oppositional discourse that seems to be quite present on the EU political scene: Turkey is perceived as a country “locked into a state of being undemocratic and that by its nature is resistant to change under any conditions”. The constructed dichotomy in this case presents the EU as a teacher and Turkey as the student that can never sufficiently learn despite the teacher’s efforts. This because Turkish people have a ‘different’ understanding of the notion of democracy due to their ‘Oriental mentality’. The Turkish political scene is represented as “undemocratic with repressive elements”, where collective order and

³⁶ A. M. RUIZ-JIMENEZ and J. TORREBLANCA, *European Public Opinion and Turkey’s Accession: Making Sense of Arguments For and Against*, European Policy Institutes Network Working Papers, No. 16, 2007, p. 5

security are systematically placed before individual human rights. To cite a concrete example of this *modus operandi*, one of her interviewees says: “How do the people think? How do they interpret things like democracy, freedom of the individuals, equal rights? These are European values that need to be understood and I have the impression that most of the Turks do not really understand them, the understanding of those values is different. The Turks always tell me, (...) “we have democracy here”. But it is not a European democracy, not as we European define and understand democracy”.³⁷

However, it can be argued that these discourses can difficultly fit in the civic identity framework since we assist to a ‘culturalisation’ of democracy. This is also linked to the presence of a ‘neo-orientalist discourse’ hereby used to construct Europe as “a progressive, rational, self-reflexive and democratic entity whereas Turkey is backwards, irrational, incapable of self-critique and undemocratic”. The EU embodies a political and moral order with universal values, it is represented as a force bringing order and stability, which has the mission of ‘exporting’ its values to the countries willing to become its members. In this way, it posits a European unity from which Turkey (still) differs, and which Turkey can join only by changing its essence, by accepting European values for themselves.³⁸

³⁷ S. AYDIN-DÜZGİT, *op. cit.*, p. 68-73

³⁸ S. AYDIN-DÜZGİT, *European parliament ‘doing’ Europe: Unravelling the right-wing culturalist discourse on Turkey’s accession to the EU*, “Journal of Language and Politics”, Vol. 14, No. 1, 2015, p. 163

Consequently, despite considering civic values, the accession process is considered as a process of adaptations: supporters of Turkey's EU membership present accession as a means to turn Turkey "from an instance of disruptive difference into one of mere difference in the multicultural EU". While opponents of Turkey's membership "doubt that this transformation from disruptive to mere difference is possible".³⁹

Trying to reverse this negative perception, the former German Chancellor Schröder in 2004 declared that the EU was a community of values, "such as democracy, freedom, pluralism, and tolerance. A democratic Turkey, committing itself [to the EU values], would prove that there is no contradiction between Islamic faith and an enlightened, modern society".⁴⁰ It has to be remarked that the universal value system that is referred to by the German Chancellor has been fixed in the Copenhagen Criteria in 1993.⁴¹ Among these criteria figure that a candidate must have achieved stability of institutions

³⁹ K. BODIRSKY, *A Cosmopolitan Europe? On "Unity in Diversity" and the Politics of Turkey's EU Accession*, "European Journal of Anthropology", No. 55, 2009, p. 18

⁴⁰ G. SCHRÖDER, *Die Welt*, 13/10/2004, as quoted in E. MADEKER, *Turkey – a part of Europe? The Construction of European Identity in the German Enlargement Debate*, Discussion paper presented at the ECPR – Standing Group on the European Union Third Pan-European Conference on EU Politics Bilgi University Istanbul, 21-23 September 2006, p. 7, available at: <http://www.jhubc.it/ecpr-istanbul/virtualpaperroom/049.pdf>

⁴¹ European Commission, *Enlargement: Accession Criteria*, 2012, available at: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm

guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities.

The discourses that emphasise the inclusive aspects of European identity construct Turkey as different from Europe solely in terms of acquired characteristics. Turkey might be represented as different – in a non-cultural way – because of its economic situation, its political instability, its bad records on human rights, but if Turkey manages to reach the European values and standards it will rightfully become a member of the EU.

5. Conclusion

The concept of civilisation has played an important role in the debate concerning Turkey's EU accession and can clarify the split in opinion between proponents and opponents of Turkish full membership. Both groups argue that the EU is a civilisational project. In the first view, civilisation is one and can potentially accommodate everybody: there is not obstacle to Turkey's accession once it proved to be 'civilised', which in other words means to have fulfilled the Copenhagen criteria. Conversely, according to the second view, there is a plurality of civilisations, which differentiate on historical and religious bases. Thus, the EU is perceived as the representation of the European civilisation, founded on Christianity, Greek antiquity, and the values of Enlightenment. In this framework Turkey, which should belong to

the Islamic civilisation, is seen as incompatible with the EU project at no conditions. Despite the absolute absence of official EU *acquis* for broad cultural questions, which have not been on the table in the EU-Turkey accession talks since 2005, the issues about Turkey's 'cultural fit' are prominent in the political debate, the uneasiness that some EU Member States feel about the prospect of welcoming Turkey has often been directed towards identity disputes on Turkey's Europeanness based on geography, history, and religion. These arguments have been challenged by those who believe Turkey belongs to Europe both historically and geographically, and by those who believe European identity is mainly based on universal values like human dignity, equality, and justice. Accepting or rejecting Turkish membership demands will have long-lasting effects, not only on the future of Europe's relations with its own Muslim minorities and the larger Islamic world, but also on its global role. With the decision to nominate Turkey as a candidate for full membership and to start accession negotiations on October 3, 2005, the EU has in practice forsworn the application of the cultural and civilisational criteria for Turkey's admission, suggesting favouring the 'cultural diversity approach'. By embracing Turkey, the EU would move beyond the cultural paradigm and transform itself to a geographically defined entity embracing a multiplicity of civilisations. However, if Turkey's accession negotiations remain unresolved, the suspicion that the 'logic of culture' might influence EU decisions will continue to hover.

CLAUDIA CALIPARI

*Verso il riconoscimento di una identità mediterranea
plurale ed i suoi limiti*

Ogni soggetto vanta un diritto alla sua cultura,
ma nessuna cultura vanta un diritto sul soggetto

P.A. Taguieff

**1. Identità mediterranea “plurale”: le tappe di un difficile
riconoscimento**

Il Mar Mediterraneo è una fenditura del globo terrestre che si allunga da Gibilterra all’istmo di Suez e che, con la complicità della storia e della geografia, funge da spartiacque tra due mondi, Oriente ed Occidente, profondamente diversi da un punto di vista religioso, culturale e normativo.

Tale diversità, se da una parte anima quell'approccio relativistico¹ che è cifra caratterizzante della contemporaneità («verità al di qua del Mediterraneo, errore di là»), si potrebbe dire, rievocando motivi pascaliani²), dall'altra, allontana la pensabilità di “un'identità mediterranea” in termini monolitici.

Infatti, sebbene l'eredità storico-culturale fornisca elementi comuni ai Paesi dell'area mediterranea³, non possono sottacersi gli

¹ I prodromi del relativismo possono essere ravvisati già nell'antica sofistica (Protagora, Gorgia) e nel pensiero scettico. Nell'ottica del relativismo, tutti i valori fondamentali della vita umana, siano essi morali, culturali, religiosi, estetici, ecc, sono storicamente e geograficamente condizionati, da qui l'inconcepibilità di una morale umana universale e di valori assoluti. Per un approfondimento della distinzione tra relativismo “forte e “debole” cfr. N. ABBAGNANO, voce *Relativismo*, in *Dizionario di filosofia*, Utet, Milano, 2019, pp. 913 – 916.

² B. PASCAL, *Pensieri*, (1670), trad. it. di U. BERNASCONI, Rusconi Libri, Milano, 2021, p. 184: «Nulla si vede di giusto o di ingiusto che non muti col mutare di clima. Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza; un meridiano decide della verità; nel giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano; il diritto ha le sue epoche; l'entrata di Saturno nel Leone segna l'origine di questo o quel crimine. Singolare giustizia che ha come confine un fiume! Verità di qua dei Pirenei, errore di là (...). Il furto, l'incesto, l'uccisione dei figli o dei padri, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuose. Si può dar cosa più spassevole di questa: che un uomo abbia il diritto di ammazzarmi solo perché abita sull'altra riva del fiume e il suo sovrano è in lite con il mio, sebbene io non lo sia con lui?». Colpisce l'attualità di questo passo pascaliano, in cui si dà atto di una giustizia umana puramente contestuale, situazionale e quindi variabile in base al contesto storico e geografico di riferimento, che è ciò che si ravvisa avendo riguardo alla diversità dei sistemi giuridici dei Paesi dell'area mediterranea. Si pensi, a titolo esemplificativo, al diverso modo in cui sono disciplinate le relazioni omosessuali nella regione euromediterranea.

³ Cfr. F. BRAUDEL., *Il Mediterraneo: Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni* (1985), trad. it. di E. De Angeli, Giunti Editore/Bompiani, Firenze/Milano, 2017, pp. 9–57. L'autore, nell'opera, diffusamente insiste sugli elementi che accomunano i paesi dell'area mediterranea sotto il profilo della vegetazione, clima, ecc.

elementi di diversità tra gli stessi, come già sopra accennato, sotto il profilo politico, religioso, economico e delle tradizioni culturali⁴.

La realtà euromediterranea è costitutivamente plurale.

Il Mar Mediterraneo, come suggerisce il nome stesso, è un “mare tra le terre”⁵; i Paesi che lo circondano sono costretti, per via della loro vicinanza geografica, ad una necessaria convivenza e ad un inevitabile confronto “multiculturale”, oggi “accelerato” dagli ingenti

⁴ Cfr. S. PANEBIANCO, *Sfide e prospettive per una identità mediterranea “plurale”*, 2005, in <https://www.juragentium.org/topics/med/it/panebian.htm#1>. L’autrice sottolinea come nell’area del Mediterraneo sono presenti diversi modelli politici: democrazie liberali coesistono con regimi più o meno autocratici o regimi in transizione. Le tre religioni monoteiste (l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam) di cui il Mar Mediterraneo è la culla, influenzano diversamente la sfera politica. In particolare, l’Islam, informando la vita pubblica e privata di alcuni Paesi arabi, ostacola l’affermazione del principio di laicità e rende non semplice il dialogo tra i Paesi dell’area mediterranea.

⁵Cfr. D. ZOLO, *Per un dialogo fra le culture del mediterraneo*, 2005, in <https://www.juragentium.org/topics/med/tunis/it/zolo.htm#n15>. L’autore, nel ripercorrere la tassonomia geofilosofica contenuta nella celebre opera “La terra ed il mare” dell’illustre Carl Schmitt, sottolinea la peculiarità delle civiltà oceaniche, rispetto a quelle bagnate da un “mare tra le terre”, quale è il Mar Mediterraneo. In particolare, l’oceano, essendo uno spazio indistinto, privo di confini, amorfo, fa da culla a civiltà destinate a sviluppare atteggiamenti di cosmopolitismo, di omologazione culturale, di conquista senza misura e senza regole e agevola la nascita di una cultura dell’indistinto, aspetti che, peraltro, sono i tratti salienti della globalizzazione statunitense ad oggi in atto. Di converso, il Mar Mediterraneo, essendo mare di frontiera, su cui si affacciano diverse terre, non è mai stato “monoteista” e, non potendo rinunciare alla dimensione del confronto con la diversità per ragioni geografiche, impone alle civiltà che ivi sorgono di misurarsi continuamente con il concetto di limite, confine, misura.

flussi migratori e dall'intensificarsi dei rapporti commerciali tra gli Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

L'attore principale che ha cercato di promuovere un dialogo interculturale tra i Paesi dell'area mediterranea è stata l'Unione europea, che, con le sue politiche estere di cooperazione allo sviluppo, ha iniziato a considerare progressivamente i Paesi dell'area mediterranea non più come Stati "terzi" (la terzietà, per eccellenza, richiama la dimensione della estraneità), ma come Stati "vicini", "limitrofi", instaurando con essi relazioni privilegiate.

Nel proseguo del contributo saranno trattate brevemente le tappe fondamentali di questa ricerca di dialogo euromediterraneo, finalizzato alla costruzione di un'"identità mediterranea plurale". Saranno, inoltre, analizzati i "limiti" che condizionano tale dialogo multiculturale, cercando di cogliere gli aspetti positivi e negativi che ne sono collegati.

Originariamente, l'interesse nei confronti dell'area mediterranea da parte della Comunità europea era di natura prettamente economica ed era legato all'esigenza di ridefinire i rapporti tra alcuni Stati membri della Comunità e altri Paesi dell'area mediterranea che, al momento dell'adozione dei Trattati di Roma, si trovavano sotto il dominio coloniale ovvero sotto amministrazione fiduciaria⁶.

⁶Originariamente, i rapporti tra i Paesi comunitari e le ex colonie erano regolati tramite accordi commerciali bilaterali. Mancava, da parte della Cee, una strategia comune nell'intera area del mediterraneo, per la quale occorrerà aspettare il

Il Trattato di Maastricht⁷ del 1992, istitutivo dell'Unione europea, nel codificare il principio del rispetto dei diritti umani, quello democratico e lo stato di diritto quali elementi fondanti del processo di integrazione europea, ha rappresentato un punto di svolta nelle relazioni euromediterranee, in quanto la promozione della democrazia e dei diritti umani è diventato un obiettivo centrale anche nell'ambito della Pesca europea (Politica estera e di sicurezza comune), la quale ha iniziato ad assumere una valenza quasi "etica" e un volto sempre più multidimensionale.

I Paesi dell'area mediterranea iniziarono, infatti, ad essere concepiti dall'Unione europea non solo come *partners* da un punto di vista economico, ma anche come interlocutori da un punto di vista culturale; e ciò in virtù della crescente consapevolezza che una maggiore integrazione culturale tra i Paesi mediterranei sarebbe stata elemento indispensabile per l'instaurazione di un clima di pace, sicurezza e stabilità politica nella regione mediterranea (c.d. concezione multidimensionale della sicurezza).

1972 con l'avvio della Politica mediterranea globale. Essa si rivelò, tuttavia, fallimentare, in quanto la Comunità economica europea conservava nelle relazioni commerciali con gli Stati mediterranei un approccio asimmetrico di tipo bilaterale. Ha fatto poi seguito la Politica mediterranea rinnovata, la quale non è riuscita a colmare il divario nord-sud, rendendo sempre più stringente l'esigenza di una nuova strategia nella regione euromediterranea. Per approfondimenti cfr. A. ISONI, *Da Barcellona a Marsiglia, le politiche dell'Ue nel Mediterraneo*, in S. CAFARO (a cura di), *Le relazioni euromediterranee. Dai primi accordi all'Unione per il Mediterraneo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 pp. 1-38.

⁷ Il Trattato è stato ratificato in Italia con la L. n. 454/1992.

Tale consapevolezza sfociò nella “Dichiarazione di Barcellona” del 1995, la quale diede avvio al “processo di Barcellona”⁸, ossia ad un partenariato euromediterraneo, regionale e bilaterale⁹, che coinvolse ventisette paesi: quindici in rappresentanza della Comunità europea (dopo l’allargamento dell’Ue nel 2007 i paesi europei aderenti alla dichiarazione diventano ventisette) e dodici in rappresentanza dei paesi dell’area mediterranea¹⁰.

L’obiettivo del processo di Barcellona, almeno sul piano delle intenzioni, consisteva nel realizzare una vasta zona di pace e di stabilità ai confini dell’Unione europea tramite tre strumenti: la creazione di un partenariato politico e di sicurezza; di un partenariato economico-finanziario, volto alla realizzazione di un’area di libero scambio¹¹; e di un partenariato sociale, culturale ed umano.

⁸L’uso del termine “processo” indica qualcosa *in fieri*, che va progressivamente costruito.

⁹ Strumenti di cooperazione bilaterale erano gli accordi di associazione, conclusi tra l’Ue e gli Stati partner. Peculiarità dei predetti accordi era la previsione della c.d. “clausola della condizionalità democratica”, in forza della quale l’eseguibilità dell’accordo, e la concessione dei benefici che da esso discendevano, rimaneva sospesa nel caso in cui lo Stato partner avesse violato il principio democratico o i diritti umani. Cfr. D. MARCIANO, *Gli accordi di associazione euromediterranei: caratteri e funzioni*, in S. CAFARO (a cura di), *Le relazioni euromediterranee. Dai primi accordi all’Unione per il Mediterraneo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 67-98.

¹⁰ I Paesi che presero parte al processo di Barcellona sono i seguenti: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Autorità Palestinese, Libano, Siria, Giordania, Malta, Cipro, Turchia. La Libia ha partecipato al Processo di Barcellona, conservando lo status di “paese osservatore”.

¹¹ Nonostante gli alti proclami, l’area di libero scambio, che doveva essere instaurata nel 2010 e che mirava a realizzare un’integrazione economica tra i

L'aspetto innovativo di questa politica dell'Ue per il Mediterraneo, inaugurata con la Dichiarazione di Barcellona, fu l'aver affiancato la valorizzazione del dialogo interculturale alla tradizionale politica di aiuti allo sviluppo a favore dei Paesi dell'area mediterranea.

In particolare, con il partenariato culturale, gli Stati contraenti si prefiggevano come obiettivo quello di "costruire" una identità mediterranea che fosse "unitaria", poiché fondata su quei valori che accomunavano i Paesi mediterranei, ma anche "plurale", poiché doveva essere rispettosa delle caratteristiche culturali peculiari di ciascuno dei Paesi partner.

Riscoprire una identità mediterranea era funzionale, altresì, a resistere a quella deriva omogeneizzante in chiave culturale, e non solo, ingenerata dalla globalizzazione atlantica.

Gli strumenti per la realizzazione del partenariato culturale dovevano essere: il dialogo interculturale e interreligioso, la valorizzazione del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa ai fini della conoscenza e della comprensione reciproca tra culture, la conoscenza di altre lingue, l'attuazione di programmi educativi e rispettosi delle identità culturali, lo sviluppo sociale.

La Dichiarazione di Barcellona privilegiava l'approccio "*bottom up*", ossia un approccio multilivello in cui il dialogo interculturale

Paesi euromediterranei, al fine di realizzare poi una integrazione ancora più ampia tra gli stessi, non ebbe mai luce. L'idea della creazione di una ZLS è stata poi rilanciata con l'Unione per il Mediterraneo.

tra i Paesi mediterranei doveva avvenire non solo ai piani “alti”, tramite una cooperazione intergovernativa tra i rappresentanti degli Stati, ma anche “ai piani bassi”¹², mediante il coinvolgimento di attori sociali non governativi, ossia: le università, le associazioni professionali, ecc.; ciò, affinché la società civile non subisse da “utente finale” le decisioni adottate a livello governativo ma partecipasse direttamente alla costruzione di un “*idem sentire*” proprio dei Paesi dell’area mediterranea.

Il problema del dialogo tra culture divenne particolarmente “urgente” – per ragioni di sicurezza – dopo i fatti dell’11 settembre del 2001 (gli attentati al Pentagono e al World Trade Center di New York), in quanto il dialogo tra l’Occidente e i Paesi mediterranei, orbitanti sotto l’aurea islamica, rischiava inevitabilmente di assumere le forme, per dirla con le parole di Huntington, di uno «scontro di civiltà».

In risposta a tale esigenza di stabilità e sicurezza, nel 2004, venne inaugurata la Politica europea di vicinato¹³ (Pev), con base giuridica nell’art. 8 del Trattato sull’Unione Europea, le cui radici affonda-

¹² I Forum civili EuroMed, erano un esempio di istituzionalizzazione della cooperazione euromediterranea a livello della società civile. Essi dovevano svolgere una funzione importante nel processo volto alla creazione di una regione cognitiva transnazionale Mediterranea. Cfr S. Panebianco, *Sfide e prospettive per una identità mediterranea “plurale”*, cit, in <https://www.juragentium.org/topics/med/it/panebian.htm#1>.

¹³ I paesi aderenti alla Pev erano i seguenti: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Ucraina.

vano sempre nell'ambito del processo di Barcellona, ma con alcuni elementi di differenziazione.

Se, infatti, la Dichiarazione di Barcellona prevedeva obiettivi di riforma comuni per tutti gli Stati partner, mirando ad una promozione della democrazia e dei diritti umani a livello "regionale", la Politica europea di vicinato – adottando un approccio più "realista" e prendendo atto della discontinuità ed eterogeneità dell'area mediterranea – abbandonò la prospettiva regionalista e, ricorrendo allo strumento degli accordi bilaterali, impostò un piano di azione, differenziato e specifico per ciascun Paese, incentrato su un modello di condizionalità positiva volto a sollecitare un'armonizzazione all'*acquis* comunitario del sistema normativo dei paesi aderenti alla Pev¹⁴.

Sempre in un'ottica di rilancio del partenariato euromediterraneo si inserisce, da una parte, l'istituzione nel 2005, ad Alessandria d'Egitto, della Fondazione Euromediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture, impegnata per lo più nella promozione del dialogo interculturale e interreligioso nell'ambito della società civile e, dall'altra parte, l'istituzione nel 2008, per iniziativa del Presidente francese Nicolas Sarkozy, dell'Unione per il Mediterraneo (Upm)¹⁵.

¹⁴ Cfr. S. PANEBIANCO, *L'Unione Europea "potenza divisa" nel Mediterraneo*, Edizioni Egea, Milano, 2012, pp. 57-62.

¹⁵ L'Unione per il Mediterraneo comprende in tutto 43 Paesi: 27 Stati membri dell'UE e 16 Stati partner dell'area mediterranea. La Libia conserva lo status di "paese osservatore".

Con essa si ridefinirono le strategie di azione nell'ambito della regione euromediterranea e vi fu un ritorno ad un partenariato di tipo regionale/multilaterale, volto a contrastare fenomeni quali l'immigrazione, il terrorismo e l'inquinamento, e a realizzare obiettivi concreti quali l'implementazione del sistema dei trasporti e lo sviluppo dell'energie rinnovabili. Ciò doveva avvenire per il tramite di istituzioni dotate di carattere permanente e informate ad un criterio di *co-ownership*.

La promozione, nell'ambito della regione euromediterranea, della democrazia e dei diritti umani, del dialogo politico e intercultura non furono invece più avvertiti quali obiettivi preminenti.

Nell'ambito dell'Upm prevalse, infatti, un approccio di tipo "funzionalista"¹⁶, volto a proporre iniziative dal carattere neutrale, di natura tecnico/pragmatica, che dovevano fungere da occasione di conoscenza tra i diversi popoli della zona euromediterranea, secondo una metodologia che era stata applicata nell'ambito delle Ceca delle origini, in cui l'integrazione economica avrebbe dovuto poi condurre progressivamente ad un'integrazione culturale.

In tal modo, però, la strada dell'integrazione culturale tra gli Stati mediterranei cedeva il posto ad una cooperazione meramente tecnica.

¹⁶ Cfr. S. CAFARO – R. MARRA, *L'Unione per il Mediterraneo: genesi, caratteri, funzioni*, in S. Cafaro (a cura di), *Le relazioni euromediterranee. Dai primi accordi all'Unione per il Mediterraneo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 155-195.

La forza dirompente della primavera araba del 2011¹⁷ – che con le sue istanze di libertà e democrazia provenienti dal basso aveva condotto al rovesciamento dei regimi autoritari vigenti nei paesi del nord Africa, con esiti differenziati – da una parte, ha invalidato l’assunto secondo cui i Paesi arabi non possono essere interessati da processi di democraticizzazione, dimostrando invece come la democrazia possa essere un valore condiviso; dall’altra, ha complicato il dialogo multiculturale tra i Paesi delle sponde nord-sud del Mediterraneo e appesantito il processo di costruzione dell’identità mediterranea, a causa del mutamento degli interlocutori con cui l’Unione europea si era fino ad allora interfacciata.

Da quanto esposto emerge come, ad oggi, si cerchi di costruire una identità mediterranea attraverso una integrazione economico/commerciale tra i Paesi, mentre il dialogo interculturale, basato sul confronto tra tradizioni e valori, potrebbe rendere più profondo, nonostante le difficoltà, il rapporto tra i popoli e dare significato anche agli altri strumenti di cooperazione.

In tal senso, fungono da “monito” le parole pronunciate da Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell’Ue, agli albori dello scoppio

¹⁷ Tali eventi sono da ascrivere, oltre che ai cambiamenti interni ai Paesi interessati, anche alle politiche di partenariato intraprese dall’Ue. Infatti, le prime rivolte si sono verificate in Egitto e Tunisia, ossia quei Paesi che sono stati maggiormente interessati da un processo di integrazione economica con l’Ue. In tali Paesi, la richiesta di partecipazione democratica, proveniente dal basso, fu alimentata da un deficit di democrazia economica.

della Guerra Fredda: «Se dovessi ricominciare la costruzione dell'Europa lo farei partendo, stavolta, dalla cultura»¹⁸.

2. I “limiti” al riconoscimento di una identità mediterranea plurale tra timori di assimilazionismo...

La Dichiarazione di Barcellona era uno strumento volto a promuovere la costruzione di una identità mediterranea unica e plurale, che tenesse conto dei punti di contatto tra le diverse culture, ma, al contempo, delle specificità culturali che caratterizzano i Paesi dell'area euromediterranea, nella convinzione che un'identità regionale mediterranea "plurale", che fosse rispettosa delle differenze socio-identitarie dei Paesi partner, potesse essere un fattore unificante e non conflittuale: vera strada per la pacificazione e la sicurezza della zona mediterranea.

Sebbene l'accostamento della nozione d'identità a quella di pluralità potrebbe sembrare un azzardo, un ossimoro – in quanto il concetto di identità rimanda a quello di coincidenza a sé, mentre quello di pluralità rimanda all'idea di molteplicità –, si evidenzia che tale “operazione” non è affatto nuova: basti pensare al motto dell'Unione Europea «in varietate concordia», ossia «uniti nella diversità»; e allo

¹⁸R. R.AIXENDRI, *L'apertura alla realtà come fattore di civiltà nel mediterraneo: interculturalità e religione*, in V. COLOMBO e G. GOZZI (a cura di), *Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del Mediterraneo*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 174.

sforzo costante delle istituzioni europee nella costruzione di una identità europea unitaria, fondata su valori transnazionali comuni, ma che fosse al contempo plurale, ossia rispettosa delle tradizioni giuridiche degli Stati membri ¹⁹.

Tanto premesso, il modello di integrazione europea, con i dovuti riadattamenti e differenze del caso, sembra essere stato riproposto nel processo di costruzione dell'identità regionale mediterranea, con non poche difficoltà di attuazione.

Proprio la questione del rispetto delle differenze culturali degli Stati partner appare centrale e controversa.

La Dichiarazione di Barcellona asseriva, infatti, che lo spirito di *partnership* tra i Paesi dell'area euromediterranea doveva essere costruito tenendo conto delle peculiarità culturali di ciascuno degli Stati partecipanti, secondo la logica propria di un modello di integrazione culturale di tipo particolarista, incentrato sulla valorizzazione e sul rispetto delle differenze culturali. Tuttavia, come emerge dagli obiettivi del primo settore della Dichiarazione di Barcellona²⁰, il

¹⁹ L'articolo 67 co.1 del TFUE (ratificato dall'Italia con legge, n. 130/2008) dispone che: «"L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.». Secondo tale prospettiva l'identità europea non deve sostituirsi ma aggiungersi all'appartenenza nazionale, facendo leva su una sempre più intensa integrazione culturale.

²⁰ Si riporta il significativo passo, tratto dalla Dichiarazione di Barcellona, da cui emerge come il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto rappresentavano delle precondizioni indefettibili e non negoziabili per avviare un dialogo politico tra gli Stati aderenti alla Dichiarazione di

rispetto dei diritti umani, sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Carta delle Nazioni Unite, della democrazia e dello Stato di diritto (il c.d. *acquis* di Barcellona) erano posti quali precondizioni necessarie di ogni dialogo possibile, quasi clausole obbligatorie su cui gli Stati contraenti non potevano “negoziare”, fungendo quindi da limite invalicabile ai molteplici volti che l'identità mediterranea in via di costruzione poteva assumere. Pertanto, si definiva anche un modello di integrazione culturale di tipo universalista, che poneva l'accento su una matrice normativa comune alla quale gli Stati partner dovevano uniformarsi.

Alla luce dell'operare di questi due diversi modelli di integrazione culturale (particolarismo e universalismo), che informavano la Dichiarazione di Barcellona, gli Stati partner, ad esempio, potevano liberamente scegliere la forma di governo da adottare all'interno dei propri Paesi, ma non la forma di Stato, la quale doveva necessariamente essere di tipo democratico, né potevano scegliere di non tutelare i diritti umani sanciti a livello internazionale.

Barcellona: “*To this end they agree to conduct a strengthened political dialogue at regular intervals, based on observance of essential principles of international law, and reaffirm a number of common objectives in matters of internal and external stability. In this spirit they undertake in the following declaration of principles to: act in accordance with the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights, as well as other obligations under international law, in particular those arising out of regional and international instruments to which they are party; develop the rule of law and democracy in their political systems, while recognizing in this framework the right of each of them to choose and freely develop its own political, socio-cultural, economic and judicial system*”.

Sebbene molteplici siano state le cause che hanno determinato il “fallimento”²¹ della Dichiarazione di Barcellona, tra esse è possibile annoverare la percezione, nutrita dagli Stati partner, che dietro la promessa di un partenariato euromediterraneo, fondato sul rispetto delle diversità culturali, si celasse una politica neocolonialista europea²² di tipo assimilazionista²³, volta ad esportare categorie occidentali, quali appunto la democrazia e i diritti umani, valori che, sebbene siano stati posti nella Dichiarazione di Barcellona quale base non negoziabile del dialogo politico tra gli Stati partner, erano – e tutt’oggi sono – argomenti divisivi per eccellenza nell’ambito di un qualunque confronto interculturale²⁴.

²¹ Cfr. M.E. GUASCONI, *La politica mediterranea dell’Ue: l’occasione perduta del partenariato euromediterraneo*, in S. Cruciani e M. Ridolfi (a cura di), *L’Unione Europea e il Mediterraneo. Relazioni internazionali, crisi politiche e regionali (1947-2016)*, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 208-212.

²² Per un approfondimento degli aspetti di eurocentrismo che hanno caratterizzato la Dichiarazione di Barcellona cfr. F. Esposito, *Il processo di Barcellona*, in S. CAFARO (a cura di), *Le relazioni euromediterranee. Dai primi accordi all’Unione per il Mediterraneo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 47.

²³ Cfr. F. D’AGOSTINO, *Prefazione*, in F. D’AGOSTINO (a cura di), *Diritto e Multiculturalismo*, Aracne Editrice, Ariccia (RM), 2005, pp. 7-14. Il modello di integrazione culturale di tipo “assimilazionista” comporta un riconoscimento dell’altro solo se “è come me” e cela l’idea della supposta superiorità di una cultura sull’altra; in senso diametralmente opposto, il modello di integrazione culturale di tipo “multiculturalista”, di cui il *melting pot* è espressione, se, da una parte, è mosso da una ispirazione democratica perché rifiuta di riconoscere primati tra culture, dall’altra comporta un rischio, ossia quello di dar vita alla cd. *salad bowl*, letteralmente una insalatiera etnica, fatta di diverse etnie non comunicanti.

²⁴ Ai diritti umani, sanciti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo,

A ciò si aggiunga il fatto che la ricerca di una identità, che accomunasse i Paesi dell'area mediterranea e che aveva animato, con tutti i suoi limiti, il processo di Barcellona, ebbe una significativa battuta di arresto con la Politica europea di vicinato.

L'art 8 del TUE, istitutivo della Pev, disponeva, infatti, al primo paragrafo che: «L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione».

Da tale disposizione emerge, in maniera evidente, l'intenzione dell'Ue di esportare il proprio modello normativo ai Paesi limitrofi, senza ambire ad un vero e proprio dialogo interculturale.

3. ... E garanzia di reale pluralismo?

Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, il partenariato euromediterraneo sembrava abbracciare, soprattutto nella sua versione pre-Pev, quel "multiculturalismo moderato" che sostiene che, fermo restando il necessario rispetto delle diversità culturali dei Paesi partner, sussistono dei "limiti" alle pretese di riconoscimento da questi avanzate e, conseguentemente, alle molteplici forme che

richiamata dalla Dichiarazione di Barcellona, sono stati da sempre mosse accuse di eurocentrismo, le quali hanno condotto all'elaborazione, nel tempo, da parte degli Stati dissenzienti, di "contro dichiarazioni", quali: la Carta Africana dei diritti dell'uomo, la Dichiarazione universale islamica dei diritti dell'uomo, ecc

l'identità mediterranea poteva assumere: limiti rappresentati dal rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia fungevano, quindi, anche da “criterio di giudizio” a cui sottoporre le varie rivendicazioni culturali.

Tali limiti erano però avvertiti come soffocanti dagli Stati partner poiché considerati il prodotto di una “narrazione esclusivamente occidentale” e privi, pertanto, di una reale valenza universale, perché non conformi alle proprie tradizioni religiose e culturali.

Quel multiculturalismo moderato che informava la Dichiarazione di Barcellona richiama il concetto di limite sul quale appare opportuno riflettere.

La parola limite, secondo il senso comune, rimanda all'idea negativa di costrizione, impedimento.

Da un punto di vista etimologico essa deriva dal latino “*limes, limitis*” termine che esprime, a seconda del contesto in cui viene impiegato, alternativamente, il concetto di frontiera, confine, limite.

Proprio il concetto di confine – di frontiera geografica – può aiutarci a comprendere la nozione di limite.

Orbene, ogni confine ha una natura ambivalente: esso separa il territorio di due Stati, è il luogo in cui ci si “fronteggia”, luogo di ostilità e contrapposizione; ma anche il luogo in cui si consuma l'incontro con il “diverso da sé”, in cui si sta l'uno di fronte all' altro, e in questo “starsi di fronte” è in palio il riconoscimento dell'altrui identità.

Tale riconoscimento non è mai irenico perché il multiculturalismo sottende sempre, come insegna il filosofo Habermas, una «lotta per il riconoscimento»²⁵ che scaturisce da quella naturale resistenza al mescolamento, propria di ciascuna identità culturale, che fa sì che il dialogo interculturale non si realizzi mai in una totale assenza di conflitto.

In particolare, Franco Cassano, nella sua illustre opera “Il pensiero meridiano”, sottolineava come il confine è ciò che divide due Stati, ma anche ciò che unisce i Paesi l’un l’altro: è il tratto in comune che essi hanno, l’insieme dei punti in cui due Stati si toccano, luogo quindi di passaggio e di possibilità di incontro con l’altro.

Pertanto, il “lato debole”, ma anche buono, positivo, di ogni confine – e, quindi, di ogni limite – si manifesta quando l’elemento che unisce, proprio di ogni limite/confine, prevale su quello che divide²⁶.

Da questa disamina emerge come ogni limite sia in sé fonte preziosa e condizione di ogni possibile dialogo con l’altro, ma anche come ogni limite generi inquietudini e il sospetto che possa essere ingiusto. Dunque, se, da una parte, stando alle previsioni della Dichiarazione di Barcellona i diritti umani e la democrazia – agendo quali limiti alle innumerevoli forme che l’identità mediterranea poteva assumere – ingeneravano nei Paesi mediterranei quel sospetto e quella

²⁵ Cfr. J. HABERMAS – C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*. Feltrinelli, 1998.

²⁶ Cfr. F. CASSANO, *Il Pensiero meridiano*, Editore Laterza, Bari-Roma, 2021, p. 51.

diffidenza che si hanno verso ogni limite, dall'altra, a parere della scrivente, la "sfida" che spetta ai Paesi dell'area mediterranea consiste nel costruire una identità mediterranea, concependo democrazia e diritti umani come limite non secondo il senso negativo del termine, ma secondo il senso positivo e debole sopra illustrato, ossia come "categorie" che possano accomunare tutti i popoli dell'area mediterranea e fungere da "ponte" in grado di consentire l'incontro con l'altro diverso da sé. Quindi non ostacolo ma condizione di un dialogo interculturale che sia realmente inclusivo, paritario e plurale²⁷.

Così come i confini geografici non sono definiti in modo perenne, perché soggetti a cambiamenti per via di decisioni politiche o fenomeni atmosferici, anche i diritti umani e la democrazia – quali limiti al multiculturalismo radicale – non sono dati una volta per tutte²⁸ e devono essere oggetto di un continuo dialogo interculturale; e ciò, allo scopo di individuare quei "diritti umani minimali"²⁹ il cui contenuto

²⁷ Sebbene infatti i diritti umani siano spesso il primo bersaglio della lotta contro l'imperialismo occidentale, essi sono spesso anche l'unica speranza di tutela delle minoranze religiose, etniche e quindi vera garanzia di pluralismo. La democrazia, inoltre, quale super-sistema neutro, dovrebbe essere in grado di garantire l'integrazione tra le varie culture.

²⁸ Definire il contenuto dei diritti umani e affrontare la questione della loro estensione universale costituisce un vero e proprio "rompicapo" per la filosofia politica.

²⁹ In tal senso ad esempio F. SCIACCA, abbracciando una concezione "deflazionistica dei diritti umani", asserisce che l'individuazione di «*diritti appartenenti ad un nucleo minimo di carattere etico* (...) *appare la condizione più idonea a garantire tanto un'applicazione estensiva e comprensiva dei diritti, quanto il rispetto del pluralismo culturale*». Cfr. F. Sciacca, *Introduzione*, in F. Sciacca

sia realmente avvertito come comune da tutti i Paesi dell' area mediterranea. Occorre, infatti, prendere sul serio il problema filosofico dell'identità transculturale dell'essere umano e chiedersi se valori, quali la libertà di espressione e l'uguaglianza uomo/donna, siano solo "narrazioni occidentali" o, piuttosto, valori predicabili a livello regionale/globale.

(a cura di), *Struttura e senso dei diritti. L' Europa tra identità e giustizia politica*, Mondadori, Pavia, 2008, p.2. In particolare, i diritti umani, rappresentano il tentativo di dare protezione a quei bisogni strutturali minimali, che accomunano tutti gli esseri umani, al di là delle specificità delle culture di appartenenza, e ciò allo scopo di minimizzare quella sofferenza socialmente evitabile che l'esercizio del potere comporta. Tanto premesso, appare condivisibile quanto sostenuto da Salvatore Amato, secondo il quale si può contestare l'esito storico del contenuto dei diritti umani, ma non i diritti umani come "metodo". Cfr. S. AMATO, *Identità umana e processi di identificazione politica*, in Zamagni e Vigna (a cura di), *Multiculturalismo e identità*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 300. I diritti umani, infatti, nella loro universalità, mirano a tutelare la particolarità di ciascuna identità culturale ma, al contempo, a soddisfare quei bisogni universali che accomunano tutti gli individui, e ciò in linea con quella che è la natura dell'essere umano che oscilla tra universale e particolare. I diritti umani sono solo apparentemente un paradosso, in quanto il vero paradosso è la natura dell'essere umano che è universale e particolare insieme. Cfr. C. VIGNA, *Libertà, giustizia e bene in una società pluralistica*, in Zamagni e Vigna (a cura di), *Multiculturalismo e identità*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 6. Occorre, tuttavia, precisare che la pensabilità e possibilità di individuare dei valori in grado di accomunare tutti gli individui, e di cui i diritti umani dovrebbero essere espressione, è una peculiarità propria della tradizione occidentale, la quale risente dell'influenza della religione cristiana. Tale aspirazione universalistica manca, ad esempio, nel mondo islamico che riconosce valore solo a quei diritti umani predicati dalla comunità dei mussulmani e che sono compatibili con la legge coranica e la Sunna, diritti a cui i non mussulmani devono adeguarsi. Un'interpretazione più riformista dell'Islam, tuttavia, lascia qualche spiraglio alla possibilità di una convergenza con la visione occidentale. Cfr. G. GOZZI, *Le carte dei diritti nel mondo islamico*, in V. COLOMBO e G. GOZZI (a cura di), *Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del Mediterraneo*, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 209-231.

Al contempo, l'Europa, proprio tramite il dialogo interculturale, dovrebbe interrogarsi sui lati oscuri e aggressivi della cultura occidentale che incarna e chiedersi se l'universalismo che essa predica non sia, per certi aspetti, un particolarismo mascherato.

Occorre pertanto riscoprire quello che era il sogno della Dichiarazione di Barcellona, ossia costruire, secondo una prospettiva regionale, una identità mediterranea unica e plurale, facendo ricorso alla *governance* multilivello e alla *city to city diplomacy*, vero strumento per combattere dal basso le varie forme di ingiustizia ermeneutica epistemica, al fine di costruire una identità mediterranea unitaria che sia realmente condivisa e che non sia avvertita come espressione di dominio, imposizione, omogeneizzazione.

Ciò dovrebbe realizzarsi, a parere della scrivente, attraverso la paziente elaborazione di un nuovo e originale linguaggio dei diritti dell'uomo, di cui il Mediterraneo dovrebbe essere la culla che possa fungere da limite – legittimo perché condiviso – a quel multiculturalismo radicale che per ragioni cultural/religiose ammetterebbe ogni sopruso³⁰.

A tal fine, diventa fondamentale non solo garantire protezione ai diritti umani, come sostenuto da Noberto Bobbio, ma, soprattutto, rifondarli, giustificarli, cercare di riscoprirne la “ragione pubblica”³¹.

³⁰ Si pensi a pratiche come l'infibulazione o la clitoridectomia di cui viene rivendicata la legittimità essendo espressione dell'identità culturale di un gruppo.

³¹ In tal senso si veda F. SCIACCA, *Filosofia della giustizia. Fondamenti di teoria politica e giuridica*. Edizioni Albo Versorio, Milano, 2020, pp. 29-30.

Il Mar Mediterraneo, essendo mare tra le terre, ci ricorda l'importanza del concetto di limite: così come, svanendo ogni confine – limite, misura – il mare diventa altro da sé, trasformandosi in indistinto e amorfo oceano, alla stessa stregua, il pluralismo, quando smarrisce ogni limite, ossia la consapevolezza che oltre a qualcosa che divide gli esseri umani vi è anche qualcosa che li accomuna, diventa relativismo incurabile in cui la convivenza tra diversi diviene «universale estraneità e sradicamento»³²

³²F. CASSANO, *Il Pensiero meridiano*, cit., p. 46.

MARKUS KRIENKE

Sinossi

Parlando [...] del Mediterraneo, che cosa nominiamo?
Come tutti i nomi di cui parliamo [...],
designerebbe insieme un limite,
un limite negativo, e una possibilità;
e la responsabilità consisterebbe forse
nel fare del nome ricordato, della memoria del nome,
del limite idiomático, una possibilità,
cioè un'apertura dell'identità al suo avvenire¹.

1. Una geografia antropologica e critica

L'inscindibilità dell'antropologia culturale dai suoi presupposti geografici è stata evidenziata dallo stesso Kant che ha fondato l'"antropologia" come disciplina a partire dalle sue considerazioni nelle lezioni sulla geografia nel 1756 in cui tratta delle «inclinazioni degli

¹ J. DERRIDA, *Oggi l'Europa*, a cura di M. Ferraris, Garzanti, Milano 1991, p. 28.

esseri umani che derivano dagli orizzonti in cui vivono»². Di fronte al risultato però sorprendentemente acritico di tale suo programma³, e contro la totale mancanza di una prospettiva mediterranea all'interno di questo progetto, ci si pone la domanda se può esistere una svolta critico-positiva di tale impresa che riesca a interpretare la questione Mediterraneo come una dimensione antropologica che proprio in quanto tale aggiunge una qualità a tutti i campi dell'umano sapere. Alla ricerca di una risposta a questo interrogativo, già in Hegel si trova una prima indicazione.

Egli considera il Mediterraneo come *luogo (topos)* di sintesi: dei «tre continenti il mar Mediterraneo è dunque il fattore di unificazione e il centro della storia mondiale»⁴, dove tra l'altro si incontrano le tre religioni monoteiste-abramitiche. Il mar Mediterraneo è pertanto per lui la «regione centrale di tutta la cultura»⁵: si tratta di una

² I. KANT, *Entwurf und Ankündigung eines Collegii der physischen Geographie nebst dem Anhang einer kurzen Betrachtung über die Frage: Ob die Westwinde in unsern Gegenden darum feucht seien, weil sie über ein großes Meer streichen* [1757], in: id., *Gesammelte Schriften*, a cura della Preussische Akademie der Wissenschaften, vol. 2: *Vorkritische Schriften II: 1757-1777*, pp. 1-12, qui p. 9 (le traduzioni in italiano in questo saggio sono tutte dell'autore).

³ Günzel evidenzia come Kant ricade qui «in una convinzione decisamente 'precopernicana'» (S. GÜNZEL, *Die philosophische Geographie Kants*, in: V. Gerhardt / R.-P. Horstmann / R. Schumacher [edd.], *Kant und die Berliner Aufklärung*, 5 voll., De Gruyter, Berlin 2014, IV. Sektionen XI-XIV, pp. 529-537, qui p. 532).

⁴ G. W. F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. Bonacina e L. Sichirillo, Laterza, Roma-Bari 2008³, p. 77. «Il mar Mediterraneo è, perciò, il cuore del Vecchio Mondo, è la sua condizione necessaria e la sua vita. Senza di esso sarebbe impossibile rappresentarsi la storia» (ibid.).

⁵ HEGEL, *Lezioni*, cit., p. 256. Bernardini infatti sottolinea, forse un po'

sintesi della nostra cultura in quanto abbraccia non solo Atene, Gerusalemme e Roma, ma include anche l’Africa e l’Oriente. Il mediterraneo, dunque, viene interpretato come *topos* di sintesi, come il passato che si apre verso il moderno – e mentre certamente per Hegel quest’affermazione ha senz’altro anche un significato territoriale, ci si può interrogare in un senso critico certamente anche nei confronti di Hegel quale plausibilità antropologica potrebbe delinearsi a partire da una tale prospettiva. Innanzitutto, ci si può intravedere oggi una ripresa critica della stessa idea del moderno che è sempre crisi e dibattito autoriflessivo su ciò che in fondo pretende di essere la modernità, e quindi sempre più crisi del *concetto* inteso come fine e limite che ancora caratterizza la categoria ermeneutica della modernità stessa. Se nel pensiero hegeliano per quest’ultimo significato di fine e limite stanno le montagne, l’acqua invece segna un confine *naturale*, non concettuale, e pertanto riapertura dei concetti e dei limiti. Per Hegel, infatti, l’acqua, a differenza delle montagne, unisce⁶: e mentre per molti popoli il mare, l’oceano infinito, non è altro che «il cessare della terra», il Mediterraneo diventa – oltre Hegel – in

esagerando, che «è un errore diffuso credere che Hegel abbia posto la Prussia al centro del mondo. Il vero centro del mondo, per lui è il mediterraneo» (P. L. BERNARDINI, *Ein Meer des Geistes: das Mittelmeer in den deutschen Geist und Kultur von Hegel zu Herre 1830-1930. Eine kleine Einleitung zum Thema*, in: Studi Veneziani 78 [2018], pp. 359-369, qui p. 361).

⁶ «L’acqua è infatti ciò che congiunge; sono i monti che separano. Quando i paesi sono separati da monti, lo sono maggiormente che quando son divisi da un fiume o persino dal mare» (G. W. F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. 1, trad. it. di G. Calogero e C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze 1978, p. 217); tuttavia qui egli pensa probabilmente più ai fiumi del Reno e dell’Elba, che non al Mediterraneo.

senso vero e proprio *comunicazione*. Infatti, il Mediterraneo si distingue dall'Oceano per il fatto di non cancellare del tutto i limiti, e di non superare il concetto nell'assenza di ogni misura e nel «taglia[re] i ponti alle nostre spalle – e [...] la terra dietro di noi», come afferma Nietzsche che certamente è filosofo più dell'Oceano che non del Mediterraneo⁷.

Contro le rappresentazioni di Hegel, Nietzsche e anche Carl Schmitt, l'apertura mediterranea, dunque, non è una infinita come quella oceanica, ma è di maniera *infinita-finita*, «e in questo senso mediterranea»⁸. In altre parole, a differenza dell'Oceano, il Mediterraneo non è de-territorializzante, non scioglie le identità, ma si realizza nell'incontro. Si tratta di un lavoro come processo, sul concetto e oltre il concett

o, che ha caratterizzato senz'altro la *Student Conference* attraverso la molteplicità dei contributi interdisciplinari, dei suoi dibattiti e approfondimenti. E se a qualcuno un decennio fa appariva «quasi impossibile dire ancora qualcosa sul Mediterraneo»⁹, ecco questo volume dimostra quanto sterminato sia l'argomento e soprattutto quanto sia importante portare sempre avanti gli studi mediterranei.

⁷ F. NIETZSCHE, *La gaia scienza*, in: id., *Opere di Friedrich Nietzsche*, vol. 5, tomo 2, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1965, p. 129 (Aforisma 124).

⁸ S. GERACI, *Tra una riva e l'altra. Jacques Derrida e il Mediterraneo*, Mesogea, Messina 2019, p. 19.

⁹ C. RESTA, *Geofilosofia del Mediterraneo*, Mesogea, Messina 2012, p. 79.

2. Le facce della molteplicità: conflitto e dialogo

Certamente, per i Romani il mediterraneo era diventato un mare “interno”, e mentre per loro il nome “mare *nostrum*” esprimeva un’omogeneità culturale (o meglio, così appare approssimativamente nella prospettiva senz’altro odierna), oggi dobbiamo ritrovare in che cosa questo “nostrum” possa consistere. A differenza col mare baltico, ad esempio, il mediterraneo evidenzia chiaramente la molteplicità delle civiltà, culture e religioni – infine dei continenti e persino dei mari – che si riuniscono grazie ad esso¹⁰: è possibile valorizzarle senza riduttivismi e scoprire un legame che le unisce? D’altronde, come evidenziò Hegel, solo un mare è capace di costituire un centro tra realtà così distinte. Se infatti «[i]l Mediterraneo come spazio vissuto è il mezzo della connettività, di reti»¹¹, non è per niente chiaro se tale connettività è ancora capace di costituire unità. Non è piuttosto «un mare che unisce e divide»¹² allo stesso momento? La questione mediterranea si evidenzia così anche attraverso le crociate

¹⁰ Cfr. F. BRAUDEL et al., *Il Mediterraneo. Lo spazio la storia gli uomini le tradizioni*, trad. it. E. De Angeli, Bompiani, Milano 1992.

¹¹ E Auffarth prosegue: «E così come i media non sono solo portatori passivi ma anche formatori attivi, il Mediterraneo è ancora di più un attore del mondo della vita e della storia» (C. AUFFARTH, *Das Mittelmeer als handelnde Person der Geschichte: Wie die klimatisch-geographische Lebenswelt Menschen und Religionen prägt*, in: *Zeitschrift für Religionswissenschaft* 24 [2016], n. 2, pp. 213-220, qui pp. 219-220).

¹² P. MATVEJEVIC, *Mediterraneo. Un nuovo breviario*, trad. it. M. Ferraris, Garzanti, Milano 1991, p. 21.

e i fondamentalismi, ma anche queste tensioni, come sottolinea Derrida, fanno parte dell'incontro reale delle tre forme dell'universalismo abramitico, proveniente *in toto* dalla parte orientale dello stesso mediterraneo. Ed è questo mare che costringe tali diversità che difficilmente gestirebbero l'incontro lungo dei confini terrestri, a trovare un modo di condividere lo stesso spazio del Mediterraneo in un modo che trasforma la semplice convivenza in un riconoscimento reciproco che – nella misura in cui funziona ed è reale – nasce dall'ascolto.

Certamente, questo legame non è un'unità politica, e tanto meno corrisponde alla narrazione moderna dello Stato di diritto affermatosi con l'Unione europea che si è concentrata e autodefinita sempre di più attraverso l'asse franco-tedesca e il suo orientamento nordatlantico, trascurando completamente la sua dimensione mediterranea. Allo stesso momento, però, il Mar mediterraneo si trasforma in luogo di lesione dei diritti fondamentali e di tragedie umane. Tragedie che ricordano l'Europa in modo crudele che è anche costituita da ciò che è oltre tale confine e la rende consapevole che solo nell'incontro concreto tra le culture si afferma e si riconosce la dignità umana alla quale lo stesso Stato di diritto – categoria fondamentale dell'Europa della dignità umana – si riferisce.

E così, la questione mediterraneo significa anche conflitto e problematicità della pace¹³: nel mediterraneo la pace è sempre stata ed

¹³ «IL MEDITERRANEO è storicamente un mare di dialogo, ma anche di conflitto»

è tutt'ora una sfida in quanto in modo più o meno latente si concretizza il conflitto tra le culture e le religioni che qui si incontrano. Come si potrebbe caratterizzare, ora, la possibilità di un dialogo oltre questo conflitto – secondo Bencherki, «il dialogo è nato nello spazio mediterraneo»¹⁴ –, e pertanto prendendo in considerazione che il mediterraneo «si è costituito nel tempo grazie ai continui scambi tra popolazioni e culture lontane»¹⁵? Il modo come il dialogo viene reso possibile grazie al mediterraneo, è infatti del tutto particolare, e si realizza tramite la *traduzione* in quanto il mare non prevede vie predefinite e confini visibili. Ciò rende necessario concepire il dialogo non composto da concetti ma realizzabile solo tramite la traduzione.

3. Incontro e traduzione

Come già accennato, per Derrida non si tratta di un incontro armonioso delle culture ma della «complicazione del confine tra sé e altro, il suo ripiegarsi all'interno, e dunque non la distruzione, ma la

(L. FUSCO GIRARD, *Le vocazioni del Mediterraneo: agricoltura, scambi marittimi, arte, cultura, archeologia, storia, industria, turismo*, in: P. Lacorte / G. Scarafile [edd.], *Partire dal Mediterraneo. Per una cultura di pace e di cooperazione*, AVE, Roma 2008, pp. 193-196, qui p. 196.

¹⁴ B. BENCHERKI, *Das Mittelmeer: Ergebnis eines interkulturellen Dialogs*, in: C. Wulf / J. Poulain / F. Triki (edd.), *Europäische und islamisch geprägte Länder im Dialog. Gewalt, Religion und interkulturelle Verständigung*, Akademie Verlag, Berlin, 2006, 199-205, qui p. 202.

¹⁵ A. CECERE / A. Coratti, *introduzione. Il Mediterraneo come spazio originario di convivenza*, in: Idd. (edd.), *Lumi sul Mediterraneo. Politica, diritto e religione tra le due sponde del Mediterraneo*, Jouvence, Milano 2019, pp. 11-19, qui p. 12.

decostruzione generalizzata delle identità»¹⁶. Pertanto, uno schema riduttivo di multiculturalismo che considera la varietà riunita sul mediterraneo semplicemente come espressione “identitaria” di un’unità nella diversità già esistente, non riesce ad inquadrare la difficoltà concreto-reale di raggiungerla. Concepire questa dinamica difficile come processo di traduzione – sempre in corso perché sempre incerta – ci fa capire che vivere le differenze non è la stessa cosa del multiculturalismo: la traduzione ha un carattere, come sottolinea Derrida con Benjamin, messianico. È espressione della «parentela» di tutte le lingue ed eleva sempre un testo, per cui esprime la «promessa della “riconciliazione” finale» tra loro¹⁷: come le rive del mediterraneo tra le quali esistono solo i vari percorsi – è stato detto: non vie predefinite – di attraversamento, e in quanto tale la traduzione rimane promessa, mai costruibile o realizzabile dall’uomo¹⁸. Essa porta, così

¹⁶ GERACI, *Tra una riva e l'altra*, cit., p. 71.

¹⁷ «Vita e finalità: il loro rapporto apparentemente evidente e che pure quasi si sottrae alla conoscenza, si dischiude solo se quello scopo a cui collaborano tutte le singole finalità della vita non è a sua volta cercato nella sfera stessa della vita, ma in una sfera superiore. Tutte le manifestazioni finalistiche della vita, come la loro finalità in generale, non tendono in definitiva alla vita, ma all’espressione della sua essenza, all’esposizione del suo significato. Così la traduzione tende in definitiva all’espressione del rapporto più intimo delle lingue fra loro» (W. BENJAMIN, *Angelus novus*, Einaudi, Torino 1962, p. 42).

¹⁸ «Quest’apertura della lingua, questa turba dell’identità del monolingue già da sempre in-traduzione e da-tradurre, appresa da Derrida sui bordi del Mediterraneo, è l’apertura all’altro in sé prima di sé, al di là del potere, di ciò che può un soggetto: apertura malgrado sé, passiva, espropriante, eppure fonte della chance più preziosa, della promessa più universale e impossibile» (GERACI, *Tra una riva e l'altra*, cit., p. 79).

Benjamin, la lingua sempre più vicino alla sua dimensione originale, e in tale compito davvero messianico il traduttore supera lo stesso poeta. Oltre che poetica, il mediterraneo esprime pertanto una dimensione messianica, e chi non penserebbe qui subito a Dante? Ma la traduzione allo stesso momento non fa sparire le differenze, ed è vera traduzione soltanto allorché le valorizza, ed è consapevole della difficoltà di superarle e di riconoscerle: in altre parole, contiene anche la dimensione della fatica e dell'impossibilità di costruire un punto d'arrivo il quale, appunto, rimane messianico.

A ben vedere, è la stessa dinamica che si realizza nella mediterraneità: non esistendo un comune *narrativo* che potesse rappresentare la sua unità, è la comunicazione attraverso la traduzione l'unico modo di recuperare quella dimensione originale spesso offuscata o perduta attraverso i *gap* culturali, i contrasti politici, religiosi e sociali, le guerre e le divisioni sempre più acuiti. Contrasti e distanze che fanno dimenticare che proprio nel mediterraneo l'altra sponda non resta così lontana da vanificare tale sforzo *ab initio*. Proprio nella tensione tra vicinanza e trascendenza, la lingua stessa decostruisce e dimostra che l'essere umano non deve chiudersi dentro un'identità.

La trascendenza, l'altro ci appartiene. In tale senso, il mediterraneo si fa antropologia e richiama questo stare originariamente nella differenza dell'essere umano. Come specifica Derrida, infatti, avere l'identità soltanto nella differenza più originaria non significa affatto

non averne, o che ne seguirebbero direttamente delle conseguenze per una politica di accoglienza senza criteri.

In questa prospettiva diventa anche possibile recuperare un'eredità antica: per Marramao, era la «chiusura verso l'esterno al riguardo della cittadinanza» che «portò al declino della *polis* greca. Per il fatto che Roma evitò questo errore, la dimensione della *civitas* si cristallizzò nella sua universalità»¹⁹, distinguendosi così – come evidenzia sempre Marramao – sia dal modello derivato dalla Rivoluzione francese, ossia del superamento delle differenze culturali, sia da quello multiculturalista della tradizione britannica, considerando – con le riflessioni di Claudio Magris – che il Mediterraneo non apre l'Europa solo verso il sud, ma anche verso l'est. In questo senso, appare una saggezza antica e da riscoprire attraverso il mediterraneo, che la «chiusura su di sé», oltre che essere un'illusione, è «un sogno impossibile»²⁰.

4. Mare delle ferite, mare dei diritti

Certamente proprio la dimensione politica del Mediterraneo appena accennata richiama oggi con particolare veemenza il fatto che

¹⁹ G. MARRAMAIO, *Le radici politico-culturali dell'idea dell'Europa e la sua importanza per il futuro*, in: M. Krienke / W. Staudacher (edd.), *Mare nostrum: Mittelmeer / Mare mediterraneo (I quesiti del futuro, 2)*, Konrad-Adenauer-Stiftung-Rubbettino, Roma-Soveria Mannelli (CZ) 2009, pp.80-92, qui p. 87.

²⁰ P. RICOEUR, *Ermeneutica delle migrazioni. Saggi, discorsi, contributi*, a cura di R. Boccali, Mimesis, Milano-Udine 2013, p. 32.

non tutti quelli che partono – del resto per motivi di esistenza e sopravvivenza –, arrivano alle rive europee, e così si apre la ferita delle vittime in un mare che dovrebbe essere il «mare dei diritti umani»²¹. In questa prospettiva, l'Europa si rende conto (o dovrebbe rendersene conto) quanto il concetto di diritto stesso – anche ciò in una prospettiva oltre la modernità – si apre al *concreto altro*, ed emerge nei momenti in cui la sua dignità è lesa: c'è da comprenderli appunto non come strumenti di neo-colonializzazione, ma come ermeneutica dell'*humanum*. Sta anche in questa sfida la vocazione del «mare dei diritti umani»²². Il mediterraneo potrebbe essere – applicando l'interpretazione di Derrida alla sfera giuridica – espressione di una via comune verso l'affermazione universale-concreta dei diritti umani, consapevole delle differenze e della strada ancora da fare, confrontandosi con il compito politico difficile di dover avanzare insieme in questo compito per un comune approfondimento delle sfide della dignità umana. In vista di una tale nuova comprensione dei diritti, un'indicazione rilevante potrebbe consistere nella riscoperta dell'esodo come la «“cifra” del Mediterraneo», in quanto esso colloca le tragedie e la sfida della migrazione in un orizzonte più

²¹ A. MARCHETTO, *Mare nostrum – Mare dei diritti umani*, in: Krienke/Staudacher (edd.), *Mare nostrum*, cit., pp. 173-185.

²² «Certamente, il “vivere-insieme nella dignità” è un ideale difficile da realizzare, ma cosa sarebbe allora la vita senza questo ideale? Probabilmente, essa sarebbe semplicemente l'inferno del mondo attuale, frutto di una forma di razionalità violenta e inumana che non cessa di distruggere la dignità originaria dell'uomo» (F. Triki, *Dignità e umanità: una possibile convivenza mediterranea*, in: Cecere/Coratti [edd.], *Lumi sul mediterraneo*, cit., pp. 21-42, qui p. 39).

radicale che interroga l'identità stessa dell'Europa e dell'etica dei diritti: l'«Esodo come una storia condivisa» che non è per niente chiusa e condivisa nel Libro veterotestamentario, ma costituisce ancora oggi «un invito a *vedere* [...] *ciò che vediamo*» ossia che la nostra esistenza si colloca nella tensione «tra un inizio e una fine», tra un «da dove» e un «verso dove» come emerge anche nell'Odissea o nell'Eneide²³. Tale esodo, infatti, supera ancora una volta il paradigma del confine come distinzione esclusiva tra uno spazio e l'altro e lo reintegra in un'inclusione che non è superamento dialettico della distinzione ma si configura come incontro: l'arrivo all'altro attraverso il mare esprime il fatto che non ci si arriva immediatamente, tramite l'astrazione del concetto che gli viene imposto, ma solo tramite un farsi strada e un continuo avvicinarsi. Con ciò siamo senz'altro già oltre la dialettica amico-nemico: tramite il mare in mezzo, si simboleggiano le dimensioni del dialogo e del riconoscimento attraverso nuove complessità che devono esprimersi anche attraverso i nostri modelli di comprendere il diritto e la politica. Possiamo costituire nuove coordinate di pensiero?

In questo senso, il Mediterraneo è anche il mare «capace, da sempre, di spegnere i suoi incendi, di trasformare lo scontro in incontro, [...] il *pólemos* in *diálogos*»²⁴. Se da questo incontro è nata l'Europa,

²³ M. SIGNORE, *Il Mediterraneo tra "esodo" e "logos"*, in: Lacorte/Scarafale (edd.), *Partire dal Mediterraneo*, cit., pp. 11-22, qui pp. 12-13.

²⁴ C. RESTA, *Geofilosofia del Mediterraneo*, cit., p. 17.

soltanto riflettendo il proprio *nomos* attraverso questa origine, si ritroverà. A questa prospettiva è senz'altro cercato di dare concretezza politico-sociale, concretamente con la *Partnership Euro-Mediterranea* (PEM), fondata a Barcellona nel 1995, che ha portato infine all'*Unione per il Mediterraneo* (UpM): tali inizi stanno senz'altro sotto il segno di primi tentativi e del riconoscimento delle difficoltà politiche, tuttavia si esprime tramite essi *anche* l'idea che ciò che l'Europa deve difendere nel mondo, attraverso la sua dimensione mediterranea e non a prescindere da essa, è la sua idea di tolleranza e di «libertà istituzionalizzata»²⁵.

²⁵ S. MAFFETTONI, *Le radici della filosofia europea e la pace nel Mediterraneo*, in: Krienke/Staudacher (edd.), *Mare nostrum*, cit., pp. 101-108, qui pp. 103, 108.

